

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

11

ANTONELLA ROVERE

Pro utilitate rei publice  
Istituzioni, notai e procedure documentarie



a cura di

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022



QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

11

Collana diretta da Stefano Gardini

ANTONELLA ROVERE

Pro utilitate rei publice  
Istituzioni, notai e procedure  
documentarie



a cura di  
Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

*Norme editoriali:* I saggi sono stati uniformati nei caratteri e nei corpi. Pochi gli interventi, limitati all'eliminazione di qualche refuso, e, ovviamente, all'uniformazione delle note alle norme editoriali della collana. Le curatrici hanno ritenuto opportuno inserire alle fonti, quando citate in originale dal manoscritto o da lavori editoriali ormai superati, il riferimento a più recenti edizioni.

## INDICE

Premessa	pag. VII
Tabula gratulatoria	» IX
I. Cancelleria e cancellerie	
L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione	» 3
Comune e documentazione	» 27
Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)	» 61
Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII	» 93
Comune e notariato a Genova: luci e ombre di un rapporto complesso	» 111
Cancelleria e notariato a Savona tra i secoli XII e XIII	» 125
II. Libri iurium e libri instrumentorum	
Libri « <i>iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum</i> » e livellari della chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica	» 149
I « <i>libri iurium</i> » dell'Italia comunale	» 205
I « <i>libri iurium</i> » delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione	» 239
Tipologia documentale nei <i>Libri iurium</i> dell'Italia comunale	» 255
Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un « <i>Liber</i> » del XIV secolo	» 277

### III. Notai e scribi

Un procedimento di rappresaglia contro Rodi (1388-1390)	pag. 317
La tradizione del diploma di Berengario II e Adalberto del 958 in favore dei Genovesi	» 345
Garanzie documentali e mutamenti istituzionali: il caso savonese del 1364	» 351
« <i>Rex Balduinus Ianuensibus privilegia firmavit et fecit</i> ». Sulla presunta falsità del diploma di Baldovino I in favore dei genovesi	» 383
Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo	» 421
I « <i>publici testes</i> » e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)	» 439
Notaio e <i>publica fides</i> a Genova tra XI e XIII secolo	» 485
I lodi consolari e gli arbitrati nei più antichi cartolari notarili genovesi	» 511
Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese	» 529
Signa notarili nel medioevo genovese e italiano	» 569
Notariato e documentazione a Bobbio tra episcopio, capitolo e monastero (secoli XI-XIII)	» 621
Manuele <i>Locus de Sexto</i> : un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità	» 649
Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione	» 667
Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'	» 685
Bibliografia degli scritti di Antonella Rovere	» 705
Fonti	» 711
Bibliografia citata	» 715

Cara Antonella,

più volte in questi anni sei stata sollecitata a riunire in un'unica sede i tuoi lavori, frutto di ricerche gestite a più riprese, nell'intento di offrire un quadro puntuale e organico dei temi trattati lungo quasi un quarantennio di carriera accademica. A fronte di tali richieste in qualche occasione hai manifestato maggiore interesse per una eventuale e selezionata silloge, da arricchire con ulteriori riflessioni.

Ma da parte nostra potevamo lasciarci sfuggire l'opportunità di celebrare il tuo settantesimo genetliaco (2022) che ricorre per di più in suggestiva concomitanza con il nono centenario (1122) dell'istituzione della cancelleria comunale genovese? Un ufficio voluto «pro utilitate rei publice», come tramanda Caffaro nei suoi *Annali*. Non potevamo. E da qui è originato il titolo di apertura di questa raccolta.

I contributi confluiti in due densi volumi – ai quali vanno aggiunte le edizioni di *libri iurium* comunali, di cartari monastici e di protocolli notarili – testimoniano concretamente un percorso di studi affrontato da autorevole protagonista, aperto da subito agli aspetti fondanti della diplomazia comunale, per approdare infine al notariato e ai suoi complessi e multiformi rapporti con le istituzioni cittadine.

Questa non vuole essere una presentazione dei tuoi saggi, come imporrebbe la tradizione, ma semplicemente il modo più immediato per ringraziarti dell'amicizia e del sostegno che in questi anni attraverso insegnamenti e consigli hai sempre offerto, con immancabile sorriso. Per il resto, le interminabili, appassionate, discussioni sulle tematiche care a noi tutte non sono finite.

Marta Calleri, Sandra Macchiavello, Valentina Ruzzin



## Tabula gratulatoria

Simone Allegrìa - Cortona  
Matthieu Allingri - Aix-en-Provence  
Fausto Amalberti - Genova  
Annamaria Anelli - Genova  
Alfonso Assini - Genova  
Laura Balletto - Genova  
Simone Balossino - Avignon  
Ezio e Maria Carla Barbieri - Voghera  
Attilio Bartoli Langeli - Perugia  
Alessandra Bassani - Milano  
Enrico Basso - Genova  
Marina Benedetti - Milano  
Sandro Bertelli - Ferrara  
Denise Bezzina - Genova  
Carlo Bitossi - Genova  
Marco Bologna - Genova  
Roberta Braccia - Genova  
Paolo Buffo - Bergamo  
Marta Calleri - Genova  
Paola Calleri - Genova  
Giuliana Capriolo - Salerno  
Cristina Carbonetti - Roma  
Maela Carletti - Macerata  
Carlo Carosi - Recco  
Luca Codignola Bo - Milano  
Pasquale Cordasco - Acquaviva delle Fonti  
Maria Elena Cortese - Genova  
Davide Debernardi - Genova  
Antonio De Gregori - Genova  
Giuseppe De Gregorio - Bologna  
Gregorio Della Rupe - Genova  
Luciano Di Noto - Genova  
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia - Università degli Studi di Genova  
Marco Doria - Genova  
Corinna Drago - Bari  
Bianca Fadda - Cagliari  
Mirella Ferrari - Milano  
G.B. Roberto Figari - Camogli  
Bruno Figliuolo - Udine  
Paolo Fontana - Orero di Serra Riccò  
Maria Rosa Formentin - Trieste  
Maura Fortunati - Genova  
Emanuela Fugazza - Pavia  
Maria Galante - Salerno  
Francesco Gallo - Genova  
Renzo Gardella - Genova  
Stefano Gardini - Genova  
Clelia Gattagrisi - Bari  
Bianca M. Giannattasio - Genova  
Maddalena Giordano - Genova  
Antoine-Marie Graziani - Corte  
Paola Guglielmotti - Genova  
Sandra Macchiavello - Genova  
Laura Malfatto - Genova  
Francesca Mambrini - Genova  
Marta L. Mangini - Milano  
Marilena Maniaci - Roma  
Cristina Mantegna - Roma  
Mario Marcenaro - Genova  
Quinto Marini - Genova  
Paola Massa e Vito Piergiovanni - Genova  
Grado Giovanni Merlo - Milano  
Maureen C. Miller - Berkeley  
Diego Moreno - Genova  
Antonella Moriani - Siena  
Giovanni Murialdo - Genova  
Marco Natalizi - Genova  
Giovanna Nicolaj - Roma  
Angelo Nicolini - Savona

Hannes Obermair - Bolzano  
Giuliva Odetti - Genova  
Antonio Olivieri - Torino  
Giovanna M. Orlandi - Genova  
Joel Pattison - Berkeley  
Pilar Ostos Salcedo - Sevilla  
Arturo Pacini - Pisa  
Eleonora Pallavicino - Genova  
Marco Palma - Cassino  
Laura Pani - Udine  
Carlo Pedrazzi - Genova  
Sandro Pellegrini - Recco  
Paolo Pirillo - Bologna  
Valeria Polonio - Genova  
Raffaella Ponte - Genova  
Maria Stella Rollandi - Genova  
Graziano Ruffini - Firenze  
Valentina Ruzzin - Genova  
Eleonora Salomone - Genova  
Francesca Santoni - Roma  
Rodolfo Savelli - Genova  
Cesare Scalon - Udine  
Gianni Scotto - Sant'Albano Stura  
Lorenzo Sinisi - Genova  
Alessandro Soddu - Sassari  
Claudia Storti - Milano  
Francesco Surdich - Genova  
Maurizio Tarrini - Savona  
Benoît-Michel Tock - Strasbourg  
Caterina Tristano - Roma  
Gian Maria Varanini - Verona  
Marco Vendittelli - Roma  
Andrea Zanini - Genova

## **I - CANCELLERIA E CANCELLERIE**



## *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione*

La definizione di cancelleria proposta da Alessandro Pratesi come « ufficio in cui si svolgono tutte le pratiche inerenti all'emanazione dei documenti di pubbliche autorità »<sup>1</sup> può essere applicabile anche a quelle dei comuni italiani, almeno nella loro fase più evoluta, seppure difficilmente o solo molto tardi siano riuscite ad imporsi come elemento unificante e punto di riferimento centrale rispetto alla pluralità di uffici con mansioni e finalità diverse, nei quali si era venuta articolando la complessa macchina burocratico-amministrativa cittadina<sup>2</sup>.

A ciò tuttavia non consegue necessariamente che il fondamento dell'autenticità del documento comunale risieda « nella sua emanazione da parte della cancelleria, strumento e simbolo della volontà assoluta dell'autorità da cui dipende », che della prima definizione rappresenta la naturale conseguenza per quanto riguarda il documento pubblico a pieno titolo, al quale il Pratesi fa riferimento.

Infatti, qualora nella documentazione comunale compaiano notai con la qualifica di 'cancellarius', ciò non significa che l'istituzione di questa carica, cui dovrebbe corrispondere l'organizzazione di una cancelleria, abbia dei riscontri immediati o evidenti nelle forme documentarie, strette come sono dall'ambigua natura giuridica che il comune sembra portarsi a lungo dietro come una sorta di peccato originale, da una parte, dall'altra da un notariato, che si è posto come referente unico e insostituibile, il solo in ambito cittadino in grado di soddisfare, con la propria preparazione culturale e tecnica, le esigenze del comune e di dare forma pubblica, attraverso la facoltà attribuitagli dalle autorità superiori, ai documenti di cui è parte.

---

\* Pubblicato in: *Genova, Venezia, il Levante nei secc. XII-XIV*. Atti del Convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/I; Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti), pp. 103-128.

Per le eventuali sovrapposizioni con il testo di Attilio Bartoli Langeli, al quale contraccambio i ringraziamenti per le osservazioni ed i suggerimenti, mi associo a quanto da lui detto nella prima nota della sua relazione.

<sup>1</sup> PRATESI 1979, p. 39.

<sup>2</sup> TORELLI 1911, pp. 7-11.

Su tutta la vicenda documentaria dei comuni italiani poi, al di là e al di sopra dell'esistenza di un'organizzazione cancelleresca, sono state fortemente determinanti e condizionanti ragioni di ordine diverso, tra le quali non ultime la posizione nei confronti dell'Impero ed i rapporti con esso, le caratteristiche del notariato locale, i mutamenti politico-istituzionali, alle quali se ne aggiungono altre e più peculiari, che hanno prodotto percorsi talora discontinui, quando non contraddittori, provocando l'alternarsi di fasi di avanzamento verso caratteri più marcatamente cancellereschi, a momenti di ritorno verso forme consolidate di stampo nettamente privato.

A questo non si sottraggono neppure Genova e Venezia, due comuni emergenti nel coevo panorama italiano per l'assoluta particolarità, atipicità e per certi aspetti unicità delle loro esperienze documentarie, che ad un primo approccio sembrano renderle due realtà tanto diverse da non essere in alcun modo paragonabili e raffrontabili: due cancellerie nate in momenti e in contesti politici dissimili e su differenti situazioni preesistenti, collegate ad un contesto istituzionale più statico in un caso, in continua evoluzione nell'altro, costituite da notai, che la rappresentano, per dirla con Attilio Bartoli Langeli, «come un cuneo di notariato altomedievale nel corpo della civiltà notarile *moderna* dell'Italia centro settentrionale»<sup>3</sup>, qui più in linea con i tempi, ma sicuramente limitati, per tutto il dodicesimo secolo, dalla loro collocazione in un ambito strettamente cittadino<sup>4</sup>. Eppure andando più nel dettaglio ci si rende conto che punti di contatto, non certo determinati da esperienze comuni o influenze reciproche, ma da percorsi in un certo senso paralleli, si possono intravedere.

Ma procediamo con ordine. Sull'istituzione di una cancelleria a Genova possediamo un dato certo, e ormai anche famoso, ponendola Caffaro al 1122, contestualmente al passaggio ad una forma di consolato annuale: *clavarii scribanique, cancellarius pro utilitate rei publice in hoc consulatu primitus ordinati fuerunt*<sup>5</sup>.

Bisogna tuttavia attendere esattamente dieci anni prima di trovare menzione di un cancelliere, *Bonusinfans*, che, proprio a partire dal 1132, e fino al 1141, redige lodi e documenti consolari come *Ianuensis curie cancellarius*, aggiungendo, ad ogni buon conto, di farlo *per preceptum suprascriptorum*

<sup>3</sup> BARTOLI LANGELI 1992b, p. 861, che offre un ampio panorama sul notariato veneziano.

<sup>4</sup> Sul notariato genovese nel XII secolo v. in particolare ROVERE 1997a; ROVERE 1997b.

<sup>5</sup> *Annali genovesi*, I, pp. 17-18.

*consulum*, non diversamente da come si era comportato fino al 1131, quando aveva svolto lo stesso compito con la semplice qualifica di notaio, il che sta tra l'altro a significare che non è lui il primo cancelliere, quello nominato nel 1122, ma qualcuno di cui non ci è rimasta alcuna traccia<sup>6</sup>.

La prima notizia sul suo successore ci è offerta ancora generosamente dagli Annali. All'anno 1141 si legge infatti: *et in isto consulatu Obertus cancellarius intravit*<sup>7</sup>. Si tratta di Oberto, detto Nasello sicuramente fino al 1145, conosciuto da questo momento in poi semplicemente come *Obertus cancellarius*, il futuro annalista, continuatore dell'opera di Caffaro<sup>8</sup>. Un personaggio ben strano questo, almeno nella sua attività di cancelliere che egli alterna con quella di console, dei placiti negli anni 1147, 1149, 1151, 1153, 1157, 1163, del comune nel 1155, dei placiti *deversus burgum* nel 1160, con un impegno che praticamente con una cadenza biennale dal 1147 al 1163<sup>9</sup> lo vede costretto presumibilmente, anche se non abbiamo dati certi a questo proposito, a lasciare l'ufficio di cancelliere per ricoprire la carica politica, sembrando le due funzioni del tutto incompatibili, benché per gli anni ricordati non ci sia rimasta traccia di un suo sostituto in ambito cancelleresco.

Due elementi di non poco conto lasciano tuttavia perplessi: nessuna fonte ci indica che egli fosse notaio e per di più non ci è pervenuto alcun documento redatto o sottoscritto da lui<sup>10</sup>. La funzione di *cancellarius* sembra invece avere talmente permeato la sua persona da diventare probabilmente un cognome<sup>11</sup>, se egli continua ad essere chiamato così anche quando compare in

<sup>6</sup> *Bonusinfans* compare come notaio nel 1127: *Codice diplomatico*, I, nn. 42, 43; in quest'ultimo caso, un lodo consolare, dichiara di agire *per preceptum suprascriptorum consulum* e ancora nel 1131: *Sant'Andrea*, n. 2; mentre dal 1132 al 1141 usa la qualifica di cancelliere: *Liber Privilegiorum*, nn. 11, 12; *Libri Iurium*, I/1, n. 45; I/3, nn. 567, 568.

<sup>7</sup> *Annali genovesi*, I, p. 30. Sulla possibilità che si tratti di un'interpolazione ad opera di chi ha proceduto alla trascrizione, sia in questo caso, forse ad opera dello stesso Oberto, sia nella notizia relativa a Guglielmo *de Columba*, riferita con la stessa espressione – *et in isto consulatu Guillelmus de Columba scrivanus intravit* –, vedi PLACANICA 1995, pp. 27-28.

<sup>8</sup> Viene scelto per continuare l'opera di Caffaro nel 1169: per le notizie biografiche e sulla sua attività vedi *Annali genovesi*, I, pp. C-CVIII.

<sup>9</sup> Per la sua attività come console v. OLIVIERI 1858, *sub anno*.

<sup>10</sup> Allo stesso modo e proprio in questo periodo il *pisanæ urbis cancellarius* Cantarino non risulta essere notaio: v. BANTI 1971-1972.

<sup>11</sup> Non si tratterebbe di un caso unico. Nel XIV secolo a Firenze il nome del notaio delle Riformagioni Piero di Ser Grifo quasi si confondeva con l'ufficio, tanto che egli veniva chia-

veste di console e se un Ugo, che i consoli nel 1174 definiscono figlio *cancellarii nostri*, nel quale si dovrebbe con buona probabilità riconoscere proprio Oberto, ritorna nello stesso ed in altri documenti come Ugo *cancellarius*, senza che alcun dato ci autorizzi a ritenere che abbia effettivamente ricoperto tale carica<sup>12</sup>. Gli Annali citano Oberto per l'ultima volta come cancelliere nel 1173<sup>13</sup> e possiamo allungare la sua carriera ancora di un anno se il *cancellarius noster* del documento del 1174 si riferisce proprio a lui.

Troviamo invece la prima notizia sul suo successore nel 1185, quando Guglielmo Caligepalio redige un impegno del conte di Ventimiglia nei confronti dei consoli della stessa città e del comune di Genova, sottoscrivendosi con la qualifica di *notarius et Ianuensis curie cancellarius*<sup>14</sup>, qualifica che porterà almeno fino al 1192, usandola ancora nella sottoscrizione alla ratifica da parte dei consoli genovesi del trattato concluso dai loro ambasciatori con l'imperatore Isacco Angelo – *notarius sacri Imperii et iudex ordinarius atque Ianue cancellarius* –, che ci offre un dato in più sulla sua formazione professionale: non solo notaio, ma anche giudice<sup>15</sup>.

Nel corso del XII secolo incontriamo quindi tre cancellieri, tre figure completamente diverse tra di loro.

---

mato Piero delle Riformagioni e i suoi figli erano detti non di Piero, ma delle Riformagioni: v. MARZI 1910, pp. 120-121.

<sup>12</sup> *Codice diplomatico*, II, p. 207, nota 2: *Mementote petere pro cancellario nostro perperos CCC quos Ugo, filius eius, amisit apud Constantinopolim quando Ianuenses sturum habebant cum Pisanis...* Un Ugo o Ugolino *cancellarius* ebbe una vita pubblica piuttosto intensa: infatti oltre a comparire come testimone in documenti degli anni 1211-1228 (*San Siro*, I, n. 282; *Libri Iurium*, I/1, nn. 273, 276; I/3, nn. 474, 481, 565), risulta tra i *consiliarii* negli anni 1224 e 1228 (*Libri Iurium*, I/2, n. 368; I/3, n. 480), è presente come ambasciatore del comune in documenti degli anni 1217, 1218, 1223, 1227 (Genova, Archivio di Stato di Genova - ASGe - *Archivio Segreto* 2722, nn. 26, 28; *Libri Iurium*, I/2, n. 357; I/3, n. 480; *Annali genovesi*, II, p. 195), oltre a risultare console genovese a S. Giovanni d'Acri nel 1222 (ASGe, *Archivio Segreto* 2722, nn. 35, 36).

<sup>13</sup> *Annali genovesi*, I, p. 258.

<sup>14</sup> *Libri Iurium*, I/2, n. 444.

<sup>15</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2721, n. 40. Prima dell'inizio della sua attività in ambito cancelleresco lo troviamo impegnato come rogatario di alcuni acquisti fatti dal monastero di Santo Stefano negli anni 1164, 1167, 1168: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, nn. 93, 97, 99 [*Santo Stefano*, I, nn. 142, 147, 150]. Evidentemente anch'egli doveva essere tra i notai che nel 1191 si premurano di farsi nominare da Enrico VI di passaggio a Genova, come evidenzia la diversa qualifica usata nel documento del 1185 e in quello del 1192: su questo argomento v. ROVERE 1997b, p. 327.

Il primo, *Bonusinfans*, altro non sembra che lo scriba dei consoli del comune, che, assunta la carica di cancelliere, continua niente più niente meno la sua precedente attività, limitando i suoi interventi in ambito documentario alla redazione di lodi consolari, di atti cioè strettamente circoscritti alla politica interna del comune, senza comparire mai, a nessun titolo, in quelli di politica 'estera'.

Gli interventi del secondo, Oberto, sono di natura totalmente diversa, in quanto sostanzialmente limitati alla sottoscrizione di alcuni lodi consolari nella stessa forma usata dai *publici testes* – *Ego Obertus cancellarius subscripsi* – e accanto ad essi, come se rivestisse un'analoga funzione<sup>16</sup>, mentre, in sia pur sporadici casi, si trova tra i testimoni in atti di governo o in documenti riguardanti il comune<sup>17</sup>, presenze limitate quindi a livello testimoniale. Egli è fortemente impegnato nella vita pubblica, godendo di particolare prestigio: oltre a rivestire, come abbiamo detto, più volte la carica di console, e ad avere ricoperto un ruolo molto attivo, in particolare negli anni della guerra contro Pisa, sembra essersi meritato anche la fiducia e la stima degli arcivescovi Siro II e Ugo della Volta dal momento che compare in qualità di testimone in alcuni documenti che li riguardano<sup>18</sup> e pronuncia, insieme a Filippo di Lamberto, personaggio misterioso e sfuggente della Genova del XII secolo, due sentenze in veste di *pares curie ab utraque parte electi*<sup>19</sup>, e tre con Ansaldo Doria, come *iudices pro curia constituti*<sup>20</sup>.

L'approccio di Guglielmo Caligepalio è ancora d'altro tipo e risulta già evidente dalla tipologia del primo e dell'ultimo contributo in funzione di cancelliere: è infatti agli atti relativi alla politica estera che si rivolge la sua attenzione, sia come redattore, sia in qualità di testimone<sup>21</sup>. Sembra tuttavia che

---

<sup>16</sup> *Libri Iurium*, I/1, nn. 38, 63, 73, 136, 137, 177, 267, 268.

<sup>17</sup> *Ibidem*, nn. 100, 110.

<sup>18</sup> *Registro della curia*, pp. 116-117 (si tratta di un documento del 1145 dove viene citato come *cancellarius predictorum consulum, videlicet Obertus Nasellus*), 268, 339, 404.

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 300-301.

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 379-382; [*Libri Iurium*, II/2, nn. 125-127].

<sup>21</sup> Non sempre tuttavia egli appare attivo nei documenti di politica estera: ad esempio la convenzione stipulata dal comune di Genova con il marchese Bonifacio di Clavesana nel 1192 (*Libri Iurium*, I/3, n. 473) è redatta da Ogerio Pane, scriba dei consoli del comune, il futuro annalista che nel 1197 succede in quest'incarico ad Ottobono scriba, fino al 1219, citato tra i testimoni, con la specificazione *qui hanc conventionem scripsit mandato ipsorum* (i consoli), ma che non sottoscrive il documento, autenticato invece attraverso l'apposizione di due sigilli cerei (del comune e del marchese) e con la carta partita.

egli svolga la sua attività su due diversi livelli, trovandosi contemporaneamente impegnato anche nella redazione di lodi consolari, nei quali però egli si limita a denunciare il suo essere *notarius*, poiché è solo in tale veste che agisce<sup>22</sup>.

Questa diversità e disparità di fisionomie e di comportamenti non può che dare l'impressione di una sperimentazione: è vero che nel 1122 si decide di istituire una cancelleria e di nominare un cancelliere (e probabilmente si nomina), ma quali ne siano i compiti e le prerogative si viene chiarendo solo a poco a poco, attraverso successivi tentativi. Se *Bonusinfans* pare poco più che uno scriba, con competenze limitate, e Oberto un capo nominale e responsabile della cancelleria, alla quale attribuisce prestigio grazie alla stima di cui gode, rivestendo una funzione marginale nella documentazione che questa produce, solo con Guglielmo si trova un giusto equilibrio. Egli è un tecnico, giudice oltre che notaio, con una lunga permanenza in cancelleria come scriba dei consoli almeno dal 1170, uomo di grande esperienza quindi e forse anche autorevole, ma senza coinvolgimenti sul piano politico.

Ai cancellieri si affiancano gli scribi<sup>23</sup>, nettamente distinti, già con la separazione dei due diversi consolati, nel 1130, in scribi dei consoli dei placiti e del comune – in numero di uno e uno in un primo momento e di due e due nell'ultimo trentennio del secolo –, che si occupano della redazione della maggior parte dei documenti, senza indicare quasi mai la qualifica, nota solo indirettamente, attraverso la menzione che di loro e della loro opera fanno altri<sup>24</sup>, preferendo essi piuttosto ricollegarsi all'apparato statale attraverso il ricordo della *iussio* o del *preceptum*. Il numero degli scribi aumenterà notevolmente nel XIII secolo, quando fino a sei saranno al servizio del comune e due di ogni singolo consolato (*foritanorum, burgi* etc.)<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> *Libri Iurium*, I/3, n. 590, del 18 dicembre 1186; I/6, nn. 976-978, del 22 agosto e 6 settembre 1190; con la stessa qualifica aveva redatto lodi consolari anche negli anni Sessanta e Settanta, quando era scriba del comune: *Libri Iurium*, I/1, nn. 198-200, 217, 222; *Secondo registro*, n. 180; ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 35.

<sup>23</sup> Sull'uso del termine *scriba* ad indicare un ufficiale di cancelleria e non un semplice scrivano vedi, oltre al recente studio, limitato all'area del Lazio, di CARBONETTI VENDITTELLI 1989, p. 114 e sgg., il manuale di PAOLI 1942, pp. 97-98.

<sup>24</sup> Per fare un esempio per tutti, si può citare il caso di Guglielmo *de Columba*, analogo a quello di molti altri: di lui sappiamo che era scriba solo grazie agli Annali, che al 1140 riferiscono: *et in isto consulatu Guillelmus de Columba scrivanus intravit* (*Annali genovesi*, I, p. 30).

<sup>25</sup> Sul XIII secolo ci forniscono dati fondamentali gli Annali, che per circa un decennio, dal 1225 al 1234, riferiscono l'elenco degli scribi del comune e dei diversi consolati anno per anno: *ibidem*, III, oltre ad altre informazioni emergenti qua e là.

Non potendo in questa sede entrare nel dettaglio sull'evoluzione della cancelleria e sulle caratteristiche dei cancellieri nei secoli seguenti per i limiti imposti dal tempo, dovrò procedere per sommi capi.

Per tutto il Duecento i cancellieri sembrano, a parte rare eccezioni, come Guglielmo Cavagno di Varazze, l'unico però della prima metà del secolo per il quale abbiamo dati certi<sup>26</sup>, rivestire esclusivamente la funzione di testimoni, il che li connota come responsabili, sovrintendenti e garanti del lavoro degli scribi, a cui era interamente affidata la redazione dei documenti.

La situazione cambia solo negli ultimi anni del secolo, quando, contestualmente alla presenza di due o tre cancellieri che operano nello stesso momento, senza che si riesca ad individuare una distinzione di compiti, incominciano a comparire, sia pur in maniera sporadica (ma quanto è dovuto alla scarsità di dati?), in veste di redattori, continuando tuttavia a mantenere anche la funzione di testimoni, come avverrà con maggiore evidenza nella seconda metà del Trecento. In questo periodo se ne troveranno a lavorare nel medesimo anno, apparentemente in maniera indistinta, fino a cinque e fino a quattro saranno impegnati nello stesso documento: tre in veste di testimoni ed uno di redattore<sup>27</sup>. Nella seconda metà del XIV secolo sembrano invece

<sup>26</sup> Alla morte di Simone *Spaerius* – nel 1243 – *cui cura sigillorum comunis Ianue comissa erat, idem potestas comisit ipsa sigilla supradicto Guillelmo de Varagine et ipsum constituit comunis Ianue cancellarium: ibidem*, p. 141. Siamo così informati che, almeno in questo periodo, la nomina del cancelliere era prerogativa del podestà, mentre la custodia dei sigilli non era necessariamente affidata ai cancellieri, visto che Simone *Spaerius*, al momento della sua morte risulta essere scriba del comune: *ibidem*. Guglielmo Cavagno di Varazze riveste tale carica almeno fino al 1255, redigendo un buon numero di documenti nei quali però si definisce solamente scriba del comune, mentre negli stessi anni, quando compare in veste di testimone viene spesso indicato con la qualifica di cancelliere (*Libri Iurium*, I/4, nn. 717, 746-748; I/6, nn. 1003, 1007, 1024, 1025, 1030-1032).

<sup>27</sup> Nella seconda metà del XIV secolo molti documenti comunali sono redatti da un cancelliere, mentre altri tre vi compaiono tra i testimoni: ASGe, *Liber iurium* II, cc. 82r, 84r, del 1357 [*Libri Iurium*, II/2, nn. 51, 53]; *Liber iurium*, II, nn. 267, del 1384; 314, del 1390 [*Libri Iurium*, II/3, nn. 266, 260]. In altri casi i cancellieri testimoni sono solo due (*ibidem*, nn. 244, del 1368 [*Libri Iurium*, II/2, n. 10]; 319, del 1386 [*Libri Iurium*, II/3, n. 267]; 306 [*Libri Iurium*, II/2, n. 43], 309 e 308, del 1388 [*Libri Iurium*, II/3, nn. 268, 265]). Nello stesso anno sono attestati fino a cinque cancellieri: nel 1346 troviamo infatti Pietro *de Reza*, Rolandino di Manarola, Lanfranco di Zoagli, Enrico Tarigo e Pellegrino *de Bracellis* (*Libri Iurium*, I/5, n. 827; *Maona di Chio*, App. I, n. 3). Evidentemente, come sottolinea SAVELLI 1990, p. 549, si andò oltre a quanto stabilito nelle *Regulae comunis Ianue* del 1363, dove, al quarantesimo capitolo, intitolato *De cancellariis domini ducis et consilii* (*Leges Genuenses*, coll. 288, 289), si stabilisce che doge e consilio possono avere tre cancellieri. D'altra parte questa deroga alla norma le-

essere quasi del tutto scomparsi gli scribi, come se i cancellieri accentrassero nella propria persona le funzioni che prima dividevano con loro: segnale per certi aspetti di una maggiore concentrazione del lavoro nelle stesse persone, per altri di uno scadimento della figura del cancelliere<sup>28</sup>. Difficile allo stato attuale delle ricerche delimitare meglio il momento del trapasso dall'uno all'altro sistema, essendo del tutto inconsistente e saltuaria la documentazione di gran parte del XIV secolo, fino ad arrivare al secondo dogato di Antoniotto Adorno (1384), soprattutto in rapporto a quella del secolo precedente.

Quasi immediata conseguenza dell'istituzione della cancelleria è l'avvio della redazione di documenti in registro e la formazione di un primo embrione di archivio.

L'esistenza di un *cartularium consulatus* è attestata già nel 1159 da Nicolò di San Lorenzo che, nell'autentica ad una copia del decreto consolare di abolizione di alcune gabelle, dichiara appunto di averla estratta *de quadam podisia signata signo comunis Ianue et in qua scriptum erat quod erat extracta de cartulario consulatus Lanfranci Piperis et aliorum*<sup>29</sup>. Ora, se è corretta l'ipotesi che i documenti tramandati in *Vetustior* dal registro più antico, che si aprono con *In consulatu...* deriverebbero da questi cartulari, se ne potrebbe anticipare l'uso agli anni '30<sup>30</sup>. Già a partire da questo momento quindi dovevano esistere notai – gli scribi – addetti a raccogliere gli atti dei consoli e dei consigli, gli stessi ai quali era anche affidata la custodia delle scritture del comune. Così nel 1162 tocca a Giovanni, il notaio del quale ci è pervenuto il più antico cartulare, che in quel periodo è scriba dei consoli, *communis fidelis et magne legalitatis vir, cuius fidei singulis annis totius reipublice scriptura comittitur*<sup>31</sup>.

---

gislative doveva essere costante, se ancora nel 1529 i cancellieri risultano essere cinque e altrettanti i sottocancellieri o scrittori (SAVELLI 1990, p. 579).

<sup>28</sup> Anche il capitolo delle *Regulae* citato alla nota precedente non ci dà nessuna indicazione al proposito, mentre ci informa sulla possibilità della nomina di due sottocancellieri, che, a differenza dei cancellieri, possono partecipare alle riunioni del consiglio solo se convocati. Nel capitolo quarantaduesimo (*Leges Genuenses*, col. 290) si fa invece cenno all'eventualità di un controllo dei cancellieri da parte dei sindicatori, sia pur in apparenza limitatamente all'obbligo di depositare le loro scritture in cancelleria. Anche a questo proposito v. SAVELLI 1990, p. 548.

<sup>29</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 704.

<sup>30</sup> *Libri Iurium*, I/1, nn. 14-18, del 1138, 44, del 1140, 52, del 1141, 37, del 1142, 39, 40 e 140 del 1144.

<sup>31</sup> *Annali genovesi*, I, p. 66.

L'uso di servirsi di appositi registri per la redazione degli atti del comune continua poi anche in epoca podestarile, quando, almeno fino al primo quarto del XIII secolo, troviamo documenti estratti *de cartulario comunis, scripto manu ... in potestatia domini ...*<sup>32</sup>, mentre non ne abbiamo più alcun cenno in seguito.

La distinzione tra i cartulari *consulatus* – i documenti estratti dai quali non vengono mai attribuiti alla mano di alcun notaio, almeno nei pochi esempi conservati – ed i cartulari *comunis Ianue* fatti *in consulatu o in potestatia ...*, dei quali si specifica da chi furono scritti, non è ben chiara, e potrebbe essere semplicemente determinata dalla scelta di una diversa terminologia da parte dei vari notai per indicare lo stesso oggetto. Altrettanto labile e sfumata appare la differenza tra i primi e i cartulari attribuiti a questo o a quel notaio, dai quali derivano a partire dai primi anni del XIII secolo molti documenti, come ben evidenziano le diverse autentiche a due copie di un gruppo di atti del 1203, estratti in un caso dal notaio Ambrogio, che dichiara di avere esemplato *de cartulario quondam Granarii de Pinasca notarii* e da Tomaso di San Lorenzo, nell'altro, *ex autentico et originali manuali sive cartulario quondam facto in tempore potestatie domini Guifreotti Grasselli*, nei quali si deve riconoscere la stessa fonte<sup>33</sup>.

Non a caso dopo un breve periodo – circa un venticinquennio – in cui troviamo documenti estratti ora da cartulari comunali, ora da quelli notarili, la menzione dei primi scompare per lasciare spazio solo a quella dei secondi: è possibile quindi che in questo lasso di tempo venga progressivamente abbandonato l'utilizzo di registri particolari, destinati esclusivamente a raccogliere gli atti del podestà e dei consigli, soppiantati dai protocolli dei notai che lavoravano per il comune, usati anche per l'attività al servizio dei privati, la cui conservazione doveva essere affidata agli uffici comunali, e tale prassi continua ancora fino a tutto il XIV secolo<sup>34</sup>. Questo spiegherebbe perché dei notai che hanno prestato la loro opera come scribi o cancellieri non ci sono pervenuti, se non in qualche caso eccezionale<sup>35</sup>, i protocolli, probabil-

---

<sup>32</sup> *Libri Iurium*, I/3, nn. 570, 571.

<sup>33</sup> *Ibidem*, nn. 575-580.

<sup>34</sup> Probabilmente anche a Firenze i cartulari notarili dovevano contenere atti pubblici e i notai impegnati negli uffici comunali continuavano la loro attività al servizio dei privati, come ha ipotizzato il Marzi (MARZI 1910, pp. 338-339, 387) sulla base dell'analisi di alcuni registri di cancelleria, che si rivelano anche come protocolli notarili.

<sup>35</sup> È il caso, per fare un esempio, del cartulare di Nicolò *de Porta*, contenente sia documenti rogati per i privati, sia atti pubblici: FERRANDO BONGIOANNI - CATTANEO CARDONA 1980, pp. 155-189.

mente andati perduti, insieme a molta della documentazione su libro riguardante il comune, per le devastazioni che l'archivio subì nel corso dei secoli<sup>36</sup>, in particolare quella del 1296, durante la quale si credette fosse andato distrutto anche il *liber iurium*, conosciuto con il nome di *Vetustior, ignis flamma aut opera perversorum hominum*, ritrovato poi invece, fortemente deteriorato, in epoca imprecisata.

D'altra parte la consuetudine di scrivere atti riguardanti il comune sui propri registri di imbreviature è attestata alla metà del XII secolo: già in quello di Giovanni scriba, sia pur in percentuale estremamente ridotta rispetto ai documenti rogati per privati, troviamo infatti anche dodici lodi consolari, tipologia che tuttavia non risulta tra quelle degli atti estratti dai registri comunali<sup>37</sup>.

La consapevolezza di dover considerare questi documenti qualcosa di diverso da quelli rogati per i privati, presenti negli stessi cartulari, appare evidente dal formulario usato dai notai che da questi si trovano a trarli: nelle autentiche usano infatti regolarmente i verbi *extraxi et exemplavi* o *exemplificavi*<sup>38</sup>, e i redattori dichiarano di estrarre *ex cartulario meo publico* o *ex autentico cartulario mei ...*<sup>39</sup>, riconoscendo così nell'antigrafo l'originale di un atto e non l'imbreviatura di un *instrumentum*.

Al primo ventennio del XIII secolo risalgono anche gli sporadici riferimenti ad un *cartularium* o *registrum iteragentium*, del quale non si ha più notizia per gli anni a venire<sup>40</sup>.

Intorno alla metà del Duecento tornano a comparire documenti estratti da diversi registri, sempre limitati dal punto di vista di diversificazione

<sup>36</sup> Rivelatrice di quest'uso è l'autentica ad una copia della convenzione tra Genova e i conti di Ventimiglia del 1249, nella quale il notaio Bongiovanni di Langasco dichiara di averla tratta *de autentico scripto per manum Guillelmi de Varagine*, aggiungendo poi *quod autenticum sive cartularium erat in archivio curie dicti potestatis* (*Libri Iurium*, I/5, n. 835).

<sup>37</sup> *Giovanni Scriba*, I, nn. 2, 38, 42, 43, 45, 46, 52, 57, 66, 75, 80, 95.

<sup>38</sup> Questo è il formulario tipico delle autentiche di Lantelmo, il notaio che ha lavorato a lungo sul *liber iurium* genovese del 1229, oltre che su raccolte diverse, e degli altri redattori dei *libri iurium*.

<sup>39</sup> Vedi a questo proposito la sottoscrizione ad un documento del 1235 che lo stesso redattore, il notaio Guglielmo *de Clavica* dichiara di avere esemplato *ex cartulario meo publico* (*Libri Iurium*, I/6, n. 1020), mentre Vivaldo di Soziglia, nell'estrarre dal proprio cartulare un documento del 1254, usa la formula: *extrassi, transcripsi et exemplificavi ut supra ex autentico cartulario mei Vivaldi* (*ibidem*, n. 1032).

<sup>40</sup> *Libri Iurium*, I/3, nn. 496, 530-533, 543-545, 572, 573.

tipologica rispetto a quelli di altre esperienze, che hanno però cambiato la loro fisionomia rispetto ai precedenti. Si tratta infatti di cartulari o libri *consiliorum* o *consilii*, o *instrumentorum compositorum in consilio*, ai quali si affiancano dagli anni Settanta quelli *consiliorum ancianorum*, *clavigerorum comunis* e *diversorum negociorum*, la cui serie ci è conservata dalla fine del secolo seguente: quindi tutti dedicati prevalentemente alla registrazione delle sedute e delle delibere consiliari e ad atti di natura amministrativo-finanziaria, lo stesso carattere che avranno i registri delle molte magistrature cittadine a partire dalla metà del '300 e fino al terzo decennio del '400<sup>41</sup>.

Agli anni Quaranta del XII secolo si colloca il momento di inizio del più antico *liber iurium* comunale, purtroppo perduto, a coronamento di un periodo particolarmente fortunato per Genova che aveva visto aumentare il proprio prestigio fino ad ottenere il riconoscimento della dignità arcivescovile, da una parte, il diritto di battere moneta dall'altra<sup>42</sup>. Non del tutto estraneo a tale iniziativa potrebbe essere Oberto, nel periodo del cui cancellierato si attua, il quale, come abbiamo visto, aveva rapporti piuttosto frequenti con la Chiesa cittadina, promotrice negli stessi anni di un'analogha raccolta in libro dei documenti che la riguardavano, non potendosi escludere che un'esperienza sia stata di stimolo all'altra.

Le raccolte in registro rimangono una costante nella vita del comune, che avvierà successive redazioni, copie e ampliamento delle precedenti: oltre a quella o più probabilmente a quelle, come è emerso da un esame delle sottoscrizione delle copie delle raccolte più recenti, del XII secolo, si realizzeranno, in aggiunta al *liber* voluto dal podestà Iacopo Baldovini, nel 1229, *Vetustior* e *Settimo*, nel Duecento, il *Liber A* e *Duplicatum*, all'inizio del Trecento, tutti strettamente collegati tra di loro, per arrivare alla redazione di una seconda raccolta del tutto autonoma, in duplice esemplare, iniziata presumibilmente negli anni Sessanta dello stesso secolo ed affidata questa volta ad un cancelliere, Antonio di Credenza. Questo già nel 1363 era successo al padre Corrado, anch'egli cancelliere, *ad dictam custodiam (iurium et privilegiorum comunis)* e *ad continuacionem registri dicti comunis*, dal che si deduce che in questo periodo sono i cancellieri ad occuparsi e della redazione dei *libri iurium*, prima affidata a semplici notai, apparentemente del tutto

---

<sup>41</sup> Su questi registri v. POLONIO 1977.

<sup>42</sup> Sui *libri iurium* genovesi v. *Libri Iurium* 1992.

estranei all'apparato cancelleresco, e della custodia della documentazione del comune che in precedenza era stata affidata agli scribi, altro segnale del sostituirsi di questi a quelli.

E veniamo ora a Venezia<sup>43</sup>, la cui atipicità nei confronti delle caratteristiche e del percorso compiuto dagli altri comuni italiani, e non solo di quelli del più immediato retroterra, risulta evidente in tutta la sua storia, da qualunque punto di vista si prenda in considerazione. Elemento di continuità e ad un tempo origine di questa atipicità è sicuramente, per quanto concerne gli aspetti documentari e le strutture burocratiche che dell'attestazione scritta rappresentano un punto di riferimento, la figura del doge, la cui centralità, più o meno sfumata, più o meno condizionata e limitata da altre forze e componenti sociali, fa da sfondo a tutta la vicenda del ducato prima, del *comune Veneciarum* poi.

Dell'esistenza di un'embrionale forma di organizzazione di tipo cancelleresco, collegata alla produzione documentaria già in epoca molto antica, è segnale inequivocabile l'attributo *cancellarius*. Questo compare con una certa costanza nelle sia pur scarsissime testimonianze del periodo precomunale, la maggior parte delle quali in copia, a partire dall'880, quando per la prima volta troviamo *Dominicus, presbyter cancellarius* come redattore di un trattato, stipulato tra il doge Orso I Particiaco e il patriarca di Aquileia Valperto, sempre che non si tenga conto del dato offerto dal *Chronicon Altinate*, al quale è peraltro riconosciuta scarsa attendibilità, che ne farebbe risalire la prima traccia alla metà del IX secolo, ricordando un *Grausus diaconus*, che *cancellarius fuit ducis et notarius fuit patrie eius*<sup>44</sup>.

Le testimonianze in questo senso proseguono poi nei secoli successivi e se il titolo di *cancellarius*, come afferma Marco Pozza, « non costituisce tuttavia di per se stesso un prova sufficiente per dimostrare l'esistenza e il funzionamento continuo e ordinato di un ufficio addetto in modo specifico all'attività documentaria del ducato »<sup>45</sup>, – come del resto a Genova – la comparsa del sigillo di piombo, nel quinto decennio del XII secolo, è indice

---

<sup>43</sup> Per le notizie sulla cancelleria veneziana e sulla documentazione da questa prodotta mi sono servita in particolare di BARTOLI LANGELI 1992a; POZZA 1995; POZZA 1997; *Atti originali*; v. anche HÄRTEL 1998.

<sup>44</sup> A questo proposito vedi, oltre agli studi già citati di Marco Pozza, anche LAZZARINI 1904.

<sup>45</sup> *Atti originali*, I, p. 12.

piuttosto significativo della presenza di una cancelleria, sia pur intimamente collegata alla curia ducale, al di là della qualifica che i redattori dei documenti si attribuiscono <sup>46</sup>.

Nonostante l'esiguità delle testimonianze ancora fino all'inizio del Duecento, conseguenza anche in questo caso di eventi particolarmente rovinosi come i ripetuti incendi che hanno devastato e la chiesa di San Marco e il palazzo ducale, si può notare come la prima metà del dodicesimo secolo sia caratterizzata da un'estrema varietà di redattori – resa forse più evidente dalla scarsità delle fonti –, che rivela un rapporto occasionale con la pubblica autorità dei preti-notai cittadini, occupati nell'attività al servizio dei privati <sup>47</sup>. Qualcosa inizia a cambiare nella seconda metà del secolo, quando, a partire dagli anni Settanta e fino al 1200, gli atti originali del comune sono redatti da tre soli notai: *Marcus Paulinus*, con cinque contributi <sup>48</sup>, *Iohannes Navigaioso* con due <sup>49</sup> e soprattutto *Paternianus de Putheo*, con ben nove <sup>50</sup>, il che evidenzia chiaramente l'instaurarsi di un rapporto privilegiato, se non proprio funzionale, che *Paternianus* rimarca nella sottoscrizione alla tregua decennale con Pisa del 1196, *interfui et mandato prescripti domini ducis scripsi, complevi et roboravi* <sup>51</sup>. Lo stesso notaio continuerà a lavorare per il comune nel primo decennio del Duecento, sempre con la qualifica di *subdiaconus et notarius*, tanto che solo la *corroboratio* ad un documento del 1208, dove è identificato come *subdiaconus, Sancti Marci canonicus, ecclesie Sancti Paterniani plebanus et curtis palatii cancellarius* ed uno del 1209 – *Data per manum Paterniani de Putheo, subdiaconi et nostre curie cancellarii...* <sup>52</sup> – ci permettono di essere informati indirettamente sulla sua posizione all'interno della cancelleria, ma non possiamo sapere a partire da quale momento,

<sup>46</sup> Su questo argomento v. BANTI 1962.

<sup>47</sup> Nonostante l'estrema scarsità delle fonti sembra significativo che gli otto documenti originali della prima metà del secolo risultino redatti da sette notai diversi (*Atti originali*, I, nn. 3-10).

<sup>48</sup> *Ibidem*, nn. 16, 19, 20, 28, 29.

<sup>49</sup> *Ibidem*, nn. 17, 18.

<sup>50</sup> *Ibidem*, nn. 21-25, 27, 30, 31, 33.

<sup>51</sup> *Ibidem*, n. 31: con l'aggiunta di *interfui et mandato prescripti domini ducis scripsi* al consueto *complevi et roboravi* Paterniano dimostra una particolare sensibilità nell'adeguamento ai modelli del notariato 'forestiero'.

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 16 (si fa riferimento al documento conservato a Venezia, Archivio di Stato, *Procuratori di San Marco, Misti, Miscellanea Pergamene*, b. 1) e doc. n. 8.

visto che nello stesso anno e in quelli successivi egli continua ad utilizzare la solita qualifica nelle sottoscrizioni, come aveva fatto in precedenza, quando, senza dichiararlo, poteva avere già ricoperto tale carica<sup>53</sup>.

Siamo così arrivati all'inizio del XIII secolo, quando si manifestano i primi segnali che nel giro di alcuni decenni porteranno ad una marcata evoluzione e trasformazione delle strutture amministrativo-istituzionali comunali. Su tutto ciò potrebbe avere influito e non poco l'esperienza che il doge Pietro Ziani aveva avuto modo di maturare a Padova, dove aveva ricoperto la carica di podestà, e che dovette pesare anche sull'organizzazione cancelleresca. Proprio negli stessi anni infatti in quest'ambito appaiono più evidenti gli indizi del rinnovamento, di cui qualche segnale si era già percepito in precedenza: nel 1205 abbiamo infatti la prima notizia dell'esistenza di una sede stabile della cancelleria, *in camera cambellarie ducalis aule Veneciarum*, mentre, almeno dal 1207, i redattori dei documenti cominciano a presentarsi come *notarius ducalisque aule cancellarius*, anche se non si può escludere, sempre in considerazione della documentazione estremamente rarefatta, che tali innovazioni possano essere anticipate.

Se le sottoscrizioni dei cancellieri di quest'epoca si segnalano per il richiamo alla *ducalis aula*, stupisce la definizione di *Paternianus de Putheo* come *nostre curie cancellarius*, ancora nel 1209<sup>54</sup>, la stessa con la quale nelle formule corroborative saranno identificati con una certa continuità fino oltre la metà del XII secolo i cancellieri, che quando si sottoscrivono usano invece regolarmente la qualifica di *notarius ducalisque aule cancellarius*. Questo può significare solo due cose: o i termini *aula* e *curia* sono sinonimi, o meglio come tali vengono usati, e solo in questo momento il primo prende il sopravvento sul secondo, e allora sarebbe da rivedere l'ipotesi avanzata da Pozza, e prima da Pertusi, che per tutto il XII secolo si debba escludere un vero e proprio ufficio di cancelleria separato dalla curia ducale<sup>55</sup>, tanto più se si tiene in considerazione che a lungo proprio la cancelleria fu chiamata *curia maior*, oppure il

---

<sup>53</sup> D'altra parte nelle ducali maggiori nella formula della *rogatio* il verbo *rogavimus* è spesso sostituito da *iussimus* o talvolta da *precepimus*, chiaro indizio « del rapporto gerarchico tra la persona pubblica e l'addetto alla sua documentazione, tra il *principalis* e un suo subordinato: per l'appunto un notaio che opera al servizio del doge », come ha sottolineato Attilio Bartoli Langeli (BARTOLI LANGELI 1992a, p. 35), che sembrerebbe sottintendere un rapporto instauratosi già da tempo.

<sup>54</sup> *Acti originali*, II, n. 8.

<sup>55</sup> PERTUSI 1965a, pp. 108-109; *Acti originali*, I, p. 13.

richiamo a quest'ultima è solo una reminiscenza terminologica di una realtà ormai cambiata, anche se il perdurare dell'uso di identificare gli scrittori dei documenti come *nostre curie cancellarii* ancora a lungo nel XIII secolo sembra rendere scarsamente credibile questa seconda ipotesi<sup>56</sup>. Si potrebbe invece pensare che il riferimento alla *ducalis aula* da parte dei cancellieri si modelli sull'esempio della documentazione imperiale.

Alla nuova qualifica non dovrebbe corrispondere però la funzione di capo della cancelleria: nella redazione degli atti originali del comune si alternano infatti tra il 1205 e il 1227, senza apparente distinzione di compiti, cinque cancellieri, come se alla diversa denominazione non corrispondesse un effettivo cambiamento del ruolo rispetto a quello rivestito negli anni immediatamente precedenti dai notai, che operavano senza denunciare alcun tipo di rapporto con il comune, tanto più che il caso di *Paternianus de Putheo* deve renderci cauti nell'escludere che tali notai fossero collegati all'apparato burocratico cittadino in modo tutt'altro che occasionale<sup>57</sup>.

La situazione sembra cambiare solo con la nomina, nel 1261, del cancelliere Corrado, un notaio non veneziano, che si configura in maniera nettamente diversa rispetto alle funzioni svolte dai suoi predecessori e corrisponde nella sostanza al cancellier grande, al quale è riconosciuta una posizione preminente e probabilmente di responsabile dell'intera struttura e a cui viene affidata la redazione dei documenti più importanti del comune. Se sull'evoluzione di tale figura dovette pesare il maggior carico di lavoro che la cancelleria si era trovata a sopportare, certamente a questo è strettamente collegata la necessità di poter far capo ad un'unica persona garante del funzionamento delle strutture e della documentazione da queste prodotta, mettendosi così ordine tra i vari cancellieri, notai e scribi, che lavoravano nell'ambito del comune.

---

<sup>56</sup> Vedi *Urkunden der Republik Venedig*, II, nn. 282, del 1232: *per manum Gabrielis Paulini, notarii nostreque curie cancellarii*; 289, del 1234: *manu Petri de Bono Vicino, presbiteri et notarii et nostre curie cancellarii*, ma ancora nella *corroboratio* ad una sentenza del 1289 si legge *scribi iussimus per Çiliolum de Xanino, nostre curie notarium et scribam* (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 53).

<sup>57</sup> Il caso di *Paternianus de Putheo* non è unico, anche se è sicuramente il meglio documentato: nel 1201, nella *corroboratio* ad un documento il notaio Andrea *Conradus* viene definito *presbiter et nostre curie cancellarius*, mentre quando sottoscrive un documento dell'anno seguente lo fa come *presbiter et notarius atque plebanus* e non credo che le condizioni fossero mutate (*Urkunden der Republik Venedig*, I, nn. 92, 97). È possibile quindi che i cambiamenti fossero in corso, e forse già da tempo, ma che la struttura della cancelleria diventi più evidente solo alcuni anni dopo, quando i notai incominciano a denunciare nelle sottoscrizioni il loro ruolo di cancellieri, che prima rivestivano senza indicarlo.

I cancellieri veneziani in epoca comunale hanno quindi compiuto un percorso inverso rispetto a quelli genovesi: infatti dopo avere svolto con tale qualifica lo stesso ruolo sostenuto, fino alla fine del XII secolo, dai notai in relazione più o meno stretta con l'organizzazione burocratica cittadina, arrivano ad assumere, attraverso l'istituzione del cancellier grande poco dopo la metà del Duecento, la responsabilità e il controllo dell'intera struttura, anche se è ancora tutta da studiare la funzione svolta dagli scribi in rapporto sia ai cancellieri sia ai notai che operano nello stesso ambito. A Genova al contrario sembrano configurarsi, sicuramente per tutto il XIII secolo, quasi come capi nominali della cancelleria, lasciando agli scribi il compito di redigere i documenti, ai quali partecipano in qualità di testimoni. Solo nella seconda metà del Trecento si sostituiranno ad essi, dando con ciò un inequivocabile segnale di una riduzione del loro ruolo: la contemporanea presenza di più cancellieri nella redazione dei documenti, senza che alcuno sia posto in posizione preminente, non sembra lasciare dubbi in proposito.

L'organizzazione burocratica della Serenissima si rivela decisamente più articolata rispetto a quella genovese, – e le fonti veneziane sono di certo più generose a questo riguardo –, soprattutto dalla fine del XIII secolo, quando si viene perfezionando, attraverso una diversificazione e specializzazione di funzioni, con la costituzione della cancelleria inferiore, retta da due notai, con la qualifica di cancellieri, alla quale compete la produzione della documentazione spettante al doge, oltre alla conservazione di questa e dei cartulari notarili, mentre alla curia maggiore rimane demandata la redazione degli atti dei consigli. A queste si affiancherà poi, all'inizio del Quattrocento, la cancelleria secreta, che si occuperà della documentazione meritevole di particolare riservatezza.

Allo stesso modo più chiare che non a Genova ci appaiono, a partire dal XIV secolo, le funzioni degli ufficiali di cancelleria, che vanno al di là della semplice produzione dei documenti e di quanto ad essa collegato, dalla registrazione all'archiviazione, poiché essi prendono anche parte attiva alle stesse sedute consiliari, intervenendo nel caso di disparità di interpretazione della legge, e garantiscono la loro assistenza ad alcune delle principali magistrature cittadine durante lo svolgimento dei loro compiti<sup>58</sup>. A Genova non sembrano invece distaccarsi granché dalle mansioni strettamente collegate

---

<sup>58</sup> Sempre nel XIV secolo analoghe funzioni sembra rivestire a Firenze il cancelliere dettatore che assisteva alle consulte dando il parere più autorevole: MARZI 1910, p. 137.

alla produzione documentaria, se non per partecipare ad ambascerie o per rappresentare il comune in veste di procuratori, non diversamente però da quanto fanno anche i semplici notai.

E proprio gli interventi legislativi riguardanti l'organizzazione cancelleresca veneziana nel suo insieme, frequenti soprattutto dalla metà del XIII secolo, e fortunatamente conservatici, mettono in evidenza l'importanza che questa rivestiva nell'assetto istituzionale della città, rivelandone i punti di forza e gli elementi di debolezza<sup>59</sup>, fonti che tacciono completamente a Genova, dove peraltro la cancelleria non raggiungerà mai un ruolo di centralità paragonabile a quello rivestito a Venezia e ben fotografato dalla definizione di *cor status nostri*, presente in una delibera del Consiglio dei Dieci.

Contrariamente a quanto abbiamo visto avvenire a Genova, la consuetudine di raccogliere la documentazione in registro o in cartulare con regolarità compare piuttosto tardi nell'esperienza veneziana e sembra da mettere in stretta connessione con la riorganizzazione della seconda metà del XIII secolo, la cui espressione più evidente è l'istituzione di un cancelliere in posizione preminente.

Del tutto sporadici e spesso collegati a situazioni contingenti appaiono i pochi esempi di epoca anteriore, come i catastici, compilati per conteggiare i danni subiti in Oriente nel 1171 dai mercanti veneziani ad opera di Manuele I Comneno o altri di carattere fiscale, mentre il *Liber Plegiorum*, una raccolta di delibere del Minor Consiglio, scritta da un notaio novarese tra il 1223 e il 1229, rappresenta una sperimentazione, immediatamente abbandonata che non ebbe alcun seguito.

Dalla metà del Duecento invece incominciano ad essere utilizzati con continuità registri nei quali vengono raccolti gli atti delle magistrature giudiziarie e, analogamente, di altre magistrature ed uffici minori, di cui troviamo a poco a poco traccia tra la metà e la fine del secolo, così come solo a partire dal 1266 inizia la regolare trascrizione in libro degli atti consiliari. Parallelamente alle operazioni di registrazione delle delibere, per il Maggior Consiglio si procede, a scopo puramente pratico, ad un recupero, su un apposito libro, della produzione del quarantennio precedente, limitatamente alla normativa ancora in vigore. Esperienza che sarà ripresa tra il 1282 e il 1283, quando il doge Giovanni Dandolo, in considerazione del disordine e

---

<sup>59</sup> POZZA 1997, pp. 379-381.

della dispersione nei vari volumi delle delibere del consiglio, affiderà ad una commissione il compito di scegliere e raccogliere in maniera organica e sistematica solo le ancora vigenti e le più utili tra quelle di analogo contenuto<sup>60</sup>.

I frequenti richiami legislativi rivolti a coloro che si occupavano della tenuta dei registri affinché non li lasciassero incustoditi, ma provvedessero a metterli sotto chiave ogniqualvolta dovessero allontanarsi dall'ufficio, sono rivelatori della particolare considerazione in cui erano tenuti e dell'attenzione con la quale si provvedeva a metterli al riparo da eventuali interventi estranei e a garantire loro un'adeguata conservazione archivistica, che ne ha preservato un buon numero fino ai nostri giorni<sup>61</sup>.

Poco praticato doveva essere invece l'uso, ampiamente attestato a Genova, di utilizzare i protocolli notarili per la documentazione comunale, se una delibera del Maggior Consiglio del 1327 impone ai cancellieri inferiori di tenere nella propria abitazione un quaderno di imbreviature, destinato ad una redazione provvisoria, prima di passare a quella definitiva, da depositare, in caso di morte o di decadenza dall'ufficio, nella stessa cancelleria, ma non ci è dato di sapere se lo stesso cartulare fosse impiegato anche per l'attività al servizio dei privati, possibilità da non escludersi visto che la cancelleria inferiore è anche la sede dell'archivio dei registri di imbreviature dei notai defunti<sup>62</sup>.

L'esigenza di raccogliere la documentazione relativa al comune è particolarmente viva anche a Venezia e porta alla realizzazione di una ricca serie di volumi, in particolare i *Libri pactorum*, il primo dei quali, almeno nella sua parte iniziale, è attribuibile, secondo il Pozza, agli anni 1197-1198, e venne poi continuato, dopo un'interruzione di una decina d'anni, e sempre per mano di notai non cittadini, nel secolo successivo, presumibilmente in quel clima di mutamenti avvertibili all'interno della cancelleria che abbiamo avuto modo di osservare. A questa raccolta se ne affiancheranno, alla fine del XIII secolo, altre due, la prima delle quali tramanda tutti i documenti già presenti nella più antica, ad esclusione di quelli che hanno ormai perso validità, la seconda invece le scritture non ancora raccolte in libro in precedenza, oltre ad altre già presenti. L'ultimo dei *Libri Pactorum* risale all'inizio del XIV secolo, mentre alla

<sup>60</sup> Sulla produzione in libro del comune veneziano v. POZZA 1995, pp. 358-363 e *Atti originali*, II, pp. 10-12.

<sup>61</sup> POZZA 1995, p. 363.

<sup>62</sup> POZZA 1997, p. 379.

metà del Trecento saranno soppiantati dai *Libri Commemoriales*, destinati alla conservazione della documentazione in arrivo e in partenza dalla cancelleria, «quasi un protocollo di affari di stato correnti»<sup>63</sup>, ai quali si aggiungeranno il *Liber Albus* e il *Liber Blancus*, voluti dal doge Andrea Dandolo, a completamento delle sue opere storiche<sup>64</sup>.

Al di là dei diversi percorsi seguiti dalle due cancellerie e dell'assetto raggiunto dal punto di vista delle strutture, della divisione dei compiti e dell'organizzazione delle scritture, un elemento comune contraddistingue l'ambito nel quale si viene elaborando il documento comunale veneziano e genovese, almeno per tutto il XII secolo: la presenza di un notariato, che pur costituendo l'anima del sistema burocratico è connotato da un'intrinseca debolezza, a fronte di uno 'stato' forte. Situazione che necessariamente si riverbera sulle caratteristiche documentarie, portando a sperimentazioni e soluzioni analoghe in modo del tutto indipendente.

A Venezia il documento tipico, che il nuovo assetto di stampo comunale eredita dalla precedente esperienza di governo e mantiene inalterato per tutto il tempo in cui viene usato, è la cosiddetta ducale maggiore, il cui primo esempio data già al 982<sup>65</sup>, utilizzata principalmente per documenti riguardanti la politica interna. Il modello di riferimento è quello privato notarile veneto dal quale si differenzia per le sottoscrizioni, non solo perché molto più numerose, anche fino a centocinquanta, ma soprattutto perché improntate all'esempio placitario, mediante il quale superano la semplice valenza di testimonianza, esprimendo invece le diverse componenti il cui concorso determina l'azione<sup>66</sup> e che attraverso le sottoscrizioni concretizzano il loro impegno.

---

<sup>63</sup> PREDELLI 1876, p. VIII.

<sup>64</sup> Sui *libri iurium* veneziani, oltre ad alcune notizie in *Atti originali*, II, pp. 10-11, vedi *Liber pactorum I*, pp. IX-XXV.

<sup>65</sup> L'esempio più antico, «in una forma matura e limpida», secondo il giudizio di Attilio Bartoli Langeli (BARTOLI LANGELI 1992a, p. 34), è l'atto di fondazione di San Giorgio Maggiore, ad opera del doge Tribuno Menio, del dicembre 982 (*Documenti di Venezia*, II, n. 61).

<sup>66</sup> Inizialmente il doge e i giudici, che sembrano rappresentare gli elementi più costanti, gli esponenti di spicco della gerarchia ecclesiastica e i *boni homines*, ai quali si affiancano, in epoca comunale, i *consiliatores* e ufficiali dello stesso comune (in particolare gli *advocatores* e il *camerarius*). Per quanto riguarda la differenza tra sottoscrittori testimoni (*Ego ... testis subscripsi*) e consenzienti (*Ego ... manu mea subscripsi*) v. LAZZARINI 1904, in particolare p. 209; BARTOLI LANGELI 1992a, pp. 36-37.

Questo modello già preannuncia su quali elementi si opereranno le prime sperimentazioni di tipo cancelleresco: proprio su quelli che al documento conferiscono credibilità e caratteristiche di indiscussa autenticità, quindi sulle forme di convalidazione, non risultando sufficienti per proiettarsi verso l'esterno le garanzie che poteva offrire la sottoscrizione di un notaio nominato dalle autorità cittadine, senza che queste avessero ancora ricevuto una delega da parte delle autorità superiori, il che avverrà a Genova solo con il diploma federiciano del 1220, mentre è possibile che la stessa consapevolezza abbia spinto Venezia a rivolgersi al notariato 'forestiero', legittimato da un'*auctoritas* superiore, oltre ad essere competente nel diritto comune, caratteristica che sicuramente ha avuto il suo peso in questa scelta.

La cancelleria genovese manifesta nel XII secolo una maggior vivacità nelle sue diverse espressioni, in perfetta sintonia con ciò che la contraddistingue in questo periodo: realizzazione di registri destinati a conservare gli atti consolari, di raccolte documentarie in libro, ma soprattutto definizione di una tipologia documentaria, quella dei lodi consolari, che si cerca di differenziare nell'impianto, pur senza connotarla in senso cancelleresco, dal coevo *instrumentum*, e creazione di una particolare categoria di sottoscrittori, i *publici testes*, deputati a firmare, su richiesta, i documenti privati e quelli pubblici, già redatti da scribi, quindi da personale per così dire 'strutturato', in entrambi i casi dopo il notaio, in una posizione quindi ben diversa da quella di ogni altro tipo di sottoscrittore<sup>67</sup>. Un'innovazione questa che rivela chiaramente quanto sia marcato l'intervento dell'autorità comunale, nel tentativo di affermare, anzi di porre al di sopra della figura del notaio, pur inglobato in qualche modo nelle strutture statuali, la personalità giuridica del comune, attraverso persone o simboli che permettano di ricollegare immediatamente la documentazione all'autore dell'azione giuridica<sup>68</sup>.

Nello stesso modo deve essere letta anche l'introduzione del *signum communis*, più tardi sostituito dal *signum populi*, che il notaio deve usare al posto del proprio nei documenti destinati esclusivamente ad una circolazione

---

<sup>67</sup> Nell'ottica della sperimentazione sembra invece da leggersi l'adozione dei cinque *custodes sacramentorum*, dei quali troviamo traccia solo in tre atti del 1135, nella funzione di « testimoni privilegiati ed ufficialmente incaricati dal comune » di Asti, che non sembrano però aver raggiunto alcuna stabilità: v. FISSORE 1977, p. 36; FISSORE 1978, pp. 241-242; FISSORE 1989a, p. 113.

<sup>68</sup> TORELLI 1911, p. 10.

interna<sup>69</sup>, ai quali si affiancheranno quelli dei diversi consolati (*consules foritanorum, burgi, civitatis*) e uffici (*extimatores, robarie* ecc.)<sup>70</sup>.

Nulla di tutto questo a Venezia, dove tuttavia, come a Genova, per la documentazione attraverso la quale il comune si pone in relazione con l'esterno, si fa un precoce ricorso non solo al sigillo cereo, ma soprattutto a quello plumbeo, vuoi perché si avverte la limitazione di cui questa soffrirebbe se la sua convalidazione fosse affidata solamente alla sottoscrizione di notai la cui produzione potrebbe non essere riconosciuta come valida *erga omnes*, vuoi, per affermare la propria *auctoritas* anche in questo campo, proprio perché la formalizzazione documentaria è un elemento essenziale per il conseguimento di quell'accettabilità giuridico-politica a cui il comune aspira, il che vale soprattutto, come ben si comprende, per l'esperienza genovese<sup>71</sup>, mentre per Venezia l'uso del sigillo si potrebbe anche collegare ad una più marcata tendenza a connotare in senso cancelleresco la propria documentazione.

Le più antiche attestazioni sono quasi sincrone: 1141 a Venezia nel patto per Fano<sup>72</sup>, 1146 a Genova nei trattati con Alfonso VII di Castiglia e Raimondo Berengario IV, conte di Barcellona<sup>73</sup>. Qui già dal 1138 si trovano riferimenti ad un *sigillum Ianuensium consulum* e a lettere recanti un *sigillum comunis Ianue*<sup>74</sup>, senza ulteriore specificazione, nei quali non è possibile accertare se si debba riconoscere la bolla plumbea o piuttosto il sigillo cereo, anche se personalmente propondo per la seconda ipotesi.

Il patto veneziano del 1141, definito un diploma pattizio da Attilio Bartoli Langeli, che oltre ad averne dato l'edizione critica ne ha fatto uno studio acuto ed approfondito, si rivela come una sperimentazione, in cui il sigillo viene inserito in un contesto caratterizzato dall'introduzione di alcuni ele-

<sup>69</sup> Su questo argomento v. ROVERE 1997a, p. 113; ROVERE 1997b, pp. 331-332.

<sup>70</sup> V. esempi in *Mostra storica* 1964, pp. 53, 59, 65, 71, 73, 75, 93, 95, 137.

<sup>71</sup> Su questo argomento vedi in particolare FISSORE 1999, pp. 47-49.

<sup>72</sup> *Patto con Fano*.

<sup>73</sup> *Libri Iurium*, I/6, nn. 932-934. Significativo appare che in tutti i documenti la controparte, e passi per il conte di Barcellona, usa invece il sigillo cereo. Sulla bolla plumbea genovese v. PUNCUH 2000, pp. 391-393 e bibliografia ivi citata.

<sup>74</sup> *Libri Iurium*, I/1, in particolare nn. 14, 15; *Codice diplomatico*, I, n. 80. È possibile che si tratti di sigilli cerei, anche se penso che il riferimento all'arcivescovo Siro II nella leggenda del sigillo, ne riporti l'introduzione ad un momento non lontano dal 1133, quando la sede genovese venne elevata alla dignità arcivescovile.

menti tipicamente cancellereschi, mentre ne mancano altri altrettanto significativi, e ne sono presenti alcuni che con questi entrano in contraddizione. Ciò che a noi in questa sede più interessa rimarcare è l'assenza nel patto della sottoscrizione notarile, caratteristica costante per tutto il XII secolo dei documenti pattizi genovesi, convalidati, salvo rarissime eccezioni, esclusivamente con la carta partita e/o con la bolla plumbea, inserita tuttavia sempre in un contesto che è caratterizzato dall'assoluta mancanza di qualsiasi elemento di tipo cancelleresco. L'unico ad associare non al sigillo, ma alla carta partita, la propria sottoscrizione, anzi a convalidare quattro documenti solo con la propria sottoscrizione è il cancelliere Guglielmo Caligepalio, che però, lo ricordiamo, è anche giudice<sup>75</sup>. Si potrebbe in questo modo forse anche spiegare perché il cancelliere *Bonusinfans*, che compare sempre solo come *notarius*, non redige mai documenti pattizi o comunque riguardanti i rapporti con l'esterno.

Soltanto negli ultimi anni del secolo notai *sacri Imperii* o *sacri palatii* incominciano a sottoscrivere in presenza o meno di carta partita<sup>76</sup>, con un continuo incremento dall'inizio del Duecento, tanto che, immediatamente dopo il 1220, si può notare un netto cambiamento di tendenza rispetto al secolo precedente, fino a giungere ad un'inversione del rapporto numerico tra documenti sottoscritti da notai o anche da notai e quelli affidati solo al sigillo e alla carta partita. Il privilegio di Federico II segna quindi un momento particolarmente significativo per la documentazione comunale genovese<sup>77</sup>, tanto che negli anni seguenti viene progressivamente rarefacendosi

---

<sup>75</sup> Guglielmo Caligepalio aggiunge la propria sottoscrizione ad alcuni documenti: ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 55, del 1167; 2720, n. 93, del 1176; *Libri Iurium*, I/2, nn. 408, del 1186; 398, 399, del 1189. Convalida solo con la propria sottoscrizione quattro documenti: ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 39, del 1159; 2737A, n. 13, del 1169, entrambi relativi ai rapporti del comune con Lucca; *Libri Iurium*, I/2, nn. 444, 445, del 1185, riguardanti i rapporti del comune con Ventimiglia. L'unico altro notaio che sottoscrive nel 1179 l'impegno dei consoli di Genova e di Albenga ad osservare la convenzione stipulata, senza avere la qualifica di notaio palatino è *Olivarius* (ASGe, *Archivio Segreto*, Paesi 341), ma nel documento è stato inserito, quasi come una *iussio*: *Et nos supradicti Ianuensium consules hoc scriptum fieri iussimus*.

<sup>76</sup> L'unico caso in cui la sottoscrizione notarile si affianca al sigillo plumbeo sembra essere la convenzione con Savona del 1251 (*Libri Iurium*, I/4, n. 717).

<sup>77</sup> L'occasionale comparsa di notai che non fanno riferimento ad una nomina imperiale come redattori di documenti comunali riguardanti i rapporti con l'esterno si può forse spiegare con la diversa connotazione che, caratterizzando globalmente il notariato cittadino dopo la delega imperiale relativa alla nomina dei notai, si riverbera anche su coloro che sono stati nominati prima del diploma imperiale.

l'uso del sigillo plumbeo, fino a scomparire praticamente del tutto poco oltre la metà del secolo, mentre già dal 1222 nei lodi consolari ricominciano a comparire i testimoni, pur nel perdurare delle sottoscrizioni di quelli pubblici, che scompaiono alla fine degli anni Trenta.

Se la bolla plumbea è segno di autorità documentale, ma anche di sovranità, il suo uso da parte dei comuni non appare del tutto, anzi affatto, legittimo: questo potrebbe spiegarne il precoce abbandono da parte del comune genovese a fronte del perdurare in quello veneziano.

La Serenissima può infatti utilizzare il sigillo di piombo, inserendolo in un contesto di stampo cancelleresco, a pieno titolo, differenziandosi così in modo sostanziale da tutti gli altri comuni italiani, perché è uno stato sovrano<sup>78</sup>, che proprio nel momento dell'elezione di Pietro Polani, al cui dogato risale appunto la più antica attestazione dell'uso della bolla, ha raggiunto una posizione di particolare prestigio, dopo aver conseguito, nei secoli precedenti, piena autonomia politica nei confronti dell'impero bizantino, e proprio attraverso il sigillo di piombo, che è sì il sigillo del comune, ma anche del doge, può affermare la propria sovranità<sup>79</sup>.

Venezia continua infatti ad usarlo a lungo e con continuità nei secoli seguenti, in particolare nella tipologia documentaria che viene maggiormente connotandosi in senso cancelleresco: le lettere, patenti o *clausae*, con una prevalenza di queste ultime.

Mentre le ducali maggiori sono progressivamente abbandonate nel corso del tredicesimo secolo, già a partire dalla metà del XII compaiono i primi esempi di lettere con caratteri cancellereschi, che troveranno però la loro definitiva tipizzazione solo nell'ultimo quarto del Duecento, divenendo il vero documento cancelleresco del comune, nel quale il sigillo si inserisce finalmente a pieno titolo, trovando la sua giusta collocazione in un contesto in cui i vari elementi, in particolare *intitulatio*, *inscriptio* e *datatio*, oltre all'intera struttura, si adeguano al modello cancelleresco.

Genova, al contrario, non elaborerà mai alcun documento con caratteri di questo tipo, anzi, venuta meno la spinta che aveva portato alla ricerca e alla sperimentazione di forme nuove e di sistemi di convalidazione in grado di emancipare l'*auctoritas* comunale dall'intervento del notaio, a partire dal

---

<sup>78</sup> Su questo argomento v. PERTUSI 1965b, in particolare p. 31.

<sup>79</sup> Sui sigilli veneziani v. in particolare ROSADA 1985.

XIII secolo la produzione si appiattirà sul modello notarile, riducendo a poco a poco gli elementi di convalidazione, anche dei documenti destinati al di fuori del comune, alla sola sottoscrizione del notaio o del cancelliere.

Al diverso percorso compiuto dalle due strutture burocratiche nel corso dei secoli corrisponde così anche un parallelo sviluppo del documento da queste prodotto, tanto che a Venezia le lettere trovano la loro applicazione più matura solo dopo la ventata innovativa che porta ad una radicale trasformazione nella struttura della cancelleria, poco oltre la metà del XIII secolo, come allo stesso momento e situazione sembra da ricollegarsi l'organizzazione degli atti in registro, raccolte prima del tutto sporadiche ed occasionali.

Quanto detto rappresenta un primo tentativo di comparazione delle linee di evoluzione delle esperienze delle due città che solo studi approfonditi, condotti sulla più ampia campionatura possibile, estesa a tutte le tipologie documentarie, permetteranno di verificare, modificare e meglio definire. A questo scopo sarà necessario mettere in stretta relazione i cambiamenti e le innovazioni riscontrabili nei documenti con il maggior numero di situazioni condizionanti possibili e in particolare con la parallela evoluzione delle istituzioni, per cercare di valutare fino a che punto e in quali situazioni sulle caratteristiche del documento comunale abbiano pesato le spinte degli organi di governo.

## *Comune e documentazione*

Studiare le caratteristiche e lo sviluppo della cancelleria genovese e parallelamente ricomporre in un quadro unitario le forme e l'evoluzione della documentazione comunale, collegandola alle dinamiche istituzionali e a tutti i possibili elementi condizionanti, equivale a porsi di fronte ad un rompicapo o meglio ad uno splendido mosaico le cui tessere siano rovinate miseramente a terra, ora andando in polvere ora disperdendosi, pur salvandosene in numero ragguardevole, o ancora ad un gigantesco puzzle le cui migliaia di pezzi siano già di per sé estremamente confuse e talmente numerose da rendere difficile anche solo trovare il punto di approccio e nuclei di aggregazione intorno ai quali lavorare per ricostruire singole immagini, sia pure parziali, che collegandosi poi ad altre, altrettanto parziali, permettano di giungere ad una visione d'insieme il più possibile chiara e completa. Non solo, ma al puzzle in questione manca anche un considerevole numero di pezzi, in qualche caso essenziali per una corretta ricomposizione delle aggregazioni, talvolta anch'esse lacunose, in un tutto ordinato.

Non possiamo infatti lamentare per Genova una scarsità di documentazione comunale, al contrario: fondi pergamenei, *libri iurium*, registri di cancelleria e documentazione in libro di natura amministrativa e finanziaria, ai quali si possono aggiungere i cartulari notarili e le fonti annalistiche, non fanno certo difetto, anzi impongono, in quest'occasione, di porre dei limiti all'indagine, per evitare il rischio di non riuscire ad approfondire a sufficienza tutti gli aspetti che meritano di essere presi in considerazione.

E tuttavia, pur essendo indispensabile, in questa sede, focalizzare l'attenzione solo sulla cancelleria e sugli 'atti di governo' da questa prodotti e limitare cronologicamente l'indagine alla fine del capitanato di Guglielmo Boccanegra, le tessere del mosaico continuano ad essere tanto numerose da farci sentire tutta la nostra inadeguatezza nel trovare le giuste chiavi di let-

---

\* Pubblicato in: *Comuni e memoria storica: alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno, Genova, 24-26 settembre 2001 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLII/I, 2002), pp. 261-298.

tura perché nulla, ma dire nulla è certo solo presunzione<sup>1</sup>, venga trascurato o non interpretato in modo corretto o non adeguatamente inserito nel quadro complessivo di riferimento. Nello stesso momento però in cui si incominciano ad elaborare metodologie e a trovare fili conduttori che permettono di individuare momenti particolarmente significativi o di intravedere spie di continuità, ecco che le tessere mancanti impediscono di verificare ipotesi, interrompono il filo che a fatica si era riusciti a costruire e a seguire, vuoi perché viene a cadere qualche tassello particolarmente significativo, vuoi perché la pluralità di esiti a cui i diversi notai al servizio del comune giungono sono il risultato di spinte, condizionamenti, compromessi dei quali non sempre sono individuabili la natura e il peso<sup>2</sup>.

La fonte principale per un'indagine di questo tipo sono, ancora una volta, i *libri iurium* comunali, con i 1275 documenti della prima raccolta, che coprono gli anni 958-1301, con poche ed irrilevanti aggiunte fino al 1392<sup>3</sup>, e i 399 della seconda, riferentisi prevalentemente al XIV secolo, fino ad arrivare al 1424<sup>4</sup>, ai quali si aggiungono le pergamene dei fondi «Materie politiche: privilegi, concessioni, trattati diversi e negoziazioni» e «Paesi», che tuttavia, e in particolare il primo, contengono per lo più, se si escludono gli atti tramandati anche dai *libri iurium*, documentazione, per così dire, di secondo piano: atti preparatori e pre-

<sup>1</sup> Va da sé che uno studio conclusivo sulla cancelleria e sulla documentazione comunale sarà realizzabile solo dopo un esame dettagliato di tutti i cartulari notarili e i registri di cancelleria, mentre un'analisi puntuale sui libri di natura amministrativa e finanziaria è stata realizzata da POLONIO 1977.

<sup>2</sup> Ai rapporti tra i notai e le istituzioni comunali e agli elementi di continuità nella documentazione rispetto ai precedenti poteri urbani ha dedicato approfonditi e densi saggi, ricchi di spunti, Gian Giacomo Fissore: tra i più recenti si ricordano: FISSORE 1988; FISSORE 1989a; FISSORE 1989b; FISSORE 1999. Tra i fondamentali contributi di Attilio Bartoli Langeli relativi alla stessa problematica si vedano: BARTOLI LANGELI 1987; BARTOLI LANGELI 1988; BARTOLI LANGELI 1998; in particolare su Genova v. BARTOLI LANGELI 2001; più in generale per uno *status questionis* sulla diplomatica comunale v. PUNCUH 2000.

<sup>3</sup> Il primo volume dei *libri iurium* genovesi (*Vetustior*) e i documenti aggiunti nei registri che da questo derivano (*Settimo e Liber A*), oltre a quelli tramandati solo da *Duplicatum*, che contiene per il resto la stessa documentazione presente in *Vetustior*, sono stati interamente editi in *Libri Iurium*, I/1-8. L'edizione è accompagnata da un volume introduttivo: *Libri Iurium*, Introduzione.

<sup>4</sup> I documenti contenuti nelle prime 300 carte del secondo volume dei *libri iurium*, tramandato in duplice esemplare (Genova, Archivio di Stato – ASGe – *Libri Iurium*, II; Genova, Biblioteca Universitaria – BUGe – *Libri Iurium*, II, ms. B.IX.3.), sono stati oggetto di due tesi di dottorato dell'Università degli Studi di Genova, XIII e XIV ciclo, curate rispettivamente da M. LORENZETTI (docc. 1-180) e F. MAMBRINI (docc. 181-293); [*Libri Iurium*, II/2-3].

liminari, istruzioni agli ambasciatori ecc.<sup>5</sup>, mentre gli Annali<sup>6</sup>, soprattutto per alcuni periodi, sono prodighi di informazioni sugli scribi e sui cancellieri.

Già negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso Giorgio Costamagna aveva evidenziato alcune caratteristiche della documentazione comunale genovese – in particolare i sistemi di convalidazione – e dei suoi redattori nel periodo consolare e in questi ultimi anni altri studi, sempre sulla stessa linea, hanno contribuito ad approfondirne determinati aspetti, mentre, se si eccettua qualche brano del Costamagna, ben poco è stato detto per i secoli XIII e XIV<sup>7</sup>. Viceversa alla cancelleria e ai suoi addetti nel Quattro e Cinquecento ha dedicato esaustivi ed approfonditi saggi Rodolfo Savelli<sup>8</sup>.

### *La cancelleria*

Sulla cancelleria, al di là del dato circa la sua istituzione, che Caffaro colloca al 1122, ho già avuto modo di dire in altra occasione che il secolo XII sembra rappresentare una fase di sperimentazione, con la successiva presenza di tre cancellieri: *Bonusinfans*, poco più che uno scriba, con competenze limitate, Oberto, capo nominale e responsabile della cancelleria, alla quale attribuisce prestigio grazie alla stima di cui gode, rivestendo una posizione marginale nella documentazione che questa produce, e infine Guglielmo Caligepalio, un tecnico, giudice oltre che notaio, che prima di assumere tale carica aveva avuto una lunga esperienza in cancelleria come scriba dei consoli, uomo di grande esperienza e forse anche autorevole, ma, a differenza del suo predecessore, senza coinvolgimenti sul piano politico<sup>9</sup>.

Se si eccettuano queste tre figure che emergono nel panorama del XII secolo, dal 1132 al 1192, pur con qualche soluzione di continuità<sup>10</sup>, alcune

---

<sup>5</sup> I trattati e la documentazione relativa, non tramandata dai *libri iurium*, contenuti in questi fondi stanno per essere pubblicati a cura di Maddalena Giordano, che ringrazio per avermi gentilmente permesso di prendere visione dell'edizione in preparazione.

<sup>6</sup> *Annali genovesi*.

<sup>7</sup> Oltre al capitolo dedicato al notaio nella vita pubblica nel volume di COSTAMAGNA 1970, in particolare sulla cancelleria e sul documento comunale si veda: COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1964; COSTAMAGNA 1966, p. 113 e sgg.; COSTAMAGNA 1991; ZAGNI 1980; ROVERE 1997a; ROVERE 2001, oltre al saggio di Bartoli Langeli citato alla nota 2

<sup>8</sup> SAVELLI 1989; SAVELLI 1990.

<sup>9</sup> ROVERE 2001, alla quale rimando per ulteriori notizie su scribi e cancellieri nel XII secolo.

<sup>10</sup> Gli ultimi dati sul cancellierato di Oberto risalgono al 1174 (*Codice diplomatico*, II,

tipicità della documentazione, almeno fino all'ultimo decennio del Duecento, rendono particolarmente difficoltoso cogliere la successione dei cancellieri e conoscere la qualifica e spesso anche il nome dei notai impegnati nella redazione del documento comunale e quantificare l'effettiva consistenza del personale impiegato nei diversi uffici.

Innanzitutto i documenti tramandati dal primo dei *libri iurium* sono spesso, ed in percentuale elevata soprattutto nel XIII secolo, estratti dai cartulari comunali o degli stessi redattori, dei quali i compilatori delle raccolte riferiscono il nome e la qualifica *notarius*, senza ulteriore specificazione. D'altra parte, anche quando sono gli stessi scribi o cancellieri a sottoscrivere non indicano mai, se si escludono *Bonusinfans* e Guglielmo Caligepalio, la posizione occupata nell'ambito dell'apparato burocratico comunale, preferendo precisare il loro rapporto funzionale con le diverse cariche istituzionali attraverso la menzione della *iussio* o del *preceptum* – *Ego ... notarius, per preceptum* o *iussu suprascriptorum consulum scripsi* –, che se da un lato si rifà alla formula cancelleresca «atta ad esprimere senza incertezze la subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto»<sup>11</sup>, dall'altro tende forse a rimarcare la centralità del loro agire come notai<sup>12</sup>, sfumando quello stretto rapporto con le istituzioni che rischia, per così dire, di spersonalizzarli, nel momento in cui nei documenti a circolazione interna il loro *signum* personale scompare in favore del *signum comunis, populi* o di quelli dei vari uffici, mentre sprofondano addirittura nell'anonimato nei trattati e nelle convenzioni, in cui devono affidare la convalidazione del documento al sigillo e alla carta partita, rinunciando così alla manifestazione più visibile ed immediata del nuovo ruolo che essi hanno assunto nei confronti della credibilità del documento con il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*. Solo qualora nel testo compaia il ricordo dell'ordine impartito il notaio talvolta accompagna il proprio nome alla qualifica: *per Bertolotum scribam componi mandavit*<sup>13</sup>.

---

p. 207, nota 2), mentre la prima notizia sul suo successore si trova nel 1185 (*Libri Iurium*, I/2, n. 444).

<sup>11</sup> FISSORE 1999, p. 112.

<sup>12</sup> Questo è peraltro l'atteggiamento della generalità dei notai italiani che quando agiscono in funzione di scribi comunali usano «regolarmente la propria personale definizione di area notarile, tralasciando quella relativa al funzionariato comunale» (FISSORE 1998, p. 47).

<sup>13</sup> Per i dati sui notai che compaiono nel primo dei *libri iurium* si rimanda al repertorio contenuto nell'ottavo volume dell'edizione. Per questo caso specifico vedi *Libri Iurium*, I/1, n. 260: una convenzione stipulata tra i marchesi di Gavi e il comune di Genova il 16 settembre 1202

Quando però la sottoscrizione notarile incomincia a comparire nei patti bilaterali, nei quali entrambe le parti hanno un ruolo attivo, i notai sottolineano la diversità della loro funzione nei confronti dell'una e dell'altra – *precepto supradictorum consulum et rogatu predictorum dominorum ... scripsi*<sup>14</sup> –, oppure preferiscono il semplice riferimento alla *rogatio*, tralasciando di segnalare il loro rapporto con le istituzioni comunali<sup>15</sup> o si limitano a ricordare la scritturazione<sup>16</sup>. Il semplice riferimento alla *rogatio* è invece costante quando non si tratta di un atto sinallagmatico, ma il Comune ne risulta destinatario, mentre il sempre più frequente richiamo a questa, invece che alla *iussio*, anche negli atti in cui è autore, sembra da porsi in relazione con il ruolo più attivo, rilevabile anche nella formalizzazione documentaria, che progressivamente il Consiglio svolge accanto al podestà, al quale i notai non possono più fare riferimento come all'unica persona giuridica su ordine della quale operano.

Abbiamo già accennato, poco sopra, ad un'altra delle ragioni che ci impediscono di conoscere, con l'unica eccezione di Guglielmo Caligepalio, non solo la qualifica, ma anche i nomi dei redattori: le ormai ben note forme di convalidazione del documento genovese del XII secolo riguardante la politica estera, sigillo e carta partita.

Esclusivamente notizie indirette, citazioni in documenti o fonti annalistiche<sup>17</sup>, ci informano sulla funzione di scriba di alcuni notai, quali, per fare qualche

---

ricorda nel testo il notaio Bertolotto Alberti (... *et inde publica instrumenta et laudem ad memoriam in posterum retinendam per Bertolotum scribam componi mandavit*), che poi si sottoscrive: *Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, scripsi*, senza ulteriore riferimento alla sua posizione nell'ambito della cancelleria. Si tratta però sempre, almeno così sembra, di scribi, mai di cancellieri.

<sup>14</sup> *Ibidem*, nn. 269 e 270, nei quali lo stesso notaio Marchisio puntualizza: *precepto supradictorum consulum ac rogatu iam dicti domini Rainerii scripsi*. Purtroppo l'elevato numero di documenti estratti da cartulari comunali o notarili, come già rilevato, ci impedisce di meglio verificare la costanza di questi come di altri comportamenti.

<sup>15</sup> *Libri Iurium*, I/2, n. 355.1 (convenzione Genova - Ancona): *Ego Bonusvassallus Caligepalii notarius rogatus scripsi*.

<sup>16</sup> *Libri Iurium*, I/3, n. 465 (il comune di Noli si impegna ad osservare la convenzione imposta dal comune di Genova): *Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, hanc conventionem scripsi*.

<sup>17</sup> In particolare gli *Annali genovesi* (III) ci forniscono, a partire dal 1225 fino al 1234, i nomi degli scribi dei diversi consolati, *consules comunis, civium et foritanorum, civitatis, de iusticia, palacii de medio*, ecc., mentre per gli anni seguenti, fino al 1249, indicano i nomi degli scribi del Comune, e, solo saltuariamente, degli altri. Per quanto riguarda invece i cancellieri in questi anni si legge un'annotazione al 1243 (*ibidem*, p. 141) relativa alla nomina: *Mortuo autem dicto*

esempio, Guglielmo *de Columba*<sup>18</sup>, attivo tra il 1141 e il 1153, Bertolotto Alberti, negli anni 1198-1207, Bonvassallo Caligepalio, addirittura tra il 1208 e il 1237<sup>19</sup>, che mai nelle loro sottoscrizioni si definiscono tali. Il che ci conforta nella convinzione che a tutti i redattori del documento comunale, probabilmente già a partire dagli anni Trenta, se non addirittura dagli anni Venti del XII secolo, competesse tale qualifica, in quanto ormai funzionari legati ad una ben precisa *scribania*, come è confermato anche dall'elevata quantità di documenti redatti dalla stessa persona, *per preceptum* della medesima autorità, alla quale corrisponde un esiguo numero di notai attivi per il Comune contemporaneamente.

Combinando i diversi dati, cioè i nomi dei redattori, il richiamo nelle sottoscrizioni alla persona giuridica su ordine della quale agiscono e le indicazioni relative alla loro qualifica, interne o esterne agli atti, si possono individuare alcune caratteristiche e tipicità dell'organizzazione burocratica comunale che sembrano rimanere invariate per tutto il regime consolare, il periodo dell'alternanza e l'epoca podestarile. Si può infatti affermare che con la separazione dei due diversi consolati – del comune e dei placiti –, nel 1130, si ha un'immediata distinzione degli uffici, con uno scriba per ciascuno, che aumentano a due a partire dall'ultimo trentennio del secolo<sup>20</sup>, così come due saranno quelli preposti alla documentazione dei diversi consolati che via via si verranno diversificando nel corso del secolo (*consul civitatis, civium et foritanorum, quatuor compagnarum deversus burgum, palacii de medio* ecc.)<sup>21</sup>, men-

---

*Symone Spaerio, cui cura sigillorum comunis Ianue commissa erat, idem potestas comisit ipsa sigilla supradicto Guillelmo de Varagine et ipsum constituit comunis Ianue cancellarium.*

<sup>18</sup> Di questo notaio, attivo come redattore di *laudes* consolari e di altri documenti comunali negli anni 1143-1153, si sa che era scriba grazie agli Annali, che al 1140 riferiscono: *et in isto consulatu Guillelmus de Columba scrivanus intravit* (*Annali genovesi*, I, p. 30) e ad un'annotazione ad alcuni documenti su una pergamena: *Hec sunt exempla transcripta de registro comunis Ianue in quo prescripta iuramenta, conventiones, venditiones et pacta conscripta sunt per manum Guillelmi de Columba, quondam notarii publici et scribe consulum* (ASGe, Archivio Segreto 2727, n. 23).

<sup>19</sup> Compare tra gli scribi del Comune dal 1225 al 1235 (*Annali genovesi*, III, pp. 3, 11, 17, 36, 41, 48-49, 55, 62, 70, 74) e nel 1237 (*ibidem*, p. 83).

<sup>20</sup> Sul notariato genovese nel XII secolo e sugli scribi v. ROVERE 1997b, in particolare pp. 326-329. La presenza di due scribi per ogni ufficio è attestata dagli Annali all'anno 1172: *in causis vero Ogerio et Gandulfo Constancii existentibus scribis* (*Annali genovesi*, I, p. 247) e al 1173: *scribis Oglerio et Gandulfo Constancii in causis* (*ibidem*, p. 285).

<sup>21</sup> A pochi anni dalla separazione dei consoli del Comune da quelli dei placiti, questi ultimi vedono ulteriormente specializzarsi i loro compiti, anche se non in modo stabile, ma con continue modificazioni nel corso degli anni: nel 1134, in corrispondenza con l'aumento del numero

tre gli scribi del comune, stando agli Annali, risultano sei almeno tra gli anni Venti e Quaranta del Duecento ed è ipotizzabile che questo numero caratterizzi, per lo stesso secolo, gli anni precedenti e seguenti il periodo fotografato dalla cronaca. Tale carica, come del resto quella di cancelliere, sembra non essere limitata nel tempo: poteva durare a vita<sup>22</sup>, senza ricorso quindi alla *vacatio*, se non intervenivano particolari ragioni per le quali una delle due parti decideva di interrompere il rapporto<sup>23</sup>. Per molti anni così gli stessi notai continuavano

delle compagnie da 7 a 8, sono divisi in gruppi di due a giudicare rispettivamente in *Palazolo et in Platealonga, in Macagnanis et in Sancto Laurentio, in Porta et in Susilia, in Portanova et in Burgo* (*ibidem*, p. 27); negli anni seguenti (1135-1137) tre o quattro consoli giudicano in *quatuor compagnis* e altrettanti in *aliis quatuor compagnis* (*ibidem*, pp. 27-29); nel 1155 sono divisi in *quatuor compagnis versus Palazolium et in quatuor compagnis deversus Burgum* (*ibidem*, p. 41); in altri anni risultano invece indistinti: *qui placitabant omnes homines totius civitatis* (così risulta nel 1159, 1163, 1168-1170: *ibidem*, pp. 53-54, 73, 201, 206, 214, 229). Oberto cancelliere parla sempre di consoli dei placiti in *primis compagnis et in aliis*, indicando agli anni 1170, 1171 e 1172 i nomi degli scribi assegnati ai consoli del Comune e a quelli dei placiti: due (Lanfranco e Ogerio), quando i consoli dei placiti risultano indistinti, tre (Guglielmo Caligepalio, Lanfranco e Ogerio) quando questi sono distinti in *quatuor compagnis et in aliis quatuor compagnis*. Quindi ogni ufficio disponeva di uno scriba in esclusiva. Ottobono scriba li indica come in *quatuor compagnis versus civitatem, castrum o castellum et in quatuor compagnis versus burgum*, senza indicare mai i nomi degli scribi. Nel 1197, sotto il podestà Alberto de Mandello, Ogerio Pane, che proprio con quest'anno inizia la sua cronaca, indica per la prima volta i consoli di giustizia *pro foritanis* (*Annali genovesi*, II, p. 71); nel 1202, con il podestà Guifredotto Grassello a questi si aggiungono i consoli di giustizia *pro medianis*. La circostanza che in entrambi gli anni fossero in carica podestà milanesi potrebbe far pensare ad un collegamento con un'analoga esperienza lombarda, ma dall'analisi del Manaresi (*Atti del comune di Milano*, pp. LIII-LIX), condotta sulla base della corrispondenza consoli-località di abitazione del convenuto, emerge uno sdoppiamento dell'ufficio dei consoli di giustizia dal 1187 e si evidenziano prove dell'esistenza di un terzo consolato solo a partire dal 1205: l'esperienza genovese sembra quindi più precoce rispetto alla milanese.

<sup>22</sup> Gli Annali informano sulla morte di alcuni scribi avvenuta quando erano ancora in carica. Nel 1225 (*Annali genovesi*, III, p. 4) tocca a Marchisio, *scriba comunis* che *ex hac luce migravit, loco cuius magister Bartolomeus fuit postea, mense augusti, in vigilia beate Marie virginis, scriba comunis Ianue constitutus*; l'anno seguente (*ibidem*, p. 11) a Oliverio scriba del Comune: *qui Oliverius die secunda iunii diem vite clausit extremum, loco cuius constitutus fuit Obertus de Langasco prefato et loco ipsius Oberti constitutus fuit in palacio Medii Obertus de Ceredo*; nel 1243 (*ibidem*, p. 141) a Symon Spaerius *qui ipso anno obiit et loco eius fuit substitutus scriba Enricus de Bisanne*; nel 1244 (*ibidem*, p. 149) a Madio: *scribe comunis hii qui in anno preterito extiterunt, sed Petracius de Musso intravit officium in scribania comunis super maleficiis loco Madii scribe qui decessit*.

<sup>23</sup> È il caso di Guglielmo Cassinese. Infatti nel 1209 Giovanni di Guiberto, facendo copia di un documento da lui redatto il 12 novembre 1206 (*Secondo registro*, n. 273) dice: *quondam scribe in Ianua, qui sponte scribaniam dimisit*. Lo troviamo impegnato dal 1187 al 1208 come redattore di *laudes* dei consoli dei placiti: ASG, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, nn. 150, 154, 164 [*Santo Stefano*, II, nn. 277, 283, 300]; *Secondo registro*, nn. 164, 166, 209, 210, 258, 271.

ad essere legati alle medesime o a diverse *scribanie* in una sorta di carriera che li portava dagli uffici dei consolati minori ad essere scribi del Comune ed infine cancellieri. Qualche esempio: nel 1225 *magister Bartolomeus*, che sarà anche analista, risulta scriba del *consul burgi*, ma nello stesso anno, alla morte di Marchisio, lo sostituisce come scriba del comune, ufficio sicuramente più ambito<sup>24</sup>; lo stesso *iter* segue Enrico *de Bisanne*, che da scriba del *consul civitatis* (1225) nel 1243 subentra, come scriba del comune, a *Symon Spaerius qui ipso anno obiit*<sup>25</sup>.

Per tutto il periodo podestarile l'unico notaio che risulta cancelliere e in tale veste interviene nella documentazione è Guglielmo Cavagno di Varazze: redige atti dal 1241 al 1256, ma solo dagli Annali sappiamo che già nel 1240 era scriba del comune e che approda al cancellierato nel 1243<sup>26</sup>, anche se in tutti questi anni, sottoscrivendosi usa sempre la qualifica *sacri palatii notarius* e nei documenti viene nominato come cancelliere solo nel 1255, quando risulta testimone dei mandati rilasciati a Nicolò di San Lorenzo e a Vivaldo *de Suxilia* di redigere copia di alcuni atti sul *liber iurium Vetustior*<sup>27</sup>.

Per il resto, se si escludono i tre cancellieri del XII secolo, di cui si è già parlato, per alcuni personaggi il cui nome è accompagnato dal termine *cancellarius* sussistono forti dubbi sulla loro reale funzione di ufficiali comunali: se un *Lanfrancus cancellarius*, testimone ad atti del 1190 e del 1198<sup>28</sup>, potrebbe infatti essere tale, non contrastando la qualifica con la posizione di testimone, molte perplessità suscita la presenza di un *Raimundus cancellarius* tra i consoli di giustizia nel 1202, probabilmente lo stesso che nel 1211 risulta console dei placiti *in quatuor compagnis deversus burgum*<sup>29</sup>, medesima carica che nel 1208 ricopre *Podius cancellarius*<sup>30</sup>, e ancora nel 1250 un *Iobannes cancellarius* compare tra i *consiliarii et ceteri de compagnis* presenti al rinnovo di una conven-

<sup>24</sup> *Annali genovesi*, III, p. 4, ci informano con precisione: *ipso vero mense aprilis vir discretus Marchisius, scriba comunis, ex hac luce migravit; loco cuius Bartholomeus fuit postea, mense augusti, in vigilia beate Marie virginis, scriba comunis Ianue constitutus.*

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 141.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Libri Iurium*, I/6, nn. 1024-1025, 1030-1032.

<sup>28</sup> *Oberto scriba*, n. 472; *Libri Iurium*, I/1, n. 256: donazione fatta al comune di Genova. Potrebbe trattarsi tuttavia dello stesso Lanfranco che nel 1169 compare tra i testimoni ad una dichiarazione di debito da parte dei consoli del Comune nei confronti di alcuni cittadini di Lucca, accanto ad Oberto cancelliere, del quale risulta *nepos* (ASGe, *Archivio Segreto* 2737A, n. 13).

<sup>29</sup> *Annali genovesi*, II, pp. 82, 117.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 108.

zione con Grasse<sup>31</sup> e tra gli *octo discreti* nel 1249<sup>32</sup>. Considerata l'incompatibilità tra la carica e la funzione con la quale compaiono nei documenti sembra credibile l'ipotesi che si tratti in tutti questi casi di figli o nipoti di Oberto cancelliere, per il quale la qualifica potrebbe essersi trasformata in una forma cognominale e come tale trasmessa ai discendenti, almeno a quelli più immediati, come si verifica per Ugo, quasi certamente suo figlio<sup>33</sup>, il cui nome è sempre accompagnato dal termine *cancellarius*, ma in situazioni che sembrano escludere possa corrispondere alla carica. Di lui non abbiamo alcun intervento diretto nella documentazione; ebbe invece una vita pubblica piuttosto intensa: oltre a comparire come testimone in documenti degli anni 1211-1228<sup>34</sup>, risulta tra i *consiliarii* nel 1224 e nel 1228<sup>35</sup>, è spesso ambasciatore del comune<sup>36</sup> e si trova come console genovese a San Giovanni d'Acridi nel 1222<sup>37</sup>. Proprio la frequenza, anzi l'assoluta costanza, con cui il termine *cancellarius* accompagna il suo nome, collegato all'uso estremamente limitato che dello stesso si fa per altri personaggi, rafforza l'ipotesi che si tratti ormai di una forma cognominale, tanto più che egli doveva essere giudice, se con lui, come sembra, si può identificare l'Ugo cancelliere, giudice di Guglielmo Negro Embriaco, eletto podestà di Alba nel 1230<sup>38</sup>, e che nel 1231 in tale veste accompagna il podestà di Genova, Ugolino *Rubeus*, presso l'imperatore<sup>39</sup>.

Se la cancelleria appare ben strutturata nei diversi uffici, la figura del cancelliere nel XIII secolo risulta invece, se possibile, ancora più evanescente e sbiadita rispetto al passato e il titolo talmente poco significativo da

<sup>31</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 745.

<sup>32</sup> *Annali genovesi*, III, p. 183.

<sup>33</sup> I consoli nel 1174 lo definiscono figlio *cancellarii nostri*, che con ogni probabilità è proprio Oberto (*Codice diplomatico*, II, p. 207 nota 2: *Mementote petere pro cancellario nostro perperos CCC quos Ugo, filius eius, amisit apud Constantinopolim quando Ianuenses sturmmum habebant cum Pisanis...*).

<sup>34</sup> *San Siro*, I, n. 282; *Libri Iurium*, I/1, nn. 273, 276; I/3, nn. 474, 481, 565.

<sup>35</sup> *Ibidem*, I/2, n. 368; I/3, n. 480.

<sup>36</sup> Risulta tale negli anni 1217, 1218, 1223 e 1227: ASGe, *Archivio Segreto* 2722, nn. 26, 28; *Libri Iurium*, I/2, n. 357; I/3, n. 480; *Annali genovesi*, II, pp. 195-196; *Trattati con Genova*, nn. 5, 6.

<sup>37</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2722, nn. 35, 36.

<sup>38</sup> *Annali genovesi*, III, pp. 51-52.

<sup>39</sup> Significativo il brano della cronaca, che, dopo avere elencato i nomi dei partecipanti alla legazione, aggiunge: *Iudices fuerunt Ugo cancellarius, Willelmus Pictavinus; scriba fuit magister Bartolomeus (ibidem, p. 59).*

non meritare una menzione non diciamo continua, ma neppure prevalente su altre qualifiche. Egli era scelto tra gli scribi del Comune e tale doveva continuare ad essere: se infatti ipotizziamo, come sembra credibile, considerato che in questi stessi anni non compare nessun altro cancelliere, che Guglielmo Cavagno sia rimasto in carica dal 1243 al 1255, anche se nel periodo intermedio non lo troviamo mai citato con questa qualifica, la condizione di scriba era comunque predominante, tanto che, non solo è così definito qualora viene nominato nei documenti e quando, nel 1253, il Consiglio e il podestà lo confermano nel possesso di alcune terre<sup>40</sup>, ma anche negli *Annali*, che all'anno 1249, ripropongono l'elenco degli scribi, dopo avere genericamente indicato a partire dal 1244 che erano gli stessi degli anni precedenti, viene citato tra quelli del Comune, seppure in prima posizione.

Se poi consideriamo la sua attività in ambito documentario questa non sembra sostanzialmente diversa da quella degli altri scribi del Comune che, come lui, redigono anche atti relativi alla politica estera, quindi di maggior rilevanza, anzi le molteplici convenzioni stipulate negli anni 1251 e 1252 tra Genova e vari comuni e signori delle Riviere e del resto d'Italia sono redatte in numero considerevole, e decisamente superiore a quelle dovute a lui – esclusivamente redatte a Varazze –, da Enrico *de Bisanne*, che in questo periodo risulta scriba del Comune<sup>41</sup>, mentre Guglielmo compare in alcune semplicemente come testimone insieme ad altri scribi e notai<sup>42</sup>. Quindi nessuna differenziazione di compiti a livello documentale. Possiamo allora pensare, anche se in via puramente ipotetica, che suo compito precipuo fosse quello di coordinatore e responsabile del lavoro degli scribi, almeno di quelli del Comune di cui fa parte; inoltre a lui era stata affidata la custodia dei sigilli nel momento stesso della nomina – *mortuo autem dicto Symone Spaerio, cui cura sigillorum comunis Ianue comissa erat, idem potestas comisit ipsa sigilla supradicto Guglielmo de Varagine et ipsum constituit comunis Ianue cancellarium*<sup>43</sup> – ed è sem-

<sup>40</sup> Oltre al repertorio dei notai per la qualifica, per i documenti di conferma nel possesso di terre cfr. *Libri Iurium*, I/4, nn. 718, 719.

<sup>41</sup> *Ibidem*, nn. 715, 720, 727, 745, 760-763.

<sup>42</sup> *Ibidem*, nn. 715, 729.

<sup>43</sup> *Annali genovesi*, III, p. 141. La possibilità che il sigillo fosse dato in custodia ad uno degli scribi è sancita da un brano statutario contenuto in un frammento, presumibilmente risalente al XII secolo, dove, a proposito del salario spettante agli ufficiali comunali, si legge: *salvo quod potestas possit committere sigillum et cronicam suis scribis, sicut in capitulo continetur (Leges Genuenses, col. 27).*

pre lui il redattore dei documenti convalidati con la bolla plumbea<sup>44</sup>. Questa notizia, oltre a rivelarci che la nomina del cancelliere era prerogativa del podestà, ci autorizzerebbe a ritenere che *Symon Spaerius* fosse il predecessore del Cavagno in tale carica e non meraviglierebbe nemmeno troppo la constatazione che mai il suo nome è accompagnato da questa qualifica, visto che dai documenti non risulta in alcun caso neppure scriba<sup>45</sup>, se negli Annali non si leggesse che a lui era subentrato come scriba del Comune Enrico *de Bisanne*, il che renderebbe la nomina del Cavagno a cancelliere indipendente dalla morte dello *Spaerius*, al quale subentrerebbe solo nella custodia del sigillo, che quindi poteva essere appannaggio anche degli scribi. Non si può tuttavia escludere che gli Annali, per semplificare, abbiano ommesso un passaggio: Enrico *de Bisanne* non sarebbe subentrato in realtà allo *Spaerius*, ma al Cavagno, subentrato a sua volta allo *Spaerius*, che in questo caso sarebbe stato, oltre che scriba, anche cancelliere.

La lunga durata in carica di scribi e cancellieri evidenzia come la loro attività sia del tutto autonoma rispetto ai mutamenti istituzionali, rappresentando anzi un elemento di continuità nella vivace e in qualche caso turbolenta vita politica cittadina. Sembra invece da escludersi totalmente l'intervento diretto nella documentazione comunale di notai venuti al seguito del podestà, dei quali non ci è rimasta alcuna traccia.

Questo stato di cose subisce un brusco e radicale mutamento nel 1257, durante il capitanato di Guglielmo Boccanegra, che evidenzia anche dal punto di vista dell'organizzazione burocratica e della documentazione un'evidente personalizzazione del potere<sup>46</sup>. Già nella fase iniziale assistiamo infatti alla pressoché completa, anche se progressiva sostituzione dell'*équipe* di scribi<sup>47</sup>:

<sup>44</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 829, 834, 835; I/6, n. 1056.

<sup>45</sup> La sua attività non deve essersi protratta a lungo, visto che anche negli Annali risulta scriba del Comune solo negli anni 1240, 1242 e 1243 (*Annali genovesi*, III, pp. 98, 124, 141).

<sup>46</sup> Lo spirito che ha guidato la vicenda politica del Boccanegra emerge dalla pluralità delle sue iniziative a tutti i livelli. Ne è monumento eloquente il nucleo medievale del palazzo, già detto del Mare, attuale palazzo San Giorgio, voluto ed edificato durante gli anni del suo capitanato per farne non la sua dimora privata, ma il palazzo del Comune. Uno studio recente (CAVALLARO 1992, in particolare pp. 31-34) mette in evidenza come sia il palazzo in sé, sia l'iscrizione in esso murata, che ricorda in forma celebrativa il committente, il Boccanegra appunto, ed il maggior artefice, frate Oliverio, abbiano un carattere «ad alto contenuto ideologico per il messaggio politico evidente e rivolto alla comunità intera».

<sup>47</sup> Per i dati relativi ai notai e agli scribi nominati si fa riferimento, anche in questo caso, salvo indicazioni contrarie, al repertorio dei notai contenuto nell'ottavo volume dell'edizione

così terminano la loro carriera in coincidenza con l'ascesa al potere del Boccanegra Enrico *de Bisanne*, attivo dal 1228, Nicola *de Porta*, che aveva lavorato per il Comune dal 1247, Iacopo *Metifocus*, scriba solo nel 1256, mentre Guglielmo Cavagno, impegnato in un ultimo documento nel 1258<sup>48</sup>, pone fine al lungo periodo di servizio iniziato nel 1241. Interrompe momentaneamente i suoi interventi nella documentazione a qualsiasi livello Giovanni *de Prementorio*, che, attivo dal 1256, redige ancora, il 2 marzo 1257, l'ultimo atto per Filippo della Torre, il podestà allontanato dalla città, poi scompare dalla scena fino al 1278. È vero che si potrebbe essere tratti in inganno dalla mancanza di qualcuno dei famosi tasselli, che però potrebbero non evidenziare per altri notai, apparentemente non più in servizio uno o due anni prima del cambiamento di regime, un'effettiva cessazione proprio in coincidenza con questo, così come non si può non tenere conto che, almeno in qualche caso, potrebbero anche essere intervenuti eventi indipendenti da ragioni politiche; sta comunque di fatto che si assiste alla completa scomparsa di tutti i notai legati al precedente regime podestarile e al parallelo comparire di nomi nuovi: Opicino *de Musso*, redattore di molti documenti tra il 1257 e il 1261<sup>49</sup>, Lanfranco di San Giorgio, che inizia nel 1258 la sua carriera sotto il Boccanegra per il quale lavora fino al 1262, per interromperla, almeno apparentemente, fino al 1269, alla vigilia della diarchia, quando torna in scena e vi resta fino al 1280, ricoprendo anche la carica di cancelliere, Bonvassallo *de Porta*, scriba solo nel 1259, Iacopo *Isembardi*, nel 1260<sup>50</sup>, Nicola di Castello e Raimondo, nel 1261. Accanto a questi compaiono notai, senza ulteriore qualifica, alcuni dei quali come meteore circoscrivono il loro operato in un arco di tempo limitatissimo, come Nicolò *de Sancto Pancratio*, oppure sono presenti per un periodo più lungo, come Guglielmo *Vegius*<sup>51</sup>.

---

dei *libri iurium*. Naturalmente i limiti cronologici dell'attività dei notai non sono definitivi, riferendosi alla documentazione finora esaminata.

<sup>48</sup> Si tratta del testamento di Guglielmo *Cepolla*, marchese di Massa e giudice di Cagliari, con il quale istituisce suo erede il comune di Genova: *Libri Iurium*, I/6, n. 1062.

<sup>49</sup> È qualificato come scriba solo nel 1260.

<sup>50</sup> Non è nuovo a esperienze di questo tipo: nel 1228 è scriba del console *quatuor compagnarum deversus burgum*, nel 1229, nel 1232, nel 1234 e nel 1249 del *consul burgi* (*Annali genovesi*, III, pp. 37, 42, 62, 70), ma a partire da questo momento non sembra aver più fatto parte dell'apparato burocratico comunale.

<sup>51</sup> Alcuni notai che compaiono in questo periodo potrebbero non essere collegati al Comune, come *Tadeus Rufini* che redige tre documenti relativi all'Opera del porto e del molo.

Ancora più significativo è che per la prima volta sono attestati notai direttamente collegati alla figura del capitano – *notarii curie domini capitanei* –, che evidenziano nella qualifica uno stretto rapporto con la personalità che in quel momento vuole porsi al vertice del Comune. Si tratta di *Festa de Rivarolia*, Guglielmo Bolleto<sup>52</sup>, Guglielmo *Malonius*, Enrico Nepitella e Pietro *de Musso*, presenti con questa qualifica in qualità di testimoni ad un atto del 1261<sup>53</sup>: la circostanza che se ne contino cinque fa ritenere che di fatto nelle competenze siano da identificarsi con i notai in precedenza definiti scribi del Comune, e attivi in numero di sei per ogni anno, anche se in realtà il solo tra questi che risulta avere redatto documenti è *Festa de Rivarolia*, che nell'unico da lui sottoscritto si definisce semplicemente *notarius* e non fa riferimento ad alcun ordine ricevuto dall'autorità.

La circostanza che solo nel 1259 *Festa de Rivarolia* venga indicato come *scriba domini capitanei et populi Ianue*, sembra rivelare che si potrebbe essere arrivati con gradualità a tale nuova denominazione e quindi all'instaurarsi di un rapporto più stretto, almeno nei termini, di questi notai con il capitano, che rientrerebbe nel generale programma di una maggiore personalizzazione del potere conseguente alla congiura dei nobili, che il Boccanegra si trova a sventare proprio nel 1259.

La presenza maggiormente indicativa è però, e per più di una ragione, quella di un notaio, che torna, dopo quasi un secolo a definirsi cancelliere e che risulta inequivocabilmente appartenere alla cerchia parentale del capitano del popolo. Si tratta di Ogerio Boccanegra, la cui breve carriera si circoscrive nettamente entro i limiti del governo di Guglielmo<sup>54</sup>: lo troviamo per la prima volta

---

<sup>52</sup> Un Guglielmo Bolleto fa parte della legazione che nel 1249 si reca presso Ferdinando III, re di Castiglia e di Leon (*ibidem*, pp. 183-184).

<sup>53</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 882. L'attività di *Festa de Rivarolia* si colloca tra il 1259 e il 1261 e nel 1259 è presente come testimone ad un atto anche con la qualifica di *scriba domini capitanei et populi Ianue* (*Libri Iurium*, I/4, n. 742): potrebbe trattarsi di uno dei due scribi di cui parlano gli Annali (*Annali genovesi*, III, p. 2), assegnati, unitamente ad un giudice, al capitano, *ad salarium comunis*; Enrico Nepitella, compare in seguito tra i *consiliarii et sex per quamlibet compagnam* in un documento del 1263 e partecipa ancora nel 1267 ad un parere espresso da un gruppo di giurisperiti e sapienti del Comune (*Libri Iurium*, I/5, nn. 822, 904), ma in questi due casi il suo nome non è accompagnato da alcuna qualifica e comunque egli non si trova più in nessun documento come notaio; gli altri risultano attivi solo nel 1261.

<sup>54</sup> Il Boccanegra si circonda di familiari, che a titolo diverso compaiono nella vita politica e nella documentazione degli anni del suo capitanato: il fratello Marino è ricordato come

presente in qualità di testimone a due atti del 1258, come *notarius comunis Ianue* in uno, come *scriba comunis Ianue* nell'altro, ma egli stesso nella sottoscrizione ad uno dei due documenti di cui è redattore, che ci sono pervenuti, si definisce *sacri Imperii et comunis Ianue notarius et ipsius comunis cancellarius*<sup>55</sup>. L'esplicitazione della carica ricoperta, ben diversamente dai cancellieri che l'avevano preceduto, potrebbe significare l'acquisizione di una nuova coscienza del rilievo di tale ruolo, ma l'importanza dell'atto – la ratifica genovese del trattato di Ninfeo –, rimarcata anche da alcuni caratteri di solennità, quali la doppia introduzione dell'*apprecatio feliciter amen* nel protocollo, subito dopo la formula invocativa, e nell'escatocollo, tra la data e i nomi dei testimoni, potrebbe in questo caso essere stato l'elemento determinante nella scelta del notaio di mettere in risalto la sua posizione, più della consapevolezza di ricoprire una carica di particolare rilievo, soprattutto se si considera che completa la sottoscrizione ricordando di avere tracciato il proprio *signum* – *supradicta omnia scripsi et meo signo signavi* –, elemento abbastanza inusuale, e che nell'altro documento da lui redatto – un accordo del Comune con gli uomini della comunità di Monaco –, non diversamente dai cancellieri che l'avevano preceduto, preferisce fare ricorso alla menzione dell'ordine ricevuto – *iussu ipsorum potestatis et capitanei, ancianorum et consiliariorum scripsi*<sup>56</sup>. Non si può non constatare, pur nella pochezza della documentazione, che si tratta in entrambi i casi di atti di politica estera, ai quali proprio Ogerio, in qualità di cancelliere, sarebbe deputato, constatazione che ne trascina con sé un'altra come logica conseguenza: egli potrebbe essere arrivato a ricoprire questo ruolo solo nel

---

*l'operarius*, quindi il direttore dei lavori, che succede a frate Oliverio nel cantiere del molo. Dopo una pausa, successiva alla fine del capitanato di Guglielmo, riprende l'attività pubblica per dedicare poi l'ultima parte della sua vita ad altre iniziative di edilizia pubblica: sulla sua opera in questo campo v. CAVALLARO 1992, p. 32 e bibliografia citata. È ancora lui l'ammiraglio che guida la flotta genovese inviata nel 1261 in aiuto del Paleologo contro i Veneziani (*Annali genovesi*, IV, p. 43) e nello stesso anno è elencato tra gli anziani con Rainaldo Boccanegra (*Libri Iurium*, I/4, nn. 766, 788), che già nel 1235 compare tra i testimoni ad un atto (*Libri Iurium*, I/6, n. 1014), nel 1242 fa parte dei *consilarii* (*Libri Iurium*, I/7, n. 1190) e degli anziani nel 1261 con Marino e Lanfranco Boccanegra (*Libri Iurium*, I/4, n. 788). Lanfranco, altro fratello di Guglielmo, muore, probabilmente correndo in sua difesa, durante la rivolta che pone fine al capitanato (*Annali genovesi*, IV, p. 46). Un altro Boccanegra, Guglielmo, è podestà di Savona nel 1258 (*Libri Iurium*, I/4, n. 738). Infine tra i giuranti del trattato di Ninfeo, redatto da Ogerio Boccanegra, sono indicati Obertino, Rainaldo e Nicola Boccanegra (*ibidem*, n. 749).

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> *Ibidem*, n. 754.

1261, preceduto da Opicino *de Musso*, che negli anni precedenti, aveva redatto accanto a documenti di politica interna, seppure come vedremo di particolare importanza, proprio atti di rilevanza internazionale<sup>57</sup>, la redazione dei quali potrebbe essere, in questo periodo, riservata proprio ai cancellieri.

Un'ultima considerazione in merito ai cancellieri: non risultano avere mai avuto un ruolo attivo e propositivo nella volontà politica del governo, contrariamente a quanto avviene in altri comuni – e penso in particolare a Venezia e Pisa<sup>58</sup> – e non sembrano mai coinvolti nelle vicende politiche del tempo, né parteggiano per questo o quel personaggio o ne appoggiano la politica, ma si configurano come muti e apolitici redattori e custodi degli atti del governo. Proprio questa caratteristica potrebbe avere determinato il loro lungo permanere in carica, con insostituibile funzione di memoria e di elemento di continuità nel rapido alternarsi delle figure alla guida del governo, a fronte dell'inarrestabile succedersi degli stessi in altre realtà comunali: sei mesi durano in carica a Pisa, dove peraltro lunghe permanenze nello stesso ufficio coincidono con l'affermazione di personaggi politici di cui questo o quel cancelliere aveva favorito l'ascesa, consolidandone continuamente l'affermazione.

### *La documentazione*

E torniamo ora al Dodicesimo secolo per occuparci dei documenti che gli ufficiali di cancelleria producono in un continuo rapporto con le istituzioni che non definirei conflittuale, ma certo fortemente dialettico, anche se sugli esiti è determinante la particolare condizione del notariato cittadino, probabilmente di nomina locale, senza che il Comune sia ancora legittimato in questo senso, e quindi condizionato, almeno nei confronti dell'esterno, da un'intrinseca debolezza. Un notariato così connotato se da un lato, grazie alla preparazione professionale, ha la capacità e la duttilità di elaborare modelli che il Comune può riconoscere come propri, dall'altra si trova nell'obiettiva impossibilità di sorreggere con la sua autorevolezza e con la sua forza autenticatoria la non ancora raggiunta credibilità dell'istituzione che a fatica sta emergendo. Eppure proprio questa originaria debolezza del Comune sembra la molla che lo spinge a battere tutte le strade e a non tra-

---

<sup>57</sup> Si tratta in particolare del rinnovo della convenzione con Manfredi di Sicilia del 17 settembre 1259: *ibidem*, n. 742.

<sup>58</sup> Per Venezia vedi in particolare ROVERE 2001, pp. 120-121; per Pisa BANTI 1989.

scurare alcuna possibilità allo scopo di caratterizzare la propria documentazione nel senso, direi, della diversità e della riconoscibilità.

Gli atti di governo si possono sostanzialmente raggruppare in tre diverse tipologie, ben identificate da Nicolò di San Lorenzo nell'autentica globale ad un gruppo di documenti esemplati in *Vetustior*, dove dichiara: *transcripsi et exemplificavi omnes laudes, conventiones et instrumenta ...*<sup>59</sup>. Si tratta quindi di *laudes* consolari – cioè di sentenze e decreti amministrativi –, di convenzioni del Comune con altri enti statuali o comunità del dominio ed infine di una serie di atti diversi – vendite, cessioni, donazioni, infeudazioni ecc. – nei quali sono riconoscibili i caratteri più propri degli *instrumenta*.

Alcune disomogeneità nella documentazione tramandataci rendono però difficile seguire l'evoluzione di alcune: innanzitutto l'esiguo numero degli atti tramandati fino agli anni Trenta del XII secolo impedisce non solo di valutare le innovazioni prodotte dal nuovo assetto istituzionale, ma anche di cogliere le trasformazioni delle forme documentarie nelle fasi iniziali della vita del Comune, che dimostra, attraverso l'istituzione della cancelleria, di aver preso rapidamente coscienza del ruolo primario che la documentazione svolge nella costruzione di quell'immagine che il Comune vuole dare di sé e di conseguenza dell'importanza della redazione in forme riconoscibili e della conservazione, che solo a partire da questo momento diventa sistematica. Bisogna poi tenere conto che la raccolta del XII secolo era ricca di atti riguardanti la politica interna, quindi anche di *laudes* consolari, conservatici attraverso la trasposizione nel *liber iurium Vetustior*<sup>60</sup>, al contrario delle successive, mirate sostanzialmente alla salvaguardia di tutto ciò che si riferisce ai rapporti del Comune con l'esterno. È inoltre difficile riuscire a capire se e quando alcuni elementi della datazione o le sottoscrizioni sono stati omessi nelle copie oppure non erano presenti, perché non previsti, negli originali; a ciò si aggiunge che in alcuni casi è probabile che si sia attinto a registri di cancelleria, quali *libri consulatus, potestatie, iteragentium* ecc., ai quali potrebbe essere imputabile l'omissione di alcuni elementi dell'escatocollo.

Illusterò in estrema sintesi le *laudes*, delle quali mi sono già occupata, almeno fino alla scomparsa dei pubblici testimoni, che sempre le sottoscrivo-

<sup>59</sup> Vedi la sottoscrizione con la quale a c. 41v di *Vetustior* Nicolò di San Lorenzo autentica una serie di atti (*Libri Iurium*, I/1, nn. 198-252).

<sup>60</sup> Una parte del registro del XII secolo (per il quale vedi *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 19-42) è stata trascritta nelle prime 48 carte di *Vetustior*, la più antica raccolta pervenutaci.

no, in un apposito saggio, al quale rinvio<sup>61</sup>. Le sentenze e i decreti consolari, dopo una fase iniziale caratterizzata dalla massima disomogeneità all'inizio del XII secolo, rivelano una graduale trasformazione, che subisce una decisa accelerazione a partire dal 1125, anno in cui vengono istituiti i *publici testes*, sulle cui funzioni ci soffermeremo tra poco, fino a raggiungere una struttura definitiva e stabile all'inizio degli anni Trenta. Tale trasformazione investe sia le parti protocollari, sia il *tenor* vero e proprio, fino ad ottenere una tipologia che rende manifesta la volontà di caratterizzare la *laus*, allontanandola dalle forme tipiche sia dell'*instrumentum* sia di qualunque altra tipologia documentaria comunale. Al di là della separazione della data, topica nel protocollo, cronica nell'escatocollo, e della struttura sempre uguale del testo<sup>62</sup>, la caratteristica sicuramente più qualificante è la sostituzione della menzione dei testimoni presenti all'atto, tipica dell'*instrumentum* notarile, con le sottoscrizioni autografe – ✕ *Ego*, segue il nome, *subscripsi* – dei *publici testes*, che il Comune istituisce con il compito di sottoscrivere, se richiesti, contratti, testamenti e decreti. Si tratta di *periti viri, venustate atque legalitate fulgentes*, oltre l'80% dei quali appartenenti al ceto consolare, mentre un buon numero dei rimanenti è comunque a diverso titolo impegnato nella vita pubblica cittadina. Questi esplicano la loro funzione non al momento dell'*actio*, e non poteva che essere così per i documenti comunali, ma della *scriptio*, anche nei contratti tra privati e nei testamenti, andando così ad aggiungere un'ulteriore garanzia e validità a quella che il notaio poteva assicurare. In realtà non risulta che abbiano mai sottoscritto alcun documento privato, mentre il loro intervento è costante nelle *laudes*<sup>63</sup>. Questo stato di cose perdurerà, sostanzialmente invariato, per circa un secolo, almeno per le sentenze dei consoli di giustizia, anche quando questi non saranno più eletti tra elementi cittadini, ma, dal 1217, con lo stabi-

<sup>61</sup> ROVERE 1997b, in particolare alle pp. 302-317, per quanto riguarda la descrizione dell'evoluzione e delle caratteristiche delle *laudes*. Sulle *laudes* consolari e sui pubblici testimoni vedi anche BARTOLI LANGELI 2001, pp. 93-95.

<sup>62</sup> Il dispositivo si apre con l'indicazione del nome dei consoli, accompagnati da verbi come *laudaverunt, absolverunt et laudaverunt, statuerunt e laudaverunt, condempnaverunt*, che introducono il decreto o la sentenza. Segue una sorta di *narratio*-motivazione introdotta da espressioni del tipo *Hoc ideo fecerunt quia ...*, *Quod vero ideo factum est quia ...* ecc. A questa ben presto viene aggiunta una conclusiva introdotta da *Quare, Hoc itaque, Consules igitur* o altre espressioni analoghe, che concludono il *tenor*, ribadendo la sentenza.

<sup>63</sup> In realtà i *publici testes* sembrano sottoscrivere tutti i documenti in cui sia coinvolto a qualsiasi titolo il Comune: si veda ad esempio la vendita di cinque parti di un mulino e di una chiusa sul fiume Lemore fatta da alcuni privati al Comune il 4 gennaio 1127 (*Libri Iurium*, I/6, n. 968).

lizzarsi dell'istituto podestarile, l'amministrazione della giustizia verrà affidata a giudici forestieri, che la esercitano in nome del podestà<sup>64</sup>.

A partire dalla fine del terzo decennio del XIII secolo però il brusco ridursi della documentazione a nostra disposizione, per le ragioni sopra esposte, rende più difficile seguire passo passo le trasformazioni che si producono nella tipologia che rappresenta – e cito da Bartoli Langeli – «il perno del sistema documentario» consolare genovese<sup>65</sup> e impossibile cercare agganci con le parallele vicende politiche e istituzionali. Se il testo si viene a poco a poco arricchendo dell'inserimento dei pareri dei giurisperiti, che nulla o poco muta della struttura tipica, più significative modificazioni si producono nella parte escatocollare, dove, a partire dal 1222, in modo più sporadico inizialmente, continuo in seguito, alle sottoscrizioni dei testimoni pubblici tornano ad affiancarsi gli elenchi dei *testes presentes et convocati*, che negli anni Quaranta del secolo – in questo caso risulta impossibile fissare un momento preciso – soppiantano completamente i primi, riportando, almeno sotto questo aspetto, la *laus* nel filone del documento privato, mentre continua ancora a permanere la collocazione della data topica all'inizio del testo e di quella cronica alla fine. Non passa neppure un decennio (l'esempio più antico è del 1251<sup>66</sup>) prima che

<sup>64</sup> L'unico decreto di tipo amministrativo conservatoci è quello relativo alla possibilità da parte dei visconti e di tutti gli aventi diritto a continuare a percepire l'*introitum vicecomitatus de blavis et aliis victualibus* emanato dal capitano del popolo Guglielmo Boccanegra il 10 marzo 1259 (*ibidem*, n. 1137), che presenta una struttura del tutto anomala: subito dopo il decreto del Boccanegra e l'inserito parere di due giurisperiti si legge l'indicazione del giorno del mese – *die X marci* – e la data topica, dopo la quale viene ribadito il decreto. Seguono i nomi di quattro testimoni e il resto della data – *M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LVIII, indictione prima*; quindi la *narratio*-motivazione introdotta da *Hoc ideo factum est* e infine la *iussio* – *inde laudem fieri iussit* – e il ricordo della data e dei testimoni – *anno, mense, die, loco et presentibus testibus superscriptis*. Tante anomalie, troppe, per poterle tutte imputare ad una redazione ancora provvisoria nel cartulare di Opicino *de Musso*, dal quale solo una trentina di anni dopo lo estrae Giovanni *Enrici de Porta*. Troppo poco, purtroppo, per poter avanzare l'ipotesi, sicuramente suggestiva e forse neppure troppo azzardata, che tale struttura rientri nel quadro generale dell'epoca del primo capitanato, che sicuramente, come abbiamo già detto e come avremo modo di vedere in seguito, mira a connotare in senso personalistico la documentazione.

<sup>65</sup> BARTOLI LANGELI 2001, p. 93.

<sup>66</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 1007, del 20 giugno 1251. Si tratta anche in questo caso di un processo lento, come abbiamo detto impossibile da seguire per la scarsità della documentazione: mentre negli anni precedenti infatti i documenti pervenutici mantengono ancora la vecchia struttura (*San Siro*, II, nn. 473, del 23 marzo 1244, e 507, del 20 gennaio 1246; *Libri Iurium*, I/6, n. 1017, del 16 giugno 1248), già in un atto del 22 aprile 1236 viene inserita la *lamentacio* (*ibidem*, n. 1012), mentre

ulteriori e sostanziali modifiche investano anche il testo delle sentenze attraverso l'inserimento della denuncia ed il ricordo delle successive fasi – *posiciones, confessiones, allegationes, instrumenta et rationes producta* – che portano a compimento il percorso inverso rispetto a quello che nel secolo precedente aveva avuto come esito una tipizzazione, riconducendo la sentenza consolare nell'ambito del coevo panorama italiano.

Pur nell'estrema difficoltà di individuare tipicità e seguire un'evoluzione dei trattati e delle convenzioni, tipologia che più delle altre è condizionata, anche dal punto di vista documentario, dall'incontro di due volontà, è tuttavia possibile evidenziare alcune caratteristiche che per il loro ripetersi sembrano il risultato di un'elaborazione operata all'interno della cancelleria genovese, pur senza addentrarsi in un esame dettagliato, che sarà possibile solo dopo la realizzazione di un'edizione sistematica dei trattati conclusi tra i diversi comuni, sulle orme del progetto veneziano in fase di attuazione<sup>67</sup>.

I più antichi trattati, del giugno 1132, stipulato con Narbona, e del 1132-1133, con i signori di Passano, non appaiono ancora definiti con quelle caratteristiche che ben presto diventeranno costanti, ma sembrano rappresentare una fase di transizione: data cronica all'inizio, mancanza di quella topica, ricavabile solo da altri dati interni all'atto, nel primo, assenza di entrambe nel secondo, e dei testimoni in ambedue, ma in particolare una struttura del testo articolata in un tutto unitario<sup>68</sup>. L'apparente assenza di forme di convalidazione di questi, come di altri trattati, è attribuibile alla caratteristica di copia semplice con cui ci sono pervenuti, dalla quale non sono ricavabili elementi quali carta partita e sigillo, mentre sembra da escludersi l'esistenza negli antigrafici di una sottoscrizione notarile.

Ma già a distanza di pochi anni un atto del novembre 1135, che, dopo il giuramento di fedeltà alla Compagna da parte del marchese di Ponzone, registra la convenzione con il Comune, presenta la struttura testuale tipica: gli

---

ancora pochi mesi prima, il 31 gennaio 1251, una sentenza del console di giustizia, pur nella incompletezza di un originale danneggiato, rivela la consueta struttura: *Alba e Genova*, n. 179.

<sup>67</sup> Già nel 1902 il Giorgi lamentava che « la diplomazia dei trattati medievali è ancora da fare » e denunciava la necessità di pubblicarli « con metodi della critica moderna » (GIORGI 1902, pp. 419-420). Sui trattati e sulle convenzioni stipulati dal comune di Genova v. BANTI 1984; COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1966; PUNCUH 2001; ZAGNI 1980.

<sup>68</sup> *Libri Iurium*, I/1, nn. 41, 46. La data topica si ricava esclusivamente dall'espressione: *advenerunt Ianuam legati*.

impegni sinallagmatici sono nettamente divisi in due parti chiaramente individuabili in un atto, la cui unicità è segnata dalla presenza di un solo escatocollo, nel quale si colloca la data cronica, ma in cui spicca la mancanza di quella topica e delle presenze testimoniali<sup>69</sup>, assenze che rappresentano l'elemento più caratteristico della costruzione genovese, unitamente alla convalidazione affidata esclusivamente al sigillo e alla carta partita<sup>70</sup>.

Il modello dei patti bilaterali si è così definito e si manterrà a lungo stabile, anche se pienamente verificabile solo quando Genova si trova a stipulare con città e comunità che sono in condizioni di inferiorità nei suoi confronti, e quindi a livello documentario più evidente appare l'apporto di questa, mentre quando interagisce su un livello di parità, se non di inferiorità, deve necessariamente venire ad un compromesso<sup>71</sup>: ecco allora che è

<sup>69</sup> La data cronica spesso è ripetuta al termine di ognuna delle due parti: v. ad esempio *ibidem*, nn. 35, 186.

<sup>70</sup> *Libri Iurium*, I/3, n. 497. Non pare significativo che gli impegni delle due parti siano autenticati singolarmente da Lantelmo nel registro del 1229, nel quale li trascrive *de quodam bergameno mihi dato a domino Oberto Aurie et sociis*, dove non doveva esserci alcuna sottoscrizione notarile a scandire le due parti e forse nessun altro sistema di convalidazione che Lantelmo, come in altri casi, non avrebbe mancato di rilevare.

<sup>71</sup> Come nel trattato con Lucca del 10 settembre 1159, diviso in due distinti atti, dove è specificato *indictione sexta, que secundum Lucenses octava currebat* (ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 39; *Codice diplomatico*, I, n. 296). Allo stesso modo risultato dei reciproci condizionamenti è la datazione del trattato tra Roma e Genova del 1165, redatto a Genova, nel quale in coincidenza con l'indicazione dell'indizione si legge: *indictione XIII que secundum Rome XIII est*. All'esperienza romana è probabilmente da imputarsi l'*apprecatio feliciter amen* al termine del testo, mentre per la prima ed unica volta viene dato conto del numero degli esemplari prodotti e della loro destinazione: *Sunt autem pacis et confederationis huius tria alia instrumenta, unum huic simile Romam transmissum et duo in quibus hec et alia omnia que in medio convenerunt plena continentur, alterum quorum Roma habuit et alterum in scriniis nostris remansit* (ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 45; *Codice diplomatico*, II, nn. 8, 9). Particolare attenzione alla formulazione della datazione secondo gli usi cronologici delle due parti si riscontra anche nel giuramento pisano della convenzione tra Pisa, Genova e i loro alleati del 19 aprile 1138: *Millesimo centesimo trigesimo octavo, mense aprili, indictione quinta decima: hec inditio tunc sic erat secundum morem Ianuensium, secundum morem Pisanorum actum est hoc anno dominice incarnationis millesimo centesimo tricesimo nono, tertia decima kalendas madii, indictione prima* (*Brevi dei consoli*, n. 6).

Per quanto riguarda i caratteri estrinseci, potrebbero essere riconducibili all'esperienza pisana gli elementi che si rifanno a modelli cancellereschi imperiali del trattato del 1149: lettere allungate nella formula invocativa, la disposizione e i caratteri della scrittura, i segni di abbreviazione a cappio, estranei alla documentazione genovese (ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 27; *Codice diplomatico*, I, n. 195).

generalmente accettata dalla controparte la bipartizione del testo – adottata peraltro in modo più o meno autonomo anche da altri comuni per la formalizzazione di patti in cui gli impegni particolarmente complessi difficilmente si inseriscono in un testo unitario –, così come viene accettato il ricorso a forme autenticatorie che prescindono dalla sottoscrizione notarile, ma non si rinuncia alla presenza di testimoni, i cui nomi sono esplicitati<sup>72</sup>.

A ben guardare però analoghe caratteristiche nella parte escatocollare presentano i documenti che possiamo far rientrare nella categoria degli *instrumenta*: anche in questi infatti si segnala la pressoché costante assenza di data topica, dell'elenco di testimoni e, quasi sempre, della sottoscrizione notarile, che forse, considerato il quadro generale, non sembra da imputare ad omissione nelle operazioni di copia che i documenti hanno subito. Anche per questa tipologia si possono intravedere tracce, sia pur labili, di un'evoluzione da collocarsi negli anni Trenta-Quaranta del secolo: gli unici due documenti precedenti questo periodo, entrambi del 1127 presentano infatti ancora, nelle parti escatocollari, le caratteristiche del coevo documento privato – data topica, elenco dei testimoni, sottoscrizione notarile, alla quale si aggiungono quelle dei testimoni pubblici nel primo<sup>73</sup>. In quelli immediatamente successivi, una quietanza rilasciata al Comune e una vendita effettuata allo stesso, del gennaio 1139<sup>74</sup>, sono stati omessi i testimoni

<sup>72</sup> Vedi in particolare i due trattati conclusi entrambi il 3 settembre 1143 dai comuni di Genova e Pisa, in un caso con il conte Alfonso di Tolosa, i consoli, l'abate e gli abitanti di St. Gilles, nell'altro con Guglielmo VI, conte di Montpellier (*Libri Iurium*, I/1, nn. 66 e 68), che hanno caratteristiche molto diverse: entrambi presentano la data all'inizio, ma nel primo gli impegni sono divisi in due parti, in ognuna delle quali compaiono i testimoni, seguiti da un lungo elenco di giuranti, mentre il secondo registra solo gli impegni del conte e l'elenco dei testimoni. Vedi anche i trattati del 1146 con Alfonso VII di Castiglia, articolato in due atti ben distinti, con due date, in entrambi i casi nel protocollo, e un lungo elenco di giuranti di parte regia (*Libri Iurium*, I/6, n. 932) e con Raimondo Berengario IV, anch'esso articolato come il precedente, ma senza data (*ibidem*, n. 934).

<sup>73</sup> Si tratta di una vendita di beni presso Voltaggio effettuata da Oberto, Giovanni e Pietro, figli del fu Rustico, al comune di Genova e la ratifica della stessa da parte di un altro figlio di Rustico, Martino (*ibidem*, nn. 968, 969). Stranamente, sebbene i due documenti siano stati fatti a pochi giorni l'uno dall'altro presentano caratteristiche diverse: più vicino alla *charta* il primo, nel quale sono ancora presenti i *signa manuum*, nella tipica forma dell'*instrumentum* il secondo. Il primo è così sottoscritto: (ST) *Ego Bonusinfans notarius scripsi. Ego Guillelmus de Volta subscripsi. (S) Ego Marinus subscripsi*. Il secondo: (ST) *Ego Bonusinfans notarius interfui et rogatus a predicto Martino scripsi*.

<sup>74</sup> Non è stata presa in considerazione in quest'analisi una serie di giuramenti alla compagnia di alcuni signori della Riviera di Levante, non datati, ma risalenti, sulla base dei consoli

e nel primo anche la data topica, ma sono ancora regolarmente sottoscritti dal notaio<sup>75</sup>. Nel 1141 si segnala il primo caso in cui il percorso è interamente compiuto, è cioè scomparsa anche la sottoscrizione notarile<sup>76</sup>.

L'autenticazione del documento comunale, sia di quello riguardante i patti bilaterali con altre istanze di potere a diversi livelli, sia di quello più strettamente collegato agli aspetti amministrativi e politici limitati al *dominium* è quindi affidata a due elementi di matrice e significato totalmente diversi e per certi aspetti fortemente contrastanti: il sigillo, prettamente cancelleresco, e la carta partita, neutra e caratterizzata da un procedimento esclusivamente meccanico<sup>77</sup> – tanto più inspiegabile in presenza di una cancelleria ormai ben organizzata –, che possono convivere nello stesso documento o essere usati in alternativa, senza apparenti differenziazioni di tipologia o solennità documentarie o ancora di destinatari. L'unica caratteristica comune è quella di rendere possibile attribuire autenticità al documento senza ricorrere alla mediazione del

---

presenti, al 1138-1139, che non presentano testimoni né sottoscrizione notarile, e per i quali, proprio per l'assenza della data si può ipotizzare la derivazione da un *liber consulatus*, nel quale potrebbero essere stati redatti con l'omissione di alcuni elementi.

<sup>75</sup> *Libri Iurium*, I/1, nn. 20, 22, del 1139. In entrambi i casi la sottoscrizione notarile si presenta anomala per il riferimento alla scritturazione ad opera di un altro notaio: (*ST*) *Ego Gandulfus notarius per preceptum prenominatorum consulum interfui et scribere rogavi/precepi*. Un chiaro ricordo della presenza dei testimoni all'*actio*, senza però alcun riferimento, come invece avviene nel documento privato e in quello comunale di epoche successive, all'elenco dei loro nomi nell'escatocollo – *quorum nomina subter leguntur* o espressioni analoghe – si trova nel testo del primo: *acepissemus in presentia testium a vobis consulibus*. Analogo il caso della concessione in feudo del castello di Levaggi da parte del Comune (*ibidem*, n. 84, del 1145): nella parte protocollare, subito dopo la data topica, si annuncia in *presentia plurium bonorum hominum*, a cui però non corrisponde nell'escatocollo l'elenco dei nomi. Si potrebbe trattare di arcaismi introdotti per abitudine dai redattori.

<sup>76</sup> *Ibidem*, n. 50: cessione di diritti al Comune.

<sup>77</sup> L'aspetto meccanico della carta partita è sottolineato anche dalla *corroboratio* del documento del 26 agosto 1176, sottoscritto da Guglielmo Caligepalio, con il quale Guglielmo, marchese di Monferrato, promette il suo aiuto alla Chiesa e al Comune genovese per il recupero dei possessi e dei diritti nelle terre d'oltremare, nella cui formula corroborativa si legge: *Huius conventionis instrumenta tria facta sunt per ABC divisa, quorum primum et ultimum habent Ianuenses et ipse marchio medium* (ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 93). La formula corroborativa, peraltro piuttosto rara, non fa mai cenno alla carta partita, che talvolta viene invece ricordata nella *roboratio*: *De his autem duo instrumenta per alphabetum divisa fieri rogaverunt* (*Libri Iurium*, I/3, nn. 509, 512, del 1217 e del 1224: si tratta in entrambi i casi della concessione in feudo da parte del Comune di castelli e beni ai marchesi del Bosco).

notaio, ma se l'uno – e soprattutto la bolla plumbea – prefigura un Comune ormai in grado di attribuire al documento carattere di atto pubblico, attraverso la manifestazione più palese della propria sovranità, l'altro invece, affidando la massima credibilità del documento alla ricomposizione delle diverse parti, annulla la visibilità del Comune nella convalidazione della documentazione prodotta. Non basta a spiegare questa scelta la constatazione del Costamagna, pur rispondente a dati oggettivi, che i due sistemi erano conosciuti nei paesi occidentali ed orientali del bacino del Mediterraneo, con i quali Genova era in frequente contatto, e dove, al contrario, non era noto l'istituto notarile<sup>78</sup>, visto che allo stesso modo venivano convalidati anche atti pattizi con i diversi comuni italiani, che al notariato facevano abituale e costante ricorso.

L'assenza dell'elenco dei testimoni, costante nei documenti nei quali il Comune è l'autore, subisce però alcune eccezioni, pur in numero del tutto irrilevante in rapporto alla totalità degli atti, in quelli in cui è destinatario, sempre redatti in cancelleria, in particolare donazioni, cessioni o vendite, e di una certa rilevanza. La presenza negli stessi anche della data topica<sup>79</sup> e la constatazione che spesso ci si trova di fronte ad un elevato numero di presenze testimoniali, sette, ma anche fino a venti, e che si tratta per la maggior parte di personaggi del ceto consolare e di famiglie di spicco nella vita cittadina, in alcuni casi appartenenti alla categoria dei *publici testes*, induce ad ipotizzare che si tratti di documenti redatti in cancelleria, che però, probabilmente per volontà degli autori, diffidenti nei confronti di un modello così atipico, sono stati ricondotti nel filone dell'*instrumentum*; le caratteristiche ed il numero dei testimoni, così come la convalidazione, non affidata al notaio, si potrebbero invece imputare alla volontà del Comune di differenziare comunque, almeno nel senso della solennità, un documento di cui è parte.

La tipologia che più delle altre resiste all'inserimento dei testimoni è quella dei documenti contenenti patti giurati o comunque strutturati in forma di giuramento, forse perché nello stesso giuramento è insita una funzione testimoniale, esplicitata solo occasionalmente, come nel caso di quello del 1167, tramandato dal *liber iurium* di Lodi, prestato dalle città di Cremona, Milano, Brescia e Bergamo, dove si legge: *Affuerunt testes de suprascriptis civitatibus qui*

<sup>78</sup> COSTAMAGNA 1955, p. 230.

<sup>79</sup> La data topica spesso non fa riferimento alla città, ma all'ambito in cui l'azione si svolge: *in consilio, in capitulo, in consilio et capitulo, in capitulo Sancti Laurentii (Libri Iurium, I/1, nn. 155, 189, 190)*.

*etiam ut supra iuraverunt*<sup>80</sup>, e tale funzione sembra denunciare anche l'affermazione che precede la data del trattato di alleanza offensiva contro il conte di Ventimiglia tra i Genovesi e i figli del marchese Bonifacio: *Et hoc quod superius dictum est est firmatum per sacramentum a marchionibus e a Ianuensibus*<sup>81</sup>, come del resto riferimenti alla *firmitas* che l'azione conseguirebbe in seguito al *sacramentum* sono frequenti nei documenti<sup>82</sup>.

Risale al 1164 la prima convenzione – con il re di Sardegna Barisone – in cui ritornano la data topica, l'elenco dei testimoni (31, molti dei quali appartenenti al ceto consolare, che sono o saranno pubblici *testes* e un giudice) e la sottoscrizione del notaio Giovanni, meglio conosciuto come Giovanni scriba, alla quale si aggiunge quella di Ugo, vescovo di Santa Giusta<sup>83</sup>. Potrebbe essere un caso, collegato ad una situazione particolare o alla volontà della controparte<sup>84</sup>, se a distanza di due anni non riscontrassimo le stesse caratteristiche nel giuramento di fedeltà dei conti di Lavagna e nel docu-

<sup>80</sup> *Liber iurium Lodi*, n. 40.

<sup>81</sup> *Libri Iurium*, I/1, n. 44, del 1140. Il documento è convalidato con la carta partita.

<sup>82</sup> Significativo, a questo proposito, anche il trattato tra Genova e Raimondo Berengario di Provenza del 1165 (*Libri Iurium*, I/2, n. 366), nel quale, al termine degli impegni del conte, si legge: *Hoc autem ut ratum et firmum teneatur, ego comes feci iurare in anima mea et isti similiter iuraverunt...*, e dopo quelli genovesi: *Hoc autem ut ratum et firmum teneatur iuratores sunt...* riferibile sicuramente all'azione giuridica, ma probabilmente anche alla validità dell'atto.

<sup>83</sup> *Ibidem*, n. 382: si tratta della convenzione tra Genova e Barisone, re di Sardegna, del 16 settembre 1164. Il documento presenta alcuni elementi cancellereschi e solenni: una formula invocativa particolarmente elaborata (*✠ In nomine Domini per quem reges regnant et potentes iusta decernunt*), arenga e *narratio*. Gli impegni sono divisi in due parti: nella prima le date topica e cronica sono complete, nella seconda, dopo l'indicazione della città – *Actum Ianue* – si fa riferimento alla prima parte – *die, loco et testibus supradictis* –, sottolineando così l'unicità dell'atto. La convalidazione, al termine della seconda parte, è affidata, oltre che alle sottoscrizioni – con il formulario tipico dell'*instrumentum* quella di Giovanni –, all'apposizione dei sigilli di piombo delle due parti. Gli impegni dello stesso re a saldare i debiti contratti con i Genovesi, e ancora gli impegni a sostenere la nomina dell'arcivescovo di Genova a primate e legato apostolico in Sardegna, entrambi in pari data, presentano le stesse sottoscrizioni (*ibidem*, nn. 383, 384).

<sup>84</sup> Tale sembra il caso della convenzione con Lucca, del 10 settembre 1159, già citata alla nota 71, sottoscritta per la parte riguardante gli impegni genovesi da Guglielmo Caligepalio, alla sua prima apparizione, e per quelli di parte lucchese da *Urbicianus, notarius domini imperatoris*. I caratteri allungati del primo rigo, del tutto estranei all'esperienza genovese, sono probabilmente da far risalire al notaio lucchese, al quale il Caligepalio si è uniformato, come è probabile che le stesse sottoscrizioni notarili siano state volute dalla città toscana.

mento con il quale il comune di Genova concede benefici agli stessi<sup>85</sup> e se da questo momento non diventassero sempre più frequenti trattati e altri atti, che nella parte escatocollare sono del tutto simili ai coevi strumenti, se non per la formula utilizzata nella sottoscrizione. Qui infatti è presente il riferimento alla *iussio* o al *preceptum*, attraverso i quali si formalizza la concessione con le istituzioni comunali, la *rogatio* viene invece richiamata da alcuni notai, in opposizione a questa, solo per indicare il diverso ruolo che svolgono nei confronti della controparte, mentre si segnala la costante omissione del verbo *interfui*. Se l'inserimento dei testimoni e della data topica è più frequente, la sottoscrizione continua ad accompagnare questi due elementi in modo estremamente saltuario, il più delle volte affiancata dal sigillo e/o dalla carta partita<sup>86</sup>, gli ultimi esempi della quale sono attestati ancora nel 1224<sup>87</sup>. Inoltre, ad eccezione di Giovanni, che convalida solo la convenzione del 1164 e gli atti ad essa collegati, pur affiancato dalla sottoscrizione vescovile<sup>88</sup>, gli unici notai a sottoscrivere fino all'inizio degli anni Venti sono, in successione, giudici come Guglielmo Caligepalio<sup>89</sup>, fino al 1192, oppure

<sup>85</sup> *Libri Iurium*, I/1, nn. 206, 215. Il numero dei testimoni presenti ai due atti, del 23 novembre 1166, è decisamente ridotto rispetto alla convenzione con il re Barisone, sette nel primo caso, *nec non universi viri prudentes senatorii ordinis*, solo due nel secondo, ai quali si aggiungono *et predicti consiliatores omnes*. Entrambi sono sottoscritti da Guglielmo Caligepalio, il futuro cancelliere, con la formula *rogatus scripsi*, senza alcun riferimento quindi alla sua posizione nell'ambito dell'apparato burocratico comunale.

<sup>86</sup> Ancora il 7 dicembre 1192 Ogerio Pane (*Libri Iurium*, I/3, n. 473: una convenzione con il marchese di Clavesana) è citato tra i testimoni, con la specificazione che si tratta del redattore del documento (*Ogerius Panis qui hanc conventionem scripsit*), ma non sottoscrive l'atto, la cui convalidazione è affidata ai sigilli di cera delle due parti ed alla carta partita. Inoltre, ad ulteriore garanzia: *Et hec omnia supradicta ut maiorem optineant firmitatem faciemus scribi in brevi consulum comunis et compagne et ita firmiter stabiliri ut numquam possit in contrarium emendari*.

<sup>87</sup> *Libri Iurium*, I/2, n. 368; I/3, n. 512.

<sup>88</sup> Si tratta del notaio noto come Giovanni scriba. Siamo a conoscenza che alcuni documenti erano redatti da lui solo perché viene ricordato nella formula corroborativa: *Et ad huius rei inviolabile firmamentum hanc cartulam per manus Iohannis, notarii publici, scribi et comuni sigillo sigillari nos suprascripti consules precepimus* (*Codice diplomatico*, I, n. 282: giuramento di fedeltà del Comune al re Guglielmo di Sicilia, del 1157). Analogamente ci informano sulla sua posizione annotazioni aggiunte di seguito alla data nel trattato di pace con Roma, del 1165: *per manus Iohannis Ianuensis scribe atque notarii* (*ibidem*, II, nn. 8, 9) e nella ratifica romana dello stesso, del 1166: *tradita per manum prudentis et egregii Ianuensium scribe Iohannis notarii* (*ibidem*, n. 12).

<sup>89</sup> Desta stupore l'utilizzazione della formula precettizia da parte di Guglielmo Caligepalio nel documento del 13 febbraio 1167 (*Libri Iurium*, I/3, n. 548) di cui è autore Rainaldo,

notai di nomina imperiale come Otobonus, *imperialis aule notarius*<sup>90</sup>, Bertolotto Alberti, *sacri Imperii notarius*, fino al 1202, Marchisio *quondam Oberti de Domo*, *notarius sacri Imperii et iudex ordinarius*, fino al 1224<sup>91</sup>.

Su tutti questi mutamenti determinante deve essere stato il diploma di Federico I del 1162, che già fondamentale per i contenuti, rivela un elemento di novità: l'imperatore si rivolge infatti per la prima volta *consulibus et comuni Ianue*, ai quali viene riconosciuta la giurisdizione sul *districtus* da Monaco a Portovenere, là dove Corrado III, nel concedere alla città il diritto di battere moneta, aveva fatto genericamente riferimento ai Genovesi<sup>92</sup>.

Il Comune ha così ottenuto un riconoscimento ed una sorta di legittimazione che devono avere allentato la tensione, evidente anche a livello documentario, mirata alla creazione di spazi di autonomia e di autorappresentazione del proprio potere: non è più così importante, in questo momento e in una situazione che il diploma federiciano modifica radicalmente rispetto al passato, rimarcare, attraverso l'elaborazione di forme documentarie particolari, la propria autonomia anche in quest'ambito e farsi unico garante della credibilità e della validità dei documenti di cui è parte attraverso il ri-

---

arcivescovo di Colonia e arcicancelliere d'Italia: *precepto domini Rainaldi, Colonicensis archiepiscopi et totius Italie archicancellarii*. È possibile che il notaio, che, lo ricordiamo, era anche giudice, abbia voluto così rimarcare la stretta connessione della propria figura giuridica con l'apparato burocratico al quale si ricollegava la sua nomina.

<sup>90</sup> ASGe, *Archivio segreto, Paesi* 346, Cervo, del 1196. Si tratta di una sentenza emessa dal vescovo di Albenga e da un console del comune di Genova, ad Albenga, convalidata con la carta partita e sottoscritta da Otobonus, *imperialis aule notarius et Ianuensis curie scriba*, che tuttavia dichiara di scrivere *precepto suprascriptorum domini episcopi et consulis*. Nel 1192 si segnala una serie di documenti, tutti redatti fuori Genova (*Libri Iurium*, I/2, nn. 392-394, 403), da Otobono, *imperialis aule notarius*. Alcuni sono sottoscritti con la formula *rogatus scripsi*, ma in un caso (*ibidem*, n. 392, del 20 febbraio 1192, in cui il console genovese Guglielmo Burono, arbitro eletto da Pietro, giudice di Arborea, e da Ugo de Bas, definisce i loro rapporti vicendevoli e con il comune di Genova) il notaio sembra ricollegarsi ad un rapporto funzionale con il comune di Genova – *precepto suprascripti consulis et rogatu partium scripsi* –, anche se nella formula corroborativa dello stesso documento si legge genericamente: *tunc Willelmus Buronus, Ianuensium consul, hec ad memoriam in posterum conservandam omnemque ambiguitatem de medio expellendam, per manum publicam fieri iussit et sigilli sui auctoritate muniri*.

<sup>91</sup> Gli unici che non risultano di nomina imperiale sono Bonvassallo Caligepalio e Nicolò Pane, attivi come sottoscrittori in un numero estremamente ridotto di documenti, nei quali tale qualifica potrebbe non emergere, dal momento che anche gli altri notai nominati solo in un numero limitatissimo di casi si qualificano come notai di nomina imperiale.

<sup>92</sup> *Libri Iurium*, I/2, nn. 283, 285.

corso a forme di convalidazione alternative rispetto a quella notarile ed attestanti, almeno la bolla plumbea, la propria *auctoritas*.

Rimane però ancora da sciogliere un ultimo nodo, quello di un ceto notarile, che, in conseguenza della nomina locale, non può ancora attribuire piena credibilità al documento comunale nei confronti dell'esterno, nomina che, come sappiamo, non era compresa tra i *regalia* concessi alla città da Federico I, dal momento che in occasione del passaggio nella città di Enrico VI, nel 1191, alcuni notai ottengono da lui la nomina imperiale<sup>93</sup>. E proprio solo a notai come Bertolotto *Alberti* e Marchisio, che in questa o in altra occasione avevano raggiunto tale obiettivo, il Comune può affidare oltre alla redazione, anche l'autenticazione della documentazione prodotta, pur nel permanere, in alcuni casi, del sigillo e della carta partita, ma ormai non come elementi portanti e fondamentali, ma sussidiari<sup>94</sup>.

Solo con il diploma di Federico II, del 1220, i notai nominati dal Comune per delega imperiale saranno in grado di produrre documentazione valida *erga omnes*<sup>95</sup>. Questa nuova condizione del ceto notarile, che produce come effetto anche un suo rafforzamento nei confronti del Comune, porta a compimento il processo iniziato nel 1162. Proprio a partire da questo momento infatti incominciano a manifestarsi quelle trasformazioni delle *laudes* consolari che abbiamo seguito e la sottoscrizione notarile diventerà, se si esclude il sigillo per i documenti più importanti, l'unico elemento di convalidazione di tutte le tipologie documentarie comunali.

Sicuramente su tale evoluzione deve avere agito in qualche misura, difficilmente quantificabile, anche il passaggio al regime podestarile, soprattutto quando questo si stabilizza: i diversi podestà e le *familie* che si spostano

---

<sup>93</sup> Sulla nomina di notai in occasione della presenza in città di Enrico VI, vedi ROVERE 1997b, pp. 327-328. Ne aveva già parlato Giorgio Costamagna (COSTAMAGNA 1970, p. 20) che pure aveva ritenuto che già a Federico I risalisse la concessione alla città di nominare notai. Forse in quest'occasione anche Guglielmo Caligepalio ottiene la nomina imperiale, visto che solo il 2 agosto 1192 nella sottoscrizione della ratifica genovese del trattato con l'imperatore Isacco Angelo (*Codice diplomatico*, III, n. 24) si definisce *notarius sacri Imperii*.

<sup>94</sup> Solo occasionalmente il sigillo accompagna la sottoscrizione notarile: v. ad esempio *Libri Iurium*, I/3, nn. 618, 620, del 1198 (accordi tra Tortona e Genova), convalidati anche con l'apposizione di un sigillo, presumibilmente quello tortonese; talvolta addirittura i tre sistemi di convalidazione coesistono: *ibidem*, nn. 465-466, del 1202 (Noli in un caso, Savona nell'altro si impegnano ad osservare la convenzione imposta da Genova).

<sup>95</sup> *Donamus et concedimus liberam potestatem consulibus vel potestati Ianue faciendi notarios* si legge nel diploma imperiale (*Libri Iurium*, I/2, n. 287).

al loro seguito, provenendo da ambienti diversi, potrebbero infatti avere veicolato ed introdotto esperienze derivanti da forme culturali cittadine anche documentariamente piuttosto simili, rimaste fino ad un certo momento, per scelta, sconosciute alla vicenda genovese<sup>96</sup>.

Proprio queste esperienze potrebbero avere contribuito pesantemente all'abbandono dei formalismi nell'autentica delle copie del XII secolo, il cui valore probatorio sembra sostanzialmente poggiare su una *laus* consolare, integralmente riportata in calce al documento<sup>97</sup>, anche se non si può ignorare l'apporto del notariato cittadino che, proprio negli stessi anni in cui si stabilizza l'istituto podestarile (a partite dal 1217), rafforza la *fides* di cui gode (1220: diploma di Federico II). Sta comunque di fatto che nessuna delle copie eseguite su mandato del podestà o del suo giudice e vicario, che incominciano a comparire già all'inizio del Duecento per divenire pressoché costanti dagli anni Venti, ricorda l'esistenza di una *laus* attraverso la quale viene attribuito alla copia lo stesso valore dell'originale<sup>98</sup>, il che continua invece ad avvenire in quelle redatte per ordine dei consoli di giustizia<sup>99</sup>.

---

<sup>96</sup> Su questo tema vedi un recente saggio di Renato Bordone in cui ha convincentemente dimostrato l'esistenza di un mondo di forme culturali cittadine sostanzialmente omogenee e unitarie: BORDONE 1987, soprattutto pp. 18 e sgg., 195 e sgg. I podestà genovesi fino al 1262 provengono quasi esclusivamente dall'Italia padana e guelfa, da comuni quindi con i quali Genova aveva maggiori affinità politiche: Bologna, Parma, Piacenza, Brescia, Milano, Lodi, Ferrara, Asti, Novara, solo eccezionalmente da Firenze, Lucca e Fano.

<sup>97</sup> ROVERE 1997a.

<sup>98</sup> Un esempio per tutti: (ST) *Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, precepto potestatis Ianue, domini Fulconis de Castello, quod inde mihi fecit in domo Willelmi de Rodulfo, de consilio causidicorum suorum, Talamatii de Cremona et Iacobi de Vistarino Laudensi, nec non et nobilium virorum Nicole Malloni, Belmusti Lercarii et Willelmi de Nigro, quos circa se ad consilium suum habebat, transcripsi ab autentico instrumento inde per manus Willelmi de Columba ut supra continetur composito et cum subscriptione testatorum, nil addito vel diminuto preter litterarum formam plus minusve, anno dominice nativitatis millesimo ducesimo quinto, indictione septima, vigesimo primo die marci (Libri Iurium, I/1, n. 267).*

<sup>99</sup> Si veda ancora nel 1216 la copia di un giuramento relativo a disposizioni testamentarie: (ST) *Ego Oliverius notarius transcripsi et exemplificavi ut supra ex autentico scripto per manum Ottoboni notarii et scribe, iussu tamen et auctoritate Guilielmi, filii Agadi de Placentia, Ianuensis consulis de iusticia, qui in palatio Ianuensis archiepiscopi laudavit atque decrevit hec predicta eandem vim et robur per omnia habere et firmitatem obtinere quam ea scripta per manum dicti Ottoboni obtineat, ac si idem Ottobonus viveret et propria manu scripsisset hec predicta. Millesimo ducesimo sexto decimo, indictione tertia, mense madii (Secondo registro, n. 334).*

La stessa scomparsa delle sottoscrizioni dei pubblici testimoni nelle *laudes*, determinata dalle circostanze di cui abbiamo parlato, potrebbe essere stata accelerata dall'avvento del regime podestarile, che proprio in quegli anni si consolida.

Invece l'impressione che già con il primo podestà, il bresciano Manegoldo, si possa cogliere una ventata di novità, pur limitatamente ad alcuni caratteri estrinseci, è destinata a durare poco. Nell'unico atto del suo governo in cui interviene in prima persona – la ratifica del trattato stipulato con Costantino, giudice di Torres<sup>100</sup> –, redatto ad Ardara e convalidato esclusivamente con la bolla plumbea del Comune, sono infatti evidenti alcuni caratteri cancellereschi mai utilizzati in precedenza: l'invocazione è scritta in caratteri allungati, nell'intitolazione compare la formula devozionale – *Dei gratia Ianuensis civitatis consul et potestas*<sup>101</sup> e la datazione è seguita dall'*apprecatio feliciter*. La chiave di lettura non è tuttavia univoca: gli elementi di matrice cancelleresca potrebbero essere messi in relazione con la nuova figura istituzionale, come, e sembra più probabile, con il trattato che viene ratificato e che si segnala per le stesse caratteristiche, forse ispirate dalla controparte<sup>102</sup>.

Purtroppo l'assenza di qualsiasi altro trattato bilaterale o almeno di atti di una certa rilevanza ci impedisce di accertare l'eventuale ripetitività di questi elementi<sup>103</sup>, che non si ritroveranno negli anni seguenti con i successivi podestà, quando solo occasionalmente viene introdotta la formula devozionale, che durante il governo del milanese Guifredotto Grassello è associata ad atti pattizi stipulati con comuni in condizione di inferiorità rispetto al genovese, in particolare Savona, Noli ed altre comunità della Riviera di ponente<sup>104</sup>.

<sup>100</sup> *Libri Iurium*, I/2, n. 410.

<sup>101</sup> La stretta relazione del podestà con i consoli, all'interno del cui governo si inserisce, si manifesta nell'intitolazione usata dai primi podestà – *consul et potestas* –, fino a *Drudus Marcellinus*, nel 1197, ma ancora fino al 1204 alcuni podestà fanno accompagnare questo titolo da *et dominus* o *et rector*.

<sup>102</sup> *Ibidem*, n. 409.

<sup>103</sup> Nel giuramento di fedeltà prestato il 18 o il 19 luglio 1191 da Gandolfo *Alaxie* e Giacomo Oberto per la loro parte di Ventimiglia e la successiva investitura da parte del comune di Genova, tratta però dall'abbreviatura di Guglielmo Caligepalio, Manegoldo è definito semplicemente *Ianuensis civitatis consul et potestas* (*Libri Iurium*, I/3, n. 458).

<sup>104</sup> *Ibidem*, nn. 461 (con i rappresentanti della valle Arroscia, di Andora e di Oneglia), dove compare anche l'*apprecatio feliciter* nella data topica, 465 (con Noli), 466 (con Savona), 621 (con Tortona), tutti del 1202; 477, 478 (ancora con i rappresentanti della valle Arroscia, di Andora e di Oneglia), del 1204. In tutti la formula devozionale è riservata al podestà di Genova

Non diversamente con i podestà successivi l'inserimento, sia pur non continuativo, dell'unico elemento di matrice cancelleresca, la formula devozionale, che accompagna la qualifica, è sempre collegato a situazioni contingenti, in particolare, nel caso degli atti pattizi, all'adeguamento agli usi della controparte.

Alla volontà di prendere le distanze dalla classe di governo locale e dalle famiglie dominanti potrebbe invece essere collegata l'introduzione, sempre più frequente, di personaggi legati all'organizzazione burocratico-amministrativa tra i testimoni, prima rigorosamente appartenenti a famiglie quali Doria, Spinola, Malocello, Vento, Lercari, Cigala, Embriaco, Pevere, per citarne solo alcune, fortemente coinvolte a tutti i livelli nella vita pubblica del Comune<sup>105</sup>. Dall'ultimo decennio del XII secolo si registra invece l'occasionale presenza di cintraci, clavigeri, scribi e notai, sempre più frequenti a partire dal governo del bolognese Rambertino *Guidonis de Bovarello* (1218-1220), quando sono testimoni di alcuni documenti solo notai e scribi<sup>106</sup>, clavigeri, giudici<sup>107</sup> e militi del podestà, mentre la presenza dei *consiliiarii* è quasi sempre costante ed esclusiva quando è necessario l'intervento del consiglio<sup>108</sup>.

Evidenti e profonde le novità verificabili, oltre che nell'organizzazione cancelleresca, anche in alcune caratteristiche della produzione documentaria durante il governo del Boccanegra.

Il 16 giugno 1259 il capitano del popolo, dichiarando l'illegittimità degli appalti dei redditi comunali di durata superiore ad un anno prende una misura radicale, che da un lato priva la nobiltà di una considerevole fonte di

---

e non alla controparte, ciò risulta tanto più evidente nel caso di Savona, quando gli interlocutori sono i podestà dei due comuni. L'unico trattato contenente la formula devozionale al di fuori di questo periodo è quello con Ventimiglia, del 1200, stipulato dal podestà lucchese Rolandino *Maleprese* (*Libri Iurium*, I/2, n. 421).

<sup>105</sup> Sulle famiglie genovesi e il loro coinvolgimento nella vita pubblica in questo periodo v. PETTI BALBI 1988; PETTI BALBI 1996; PETTI BALBI 1997; PETTI BALBI 2000.

<sup>106</sup> In una *laus* podestarile del 1225 (*Libri Iurium*, I/1, n. 275) i testimoni sono esclusivamente scribi. Sull'importanza delle presenze testimoniali come riflesso di equilibri politici e di dinamiche sociali, anche se per un periodo più antico, e in relazione quindi a testi manufatti, vedi in particolare FISSORE 1973; FISSORE 1978; FISSORE 1989b.

<sup>107</sup> Solo tre giudici sono i testimoni della convenzione stipulata nel 1224 tra il comune di Genova e i consoli e il visconte di Narbona (*Libri Iurium*, I/2, n. 368).

<sup>108</sup> Anche per questo si hanno delle eccezioni: v. ad esempio *Libri Iurium*, I/4, n. 675, fatto *in pleno consilio*, ma i testimoni sono sei scribi del Comune, due giudici e un *miles* del podestà.

guadagno, dall'altra riassegna al Comune il godimento delle sue rendite. Tale provvedimento si concretizza in un atto di particolare solennità, ancora più significativo se si mette a confronto con la pressoché assoluta mancanza di caratteri solenni tipica dei documenti comunali genovesi. Non stupisce la formula di devozione associata al nome del Boccanegra, *Dei gratia capitaneus comunis et populi Ianuensis*, che già a più riprese avevano usato, pur saltuariamente, i podestà, ma la presenza dell'arenga, della *narratio*, della *sanctio* ed il ricordo del giuramento solenne alla presenza del popolo convocato a parlamento che con il proprio *fiat fiat* accentua la partecipazione e il consenso, ne fanno un caso a sé, che rende tangibile la volontà di esteriorizzare anche nella formalizzazione documentaria una decisione forte, alla quale non prendono parte né podestà né consiglio. Purtroppo non ci è possibile sapere nulla sulle caratteristiche della sottoscrizione notarile né su altri elementi di autenticazione essendo il documento, tramandato solo dai *libri iurium*, in forma di copia di imbreviatura.

Si tratta di un caso isolato, ma altra e ben più significativa novità sottolinea lo stretto rapporto tra la nuova forma di governo e le caratteristiche della documentazione, soprattutto per quanto attiene alle forme di convalidazione: l'abbandono della bolla plumbea. È possibile che ciò avvenga, come ho ipotizzato in altra occasione, perché ci si rende conto di avere usato questo simbolo di autorità documentale, ma anche di sovranità, in modo del tutto illegittimo, tuttavia, alla luce delle considerazioni fin qui fatte, mi sembra più probabile che ciò sia conseguenza della ben precisa volontà di non utilizzare più l'elemento maggiormente distintivo dei documenti con cui i precedenti regimi si erano messi in relazione con l'esterno<sup>109</sup>. Prova ne sia che lo stesso sigillo cereo, ancora usato, subisce una radicale trasformazione, analogamente a quanto avviene in altre città italiane nel momento del costituirsi di governi popolari: la tipologia preesistente viene sostituita dal simbolo pacifico dell'*Agnus Dei*, accompagnato dal motto, fortemente con-

---

<sup>109</sup> La bolla plumbea aveva fatto la sua prima comparsa nei documenti del 1146 (*Libri Iurium*, I/6, nn. 933, 1146), ma già nel 1143 se ne fa menzione nel breve dei consoli che giurano: *Nos sigillo plumbeo cartam non sigillabimus neque consulibus sigillari faciemus nisi maior pars de nobis in hoc consenserit qui Ianue fuerint (Leges Genuenses, coll. 241-252; Codice diplomatico, I, n. 89)*. Gli ultimi documenti convalidati con la bolla plumbea sono del 17 novembre 1256 (*Libri Iurium*, I/6, nn. 1056, 1058). Da questo momento non venne più usata, tanto che nel 1301 Rollandino de Richardo nel fare ad essa riferimento nell'autentica ad un documento la definisce *plumbeum antiquum sigillum comunis Ianue (ibidem, nn. 933, 934)*.

trastante e quasi minaccioso, ✠ PLEBS IANI MAGNOS REPRIMENS, EST AGNUS IN AGNOS<sup>110</sup>.

La particolare attenzione nei confronti della documentazione da parte del Boccanegra e nello stesso tempo la sua volontà di accentrare sulla propria persona tutte le prerogative già di pertinenza anche di altre figure istituzionali cittadine si manifesta nelle autentiche delle copie e nelle sottoscrizioni degli originali estratti dai cartulari di notai defunti, dove si evidenzia la costanza assoluta dell'intervento diretto del capitano del popolo nel rilasciare il mandato relativo alla loro esecuzione a partire dal 1259, anno in cui, come già detto, si evidenzia ulteriormente il tentativo di accentramento del potere a tutti i livelli. Nei primi anni del suo governo non appaiono variazioni rispetto alla tradizione ormai consolidata: per le copie il mandato viene infatti rilasciato sia dal *gerens vices consulis Ianue de iusticia deversus burgum*, che anzi, in previsione dell'allontanamento degli originali dalla città *laudavit, auctoritate qua fungitur, predictum instrumentum debere obtinere perpetuam firmitatem*<sup>111</sup>, sia dal podestà<sup>112</sup>, al quale successivamente si affianca il Boccanegra<sup>113</sup>, per poi soppiantarli. Contestualmente i notai sottolineano sempre come il capitano del popolo rilasci il mandato, *statuens et laudans quod cum originali habeat vim eandem*, solo saltuariamente inserito nelle copie degli anni che avevano preceduto questa fase del nuovo governo<sup>114</sup>. Analoghe considerazioni si possono fare per gli originali estratti da notai diversi dai rogatari, pur in presenza di una documentazione più rarefatta: anch'essi fino al 1259 vengono eseguiti per ordine dei consoli di giu-

<sup>110</sup> I sigilli adottati dai governi popolari sono caratterizzati generalmente dalla figura del santo protettore della città. Più rari sono invece i simboli sacri: in particolare l'*Agnus Dei* compare, oltre che a Genova, a Siena e a Bressanone, ma solo nel Trecento. Su questo argomento vedi BASCAPÉ 1969, I, pp. 224-231, 258-262. Dopo la caduta del Boccanegra si tornò probabilmente all'antico sigillo cereo raffigurante il grifo di Genova che sconfigge l'aquila imperiale e la volpe di Pisa, anche se non attestato nella documentazione. Ne sarebbe prova la sua rappresentazione sotto forma di scultura, che trovò collocazione nella facciata est dell'attuale palazzo San Giorgio, evidentemente in un momento successivo alla fine del governo del Boccanegra, per volere del quale, come abbiamo visto, venne costruito.

<sup>111</sup> *San Siro*, III, nn. 578, 580, 581.

<sup>112</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 1059; ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 83.

<sup>113</sup> ASGe, *Archivio Segreto*, Paesi 360, Cagliari: il mandato è del 3 settembre 1258.

<sup>114</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 743; *Libri Iurium*, I/6, nn. 991, 992; ASGe, *Archivio Segreto*, Paesi 360, Cagliari; 364, Ventimiglia; 2720, n. 83, 2724, n. 36.

stizia o del podestà, mentre dal 1260, tranne un'unica eccezione per una vendita estratta *in mundum* il 12 gennaio 1262<sup>115</sup>, si riscontra sempre l'intervento del capitano del popolo.

L'attenzione riservata più generalmente ai documenti, anche riguardanti stipulazioni tra privati, si rivela in alcune disposizioni mirate alla tutela dei contratti, la cui formalizzazione ci è pervenuta solo in brano statutario dell'epoca del Bouciquaut<sup>116</sup>. Proprio negli anni del governo del Boccanegra si segnalano infatti per la prima volta in documenti comunali e privati brani relativi alla presenza di giudici e giurisperiti *qui dictaverunt instrumentum*<sup>117</sup>, non potendo con ciò *advocare contra instrumentum quod dictaverint*<sup>118</sup>, forse come mezzo per garantire al documento un ulteriore elemento legittimante di matrice pubblica, da un lato, come garanzia al di sopra delle parti,

<sup>115</sup> *San Siro*, II, n. 460: in questo caso il mandato è emesso dal console di giustizia *de-versus burgum*.

<sup>116</sup> *Leges Genuenses*, col. 514.

<sup>117</sup> *Libri Iurium*, I/8, n. 1253, del 21 febbraio 1260 (Bonifacio, conte di Badalucco, vende a Ianella Avvocato, suo cognato, i *castra* di Triora e Deگو e metà di quelli di Arma e Bussana: *et istud instrumentum dictavit Obertus Paxius iudex*); *Libri Iurium*, I/4, n. 759, del 18 maggio 1260 (quietanza rilasciata da Alda, vedova ed esecutrice testamentaria di Iacopo di Levanto, al monaco Oliverio, sovrintendente dell'Opera del porto e del molo: *Predictum instrumentum dictavit Iohannes Ugolini*); *San Siro*, III, nn. 619, del 30 maggio 1260 (si tratta di una vendita tra privati, fatti salvi i diritti del monastero: *Presens instrumentum dictavit Iohannes Ugolini*; 627, del 20 maggio 1261 (si tratta anche in questo caso di una vendita: *Testes Marchisinus de Casino iudex, qui dictavit dictum instrumentum*). Non è da escludere che si tratti di giudici assegnati al capitano *quod haberet secum unum iudicem et duos scribas ad salarium comunis*, il primo dei quali risulta essere Simone Tartaro (*Annali genovesi*, IV, p. 27), che compare proprio in questa veste in una vendita di diritti al monastero di Santo Stefano del 1262 – *et predictum instrumentum dictavit dictus dominus Symon* – coinvolto però nel negozio in quanto il venditore parla di diritti che gli competono proprio *contra Symonem Tartaro, occasione ipsius vacui seu carupte, pro recuperando ipso vacuo seu carupte ab ipso Symone, cui dictus quondam Guillelmus de ipso vacuo venditionem fecerat et ipsum recuperare poterat dictus Guillelmus ab eo intra certum tempus pro libris decem et septem ianuinorum*, e forse perché non avrebbe potuto eccepire era stato scelto per *dictare* il documento proprio lui rispetto ad altri giudici: *Santo Stefano*, III, n. 655.

<sup>118</sup> Così si legge in un'analoga prescrizione degli statuti di Savona del 1345 (Lib. VII, cap. XXXXVIII): BALLETO 1971, I, p. 219 (rubrica CLXXXII. *De patrocinio advocatorum non prestando*); II, p. 227 (rubrica XXXXVIII. *Quod advocati non debeant advocare contra instrumentum quod ditaverint*). Ringrazio il prof. Rodolfo Savelli per la cortese segnalazione. Doveva essere un problema particolarmente sentito, se analoga disposizione risulta, ad una rapidissima indagine, contenuta anche negli statuti di Como della fine del XIII secolo: *Libri statutorum Cumanorum*, col. 63.

dall'altro: è però possibile che questa innovazione sia da attribuirsi all'intervento del podestà Martino da Fano, giurista e autore di opere giuridiche, che riveste tale carica proprio nel 1260, anno a partire dal quale si segnalano i primi documenti con le caratteristiche di cui si è detto.

Ancora al 1260 data un nuovo intervento del Boccanegra in ambito documentario: la ripresa dei *libri iurium*, che avevano attraversato un momento di stasi. Allo scopo si serve di un notaio che aveva già avuto un'esperienza in questo campo: Iacopo Bonaccorso, che nel 1251 e nel 1252 aveva lavorato su un registro che non ci è pervenuto se non nella copia parziale che ne fa Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior*, e proprio su quest'ultimo per ordine del Boccanegra il Bonaccorso provvederà a fare copia di documenti relativi non solo al periodo del suo governo, ma anche di epoche precedenti, in particolare di trattati degli anni 1251-1252<sup>119</sup>.

Quanto fin qui emerso evidenzia un'assoluta coerenza di sviluppo di tutte le tipologie documentarie comunali in forme sulle quali sono determinanti le dinamiche istituzionali nelle loro implicazioni, per così dire, internazionali, a sostegno delle quali la collaborazione dei notai è costante, ma la loro incidenza difficilmente valutabile. In conclusione al termine della lunga e laboriosa evoluzione, che a partire dagli anni Sessanta del XII secolo coinvolge tutta la documentazione comunale in una trasformazione che gradualmente annulla tutti gli elementi di diversità che con altrettanta gradualità l'avevano connotata a partire dagli anni Venti e Trenta, l'unico elemento di distinzione rimane l'uso dell'indizione ritardata, che, introdotta saltuariamente forse già dall'inizio del XII secolo e divenuta assolutamente costante dagli anni Venti, differenzierà il documento genovese, e non solo quello comunale, fino in epoca moderna<sup>120</sup>.

---

<sup>119</sup> Lavora con successivi mandati del 17 giugno 1260, 18 agosto 1261, 6 e 26 aprile 1262 (*Libri Iurium*, I/4, nn. 706-816). La sua opera sul registro non si interrompe con la caduta del capitano del popolo, ma continua ancora, sia pure brevemente, sotto il podestà Palmério da Fano, su mandato del quale, del 19 giugno 1262, fa copia di due documenti (*ibidem*, nn. 817, 818).

<sup>120</sup> Sull'origine dell'indizione genovese v. CALLERI 1999.

## *Cancelleria e documentazione a Genova (1262-1311)*

All'indomani della deposizione del capitano del popolo, Guglielmo Boccanegra<sup>1</sup>, tutto lo staff di cancelleria viene rinnovato, così come era successo al momento del suo insediamento<sup>2</sup>. Non si incontrano più Opicino *de Musso*, Lanfranco di San Giorgio<sup>3</sup>, Bonvassallo *de Porta*, Giacomo *Isembardi*, Nicola di Castello, Raimondo, *Festa de Rivarolia*, Guglielmo Bolleto, Guglielmo *Malonius*, Enrico Nepitella e Pietro *de Musso*, per non parlare di Ogerio Boccanegra, fratello dello stesso capitano, voluti dal Boccanegra, forse non più graditi al restaurato regime aristocratico, immediatamente sostituiti da Bartolomeo di Fontemaroso, Guglielmo Paiarino, Baldovino *de Iogo*, redattori dei pochi documenti comunali pervenutici per gli anni 1262-1264. È probabile che tra i notai impegnati nelle diverse *scribanie* siano da annoverare anche coloro che compaiono come testimoni nei documenti di questo periodo, prova ne sarebbe la presenza in tale ruolo dello stesso Baldovino *de Iogo*, che, quando si sottoscrive, si definisce *scriba comunis*, e di Alberto *de Casali*, così qualificato tra i testimoni ad un mandato del 1263<sup>4</sup>. Si può inoltre ricordare almeno Lodi-

---

\* Pubblicato in: *Studi in memoria di Giorgio Costamagna (1916-2000)*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLIII/I), pp. 909-942.

<sup>1</sup> Questo saggio si inserisce in un'indagine che da anni sto conducendo sulle caratteristiche della cancelleria genovese e del documento da questa prodotto: un interesse che data già al 1997, quando, occupandomi dei *publici testes* (ROVERE 1997b, mi sono resa conto che molto ancora restava da dire, nonostante i numerosi saggi di Giorgio Costamagna, che rimangono un fondamentale punto di partenza, e non solo. Su questa linea si colloca ROVERE 2001; mentre la prima 'puntata' di una vera e propria storia della cancelleria nei secoli XII e XIII, fino alla fine del capitanato di Guglielmo Boccanegra (1262), si legge in ROVERE 2002.

<sup>2</sup> *Ibidem*, pp. 273-274.

<sup>3</sup> Redige un ultimo documento il 6 aprile 1262: *Libri Iurium*, I/5, n. 753. Ritorna al servizio del Comune solo dal 1269 come scriba ed è citato o si nomina come cancelliere dal 1271 al 1280: per le qualifiche di questo, come di tutti i notai che saranno nominati, si veda il Repertorio generale dei notai del primo dei *libri iurium* genovesi (*Libri Iurium*, I/8, pp. 351-412).

<sup>4</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 821. Si tratta del mandato di redigere copia di un documento nel *liber iurium Vetustior* rilasciata a Guglielmo Paiarino, che dal 1264 al 1267 si occupa della prosecuzione del *liber*, redigendovi documenti coevi e recuperandone alcuni degli anni precedenti. Stranamente il notaio omette l'indicazione dei testimoni – pur preannunciati dal *presentibus testi-*

sio Calvo, che negli anni successivi ritroveremo impegnato come cancelliere<sup>5</sup>, ma forse anche Baldovino *de Salvo*, Guglielmo Vegio e Giacomo Fontana, che più volte compaiono in questo ruolo<sup>6</sup>, tutti nominati come scribi del Comune, *maleficiozum* e dei diversi consoli di giustizia nel 1265<sup>7</sup>, mentre qualche dubbio in più si può avere per Simone *de Pomario*, attestato in un solo caso. Scriba della cancelleria deve poi essere quell'Oberto Barberio che nel 1263 accompagna gli ambasciatori genovesi presso Urbano IV a seguito della scomunica comminata alla città<sup>8</sup>, anche se gli ultimi due non compaiono in alcuna delle *scribanie* – quelle più importanti – elencate dagli Annali per gli anni 1265-1267<sup>9</sup>. Questi, se pure arricchiscono le scarse notizie ricavabili dai documenti, non forniscono dati sufficienti per evidenziare eventuali novità rispetto alla prassi che le stesse informazioni, offerte dagli annalisti della prima metà del secolo per un periodo ben più lungo, avevano permesso di definire<sup>10</sup>. Si assiste tuttavia, almeno apparentemente, ad una più veloce alternanza dei notai alle varie *scribanie*, ad uno spostamento degli stessi scribi da un ufficio all'altro, pur senza arrivare ad alcuna forma di *vacatio*. Maggiore stabilità contraddistingue i notai addetti *ad officium palatii*, che faceva capo al podestà: nei tre anni per i quali ci sono fornite notizie ritornano Alberto *de Casali* e Ianuino Osbergerio, ai quali si affiancano Belmosto di Pegli, nel 1265, e Baldovino *de Iogo*, nel 1266 e nel 1267<sup>11</sup>.

---

*bus* – al mandato del 1267 rilasciatoogli dal podestà Guidotto *de Rodobio* (*Ibidem*, nn. 824-826, 828-834).

<sup>5</sup> Lodisio Calvo sarà cancelliere dal 1276 e manterrà questo ruolo fino ai primi anni del Trecento, come avremo modo di vedere in seguito.

<sup>6</sup> Baldovino *de Salvo* non risulta essere mai stato scriba, come erroneamente segnalato nel Repertorio generale dei notai: *Libri Iurium*, I/8, p. 358. Giacomo Fontana era già stato testimone ad un atto nel 1249 e lo è a due di questi anni (*Libri Iurium*, I/5, nn. 823, 835, 904). Guglielmo Vegio aveva già rogato un documento durante il capitanato del Boccanegra (si tratta della vendita effettuata da Bonifacio, conte di Badalucco, al cognato, Ianella Avvocato, dei *castra* di Triora e di Deگو, il 21 febbraio 1260: *Libri Iurium*, I/8, n. 1253): anche se il Comune non compare direttamente in quest'atto è possibile che già in questo momento egli fosse legato al governo cittadino.

<sup>7</sup> *Annali genovesi*, IV, p. 68.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 50.

<sup>9</sup> *Ibidem*, pp. 68, 85, 99.

<sup>10</sup> ROVERE 2002, in particolare pp. 268-269.

<sup>11</sup> Dagli Annali risulta che rimangono invariati solo gli scribi *maleficiozum*, *ad discum maleficiozum* o *coram domino Iuliano* (*qui prefuit criminalibus questionibus audiendis*), come

La presenza praticamente esclusiva dei notai-scribi comunali tra i testimoni dei documenti non può collegarsi a ragioni di ordine pratico (erano presenti *in loco* in qualsiasi momento), ma alla volontà di affidare la memoria dei rapporti instaurati dal Comune e delle decisioni prese nei diversi ambiti ad una categoria di persone che poteva offrire garanzie di imparzialità e di attendibilità.

Eppure proprio in questi anni la cancelleria non sembra operare al massimo delle proprie capacità di autonomia redazionale, probabile conseguenza del troppo marcato legame personale tra i suoi vertici e il Boccanegra, che avrebbe fatto perdere credibilità all'intero apparato burocratico comunale. E non mi riferisco al ricorso a giudici o giurisperiti, che, almeno formalmente *dictant* il testo di alcuni documenti, soprattutto di quelli che comportano significativi impegni pecuniari, evidenziato piuttosto per i documenti privati<sup>12</sup>, almeno fino al 1279<sup>13</sup>, e comunque rivolto ad ottenere maggiori ga-

---

vengono definiti nei diversi anni (si tratta di Guglielmo Vegio e Manuele *de Albara*), e gli scribi *octo nobilium* (elencati solo per gli anni 1266 e 1267: esistono solo da questo momento?), Davide Grillacio e Opizo di Chiavari. Alla *scribania* dei consoli di giustizia *civitatis* è una presenza costante Oberto Osbergerio, accanto al quale si alternano Belmosto di Pegli, nel 1265 e nel 1267, David di Santo Ambrogio, nel 1266; gli scribi *in consulatu medii* o *in palatio medii* sono, nel 1265, Leone di Sestri [Ponente] e Giacomo Fontana, nel 1266, Iacopino Barberio ed Enrico *de Braia*, che riveste lo stesso incarico nell'anno seguente insieme a Guglielmo Maffono; quelli *in consulatu burgi* o *in palatio deversus burgum* sono, accanto a Enrico Dardella, che permane in carica nei tre anni presi in considerazione, Enrico *de Braia*, nel 1265, Iacopo di Piazzalunga, nel 1266, e Iacopo Fontana, nel 1267; ai consoli *in palacio foritanorum* risultano legati Giovanni *de Prementorio* e Giovanni *de Bonobomine*, nel 1265, Guglielmo Mafono e Guglielmo *de Stephano* di Soziglia, nel 1266, David di Sant'Ambrogio e Bartolomeo *de Brolio*, nel 1267. Agli scribi del 1267 va aggiunto (ma in quale *scribania*?) *Rubeus de Orto*, che in tale anno è testimone, con la qualifica di *scriba comunis*, al mandato rilasciato a Guiberto *de Nervio* per la redazione del *liber iurium* Settimo.

<sup>12</sup> *San Siro*, III, nn. 690, 766.

<sup>13</sup> Su questa prassi, introdotta probabilmente da Martino da Fano durante la sua podesteria del 1260, momento dal quale si segnalano i primi documenti dettati da giudici, vedi ROVERE 2002, pp. 296-297. Negli atti comunali tornano a comparire, e con una certa frequenza, solo nel 1279 (*Libri Iurium*, I/5, n. 846), quando Nicolò Fieschi, conte di Lavagna, dichiara di aver ricevuto la somma di 25.000 lire per la vendita di castelli e territori nell'estrema riviera di Levante. Sono presenti a quest'atto cinque *iudices* (Pietro di Negro, Giovanni *Ugolini*, Lanfranco Pignolo, Bertolino *Bonifacii* e Simone *Canzellerius*) *qui dictaverunt dictum instrumentum* e che sono nel contempo *testes vocati et rogati*; ancora nel 1287 *Precival de Baldizono iudex dictavit dictum instrumentum* (*Libri Iurium*, I/7, nn. 1210-1214: rapporti con la Sardegna); nel 1289 si ha l'intervento di Egidio *Lercarius* e Oberto *Paxius* (*ibidem*, nn. 1166-1168: rapporti

ranzie in caso di contestazione, quanto ad una disposizione statutaria di cui ci danno conto i documenti a partire dal 1263: *vocatis primo uno per companam et duobus iudicibus secundum formam capitulorum Ianue, videlicet ...* (seguono i nomi) *et per eos diligenter viso et examinato presenti instrumento, quibus placuit hoc presens instrumentum sic fieri ut in eo plenius continetur, statuimus et ordinamus quod ...*<sup>14</sup>. Tale procedura è applicata ai documenti attestanti le decisioni del Consiglio e a tutti gli atti comunque redatti nel cartulare *instrumentorum compositorum in consilio*, non ad opera di un cancelliere, ma per mano di un *subscriba palatii*, che dovevano essere sottoposti ad una commissione composta da un rappresentante di ogni *compagna* cittadina e da due giudici o giurisperiti, ai quali successivamente si affianca uno dei giudici del podestà<sup>15</sup>, che aveva il compito di esaminare il contenuto degli atti: solo dopo il parere positivo si poteva procedere alla redazione definitiva. Se per le delibere consigliari tale cautela poteva essere dettata dal timore che il notaio, piegandosi alla volontà della maggiore autorità cittadina, verbalizzasse in modo non del tutto corretto, o che, come forse era già successo in passato con il Boccanegra, alcune delibere non fossero tenute nel debito conto<sup>16</sup>, meno chiaro e più pesante risulta il ricorso alla stessa procedura non solo per le vendite di diritti, terre e altri beni immobili (case, mulini) al Comune<sup>17</sup> e per le ratifiche di trattati di pace<sup>18</sup>, ma anche per i trattati veri e propri<sup>19</sup>. Solo con l'instaurarsi del governo di Oberto Doria e

---

con Giovannello *de Loreta* di Corsica); nel 1290 a dettare il documento sono Oberto *Paxius* e Nicolò Guercio (*Libri Iurium*, I/6, n. 1142: vendita al Comune con relativi impegni pecuniari), e nel 1292 tocca a Bertolino *Bonifacii* e ancora ad Oberto *Paxius* (*Libri Iurium*, I/7, n. 1193: convenzione tra Genova e Antonio del Carretto, marchese di Savona, e i Finalesi). Tutti figurano nel contempo anche tra i testimoni, e tra questi è quasi sempre presente il giudice Oberto *Paxius*, che già nel 1260, all'epoca del Boccanegra, aveva svolto questo ruolo.

<sup>14</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 824-826, 904.

<sup>15</sup> Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto* 2724, nn. 36, 49, 50; 2737 A, n. 35 (LISCIANDRELLI 1960, nn. 365-368): *in presentia unius ex iudicibus potestatis*.

<sup>16</sup> Ce ne danno notizia gli *Annali genovesi*, IV, p. 38: *Ipsò anno (1259) dum capitaneus insolencius agere cepisset ... decretaque consilia inana forent ...; ibidem*, pp. 45-46: *Eodem anno (1262) dum capitaneus ... spretisque decretis consilii, federa cum quibus vellet componeret, ordinatas causas litigancium everteret ...* A questo proposito vedi CARO 1974-1975, I, pp. 246-247.

<sup>17</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 825, del 5 maggio 1267; 826, del 5 marzo 1267.

<sup>18</sup> *Ibidem*, n. 824, dell'8 luglio 1267.

<sup>19</sup> È il caso della convenzione con Carlo I, re di Sicilia, del 12 agosto 1269 (ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 48; LISCIANDRELLI 1960, n. 364) e di quella con Piacenza, del 31 marzo 1270, re-

Oberto Spinola questa commissione scompaia, vuoi per una decisione politica, vuoi per una ritrovata piena credibilità della cancelleria, che si riappropria della pienezza delle sue funzioni.

Riflesso della crisi che si evidenzia negli anni Sessanta del secolo è anche la scelta di affidare la redazione degli Annali a partire dal 1264 non più agli scribi o alla cancelleria nel suo insieme, come era avvenuto fino a quel momento<sup>20</sup>, ma ad una commissione di quattro persone, formata da cittadini stimati ed attendibili, due dei quali forniti di preparazione giuridica, rinnovata ogni due o tre anni inizialmente, in carica per un periodo più lungo in seguito<sup>21</sup>. Ed è questo anche il momento in cui la cancelleria cessa di esercitare la funzione di elemento catalizzatore della vita culturale cittadina, per lasciare spazio ai conventi e all'ambiente religioso<sup>22</sup>.

Negli anni immediatamente precedenti il 1267, probabilmente proprio per fronteggiare la crisi, deve aver avuto inizio una riforma dell'organizzazione cancelleresca, almeno per quanto riguarda la distribuzione del personale e la ridefinizione dei compiti ad esso assegnati, anche in relazione all'instaurarsi di una più attenta ed articolata procedura di registrazione e conservazione della documentazione a qualsiasi livello, che si viene elaborando allo scopo di evitare, come probabilmente era successo all'epoca del Boccanegra, che vuoti documentari o registrazioni imperfette aprissero la strada ad arbitrii e soprusi. Dal 1267 infatti incominciano a fare la loro comparsa nei documenti i subscribi, deputati alla tenuta dei registri dei diversi organi deliberanti: innanzitutto del *cartularium instrumentorum compositorum in consilio*, dedicato forse anche alle delibere del consiglio – non lo sappiamo con esattezza visto che non ci

---

datta da Marino di Monterosato *notarius*, che nel 1267 risulta essere subscriba (*Libri Iurium*, I/5, n. 824) e che probabilmente lo è anche in questo momento; è invece presente tra i testimoni dell'atto Lanfranco di San Giorgio *cancellarius*: ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 49 (LISCIANDRELLI 1960, n. 365).

<sup>20</sup> Dopo la morte di Marchisio, a partire dal 1225, la stesura degli Annali, che rimane rigorosamente anonima, non viene più affidata ad una singola persona, ma collegialmente a tutta la cancelleria. Sugli annalisti di questo periodo vedi PETTI BALBI 1982, pp. 55-82.

<sup>21</sup> Dal 1264 al 1269 l'unico a svolgere questo compito con regolarità è Guglielmo di Multedo, che forse funge da elemento di continuità all'interno delle commissioni che via via si susseguono. Il racconto degli eventi dal 1269 al 1279 è affidato ad un'unica commissione, che opera però in un momento imprecisato. A questo proposito e sull'opera di Iacopo Doria, che, dopo aver fatto parte di questa commissione, operò poi autonomamente vedi ARNALDI 1984.

<sup>22</sup> Su questo argomento si veda PETTI BALBI 1984.

sono pervenuti tali cartulari, né delibere da questi estratte –, ma sicuramente a tutti gli atti che in sua presenza si perfezionavano<sup>23</sup>. Ce ne danno conto i notai che nei *libri iurium* derivano alcuni documenti proprio da questi cartulari, dichiarando di averli tratti *de cartulario instrumentorum compositorum in consilio per subscribas palatii ante sedem potestatis, videlicet per manum* ora *Iacobi de Camarana, ora Boniiohannini de Langasco*, ai quali spettava anche l'estrazione e la convalidazione attraverso la propria sottoscrizione<sup>24</sup>.

Allo stesso periodo risale la duplicazione del *liber iurium Vetustior*, il cosiddetto Settimo, eseguito da Guglielmo di San Giorgio e Guiberto da Nervi nel 1267, probabilmente allo scopo di conservarlo in archivio, dove Iacopo Doria ebbe modo di utilizzarlo e postillarlo, mentre *Vetustior* doveva essere usato in cancelleria<sup>25</sup>. Per quanto riguarda i redattori si tratta, al solito, di notai apparentemente non collegati in alcun modo alla cancelleria, che, come Attone Piacentino, Lantelmo, Iacopo Bonaccorso, Ricobono Paiarino e Nicolò di San Lorenzo, attivi nella realizzazione della raccolta del 1229 e di *Vetustior*, ricordano sempre nelle sottoscrizioni la nomina imperiale di cui godono<sup>26</sup>. Questa assoluta costanza risulta tanto più significativa

---

<sup>23</sup> Potrebbe essere estratto da uno di questi cartulari l'accordo tra il Comune ed alcuni abitanti di Tiro, Armenia, Antiochia, Tartaria, danneggiati dalla cattura di una nave da parte di una flotta capitanata da Luchetto Grimaldi, del 22 ottobre 1268 (ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 46; LISCIANDRELLI 1960, n. 362), estratto da Giovanni Vatacii de Predono, *de cartulario in quo scripta sunt instrumenta comunis Ianue, scripta manu Boniiohannis de Langasco notarii*, che sappiamo (vedi nota seguente e testo corrispondente) essere proprio uno dei redattori di questi cartulari.

<sup>24</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 824-826; subscriba è anche Faravello di Novi (*ibidem*, n. 880) e doveva esserlo Nicolò Curlaspeto, *notarius*, che redige la procura rilasciata il 3 ottobre 1270 dal Comune a Giacomo Pallavicino per ottenere prestiti per il Comune stesso. Questo documento contiene infatti il riferimento alla commissione tipico degli *instrumenta composita in consilio* ed è sottoscritto dal Curlaspeto con il formulario dell'*instrumentum* notarile: ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 50 (LISCIANDRELLI 1960, n. 367). Appare eccezionale per questi anni la presenza nel documento della formula corroborativa che fa riferimento all'apposizione del sigillo - *et ad huius eternam rei memoriam presens instrumentum sigillo pendenti comunis Ianue fecimus communiri*.

<sup>25</sup> Per una descrizione e notizie più dettagliate su questo manoscritto vedi *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 71-107.

<sup>26</sup> Attone Piacentino si definisce notaio del sacro palazzo anche in un documento del monastero di Sant'Andrea della Porta: *Sant'Andrea*, p. 21; e in alcuni del monastero di San Siro: *San Siro*, II, nn. 418, 419, 433.

se si confronta con la regolare omissione da parte di altri notai parimenti impegnati nella scritturazione di queste raccolte comunali, sia pur con un numero ridotto di interventi rispetto agli altri: Simone *Donati*, Tomaso di San Lorenzo e Anselmo *de Castro*<sup>27</sup>. Ciò che risulta più evidente nei *libri iurium* per il gran numero di documenti dovuti agli stessi notai, che si definiscono regolarmente in un modo o nell'altro, è verificabile anche per gli altri redattori, i cui interventi sono limitati ad uno o a pochi atti. Si delineano così due categorie: quella dei notai *tout court*, sia pure in netta minoranza, e quella dei notai *sacri Imperii* o *sacri palacii*, come se, pur in presenza di un Comune ormai autorizzato a *facere notarios* a pieno titolo, non tutti i rogatori operanti nella città avessero pari dignità, a meno che non si possa pensare molto più semplicemente che si tratti di usi documentari diversi di notai perfettamente equivalenti.

Mentre in molti comuni italiani già con l'avvento dell'istituto podestare si manifesta nella struttura delle fonti il riflesso «della nuova articolazione degli uffici giudiziari e amministrativi cittadini, una strutturazione della finanza pubblica e un clima culturale nuovo»<sup>28</sup>, a Genova questo fenomeno non si avverte, anzi, dopo attestazioni dell'esistenza di cartulari comunali (*comunis, consulatus, potestatie*) già a partire dal 1159, si assiste invece ad un periodo di stasi, se non di inversione di tendenza, nel secondo venticinquennio del XIII secolo, quando questi cartulari sono soppiantati da quelli notarili<sup>29</sup>, che non sembra imputabile ad una lacuna delle fonti, prodighe invece di dati e riferimenti per le altre epoche. Solo il ritrovato equilibrio delle forze interne, conseguente all'instaurarsi della diarchia nel 1270, pare avere impresso un'accelerazione al processo di riorganizzazione delle procedure di registrazione e di articolazione tipologica i cui primi sintomi si avvertono già prima di tale data.

Nel 1272 si trova menzione di un *cartularium consiliorum ancianorum comunis et populi Ianue*<sup>30</sup> dal quale Faravello di Novi, *subscriba palacii do-*

<sup>27</sup> Tomaso di San Lorenzo non fa riferimento alla nomina neppure quando lavora per il monastero di San Siro: *ibidem*, nn. 376, 476, 494, 538. Lo stesso fa Anselmo *de Castro* nel lavorare per quello di Sant'Andrea: *Sant'Andrea*, p. 116.

<sup>28</sup> CAMMAROSANO 1991, p. 137.

<sup>29</sup> A questo proposito vedi ROVERE 2001, pp. 111-113.

<sup>30</sup> Di un *cartularium consiliorum* si fa menzione già nel 1252 (vedi oltre, nota 43) e nel 1253 in un'autentica di Nicolò di San Lorenzo alla copia di un documento estratto appunto *de*

*minorum capitaneorum*, estrae una delibera del consiglio stesso e di quattro delegati per ogni compagna, ricorrendo al *signum populi*, alla sua prima apparizione nella documentazione comunale<sup>31</sup>.

Alcuni anni dopo, nel 1278, si fa cenno anche ad un *cartularium magnum clavigerorum comunis* e/o *cartularium officii clavigerorum*<sup>32</sup>, anche se registri di tipo amministrativo-finanziario esistevano già negli anni Cinquanta ed erano definiti semplicemente *cartularia comunis*, come se fosse impossibile confonderli con altri<sup>33</sup>, per non parlare del *cartularium comperarum comunis*, già citato nel 1259<sup>34</sup>. Altri registri relativi all'amministrazione comunale sono menzionati nel 1278 – *podixarium dominorum capitaneorum* –<sup>35</sup> e nel 1289 – *manuale in quo etiam scripta est racio vicarie domini Lambe [Doria]*<sup>36</sup>.

---

*quodam cartulario consiliorum factorum tempore potestatis domini Guiscardii de Petrasancta (Libri Iurium, I/4, n. 718).*

<sup>31</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 880. Il documento, relativo all'istituzione della podesteria di Taggia, Arma e Bussana, era convalidato con il sigillo di cera verde, quello raffigurante il grifo che schiaccia l'aquila e la volpe – *in quo sigillo erat insertus cordonus sete virimlie* –, sul quale vedi: BASCAPÉ 1961, p. 19. *Subscriba* poteva essere anche Ricobono Paiarino, *sacri palatii notarius*, che nel 1267, su mandato dal podestà, redige una delibera del Consiglio dei giurisperiti e dei sapienti del Comune, come specifica sia nel testo, sia nella sottoscrizione: non figurando tra gli scribi elencati per quell'anno dagli Annali si può ritenere che egli fosse deputato agli atti dello stesso Consiglio (*Libri Iurium*, I/6, n. 965). Il *signum populi* era già usato nel 1271 nell'ordine, del 17 marzo, di un giudice al collettore *introitus ministrarie* del Bisagno di restituire al monastero di Santo Stefano i pegni e il grano ricevuti dai mulini del monastero stesso (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1510, n. 238); [*Santo Stefano*, III, n. 700]. Su questo *signum* vedi: COSTAMAGNA 1964.

<sup>32</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 842: *ut de ipsis delegationibus fit mentio in cartulario magno de M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LXXVII<sup>o</sup> et de M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LXVIII<sup>o</sup> clavigerorum comunis ...*; *Libri Iurium*, I/6, nn. 1112, 1140: *In cartulario magno clavigerorum comunis Ianue in quo scripta sunt debita que comune dare debet pluribus personis et diversis de causis reperitur scriptum ut infra ...*, tutti del 1278; *Libri Iurium*, I/5, nn. 927-928, del 1295: *visis scripturis publicis extractis de cartulariis officii clavigerorum comunis Ianue ...*

<sup>33</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 1018, del 1252: *pro eo quod comune Ianue michi solvere debet et scribi facere super te meo nomine ipsas quantitates pro ipsis michi dandis et solvendis ...*; *Libri Iurium*, I/5, nn. 904, del 1263: *ad utilitatem comunis et illorum qui in dicto mutuo solvent vel solvisse scriptum reperitur in cartulario comunis ...*; 922, del 1272: *si parla di somme dovute secundum quod scriptum est et ordinatum in cartulario in quo scripta sunt nomina predictorum ...*

<sup>34</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 741.

<sup>35</sup> *Libri Iurium*, I/6, nn. 1112, 1140.

<sup>36</sup> *Ibidem*, n. 1134.

All'epoca di Oberto Spinola e Oberto Doria si era provveduto alla realizzazione di un *volumen constitutionum*<sup>37</sup> e agli anni Ottanta risalgono i primi richiami al *Magnum volumen capitulorum comunis Ianue*<sup>38</sup>, depositato *penes magistrum Iacobum de Mauro, notarium et scribam ordinatum ad custodiendum cappitullorum* (sic) *comunis Ianue secundum formam capituli positi sub rubrica de notario ordinato ad custodiam capitullorum comunis Ianue in palacio domini vicarii*<sup>39</sup>, purtroppo non pervenutoci, che rappresenta un'ulteriore tappa ed un diverso aspetto del processo di riorganizzazione e formalizzazione dello Stato comunale.

Allo stesso periodo risale anche la prima menzione di un *cartularium diversorum negociorum*, probabilmente analogo a quelli che ci sono pervenuti solo a partire dal secolo successivo inoltrato<sup>40</sup>.

Della nuova attenzione riservata alla registrazione della documentazione prodotta dai diversi uffici e alla tenuta dei cartulari comunali è prova tangibile la nomina a custode degli archivi del Comune, nel 1280, di un personaggio del calibro di Iacopo Doria, che a partire da questo stesso anno redige autonomamente gli Annali<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> Alcuni capitoli di queste *constitutiones* vengono riferiti dalle *Regulae patrum Communis*, p. 44: *In volumine constitutionum communis Ianue conditarum tempore dominorum Oberti Spinule et Oberti de Auria quod nunc est penes Stephanum de Bracellis cancellarium, cart. 5 invenitur ut infra ...*; analogamente a p. 180: *In volumine constitutionum communis Ianue conditarum tempore domini Oberti Spinule et Oberti de Auria esistenti in archivio publico dicti communis in cartis 6 invenitur ut infra ...*

<sup>38</sup> Su questa raccolta statutaria vedi PIERGIOVANNI 1980, p. 35; PIERGIOVANNI 1984, p. 443.

<sup>39</sup> ASGe, *Membranacei*, I, c. 22v; vedi anche COSTAMAGNA 1970, p. 131: *Exemplatum est ut supra de octavo libro magni voluminis capitulorum comunis Ianue quo utebatur dominus potestas Ianue et que capitulla loca habebant millesimo ducesimo LXXXXVII, LXXXXVIII et LXXXXVIII ...*

<sup>40</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 852, del 29 febbraio 1280 (il podestà affida agli esecutori del Comune il compito di notificare un'ingiunzione ad Antonio del Carretto): come gli atti tramandati dai più tardi *Diversorum* il documento inizia con la data cronica, mentre non vi è traccia di quella topica. È esemplato in *Vetustior de cartulario diversorum negociorum scribarum dicti millesimi* dal notaio Lanfranco di Valario.

<sup>41</sup> Ce ne dà notizia egli stesso in un'annotazione all'indice del *liber iurium* Settimo: *custos pro Comuni tam privilegiorum quam etiam registrarum et aliarum scripturarum Communis* (v. *Libri Iurium*, Introduzione, p. 76). Lo stesso Iacopo Doria instaura una fitta rete di rapporti, sia pure dal punto di vista archivistico, all'interno dei *libri iurium* e tra questi e i documenti, sia attraverso gli indici del volume Settimo ed i rinvii interni al registro tra documenti

Tale stato di cose favorisce l'instaurarsi di uno stretto rapporto tra i libri comunali e i documenti, anzi documenti, registri e cartulari sembrano formare un unico *corpus* nel quale 'navigare'. Ciò avviene infatti, per gli atti tramandati dai *libri iurium*, con richiami all'interno dello stesso registro, ma anche tra *libri* diversi, tanto che è sufficiente fare riferimento ad elenchi di nomi contenuti in altre raccolte, senza che si senta la necessità di ripeterli, come attesta un atto del 1274 relativo alla revisione di impegni finanziari assunti dal comune di Genova in favore dei signori di Vezzano in cui, ricordando coloro che *recipere debent dicta feuda ad dictum terminum*, si attesta semplicemente *nomina quorum scripta sunt in registro veteri*<sup>42</sup>.

L'elemento più significativo è però che a ridosso del 1270 nei documenti incomincia ad essere sistematicamente tralasciata la lunga elencazione dei nomi degli appartenenti ai diversi organi deliberanti presenti all'atto, fino allora regolarmente registrati, sostituita da un generico riferimento ad un *liber/cartularium consiliorum, consilii, consilii generalis* o *consiliariorum comunis Ianue* o ancora ad un *liber antianorum et consiliariorum consilii maioris*<sup>43</sup> in cui erano contenuti, il che in precedenza avveniva nella sola abbreviatura<sup>44</sup>: la loro esistenza, assicurata dall'affidabilità della conservazione

---

relativi agli stessi argomenti, sia per mezzo delle annotazioni sul *verso* delle pergamene riferenti l'inserimento o meno del documento nelle raccolte: *r(egistratum)* o *non est in registro*. Accanto a questo archivio doveva continuare ad esistere anche quello della curia del podestà, di cui abbiamo notizia dal 1264 (*Libri Iurium*, I/5, n. 835) e probabilmente andato distrutto nei disordini del 1296-1297.

<sup>42</sup> *Ibidem*, n. 926.

<sup>43</sup> Quest'ultima denominazione risale al 1296: *ibidem*, n. 916. Si parla anche di un *liber comunis Ianue*, forse nome più generico dello stesso *liber consiliorum*, nel 1279 (*Libri Iurium*, I/7, n. 1187): *quorum consiliariorum nomina in libro comunis Ianue sunt descripta*.

<sup>44</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 748, del 5 giugno 1252. Di questa convenzione tra i comuni di Genova e di Montpellier esiste una duplice tradizione: l'originale, redatto da Guglielmo Cavagno di Varazze e convalidato con la bolla plumbea del comune di Genova (conservato nell'archivio municipale di Montpellier), e una copia autentica dal suo cartulare, tramandata dal *liber iurium Vetustior*. Nel primo è contenuto il lungo elenco dei consiglieri, sostituito nella seconda dall'indicazione: *nomina consiliorum sunt illa que in libro consiliariorum ipsa die scripta sunt*. Considerando che in questi anni tutti gli originali, anche quelli conservati nell'archivio cittadino, contengono regolarmente l'elenco dei consiglieri, la loro presenza nell'esemplare destinato a Montpellier non si deve interpretare come il completamento dell'atto destinato alla controparte, ma come una pratica corrente, mentre, per brevità, nei cartulari era sufficiente ricordare l'esistenza dell'elenco nei *libri consiliariorum*.

negli archivi comunali, garantiva la completezza del documento<sup>45</sup>, e non solo di quello destinato alla città, dove facilmente il registro in questione poteva essere reperito, ma probabilmente anche dell'esemplare destinato alla controparte. Non essendoci pervenuti, o almeno non essendo a mia conoscenza, documenti genovesi di questo tipo conservati negli archivi dei destinatari<sup>46</sup>, può esserci di aiuto un trattato tra Genova, Pavia ed Asti, del 26 ottobre 1273, in cui si legge la stessa espressione riferita ai consiglieri del comune lombardo – *Nomina vero dictorum consiliariorum sunt in cartulario comunis Papie descripta* –, dove evidentemente era seguito lo stesso procedimento o meglio dove esisteva un cartulare analogo a quello genovese, mentre l'espressione, identica a quella dei documenti della Superba, potrebbe anche essere stata introdotta dal notaio, quasi sicuramente genovese, sulla base delle proprie consuetudini documentarie<sup>47</sup>.

<sup>45</sup> Il primo documento con queste caratteristiche è la convenzione tra il comune di Genova e quello di Piacenza del 31 marzo 1270 (ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 49; LISCIANDRELLI 1960, n. 365): *consensu et auctoritate consilii et consiliariorum comunis Ianue ... nomina quorum in libro consiliorum comunis Ianue per ordinem scripta sunt*.

<sup>46</sup> Tipico documento, contenente costantemente questo riferimento, e non l'elenco dei consiglieri e/o degli anziani, e destinato ad essere presentato alla controparte, se non forse ad essere da questa conservato, è la procura: vedi *Libri Iurium*, I/5, n. 879 (procura a Guido Spinola, Babilano Doria, Lanfranco Pignataro e Giovanni Hugolini per trattare con Carlo I d'Angiò, del 13 marzo 1276: *Nomina vero dictorum ancianorum et consiliariorum in libro consilii (consiliariorum) comunis Ianue per ordinem scripta sunt*); il 2 gennaio 1294 viene rilasciata procura al notaio Stabile Ottaviani di Sestri per trattare con il comune di Venezia *de consensu et beneplacito antianorum et consiliariorum maioris consilii comunis Ianue ... quorum nomina in libro antianorum et consiliariorum maioris consilii comunis Ianue per ordinem scripta sunt (ibidem, n. 916)*; analogamente si legge nella procura al cancelliere Lodisio Calvo, del 24 luglio 1299, per trattare la pace con Pisa: *Nomina vero dictorum octo consiliariorum, ancianorum et consiliariorum consilii generalis scripta sunt in libro sive cartulario consiliariorum anni presentis dicti comunis Ianue (Libri Iurium, I/7, n. 1220)*; e in quella a Porchetto Salvago e al giudice Pietro de Hugolinis, del 29 aprile 1301, per trattare con Carlo II d'Angiò: *Nomina autem dictorum antianorum, consiliariorum et ceterorum officialium scripta sunt per ordinem in cartulario consiliorum dicti comunis (ibidem, n. 1239)*.

L'originale da cui Rolandino de Riccardo deriva la copia nei *libri iurium A* e *Duplicatum* della convenzione tra Genova e le comunità di Zignago e di Serò, del 5 maggio 1273, doveva essere destinato a queste ultime, come dichiara il notaio prima della propria sottoscrizione – *Istud est factum pro dictis sindicis* – eppure contiene il riferimento al *liber consiliorum* e non l'elenco dei consiglieri (*Libri Iurium*, I/6, n. 1138).

<sup>47</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 3 (LISCIANDRELLI 1960, n. 384). Il notaio non dichiara di essere genovese, ma trovandosi citato accanto ad uno pavese e ad uno astigiano, dovrebbe essere

Ritornando ora a parlare dei subscribi, bisogna ricordare che, almeno quelli *palacii potestatis*, oltre alle mansioni di cui si è detto, ne svolgono anche altre che fino a questo momento erano state appannaggio degli scribi, in particolare redigono o fanno copia di documenti, anche di considerevole importanza, come il trattato di Ninfeo, esemplato nel 1285-1286, su mandato del podestà e dei capitani del popolo, da Guarnerio *de Albara*, che si qualifica appunto *subscriba palacii potestatis*<sup>48</sup>, e probabilmente spetta a loro anche la redazione dei trattati<sup>49</sup>.

Più arduo definire compiti e competenze degli scribi e dei cancellieri in questo periodo.

Tra i testimoni agli *instrumenta composita in consilio* si segnala la presenza di alcuni notai, due o tre dei quali, almeno per il 1267, sappiamo essere scribi del podestà, grazie alla fortunata coincidenza che per quest'anno siamo a conoscenza, attraverso gli Annali, dei nomi degli scribi e ci sono stati conservati documenti di questo tipo<sup>50</sup>, ma gli stessi sono presenti in veste di testimoni anche ad atti che non rientrano nella tipologia precedente e in cui non è coinvolto in prima persona il podestà<sup>51</sup>. Tale situazione perdura anche negli anni seguenti: ne abbiamo una prova nel 1269, quando testimoni ad una sentenza del podestà sono ancora due degli scribi che in precedenza

---

quello del terzo comune coinvolto: *et inde dictus dominus potestas et credendarii et dicti ambaxatores et syndici Ianue et dicti ambaxatores et syndici Ast plura instrumenta unius tenoris fieri preceperunt per me Ianuinum Guirardi de Curia notarium et per Guidotum Canem, notarium communis Papie, et Iacobum Valbellam, notarium Astensem*. In quest'occasione ogni notaio ha redatto l'esemplare per il proprio comune e non si è proceduto, come spesso avviene, allo scambio.

<sup>48</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 39 (LISCIANDRELLI 1960, n. 355): la copia non è data, ma il nome del podestà, Enrico *Pecia*, la colloca negli anni 1285-1286. Vedi anche *Libri Iurium*, I/4, n. 749.

<sup>49</sup> Vedi sopra, nota 23.

<sup>50</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 824 (il podestà e il Consiglio ratificano gli accordi di pace stipulati in Tiro: due dei testimoni, Ianuino – probabilmente è l'Osbergerio –, e Baldovino *de Iogo* sono scribi del podestà); 825, 826 (si tratta di vendite di diritti e beni fatte al Comune nella persona del podestà e sono presenti tutti i suoi scribi). Due scribi del podestà, Alberto *de Casali* e Ianuino Osbergerio, sono testimoni anche al mandato che l'8 novembre 1267 il podestà Guidotto *de Rodobio* rilascia a Guglielmo di San Giorgio e a Guiberto da Nervi per la realizzazione del *liber iurium* Settimo. Con loro è nominato un altro scriba, *Rubeus de Orto*, che però non compare nell'elenco fornitoci per quell'anno dagli Annali.

<sup>51</sup> *Ibidem*, n. 822: alla delibera del Consiglio dei giurisperiti e dei sapienti del Comune sono presenti come testimoni scribi del podestà.

risultavano a lui collegati – Alberto *de Casali* e Ianuino Osbergerio – qualificati *scribe comunis*, come il terzo notaio che compare accanto a loro, Lanfranco di San Giorgio<sup>52</sup>.

A distanza di pochi mesi gli stessi tre personaggi sono presenti, sempre come testimoni, alla convenzione tra il comune di Genova e quello di Piacenza, ma è cambiata la qualifica: vengono definiti cancellieri. Tuttavia solo Lanfranco negli anni seguenti ritornerà frequentemente come cancelliere, mentre gli altri non ricompariranno più in nessuna veste<sup>53</sup>. È legittimo chiedersi se in questi mesi non sia nuovamente avvenuto qualcosa all'interno della struttura cancelleresca, che dal Boccanegra in poi sembrava non prevedere più la figura del cancelliere, di cui non fanno menzione neppure gli Annali, mentre si può ritenere che Lanfranco abbia ricoperto l'incarico fino al 1280, sebbene l'indicazione della qualifica in questi anni non risulti costante. Quali fossero le mansioni dei cancellieri non è però del tutto chiaro, come del resto più volte era accaduto con i pochi incontrati in passato: Lanfranco risulta infatti non avere mai redatto alcun documento, viene però utilizzato dal Comune come ambasciatore nelle trattative con l'imperatore greco in vista di un trattato<sup>54</sup>. Queste caratteristiche lo avvicinano ad Oberto, cancelliere del XII secolo<sup>55</sup>, anche se la contemporanea presenza di altri notai con la stessa qualifica fa escludere che possa essere solo il responsabile nominale della cancelleria, senza nessuna partecipazione alla redazione materiale dei documenti, come era stato supposto per Oberto, che non era neppure notaio, al contrario di Lanfranco, e quindi non possiamo escludere del tutto che alla mano di quest'ultimo siano dovuti atti che non ci sono pervenuti.

Con le stesse caratteristiche si presenta il suo immediato successore, Lodisio Calvo della Porta<sup>56</sup>, che fa la sua prima comparsa come cancelliere

<sup>52</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 791, del 13 dicembre 1269.

<sup>53</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 49 (LISCIANDRELLI 1960, n. 365). Nel testo si legge esattamente: *Presentibus testibus vocatis et rogatis magistro Alberto de Casali, Ianuino Osbergerio et Lanfranco de <Sancto> Georgio, notariis et cancellariis comunis Ianue*.

<sup>54</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 61; 2725, n. 9 (LISCIANDRELLI 1960, nn. 379, 390). In qualche caso rappresentano il Comune, ma per questioni di minore importanza, anche semplici notai – o almeno tali risultano –, come Enrico Dardella, che nel 1276 si impegna ad accettare per lo stesso Comune i possedimenti di Nicolò Fieschi (*Libri Iurium*, I/5, n. 864).

<sup>55</sup> Sulla sua figura vedi ROVERE 2001, p. 105 e sgg.

<sup>56</sup> Egli risulta essere già stato scriba dei capitani del popolo nel 1272 e nel 1274 (ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 58; 2725, n. 4; LISCIANDRELLI 1960, nn. 376, 385).

nel 1283<sup>57</sup>, per scomparire fino al 1294. Dall'anno seguente ricomincerà invece a figurare regolarmente con questa qualifica tra i testimoni ai documenti comunali fino al 1302 e come procuratore del Comune in diverse occasioni; sembra probabile che fosse cancelliere anche nel decennio in cui non è attestato come tale, anche perché nessun'altro risulta esserlo. Abbiamo così già segnalato in quali ambiti si svolge la sua attività: da una lato compiti di rappresentanza al servizio del Comune, dall'altro funzione testimoniale in ambito documentario, senza alcun intervento d'altro tipo. La circostanza che non ci sia pervenuto nessun documento scritto o convalidato da lui, come già era avvenuto per Lanfranco, a fronte di un elevatissimo numero di atti di cui è testimone, conferma senza ombra di dubbio che la loro attività si svolgeva ad un diverso livello.

Dal 1292 è cancelliere accanto a lui Pietro Dardella, così qualificato partecipando, in qualità di procuratore del Comune, alla stipula di un trattato con Antonio del Carretto, marchese di Savona<sup>58</sup>, e dal 1294 anche Giovanni *Bonibominis*, entrambi esclusivamente con funzioni testimoniali e di rappresentanza<sup>59</sup>. Il 21 gennaio 1295 si segnala la presenza di ben quattro cancellieri, tutti contemporaneamente presenti come testimoni alla vendita di un palazzo e del relativo fondaco al Comune<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1172: l'atto, datato 30 agosto 1283, tramanda gli impegni di Pietro, vescovo di Bisarchio, anche a nome di *Gonarius*, vescovo di Empurias, ad aiutare il comune di Genova nella conquista di Sassari, in cambio della protezione genovese contro i Pisani: *Et predicta eciam iuravit Loysius Calvus, cancellarius comunis Ianue, in animas dominorum potestatis, capitaneorum et consilii credencie et voluntate ipsorum quod attendentur et observabuntur per ipsos potestatem et capitaneos et comune et populum Ianue secundum quod superius dictum est*. Non risulta invece essere cancelliere nel 1276, come erroneamente indicato nel Repertorio generale dei notai: *Libri Iurium*, I/8, p. 389. È il rappresentante del Comune nel 1299, sempre con la qualifica di cancelliere, per stipulare la tregua con Pisa il 31 luglio (*Libri Iurium*, I/7, n. 1220 § 4) e con Giovanni, visconte di Bas e giudice d'Arborea, sempre lo stesso giorno (*ibidem*, n. 1222), ma ancora il 19 gennaio 1302 negozia il trattato con Amalfi (ASGe, *Archivio Segreto* 2727, n. 2; LISCIANDRELLI 1960, n. 488).

<sup>58</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1193.

<sup>59</sup> Nel 1294 il cancelliere Giovanni *Bonibominis* è il procuratore genovese per la stipula di un trattato con Sassari, del quale è testimone Lodisio Calvo, anch'egli come cancelliere: *ibidem*, n. 1219. Tale dato non risulta nel Repertorio generale dei notai: *Libri Iurium*, I/8, pp. 382-383.

<sup>60</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 918. Si tratta dei tre cancellieri già nominati, ossia Lodisio Calvo, Pietro Dardella, alla sua seconda ed ultima apparizione in tale ruolo, e Giovanni *Bonibominis*, ai quali si aggiunge Guglielmo di Bartolomeo, così qualificato solo in questa occasione e che

È quindi certo che in quest'epoca i cancellieri non si occupavano della redazione dei documenti né li convalidavano con la propria sottoscrizione: la mancata segnalazione di tale funzione infatti non pare attribuibile a vuoti documentari proprio per un periodo per il quale gli atti pervenutici sono particolarmente numerosi.

La prima attestazione di un cancelliere direttamente impegnato nella redazione e sottoscrizione di un documento, sia pure collegialmente con altri notai, risale al 1299, e si tratta di un evento particolarmente importante per il Comune: la pace con Venezia stipulata a Milano il 25 maggio<sup>61</sup>, della quale erano previste più redazioni ad opera di due notai milanesi, di due veneziani e di uno genovese, il cancelliere Lanfranco di Valario<sup>62</sup>.

Accanto ai cancellieri figurano sempre come testimoni fino agli anni 1293-1294 anche notai e scribi<sup>63</sup>. L'abitudine (ma possiamo chiamarla così?) di indicare gli stessi personaggi ora semplicemente come appartenenti ad una categoria professionale, ora con il ruolo svolto all'interno della cancelleria, non ci permette di sapere se un notaio è in un determinato momento

---

non ricomparirà più, a nessun titolo, in seguito. Giovanni *Bonibominis* rimane invece al servizio del Comune come cancelliere fino al 1302, al pari di Lodisio Calvo: negli anni seguenti tuttavia la documentazione è talmente rarefatta che risulta impossibile fare qualsiasi discorso. Nello stesso anno, il 16 dicembre, Giovanni *Bonibominis* e Lodisio Calvo sono invece definiti *notarii et scribe comunis* (*Libri Iurium*, I/8, n. 1246).

<sup>61</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1226. Su questa pace vedi PUNCUH 2001, pp. 156-157.

<sup>62</sup> Egli è redattore di alcuni atti, ma in anni anteriori, quando non risulta essere cancelliere: cfr. l'indice dei notai in *Libri Iurium*, I/8. Nella *iussio* si legge: *Et de predictis dicte partes fieri rogaverunt plura publica instrumenta eiusdem tenoris, videlicet per Francinum de Briosco, notarium dicti domini ... vicharii et comunis Mediolani, et per dictum Nicolaum et per dictum Lanfranchum et per me Iohannem quondam Marchesini Egizi, ducatus Veneciarum notarium et per Thomasinum Usbergerium, civitatis Mediolani notarium*. L'attività di cancelliere di Lanfranco di Valario è attestata dal 1299 al 1304 (per gli anni 1303-1304 vedi ASGe, *Notai Antichi*, 67, cc. 20v, 73v).

<sup>63</sup> Lodisio Calvo, Bartolomeo di Fontemaroso ed Enrico Dardella, testimoni ad alcuni atti degli anni 1271-1272 e 1274, compaiono come *notarii et scribe* (o semplicemente *notarii capitaneorum comunis et populi Ianue* (ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 58, 2725, n. 4; LISCIANDRELLI 1960, nn. 376, 385); i primi due risultano invece *notarii et scribe comunis* nel 1276 (*Libri Iurium*, I/5, nn. 864, 865; *Libri Iurium*, I/6, n. 1105); Lodisio Calvo è definito *scriba dominorum potestatis et capitaneorum* nel 1281 (*Libri Iurium*, I/5, n. 878); Enrico Dardella e Guglielmo *Bartholomei, scribe comunis* nel 1288 (*ibidem*, n. 905); Enrico di Savignone, *scriba officii credencie civitatis Ianue* nel 1299 (*Libri Iurium*, I/7, n. 1233).

anche subscriba, scriba o cancelliere o se lo è mai stato, né di conoscere i nomi degli addetti alle varie *scribanie* e quindi la permanenza nelle stesse. Ciò pone inoltre un interrogativo che forse è destinato, almeno al momento, a rimanere senza una risposta univoca: per quale motivo questo avviene e perché avviene sempre più frequentemente mano a mano che ci si inoltra nella seconda metà del XIII secolo, perché, tanto per fare qualche esempio, nel 1267, a distanza di pochi mesi, Baldovino *de Iogo* e Ianuino Osbergerio risultano ora semplicemente notai, ora scribi del Comune<sup>64</sup>? O perché Lanfranco di San Giorgio, che dal 1270 è frequentemente qualificato cancelliere, talora risulta semplicemente notaio<sup>65</sup>? O addirittura perché Lodisio Calvo il 21 gennaio 1295 è citato come cancelliere e il 16 dicembre dello stesso anno risulta scriba<sup>66</sup>? È forse cambiato qualcosa tra le due date? Considerando che era già cancelliere prima di questo momento e lo sarà negli anni successivi e che la durata in carica dei cancellieri non è regolata dalla *vacatio* tale possibilità sembra da scartare.

A questo punto non pare troppo azzardata l'ipotesi che tutto dipenda dall'assoluta indifferenza nei confronti del modo con il quale questi notai, presenti a livello testimoniale, venivano identificati. Ma qual è la ragione di

<sup>64</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 824-827.

<sup>65</sup> Tralasciando l'anno, il 1270, in cui compare per la prima volta come cancelliere (in un documento è citato come tale, in un altro semplicemente come notaio: ASGe, *Archivio Segreto* 2724, nn. 49, 50; LISCIANDRELLI 1960, nn. 365, 367), perché forse si poteva non essere ancora abituati alla nuova qualifica, lo stesso avviene nel 1273, e a distanza di pochi giorni (*Libri Iurium*, I/5, nn. 857, 923; *Libri Iurium*, I/6, n. 1138): può avere qualche significato il fatto che il redattore che lo cita come notaio dichiara di aver lavorato *iussu dicti capitanei*, in un caso, *iussu predictorum capitaneorum*, in un altro, mentre quello che lo definisce cancelliere fa riferimento alla *rogatio*, rivelando forse così, ma, come avremo modo di vedere in seguito è un caso molto frequente, la sua differente posizione nei confronti delle autorità comunali? Parrebbe di no, visto che nel 1279 è alternativamente indicato come cancelliere e notaio, sebbene i redattori degli atti in cui compare ricordino allo stesso modo la *rogatio*, anzi addirittura lo stesso notaio usa due qualifiche diverse (*ibidem*, I/6, nn. 1111, 1119: il redattore è Lanfranco di Valario che non utilizza un criterio uniforme; *Libri Iurium*, I/7, n. 1187: Ugolino *de Scalpa* lo indica come cancelliere; *Libri Iurium*, I/6, nn. 1144, 1145, 1154: i documenti sono estratti dal cartulare di Benedetto di Fontanegli).

<sup>66</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 918: *Testes Loysius Calvus, Iohannes Bonibominis, Guillelmus de Bartolomeo, Petrus Dardella, notarii et cancellarii comunis Ianue*; *Libri Iurium*, I/8, n. 1246: *presentibus etiam testibus Lombardino Spinula, Iohanne Bonibominis et Loysio Calvo, notariis et scribis comunis*.

tanta indifferenza? Forse, dal momento che tutti i notai impegnati a qualsiasi titolo nella documentazione comunale facevano parte, anzi dovevano far parte, sia pure con competenze diverse, dell'organizzazione burocratica cittadina, non era importante esplicitare quale ruolo rivestivano; d'altra parte, almeno l'equivalenza delle qualifiche di scribe e di cancelliere si può accertare attraverso una legge-bilancio del 1303, dove si parla di *scribe sive cancellarii domini potestatis*<sup>67</sup>. Lo stesso discorso può valere anche per i redattori degli atti, che risultano con quasi assoluta costanza solo notai<sup>68</sup>. Balza infatti subito agli occhi, esaminando le sottoscrizioni, che tutti fino alla fine del XIII secolo si definiscono semplicemente così, esplicitando talvolta l'autorità dalla quale derivano la loro nomina, ma altrettanto evidente, e ancora più inaspettato, è che molto spesso, anzi quasi sempre, usano il formulario tipico dell'*instrumentum*, facendo quindi riferimento alla *rogatio* e solo in un limitato numero di occasioni al *praeceptum*, il che, in concomitanza con la mancata menzione della qualifica, ci impedisce anche di conoscere a quale *scribania* facevano capo<sup>69</sup>.

Esaminando globalmente la documentazione in nostro possesso si evidenzia come il riferimento alla *rogatio* sia praticamente costante anche quando il Comune, in particolare nella persona del podestà o dei capitani del popolo, è l'autore dell'atto, e presumibilmente anche della relativa attestazione scritta, e quindi la scelta di questo formulario non è collegata, come in un primo momento veniva fatto di pensare, alla volontà dei notai di differenziare il loro

<sup>67</sup> *Leges Genuenses*, col. 170. Su questo bilancio vedi BUONGIORNO 1973, p. 13 e sgg.

<sup>68</sup> In molti casi purtroppo siamo solo a conoscenza dei loro nomi perchè gli atti sono stati estratti dai loro cartulari ad opera di altri notai. Ciò avviene soprattutto per i documenti degli anni 1279-1285 e 1289 (in particolare dal mese di agosto) -1292, e ciò ci impedisce di ampliare la casistica delle sottoscrizioni.

<sup>69</sup> Non si riesce neppure a capire se durante il capitanato di Oberto Doria e Oberto Spinola ci fossero dei notai direttamente legati a loro o se i capitani si servissero degli stessi che lavoravano per il podestà. Se infatti Lanfranco di Valario sembra essere dapprima scribe (o subscriba?) dei capitani e in seguito del podestà, dichiarando nel 1287 di agire su ordine dei primi (*Libri Iurium*, I/5, n. 862), nel 1280 del secondo (*ibidem*, n. 853), *Bonussegnor de Castro* risulta lavorare per i capitani (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 1; LISCIANDRELLI 1960, n. 382), come Ambrogio Vegio (*Libri Iurium*, I/5, n. 923; I/6, n. 1138), Bongiovanni di Langasco e Bartolomeo di Fontemaro sono legati al podestà (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, nn. 12, 14, 15; LISCIANDRELLI 1960, nn. 393, 395, 396), Guglielmo *Pagani Barberii* e Giacomo *de Benesia* risultano lavorare contemporaneamente per gli uni e per l'altro (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 9; LISCIANDRELLI 1960, n. 390; *Libri Iurium*, I/5, n. 859).

impegno, svolto pur sempre in ambito comunale, ma talvolta su richiesta della controparte<sup>70</sup>. La generalizzazione del ricordo della *rogatio*, come l'omissione dell'indicazione della funzione svolta nell'ambito della cancelleria – subscriba, scriba o cancelliere –, rafforza l'ipotesi, poco prima avanzata, che ormai sia talmente radicato lo stretto rapporto tra i notai che a diverso titolo sono legati all'amministrazione comunale da non richiedere più né la specificazione della carica – il che avveniva anche in passato<sup>71</sup> –, né di rimarcare, attraverso l'uso della formula precettizia, questo rapporto.

Tale indifferenza è ulteriormente rimarcata dalla *iussio* e dalla *rogatio*, che, sporadicamente, ma con maggior frequenza dagli anni Ottanta, compaiono nei documenti, sempre ben distinte: la prima viene utilizzata se colui che impartisce l'ordine è investito di una pubblica funzione in ambito comunale<sup>72</sup>, la seconda quando la richiesta è fatta dalla controparte o da en-

---

<sup>70</sup> Per riferire solo alcuni casi significativi, tenendo però presente che tutti si comportano così, si può citare Lanfranco di Valario, redattore di un elevato numero di documenti, della maggior parte dei quali il Comune risulta destinatario, il che giustifica il richiamo alla *rogatio* (*ibidem*, nn. 842-847, 867-869; *Libri Iurium*, I/6, nn. 1111, 1119, 1122, 1124, 1144; *Libri Iurium*, I/7, n. 1173), ma nei tre dei quali è invece autore, lo stesso notaio fa riferimento in due casi alla *iussio*: *iussu dictorum capitaneorum et ancianorum* (*Libri Iurium*, I/5, n. 862); *iussu dicti domini potestatis* (*ibidem*, n. 853), dichiarando invece nel terzo caso di agire *rogatus* (*ibidem*, n. 905). Per altri, che redigono un maggior numero di atti di cui il Comune è autore, l'uso indiscriminato del verbo *rogatus* è ancora più evidente: basti pensare a Benedetto di Fontanegli, cancelliere dal 1299 al 1303 (*Leges Genuenses*, col. 167), che, quando redige documenti nell'ottavo decennio del Duecento, se ne serve con assoluta costanza (*Libri Iurium*, I/5, nn. 855, 856, 863; *Libri Iurium*, I/6, n. 1105, di cui è autore il Comune; *Libri Iurium*, I/5, nn. 864-866). Curioso il richiamo al *praeceptum*, al quale si affianca il verbo *rogatus*, nelle sottoscrizioni di Bongiovanni di Langasco a documenti relativi al risarcimento di alcuni danni arrecati a navi veneziane: *de mandato dicti potestatis et (ac) rogatus scripsi* (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 14, 15; LISCIANDRELLI 1960, nn. 395, 396), come il contemporaneo riferimento alla *iussio* e alla *rogatio* nella sottoscrizione di Guglielmo *Pagani Barberii* alla ratifica da parte del Comune degli accordi intercorsi con l'imperatore greco, nel 1275: *iussu supradictorum dominorum potestatis et capitaneorum, rogatus scripsi* (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 9; LISCIANDRELLI 1960, n. 390).

Non sembra di poter applicare a questo periodo quanto vale per la prima età podestarile, quando il frequente richiamo alla *rogatio* nelle sottoscrizioni sarebbe da porre in relazione con un ruolo più attivo del Consiglio accanto al podestà, al quale quindi i notai non possono più fare riferimento come all'unica persona giuridica su istanza autoritativa della quale operano: vedi ROVERE 2002, p. 266.

<sup>71</sup> *Ibidem*, p. 242.

<sup>72</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 791; I/5, nn. 822, 856 (la *iussio* viene dal podestà); ASGe, *Archi-*

trambi i contraenti<sup>73</sup>. A questa costante distinzione tra *iussio* e *rogatio* nel testo non corrisponde altrettanta regolarità nelle sottoscrizioni notarili, dove, in presenza della prima, solo in alcuni casi il notaio dichiara di redigere *de mandato* o *iussu*, mentre talvolta cade nel generico uso del *rogatus*<sup>74</sup>.

Ritornando ancora brevemente sulle presenze testimoniali, che rappresentano un aspetto significativo e un elemento forte della documentazione comunale genovese, sempre caratterizzate come sono dalla stabilità di coloro, o meglio delle categorie, che nei diversi periodi hanno titolo a parteciparvi (famiglie appartenenti al ceto governativo o comunque fortemente impegnate nella vita socio-politica cittadina, fin verso la fine del XII secolo, quindi cintraci, clavigeri, scribi e notai, infine, dopo la conclusione del capitanoato del Boccanegra, ufficiali di cancelleria), determinate da scelte sempre strettamente correlate con le situazioni politiche contingenti, vale la pena di sottolineare come dopo il 1274, quando ai capitani viene riservato il governo del Comune e al podestà e ai suoi giudici l'amministrazione della giustizia, nei documenti in cui è coinvolto il podestà o il suo vicario spesso compaiono tra i testimoni i giudici, probabilmente quelli che a lui facevano capo, poco frequenti prima<sup>75</sup>. Tutto l'*iter* documentario si conchiude quindi, almeno dall'epoca del Boccanegra e per gli atti di cui il Comune risulta essere

---

*vio Segreto* 2726, n. 16; LISCIANDRELLI 1960, n. 471 (ad agire è il procuratore del Comune Guglielmo Doria).

<sup>73</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 905; *Libri Iurium*, I/6, n. 1143 (*dicte partes*); *Libri Iurium*, I/7, nn. 1167, 1193, 1226 (*dicte partes*); 1194, 1220 (*dicti syndici*); 1186 (*syndicus* del comune di Oneglia); 1168, 1204-1209, 1216 (*rogaverunt fieri*).

<sup>74</sup> Purtroppo molti documenti recanti la *iussio* o la *rogatio* sono estratti dai cartulari notarili da notai diversi dai rogatari (*Libri Iurium*, I/6, n. 1143; *Libri Iurium*, I/7, nn. 1167, 1168, 1171, 1186, 1193), tuttavia si veda *Libri Iurium*, I/4, n. 791; I/5, n. 822, dove alla *iussio* corrisponde nella sottoscrizione del notaio *iussu* in un caso, *de mandato dicti potestatis*, nell'altro; e ASGe, *Archivio Segreto* 2726, n. 16 (LISCIANDRELLI 1960, n. 471), dove la *iussio* del procuratore genovese contrasta con l'uso del *rogatus* nella sottoscrizione.

<sup>75</sup> Vedi in particolare *Libri Iurium*, I/5, n. 863, del 14 novembre 1276 (nomina di arbitri nelle divergenze che potrebbero insorgere con Nicolò Fieschi in occasione della vendita al Comune di terre dell'estrema riviera di Levante), nel quale agiscono sia il podestà sia i capitani del popolo: sono testimoni 5 giudici, un cancelliere e due notai, ma vedi anche *ibidem*, nn. 864, 865; *Libri Iurium*, I/6, n. 1105, tutti relativi alla vicenda di cui sopra, e nei quali agiscono per il Comune gli stessi organi istituzionali, in cui figurano come testimoni tre giudici, un cancelliere e due scribi.

l'autore, senza più alcun intervento estraneo alla cancelleria e agli uffici giudiziari e amministrativi comunali.

Nell'ultimo decennio del secolo, nonostante la forte instabilità politica e le devastanti lotte civili, seguite alla fine della prima diarchia, il Comune gode i risultati dell'egemonia ormai conquistata sul territorio ligure e il predominio sul Tirreno conseguente alla vittoria della Meloria e alla distruzione di Porto Pisano, mentre si prepara alla battaglia di Curzola, preannunciata da una serie di scontri iniziati nel 1293, apice dei successi genovesi e al tempo stesso momento iniziale della fase discendente. A partire da questi anni si colgono i primi indizi di una maggiore articolazione burocratica attraverso l'istituzione di uffici, alcuni dei quali destinati ad essere di breve durata, altri radicatisi nella vita politica e mercantile, come l'ufficio di Robaria nel 1296, al quale faranno seguito quello di Mercanzia, intorno al 1303, e di Gazaria, nel 1313<sup>76</sup>.

L'inizio del XIV secolo coincide però purtroppo con una rarefazione della documentazione conseguente non solo alla sospensione della compilazione dei *libri iurium*, ma forse anche alla distruzione di buona parte della documentazione pubblica, in particolare dei registri, durante i disordini del 1339<sup>77</sup>, che ci impedisce di continuare a seguire passo passo con la stessa regolarità l'evolversi dell'organizzazione cancelleresca e degli usi documentari dei suoi funzionari. Al 1301 risalgono infatti le raccolte di Rolandino de Riccardo per rimediare alla distruzione, durante i disordini verificatisi in città tra il dicembre 1296 ed il febbraio 1297, del *volumen sive registrum in palacio Communis ad usum continuum deputatum, ignis flamma aut opera peruersorum hominum sine spe recuperationis*, nel quale si deve riconoscere probabilmente *Vetustior*, il primo dei *libri iurium* pervenutici, che venne poi ritrovato in un momento imprecisato<sup>78</sup>. Rolandino compila quindi due registri, il *Liber A* e *Duplicatum*, che in gran parte riprendono la documentazione già contenuta nelle raccolte precedenti, mentre a Porchetto Salvago, scelto dal Consiglio, spetta il compito di individuare i nuovi documenti da inserire. Da questo momento i *libri iurium* vengono completamente abbandonati almeno fino agli anni Settanta del Trecento, fatte salve alcune spora-

<sup>76</sup> Su questi uffici vedi in particolare: FORCHERI 1974; PIERGIOVANNI 1983, pp. 85-90; ROCCATAGLIATA 1986a; *Officium Robarie*, I; ROCCATAGLIATA 1990; *Officium Robarie*, II; *Officium Robarie*, III.

<sup>77</sup> *Annales Genuenses*, p. 131. Vedi anche ASSINI 1988, p. 369.

<sup>78</sup> Vedi al proposito il prologo del *Liber A: Libri Iurium*, Introduzione, p. 119.

diche aggiunte: questo ci priva di una fonte di primaria importanza e ricchezza. La documentazione di gran parte del XIV secolo sarà recuperata solo in minima parte nella successiva raccolta, ad opera, questa volta, di un cancelliere, Antonio di Credenza, che già in base alla normativa del doge Gabriele Adorno, del 1363, aveva ricevuto l'incarico di provvedere alla continuazione *registri dicti comunis*, iniziata probabilmente solo una decina di anni dopo.

Uno sguardo alle caratteristiche della documentazione. A fronte della precedente, quella conservata per il cinquantennio in esame rivela immediatamente una sempre crescente preponderanza di atti riguardanti la politica estera e i rapporti con il dominio, che rimarcano una fitta rete di relazioni, più o meno amichevoli, e di interessi a diversi livelli: con i lontani Paleologi, il sultano d'Egitto, i re d'Armenia, i signori di Tiro, per arrivare ai più vicini re di Francia, di Granata, di Castiglia, agli Angioini e ai comuni italiani, Venezia e Pisa in particolare<sup>79</sup>, per non parlare della Sardegna e della Corsica. A questi atti si affianca un buon numero di procure, conservate autonomamente o inserite nei trattati stessi. Riflessi dell'ampio raggio dei traffici commerciali si colgono nei documenti – non molti in verità – collegati a contrasti e procedure per il risarcimento dei danni, arrecati o subiti, in particolare nei confronti dei Veneziani, o ad atti di pirateria<sup>80</sup>. I rapporti con il dominio sono rappresentati soprattutto da una serie di acquisti di terre e di altri beni immobili, oltre che di diritti, da sporadiche concessioni in feudo di borghi e castelli, da giuramenti di fedeltà ed investiture, da concessioni di immunità fiscali. Tolto ciò, rimangono una manciata di sentenze, nomine di arbitri ed atti riguardanti vari aspetti della vita all'interno delle mura cittadine: rapporti con gli esiliati, accettazione di nomina a podestà, rari acquisti di beni.

---

<sup>79</sup> I comuni di Venezia e Pisa sono rimasti in realtà gli unici interlocutori, sia pur a un livello non del tutto amichevole, mentre non si ha più traccia di altri comuni con i quali erano state mantenute relazioni ancora per tutta la prima metà del Duecento.

<sup>80</sup> I documenti di questo tipo, sicuramente di minore interesse per il Comune, e comunque destinati ad avere una durata limitata nel tempo, non sono stati inseriti nei *libri iurium*, ma si trovano nel fondo *Trattati e negoziazioni politiche (Archivio Segreto)* dell'Archivio di Stato di Genova: LISCIANDRELLI 1960.

Una documentazione di tutto rispetto, che tuttavia risulta estremamente povera di atti amministrativi e giudiziari, soprattutto in confronto con le epoche precedenti, e che non offre sostanziali elementi di novità né di varietà nei suoi aspetti formali: nulla di diverso rispetto al passato per quanto concerne l'assoluta mancanza di elementi solenni e cancellereschi, anzi, come si è già detto, anche la sottoscrizione dei funzionari di cancelleria, a fronte di un uso estremamente limitato del sigillo<sup>81</sup>, non si discosta né per la qualifica che questi si attribuiscono, né per il formulario dal coevo *instrumentum*.

Qualche attenzione meritano solo le convenzioni e i trattati. La bipartizione del testo, che consente di separare gli impegni di ognuna delle parti, rimane riservata alle stipulazioni più complesse ed è comunque meno evidente e marcata che non in passato. La redazione viene affidata ora al notaio di una delle due parti, almeno così sembra, essendoci quasi sempre pervenuto solo uno degli originali, privo spesso della *iussio*, ora a quelli di entrambi i contraenti, ora a più notai delle due parti – il che non pare essere mai avvenuto in precedenza –, ai quali si possono aggiungere quelli di altre città coinvolte a diverso titolo; in alcuni casi poi ogni contraente conserva l'originale redatto dal notaio della controparte, in altri quello del proprio notaio. Si evidenzia così una pluralità di soluzioni dettate da scelte operate di volta in volta sulla base forse di necessità del momento o di accordi tra le parti, a seconda degli usi di ognuna. Esempio a questo proposito il trattato tra Genova e Venezia, stipulato a Milano con la mediazione di Matteo Visconti il 25 maggio 1299, nella redazione del quale vengono coinvolti anche i notai milanesi, e tutti (i milanesi, il veneziano e il genovese) sottoscrivono ogni *exemplum*, uno in veste di rogatario, gli altri in quella di sottoscrittori, a rotazione: redattori dei due esemplari conservati a Genova sono il notaio

---

<sup>81</sup> Il sigillo pendente, probabilmente quello di cera verde (sul quale vedi nota 31), doveva essere usato per la convalida delle procure, come attestato, oltre che dalle tracce ancora evidenti, anche da alcune delle rare formule corroborative. Si tratta di due procure rilasciate dal Comune a Giacomo Pallavicini: ASGe, *Archivio Segreto* 2724, n. 50; 2737A, n. 36 LISCIANDELLI 1960, nn. 367, 368 (*Et ad huius eternam rei memoriam presens instrumentum sigillo pendenti comunis Ianue fecimus communiri*). Analogamente reca tracce di un perduto sigillo, ma non la *corroboratio*, un'altra procura a Marchesino di Cassino, Oberto Cigala e Giovanni di Rovegno per trattare la pace con la repubblica di Venezia nel 1273 (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 1; LISCIANDELLI 1960, n. 382). L'unico altro caso in cui la formula corroborativa ricorda l'apposizione del sigillo è il documento attestante l'istituzione della podesteria di Taggia, Arma e Bussana (*Libri Iurium*, I/5, n. 880: *et ad maiorem evidenciam veritatis appositum est sigillum comunis et populi Ianuensis*).

veneziano e quello milanese; ancora da un originale del notaio milanese deriva la copia conservata nel *Liber Pactorum* veneziano<sup>82</sup>; non ci è invece stato conservato alcun esemplare redatto dal notaio genovese<sup>83</sup>.

<sup>82</sup> Venezia, Archivio di Stato, *Liber Pactorum*, III, c. 60r; la copia semplice tramandata dal *Liber Blancus*, conservato nello stesso archivio (c. 207v), non riporta alcuna sottoscrizione. L'armistizio tra Genova e Venezia, al quale, come alleata di Venezia, ha partecipato anche Pisa, stipulato a Cremona il 22 agosto 1270, era stato invece affidato solo ai notai dei tre comuni, mentre non vi aveva partecipato nessun notaio cremonese. L'unico esemplare conservato è quello veneziano (*ibidem*, *Liber Pactorum*, IV, c. 19r), sottoscritto dal notaio genovese Lodisio Calvo; il documento è edito in MANFRONI 1901, pp. 387-392.

<sup>83</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1226. L'esame dei trattati pervenuti per questo periodo evidenzia un vasto ventaglio di opzioni. Sappiamo che la convenzione tra il Comune, Carlo d'Angiò e la moglie Beatrice, stipulata a Aix en Provence il 21 luglio 1262, era redatta dai notai di entrambe le parti solo perché ci è pervenuto sia l'originale del notaio francese, sia una copia di quello redatto dal notaio genovese, tramandata nel *liber iurium Vetustior* (pur nell'impossibilità di effettuare il confronto della scrittura con altri prodotti grafici dello stesso notaio, Nicolò *Bambaxarius*, sembra trattarsi di una copia e non di un originale, sulla base del riferimento all'apposizione del sigillo, in assoluto contrasto con una redazione su libro: *Libri Iurium*, I/4, n. 819). Al contrario, nel trattato tra i comuni di Pavia, Asti e Genova, redatto a Pavia il 26 ottobre 1273, viene esplicitato l'ordine ai notai dei tre comuni relativo alla redazione dei diversi originali (vedi nota 47). A ciascun comune toccò però l'esemplare redatto dal proprio notaio se nell'archivio genovese è conservato l'originale di *Ianuinus Guirardi de Curia* (ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 3; LISCIANDRELLI 1960, n. 384). Nella convenzione con gli uomini di Grasse, stipulata a Genova il 23 aprile 1288, la redazione dei due *instrumenta* viene assegnata al notaio genovese – *et de predictis dicte partes duo instrumenta eiusdem tenoris inde fieri rogaverunt per me Lanfranchum de Valario notarium infrascriptum* (*Libri Iurium*, I/5, n. 905) –, così come solo il notaio di una delle parti redige il trattato commerciale con Amedeo V, conte di Savoia, stipulato a Borghetto il 28 maggio 1300 (*de predictis preceperunt dicte partes michi Bernardo, infrascripto notario, facere tot publica instrumenta eiusdem tenoris quot ipsi dominus comes et syndicus et ... duxerint requirenda: Libri Iurium*, I/7, n. 1240). In entrambi i casi evidentemente la scelta è stata determinata dalla presenza del solo notaio della città dove il trattato veniva stipulato. Della pace tra Genova e Pisa del 15 aprile 1288 (*ibidem*, n. 1203) *dicti syndici rogaverunt fieri instrumenta eiusdem tenoris* a ben tre notai pisani e tre genovesi e a Genova è conservato l'originale di un notaio pisano e copia di quello di uno dei redattori genovesi. Anche per gli atti collegati ai trattati veri e propri è prevista una pluralità di redazioni ad opera di notai diversi, come ad esempio la definizione degli impegni genovesi relativi alla liberazione dei prigionieri pisani da parte del procuratore del comune di Genova, il giurisperito Nicolò de' Guerci, del 15 aprile 1288, redatto a Genova, nel quale il compito viene affidato ancora una volta a tre notai genovesi e a tre pisani (*ibidem*, n. 1205), oppure la ratifica pisana della pace stipulata con Genova il 15 aprile 1288, del 13 maggio dello stesso anno, affidata a due notai pisani e due genovesi, e Genova conserva l'esemplare di uno dei propri notai (*ibidem*, nn. 1206-1209); analogamente avviene per la ratifica genovese della tregua con Pisa del 31 luglio 1299, ma in questo caso al comune ligure è toccato l'esemplare redatto dal notaio pisano (*ibidem*, n. 1221).

I trattati<sup>84</sup> più importanti del Comune a partire dal 1270 e soprattutto quelli stipulati quasi allo scadere del secolo, all'indomani delle battaglie della Meloria e di Curzola che hanno segnato la fine, almeno temporanea, degli scontri con Pisa, da una parte, e con Venezia, dall'altra<sup>85</sup>, ma anche la tregua con Giovanni, visconte di Bas e giudice d'Arborea, e i trattati di pace con il re Carlo II d'Angiò ed altri atti a questi collegati<sup>86</sup>, sono caratterizzati da presenze testimoniali tra le quali spiccano quelle, praticamente esclusive, dei massimi esponenti del clero regolare e secolare, che non credo siano da collocarsi nel quadro di un'evoluzione generale dei documenti pattizi, pur nella difficoltà, già in altra occasione segnalata, di individuare tendenze generali o esiti occasionali senza conoscere il quadro complessivo di riferimento<sup>87</sup>.

Tali presenze si rilevano per la prima volta nell'armistizio tra Genova e Venezia del 22 agosto 1270, stipulato a Cremona<sup>88</sup>, auspicato sia dal re di Francia, sia dal papa. Nell'atto si prevede il diretto intervento di Luigi IX, dinnanzi al quale il trattato dovrà essere ratificato entro il 18 ottobre, e del pontefice, che scomunicherà la parte inadempiente; la pattuizione si svolge alla presenza degli ambasciatori del re, come viene sottolineato nel documento, prima dell'elenco dei testimoni, la scelta dei quali potrebbe quindi essere stata determinata dall'esigenza e dalla volontà di rendere visibile, anche a livello documentale, la partecipazione della Chiesa, come quella del re era garantita dalla presenza dei suoi ambasciatori<sup>89</sup>.

---

<sup>84</sup> Uso il termine trattati in senso estensivo per indicare tutti i patti bilaterali di natura politica, non commerciale, anche quelli non omologhi e qualunque siano i rapporti di forza tra le parti.

<sup>85</sup> Per i trattati tra Genova e Pisa vedi BANTI 1984; per quelli con Venezia vedi PUNCUH 2001.

<sup>86</sup> Si tratta delle ratifiche pisane del trattato del 15 aprile 1288 e di atti collegati alla definizione di aspetti relativi all'esecuzione dello stesso e degli impegni genovesi per quanto riguarda la liberazione dei prigionieri pisani: *Libri Iurium*, I/7, nn. 1203, 1205-1209.

<sup>87</sup> ROVERE 2002, p. 281. Una scorsa ai trattati della seconda metà del secolo XIII, in particolare a quelli dell'ultimo quarto, non rivela un ricorso generalizzato a presenze testimoniali di questo tipo, anzi sembra proprio escluderle.

<sup>88</sup> Sulle vicende in cui si colloca vedi CARO 1974-1975, I, p. 228 e sgg.

<sup>89</sup> MANFRONI 1901, p. 392: ... *in presencia suprascriptorum ambaxatorum dicti domini regis Francie, presentibus viris honorabilibus et religiosis fratre Iacobo, ordinis Predicatorum, priore provinciali in provincia Lombardie, fratre Philippo de Carixio eiusdem ordinis, fratre Iohanne eiusdem ordinis, lectore in conventu Vicentino, fratre Guirardino de Persico, Cremonensi, eiusdem ordinis, magistro Iohanne Luciano de Montepesulano, canonico Magalonensi, domino*

Non rivelano le stesse caratteristiche la lega tra Pavia, Asti e Genova del 26 ottobre 1273, attraverso la quale il comune ligure entra apertamente a far parte dello schieramento ghibellino<sup>90</sup>, né la pace con Carlo I d'Angiò, stipulata a Roma il 18 giugno 1276, voluta fortemente, nei brevi mesi del suo pontificato, da Innocenzo V, il cui intervento è ricordato nell'arenga<sup>91</sup>, né ancora la ratifica degli accordi di alleanza in funzione antipisana tra Firenze, Lucca e Genova, del 13 ottobre 1284<sup>92</sup>.

Si ritorna invece, e se possibile con maggior forza ed evidenza, a far intervenire come testimoni praticamente esclusivi alti esponenti del clero cittadino nella pace tra Genova e Pisa del 15 aprile 1288<sup>93</sup> e tutti i trattati fino al 1301 saranno così connotati.

È possibile che ciò sia da collegarsi ad un ben preciso intervento del comune di Genova, considerata anche la particolare attenzione che la cancelleria riserva ai testimoni del documento comunale e visto che le stesse caratteristiche si riscontrano in pattuizioni con controparti diverse, che negli stessi anni, in altre occasioni, con diversi interlocutori non fanno ricorso a testimonianze di questo tipo e di tale livello<sup>94</sup>.

---

*Iohanne milite, fratre dicti domini Iohannis ambaxiatoris, domino Guillelmo Poleno de Ver-mella, milite, et magistro Petro Roberti de Montepessulano, presbitero Raimundo, rectore dicte ecclesie Sancti Bartholomei et aliis quampluribus ...*

<sup>90</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 3 (LISCIANDRELLI 1960, n. 384).

<sup>91</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 879.

<sup>92</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1194.

<sup>93</sup> Il trattato è stipulato a Genova (*ibidem*, n. 1203) e i testimoni sono: l'abate del monastero di Santo Stefano, il priore di quello di San Siro, il priore dei Domenicani, il guardiano dei Francescani, il magiscola della cattedrale, un nutrito gruppo di frati e monaci, un canonico della chiesa di Santa Maria delle Vigne e uno della cattedrale, l'arciprete della chiesa di Framura, ai quali si aggiungono tre giurisperiti, uno milanese, uno pavese e uno piacentino. Tutti questi testimoni ritornano nei due atti, di pari data, che fanno da corollario al trattato, di cui abbiamo già parlato (*ibidem*, nn. 1204, 1205). I testimoni alle ratifiche dello stesso trattato da parte del Comune, in un caso, e degli uomini di Pisa riuniti in assemblea, nell'altro, del 13 maggio dello stesso anno (*ibidem*, nn. 1206-1208) sono tutti ecclesiastici, anche se di dignità inferiore, e non pare un caso, rispetto ai testimoni genovesi: si tratta di un gruppo di canonici della chiesa di Santa Maria, alcuni Domenicani e Francescani, un cappellano della predetta chiesa e un prete della plebe di Asciano.

<sup>94</sup> La proroga dell'alleanza in funzione antigenovese tra Venezia e Pisa, stipulata a Pisa il 17 dicembre 1285, appare particolarmente significativa al proposito, presentando i consueti testimoni: giudici, giurisperiti, notai e cancellieri (MANFRONI 1901, pp. 397-400), tanto più se si considerano i testimoni alla ratifica pisana della pace del 1288 di cui si è detto alla nota precedente.

Si consideri allora brevemente il contesto nel quale questi trattati maturano. Sullo scacchiere politico italiano si assiste al declino dell'impero svevo e alla conseguente affermazione del papato che tende ad imporsi come potenza egemone: di questa situazione sembra soffrire particolarmente Genova, che, soprattutto dopo il 1270, con la diarchia, è caratterizzata da un governo di deciso orientamento ghibellino, mentre la Chiesa cittadina appare debole e incapace di opporsi alla politica del papato, successiva al concilio di Lione del 1245, nella quale si intravedono chiari segnali di un tentativo di modificare il sistema di nomina dei presuli, attraverso la trasformazione di quella che era una scelta 'dal basso' in una nomina 'dall'alto', che diventa anche un mezzo per intromettersi nella politica interna. Per ben due volte l'incapacità del capitolo della Cattedrale di procedere alla scelta di un arcivescovo, la prima dopo la morte di Gualtiero nel 1274, la seconda dopo quella di Bernardo, nel 1286, provoca una vacanza di due anni. Si apre così la strada ad un intervento diretto del pontefice: nel primo caso Innocenzo V procede alla nomina, nel secondo Nicolò IV designa un amministratore *in spiritualibus et temporalibus* e solo successivamente, nel 1292, la sua scelta cade su Iacopo da Varazze, alla morte del quale, nel 1297, Bonifacio VIII, esautorando ancora una volta il capitolo, designa Porchetto Spinola, costretto successivamente alla rinuncia e reintegrato nella carica. Molto in sintesi questo è il clima all'interno della Chiesa cittadina<sup>95</sup>.

All'esterno Genova deve spesso fare i conti con avversari che godono del favore del papato: così è per Pisa, tanto che il pontefice arriva a minacciare di scomunicare i genovesi durante l'assedio di Portopisano<sup>96</sup>, mentre per la pace con Venezia, come osserva giustamente il Caro, il mancato intervento di mediazione di Bonifacio VIII è dovuto solo al timore che Genova, sollevata dal peso della guerra, potesse volgere tutte le proprie forze in aiuto di Federico di Sicilia<sup>97</sup>. Particolare è sicuramente la posizione nei confronti della Chiesa di Carlo II d'Angiò, rappresentante del partito guelfo in Italia, contrapposto a Federico di Sicilia, che aveva goduto dell'appoggio militare genovese. Questa situazione di disagio, anzi quasi di timore, per la consapevolezza di essere particolarmente deboli nei confronti della maggiore po-

---

<sup>95</sup> Sulle vicende della Chiesa genovese di questi anni si veda il lucido saggio di POLONIO 1999, in particolare pp. 108-116.

<sup>96</sup> Sugli interventi del pontefice vedi CARO 1974-1975, II, pp. 67, 74.

<sup>97</sup> *Ibidem*, p. 242.

tenza del momento, può essere la ragione che spinge i genovesi, sempre così attenti alle sottigliezze giuridiche e agli aspetti formali della documentazione, a tutelarsi dalla possibilità di interventi negativi da parte della Chiesa, rafforzando l'azione e il documento proprio attraverso la presenza in funzione testimoniale di rappresentanti eminenti del clero cittadino nei trattati stipulati a Genova, come in quello di Milano, chiedendo probabilmente anche a Pisa di comportarsi allo stesso modo nell'atto di ratifica della pace del 1288. D'altra parte non bisogna dimenticare che il Comune otteneva particolari vantaggi proprio da questa pace, che per dirla con Banti, rappresenta quasi un *diktat* nei confronti di Pisa<sup>98</sup>, e dalla tregua del 31 luglio 1299 con lo stesso Comune, alla quale si rifà quella con Giovanni, visconte di Bas e giudice di Torres, stipulata nel medesimo giorno e a quella strettamente correlata<sup>99</sup>, ma anche dai trattati con Carlo II d'Angiò, attraverso i quali gli viene ceduto il castello di Monaco<sup>100</sup>, e dalla stessa pace con Venezia, pur sostanzialmente equilibrata, attraverso la quale tuttavia Genova vedeva soddisfatte le richieste avanzate prima dello scoppio della guerra<sup>101</sup>.

Questo non significa che non esistano atti bilaterali o altre tipologie documentarie, alle quali Genova è estranea, dove si rileva la partecipazione di ecclesiastici – anche di elevata dignità e in numero considerevole – tra i testimoni, ma si tratta comunque di casi isolati, ai quali forse è possibile dare una spiegazione esaminandoli nel contesto che li ha prodotti<sup>102</sup>, ma ritengo

<sup>98</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1203, del 15 aprile 1288; si vedano anche altri atti che definiscono alcuni aspetti della pace e le ratifiche pisane: *ibidem*, nn. 1204-1209.

<sup>99</sup> *Ibidem*, nn. 1220, 1222; si vedano anche le ratifiche genovese, pisana e del giudice d'Arborea: *ibidem*, nn. 1221, 1222, 1225. Mentre quelle genovesi, e non sembra privo di significato, presentano l'elenco di prelati, nella pisana compaiono i soliti testimoni: giuristi, notai, cancellieri ecc., come in quella del visconte, nella quale comunque è compreso anche un canonico della chiesa di Santa Maria di Oristano.

<sup>100</sup> *Ibidem*, nn. 1236, 1239, del 2 giugno 1300 e del 9 maggio 1301. In quest'ultimo si segnala anche la presenza tra i testimoni di Porchetto Spinola, *Ordinis Fratrum Minorum, cui Ianuensis Ecclesia in spiritualibus et temporalibus est commissa*, e di altri personaggi, tra cui un cancelliere del Comune, un giudice ed alcuni *cives*. Cittadini non meglio specificati compaiono anche nel trattato precedente.

<sup>101</sup> *Ibidem*, n. 1226. La ratifica veneziana, come già era successo per quella pisana, presenta i consueti testimoni: un giudice, un cancelliere e due scribi (*ibidem*, n. 1228).

<sup>102</sup> Si veda a titolo di esempio il trattato tra Carlo I d'Angiò e i comuni di Milano, Bergamo, Como, Novara e Lodi, stipulato ad Aix en Provence il 23 gennaio 1265 (GALLAVRESI 1906, pp. 59-66).

che difficilmente si possa proporre altra interpretazione al ripetersi di questa nota distintiva, sicuramente non casuale, in tutti i trattati di cui Genova è parte, che si ripete con costanza per un buon numero di anni e in situazioni del tutto analoghe. Tuttavia è certo che non può essere considerata una ‘invenzione’ genovese: queste particolari presenze testimoniali devono invece essere state utilizzate ad imitazione di soluzioni analoghe già adottate da altri, con l’intento di rivestirle di un significato del tutto particolare.

Sicuramente estranea all’esperienza genovese, ma sapientemente usata negli stessi trattati e in altri a partire del 1273, è una formula che Attilio Bartoli Langeli, con una felice espressione, definisce « formula d’onore », già segnalata in documenti astigiani del XII secolo da Gian Giacomo Fissore<sup>103</sup>.

Nel trattato tra Pavia, Asti e Genova del 16 ottobre 1273 la formula occupa la posizione tipica degli atti astigiani e perugini tra l’invocazione e, in assenza dell’arena, il dispositivo, ed il riferimento è ai santi dei tre comuni – San Giovanni Battista, San Lorenzo e San Giorgio per Genova, San Siro per Pavia, San Secondo per Asti –, e *sancte matris Ecclesie et Romani Imperii et ad bonum statum, augmentum dictarum civitatum et manutenenciam innate libertatis ipsarum civitatum et omnium Lombardorum*, dove è evidente la volontà di inserire il patto in un ben preciso contesto politico che i tre comuni auspicano favorevole<sup>104</sup>.

<sup>103</sup> BARTOLI LANGELI 1987; sui documenti perugini vedi anche PRATESI 1988, pp. 362-363; FISSORE 1977, pp. 100-102, 138, 191-194. Sulla formula d’onore in generale vedi anche PUNCUH 2000, pp. 403-404. Oltre all’esperienza astigiana e a quella perugina, la formula trova applicazione anche nel trattato costitutivo della Lega toscana, della quale peraltro facevano parte anche Perugia ed Arezzo, che l’avevano utilizzata nel trattato del 1198 (BARTOLI LANGELI 1987, p. 125). Potrebbe essere stata veicolata in ambito genovese proprio attraverso l’ambiente toscano, dove continua sicuramente ad essere attestata, come si può constatare anche attraverso due documenti del 10 ottobre e dell’11 dicembre 1254, in cui il comune di Firenze agisce come arbitro per trattare la pace tra Genova e Pisa (*Libri Iurium*, I/6, nn. 1028, 1030). Due anni dopo, il 20 aprile 1256, viene usata nella convenzione tra Genova e Chiano, marchese di Massa e giudice di Cagliari (*ibidem*, n. 1053). Indicativa dell’ampio uso che ne veniva fatto in Toscana è la ratifica pisana del 13 agosto 1299 della tregua con Genova del 31 luglio dello stesso anno, nella quale è presente, pur con un generico riferimento alla sfera celeste – *ad honorem omnium sanctorum et sanctarum Dei* –, ma con altro, ben più significativo *Dei et sacrosancte Romane Ecclesie et sanctissimi patris, domini Bonifacii, divina providentia summi pontificis*, dal quale si passa ad *honorem, bonum et tranquillum statum dominorum capitaneorum, abbatis comunis et populi civitatis Ianue et Pisani comunis* (*Libri Iurium*, I/7, n. 1225), completamente assente invece nella ratifica genovese del 31 luglio 1299 (*ibidem*, n. 1223).

<sup>104</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2725, n. 3 (LISCIANDRELLI 1960, n. 384).

Ben diverso, sia nella forma, sia nelle finalità, il caso della ratifica degli accordi di alleanza in funzione antipisana dei comuni di Firenze, Lucca e Genova, redatta a Firenze il 13 ottobre 1284<sup>105</sup>. Il documento inizia con l'arenga, alla quale è collegata l'invocazione, introdotta dall'avverbio *idcirco*, che normalmente introduce il dispositivo – *Iesu Christi nomine invocato et beate virginis Marie* – seguita dalla formula d'onore, a sua volta collegata sintatticamente con il dispositivo – *ad honorem ... societatem, fraternitatem et pacta ... firmaverunt ...* Particolarmente significativo è l'uso che si fa dei santi: vengono infatti ricordati san Giovanni, protettore di Firenze (in questo caso Genova lo cede) e il beato Martino, protettore di Lucca, mentre il comune ligure non solo getta sul tappeto la piccola truppa dei santi tradizionali, protettori della parte aristocratica e di quella popolare – *beati Laurentii martiris, protectoris comunis Ianue, beati Georgii, vexiliferi eiusdem comunis Ianue, beatorum apostolorum Symonis et Iude, protectorum populi Ianuensis* –, ma per la prima volta introduce san Sisto, *in cuius festivitate civitas Ianue immensum triumphum habuit contra Pisanos, ipsorum comunium perfidos inimicos*: un modo, neppure troppo elegante, per ricordare la vittoria della Meloria che deve rendere Genova altamente meritevole agli occhi degli altri due comuni. E San Sisto continuerà a ricorrere, accanto ai santi tradizionali, in tutti i trattati fino alla fine del secolo<sup>106</sup>, ad eccezione della pace con Pisa del 15 aprile 1288, in cui la formula si inserisce nel contesto come nel trattato del 1273, già esaminato: la superiorità genovese sarà in questo caso sottolineata attraverso l'esclusiva menzione dei propri santi<sup>107</sup>.

Altra collocazione la stessa formula trova nel trattato di pace tra Venezia e Genova, stipulato a Milano il 25 maggio 1299<sup>108</sup>. Questo infatti si apre con la tradizionale invocazione, seguita dalla data e da una lunga narrazione, caratterizzata da alcune formule retoriche e moraleggianti, che richiamano largamente le caratteristiche dell'arenga. Segue il dispositivo, con l'enun-

<sup>105</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1194.

<sup>106</sup> Che si tratti di un inserimento del tutto strumentale, non corrispondente nei fatti ad un culto realmente sentito in città, è provato dall'assenza di questo santo nelle formule d'onore nei documenti del secolo seguente.

<sup>107</sup> *Ibidem*, n. 1203. BANTI 1984, p. 360, aveva già notato la presenza dei soli santi genovesi in questo, come nel trattato tra gli stessi comuni del 1299 (*Libri Iurium*, I/7, n. 1220). In quest'ultimo tuttavia la formula non è introdotta dal tradizionale *ad honorem*, ma l'elencazione dei santi, tra i quali san Sisto, è compresa nell'invocazione.

<sup>108</sup> *Ibidem*, n. 1226.

ciazione degli autori – *Idcirco nobiles viri ...* –, che, *ad decus et gloriam* dei santi delle tre città e *ad honorem et status et comendabilem laudem prefati domini vicarii et comunis Mediolani ... fecerunt et faciunt ...*<sup>109</sup>.

Si trova parimenti inserita nel dispositivo nei due trattati con Carlo II d'Angiò, del 2 giugno 1300 e del 9 maggio 1301, che però iniziano direttamente con la formula – non preceduta da alcun tipo di invocazione – che, ben diversamente da quella presente nei documenti precedenti, fa riferimento alle tre persone della Trinità e alla Vergine e poi genericamente *totius curie celestis* (et *ad honorem et reverentiam sacrosancte Romane Ecclesie* solo nel secondo) et *ad honorem et bonum statum domini Karoli secundi, Ierusalem et Sicilie regis illustris, et totius comunis et populi Ianuensis*, riconoscendo così alle due parti una situazione di sostanziale equilibrio, con una leggera superiorità, se vogliamo, di Carlo.

La valenza e la portata dell'introduzione di questa formula appaiono quindi ben diverse da una forma di sperimentazione riconoscibile ad Asti come a Perugia, né vi si manifesta la capacità del ceto notarile « di risolvere in pure forme documentali un problema da nulla come la giustificazione e rappresentazione dell'autonomia comunale »<sup>110</sup>: è ormai un problema superato. Vi possiamo sicuramente cogliere invece un intento di autorappresentazione, ma anche di autocelebrazione, tuttavia ben lontano dal denotare una « sensibilità dell'ambiente notarile legato al Comune ai problemi specifici di una rappresentazione del potere » che il Fissore riconosce nella sperimentazione astigiana<sup>111</sup>. Si tratta invece dell'applicazione di un uso ormai diffuso in modo meramente strumentale, tanto che la formula trova collocazioni diverse a seconda della struttura del documento, cessando così di essere « un elemento di transizione anche dal punto di vista funzionale, tra protocollo e tenore dell'atto »<sup>112</sup>.

Il trattato di pace con Pisa del 1288 si segnala poi per un'altra caratteristica, che evidenzia una volta di più la particolare importanza che rivestiva,

---

<sup>109</sup> Casi analoghi in cui la formula d'onore « trova posto dopo l'enunciazione degli attori, legata sintatticamente al verbo esprimente l'*actio* » si riscontrano anche a Perugia nell'ambito delle sperimentazioni « formali, testuali e lessicali visibili nei documenti dell'epoca di Iacolino » (fine XII - inizio XIII sec.): BARTOLI LANGELI 1987, p. 126.

<sup>110</sup> *Ibidem*, p. 129.

<sup>111</sup> FISSORE 1977, p. 102.

<sup>112</sup> *Ibidem*, p. 192, nota 14.

naturalmente per Genova, e la volontà di quest'ultima di salvaguardarsi attraverso tutti i possibili espedienti e di mettersi, almeno formalmente, sotto l'egida della Chiesa: era previsto infatti che si procedesse alla convalidazione anche attraverso l'apposizione dei sigilli del priore dei Domenicani, del guardiano dei Francescani, del comune di Genova, del conte Bonifacio di Donoratico, di Guglielmo *Ricoverancie*, di Oddo *de Pace*, di Ugo *de Guito*, cittadini pisani. Non tutti gli esemplari però dovettero ricevere questo ulteriore elemento corroborativo, che risulta eccezionale nell'esperienza genovese, ma solo quelli destinati alla conservazione *penes fratrem Azonem, priorem conventus Fratrum Predicatorum Ianue, et fratrem Franciscum Porcellum, guardianum Fratrum Minorum Ianue*; non erano invece sicuramente sigillati gli esemplari redatti dal notaio genovese Iacopo *de Bennesia, in predictis tribus cartis simul coniunctis* – conservatoci solo attraverso la copia di Rolandino de Riccardo nei *libri iurium* – in cui non si fa menzione di sigilli, né quello del pisano Leopardo, figlio di Bonaccorso *d'Avane, in predictis duabus cartis simul coniunctis*, pervenutoci in originale, segnale inequivocabile della diversa importanza che veniva attribuita agli uni e agli altri.

In conclusione, la seconda metà del XIII secolo si segnala per un'evidente crisi della cancelleria, che stenta a ritrovare il suo equilibrio e a riconquistare il ruolo che aveva rivestito in passato, dopo il coinvolgimento fortemente cercato e voluto da Guglielmo Boccanegra durante il suo governo.

La ricerca di una nuova identità passa attraverso la ristrutturazione degli uffici e la ridefinizione dei compiti, che ha come esito anche una più attenta ed articolata organizzazione delle scritture d'ufficio in registro e la loro conservazione, mentre non si procede alla riconfigurazione del ruolo del cancelliere o dei cancellieri: non si arriva infatti alla realizzazione di quella struttura piramidale tipica delle cancellerie maggiori, ma anche di alcune comunali, né si intravede una tendenza ad operare in questa direzione.

La documentazione non rivela alcuna evoluzione significativa, coerente e coesa, derivante, come per il passato, da spinte interne ed esterne alla cancelleria. Sembra che i redattori si trascinino stancamente, perpetuando modelli e schemi ormai sperimentati e consolidati e se esiti particolari qua e là si intravedono, sono determinati da situazioni contingenti di fronte alle quali si cerca di mettere in atto formalismi, che tuttavia non risultano originali, ma semplici adattamenti di soluzioni già utilizzate e collaudate. Siamo quindi ben lontani dalla lunga e continua sperimentazione che aveva caratte-

rizzato gran parte del secolo precedente, a partire dagli anni Venti, convogliando le energie e le capacità dei notai al servizio dell'amministrazione comunale nella ricerca di modelli documentari e procedure di convalidazione mirate non solo all'auto-rappresentazione del Comune, ma anche a renderlo identificabile come motore e cardine di tutta la produzione, a qualsiasi livello e per tutte le tipologie. Alla tensione del Comune emergente si contrappone il rilassamento del Comune affermato, al quale corrisponde una cancelleria in cui solo in qualche occasione si riaccende, autonomamente o dietro direttive ben precise, una scintilla di interesse nei confronti del documento soprattutto come mezzo per la costruzione dell'immagine che in quel preciso momento il Comune vuole dare di sè.

## *Sedi di governo, sedi di cancelleria e archivi comunali a Genova nei secoli XII-XIII*

La precoce istituzione di una cancelleria a Genova, nel 1122, rivela non solo l'esigenza, particolarmente sentita dal Comune, di dar vita a un'organizzazione burocratico-amministrativa attraverso la quale gestire la vita interna della comunità e le sue relazioni con l'esterno, ma anche una marcata attenzione ai documenti prodotti, come dimostrano le caratteristiche e l'evoluzione delle forme e dei sistemi di convalidazione dei documenti stessi per tutto il XII secolo<sup>1</sup>. Ciò deve aver posto, come immediata conseguenza, anche il problema della conservazione di quel complesso di carte alle quali si guardava con particolare riguardo.

Va ricordato che l'istituzione di una cancelleria comunale non comporta necessariamente l'individuazione di un'unica sede in cui far coesistere i diversi uffici e in cui mettere in essere tutti gli atti, di qualsivoglia natura, degli uffici stessi: analogamente poteva non esistere un unico luogo di deposito e conservazione, ma a ciascun ufficio, o quasi, doveva corrispondere un archivio. Individuare le sedi che i diversi organi istituzionali scelgono per la loro attività significa quindi anche identificare luoghi di scritturazione e potenziali nuclei di aggregazione documentaria.

A Genova fino al 1130 i consoli si riuniscono abitualmente nel palazzo arcivescovile «quod est situm iuxta ecclesiam Sancti Laurentii»; nella canonica della cattedrale; nella chiesa stessa, se l'azione si svolge *in parlamento*, come avverrà anche in seguito.

Successivamente a tale anno, quando si attua la separazione dei consolati (del Comune e dei placiti), la sede di governo rimane sempre strettamente

---

\* Pubblicato in: *Spazi per la memoria storica. La storia dei Genovesi attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato di Genova*. Convegno internazionale di studi, Genova 7-10 giugno 2004, a cura di A. ASSINI - P. CAROLI, Roma 2009 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi, 93), pp. 409-426.

<sup>1</sup> Come più volte si è avuto occasione di ricordare, dell'istituzione della cancelleria ci dà notizia Caffaro: *Annali genovesi*, I, pp. 17-18. Sulle forme e l'evoluzione della documentazione genovese nel XII secolo vedi in particolare ROVERE 2002, e bibliografia ivi citata.

collegata all'ambito vescovile: i consoli dei placiti continuano a riunirsi abitualmente nello stesso palazzo, pur stabilendo il breve del 1143 che possano radunarsi, su richiesta e in caso di necessità, nelle chiese di San Lorenzo, di Santa Maria di Castello e di San Siro<sup>2</sup>.

I consoli del Comune sembrano invece trasferirsi, almeno stando alle date topiche dei documenti, nella sede dei canonici della cattedrale<sup>3</sup>.

Nel 1145 gli stessi consoli, peraltro riuniti proprio « in capitulo canonice Sancti Laurentii », si impegnano a pagare all'arcivescovo un canone annuo di cento soldi per servirsi del nuovo palazzo arcivescovile, appena terminato, fatto costruire da Siro II « ad honorem et hutilitatem comunis Ianue », dove sembra vantaggioso per il Comune che si trasferisca l'attività dei due consolati<sup>4</sup>.

La scelta di questo nuovo edificio, che doveva essere attiguo al vecchio palazzo arcivescovile, al quale era collegato attraverso un pontile<sup>5</sup> – quindi entrambi dovevano trovarsi alle spalle della cattedrale –, come del *capitulum* e di chiese cittadine, rafforza ulteriormente l'impressione di rapporti distesi e di collaborazione tra Comune e vescovo, instauratisi già negli anni Venti e che, come ha sottolineato Valeria Polonio, si accentuano dopo l'elevazione ad ar-

<sup>2</sup> *Codice diplomatico*, I, p. 155. A questo proposito vedi: GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1980, p. 106.

<sup>3</sup> I consoli si riuniscono *in capitulo*, *in capitulo consulum*, *in pontili capituli*, *in camera capituli*, *in astrico canonicorum Sancti Laurentii*, *in capitulo canonice* o *in canonica Sancti Laurentii*. Sulle altre sedi in cui occasionalmente si trovano ad operare (chiese o monasteri – San Giovanni Battista, Sant'Andrea della Porta, Santa Maria delle Vigne, San Siro, San Giorgio – abitazione di uno dei consoli o di semplici cittadini) vedi ROVERE 1997b, in particolare p. 311, nota 87.

<sup>4</sup> *Registro della curia*, pp. 74, 392, 393; PODESTÀ 1901, p. 108: « si consules comunis Ianue in palacio novo placitaverint, si autem consules de placitis in eo palacio placitaverint tunc habeat de bandis soldos centum per annum ... proficuum et hutilitatem comunis esse cognoverunt consules aut de comuni aut de placitis in eo placitare ». Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si veda in particolare GROSSI BIANCHI - POLEGGI 1980; SBORGI 1970; E. POLEGGI 2002; MARCENARO 2003.

<sup>5</sup> *Secondo registro*, n. 223, p. 253: « in pontili quod est inter duo palatia Ianuensis archiepiscopi; n. 226, p. 256: in pontili quod est inter ambo palatia Ianuensis archiepiscopi ». Il vecchio palazzo arcivescovile era fornito di un solaio: « in solario palatii veteris de archiepiscopo » (*ibidem*, n. 82, p. 111) e di un portico: « in porticu palatii veteris Ianuensis archiepiscopi » (*ibidem*, n. 198, p. 225). Sembra quindi improbabile che si possa identificare con il « poderoso edificio », risalente alla seconda metà dell'XI secolo, attualmente inglobato nel chiostro dei canonici di San Lorenzo: CAGNANA 1997; CAGNANA 1998.

chiodicesi nel 1133<sup>6</sup>. Anche la vecchia sede arcivescovile non viene tuttavia abbandonata: nel 1155 infatti i consoli di giustizia *versus Palazolom* sentenziavano in uno dei palazzi arcivescovili quelli *versus Burgum* nell'altro<sup>7</sup>.

Solo nel 1190, in un piano di riorganizzazione generale collegato alla decisione di ricorrere a podestà forestieri, si stabilisce che i consoli dei placiti, soliti sentenziare nei palazzi arcivescovili per lunga consuetudine (sono parole di Ottobono scriba che attestano la continuità nell'uso di tali edifici), debbano utilizzare queste antiche e solenni sedi solo per tre mesi all'anno, mentre, *res mira*, si sposteranno con cadenza trimestrale nelle chiese di Santa Maria di Castello, di San Giorgio e di San Donato; quelli *deversus burgum* (i primi citati dovrebbero quindi essere quelli *deversus civitatem*) si riuniranno invece con identica scansione presso San Siro, Santa Maria delle Vigne e San Pietro della Porta<sup>8</sup>.

La decisione doveva tuttavia essere veramente sorprendente – oltre che incomprensibile per noi nelle sue motivazioni – e del tutto ignorata, se la data topica delle sentenze consolari degli anni seguenti non si discosta in nulla da quelle del passato, rimanendo i consoli dei placiti legati al palazzo arcivescovile, mentre le chiese elencate non compaiono mai<sup>9</sup>.

I podestà ereditano, insieme alle prerogative, anche la sede, il *capitulum*, già utilizzata dai consoli del Comune, nella quale continuano ad operare con regolarità almeno fino alla fine del XII secolo, quando per alcuni anni trasferiscono la loro attività nella propria abitazione, identificabile con la casa di Guglielmo *de Rodulfo*, sicuramente tra il 1198 e il 1205<sup>10</sup>, forse ancora fino al 1211, pur non permettendo la documentazione di colmare il vuoto tra que-

<sup>6</sup> POLONIO 2003, in particolare p. 139; POLONIO 1999, in particolare p. 97.

<sup>7</sup> *Annali genovesi*, I, p. 41.

<sup>8</sup> *Ibidem*, II, p. 34.

<sup>9</sup> Senza un'apparente spiegazione tutte le volte che i consoli dei placiti sentenziano in merito a vertenze in cui è coinvolto il monastero di San Siro, tra il 1209 e il 1216, lo fanno *in domo Oberti de Grimaldo* o *Grimaldi*: *San Siro*, I, nn. 263, 280, 292, 301.

<sup>10</sup> *Libri Iurium*, I/1, n. 210 (del 1199): « in camera potestatis, domus Willelmi de Rodulfo »; *Secondo registro*, n. 201, p. 227 (del 1200): « in domo Willelmi de Rodulfo »; *Libri Iurium*, I/1, n. 261; *Libri Iurium*, I/3, n. 527 (del 1202): « in domo Willelmi de Rodulfo »; *ibidem*, n. 532 (del 1204): « in presentia potestatis, domini Guifreoti Grasselli, in domo Willelmi de Rodulfo »; I/1, nn. 267-268 (del 1205): « precepto domini potestatis Ianue, domini Fulconis de Castello, quod inde mihi fecit in domo Willelmi de Rodulfo »; *Codice diplomatico*, III, n. 54: « in domo Willelmi de Rodulpho ».

sti anni<sup>11</sup>. È possibile che tale casa sia da identificare con quella la cui torre è citata nel 1259, come appartenente a Pagano *de Rodulfo*, e che confinava con la vecchia sede del capitolo, fatta demolire proprio in quell'anno per dare più luce alla chiesa e per ampliare l'area del cimitero. Chiostrò e torre si trovavano presso la porta nord o di San Giovanni della cattedrale<sup>12</sup>.

Successivamente a tale data i podestà svolgono le loro funzioni di governo nel vecchio palazzo arcivescovile, mentre il *novum* rimane riservato ai consoli dei placiti.

Nella prima età podestarile lo sviluppo dell'architettura pubblica dei comuni italiani sottolinea e scandisce, con il moltiplicarsi delle sedi del potere, la frammentazione dello stesso, divenendo però nel contempo simbolo tangibile della raggiunta autonomia dei comuni e degli organi di governo, che nei nuovi palazzi e nelle piazze su cui si affacciano, spesso all'ombra dei campanili delle chiese cattedrali, trovano la più manifesta rappresentazione della nuova realtà, ma anche un punto di riferimento della coscienza di appartenenza degli abitanti<sup>13</sup>; parallelamente si cercano strade innovative nella produzione e nella conservazione della documentazione. Genova in tutto questo sembra andare controcorrente. Il secolo XII si era segnalato sia per una particolare caratterizzazione delle forme documentarie e dei sistemi di convalidazione, sia per una precoce attenzione alla conservazione; al contrario, con l'avvento del regime podestarile, si assiste, nella produzione documentaria, all'abbandono di alcune tipicità e alla stanca ripetizione di modelli già collaudati, con l'introduzione, spesso più occasionale che recepita e fatta propria, di alcuni elementi provenienti da altre esperienze cittadine, in qualche caso veicolati dai podestà forestieri, che contribuiscono all'inserimento del comune ligure in una più ampia circolazione di forme culturali, anche documentarie, rimaste fino ad un certo momento, evidentemente per scelta, sconosciute alla vicenda genovese<sup>14</sup>. Per quanto riguarda gli sviluppi urbani-

<sup>11</sup> *Libri Iurium*, I/3, n. 565 (del 23 maggio 1211).

<sup>12</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 767: in occasione dei lavori di demolizione della casa dei canonici viene conservato solo il muro posteriore, confinante con quello della torre di Pagano *de Rodulfo*; tra i due muri correva la *trexenda*. Sull'ubicazione della vecchia sede del capitolo e del *paradisus* o cimitero vedi in particolare: DAGNINO 1998.

<sup>13</sup> Su questo tema si veda in particolare COMBA 1996.

<sup>14</sup> Sull'esistenza di un mondo di forme culturali cittadine sostanzialmente omogenee e unitarie vedi BORDONE 1987, pp. 18 e sgg., 195 e sgg.

stici poi neppure i podestà riescono a risvegliare l'interesse nei confronti della costruzione di palazzi comunali, a contrastare e a far superare quell'individualismo e quello spiccato senso del privato che caratterizza i Genovesi: si rimane così ancora legati agli stessi luoghi del passato.

La ricerca di sedi diverse, magari più autonome rispetto a quelle collegate alla vita religiosa della comunità, si limita all'individuazione di palazzi privati che il Comune ottiene in locazione, come già era avvenuto con quello di Guglielmo *de Rodulfo*.

Con la normalizzazione dell'istituto i podestà trovano infatti un luogo in cui svolgere abitualmente la propria attività nella *domus* o *palacium Fornariorum*<sup>15</sup>, nella quale operano per la prima volta nel 1221<sup>16</sup> e dove risiedono forse già da questo momento, ma sicuramente a partire dal 1234<sup>17</sup>. Il contratto di locazione veniva rinnovato da parte del Comune di anno in anno, nell'imminenza dell'entrata in carica del nuovo podestà, come si legge in quello stipulato il primo febbraio 1251<sup>18</sup>:

« ✕ In nomine Domini amen. Nos Nicolaus comes et Ansaldus de Nigro, quisque nostrum in solidum, confitemur tibi Bonifacio Fornario quod tu et consortes tui de domo Fornariorum nostris precibus et mandato locasti domum sive astricum cum domibus lignaminis comuni et potestati Ianue sicuti ipsum anno proxime preterito tenuit dominus Girardus de Corrigia, potestas Ianue, a festo Purificationis beate Marie proxime venturo usque ad annum pro libris septuaginta ianuinarum tibi solvendis. Quas libras septuaginta ianuinarum tibi dare et solvere promito usque ad festum Pasche Resurrectionis proximum, alioquin penam dupli tibi stipulanti promittimus et expensas et dampna que feceris vel passus eris (*segue depennato* tibi) pro dicto debito petendo tibi restituere promittimus credendo tibi de dampnis et expensis tuo solo verbo sine testibus et sacramento et proinde omnia bona nostra habita et habenda tibi pignori obligamus, abrenunciantes epistule divi Adriani et nove constitutioni de duobus reis. Actum Ianue (*segue depennato* in dom), in

<sup>15</sup> Sull'ubicazione di questo palazzo vedi MAZZINO 1953, ma in particolare POLEGGI 2002; MARCENARO 2003.

<sup>16</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 993, del 3 gennaio 1221: è possibile che il podestà vi operasse dal 1120, considerato che il contratto annuale di locazione probabilmente si stipulava già in quest'epoca a partire dal 2 febbraio, come risulta dal contratto del 1251, di cui si parlerà poco oltre.

<sup>17</sup> *Libri Iurium*, I/2, n. 449, del 20 dicembre 1234: « in domo Fornariorum qua habitat potestas » e dove « curia tenetur » o « regitur ». La *domus* doveva essere collegata a un altro edificio per mezzo di un *pontile*, come si legge in un documento del 21 luglio 1247: « in pontili palacii Fornariorum in quo potestas curiam tenet » (*Secondo registro*, n. 358, p. 401).

<sup>18</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 31/I, c. 87r.

palacio veteri archiepiscopi, testes Marracius executor et Ugo executor, anno dominice nativitatís M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LI, indictione VIII<sup>a</sup>, die prima februarii, ante terciam ».

Difficile capire se questa « domus sive astricum cum domibus lignaminis », sia identificabile con quella « merlata facta madonibus et que est iuxta turrim », appartenente a Ugo Fornari, che nel 1204 si era impegnato nei confronti dell'arcivescovo ad occultare gli scarichi per impedirne la vista dal palazzo arcivescovile<sup>19</sup>.

Qui, oltre all'emazione di sentenze, di atti amministrativi e di delibere ad essi connesse, si stipulano trattati ed altri documenti pattizi ai quali, in qualche caso, partecipano anche il Consiglio e *illi de Compagnis*: le dimensioni del palazzo, o almeno di uno dei suoi saloni, dovevano essere quindi adeguate ad assemblee anche numerose.

L'utilizzazione di questa sede è documentata fino al 1254<sup>20</sup>. Nel 1257 il podestà risulta essersi trasferito nel palazzo dei Doria<sup>21</sup>, caratterizzato da un portico, da una torre<sup>22</sup> e da una terrazza<sup>23</sup>, identificato in un solo caso come quello di Pietro Doria, in genere come la *domus* o il *palacium illorum de Auria*, oppure e più spesso, *heredum quondam Oberti Aurie*<sup>24</sup>: viene così privilegiato, rispetto a Pietro, ancora in vita, il ricordo di Oberto<sup>25</sup>. Il frequente riferimento a quest'ultimo potrebbe rivelare che il trasferimento è stato voluto proprio da lui, al quale sarebbe così da attribuire la decisione di

<sup>19</sup> *Secondo registro*, n. 165, p. 192. Sulla *domus Fornariorum* vedi: POLEGGI 2002; MARCENARO 2003.

<sup>20</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 1031. Non risalirebbe quindi agli anni 1245-1250 la confisca della casa ai Fornari, secondo l'ipotesi avanzata da POGGI 1916, in particolare p. 314.

<sup>21</sup> Il primo che risulta abitare la casa dei Doria è Alberto *de Malavolta*, podestà nel 1257: *Libri Iurium*, I/4, n. 733 (« in domo Petri de Auria qua habitat dictus dominus Albertus de Malavolta »).

<sup>22</sup> Si parla per la prima volta del portico nel 1272 (*Libri Iurium*, I/5, n. 858): « sub porticu palacii heredum quondam Oberti Aurie »; solo dal 1277 si incomincia a far menzione della torre (*ibidem*, n. 854), che negli anni seguenti compare con relativa frequenza, anche perché proprio in una camera della torre si riunisce il Consiglio degli anziani, e, nello stesso luogo, *regitur curia* il podestà (*ibidem*, nn. 854-856, 862; I/6, nn. 1154-1157, 1165).

<sup>23</sup> *Libri Iurium*, I/7, n. 1169, del 2 febbraio 1294: « Actum Ianue, in terracia palacii heredum quondam Oberti Aurie ».

<sup>24</sup> La data topica più frequente è: « in palacio » o « in domo heredum quondam Oberti Aurie, ubi regitur curia potestatis Ianue ».

<sup>25</sup> Sulla figura dei due Doria vedi: NUTI 1992a; NUTI 1992b.

mettere la costruzione a disposizione del Comune, in una forma che non ci è dato di conoscere: certamente non una donazione, ma forse nemmeno una locazione. Il trasferimento del podestà nel palazzo di Oberto potrebbe collocarsi in un momento immediatamente successivo alla sua morte, avvenuta tra il novembre 1254 e l'aprile dell'anno successivo<sup>26</sup>, anche se un vuoto di tre anni – dal 1254 al 1257 – nella documentazione, anzi nelle preziose date topiche così illuminanti, impedisce di esserne certi<sup>27</sup>.

Questo edificio, che, a partire dalla seconda metà del XIII secolo, per lunghi anni ha costituito il fulcro della vita politica cittadina, rappresenta il nucleo originale della sede dell'Archivio di Stato di via Tomaso Reggio, acquisito dal Comune solo nel 1384<sup>28</sup>, conosciuto con il nome di *palacium Serravalis*, e in seguito come Palazzetto criminale. L'identificazione della casa dei Doria con il palazzo di Serravalle ci è confermata dalla data topica di un atto dell'11 luglio 1312, redatto appunto «in terracia palatii Serravalis illorum de Auria»<sup>29</sup>, del quale, proprio come di quello dei Doria, vengono nominati il portico, la torre e la terrazza<sup>30</sup>.

Si tratterebbe quindi di una felice occorrenza se proprio quell'edificio, o parte di esso, destinato a diventare negli ultimi secoli il luogo deputato alla conservazione della memoria storica della città, fosse stato destinato al Comune da Oberto, ambasciatore e consigliere del Comune stesso, ma soprattutto raffinato cultore delle memorie cittadine<sup>31</sup>, tanto da essere nomi-

<sup>26</sup> NUTI 1992a, p. 424.

<sup>27</sup> Sempre che non si tratti della stessa casa dei Fornari, passata tra il 1254 e il 1257 ai Doria: se questa si potesse identificare con quella di Ugo Fornari, la sua posizione (davanti al palazzo arcivescovile) sarebbe coerente con quella dei Doria (vedi in seguito).

<sup>28</sup> ASGe, *Libri iurium*, II, c. 8v; Genova, Biblioteca Universitaria, *Libri iurium*, II, c. 3r [*Libri Iurium*, II/2, n. 3]. L'edificio viene definito «palacium cum turri et domibus et cum vacuo, dictum palacium Serravalis» e confina con la pubblica via su tre lati, «a parte vero quarta et inferiori deversus occidentem canonica et domus claustrum canonicorum ecclesie Sancti Laurentii». Che si tratti del palazzo oggi sede dell'Archivio di Stato di via Tommaso Reggio era già stato affermato sia da GROSSO - PESSAGNO 1933, pp. 40, 117-118, sia da PODESTÀ 1901, p. 114.

<sup>29</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 930: si tratta della vendita al Comune di parte di una terra sulla quale è stata costruita una strada pubblica.

<sup>30</sup> *Libri Iurium*, I/8, n. 1257.

<sup>31</sup> *Cafari de liberatione civitatum Orientis liber*, in *Annali genovesi*, I, p. 97: «qui antiquitates huius civitatis mirabiliter bene novit».

nato *privilegiorum comunis claves tenentem*<sup>32</sup>, e che, con Carbone Malocello e altri *socii*, aveva fatto parte di una commissione incaricata di sovrintendere alla realizzazione del *liber iurium* voluto nel 1229 dal podestà Iacopo Baldovini<sup>33</sup>. È probabile che proprio in questo palazzo siano state trovate da Iacopo Doria, tra le carte del nonno, la *Historia captionis Almerie et Tortuose* e la *De liberatione civitatum Orientis* di Caffaro.

Ma continuiamo a seguire i vertici del governo comunale nei loro spostamenti.

Guglielmo Boccanegra, salito al potere nel 1257, in un momento quindi molto vicino a quello in cui i podestà si erano trasferiti nella casa dei Doria, distinguendo nettamente la propria sede rispetto a questi ultimi, sceglie per abitarvi (probabilmente già al momento del suo insediamento) il palazzo di Opizzo Fieschi, fratello di Innocenzo IV, situato a sud della piazza antistante la cattedrale di San Lorenzo<sup>34</sup>, anche se le fonti riferiscono che qui *moratur* o *habitat dominus capitaneus*, ma non che nel palazzo *regitur curia*<sup>35</sup>, mentre si ricorda che vi veniva riunito il Consiglio degli anziani<sup>36</sup>. Il Boccanegra non risulta invece avere mai utilizzato il Palazzo del Mare, ora San Giorgio, prima sede di proprietà del Comune, che egli stesso aveva fatto costruire<sup>37</sup>.

Ancora nella casa dei Doria svolgono in un primo tempo la loro attività i capitani del popolo, Oberto Doria e Oberto Spinola, insediatisi nel 1270, così come continuano a fare i podestà, che vedono ormai ridotte le proprie prerogative prevalentemente all'amministrazione della giustizia<sup>38</sup>. Non sap-

<sup>32</sup> *Libri Iurium*, I/3, n. 580.

<sup>33</sup> Sull'attività della commissione e su quanto Oberto Doria e Carbone Malocello avevano fornito sia a Lantelmo, sia ad altri notai, redattori di copie poi confluite nel *liber*, vedi ROVERE 1989, pp. 171-172; *Libri Iurium*, Introduzione, p. 47.

<sup>34</sup> DI FABIO 1998a, p. 126. Sull'ubicazione del palazzo di Opizzo Fieschi vedi *Annali genovesi*, IV, p. 38.

<sup>35</sup> Il palazzo di Opizzo Fieschi è però citato esplicitamente solo nel 1259, mentre in precedenza i documenti parlano genericamente di un « palacium quo moratur dominus capitaneus » o del « palatium domini capitanei »: *Libri Iurium*, I/4, nn. 736, 738; *Libri Iurium*, I/6, n. 1137.

<sup>36</sup> *Ibidem*, n. 1136, del 18 marzo 1261: « in domo domini Opiçonis de Flisco qua habitat dictus dominus capitaneus et qua regitur consilium ancianorum ».

<sup>37</sup> Su palazzo San Giorgio vedi: CAVALLARO 1992.

<sup>38</sup> La prima notizia è dell'11 maggio 1272: « in palacio illorum de Auria ubi tenetur curia dominorum capitaneorum » (*Libri Iurium*, I/5, n. 922).

priamo se il Doria abbia abitato nel palazzo di famiglia, pur sembrando oltremodo credibile, nonostante il silenzio delle fonti, esplicite invece quando si tratta di indicare la dimora dei potestà: i notai in questo caso potrebbero avere omesso tale indicazione ritenendola superflua. Lo Spinola si stabilisce invece altrove, come sembra, già dall'inizio del suo capitanato, e i documenti fanno riferimento a un non meglio identificato palazzo dove egli avrebbe abitato nel 1273<sup>39</sup>. Dall'anno successivo comunque risulta con certezza risiedere e operare in quel palazzo che Alberto Fieschi aveva fatto costruire sull'area di tre case, due delle quali acquistate dall'arcivescovo Giovanni di Cogorno e una terza già in suo possesso al momento dell'acquisto delle altre. Ce ne dà notizia una lettera dello zio, Innocenzo IV, del 12 gennaio 1253<sup>40</sup>, con cui viene confermata la vendita dei due edifici situati presso la sede arcivescovile, confinanti appunto con una terza abitazione già di proprietà di Alberto: è probabile che l'acquisto sia databile al 1252, anno a cui risale la morte dell'arcivescovo, che nel documento viene appunto ricordato come *bone memorie*<sup>41</sup>. L'utilizzazione del palazzo da parte del Comune è conseguente alla confisca operata ai danni del Fieschi in seguito alla sollevazione guelfa alla quale aveva partecipato<sup>42</sup>.

L'attività di governo si svolge indifferentemente nei due palazzi, sia quando i capitani operano insieme, sia quando interviene uno solo dei due, che agisce anche per il collega<sup>43</sup>, magari unitamente al podestà: così in alcuni casi il Doria delibera o rappresenta il Comune da solo nel palazzo Fieschi, viceversa, e più frequentemente, lo Spinola, nel palazzo dei Doria<sup>44</sup>. In en-

<sup>39</sup> *Ibidem*, n. 923; I/6, n. 1138.

<sup>40</sup> *Registres d'Innocent*, n. 6197, p. 151.

<sup>41</sup> D'altra parte, come ci informa un altro documento, il 18 luglio dello stesso anno il Fieschi abitava ancora nella casa di Manuele Doria: « in domo Manuelis Aurie qua habitat Albertus de Flisco, comes Lavanie » (ASGe, *Notai Antichi*, 27, c. 20r).

<sup>42</sup> Su questo episodio vedi CARO 1974-1975, I, pp. 284-288. Alberto Fieschi morirà tra il 23 settembre 1279, quando si parla di lui ancora in vita, e l'11 dicembre dello stesso anno quando risulta *quondam* (*Libri Iurium*, I/6, nn. 1150-1153).

<sup>43</sup> In un gruppo di documenti, datati tra il settembre 1279 e il marzo 1280, e solo in questi, Oberto Spinola agisce in prima persona, a nome del Comune, senza fare il consueto riferimento all'altro capitano: *Libri Iurium*, I/7, nn. 1148-1160.

<sup>44</sup> *Ibidem*, I/5, nn. 859, 878; *Libri Iurium*, I/6, nn. 1080, 1117, 1161-1163; *Libri Iurium*, I/7, n. 1192; *Libri Iurium*, I/8, n. 1252.

trambe le sedi si riuniscono senza distinzione anche il consiglio degli anziani<sup>45</sup> e il consiglio maggiore o generale di recente istituzione<sup>46</sup>.

Nel 1290 per la prima volta il palazzo dei Doria risulta essere l'abitazione dell'abate del popolo<sup>47</sup>, che vi sostituisce il podestà, la cui ultima attestazione come abitante del palazzo è del 1284<sup>48</sup>, anche se continua a svolgervi la propria attività<sup>49</sup>.

D'altra parte già dal 1285, apparentemente nel contesto di quella situazione politica che aveva portato alle dimissioni di Oberto Doria, sostituito dal figlio Corrado, si ha l'impressione che, pur rimanendo il palazzo dei Doria il fulcro dell'attività governativa, venga utilizzato, per così dire, con maggior promiscuità. È necessario infatti ricordare che ancora per tutto il XIII secolo i consoli che amministravano la giustizia erano rimasti strettamente collegati all'ambiente ecclesiastico, sentenziando preferibilmente nel palazzo arcivescovile o sotto il suo portico, ma anche nelle chiese di San Lorenzo, di Santa Maria delle Vigne, di San Siro e in abitazioni private<sup>50</sup>. Dopo il 1285, invece, pur continuando nelle date topiche a comparire i luoghi consueti, nelle stesse si segnala anche, occasionalmente, il che non era mai capitato in passato, la casa dei Doria<sup>51</sup>, dove opera anche il giudice del podestà<sup>52</sup>.

---

<sup>45</sup> *Libri Iurium*, I/5, n. 903, del 6 marzo 1274: « in palacio illorum de Auria quo regitur consilium ancianorum »; *Libri Iurium*, I/6, nn. 1144, 1145, del 2 e 15 giugno 1279; *Libri Iurium*, I/5, n. 886, del 21 maggio 1280: « in palacio Alberti de Flisco quo regitur consilium ancianorum ».

<sup>46</sup> *Ibidem*, nn. 864, 865, del 24 novembre 1276: « in palacio heredum quondam Oberti Aurie, ubi regitur consilium maius ». Nel palazzo di Alberto Fieschi si riunisce anche il consiglio di credenza: « in palacio heredum quondam Alberti de Flisco, in consilio credencie » (*Libri Iurium*, I/7, n. 1172, del 30 agosto 1283).

<sup>47</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 1142, del 10 febbraio 1290: « in palacio illorum Aurie in quo habitat abbas populi ».

<sup>48</sup> *Libri Iurium*, I/8, n. 1252.

<sup>49</sup> *Libri Iurium*, I/7, nn. 1203-1205, del 1288: « in palacio heredum quondam Oberti Aurie quo regitur curia potestatis Ianue »; 1174, del 1289: « in palacio heredum quondam Oberti Aurie in quo regitur curia potestatis ». Altri atti, di cui risulta autore il podestà, sono redatti nello stesso palazzo, anche se non si fa esplicito riferimento al fatto che qui *regitur curia potestatis*.

<sup>50</sup> ROVERE 1997b, p. 311.

<sup>51</sup> *Cartolari notarili (1-149)*, I/2, p. 237: « sub porticu palacii illorum de Auria ubi regitur curia consularatus »; *Notai ignoti*, p. 277: « in domo illorum de Auria ubi regitur curia potestatis Vulturis ».

<sup>52</sup> *Notai ignoti*, p. 292: « in porticu palacii illorum Aurie ubi regitur curia iudicis potestatis » (notaio *Ugolinus de Scalpa*: 1290-1291).

Siamo così arrivati alle soglie del 1291, quando, il 27 aprile, il Comune acquista da Acellino Doria, per 2.500 lire, un gruppo di case, situate presso quella di Alberto Fieschi, di cui si è parlato, che rappresentano il nucleo iniziale del primo vero palazzo di proprietà del Comune, decisione determinata dalla circostanza che il Comune non ne aveva uno proprio dove il capitano del popolo (i due capitani locali erano stati sostituiti da uno unico forestiero) potesse abitare convenientemente e non se ne trovava alcuno da poter ottenere in locazione<sup>53</sup>. Evidentemente il palazzo del Mare non viene considerato, se non come sede di uffici amministrativi e finanziari, il palazzo dei Doria era ormai utilizzato dall'abate del popolo e quello di Alberto Fieschi probabilmente dal podestà<sup>54</sup>.

Quattro anni dopo, il 21 gennaio 1295, si registra il secondo acquisto da parte del Comune: il palazzo che era stato di Alberto Fieschi e utilizzato dal Comune stesso da tempo viene acquisito per 10.000 lire<sup>55</sup>.

Stando agli annali del Doria le case acquistate nel 1291 si trovano alle spalle del palazzo degli eredi di Alberto Fieschi, dal quale le separa una *trexenda* e sono circondate sugli altri tre lati dalla strada pubblica e, a quanto dice il Giustiniani, sarebbero collocate tra la chiesa di San Matteo e quella di San Lorenzo, quindi lungo l'attuale salita Arcivescovado o comunque a questa parallele. Nell'atto del 1295 il palazzo del Fieschi risulta confinare sul davanti e sul retro con la via pubblica, sul terzo lato in parte, *mediante trexenda*, con il *palacium novum* del Comune, costruito dove prima erano le case dei Doria, in parte con un vicolo senza sbocco (*qui non transit*), in parte con la casa di Federico scudaio, che era già stata di Ardoino scudaio, sul quarto lato con un terreno non edificato. Tali confini sembrano coincidere con quelli, pur elencati molto più approssimativamente, nella conferma della vendita delle case da parte dell'arcivescovo al Doria del 1253: qui si parla infatti della via pubblica verso il palazzo arcivescovile, del vicolo senza sbocco nella parte posteriore, sul terzo lato di una casa già appartenuta ad Arduino scudaio ed al momento di proprietà del Fieschi, da non confondersi quindi con quella dello stesso Arduino, passata poi a Federico scudaio, della vendita del 1291, e sul quarto lato, quello successivamente occupato dalle case dei Doria, di una *domus de Lentariis*.

---

<sup>53</sup> *Annali genovesi*, V, p. 127.

<sup>54</sup> *Libri Iurium*, I/6, n. 1127; *Libri Iurium*, I/8, nn. 1250, 1251.

<sup>55</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 918-919.

Questa coincidenza nelle coerenze conferma che le case sulle quali il Fieschi ha costruito il suo palazzo sono effettivamente quelle vendutigli dall'arcivescovo e non, come anche la storiografia più recente ha ritenuto, quella ceduta da Guglielmo Doria ad Argentina, moglie di Alberto Fieschi: oltre a trattarsi di una vendita simulata, quindi nei fatti mai esistita, come viene dichiarata in un altro atto redatto sulla stessa carta del cartulare di Matteo di Predono<sup>56</sup>, questo edificio presenta anche una serie di coerenze non riconoscibili nella vendita del 1295<sup>57</sup>.

In quest'anno comunque sono già state ricostruite o adattate le case dei Doria e si incomincia a parlare di un *palacium novum* comunale, che potrebbe rappresentare un punto di arrivo e una sede definitiva dei diversi organi di governo, il che non è invece avvenuto se non molto tardi.

Quanto fin qui detto evidenzia una notevole frammentazione delle sedi di governo e frequenti spostamenti tra diversi edifici, soprattutto nel Duecento: solo i consoli di giustizia rimangono dal momento della loro costituzione stabilmente legati al palazzo arcivescovile. Come se ciò non bastasse, per tutto il XII e il XIII secolo, non si può neppure parlare di sedi esclusive per i molteplici uffici, ma le varie cariche istituzionali, pur operando prevalentemente e preferibilmente nei palazzi che via via vengono occupando, tuttavia talvolta si spostano, all'interno della città, là dove viene richiesta la loro presenza e dove occasionalmente *regitur curia*, ossia viene svolta l'azione politica, amministrativa o giudiziaria<sup>58</sup>.

Naturalmente questa disorganicità e pluralità non può avere come esito una cancelleria unica, ma ad ogni ufficio comunale corrisponde quello che si potrebbe definire un ufficio di cancelleria, gestito da notai, ai quali viene attribuita la qualifica di scribi, distinti dai subscribi a partire dalla seconda metà del Duecento, preposti alla documentazione dei diversi consolati, che via via si verranno diversificando, e, successivamente, anche dei podestà, dei capitani del popolo e dei vari istituti amministrativi e giudiziari<sup>59</sup>. Tutti costoro trovano naturalmente la propria collocazione nella stessa sede in cui operano gli

<sup>56</sup> ASGe, *Notai antichi*, 31/1, c. 99r.

<sup>57</sup> Sull'argomento vedi anche CIREOLA 2000.

<sup>58</sup> A questo proposito vedi nota 3.

<sup>59</sup> Sull'organizzazione degli uffici comunali e sulla figura degli scribi, dei subscribi e dei cancellieri vedi, oltre a ROVERE 2002 e ROVERE 1997b, ROVERE 2001.

uffici dei quali producono e gestiscono la documentazione, seguendone gli spostamenti. È possibile individuare nella *scribania* dei vertici del governo comunale (in successione consoli del Comune, podestà, capitani del popolo), affidata agli scribi del Comune, l'ufficio preminente, in seno al quale saranno scelti i cancellieri, ma sta di fatto che solo per alcune fasi della vita comunale si ha la certezza dell'esistenza di un unico cancelliere con funzioni di responsabilità e di coordinamento, pur probabilmente limitate a quell'ufficio, che comunque gestisce tutte le attività di maggior rilevanza. Tali cancellieri rispecchiano solo parzialmente la fisionomia tipica di quelli delle cancellerie maggiori o di altre esperienze comunali, senza arrivare, se non molto tardi, ad una struttura piramidale, caratteristica di queste ultime. Per altre fasi della vita comunale poi, soprattutto a partire dall'ultimo decennio del Duecento, i cancellieri sembrano essere semplicemente gli stessi scribi in precedenza denominati notai del Comune e addetti all'ufficio di cui si è detto, equivalenza esplicitata da un bilancio dell'epoca di Enrico VII, dove si legge: «Comune habebat notarios duodecim qui appellabantur cancellarii Communis»<sup>60</sup>.

Come già accennato, ma vale la pena di ribadirlo, un comune che si caratterizza per una precoce organizzazione burocratico-amministrativa e per una particolare attenzione, anch'essa precoce nel panorama italiano, alle forme e alla convalidazione della documentazione prodotta non può che riservare un'analoga attenzione alla conservazione delle carte che via via si vengono accumulando e della produzione in libro diffusa nei molteplici uffici. Ben presto quindi si deve provvedere all'individuazione di un unico luogo dove conservare tutta la documentazione comunale, che, nel 1163, viene affidata a Giovanni scriba, «comunis fidelis et magne legalitatis vir, cuius fidei singulis annis totius reipublice scriptura comittitur»<sup>61</sup>; doveva trattarsi delle pergamene, dei diversi *brevia*, del primo *liber iurium* comunale, sicuramente già avviato in quegli anni, e probabilmente dei *libri consularis*, di cui si faceva ormai uso, comunque di tutte le carte fino a quel momento in possesso del Comune.

---

<sup>60</sup> ASTo, *Paesi, Genova, Repubblica di Genova*, marzo 1, c. 1v (ringrazio il professor Rodolfo Savelli per la preziosa segnalazione del manoscritto). Analogamente l'equivalenza tra scribi e notai è evidenziata dal bilancio del 1303: *Leges Genuenses*, col. 170. Su questo bilancio vedi BUONGIORNO 1973, p. 13 e sgg.

<sup>61</sup> *Annali genovesi*, I, p. 66.

L'annalista, parlando delle scritture pubbliche, affidate a Giovanni scriba, fa chiaramente riferimento ad un luogo nel quale confluisce di anno in anno – *singulis annis* – la documentazione comunale.

Probabilmente nello stesso periodo il timore da parte delle autorità cittadine che i cartulari notarili – elemento di garanzia e certezza documentale – andassero dispersi sfocia nella realizzazione di un archivio dei cartulari dei notai defunti. La contemporanea presenza nei protocolli di quei notai che lavoravano per il Comune di documenti privati e atti pubblici, non solo a partire da Giovanni scriba, ma addirittura già dal suo maestro Giovanni<sup>62</sup>, può avere avuto il suo peso nella decisione, che rientra nel quadro dell'attività comunale rivolta al pieno controllo della documentazione notarile<sup>63</sup>.

I due consolati, già dal momento della separazione, nel 1130, potevano valersi di due *scribanie* separate, alle quali facevano capo notai diversi: si può quindi pensare che parimenti esistessero due archivi correnti ben distinti dai quali ogni anno, almeno nelle intenzioni, doveva essere fatto confluire il materiale non più in uso continuo nell'archivio storico. Nello stesso modo mano a mano che, con il passare del tempo, si moltiplicarono gli uffici e, di conseguenza, le *scribanie* si dovettero moltiplicare anche gli archivi correnti ad essi relativi, che poi andavano ad aggregarsi in depositi, la cui consistenza e il cui numero ci sfugge completamente. E della disseminazione della documentazione comunale ci dà la misura Rollandino de Riccardo quando dichiara di avere trovato gli atti che trascrive nella seconda parte del *Liber A*, « in sacristia comunis et in aliis diversis locis ac etiam in cartulariis plurium notariorum civitatis Ianue »<sup>64</sup>.

Per quanto riguarda l'ubicazione dell'archivio a cui sovrintende Giovanni scriba, un bilancio del 1303 ci informa che in tale data la *sacristia privilegiorum*<sup>65</sup> si trovava nello stesso palazzo in cui sentenziavano i conso-

<sup>62</sup> Il 7 giugno 1157 i consoli del Comune autorizzano Giovanni scriba « ut ... scriberem cartulas et omnes contractus et laudes quorum in cartulari Iohannis notarii, magistri mei, exemplar invenirem, notacione delecionis non signatum »: *Giovanni Scriba*, n. 189, p. 100.

<sup>63</sup> L'antichità dell'archivio è attestata da un atto del Collegio dei notai del 6 ottobre 1492, dove si parla della sua esistenza « ultra fere annos quadringentos decursos »: *Catalogo della mostra* 1994, n. 37. Sugli archivi notarili genovesi vedi in particolare: COSTAMAGNA 1970, cap. VI; COSTAMAGNA 1990; ASSINI 1994.

<sup>64</sup> *Libri Iurium*, Introduzione, p. 120.

<sup>65</sup> *Leges Genuenses*, col. 171: « Pro pensione palacii quo tenentur curie consulatuum et ubi tenentur sacristia et duorum de racione lb. LXV ».

li, identificabile, attraverso le date topiche dei documenti, con il palazzo arcivescovile, e un capitolo delle leggi del 1413, come già evidenziato da Giorgio Costamagna<sup>66</sup>, permette di sapere che il locale utilizzato era la *volta* posta sotto la cappella di S. Gregorio dello stesso palazzo.

Poiché al tempo in cui la documentazione viene affidata a Giovanni scriba tutta l'attività del Comune, come si è visto, ruota intorno ai palazzi arcivescovili, si può ipotizzare con un largo margine di sicurezza, che già da quel momento l'archivio centrale della comunità cittadina fosse ubicato nella stessa sede, che rimarrà immutata nei secoli seguenti.

Attraverso le annotazioni di cui Iacopo Doria alla fine del Duecento ha costellato il *liber iurium* Settimo, nell'ambito della sua attività di archivista, incarico che aveva già ricoperto il nonno Oberto, possiamo accertare che qui era conservata anche la copia ufficiale degli Annali di Caffaro<sup>67</sup>, oltre a manuali e cartulari di notai che avevano lavorato per il Comune: Bonvasallo e Guglielmo Caligepalio, Bertolotto Alberti, *magister* Bartolomeo, Opicino de Musso, tutti attivi nel XII e all'inizio del XIII secolo<sup>68</sup>. Da sottolineare che nessuno di questi cartulari ci è pervenuto. Il Doria poi, intessendo una fitta rete di collegamenti e controlli incrociati tra Settimo e gli atti conservati nell'archivio, ci permette di conoscere qualcosa sulla sua organizzazione: i documenti erano infatti ordinati a seconda della provenienza in *armaria*, probabilmente cassetti – di Sardegna<sup>69</sup>, di Albenga<sup>70</sup>, di Pisa<sup>71</sup>, di Lucca<sup>72</sup>, di Venezia<sup>73</sup>, *de summis pontificibus*<sup>74</sup>, *de regno ultrama-*

<sup>66</sup> COSTAMAGNA 1970, p. 220.

<sup>67</sup> *Libri Iurium*, I/1, n. 44. Circa le annotazioni di Iacopo Doria sull'esemplare degli Annali oggi conservato a Parigi v. *Annali genovesi*, I, pp. XXVII-XXVIII.

<sup>68</sup> *Libri Iurium*, I/1, nn. 2, 218, 263; *Libri Iurium*, I/3, nn. 465, 478; *Libri Iurium*, I/5, n. 930: quest'ultima annotazione, che fa riferimento ad un atto del 1312 contenuto nel cartulare del notaio Enrico di Savignone, attivo alla fine del Duecento - inizio Trecento, non può essere attribuita a Iacopo Doria, già defunto nel 1305, quando in un atto del 3 settembre si parla dei suoi eredi (*Codice diplomatico fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana*, pp. LIII, LIV, nota 1).

<sup>69</sup> *Libri Iurium*, I/2, n. 417.

<sup>70</sup> *Ibidem*, n. 447.

<sup>71</sup> *Libri Iurium*, I/4, nn. 672, 673.

<sup>72</sup> *Ibidem*, n. 670.

<sup>73</sup> *Ibidem*, n. 798.

<sup>74</sup> *Ibidem*, n. 694: in questo caso non si tratta di un'annotazione di Iacopo Doria, ma di altra mano coeva al documento, che data 1251. Tale annotazione tuttavia sembra riferirsi ad

*re*<sup>75</sup> – e di sapere che già in quel momento erano individuabili vuoti, quando a margine dei documenti tramandati da Settimo annota di non aver potuto trovare l'originale, senza che in questo si debba riconoscere quella diffusa abitudine archivistica di disattenzione, o peggio, eliminazione degli originali dopo la loro duplicazione in registro.

Tra gli archivi correnti, l'unico sull'esistenza del quale si hanno dati certi è quello del podestà, attestato nella sottoscrizione di una copia, eseguita il 30 luglio 1264, di un atto del 1249, esemplata direttamente dal cartulare di Guglielmo Cavagno di Varazze, che – dichiara il redattore Bongiovanni di Langasco – si trovava nell'archivio della curia del podestà, quindi nel palazzo dei Doria, dove il podestà aveva dimora e svolgeva i suoi compiti di governo. È allora evidente che di norma i cartulari dei notai che avevano lavorato per i consoli, prima, per il podestà, poi, venivano conservati presso la cosiddetta cancelleria, ossia nell'ufficio che abbiamo visto essere centrale nell'organizzazione politico-amministrativa cittadina, finché rivestivano un interesse pratico immediato, per passare nell'archivio, che possiamo chiamare dei privilegi, quando avevano ormai solo valore di memoria storica.

In cancelleria era conservato anche *Vetustior*, in quanto *liber iurium ad usum continuum deputatum*, ritenuto definitivamente perduto durante le vicende del dicembre 1295 - gennaio 1296, quando per quaranta giorni la guerra civile divampò per la città<sup>76</sup>. Gli stessi danni leggibili sul manoscritto, ritrovato molto tempo dopo, rivelano che gli incendi che in quei giorni distrussero il tetto di San Lorenzo, danneggiando sia le colonne della cattedrale, sia il chiostro dei canonici e i palazzi arcivescovili, toccarono anche la cancelleria, che con molta probabilità continuava a trovarsi nella casa dei

---

un analogo ordinamento, ma presso l'archivio arcivescovile: «Et archiepiscopus Ianue est nunc conservator et est in armario de summis pontificibus». *Libri Iurium*, I/6, n. 957: anche qui non si è certi che si tratti della mano del Doria, ma il riferimento all'archivio comunale è sicuro: «Eius autenticum est in armario de summis pontificibus. Ponatur in armario de regno ultramar». »

<sup>75</sup> *Ibidem*. Si veda anche *ibidem*, n. 955, dove il riferimento è ad un «armario de regno in Cypri».

<sup>76</sup> *Libri Iurium*, Introduzione, p. 119: «Cum igitur tempore quo in civitate Ianue cives Ianuenses ducti suasu inimici humani generis inter ipsos adinvicem atrocia bella gesserunt, anno videlicet corrente millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, quoddam volumen sive registrum in palacio Communis ad usum deputatum continuum ignis flamma aut opera perversorum hominum sine spe recuperationis destruxerint, per sapientes ...». Sull'episodio vedi: BANCHERO 1855, pp. 36-38; FERRETTO 1918; DI FABIO 1998a.

Doria, ossia nel palazzo in cui sarà poi ospitato l'archivio di Stato, abitato in quel momento dall'abate del popolo, mentre il podestà si era spostato nel palazzo del Comune, dove dal 1296 in poi risulta abitare anche lo stesso abate, qui trasferitosi verosimilmente perché il palazzo dei Doria risultava inagibile, tanto che, almeno stando alla documentazione finora nota, non sarà più utilizzato dal Comune fino al 1312, quando ricomparirà con la nuova denominazione di palazzo di Serravalle<sup>77</sup>.

Non possiamo dimenticare, anche se ben poco su di essi si può dire, i cartulari dei notai definibili, con il termine con cui sono identificati oggi, 'giudiziari', ossia addetti ai consolati di giustizia. Sembra probabile, anche se non accertabile in alcun modo, che il loro luogo di deposito definitivo sia stato proprio, fin dall'origine, l'archivio nel quale ci sono giunti, quello dei cartulari dei notai defunti, le due volte, *deversus burgum* e *deversus castrum*, che conservavano, non a caso, credo, i cartulari sulla base dell'attività dei notai nei distretti giudiziari cittadini e sulla cui collocazione fisica nei secoli XII e XIII nulla è dato di sapere. Che tuttavia in queste volte fossero conservate scritture pubbliche e private risulta già dalle leggi del Boucicault, dove si stabilisce quanto è dovuto ai notai per l'estrazione degli atti dai protocolli conservati in tale archivio, che presumibilmente proprio per questa collocazione hanno avuto una sorte migliore rispetto a quelli dei notai attivi in cancelleria.

In conclusione, tutta la vita politico-amministrativa genovese nei secoli XII e XIII sembra essersi svolta integralmente intorno alla cattedrale di San Lorenzo e in gran parte nei palazzi che si affacciavano su quella che è oggi via Tommaso Reggio, e negli stessi trovavano posto anche gli archivi.

---

<sup>77</sup> Già CARO 1974-1975, II, p. 209, nota 48, aveva ipotizzato che il palazzo comunale fosse stato danneggiato durante i disordini del 1295-1296, riferendosi però probabilmente al palazzo di proprietà del Comune.



## *Comune e notariato a Genova: luci e ombre di un rapporto complesso*

Nel corso della lunga storia che vede intrecciarsi in una fitta e complessa rete i rapporti tra il comune genovese e il notariato cittadino, i cui risultati più immediati si riflettono negli esiti documentari, si possono enucleare due momenti fortemente connotati e diversamente significativi di situazioni politico-istituzionali differenti e di altrettanto diversificati atteggiamenti e ruoli sia dell'apparato cancelleresco sia del notariato locale che con gli organi di governo devono rapportarsi e collaborare<sup>1</sup>.

Il primo di questi periodi si può circoscrivere nei decenni compresi tra il 1122 e gli anni Quaranta del secolo, il secondo nello spazio del governo del capitano del popolo Guglielmo Boccanegra (1257-1262).

Già all'inizio del dodicesimo secolo è possibile cogliere a Genova i primi segnali di trasformazione del rapporto comune-notaio in qualcosa di diverso e più profondo anche rispetto a quel legame di fiducia, pur stretto e continuato nel tempo, che molti comuni italiani verranno progressivamente instaurando con uno o alcuni notai, come peraltro fanno gli enti religiosi, e che non necessariamente sottendono un rapporto di tipo funzionariale.

A partire dai primi anni del secolo, infatti, ci sono state conservate le più precoci attestazioni scritte dell'attività del collegio consolare: si tratta soprattutto di sentenze e decreti amministrativi, le cosiddette *laudes* che Attilio Bartoli Langeli, con una felice formula, ha definito « come perno del sistema documentario consolare, come espressione formalizzata e identificativa dell'agire dei consoli »<sup>2</sup>.

---

\* Pubblicato in: *Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomazia comunale di Pietro Torelli*. Atti delle giornate di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2-3 dicembre 2011, a cura di I. LAZZARINI - G. GARDONI, Roma 2013 (Istituto storico italiano per il Medioevo, Nuovi studi storici, 93), pp. 231-245.

<sup>1</sup> Queste tematiche sono state studiate, almeno per il XII secolo, a partire da Giorgio Costamagna: COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1964; COSTAMAGNA 1966; COSTAMAGNA 1970.

<sup>2</sup> BARTOLI LANGELI 2001: p. 93; sui lodi consolari genovesi e i *publici testes* v. ROVERE 1997b.

Datano infatti al febbraio 1104 le prime testimonianze del nuovo rapporto: in due documenti riguardanti gli accordi intervenuti tra il vescovo e alcuni privati il notaio-giudice Guinigiso dichiara che «*hec convenientia facta fuit per laudacionem nostrorum consulum*» e, nella sottoscrizione, di avere scritto «*per laudem eorum*»<sup>3</sup>; lo stesso atteggiamento terrà alcuni anni dopo, nel 1109 e nel 1116, nel sottoscrivere due lodi redatti «*per laudem suprascriptorum consulum*»<sup>4</sup>. Analogamente un altro notaio-giudice, Gisolfo, in un lodo del 1111, denuncia «*per laudamentum suprascriptorum consulum, hoc breve scripsi*»<sup>5</sup>, la stessa formula che utilizzerà ancora nel gennaio del 1122<sup>6</sup>.

Il pronunciamento dei consoli, in forza del quale i due notai operano, formalizza, con buona probabilità anche attraverso una scrittura, il legame che consente loro di omettere nelle sottoscrizioni le formule e il riferimento alle procedure – in quegli anni ancora tipiche della *charta*, sia pure ormai svuotate del primitivo significato – che porrebbero il comune sullo stesso piano di un qualsiasi privato. Il procedimento seguito sembra invece rivelare l'esistenza già a partire dal 1104 di un embrione di organizzazione finalizzata alla redazione del documento consolare – di certo non ancora strutturata in una vera e propria cancelleria, che com'è ben noto, si definirà solo nel 1122 –, organismo fondato su pochi notai (nel primo ventennio del XII secolo abbiamo notizia solo di questi due) attivi per periodi piuttosto lunghi (12 anni l'uno, 11

<sup>3</sup> *Registro della curia*, pp. 268, 392. non sembra da identificarsi con lui il notaio Guinigiso che nello stesso anno o nel 1105 (il documento non è databile con esattezza per la discordanza degli elementi cronologici) scrive il più antico lodo pervenutoci sottoscrivendosi con la semplice formula «*hanc laudationem scripsi*»; con lui si sottoscrive anche il giudice Raimondo: «*ego Raimundus scripto iudex subscripsit <cosi> in isto*». La qualifica (non fa riferimento allo *status* di giudice) e il *signum*, diverso rispetto a quello del giudice Guinigiso (anche se il documento ci è pervenuto in copia il redattore ha riprodotto anche il *signum*), riconducono infatti a due diverse figure: Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi de Capite Montis*, Codice A, c. 8r.

<sup>4</sup> *Santo Stefano*, I, n. 104; Roma, Archivio Doria-Pamphili, *Liber instrumentorum monasterii Sancti Fructuosi*. La parte che tramanda il documento del 1116, insieme ad altri lodi riguardanti il possesso dei falchi di Capodimonte, è tramandata in copia autentica redatta dal notaio *Bonacursus de Bonacurso* in data 11 maggio 1289 e riporta anche il *signum* del notaio confrontabile con quello del documento originale dello stesso, del 1109, conservato nelle carte del monastero di Santo Stefano.

<sup>5</sup> *San Siro*, I, n. 73.

<sup>6</sup> Torino, Archivio di Stato, *Carte dell'abbazia di San Benigno*, mazzo I, n. 11: si tratta di una copia semplice imitativa. Per l'edizione v. SALVI 1914.

l'altro), probabilmente in forza di un unico decreto consolare<sup>7</sup>. La qualifica di giudice, ribadita da entrambi con regolarità nelle sottoscrizioni, a fronte dell'omissione di quella di notaio<sup>8</sup>, riporta inoltre a una categoria direttamente collegata all'autorità imperiale, alla quale il comune si rivolge, preferendola, in questa prima fase ai semplici *notarii* di nomina locale e quindi minati da un'intrinseca debolezza e per questo inadatti a offrire la massima garanzia agli atti comunali. Si delinea così una situazione analoga a quella prefigurata da Pietro Torelli, secondo il quale nel XII secolo le scritture prodotte dal comune « non hanno valore di atti pubblici per ragione dell'autorità che li emana », il che accadrebbe solo durante il secolo seguente<sup>9</sup>.

La situazione è però destinata a modificarsi rapidamente per lasciare spazio a un progetto unitario e organico che investe redattori degli atti, forma e struttura testuale, modalità redazionali e procedure di convalidazione della documentazione.

Il primo passo è costituito dall'istituzione della cancelleria, percepita come un momento fondante nell'organizzazione globale che si tenta di dare all'apparato statale, se Caffaro la ricorda negli *Annali* – al 1122 come si è detto, in coincidenza con l'istituzione del consolato annuale –, ponendo scribi e cancellieri sullo stesso piano dei *clavarii*, che prefigurano la costituzione di una struttura amministrativo-finanziaria<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Gisulfo è attivo come notaio tra il 1097 e il 1126: *Santo Stefano*, I, nn. 95 (una locazione del 1097 che il notaio sottoscrive con il tipico formulario della *charta*: « ego qui supra Gisulfus iudex, scriptor huis carte conveniencie, postraditam complevi et dedi »), 104; *Santa Maria*, nn. 1, 2; *San Siro*, I, nn. 66, 70, 73, 75, 79. Tra il 1104 e il 1132 è attivo Guinigiso: *Registro della curia*, pp. 268, 292; *Santo Stefano*, I, nn. 103-105; *Santa Maria*, n. 4; *San Siro*, I, nn. 85, 88. Sempre nello stesso periodo si ha notizia solo di un altro giudice, *Marchio*, attivo tra il 1100 e il 1138: *Santo Stefano*, I, nn. 97, 100, 106, 108-110, 112, 125; *San Siro*, I, nn. 56, 68, 93; *Liber Privilegiorum*, n. 9.

<sup>8</sup> Si verifica una situazione opposta rispetto a quella rilevata per i due secoli precedenti, quando di molti redattori di documenti si conosce la qualifica di *iudex* solo da notizie indirette, preferendo questi richiamare, nelle sottoscrizioni, quella di *notarius*: si può ricordare il caso di Silverado, attivo tra il 999 e il 1027, che si definisce solo *notarius* quando sottoscrive documenti, solo *iudex*, quando compare come testimone, usa la qualifica completa, *notarius et iudex sacri palacii*, in un unico caso, in un'aggiunta in note tachigrafiche al termine della *completio* di un documento: ROVERE 2006, p. 296.

<sup>9</sup> TORELLI 1911, p. 12; TORELLI 1915; entrambi i saggi sono ora raccolti in TORELLI 1980. Sull'argomento v. anche: PUNCUH 2000.

<sup>10</sup> *Annali genovesi*, I, pp. 17-18.

Da questo momento il cancelliere – una figura difficilmente definibile e soprattutto connotata da caratteristiche differenti nel tempo – e i notai, progressivamente organizzati nelle *scribanie* che con la specializzazione dei diversi consolati e degli uffici si vengono differenziando, procedono all'individuazione di elementi caratterizzanti, all'elaborazione delle tipologie documentarie per mezzo delle quali i consoli svolgono la loro azione di governo e il comune si rapporta con l'esterno e all'individuazione di adeguati sistemi di convalidazione, il tutto in stretto rapporto con gli organismi politici<sup>11</sup>. Da sottolineare come cancellieri e scribi continuino a lungo a definire nella sottoscrizione il proprio rapporto con il comune attraverso il richiamo alla *iussio* o al *preceptum*, senza specificare la posizione occupata nell'ambito dell'apparato burocratico, che talvolta conosciamo solo attraverso fonti indirette, prima fra tutte gli *Annali*<sup>12</sup>.

Uno degli interventi iniziali si rivolge al sistema di datazione, sottoposto all'introduzione di un'indizione che, pur ponendo il 24 settembre come momento di inizio dell'anno analogamente a quella *bedana*, utilizzata dalle cancellerie maggiori, se ne differenzia perché segna un'unità in meno: l'indizione genovese appunto, che, affermatasi almeno a partire dagli anni Venti, connoterà tutta la documentazione pubblica e privata cittadina<sup>13</sup>.

Un'azione significativa e totalmente imputabile alla volontà dei consoli è l'istituzione, nel 1125, dei *publici testes* (ancora una volta è Caffaro a darcene notizia) « qui se scribunt in laudibus et in contractibus », sottoscrittori quindi degli atti pubblici e dei documenti privati. Si tratta di testimoni qualificati, scelti tra i « periti viri venustate atque legalitate fulgentes », spesso giudici, ai quali è affidato il compito di « contractus et testamenta atque decreta manu notarii scripta, que legaliter fieri posse conspicerent eorum subscriptionibus firmarent »<sup>14</sup> che, come ho avuto modo di verificare, sono presenti, almeno negli atti del comune, solo alla fase della scritturazione e che soppiantano, a partire dal 1130, gli usuali testimoni, presenti invece sia

<sup>11</sup> Sui cancellieri e i notai al servizio del comune v. BARTOLI LANGELI 2001; ROVERE 2001; ROVERE 2002; ROVERE 2003.

<sup>12</sup> Al tema del rapporto notaio-comune, anche nella fase di prima costituzione della nuova realtà istituzionale cittadina, ha dedicato particolare attenzione FISSORE 1977; FISSORE 1989a; FISSORE 1999; sul passaggio dal notariato al funzionariato v. BARTOLI LANGELI 1985.

<sup>13</sup> CALLERI 1999.

<sup>14</sup> *Annali genovesi*, I, p. 23.

all'*actio* sia alla *scriptio*. La nomina da parte dei consoli, il ruolo che questi si impegnano a svolgere, per giuramento, e la posizione delle loro sottoscrizioni – dopo quella del notaio, a differenza dei testimoni delle *charte* che si sottoscrivevano prima di lui – sembrano connotarli come garanti nei confronti del comune del corretto operare dei notai.

Nello stesso periodo proprio i notai procedono invece all'elaborazione del lodo consolare, già iniziata nei primi anni Venti, come si può constatare nei pochi esemplari superstiti in cui sembra di poter cogliere una progressiva definizione della struttura testuale, rispetto alle più antiche testimonianze, composte in forma libera. La trasformazione si fa più evidente verso la fine del decennio, per compiersi nel 1131, quando per la prima volta le caratteristiche di tutti gli elementi del testo, oltre che delle parti protocollari ed escatocollari, si cristallizzano in quella forma che rimarrà costante per quasi un secolo, differenziando nettamente il lodo dal coevo *instrumentum*. Tra gli elementi più significativi si deve senza dubbio rilevare la costanza dell'intervento dei *publici testes*, che acquista un peso ancora più rilevante se rapportata al totale disinteresse dei privati nei confronti di questa garanzia che il comune aveva messo a loro disposizione: non un solo esempio ci attesta, infatti, il ricorso ai *publici testes* nei documenti privati, che pure per questo periodo ci sono stati conservati in buon numero.

I lodi costituiscono, inoltre, l'unica tipologia documentaria comunale in cui il notaio è autorizzato a utilizzare il proprio *signum* personale: per altri atti, limitati come i lodi a una circolazione interna, vengono, infatti, ben presto introdotti *signa* particolari, per primo il *signum comunis*, attestato dal 1140 (con il quale viene convalidata la documentazione emanata dai consoli del comune), in seguito quelli distintivi dei consoli dei placiti e dei diversi uffici, in sostituzione del notarile<sup>15</sup>.

Una rimarchevole e invasiva presenza a tutti i livelli degli organi istituzionali si concretizza inoltre nella procedura di autenticazione delle copie, che almeno dal 1144 vengono convalidate in forza di un lodo con il quale i consoli riconducono a sé il potere certificatorio, attribuendo all'*exemplum* lo stesso valore dell'«*exemplar ad quod hoc factum fuit*». Al notaio è riservato solo il ruolo di estensore, come si legge nelle sottoscrizioni, «*precepto suprascriptorum consulum transcripsi*», e verbalizzatore della procedura seguita<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> COSTAMAGNA 1964.

<sup>16</sup> ROVERE 1997.

Ben altro significato rivestono invece i documenti con i quali il comune si rapporta con l'esterno: i trattati e le convenzioni. Condizionati, anche dal punto di vista formale, dall'incontro di due volontà e dal diverso peso politico delle stesse, che rende difficoltosa l'individuazione dell'apporto di ogni parte, costituiscono però una vetrina di prim'ordine attraverso la quale è possibile rappresentare autonomia e forza documentaria.

Alla metà degli anni Trenta le convenzioni che vedono come attore il comune genovese presentano già la struttura testuale tipica: gli impegni sono divisi in due parti distinte in un atto, la cui unicità è segnata dalla presenza di un solo escatocollo nel quale si colloca la data cronica, ma in cui spicca la mancanza di quella topica e delle presenze testimoniali, assenze che rappresentano l'elemento peculiare della costruzione genovese, unitamente alla convalidazione, affidata al sigillo e alla carta partita, usati contemporaneamente nello stesso documento o in alternativa. L'autenticazione sia dei patti bilaterali con altre istanze di potere a diversi livelli, sia dei documenti collegati agli aspetti amministrativi e politici limitati al *dominium*, è quindi affidata a due elementi di matrice e significato differenti e per certi aspetti contrastanti: la carta partita, caratterizzata da un procedimento meccanico, utilizzata in altre realtà per la convalidazione del documento privato, e il sigillo, prettamente cancelleresco, progressivamente adottato a partire dagli anni Quaranta da molti comuni italiani. La particolarità che li accomuna è l'essere entrambi svincolati dalla pratica notarile. Diverso significato riveste l'uso della bolla plumbea, simbolo di sovranità politica, oltre che di forza documentaria, già in uso a Genova dal 1146, che prefigura un'istituzione ormai in grado di attribuire al documento carattere di atto pubblico in forza della propria autorità.

Un comune che guarda con tanta attenzione alle caratteristiche della produzione documentaria non può che essere particolarmente sensibile alla conservazione della stessa: tale cura è ben evidente e si manifesta da un lato con la precoce istituzione di un archivio<sup>17</sup> nel quale accogliere anche le scritture d'ufficio, certamente i libri *consulatus*, attestati nei primi anni Trenta, e i cartolari *iteragentium*, la cui più antica testimonianza risale al 1159, dall'altro attraverso la raccolta della documentazione in volume. Il secondo progetto trova la sua applicazione concreta all'inizio degli anni Quaranta, allorché, quasi simultaneamente a un'analoga iniziativa della sede arcivescovile, viene intrapresa la compilazione del più antico *liber iurium*, del quale ci

---

<sup>17</sup> ROVERE 2009b.

rimangono solo attestazioni indirette, che costituisce la prova tangibile della presa di coscienza del valore fondante delle scritture e, nel contempo, della responsabilità di conservarne memoria<sup>18</sup>.

Tutti gli elementi che sono stati fino a questo momento quasi solo elencati in un rapido *excursus* definiscono fin nel dettaglio un panorama nel quale i ruoli del governo cittadino e della cancelleria risultano delineati in modo netto. Ne emerge un comune non solo fortemente coinvolto in tutti gli stadi della documentazione e sensibile alla conservazione, ma in grado di individuare, grazie alla collaborazione con il notariato locale, gli aspetti più significativi dei processi documentari che lo stesso notariato è poi chiamato a piegare alle nuove esigenze, dando applicazione concreta a scelte operate in sede politica. Istituzione di *publici testes*, adozione di *signa* alternativi rispetto a quelli notarili per la documentazione interna, ricorso a forme di convalidazione che non prevedono la mediazione della *publica fides* del notaio per quella pattizia, copie alle quali solo i consoli attribuiscono valore giuridico sono esito di interventi politici troppo limitativi del ruolo più alto di cui è investito il notaio, quello della convalidazione, per poter pensare che la cancelleria non li subisca, ben conscia forse della posizione di debolezza in cui la nomina locale pone il notaio, chiamato a mettere al servizio del comune solo la propria preparazione tecnica.

La risposta del notariato a questa politica di spersonalizzazione e di limitazione della sua funzione più prestigiosa è immediata e a mio parere eloquente: l'elaborazione di un *signum* professionale atto a riassegnare all'intera categoria e al singolo la centralità che il comune sembra volergli negare. Il nuovo simbolo, che fa la sua prima comparsa negli anni Trenta, perdurando immutato almeno fino a tutto il XIV e parte del XV secolo, si incentra, infatti, sul pronome *Ego* variamente elaborato, anche in forme monogrammate, e, con la sua unicità, rappresenta non solo il singolo, ma l'intera categoria.

Difficile individuare se sulle scelte del comune possa essere stato determinante e abbia costituito un problema il dover far ricorso al notariato locale e quanto, quindi, siano state obbligate dall'impossibilità di trovare in città redattori di atti universalmente riconosciuti o se, piuttosto, non si tratti di una scelta deliberata a fronte di altre possibilità.

Qualche piccolo segnale può essere illuminante.

---

<sup>18</sup> *Libri Iurium*, Introduzione.

La scomparsa dalla scena dei due notai-giudici che avevano a lungo e fattivamente collaborato con i consoli proprio fino al gennaio del 1122, ancora presenti e attivi in ambito cittadino come redattori di documenti per il monastero di San Siro (Gisolfo almeno fino al 1126<sup>19</sup>, Guinigiso fino al 1132<sup>20</sup>) sembra significativa, pur non potendosi escludere con certezza che discontinuità nella conservazione abbiano occultato qualche intervento; altrettanto eloquente la presenza in città come rogatari in questi decenni di almeno altri due giudici, *Marchio*, che non sembra fare mai parte della cancelleria<sup>21</sup>, e Arnaldo, la cui attività si allunga per circa un trentennio, che in un'unica occasione, nel 1160, sottoscrive un lodo per ordine dei consoli<sup>22</sup>. I molti giudici che figurano tra i *publici testes* o tra i testimoni nei documenti privati, assumendo talvolta la carica di console, forse non hanno invece mai svolto la professione notarile, ma potrebbero avere messo la loro competenza in ambito giuridico e giudiziario al servizio del comune e dei privati.

La prospettiva con la quale il governo consolare guarda al notariato sembrerebbe quindi radicalmente modificata: se nei primi due decenni della sua esistenza il ricorso a notai-giudici era parsa la soluzione più adeguata per supplire all'incapacità certificatoria del recente istituto, ora proprio gli stessi potrebbero far scivolare in secondo piano il ruolo nella convalidazione della documentazione a cui il comune aspira.

In questa chiave di lettura non sembra casuale che il governo cittadino torni ad avvalersi di un giudice, Guglielmo *Caligepalii*, nominato cancelliere, al quale finalmente affida la convalidazione dei documenti pattizi, ma solo dopo il riconoscimento ottenuto dalla città da parte di Federico I nel 1162, che per la prima volta si rivolge *consulibus et comuni Ianue*, affermando la giurisdizione sul *districtus* da Monaco a Portovenere<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> *San Siro*, I, nn. 75, 79.

<sup>20</sup> *Ibidem*, nn. 85, 88.

<sup>21</sup> Il giudice *Marchio* è attestato per un arco cronologico molto ampio, dal 1080 al 1136, e può essere ancora il rogatario di un documento del 1148 pervenutoci in copia autentica: *ibidem*, nn. 56, 68, 93; *Santo Stefano*, I, nn. 97, 100, 106, 108-110, 112, 125.

<sup>22</sup> Arnaldo è attivo dal 1148 al 1175: *ibidem*, nn. 124, 126, 139, 152, 156, 159; *San Siro*, I, n. 130 (lodo del 15 maggio 1160 da lui sottoscritto).

<sup>23</sup> Il primo trattato sottoscritto da un notaio è quello con il re di Sardegna Barisone del 1164, convalidato solo attraverso le sottoscrizioni di Giovanni scriba, e, per parte sarda, di Ugo, vescovo di Santa Giulia: Genova, Archivio di Stato (d'ora in poi ASGe), *Archivio Segreto*

Inizia qui, nel momento in cui non è più così importante per il comune rappresentare la propria autonomia e sovranità politica attraverso la produzione documentaria, il percorso a ritroso del documento comunale genovese, al quale l'introduzione stabile dell'istituto podestarile imprime una brusca accelerazione che lo riporterà in linea con le esperienze di altri comuni per quanto riguarda sia le forme documentarie, sia i sistemi di convalidazione degli originali, sia, infine, le procedure di autenticazione delle copie.

Un dato certo è la sostanziale e costante estraneità dei cancellieri genovesi alla vita politica nel corso dei secoli: questi, infatti, non rivestendo mai un ruolo attivo e propositivo nei confronti delle scelte dei vertici istituzionali, risultano affidabili e la cancelleria può così permanere invariata nella composizione a lungo e con il cambiare dei regimi politici, garantendo nel tempo continuità documentaria e dando attuazione a progetti a lungo termine.

Rispetto a questa completa autonomia costituisce un'eccezione il periodo del capitanato di Guglielmo Boccanegra, quando cancelleria e documentazione subiscono gli effetti della rapida realizzazione di un progetto volto all'accentramento del potere nelle mani di un'unica persona, della quale divengono duttile strumento<sup>24</sup>.

L'effetto più immediatamente percepibile è la progressiva, ma completa scomparsa degli scribi che fino al momento dell'insediamento del Boccanegra erano attivi presso gli uffici comunali, sostituiti da un nuovo apparato cancelleresco, la cui organizzazione non sembra tuttavia essere soggetta a rilevanti cambiamenti strutturali e di funzionamento. La novità più significativa consiste, invece, in un rapporto più stretto e quasi personalistico tra

---

2720, n. 44. Guglielmo *Caligepalii* nel redigere i lodi fa riferimento alla sua posizione attraverso il richiamo al *preceptum*; solo in due documenti pattizi ricorda la qualifica di cancelliere: *Libri Iurium*, I/2, nn. 408, 444. esclusivamente nella ratifica del trattato con l'imperatore Isacco Angelo ricorda anche quella di giudice («notarius sacri Imperii et iudex ordinarius atque Ianue cancellarius»: ASGe, *Archivio Segreto* 2721, n. 40), manifestando una particolare sensibilità nell'instaurare rapporti gerarchici tra i trattati a seconda del peso politico della controparte e dell'importanza degli accordi. Puntualmente usa il formulario dell'*instrumentum* (*rogatus scripsi*) quando l'autore non è il comune, come nel documento del 1168 in cui Opizzo Malaspina giura fedeltà all'arcivescovo di Genova e si impegna alla convenzione con il comune: *Libri Iurium*, I/1, n. 218; analogamente in una convenzione del comune con Guglielmo, marchese di Monferrato, del 1176, forse perché incaricato della scritturazione da entrambe le parti (ASGe, *Archivio Segreto* 2722, n. 6).

<sup>24</sup> Sulla cancelleria e il documento durante il capitanato di Guglielmo Boccanegra v. ROVERE 2002.

gli scribi e il capitano del popolo – che con buona probabilità ha proceduto in piena autonomia alla loro scelta –, maggiormente avvertibile dal 1259, rapporto maturato forse nel contesto del progetto di una maggiore personalizzazione del potere conseguente alla congiura dei nobili che proprio in quell'anno il Boccanegra si trova a sventare: lo rivelano le qualifiche loro riconosciute di « notarii curie domini capitanei »<sup>25</sup> o, in un caso, di « scriba domini capitanei et populi Ianue »<sup>26</sup>, che acquistano particolare valore perché estranee alla consueta prassi genovese.

Il disegno del capitano del popolo di circondarsi di persone di fiducia culmina, forse nello stesso anno, con la scelta del cancelliere, il fratello Ogerio, già presente tra gli scribi nel 1258<sup>27</sup>. Si tratta di un personaggio di assoluta qualità e di elevate capacità professionali che lo porteranno, nel pieno della maturità e al termine dell'esperienza genovese – certamente a partire dal 1272 – al servizio dell'imperatore bizantino Michele VIII, con il quale era entrato in contatto probabilmente in occasione della stipula del trattato del ninfeo nel 1261. A lui il Boccanegra affianca altri personaggi appartenenti alla sua cerchia parentale in ruoli chiave del governo comunale, come il fratello Marino, direttore dei lavori nel cantiere del molo, e soprattutto ammiraglio alla guida della flotta genovese inviata nel 1261 in aiuto del Paleologo contro i Veneziani, e che con Rainaldo e Lanfranco nello stesso anno fa parte degli Anziani; un altro Boccanegra, Guglielmo, è podestà di Savona nel 1258.

Ancora al 1259, anno cruciale nella vicenda politica del Boccanegra, risale gran parte degli interventi che toccano aspetti diversi della produzione documentaria, a partire dall'utilizzazione di forme particolarmente solenni

<sup>25</sup> Questa qualifica è attribuita a cinque notai presenti in qualità di testimoni a un atto del 1261: *Libri Iurium*, I/5, n. 882.

<sup>26</sup> Così è definito nel 1259 *Festa de Rivarolia: Libri Iurium*, I/4, n. 742.

<sup>27</sup> Tutte le attestazioni sul ruolo di scriba di Ogerio Boccanegra e sulla sua attività anteriori al 1258 rintracciate da PIERALLI 2006, p. 90, risalgono invece proprio a quest'anno o a quelli di poco successivi. Pieralli riporta infatti per errore al 1248 una convenzione tra il comune e l'arcivescovo di Genova, risalente al 1258, in cui il Boccanegra compare con la qualifica di scriba tra i testimoni (*Liber Privilegiorum*, p. 346). negli altri due casi lo stesso attribuisce l'intervento dello scriba al 1251 e al 1254, data di due documenti tramandati in copia autentica. Il primo però è estratto in copia solo nel 1260 dallo stesso Ogerio (divenuto nell'edizione *Rogerius* per cattiva lettura del nome scritto in *litterae elongatae*) « de quaterno consilii », non redatto da lui: *Registri della Catena*, II/1, n. 18. Lo stesso è presente in qualità di testimone, come *notarius comunis Ianue*, alla copia e non alla redazione di un documento del 1254, realizzata il 4 settembre 1258: *Libri Iurium*, I/6, n. 1059.

(formula devozionale «*Dei gratia capitaneus comunis et populi Ianuensis*», arenga, narrazione, *sanctio*) nell'atto in cui viene dichiarata l'illegittimità dell'appalto dei redditi comunali di durata superiore a un anno e riassegnato al comune il godimento delle sue rendite con palese danno per le famiglie eminenti, private di una notevole fonte di guadagno. La partecipazione del popolo convocato a parlamento è sottolineata dal duplice *fiat* che sancisce il consenso a un'azione forte, alla quale non prendono parte né podestà, né consiglio, esteriorizzata anche nella formalizzazione documentaria<sup>28</sup>.

Testimoniano della determinazione del capitano del popolo nell'accentrare sulla propria persona tutte le prerogative già di pertinenza di altre figure istituzionali i mandati delle copie autentiche e dei pochi originali estratti dai cartolari di notai defunti, che riportano sempre e solo a lui (fino a quel momento erano intervenuti in tal senso sia il podestà, sia il «*gerens vices consulis Ianue de iusticia deversus burgum*») che «*statuens et laudans quod cum originali habeat vim eandem*» riconquista quella posizione nodale nella convalidazione, alla quale i notai in questo periodo fanno sempre riferimento nei verbali di autentica, mentre negli ultimi decenni solo raramente se ne trova traccia.

È possibile che sia invece da attribuire all'intervento del podestà Martino da Fano, giurista e autore di opere giuridiche, la comparsa, proprio a partire dal 1260, anno in cui riveste tale carica, di brani relativi alla presenza nella documentazione sia pubblica sia privata di giudici e giurisperiti «*qui dictaverunt instrumentum*», non potendo con ciò «*advocare contra instrumentum quod dictaverint*», forse come mezzo per garantire al documento un ulteriore elemento legittimante di matrice pubblica, da un lato, come garanzia al di sopra delle parti, dall'altro.

Un'ultima azione riguarda infine la convalidazione degli atti di politica estera, e sembra volta a distinguere nettamente la nuova forma di governo: risulta, infatti, completamente abbandonata la bolla plumbea, quasi di sicuro perché considerata il simbolo più manifesto e identificativo dei precedenti regimi. ne dà ulteriore conferma la radicale trasformazione del sigillo cereo che, lasciata la consueta tipologia, si caratterizza per il simbolo pacifico dell'*Agnus Dei* cui si contrappone il motto quasi minaccioso «*✠ PLEBS IANI MAGNOS REPRIMENS, EST AGNUS IN AGNOS*»<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> *Libri Iurium*, I/4, n. 741.

<sup>29</sup> Il sigillo genovese si discosta dalla quasi generalità di quelli dei governi popolari la cui raffigurazione riporta la figura del santo protettore della città. Il simbolo dell'*Agnus Dei* com-

Il particolare riguardo in cui il Boccanegra tiene la produzione documentaria si manifesta anche con la ripresa della compilazione dei *libri iurium*, da lui voluta dopo che aveva segnato il passo per alcuni anni, e questa volta la finalità non sembra solo quella di marcare, attraverso un'accurata conservazione, il periodo del proprio governo, bensì di provvedere alla conservazione della memoria storica cittadina, prevedendo il recupero della più significativa documentazione risalente ad anni precedenti, sulla quale tuttavia non è possibile verificare se sia stata o meno operata una scelta mirata.

Questi anni non trascorrono senza lasciare conseguenze nettamente avvertibili: nonostante all'indomani della deposizione del Boccanegra la cancelleria venga integralmente rinnovata nella composizione, così come era successo nel momento del suo insediamento, la posizione assunta da scribi e cancellieri durante il suo governo e in particolare lo stretto rapporto personale che si era venuto a creare compromettono la credibilità dell'intero apparato burocratico comunale. Sembra costituirne prova una disposizione statutaria – di cui i documenti ci danno notizia a partire proprio dal 1263 – in forza della quale si poteva procedere alla redazione definitiva degli atti attestanti le decisioni del Consiglio e di tutti quelli stesi nel cartolare « instrumentorum compositorum in consilio » per mano di un *subscriba palacii* solo dopo che erano stati sottoposti all'esame di una commissione, composta da un rappresentante di ogni *compagna* cittadina e da due giudici o giurisperiti<sup>30</sup>.

Il ricorso a questa procedura per le delibere consiliari si può spiegare con il timore che, come probabilmente era già accaduto, il redattore, piegandosi alla volontà dell'autorità cittadina più influente, potesse verbalizzare in modo non del tutto corretto o, peggio, non tenesse nel dovuto conto delibere già assunte. Più difficile trovare motivazioni per l'applicazione della stessa disposizione oltre che alle vendite di diritti, terre e altri beni immobili al comune e alle ratifiche di trattati di pace<sup>31</sup>, ai trattati veri e propri sui quali ha ripercussioni più pesanti per quanto riguarda l'autonomia redazionale della cancelleria<sup>32</sup>.

---

pare, oltre che a Genova, a Siena e a Bressanone, ma solo nel Trecento: su questo argomento v. BASCAPÉ 1969, I, pp. 224-231, 258-262. L'immagine è riprodotta in BASCAPÉ 1961, p. 19.

<sup>30</sup> ASGe, *Archivio Segreto* 2724, nn. 36, 49, 50; 2737, n. 35: LISCIANDRELLI 1960, nn. 365-368.

<sup>31</sup> *Libri Iurium*, I/5, nn. 825, del 5 maggio 1267; 826, del 5 marzo 1267.

<sup>32</sup> ASG, *Archivio Segreto* 2724, n. 48; LISCIANDRELLI 1960, n. 364; *Libri Iurium*, I/5, n. 824: si tratta della convenzione con Carlo I, re di Sicilia, del 12 agosto 1269 e di quella con Piacenza, del 31 marzo 1270.

Un ulteriore effetto della crisi sembra da riconoscersi nella scelta di formare una commissione composta da quattro cittadini stimati e di sicura attendibilità, due dei quali esperti di diritto, alla quale affidare la redazione degli Annali cittadini; questa commissione, rinnovata inizialmente ogni due o tre anni, in seguito rimane in carica per periodi più lunghi e soppianta gli scribi e la cancelleria nel suo insieme che fino al 1264 se ne erano fatti carico su mandato degli organi di governo<sup>33</sup>.

Anche questa è solo una breve parentesi: già con l'instaurarsi del governo dei due capitani del popolo, Oberto Doria e Oberto Spinola, nel 1270, la situazione sembra a poco a poco tornare alla normalità e nel XIV secolo, soprattutto nella seconda metà dello stesso e ancora nei primi anni del XV, decenni segnati da una persistente instabilità politica, solo la cancelleria sarà in grado di offrire garanzie alla documentazione prodotta e continuità conservativa, seguitando a esercitare la propria funzione senza bruschi scossoni al di là del continuo alternarsi dei dogi e dei diversi regimi politici.

A questo proposito vale la pena di accennare brevemente a una figura di spicco attiva in questo periodo, ma esempio valido per tutte le epoche del costante attaccamento dei cancellieri ai compiti che vengono loro affidati e testimonianza di quanto abbiano acquisito la piena consapevolezza del rilievo del loro ruolo per quanto riguarda la conservazione della memoria di quelle azioni di governo alle quali partecipano direttamente e che attraverso le loro mani acquisiscono forme destinate ad assicurare loro forza giuridica. Si tratta di Antonio di Credenza, cancelliere e archivistica del comune per molti decenni (il suo servizio continua per oltre un sessantennio), al quale vengono affidati numerosi e delicati compiti. Una funzione alla quale è chiamato assume un particolare significato in questo contesto: nel 1363 è incaricato di custodire gli *iura et privilegia* del comune e di continuare la redazione del nuovo *liber iurium*, mandato confermato nel 1413 e che svolge ancora almeno fino al 1427. Il risultato della sua fatica si quantifica in due esemplari del registro che contano 399 documenti, inseriti con diversi ver-

---

<sup>33</sup> A partire dal 1225, dopo la morte di Marchisio, la stesura degli Annali viene affidata collegialmente a tutta la cancelleria e rimane rigorosamente anonima: PETTI BALBI 1982, pp. 55-82. Dal 1264 al 1269 Guglielmo di Muledo svolge questo compito con regolarità fungendo, con molta probabilità, da elemento di continuità all'interno delle commissioni che via via si susseguono. Il racconto degli eventi dal 1269 al 1279 è affidato a un'unica commissione, che opera però in un momento imprecisato. A questo proposito e sull'opera di Iacopo Doria, che, dopo aver fatto parte della commissione, opera poi autonomamente, v. ARNALDI 1984.

samenti, coincidenti in genere con i periodi di maggiore stabilità politica, e attraverso i quali il cancelliere riesce « a tradurre in struttura documentaria le istanze del potere grazie a una precisa strategia nella selezione e disposizione »<sup>34</sup>. La singolarità del suo operare, al quale dà forza e continuità non un semplice mandato dogale, ma una disposizione contenuta nelle *Regulae* che guidano il nuovo governo comunale, costantemente richiamata dal cancelliere, consiste nella notevole autonomia con la quale sembra agire, soprattutto in alcuni periodi segnati dal disinteresse delle istituzioni. Lo rivela chiaramente la richiesta di una franchigia avanzata nel 1423 da Antonio per il figlio Tomaso, nella quale scrive di avere tenuto presso di sé il registro « tamquam suum suisque impensis ac laboribus confectum », specificando « velut rem suam », espressione quest'ultima subito depennata probabilmente perché, pur corrispondendo al proprio atteggiamento, doveva essergli sembrata un'esternazione eccessiva, soprattutto a fronte del disinteresse del governo precedente al quale solo casualmente *pervenisset ad aures* la stessa esistenza del *liber*. Proprio « in premium et mercedem supradicti voluminis » il governatore visconteo e il consiglio degli Anziani gli concedono quanto richiesto (ossia che il figlio possa godere delle stesse immunità, franchigie ed esenzioni di cui lo stesso Antonio gode), pagando così al cancelliere un servizio che egli aveva continuato a svolgere per il comune anche nei periodi nei quali non aveva goduto di un mandato che legittimasse il suo operato.

---

<sup>34</sup> MAMBRINI 2009, p. 309.

## *Cancelleria e notariato a Savona tra i secoli XII e XIII*

La ricostruzione della vicenda documentaria del Comune savonese, della cancelleria e dei notai che hanno prestato la loro opera all'organizzazione burocratico-amministrativa cittadina per il periodo preso in considerazione, che si è deciso di circoscrivere tra le più antiche attestazioni e la fine del secondo decennio del Duecento, è costretta a fare i conti con assenze documentarie importanti da un lato, può giovarsi di fortunate sopravvivenze dall'altro.

### *1. Il panorama delle fonti*

La documentazione si presenta estremamente rarefatta fino agli anni Settanta del secolo XII, con un decennio di vuoto assoluto tra il 1161 e il 1171, e solo da questo momento diventa più consistente e costante, pur continuandosi a evidenziare lacune che talvolta si estendono per quasi un decennio (come ad esempio tra il 1198 e il 1206) di scritture prodotte a Savona da notai che operano in ambito cittadino, risultando significativa sul totale dei documenti la percentuale di quelli prodotti in primo luogo a Genova, ma anche in altre località. Si deve inoltre considerare la presenza di molte copie semplici di imbreviatura, dalle quali non risulta il nome del rogatario, o di originali estratti da notai diversi dall'estensore del cartolare, che ci impediscono di sapere se la struttura del testo corrisponda a quella che avrebbero assunto nel mundurn prodotto dallo stesso notaio che ha raccolto le dichiarazioni di volontà delle parti. Queste caratteristiche, unitamente alla mancanza di tipologie ricorrenti la cui persistenza nel tempo consenta di seguirne l'evoluzione delle forme, rende difficile, diversamente dal caso genovese con cui il confronto è inevitabile, descrivere nel dettaglio i caratteri formali della documentazione. Per contro la sopravvivenza di quattro tra i più antichi cartolari pervenutici, ben noti alla storiografia<sup>1</sup> che

---

\* Pubblicato in: *1014: verso la nascita del Comune di Savona. Istituzioni, paesaggi, economie, cultura*, Atti del Convegno, tenuto a Savona il 12-13 dicembre 2014, Savona 2016 (« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., LII, 2016), pp. 47-68.

<sup>1</sup> *Arnaldo Cumano; Martino; Uberto II; Uberto I*. È in avanzata fase di preparazione l'edizione del cartolare dello pseudo Saono (Savona, Archivio di Stato, *Notai antichi di Savona, Sao-*

raccolgono documenti compresi nel quarantennio che va dal 1178 al 1217, tutti a diverso titolo classificabili e classificati dai contemporanei come *cartularia comunis*, dei *libri iurium* cittadini – i Registri della catena –, che tramandano atti a partire dal 998<sup>2</sup>, e di compilazioni statutarie, la più antica delle quali è stata datata al terzo decennio del Duecento<sup>3</sup>, oltre che di un buon numero di pergamene<sup>4</sup>, consente di contare su una cospicua base documentaria, pur connotata dai limiti evidenziati<sup>5</sup>.

## 2. La scribania del Comune e i suoi notai

Il più antico, e ben noto, documento, ricco di spunti di riflessione, risale al 1182 e riguarda l'investitura di Giovanni *de Donato* alla *scribania* del Comu-

---

*no*, nel seguito *Notaio Saone*), in realtà dovuto a notai diversi, tra i quali Uberto di Mercato e Filippo *de Scarmundia*, che tramanda con netta prevalenza documentazione di natura giudiziaria riferita agli anni 1216-1217 (ringrazio Dino Puncuh per avermi gentilmente consentito di vedere il dattiloscritto): sui problemi attributivi relativi a questo cartulare si veda PUNCUH 1962a, p. 130; *Mostra storica* 1964, pp. 88, 89, 116, 117, 132-135. Sui più antichi cartolari savonesi si veda anche PADOA SCHIOPPA 2014; PISTARINO 1978, pp. 90-93; PUNCUH 1962a, pp. 127-151; PUNCUH 1965.

<sup>2</sup> *Registri della Catena*. Purtroppo molti documenti da questi tramandati si presentano in forma di copia semplice di imbreviatura, privandoci così di molti elementi utili all'indagine.

<sup>3</sup> *Antichi statuti di Savona*. Si devono ricordare anche i più tardi statuti del 1345: *Statuta Antiquissima Saone*; sugli statuti savonesi si veda anche ROCCATAGLIATA 1986b.

<sup>4</sup> *Pergamene savonesi*.

<sup>5</sup> Gli studi specifici sul notariato e sulla documentazione comunale, soprattutto a partire dalla metà del secolo scorso, sono numerosi, anche se i risultati risultano spesso difficilmente comparabili, sia perché condizionati dal panorama delle fonti disponibili, sia perché, condotti con metodologie diverse, spesso prendono in considerazione solo alcuni aspetti. Si ricordano in particolare i significativi quadri complessivi tracciati da FISSORE 1989a; FISSORE 1999; BARTOLI LANGELI 1985; BARTOLI LANGELI 1996; BARTOLI LANGELI 1997; PUNCUH 2000.

Si ritiene utile anche offrire la più significativa bibliografia per le diverse aree geografiche. Tra gli interventi relativi al Piemonte si segnalano: FISSORE 1977; FISSORE 1978; FISSORE 2014; OLIVIERI 2009. Per la Lombardia si vedano: CAU 1968; BARONI 1976; BARONI 1978; DE FEO 1971-1974; MANGINI 2014a. Per il Veneto: PAGNIN 1941-1942b; BARTOLI LANGELI 1992b. Per la Toscana: BANTI 1962; BANTI 1989; MORANDI 1985. Per l'Umbria: *Codice diplomatico di Perugia*; PRATESI 1988. Per il Lazio: CARBONETTI VENDITTELLI 1989; CARBONETTI VENDITTELLI 1996; CARBONETTI VENDITTELLI 2015a; CARBONETTI VENDITTELLI 2015b.

Tutti questi studi offrono un panorama sotto molti aspetti piuttosto omogeneo; rappresenta invece un caso a sé il comune di Genova, sul quale si vedano: BARTOLI LANGELI 2001; COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1964; PUNCUH 2006b; MAMBRINI 2009; ROVERE 1997b; ROVERE 2001; ROVERE 2002; ROVERE 2003; ROVERE 2009b.

ne<sup>6</sup>. Si deve in primo luogo rimarcare l'importanza che le autorità comunali riconoscono all'evento, esplicitata dalle modalità attraverso le quali si compie: in una cornice di solennità, con la partecipazione dell'intera comunità, il console Bongiovanni Foldrato, che agisce anche per i colleghi, alla presenza del consiglio e di altri nobili, *in publico parlamento*, investe Giovanni *de Donato*, notaio genovese e cittadino dello stesso Comune. Con altrettanta solennità il notaio giura con la consueta formula, *tactis sacrosanctis evangelii corporaliter*, di ricoprire la *scribania*, *bona fide*, e di custodire quanto gli sarà affidato, impegnandosi inoltre a essere cittadino savonese finché *scribaniam tenuerit*, mentre potrà continuare a esserlo, ma solo se lo vorrà, al termine dell'incarico. L'essere *civis* savonese è quindi, come prevedibile, una condizione assolutamente necessaria per i notai che entrano a far parte della cancelleria cittadina.

Nella stessa occasione Giovanni è incaricato di estrarre originali dai protocolli di Arnaldo Cumano – «et predicti consules laudaverunt quod possit facere et supplere instrumenta omnia per magistrum Arnaldum in registris comunis Saone imbreviata» –, estrazioni alle quali è attribuito un valore pari agli esemplari prodotti dal Cumano stesso. Quattro elementi emergono da questo mandato consolare: il primo riguarda l'uso del plurale con riferimento ai cartolari dai quali Giovanni *de Donato* dovrà estrarre documentazione – si parla infatti di *registra* –, plurale che rimarca l'esistenza nell'archivio di altri registri comunali prodotti da Arnaldo, presumibilmente connotati dalle stesse caratteristiche di quello pervenutoci.

La seconda informazione, collegata alla prima, è la possibilità di escludere l'esistenza in quel momento di altri, analoghi, cartolari di notai che potevano avere lavorato per il Comune prima di Arnaldo o contemporaneamente a lui o quantomeno di professionisti che avevano organizzato la loro produzione in protocollo. E infatti credibile che se in archivio fossero stati presenti ulteriori registri, oltre a quelli del Cumano, il mandato si sarebbe esteso anche a questi.

La terza notizia, supportata da altri dati, dei quali si avrà modo di dire, riguarda il numero dei notai attivi nello stesso momento in curia, che almeno fino all'inizio degli anni Novanta del secolo XII, come si può leggere nel seguito, sembra ridursi a una sola unità.

---

<sup>6</sup> *Arnaldo Cumano*, n. 1105; *Mostra storica* 1964, pp. 82-83. Il lodo consolare non è redatto da Arnaldo, come ci si aspetterebbe, ma dallo stesso Giovanni, e reca solo l'indicazione dell'anno: a questa incompletezza è difficile dare una spiegazione, se non ipotizzando che l'avvicendamento avvenisse in un giorno prefissato e che questo rendesse inutile esplicitarlo.

L'ultimo, non certo per importanza, elemento è relativo al mandato stesso attraverso il quale i consoli gestiscono direttamente i cartolari dei notai (in questo caso uno solo) che hanno lavorato in cancelleria, assumendosi il compito di stabilire a chi affidare l'estrazione degli originali, ai quali sono attribuiti *vim et auctoritatem* come se fossero estratti dal rogatario solo in forza dell'intervento dei consoli stessi. Dal momento che i cartolari in oggetto contengono sia documentazione pubblica, sia privata e non facendosi nel mandato distinzione tra le due categorie si deve inoltre supporre che la possibilità di estrarre documenti riguardi entrambe. Ne consegue che le stesse modalità di gestione delle imbreviature da parte della pubblica autorità potrebbero essere estese in questo periodo anche ai protocolli dei notai che hanno rogato solo per i privati. Se ciò fosse vero si prefigurerebbe un Comune attento al controllo della produzione documentaria e non solo di quella pubblica; su questo atteggiamento potrebbero avere avuto una qualche influenza le pratiche messe in atto dai consoli genovesi, che già dagli anni Quaranta del secolo XII si erano assicurati uno stretto controllo sulla produzione di originali e copie per sé e per i privati<sup>7</sup>. E sotto questo aspetto non sembra casuale la presenza di un notaio genovese alla *scribania* di Savona.

Quattro elenchi registrati nel cartolare di Arnaldo definiscono la consistenza e la collocazione temporale di altrettanti *registra*, molto probabilmente gli stessi a cui si fa riferimento nell'atto di investitura di Giovanni de *Donato*: emerge una nutrita serie di documenti, contenuti in quattro protocolli, identificati attraverso una numerazione da due a cinque, che sottintende quindi l'esistenza di un primo, non preso in considerazione<sup>8</sup>. I registri non vengono attribuiti a nessun notaio, ma è piuttosto elevata la possibilità che si debbano assegnare ad Arnaldo sia per il fatto che non ne cita il redattore, sia perché, come si è detto, nel momento in cui si investe della *scribania* Giovanni non sembrano essere conservati negli uffici comunali cartolari di altri notai.

In queste sequenze ogni imbreviatura è succintamente identificata attraverso la tipologia giuridica, i nomi delle parti e la data di mese e anno nella prima evenienza, del solo mese in quelle successive. Si legge così una serie di documenti privati ai quali si intrecciano *laudes* ed emancipazioni, che rivela la consueta commistione di documentazione privata e pubblica. L'arco cro-

---

<sup>7</sup> Sulle modalità di produzione delle copie autentiche a Genova nel secolo XII si veda ROVERE 1997a.

<sup>8</sup> *Arnaldo Cumano*, pp. IX-X, nn. 565-567, 569-570.

nologico si estende con continuità tra il gennaio 1167 e l'aprile 1178, spingendosi quindi fino alla vigilia dell'inizio del cartolare superstite che comincia con il maggio dello stesso anno. Mancano informazioni solo sul periodo di redazione del più antico dei cinque, tuttavia, considerando che ogni registro copre da uno a quattro anni<sup>9</sup>, il momento di inizio della serie si può collocare con buona approssimazione tra il 1163 e il 1166.

Quanto si è venuto fin qui delineando permette di riportare ai primi anni Sessanta del secolo XII l'esistenza dei più antichi cartolari savonesi, rivelando un precoce ricorso all'organizzazione in volume delle scritture d'ufficio e un altrettanto precoce passaggio all'*instrumentum* con la conseguente adozione del cartolare. Soluzioni e atteggiamenti tutti sui quali può avere influito l'esperienza di Genova, dove occorre ricordare l'esistenza di un protocollo di un notaio Giovanni, maestro di Giovanni scriba, al quale quest'ultimo fa riferimento, collocabile tra fine anni Quaranta, inizio Cinquanta del secolo<sup>10</sup> che porrebbe l'esperienza savonese, sulla base dei dati in nostro possesso, in ritardo di solo poco più di un decennio rispetto a quella genovese.

Un insieme di indizi recuperati da fonti diverse consente inoltre di accertare l'esistenza di una serie di cartolari oltre a quelli di Arnaldo Cumano e agli altri pervenutici, contemporanei o successivi, ma analoghi a questi, e di ricostruire una successione di notai che hanno prestato la loro opera presso la *scribania* comunale tra la metà del secolo XII e il primo ventennio del XIII.

Tornando ancora ad Arnaldo Cumano, *notarius sacri palatii, Saone scriba e magister*<sup>11</sup>, al di là degli estremi cronologici del protocollo conservato, da lui compilato tra il 1178 e il 1182<sup>12</sup>, il momento di inizio della sua attività si può

<sup>9</sup> Il secondo copre gli anni 1167-1169, il terzo 1169-1170, il quarto 1170-1174, il quinto 1174-1178, quello edito dal 1178 al 1182.

<sup>10</sup> Sui cartolari e sull'attività di Giovanni, maestro di Giovanni scriba, si veda ROVERE 2006, in particolare p. 317 e sgg.

<sup>11</sup> *Sacri palatii notarius* è la qualifica con la quale si identifica nelle sottoscrizioni; specifica invece la posizione, *Saonensis scriba*, solo in un trattato tra Pisa e Albenga del 13 novembre 1178 (Arnaldo Cumano, n. 102). Segnalano la sua qualifica di *magister* Filippo de Scarmundia e Pietro Barberio nell'estrazione di documenti dal suo cartolare nell'ultimo decennio del secolo XIII (*Registri della Catena*, I, nn. 37, 90, 101, 110, 146; *Pergamene savonesi*, I, nn. 39, 43, 48, 49, 55, 59).

<sup>12</sup> In realtà tre documenti risalgono al 1177, forse recuperati solo in un secondo tempo e non collocati nella giusta posizione nel cartolare dell'anno precedente. Nei quattro anni abbracciati dal cartolare Arnaldo redige 1107 documenti: sul protocollo si veda l'introduzione in Arnaldo Cumano.

collocare tra il 1163 e il 1166, periodo con buona approssimazione coperto dal più antico tra i registri comunali la cui scritturazione è a lui attribuibile. Il suo servizio per il Comune si interrompe solo provvisoriamente con il 1182, quando gli subentra Giovanni *de Donato*; infatti dopo una decina di anni durante i quali nei documenti non compare più a nessun titolo, sporadici indizi ne testimoniano la presenza presso la cancelleria tra il 1192 e il 1197. L'esistenza di ulteriori cartolari (quanti non è possibile stabilirlo) contenenti documentazione comunale scritta da lui per questo periodo è rivelata dall'estrazione, a opera di altri notai, di atti «de cartulario comunis Saone per manum magistri Arnaldi Cumani scripto»<sup>13</sup>. Solo il 31 gennaio 1204 il rapporto con il Comune cessa definitivamente<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Il 30 aprile 1191 redige la ratifica da parte di Alda della vendita di alcuni diritti ceduti dal marito, Ottone del Carretto, al comune di Savona: la richiesta di procedere alla scritturazione risulta provenire dalla stessa Alda – *cartam vobis fieri precipio per manum magistri Arnaldi publici notarum* – e l'estrazione da parte di Filippo *de Scarmundia* dell'atto *de cartulario magistri Arnaldi* e non da un registro del Comune sembra configurare Arnaldo come un libero professionista (*Registri della Catena*, II/II, n. 589). Dei suoi interventi su cartolari del Comune ci danno invece notizia i notai Filippo *de Scarmundia* e Pietro Barberio che nell'estrarre atti risalenti agli anni tra 1192 e il 1197 dichiarano di derivare «de cartulario comunis Saone per manum magistri Arnaldi Cumani scripto»: *Arnaldo Cumano*, pp. XXI, XXII; *Pergamene savonesi*, I, nn. 43 (11 luglio 1192. Quietanza rilasciata dal marchese del Carretto al comune di Savona e al vescovo Ambrogio), 48 (22 febbraio 1193. Conferma da parte del marchese del Carretto al vescovo di Savona della cessione di alcuni diritti), 49 (14 marzo 1193. Cessione di diritti al comune di Savona da parte di Alda, moglie del marchese Ottone del Carretto), 55 (11 gennaio 1194. Convenzione tra Savona e Cairo), 56 (agosto 1195. In questo caso è lo stesso Arnaldo a dichiarare di avere scritto in registro comunis Saone un lodo consolare), 59 (8 febbraio 1197. Cessione di diritti e azioni su Segno al Comune da parte del vescovo di Savona). Qualsiasi possibile dubbio sulla coincidenza tra i cartolari di Arnaldo e i registri del Comune è fugato da due esemplari dello stesso documento estratti da due notai diversi, Guglielmo e Pietro Barberio, il primo dei quali dichiara di derivare *de registro comunis Saone*, il secondo *de cartulario magistri Arnaldi* (*ibidem*, I, n. 48; *Registri della Catena*, I, n. 110; II/I, n. 525).

<sup>14</sup> Tra il 1198 e il 1204 manca qualsiasi tipo di notizia su Arnaldo, ma per questi anni, e ancora fino al 1206, le fonti savonesi tramandano solo documentazione redatta a Genova da notai genovesi e copie semplici di imbreviature che non ricordano il nome del rogatario, quindi non utili alle finalità della presente indagine. L'ultima notizia su Arnaldo si ricava dal cartolare del notaio Martino ed è relativa alla consegna di registri e cartolari dallo stesso Arnaldo al notaio Manfredino nel momento in cui abbandona definitivamente la scribania savonese nel 1204: *Martino*, n. 449; *Mostra storica* 1964, pp. 84-85. Ancora nel cartolare di Martino si leggono le notizie più recenti su di lui fino al 1206: *Martino*, nn. 302, 307, 334, 375, 739, 820, 908, 923.

Scarsi dati sono recuperabili sulla presenza a Savona del genovese Giovanni *de Donato*, *notarius sacri palatii*, *scriba Saone*, *magister*<sup>15</sup>, che le fonti segnalano alternativamente presente qui e a Genova. Subentra ad Arnaldo alla *scribania*, ma anche sullo stesso cartolare, del quale tra il 1182 e il 1188 utilizza le ultime 7 carte rimaste bianche; il modestissimo numero di interventi (36 documenti in 8 anni), per la maggior parte di carattere pubblico, da un lato non lascia adito a dubbi circa l'esistenza di altri registri dello stesso notaio, dall'altro non fornisce alcun elemento per capire perché solo questi documenti abbiano trovato spazio in quella sede, né per risalire a eventuali criteri di diversificazione nella destinazione della documentazione prodotta. Solo una deposizione registrata dal notaio Martino, databile tra il giugno 1205 e il gennaio 1206, ci informa che la sua attività in città, iniziata presumibilmente nel momento in cui era stato investito della *scribania*, si sarebbe protratta per una ventina d'anni e che in quel momento il rapporto con il Comune si era ormai concluso<sup>16</sup>. Gli unici indizi circa un suo impegno pubblico nel ventennio a cui si fa riferimento riportano però solo agli anni 1188 e 1189, quando redige atti per i consoli, senza esplicitare tuttavia la qualifica e usando anzi la classica formula del documento privato – *rogatus scripsi* –, mentre un'unica volta, nel 1189, è citato come *scriba Saone*<sup>17</sup>. Negli anni seguenti due atti ne attestano invece la presenza presso la cancelleria genovese: nel 1192 e nel 1193 redige infatti due sentenze consolari *mandato prescriptorum consulum*<sup>18</sup>, per poi tor-

<sup>15</sup> La qualifica *magister* si ricava da un documento del 1216 rogato a Genova: *Lanfranco*, II, n. 1316.

<sup>16</sup> *Martino*, n. 858: « Item ponit quod a XX annis infra stetit magister lohannes de Donato notarius Saone. Respondet A(medeus) credit ». Le *positiones* non sono datate, ma la denuncia alla quale sono collegate risale al 20 giugno 1205 e la sentenza al 27 gennaio 1206 (*ibidem*, nn. 218, 968), quindi si collocano tra queste due date.

<sup>17</sup> Il 13 aprile 1189 partecipa, con la qualifica di *scriba Saone*, insieme a due consiglieri, a un mutuo contratto dal Comune; rimangono originali di suo pugno del 1184, 1188 e 1189, ma nei due del 1184 lavora per i marchesi del Bosco (*Pergamene savonesi*, I, nn. 29, 30, 32, 33; *Registri della Catena*, I, nn. 67, 68). Il rapporto con il Comune emerge anche da una quietanza da lui rilasciata al Comune stesso il 26 agosto 1197 per la cifra di 50 lire dovutegli non si sa bene per quale servizio prestato (*ibidem*, I, n. 90).

<sup>18</sup> *Secondo registro*, n. 207; *Libri Iurium* I/1, n. 253. Nel 1190 roga a Genova una quietanza tra privati: *San Siro*, I, n. 195. Nel 1193 roga anche un documento per il monastero di Santo Stefano, in cui un privato ritira la denuncia presentata ai consoli dei placiti contro il monastero stesso: *Santo Stefano*, I, n. 197. Su Giovanni *de Donato* si veda nello stesso volume l'introduzione a p. XXV.

nare forse ancora a Savona, sempre stando al solo dato offerto dal cartolare del notaio Martino. Sembra essere rientrato definitivamente a Genova all'inizio del secolo seguente, quando il 27 agosto 1201 è citato tra i testimoni di un documento del notaio Giovanni di Guiberto<sup>19</sup> e dove si trova tra il 1206 e il 1209, quando sarà chiamato dal Comune a redigere altre sentenze ancora *mandato prescriptorum consulum*<sup>20</sup>; l'ultima notizia su un *Iohannes de Donato magister* risale al 1216, ma riguarda la sfera privata<sup>21</sup>.

Guido *Mediolanensis*, *notarius Saone* e *magister*<sup>22</sup>, compare tra il 1191 e il 1198, nonostante sia le attestazioni riguardanti la sua attività e i cartolari del Comune a lui dovuti, sia i semplici richiami al nome non siano continuativi, anzi tocchino solamente gli anni 1191, 1192 e 1198<sup>23</sup>. Uno squarcio sul suo operato si apre però grazie al protocollo del notaio Martino dal quale si ricavano significative informazioni su un procedimento relativo alla vendita della gabella di Quiliano da parte del comune di Savona, del quale purtroppo non è indicata la collocazione temporale. Dalle *positiones* verbalizzate da Martino il 5 agosto 1205 risulta che l'*instrumentum* relativo è stato redatto proprio da Guido che avrebbe riportato una cifra superiore al dovuto per l'appalto della gabella stessa. Questo, almeno stando alle dichiarazioni, getta un'ombra sulla sua corretta condotta in quest'occasione: la responsabilità del notaio emerge in modo inequivocabile dalle affermazioni di un testimone che alla *positio* «quod magister Guido fuit scriba comunis Saone publicus et legalis homo et honestus toto tempore vite sue», risponde che si «credit quod fuit bonus et legalis», ma non perde l'occasione di ribadire «sed in hac

<sup>19</sup> *Giovanni di Guiberto*, n. 222. Risulta presente a Genova fino all'anno successivo, con la qualifica di *scriba*: *Lanfranco*, I, n. 126; II, n. 1316.

<sup>20</sup> *San Siro*, I, nn. 245, 259, 260, 263.

<sup>21</sup> *Lanfranco*, II, n. 1316: il 18 dicembre 1216 *Iohannes de Donato magister* si riconosce debitore nei confronti della matrigna Giuliana della dote e dell'antefatto versati al padre.

<sup>22</sup> Egli stesso si cita come *Mediolanensis* nella formula di convalidazione (*Registri della Catena*, I, nn. 15, 42, 63-64), mentre lo definiscono *magister* sia Filippo *de Scarmundia*, estraendo dal suo protocollo (*Pergamene savonesi*, I, n. 39; *Registri della Catena*, I, n. 36: «in cartulario comunis Saone per manum magistris Guidonis abbreviatam»), sia Martino (*Martino*, n. 507: «instrumentum I librarum X extra registrum comunis Saone tractum, abbreviatum per manum quondam magistris Guidonis») che tuttavia non riporta alcun estremo cronologico.

<sup>23</sup> Oltre i documenti citati alla nota precedente si vedano: *Registri della Catena*, I, nn. 15, 22, 36, 42, 63-64; *Pergamene savonesi*, I, n. 60 (il documento, del 1197, è una quietanza del vescovo di Savona a Noli, quindi non è direttamente coinvolto il Comune).

carta iunxit ipse plus quam debuit »<sup>24</sup>. Nel 1205 comunque Guido non è più in attività e forse nemmeno in vita poiché di lui si parla ormai al passato.

Nell'ultimo decennio del secolo XII i documenti rivelano quindi la presenza di almeno due notai, Arnaldo (attestato nel 1192 e nel 1197 e ancora nel 1204) e Guido (nel 1191, 1192 e 1198); purtroppo un quadro molto frammentato non consente di accertare se abbiano lavorato contemporaneamente in *duana* o si siano avvicendati ogni uno o più anni, come peraltro abbiamo visto verificarsi per Arnaldo che, sostituito da Giovanni *de Donato*, è poi tornato alla ribalta qualche tempo dopo. Due atti rogati a un mese di distanza nel 1192 (a giugno quello di Guido, a luglio di Arnaldo) lasciano tuttavia qualche margine all'ipotesi che, almeno per alcuni periodi, si siano sovrapposti<sup>25</sup>. A questi notai si potrebbe inoltre aggiungere lo stesso Giovanni *de Donato*, se nel ventennio di attività savonese al quale si fa riferimento nel cartolare di Martino ha continuato la sua attività pubblica e lo ha fatto anche in questo decennio, circostanza impossibile da verificare. Difficoltà ancora maggiori si incontrano nel collocare nel tempo l'esercizio della professione per il Comune da parte di Ottone, il cui cartolare nel 1204 risulta tra quelli consegnati da Arnaldo a Manfredo: questa è l'unica informazione recuperabile, che non rivela però l'epoca alla quale il registro risale<sup>26</sup>.

La situazione della *scribania* savonese, dove la presenza di uno o al più due notai nello stesso momento rivela una struttura poco articolata, non sembra mutare nemmeno nel primo decennio del secolo seguente, pur in presenza di dati più consistenti, che riconducono a tre notai per tutto il periodo: Manfredo, Martino *Vercellensis* e Filippo *de Scarmundia*, ai quali si aggiunge Arnaldo Cumano per i primi anni del secolo.

Di Manfredo, *sacri palacii notarius, magister, scriba*, subentrato nel 1204 ad Arnaldo, rimangono molteplici attestazioni sia in qualità di redattore, sia di

<sup>24</sup> *Martino*, n. 851.

<sup>25</sup> *Pergamene savonesi*, I, nn. 39, 43.

<sup>26</sup> I notai con questo stesso nome tra la metà del secolo XII e il primo decennio del XIII sono sicuramente due: Ottone che nel 1161 o 1162 (*ibidem*, n. 11: il documento è di difficile datazione) roga una donazione *in duana* e nel 1154 un livello del quale ci dà notizia il cartolare di Saono (*Notaio Saono*, c. 140r); è morto prima del 1204 quando nella citazione del suo cartolare è indicato come *quondam* (*Martino*, n. 449). Un omonimo notaio redige invece una copia nel 1209 (*Registri della Catena*, I, n. 49) e roga una donazione alla chiesa di Santa Maria di Savona nel 1210 (*Notaio Saono*, c. 139r). Per nessuno dei due è accertabile un'attività pubblica.

testimone di atti comunali, che consentono di accertare un'attività continuativa dal 1204<sup>27</sup> al 1213<sup>28</sup>. La precisione con la quale Giovanni nel suo cartolare identifica i documenti redatti da Manfredo quando a essi fa riferimento, soprattutto a fronte dei rapidi cenni riservati a quelli di altri colleghi, induce a ritenere che il suo o i suoi cartolari fossero conservati in curia, dove Giovanni aveva la possibilità di consultarli, senza basarsi solo sulle dichiarazioni delle parti per indicarne gli estremi, come deve invece fare per le scritture di altri notai<sup>29</sup>.

Al di là di quelle forniteci dal registro di atti giudiziari, che copre gli anni 1203-1206, limitate informazioni si hanno invece su Martino *Vercellensis, scriba Saone e magister*, e praticamente tutte risalenti agli stessi anni; si conosce invece l'esistenza di un altro suo cartolare sul quale scrive nel 1206 e nel 1207, contemporaneo quindi, almeno in parte, a quello pervenuto, dove probabilmente registra documentazione non giudiziaria e che consente di allungare di quasi un anno la sua permanenza alla *scribania* savonese<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup> Il 31 gennaio 1204 subentra ad Arnaldo Cumano: *Martino*, n. 449. Puntualmente la stessa fonte ci informa della sua attività pubblica con un riferimento al cartolare in cui avrebbe registrato alcune deposizioni testimoniali pochi mesi dopo, il 28 luglio 1204 (*ibidem*, n. 795).

<sup>28</sup> Le qualifiche di *magister* e di *scriba* gli sono attribuite dal notaio Giovanni (*Uberto I*, nn. 144, 408, 698). Per la documentazione a lui dovuta si veda: *Martino, sub indice; Registri della Catena, sub indice*. Quasi tutte le citazioni nel cartolare di Giovanni si riferiscono alla sua attività di rogatario di documenti privati dal 1208 al 1211 (*Uberto I, sub indice*); in un unico caso il rinvio è a un lodo consolare redatto il 31 gennaio 1209 (n. 406). Nella parte dovuta a Guglielmo, invece, viene citato una sola volta (*Uberto II*, n. 102). Lo incontriamo ancora il 17 giugno 1212 in veste di procuratore del Comune (*Registri della Catena*, I, nn. 17, 18), il 22 maggio 1213 come testimone ancora con la qualifica di scriba e, per l'ultima volta, il 25 maggio dello stesso anno come socio accomandante (*Uberto I*, nn. 19, 26); è probabile che abbia interrotto il servizio poco dopo per il sopraggiungere di una malattia o della morte, che lo coglie nei mesi successivi, prima del 12 luglio 1213 quando Giovanni ricorda un documento rogato da lui il 24 agosto 1208, e lo cita come quondam (*ibidem*, n. 144). La morte deve essere avvenuta in età non molto avanzata, come prova la riconferma dei tutori dei figli minorenni il 16 marzo 1216, dalla quale risulta che i due figli, dei quali non viene indicato il nome, hanno 13 anni l'uno e 12 l'altra. Nello stesso giorno viene anche stilato un inventario dei beni degli stessi (*Notaio Saono*, c. 13v), estratto il 6 giugno 1216 da Filippo *de Scarmundia* e Guglielmo.

<sup>29</sup> Cita sempre la data completa di giorno, mese e anno e in due casi riporta anche la parte iniziale del documento, più ampia in *Uberto I*, n. 406, limitata a poche parole nel n. 696. A conferma di questa ipotesi esistono originali estratti da Giovanni: *ibidem*, nn. 687, una vendita «quam abbreviavit magister Manfredus et extraxit de cartulario Iohannes scriba» e 715, dove è ricordato un mutuo «quod continetur in carta inde facta per manum magistris Manfredi, quam extraxit Iohannes scriba».

<sup>30</sup> *Pergamene savonesi*, I, n. 68; *Registri della Catena*, I, n. 124. L'ultimo atto scritto da lui sul registro risale al 26 giugno 1206 (*Martino*, n. 214). I documenti estratti dall'altro suo cartolare

Su Filippo *de Scarmundia, palatinus notarius, magister*, si ricavano dati consistenti, sia pur non continuativi, tra il 1208 e il 1223<sup>31</sup>. Di lui conosciamo diversi tipi di interventi: scrive, anche se in due sole occasioni, sul cartolare di Martino<sup>32</sup>, partecipa alla redazione di quello dello pseudo Saono e alla sua mano il Comune affida la scrittura della più antica raccolta statutaria conservata<sup>33</sup>.

Solo con il secondo decennio del Duecento traspare una maggiore organizzazione, apprezzabile nel cartolare dello pseudo Saono, di natura giudiziaria riferita al biennio 2016-2017, in cui, a differenza di quanto avviene una decina di anni prima nell'analogo di Martino, che lavorava da solo, i notai, almeno quattro (Filippo *de Scarmundia*, Uberto *de Mercato* e Guglielmo *Daerius*, oltre a un altro la cui mano non è ancora stata identificata) sembrano rispettare turni in curia, alternandosi nella scritturazione<sup>34</sup>, mentre, sempre in questo decennio si deve contare anche Giovanni.

I dati sulla figura di Giovanni, *Saonensis et imperialis aule notarius, magister*, di Guglielmo<sup>35</sup> e di Uberto *de Mercato, notarius palatinus*, sono molto scarsi, al di là dei cartolari. La carriera di Giovanni rispetto agli anni segnati dal protocollo (1213-1214), che peraltro era stato erroneamente assegnato a Uberto<sup>36</sup>, si può anticipare solo al 1208, quando roga un documento privato<sup>37</sup>. L'attività pubblica di Guglielmo è scandita dai due protocolli pervenuti

---

da Giacomo di Candiria nel 1251 datano al 19 giugno 1206 e al 21 marzo 1207: si tratta di giuramenti di fedeltà dei castellani di Quiliano al comune di Savona (*Pergamene savonesi*, I, nn. 66, 68; *Registri della Catena*, I, nn. 123, 124). Sul cartolare di Martino, oltre all'edizione e all'introduzione alla stessa, si veda VALLERANI 2006, su Martino in particolare, pp. 149-151.

<sup>31</sup> *Documenti nolesi*, n. 17, pp. 603, 604; *Pergamene savonesi, sub indice*; *Registri della Catena, sub indice*. L'ultimo dato relativo all'attività di Filippo *de Scarmundia* si legge in un'annotazione collocata al termine di un atto del 13 luglio 1213: «Phylippus scribe suprascriptam cartam refecit in anno Domini MCCXXIII, die VI iunii»: *Uberto I*, n. 150.

<sup>32</sup> *Martino*, nn. 502, 541. Dino Puncuh riconosce pochi interventi di altre due mani accanto a quella di Martino che identifica con quelle di Uberto *de Mercato* e Filippo *de Scarmundia* (*ibidem*, p. 12).

<sup>33</sup> Sull'attribuzione alla sua mano degli statuti del Duecento si veda *Antichi statuti di Savona*, p. 122 e sgg.

<sup>34</sup> Su questi notai si veda PUNCUH 1962a; PUNCUH 1965.

<sup>35</sup> Guglielmo si definisce ed è definito sempre semplicemente *notarius*.

<sup>36</sup> Sulle possibili ragioni dell'errata attribuzione si veda *Uberto I*, pp. XI-XIV.

<sup>37</sup> *Pergamene savonesi*, I, n. 72. Su Giovanni si veda il capitolo dedicato alla sua figura in *Uberto I*, pp. XV-XVII.

che, segnando il suo impegno in ambito sia amministrativo, sia giudiziario, potrebbero non essere contestuali, ma successivi l'uno rispetto all'altro, almeno sulla base delle risultanze documentarie: sul primo, legato alla gestione amministrativa del Comune, lavora con continuità dal 28 giugno 1214 al 26 ottobre 1215. Sul secondo invece, di natura giudiziaria, al di là di interventi dovuti alla sua mano, la cui frequenza è ancora tutta da verificare, scrive due inventari, uno dei quali, del 16 marzo 1216, riguarda i beni del defunto notaio Manfredò e reca la sua sottoscrizione – (SN) *Ego Willelmus notarius huic inventario subscripsi*<sup>38</sup> –, nell'altro, del 6 settembre dello stesso anno, è registrato in calce: *Willelmus notarius qui subscripsit*<sup>39</sup>. La sua carriera potrebbe allungarsi fino al 1219 se, come sembra verosimile, si può riconoscerlo nel Guglielmo *Daerius* che in quell'anno redige alcuni giuramenti di fedeltà dei feudatari di Savona al Comune su un *cartularium comunis*<sup>40</sup> e addirittura al 1233 sulla base della data dell'abbreviatura di un documento interrotto, inserita, apparentemente senza una logica, nel cartolare<sup>41</sup>. Il registro di natura giudiziaria degli anni 1216-1217 è praticamente la sola fonte che ci parla di Uberto; è l'unico tra i notai che vi scrivono a fare espliciti riferimenti a se stesso – identificandosi una sola volta come *de Mercato*<sup>42</sup> – quando cita documenti pubblici e privati che lo vedono come redattore o ricorda suoi interventi sullo stesso registro<sup>43</sup>. Queste citazioni consentono di accertare

<sup>38</sup> *Notaio Saono*, c. 14r. La sua sottoscrizione è preceduta da quella di Filippo *de Scarmundia*: « (SN) Die VI iunii. Ego Phylippus de Scarmundia, palatinus notarius, hoc inventarium tradavi et subscripsi ».

<sup>39</sup> *Ibidem*, c. 31v.

<sup>40</sup> *Registri della Catena*, I, n. 120; *Pergamene savonesi*, I, nn. 66, 108: i giuramenti vengono prestati tra il 13 (14 nella copia autentica su pergamena dell'Archivio di Stato, dove non figura il giuramento di Enrico di Albisola) e il 16 marzo. La copia trascritta sui Registri della Catena è così introdotta: « Exemplum scripture facte per manum Guillelmi Daerii notarii in cartulario comunis Saone ».

<sup>41</sup> *Uberto II*, n. 233.

<sup>42</sup> *Notaio Saono*, c. 17v.

<sup>43</sup> Rispetto a quelle degli altri redattori, le autocitazioni e le sottoscrizioni del notaio sono frequenti anche se solo nella prima parte del cartolare (fino a foglio 77), mentre nel seguito (il registro conta 148 fogli) Uberto non è più neppure citato. *ibidem*, c. 17r: « mandans executioni sententiam quam latam a domino Petro Laurentio, iudice consulum Sagone super libris XXI pro Sofia, matre Boniihannis Vitii, ut continetur in carta inde facta a me Uberto notano in anno Domini MCCXV, inditione III, die lune XXV madii »; c. 17v: « quod debitum de libris XXXI continetur in carta inde facta a me Uberto de Mercato notario »; c. 19r: « Et

che già nel 1214 esercitava la professione ed era al servizio del Comune ancora nel 1218. Analoghe le informazioni offerte da tre documenti comunali tramandati attraverso i Registri della Catena<sup>44</sup> che, risalendo agli anni 1216 e 1218, confermano da un lato il prolungarsi della sua attività, dall'altro rivelano come nel 1216 la sua produzione per il Comune fosse differenziata su due registri che, al contrario del caso di Guglielmo, erano scritti simultaneamente: si occupava quindi nello stesso tempo di verbalizzare i procedimenti giudiziari e di redigere gli atti riguardanti l'attività corrente del Comune. Non si può in alcun modo identificare Uberto con l'omonimo notaio, anch'egli qualificato come *scriba de Mercato*, attivo a Genova nello stesso periodo, perché proprio negli stessi anni (1213-1214) ne è attestata la presenza a Savona e a Genova, ma soprattutto grazie al confronto grafico tra le scritture dei due notai che non lascia dubbi<sup>45</sup>.

Non solo non compare invece nel registro attribuito a lui erroneamente e per tradizione nessun notaio di nome *Saonus*, ma mai è neppure citato in alcuna delle fonti, quindi è oltremodo improbabile che esistesse un notaio con questo nome e risulta altresì impossibile avanzare qualsiasi ipotesi sulle ragioni che hanno indotto all'evidente sbaglio il responsabile dell'attribuzione del cartolare.

---

ego Ubertus, precepto dicti iudicis, sic scripsi»; c. 19r: «Et ego Ubertus, precepto domini Rufini, sic scripsi»; c. 20r: «Quoniam apparebat per quodam instrumentum factum a me Uberto notario in anno Domini MCCXIII, indictione II, die mercurii XXVII agusti» e, nello stesso atto: «et quia aparebat per aliud instrumentum factum a me Uberto hoc eodem anno, die mercurii XV octubris»; c. 24v: «ut continetur in carta facta inde a me Uberto notario hoc eodem die et anno»; «iudex domini Guigardi Buccafolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto notario autenticare scriptum istud pro ipso Astengo»; c. 29v: «In capitulo Sagone dictus iudex precepit michi Uberto ut de hiis facerem instrumentum unum vel plura»; c. 32r: «Anno Domini MCCXVII, indictione V, die iovis II intrantis february. Dominus Rufinus Buccanigra, iudex consulum Sagone, precepit michi Uberto ut de his facerem instrumentum Ansaldo de Bergegio»; c. 33v: «Anno Domini MCCXVIII, indictione V, die veneris XXVII ianuarii. Dominus Rufinus iudex precepit michi Uberto ut facerem inde cartam»; c. 77v: «Anno MCCXVII, indictione V, die iovis in kalendis iunii. Dominus Henricus Roba, iudex domini Guicardi Buccefolli, potestatis Sagone, precepit michi Uberto ut autenticarem pro ipso Iacobo»; «Dictus dominus Henricus, ad postulationem Alexandri de Sancto Romulo, precepit michi Uberto ut autenticarem et in formam publici instrumenti redige rem».

<sup>44</sup> *Registri della Catena*, I, nn. 50, 51, 108. Si tratta di tre copie semplici che riportano però la convalidazione del notaio presente sull'antigrafo.

<sup>45</sup> *Oberto scriba 1190; Oberto scriba 1186*. L'edizione degli altri frammenti di cartolari dello stesso notaio, alcuni dei quali di notevole consistenza, è in preparazione a cura di Marta Calleri che ringrazio per le preziose informazioni fornitemi.

Il complesso documentario in definitiva ci restituisce i cartolari o almeno il ricordo degli stessi e/o della presenza presso la *scribania* cittadina di Arnaldo Cumano, Giovanni *de Donato*, Guido *Mediolanensis*, Ottone, Manfredo, Martino *Vercellensis*, Giovanni, Guglielmo, Filippo *de Scarmundia*, Uberto *de Mercato*. Si tratta quindi di un totale di dieci notai che tra gli anni Sessanta del secolo XII e il primo ventennio del XIII sembrano soddisfare completamente le esigenze documentarie del Comune e, almeno in larga parte, dei privati. La lettura dei nomi dei più antichi fa emergere un elemento di non poco conto: fino alla fine del secolo XII tutti i notai provengono da fuori città, in particolare dall'area lombarda. Infatti, ad eccezione del genovese Giovanni *de Donato*, Arnaldo, è forse originario di Como, Guido proviene da Milano, Martino da Vercelli; il primo di estrazione locale sembra essere Manfredo all'inizio del Duecento, mentre nulla si sa su Ottone<sup>46</sup>. Difficile individuare le ragioni che hanno portato a questa situazione; si può solo constatare che non tramandando la documentazione di questo periodo, nemmeno attraverso il cartolare di Arnaldo Cumano e Giovanni *de Donato*, nomi di altri colleghi sicuramente cittadini, si potrebbe anche pensare che il ricorso a notai forestieri sia stata una scelta obbligata. Sembra quasi impossibile però ipotizzare che non esistesse un notariato locale, più probabile che non fosse in grado di elaborare le tipologie documentarie necessarie alle esigenze del Comune. E certo d'altra parte che la scelta di scribi non cittadini sia ricaduta su professionisti di provata esperienza e di riconosciuto prestigio, come sembra sottolineare la qualifica di *magister* con la quale sono connotati<sup>47</sup>.

### 3. I rapporti tra il Comune e i professionisti della scrittura

Per quanto riguarda la formalizzazione delle relazioni tra la gli organi di governo e i notai, i pochi documenti in pergamena conservati (una decina tra il 1171 e il 1180) di Arnaldo Cumano raramente definiscono un rapporto funzionale notaio-istituzione<sup>48</sup>; se nel 1171 Arnaldo per l'unica volta si

<sup>46</sup> Il ricorso di centri minori a notai forestieri è attestato anche in altre esperienze, come nel caso di Vercelli, dove tuttavia non manca un importante apporto del notariato locale: BARBIERI 1994, pp. 255-274.

<sup>47</sup> L'unico notaio per il quale non risulta la qualifica di *magister* è Guglielmo, ma potrebbe semplicemente non emergere dalle fonti che su di lui, come si è visto, sono davvero scarse.

<sup>48</sup> Al tema del rapporto notaio-comune ha dedicato pagine importanti FISSORE 1977; FISSORE 1989a; FISSORE 1999; sul passaggio dal notariato al funzionariato si veda anche BARTOLI LANGELI 1985.

definisce *scriba*<sup>49</sup>, estrinsecando così la sua posizione all'interno della stessa, negli anni successivi in un solo caso il rapporto con gli organi istituzionali è esplicitato attraverso il ricordo della *iussio*<sup>50</sup>, in un altro del *preceptum*<sup>51</sup>. Nell'autenticare i documenti sinallagmatici ricorda invece di avere ricevuto l'incarico di procedere alla redazione da entrambe le parti (*rogatu/voluntate utriusque partis*), affidando la convalidazione anche alla carta partita<sup>52</sup>. Sembra invece denotare una percezione non chiara o un'equivoca definizione dei rapporti con il Comune l'uso del termine *iussu* riferito a entrambe le parti in un gruppo di documenti in cui risultano autori il preposto o il capitolo della chiesa di San Pietro di Ferrania; il contestuale riferimento in due di questi atti alla sua posizione di *scriba comunis*, fa peraltro cadere qualsiasi ipotesi, già di per sé alquanto improbabile, di un rapporto formalizzato anche con l'istituto ecclesiastico<sup>53</sup>.

Non diversamente si comportano i suoi successori che mai riferiscono la qualifica di *scriba* del Comune né ricorrono a formule convalidazione che li colleghino allo stesso; fanno invece ricorso al *rogatus scripsi*, consueto nel documento privato, in analogia peraltro con altre realtà comunali, in primo

<sup>49</sup> *Registri della Catena*, I, nn. 57-58.

<sup>50</sup> *Pergamene savonesi*, I, nn. 17, 18. Si tratta di un mutuo contratto dai consoli del Comune il 13 agosto 1175.

<sup>51</sup> *Ibidem*, n. 56: lodo del podestà Guido Spinola che Arnaldo ricorda di avere scritto *in registro comunis Saone precepto dicti domini Guidonis Spinule*. Almeno fino a tutto il secolo XII è diffuso l'uso di omettere la posizione occupata all'interno della cancelleria attraverso l'uso della qualifica *scriba* e il consueto ricorso invece al ricordo della *iussio* o del *preceptum*, come risulta in gran parte dei casi in cui si fa riferimento nella bibliografia di cui alla nota 5.

<sup>52</sup> *Registri della Catena*, I, nn. 23 (30 novembre 1176. Convenzione Savona Recco), 16 (27 luglio 1177. Accordi tra Savona e i consoli di Sestri Ponente), 38, 39 (25 ottobre 1189 e <1179>. Impegni del marchese Enrico e dei figli nei confronti di Savona). La formula che il notaio usa è la seguente: «voluntate utriusque partis duas cartulas divisas per a b c rogatus scripsi». Sull'uso della carta partita nella documentazione comunale genovese si veda: COSTAMAGNA 1955; CARBONETTI VENDITTELLI 2013.

<sup>53</sup> *Registri della Catena*, I, nn. 56 («Ego Arnaldus Cumanus, sacri palacii notarius, iussu predicti domini prepositi et predictorum canonicorum hoc libellum scripsi»), 57 («Ego Arnaldus Cumanus, sacri palacii notarius et Saone scriba, interfui et iussu predicti prepositi et prioris Mathei et predictorum canonicorum Benzonis et Rodulfi presbiteri hanc cartam ut supra scripsi»), 58 («Ego Arnaldus Cumanus, sacri palacii notarius et Saone scriba, interfui et iussu predictorum canonicorum et prepositi hanc confirmationis cartulam scripsi»). Per citare solo un caso al di fuori di un uso inappropriato dei termini al di fuori di Savona, Pietro *Rufi* nel 1213 richiama la *iussio* in documenti privati: ROVERE 2012, p. 309.

luogo quella genovese, dove solo notizie indirette rivelano il rapporto di alcuni notai con le istituzioni cittadine<sup>54</sup>. Si deve segnalare infine come la consuetudine, ampiamente attestata in altre esperienze, di ricordare l'incarico ricevuto da entrambe le parti sia confermata anche da Guido che nella sottoscrizione di una quietanza del vescovo di Savona al comune di Noli ricorda: «voluntate utriusque partis rogatus scripsi et interfui».

#### 4. *Il Comune e gli archivi*

Il governo comunale, dal canto suo, sembra avvertire da subito – e mantiene costante nel tempo – l'esigenza di raccogliere e custodire nel modo più idoneo la documentazione, nonostante questa attenzione non abbia comunque ottenuto lo scopo di preservarla da ingenti perdite, come ben testimoniano inventari compilati in diverse epoche<sup>55</sup>. Anche il rafforzamento delle serrature dello *scrinium* o *sospeale* (alla prima, documentata nel 1182, ne viene aggiunta un'altra nel 1316, e altre due verso la fine dello stesso secolo), così come l'uso di catene per legare i *libri iurium* potrebbero essere un significativo segnale della determinazione del Comune nell'attuare concrete azioni di salvaguardia del proprio patrimonio archivistico e nell'evitare il più possibile depauperamenti, che si cerca di contrastare con i mezzi ritenuti più idonei. Una delle cause della dispersione potrebbe essere da ricercarsi nei numerosi trasferimenti subiti dall'archivio, che dall'originaria sede in *duana*, presso la torre del Brandale, passa nei primi anni del Trecento al palazzo del podestà, quindi nella sacrestia della chiesa di San Francesco, dove si trova già nel 1337, mentre all'inizio del secolo XV è spostato nel convento di San Domenico, per giungere in età moderna in quello di Sant'Agostino.

Già l'atto di investitura di Giovanni *de Donato* ci informa dell'esistenza di un archivio nel 1182, lo *scrinium*, nel quale erano depositati *scripta et registra* del Comune, situato in *duana*, che a Giovanni viene simbolicamente affidato, unitamente alla *scribania*, attraverso la consegna della chiave, *per clavem*, che ne garantisce una più sicura salvaguardia<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Sulla cancelleria genovese si veda la bibliografia citata alla nota 5. Più in generale sottolineano questa incertezza terminologica, e quindi anche teorica, rilevabile in molti comuni italiani (Bergamo, Arezzo, Asti, Como, Milano, Perugia, Piacenza) FISSORE 1989a e PUNCUH 2006b.

<sup>55</sup> Sulle vicende e gli inventari degli archivi savonesi si veda: BRUNO 1890; *Pergamene savonesi*, I, pp. XI-XII; CASTIGLIA 1991; MALANDRA 1974.

<sup>56</sup> Su questo documento si veda sopra nota 6 e testo corrispondente.

I conti sulla consistenza di quanto dovrebbe essere conservato nell'archivio non tornano quando nel 1204 Arnaldo Cumano, al momento di lasciare definitivamente la cancelleria trasmette al suo successore, *magister* Manfredò, quanto conservato presso l'archivio. Si delinea il quadro di un ricorso alle scritture su libro e all'organizzazione di serie tematiche molto più articolato rispetto al passato, che prevede la distinzione tra diverse tipologie: registri dedicati alle deposizioni testimoniali, agli estimi, alla documentazione di carattere fiscale e ancora *aliis quibusdam rebus* non meglio specificate<sup>57</sup>. D'altro canto si riscontra una riduzione del numero dei protocolli rispetto a quanto conservato in precedenza: si parla infatti di *cartularios IIII magnos*, nei quali si devono certamente riconoscere i cartolari dei notai che avevano lavorato per il Comune, a cui si aggiunge quello di *magister* Ottone, nominativamente individuato. Eppure sappiamo che già nel 1182 i cartolari erano almeno sei, e altri se ne devono essere aggiunti nell'ultimo venticinquennio, se non altro quelli dei notai di cui, come abbiamo detto, ci è rimasto traccia.

Con un salto di oltre un secolo gli statuti del 1345, oltre a ribadire la particolare cura nella conservazione delle scritture, la custodia delle quali è assegnata al podestà<sup>58</sup>, ci informano della retribuzione riservata ai notai ai quali era richiesto di cercare, e quindi estrarre, documenti dai cartolari di Arnaldo, Martino, Giovanni *de Donato*, Uberto *de Mercato*, Manfredò, Filippo, Guglielmo *Daerius et omnium aliorum scribarum defunctorum*<sup>59</sup>. La circostanza che siano esplicitamente nominati solo i notai che a diverso titolo hanno partecipato alla scritturazione dei cartolari pervenutici, ad eccezione di Giovanni e Saono, che però, come si è detto, potrebbe non essere mai esistito, pone non pochi interrogativi sull'organizzazione della documentazione e dell'archivio e sulla sua evoluzione o quantomeno sulla cura con la quale negli statuti venivano individuati i registri presi in considerazione.

---

<sup>57</sup> Martino, n. 449; *Mostra storica* 1964, pp. 84-85: «in primis cartularios IIII magnos et magnam quantitatem cartulariorum longorum qui sunt omnes de testibus. Item cartularium I quondam magistri Ottonis. Item cartularium I exstimi. Item cartularios VIII de colectis et aliis quibusdam rebus». La storiografia ha recentemente dedicato grande attenzione alla produzione scritta, in particolare alle scritture seriali su registro, dei comuni italiani, anche in relazione alle pratiche di governo. Non essendo possibile in questa sede offrire un quadro bibliografico esaustivo si rimanda al lucido e meditato intervento di FRANCESCONI 2014, che ripercorre le tappe fondamentali degli studi sull'argomento, e alla bibliografia da lui citata.

<sup>58</sup> *Statuta Antiquissima Saone*, I, pp. 106, 107. Si tratta della rubrica «De sospeali habendo pro scripturis et privilegiis reponendis».

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 104.

Non è dato di capire con quale criterio siano stati elencati solo i nomi di alcuni notai e non di altri che nello stesso periodo avevano prodotto cartolari analoghi (Ottone – ricordato nel verbale di consegna dell'archivio da Arnaldo Cumano a Manfredo –, Guido di Milano, oltre a Giovanni). È vero che in più di un secolo avrebbe potuto verificarsi la dispersione o il deposito in altra sede di parte del materiale, ma l'omissione della citazione del protocollo di Giovanni, a fronte peraltro del richiamo a quello di Guglielmo i cui atti sono, almeno in parte, conservati nello stesso registro giunto fino ai nostri giorni, non è evidentemente imputabile a un simile evento. Forse l'attribuzione a Guglielmo era più immediata e a lui è stata riferita la scritturazione globale? Difficile provare a dare una risposta.

Per quanto riguarda invece la documentazione più recente, nel suo complesso identificata come la produzione contenuta in cartolari *aliorum scribarum*, la prima ipotesi che viene naturale formulare è che si sia passati da protocolli ibridi di documentazione pubblica e privata a registri dedicati esclusivamente agli atti pubblici, redatti dai diversi notai che ormai lavorano contemporaneamente per il Comune e che arriveranno a essere fino a sei sicuramente nel Trecento, ma forse anche prima, situazione che rende impossibile l'attribuzione a un solo notaio. Alcuni elementi consentirebbero di avvalorare quest'ipotesi: in primo luogo Giacomo *de Candiria* nel 1245 nell'estrarre un giuramento di fedeltà di Anselmo di Quiliano al Comune del 1219 lo definisce *scrittura cartularii comunis Saone infrascripta*, dichiarando di trarla *de ipso cartulario comunis Saone*, senza specificare il nome del rogatario<sup>60</sup>. Nel 1255 nel compiere un'analoga operazione per un altro giuramento di fedeltà dei feudatari di Savona, sempre del 1219, nel verbale introduttivo fa riferimento a una *scriptura cartularii comunis Saone scripta per manum Guillelmi Daerii*, mentre nell'autentica dichiara genericamente di estrarre *de cartulario comunis Saone*<sup>61</sup>. In entrambi i casi sottolinea che il testo è fedele all'esemplare da cui deriva, *nichil addens vel minuens*, rivelando così di avere proceduto alla redazione di una copia e non alla produzione di un originale e ciò configura il cartolare da cui deriva come un vero e proprio registro di atti pubblici e non come un protocollo di abbreviature.

---

<sup>60</sup> *Pergamene savonesi*, I, n. 107.

<sup>61</sup> *Ibidem*, n. 99; *Registri della Catena*, I, n. 120.

Inoltre, i frequenti richiami a *cartularia comunis*, non meglio definiti, leggibili nella raccolta statutaria ducentesca<sup>62</sup> – nei quali è prevista la redazione di *charte* e *privilegia*, ma anche di documentazione di tipo amministrativo-finanziario e giudiziario – riportano a registri diversificati (*cartularium extimatorum*, *cartularium gabelle vini*, *cartularium gabelle salis*<sup>63</sup>), non più direttamente collegati a un unico redattore e forse identificati sulla base dell'anno, come denuncia il riferimento a una scritturazione da farsi in un *cartolare proximi preteriti anni*<sup>64</sup>.

### 5. La documentazione

Passiamo infine a esaminare le caratteristiche della documentazione prodotta dai notai che hanno operato a Savona, sempre tenendo conto dei limiti imposti dalla conservazione a macchia di leopardo tanto temporale quanto tipologica di cui si è detto.

L'analisi sincronica e diacronica delle diverse tipologie con cui i notai danno concretezza formale ai negozi giuridici attraverso i quali il Comune svolge la propria azione di governo mette in luce un'assoluta assenza di modelli ripetitivi e ricorrenti che evidenzino la volontà degli organi istituzionali da una parte, l'applicazione delle capacità tecniche dei notai dall'altra, volte alla caratterizzazione del documento pubblico cittadino rispetto al coevo *instrumentum* o quanto meno all'utilizzazione di un'identica struttura testuale e corroborativa per le stesse tipologie. Eppure era certamente noto – e costituiva un esempio illuminante – lo sforzo concertato degli organi di governo e dei notai della vicina Genova che aveva prodotto schemi documentali e sistemi di convalidazione ben rappresentanti il ruolo che il Comune voleva ritagliarsi. Anzi forse proprio per contrapposizione all'espansione politica ed economica genovese Savona sceglie, almeno da un certo momento in poi, di allontanare la propria documentazione pubblica e privata dai modelli tipici di quella realtà.

La struttura tanto del documento pubblico, quanto di quello privato, almeno a partire dalla metà del secolo XII quando si perfeziona il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*, ricalca infatti il modello genovese, con tutte le

---

<sup>62</sup> *Antichi statuti di Savona*, capitoli XXX, XLIII, XLVIII, LXXVIII, CXVI, CXL, CLXVII, CLXXIII, CLXXVI, CLXXVIII, CCI, CCIII, CCVIII, CCXXXVIII.

<sup>63</sup> *Ibidem*, capitoli CXXXVI, CXLII, CLXXX.

<sup>64</sup> *Ibidem*, capitolo CCI.

*publicationes* – data topica e cronica, elenco dei testimoni, signum e sottoscrizione notarile – nella parte escatocollare e sicuramente dal 1175, con Arnaldo Cumano e poi con Giovanni *de Donato*, è adottata anche l'indizione genovese<sup>65</sup>. Impossibile invece stabilire il momento in cui si passa dallo stile dell'incarnazione secondo l'uso fiorentino, che fa iniziare l'anno il 25 marzo, a quello della natività, usato anche nel capoluogo ligure.

Con il 1191 però Guido di Milano e Arnaldo Cumano per primi e contemporaneamente (il riscontro è in due documenti redatti addirittura nello stesso giorno) abbandonano l'indizione genovese, passando alla romana<sup>66</sup> e nel documento di Guido viene modificata la posizione delle *publicationes* con lo spostamento della data cronica nella parte protocollare, subito dopo il *signum* del notaio e l'invocazione.

È però necessario tenere conto che l'assenza assoluta da questo momento fino al 1194 di documenti estratti dai rogatari e, per contro, una sequela di altri, prodotti dai cartolari di Arnaldo<sup>67</sup> e in solo caso da quello di Guido<sup>68</sup> a opera di Filippo *de Scarmundia* e Pietro Barberio impediscono di sapere se la struttura del testo (che presenta le *publicationes* separate tra parte protocollare ed escatocollare) e il ricorso all'indizione romana siano stati determinati dagli usi a cui sono ormai abituati i due notai che operano in pieno Duecento oppure corrisponda a quella che avrebbe dato Arnaldo. Si deve infatti ricordare che nei primi atti dell'agosto 1195 e dell'8 febbraio 1197<sup>69</sup>, nuovamente estratti dallo stesso, la struttura è ancora quella ante 1191 e l'indizione usata è nel primo caso la romana, nel secondo la genovese, mentre Guido articola un documento del 9 febbraio 1197<sup>70</sup> come quello del 1191 e fa ricorso all'indizione romana.

Solo dopo il vuoto documentario che si estende tra il 1198 e il 1206 possiamo verificare che è ormai stata adottata da tutti i notai la nuova forma documentaria connotata dalle caratteristiche che manterrà costante nei secoli

---

<sup>65</sup> Prendendo in considerazione solo i documenti anteriori al 23 settembre (in quelli tra il 24 settembre e la fine dell'anno potrebbe essere stata usata l'indizione romana) si vedano: *Pergamene savonesi*, I, nn. 17, 18, 21, 23, 29, 30, 32; *Registri della Catena*, I, nn. 16, 56, 67, 68.

<sup>66</sup> *Ibidem*, I, n. 42; II/2, n. 589.

<sup>67</sup> *Ibidem*, I, nn. 37, 101, 110, 146; *Pergamene savonesi*, I, nn. 48-50, 55.

<sup>68</sup> *Registri della Catena*, I, n. 36.

<sup>69</sup> *Pergamene savonesi*, I, n. 56; *Registri della Catena*, I, n. 29.

<sup>70</sup> *Pergamene savonesi*, I, n. 60.

a venire: il *signum* del notaio è collocato all'inizio, come primo elemento del protocollo, e il testo, analogamente a quello prodotto da Guido, è segnato dalla posizione della data cronica nel protocollo e di quella topica, insieme all'elenco dei testimoni, nell'escatocollo. Non comparirà più l'indizione genovese, sostituita da quella romana.

Da quanto fin qui descritto emerge una palese difficoltà a collocare nel tempo i cambiamenti di cui si è detto, che potrebbero risalire al 1191 o ai primi anni del Duecento. Il documento di Guido del 1191 infatti è forse atipico perché il notaio, pur definendosi *notarius Saone*, può aver fatto ricorso al modello che gli è più congeniale. Egli infatti tradisce la sua provenienza anche per l'uso di un formulario che mantiene alcuni arcaismi proprio in questo documento, in cui sono ancora presenti il *signum manuum* dell'autore e la *rogatio*, ormai da decenni abbandonati dai notai liguri, mentre il testo è organizzato secondo l'uso milanese, con il *signum* del notaio all'inizio<sup>71</sup>. Ancora nel 1198, inoltre, utilizza nella *completio* la formula «*hec omnia ad memoriam retinendam interfui et rogatus scripsi*», che ricorda il *breve memoratorium*, una forma di cui non rimane alcuna traccia nella documentazione locale.

La libertà lasciata sia dal Comune sia dal notariato cittadino ai notai forestieri di continuare a usare i modelli a loro più familiari senza richiedere, nemmeno quando si trovano a redigere atti pubblici, l'uso di un'unica struttura a cui tutti devono uniformarsi sembra una riprova del disinteresse per le forme, almeno in questo periodo, che si pone in linea con le politiche documentarie dei comuni italiani, fatta salva l'eccezione genovese.

La provenienza geografica e quindi la cultura notarile di Guido, unitamente agli atti di Arnaldo Cumano estratti da notai ducenteschi, non consentono di essere certi della collocazione del passaggio dall'uno all'altro sistema nel 1191, non potendosi escludere, anzi sembrando oltremodo plausibile, come si è detto, che questo si debba spostare di almeno una decina di anni. La situazione politica tra i due momenti è profondamente diversa. Se infatti la scelta di staccarsi dal modello genovese e soprattutto di abbandonare l'uso dell'indizione che caratterizza quel Comune è imputabile a ragioni di ordine politico, nel caso in cui ciò si sia verificato nel 1191 le spinte sono ragionevolmente da ricercarsi nel cambiamento prodotto dal diploma di Enrico VI<sup>72</sup> e

---

<sup>71</sup> *Registri della Catena*, I, n. 42.

<sup>72</sup> *Ibidem*, I, n. 8.

dal definitivo affrancamento di Savona dal potere marchionale, che avrebbe spinto il Comune a cercare una maggiore autonomia anche documentale. Se invece si colloca questo cambiamento, come sembra più probabile, nei primi anni del Duecento diventerebbe cruciale la convenzione con Genova del 1202<sup>73</sup> che, fortemente penalizzante per Savona, potrebbe aver spinto i notai stessi o il governo cittadino a chiedere ai notai di abbandonare qualsiasi dipendenza del documento savonese da quello del Comune dominante.

Quale che sia il momento, sulla scelta del nuovo modello potrebbe essere stata condizionante la presenza a Savona, alla scribania del Comune, del notaio milanese Guido, documentata proprio a partire dal 1191 almeno fino al 1198: la struttura dei suoi documenti avrebbe costituito il modello di riferimento, comune peraltro a gran parte dell'Italia centro-settentrionale.

Con il progredire del Duecento, mentre la nuova forma documentaria si stabilizza, il numero dei notai aumenta progressivamente, l'estrazione di questi sembra ormai essere solo cittadina e la cancelleria si viene articolando, gli organi di governo acquisiscono sempre maggiore consapevolezza dell'importanza dell'attestazione scritta fino a decidere, negli anni Venti, di raccogliere la documentazione comunale nei *libri iurium* e di procedere alla compilazione degli statuti.

Ma qui mi fermo perché questa è un'altra storia.

---

<sup>73</sup> *Pergamene savonesi*, I, n. 63. Attraverso la copia autentica tramandata nei *libri iurium* genovesi è conservato il primo ricordo del sigillo del comune di Savona, che nell'autentica è descritto, almeno in parte («... alium discerni non poterat quod sigilli cerei propter nimiam vetustatem consumptum, tamen in eo videbatur quedam aquile forma intus sculpta nec eius circumscriptio legi poterat »): *Libri Iurium*, I/3, n. 466.

## **II - LIBRI IURIUM E LIBRI INSTRUMENTORUM**



*Libri « iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum » e livellari della chiesa genovese (secc. XII-XV).  
Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*

Nella storia della diplomatica comunale Genova e la Liguria potrebbero ricoprire un ruolo di tutto rilievo se alla precocità di certe soluzioni cancelleresche, alla varietà degli uffici<sup>1</sup> e alla ricchezza della documentazione prodotta dagli stessi (che tuttavia finisce anche per essere un freno alla ricerca) corrispondessero corrette edizioni delle fonti più importanti e studi esaurienti<sup>2</sup>.

È noto infatti come il comune di Genova abbia provveduto, fin dalla sua costituzione, già nella prima metà del secolo XII, a dotarsi di una propria struttura burocratico-cancelleresca<sup>3</sup> (seguirà Savona, a cavallo dei secoli XII e XIII<sup>4</sup>), imperniata più sulla figura del notaio-funzionario che su quella del notaio apportatore di validità al documento comunale (sigilli, *signa* particolari e, talvolta, la *charta partita* potevano benissimo affiancarsi o sostituirsi alla sottoscrizione notarile)<sup>5</sup>; e come già nello stesso secolo, sempre nella prima metà, esistessero i *libri consulatus*, dai quali attorno agli anni Cinquanta sarebbe derivata la prima redazione dei *libri iurium* (o *registrum communis*), affidata al notaio Guglielmo *de Columba*<sup>6</sup>, lo stesso al quale era stato conferito l'incarico 'ufficiale' di stendere materialmente gli *Annali* di Caffaro, quasi a voler offrire agli stessi una doppia o triplice garanzia di au-

---

\* Pubblicato in: «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/I (1984), pp. 105-170.

<sup>1</sup> Cfr. POLONIO 1977 e bibliografia ivi citata.

<sup>2</sup> Sul problema delle edizioni di fonti rimandiamo a PUNCUH 1984 e bibliografia ivi citata. Quanto agli studi specifici, più spesso dipendenti da ricerche sul notariato medievale ligure, cfr. COSTAMAGNA 1970 e bibliografia ivi citata.

<sup>3</sup> Cfr. COSTAMAGNA 1970, cap. IV.

<sup>4</sup> PUNCUH 1965.

<sup>5</sup> Cfr. COSTAMAGNA 1955; COSTAMAGNA 1964; cfr. anche *Mostra storica* 1964, p. 267 (doc. dell'aprile 1202, *charta partita*, con sigilli e sottoscrizioni notarili).

<sup>6</sup> Cfr. *Codice diplomatico*, I, p. 172; *Mostra storica* 1964, pp. 80-81.

tenticità, quella della parola e memoria di Caffaro e quella del redattore della stessa, entrambi coperti dall'autorità consolare<sup>7</sup>.

Non meno precocemente, quasi in parallelo col Comune, la Chiesa genovese, nel disegno di ristrutturazione e riorganizzazione delle proprie istituzioni, turbate dalla bufera dell'età gregoriana, promosso dagli arcivescovi Siro II e Ugo dalla Volta<sup>8</sup>, veniva attuando un proprio processo di documentazione, sia pur costretto ancora entro la consueta prassi notarile, senza cioè dotarsi di una propria struttura cancelleresca.

Di tale processo che, superando gradualmente e non senza esitazioni, dubbi e non poche ambiguità le tradizionali forme della documentazione notarile, darà vita, a partire dal Trecento, ai primi abbozzi di una cancelleria arcivescovile, i registri, pressoché inediti<sup>9</sup>, che illustriamo in questa sede, costituiscono una preziosa testimonianza, anche perché consentono di gettare qualche nuova luce sull'evoluzione della stessa procedura notarile tra XII e XV secolo: essi contengono 2351 documenti originali, 249 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari<sup>10</sup>, e 151 copie autentiche (ai fini del presente lavoro, imperniato in gran parte sulle sottoscrizioni notarili, abbiamo trascurato le copie semplici).

L'indagine, rivolta inizialmente ai soli registri, si è venuta via via allargando (in correlazione con i molti problemi suscitati) ad altre raccolte documentarie ecclesiastiche, edite e inedite (pergamene dei monasteri di Sant'Eustachio di Chiavari<sup>11</sup>, Sant'Andrea della Porta<sup>12</sup>, San Benigno di Capodifaro<sup>13</sup>, San Siro<sup>14</sup>, Santo Stefano<sup>15</sup>, di Genova, San Venerio del Ti-

<sup>7</sup> PUNCUH 1982, pp. 63-73 e bibliografia ivi citata.

<sup>8</sup> Su queste vicende v. PUNCUH 1962b, p. 24 e sgg.

<sup>9</sup> Esclusi i due della curia (*Registro della curia; Secondo registro*), e i codici PA e PB del capitolo di San Lorenzo (*Liber Privilegiorum*).

<sup>10</sup> Sull'estrazione in *publicam formam* da parte di notai diversi dai rogatari cfr. COSTAMAGNA 1961, p. 27 e sgg.; COSTAMAGNA 1970, p. 217 e sgg.

<sup>11</sup> Genova, Archivio Capitolare di S. Lorenzo, cartelle 428-431 (cfr. PUNCUH 1956, p. 17. Cfr. anche *Liguria monastica* 1979, p. 86.

<sup>12</sup> Genova, Biblioteca privata Durazzo, *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, ms. B. IX. 9 (cfr. PUNCUH 1979a, p. 338; [*Sant'Andrea*]).

<sup>13</sup> *San Benigno*.

<sup>14</sup> Genova, Archivio di Stato (ASGe), *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di San Siro*, pergamene; *Carte di San Siro* [*San Siro*]. Cfr. *Liguria monastica* 1979, p. 141.

<sup>15</sup> ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di Santo Stefano* [*Santo Stefano*] (cfr. *Liguria monastica* 1979, p. 144).

no<sup>16</sup>, dei capitoli genovesi di San Lorenzo<sup>17</sup> e di Santa Maria delle Vigne<sup>18</sup>, della biblioteca della Società Ligure di Storia Patria, in gran parte appartenenti alla chiesa di San Silvestro<sup>19</sup>), senza trascurare altre testimonianze che di volta in volta si sono rese utili.

Già il Torelli osservava, a proposito dei cartulari comunali, che il concetto che se ne ebbe non fu sempre « così elevato che non si fondessero qualche volta con le raccolte dei contratti di interesse del Comune », come, in sostanza, rispetto alle « prove scritte delle ragioni formali, o giuridiche, della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente »<sup>20</sup>, ai *privilegia et iura* venissero via via preferiti i contratti, gli *instrumenta*, alle ragioni politico-istituzionali quelle più propriamente amministrative.

Non diversamente si comporta la Chiesa, anzi possiamo tranquillamente sostenere che a Genova, a differenza del Comune che continua a perseguire fino all'epoca moderna il disegno medievale dei *libri iurium*, senza mutarne sostanzialmente l'impostazione e la fisionomia originarie, la Chiesa si attesta ben presto su posizioni più arretrate, preoccupata soprattutto di garantire e gestire un grandioso patrimonio fondiario: dopo i due registri della curia (che tuttavia già manifestano tale impostazione) e soprattutto il registro PA (di cui PB è solo una copia) – l'unico veramente assimilabile ai *libri iurium* medievali – la documentazione ecclesiastica diventa il puntuale riflesso di un'attività corrente, ordinaria, amministrativa e finanziaria<sup>21</sup>.

Così, mentre la curia sembra rinunciare a dare un seguito ai due registri, il capitolo di San Lorenzo ripiega su libri che potremmo chiamare *livellorum, contractuum* o *instrumentorum*, ben diversi nella sostanza dai *libri iurium* o *privilegiorum*, ma ad essi perfettamente assimilabili se ne studiamo la formazione e la composizione.

Prima di affrontare un discorso generale sui registri ecclesiastici genovesi, oggetto specifico della nostra indagine, è necessario esaminarne bre-

<sup>16</sup> *San Venerio*.

<sup>17</sup> Genova, Archivio Capitolare di S. Lorenzo, cartelle 421-427 (cfr. PUNCUH 1956, p. 17).

<sup>18</sup> *Santa Maria*.

<sup>19</sup> *Manoscritti*, cartelle 328-330 (cfr. DE ANGELIS 1977, p. 621).

<sup>20</sup> TORELLI 1911; TORELLI 1915; TORELLI 1980, p. 183.

<sup>21</sup> Considerazioni analoghe in PUNCUH 1956, p. 14.

vemente le caratteristiche formali, allo scopo di accertare con sicurezza se quei documenti sono veramente gli originali e le copie autentiche fatti redigere direttamente sui registri o non piuttosto il risultato di una raccolta di materiale, magari in copia imitativa, operata da una o più persone.

Mentre appare subito evidente che i documenti tramandati dal primo registro della curia sono in copia semplice (parzialmente derivati da un precedente *cartulario archiepiscopatus*, secondo la dichiarazione premessa dallo stesso curatore dell'opera, l'economista Alessandro<sup>22</sup>), ed è stato sufficientemente illustrato come la documentazione contenuta nella prima parte del codice PA del capitolo di San Lorenzo sia redatta in copia semplice imitativa, di cui « paradossalmente » il codice PB è la copia autentica<sup>23</sup>, è ancora tutta

---

<sup>22</sup> *Registro della curia*, p. 3. Tale registro o cartulario non è identificabile con la « copia membranacea sincrona comunicata alla R. Deputazione dall'avv. Carlo Cuneo », sulla quale si basa l'edizione nei *Chartarum II*, di numerosi documenti della curia genovese, poiché molti di essi, o le loro copie autentiche, si collocano ben oltre il 1143, data di inizio della compilazione. Il registro edito è in realtà una copia più tarda di quello originale (avviato dall'economista Alessandro per volere dell'arcivescovo Siro II), un frammento del quale, ora perduto, già in possesso del Cuneo (*Illustrazione del Registro 1871-1873*, II/I, p. 251) è servito per l'edizione dei *Monumenta*: tanto è vero che i documenti dell'edizione torinese (*Chartarum II*, nn. 147, 158, 174, 185, 188, 189, 191, 194-200, 202-206, 208-211, 213-215, 217, 236, 1544, 1570) sono per la maggior parte muniti della *completio*, mentre i corrispondenti dell'edizione Belgrano (*Registro della curia*, pp. 56, 58, 394, 60, 59, 60, 64, 62, 65, 61, 64, 62, 63, 65, 66, 276, 67, 61, 68, 67, 72, 74, 73, 392, 388, 384, 396) ne sono sprovvisti. Se, come è probabile, la copia autentica di un documento del 27 giugno 1143 (*Registro della curia*, p. 120) redatta da Pietro de Musso, dietro mandato dell'arcivescovo Gualtiero del 1° ottobre 1250, *ex eius autentico registro palatii domini archiepiscopi Ianuensis*, senza indicazione del nome del rogatario, deriva dal registro superstite, è possibile che l'originale (o gli originali, tenuto anche conto che il documento in questione poteva benissimo essere presente nel più antico cartulario citato dall'economista Alessandro) fosse già perduto. Gli spazi bianchi tra un documento e l'altro dimostrano l'intenzione di completare il tutto con le sottoscrizioni notarili.

<sup>23</sup> Paradossalmente, perché se non ci fosse giunto il manoscritto PA, l'autentica di PB potrebbe far pensare a una derivazione da un registro nel quale fossero stati scritti anche degli originali (se non, evidentemente, dei documenti papali, certamente di quelli notarili, tutti accompagnati dai *signa*, perfettamente imitati). Un caso analogo è rappresentato da un doc. dell'11 agosto 1187 (una copia semplice, di mano di Guglielmo Cassinese), contenuto in *Frammento di poliptico di S. Stefano*, ms. 1.4.15 della Biblioteca civica Berio di Genova, cc. 48v, 49r, del quale, unitamente ad altro del 9 settembre 1189, rogato dallo stesso Cassinese (*ibidem*, c. 49r-v), l'11 agosto 1281 il notaio *Fulcho Fallacha* ha redatto una copia autentica *ab autenticis scriptis in pergamenis in quodam libro per manum Guillelmi Cassinensi* [sic] ...: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 116 [Santo Stefano I, nn. 178, 183].

da dimostrare l'autenticità, almeno dal punto di vista diplomatico, del resto della documentazione.

Un elemento che balza immediatamente agli occhi di chi sfoglia le carte di questi registri è l'alternarsi delle scritture e talvolta anche il variare dell'«im-paginazione» conferita al documento (ampiezza dei margini e numero delle righe) con l'alternarsi dei diversi notai. Tale differenza di mano si nota anche tra il testo del documento e l'autentica notarile nel caso in cui il primo sia stato scritto da un aiutante del rogatario, che sottoscrivendosi denuncia sempre chiaramente di aver fatto redigere il documento da un altro. Qualora poi lo *scriptor* corregga gli errori della redazione *in mundum*, il notaio in genere<sup>24</sup> annota nella *completio* il tipo di errore e la sua posizione nel documento: la corrispondenza dell'errore indicato col testo permette facilmente di constatare che non si tratta della pedissequa ripetizione dell'autentica di un esemplare che si sta copiando. Naturalmente l'elemento più probante rimane il confronto, per fortuna quasi sempre possibile, dei *signa* e della scrittura dei nostri documenti con originali o copie degli stessi notai redatti in altra sede, e, allo stesso modo, almeno per quanto riguarda il *Secondo registro della curia*, il confronto delle firme dei pubblici testimoni<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Mentre tutti i notai dichiarano sempre se hanno fatto scrivere il testo del documento da un altro (cfr. *Registro E*, cc. 53v, 54r: il notaio Andrea *de Cario* specifica addirittura quale parte del testo ha scritto di proprio pugno e quale ha fatto copiare da un altro: *a linea trigesima septima a verbo « universitate » exclusive citra manu propria scripsi, testatus sum et publicavi, licet a dictis linea et verbo ultra per alium me aliis occupatus negociis fideliter extrahi fecerim ...*; analogamente Pietro *Nicolay de Albertis de Magdalena* annota ... *licet per duos scriptores extractum et scriptum fuerit ...*: *Registro CD*, cc. 125v-126v), la consuetudine di indicare nell'autentica gli errori compiuti dallo *scriptor*, sottolineando che sono semplici errori materiali e non alterazioni volute del dettato, non è comune a tutti i notai: mentre infatti alcuni, evidentemente più precisi, annotano scrupolosamente anche la minima correzione (cfr. ad es. il notaio *Simon Francisci de Compagnono*), altri non si preoccupano di segnalare l'esistenza di correzioni neppure quando esse sono molto evidenti (cfr. ad es. Antonio Gallo – *Registro CD*, c. 47v – e Felisio de Garibaldo, che nelle *completiones* apposte ai documenti scritti dal suo aiutante, anche in presenza di correzioni di rilievo, non le segnala mai).

<sup>25</sup> Per un confronto delle firme di alcuni « pubblici testimoni » (sui quali cfr. *Codice diplomatico*, I, docc. 134, 135; *Mostra storica* 1964, pp. 80, 81; COSTAMAGNA 1963, pp. 25-27) v. quelle di *Fredencio Contardus* (*Secondo registro*, n. 77; ASGe, *Archivio Segreto, abbazia di San Siro*, n. 112 [*San Siro*, I, n. 192]), di *Obertus Pedicula* (*Secondo registro*, n. 81; ASGe, *Archivio Segreto, abbazia di San Siro*, n. 109 [*San Siro*, I, n. 186]), di *Oto Pegollus* (*Secondo registro*, n. 150; ASGe, *Archivio Segreto, abbazia di San Siro*, n. 117 [*San Siro*, I, n. 201]), *Guilielmus Mallonus* (*Secondo registro*, n. 180; ASGe, *Archivio Segreto, abbazia di San Siro*, n. 86 [*San Si-*

Le descrizioni dei registri ecclesiastici genovesi che seguono variano a seconda che essi siano editi o inediti; per questi ultimi vengono ripresi quei problemi non adeguatamente sviluppati nelle edizioni.

Di ogni registro è stata analizzata la composizione: di ciascun fascicolo si indicano le date dei documenti, limitatamente all'anno, poste in ordine cronologico, anche se in contrasto con l'effettiva disposizione nei fascicoli; i nomi di tutti i rogatari e i redattori di originali rogati da altri notai e di copie autentiche (con la data del relativo mandato); per i registri del Capitolo, dei quali si dà in *Appendice* prima l'elenco di tutti i notai, e per quelli editi si è usata l'espressione 'notai diversi' qualora siano più di due.

Per la descrizione si è preferito ricorrere alla cartulazione, anche nei rari casi in cui il manoscritto è paginato.

I problemi di carattere generale o diplomatico, specifici di ogni registro, sono stati trattati nell'ambito della descrizione dello stesso, mentre quelli comuni a tutta la documentazione sono stati considerati a parte.

---

ro, I, n. 148]), *Guilielmus Crispinus* (Secondo registro, n. 205; ASGe, *Archivio Segreto, abbazia di San Siro*, n. 92 [San Siro, I, n. 161]), *Nicola Barbavaira* (Secondo registro, n. 257; ASGe, *Archivio Segreto, abbazia di San Siro*, nn. 131, 132 [San Siro, I, nn. 229, 230]).

## CURIA ARCIVESCOVILE

*Il primo registro della curia arcivescovile.*

Edizione: *Registro della curia.*

Cum bonos proventus benigna vota sequuntur omnes igitur negocia liberalesque causas alicuius magne parveque rei exercentes decet ea diligenter inquirere ac honeste collocare quatinus ne testium defetione aut publicorum instrumentorum amissione que gesta fuerint tradantur oblivioni. Quo circa ego Alexander iussu dompni Syri Ianuensis archiepiscopi et consulum auctoritate hyconomus publica instrumenta, nec non contractus, tam quos gessimus quam quos in archiepiscopatus cartulario antiquitus actos invenimus presenti volumine seriatim significari decrevimus ne malignitate quorumdam fraudolenter subreptis res archiepiscopatus in aliquo detrimentum paterentur.

Con questo prologo ha inizio il primo registro della curia, sul quale non ci soffermeremo se non brevemente, sia perché edito ed adeguatamente illustrato dal curatore, sia perché giuntoci in copia semplice, anche se destinata, nei voti, ad essere autenticata.

Ci basterà osservare lo scrupolo (potremmo chiamarlo rigore diplomatico) col quale l'economista Alessandro dichiara le ragioni dell'opera: salvare i *gesta* della curia dalla scomparsa dei testimoni (sui quali si basa infatti la prima parte dell'opera) da una parte, e dallo smarrimento dei documenti dall'altra, quasi a significare e sottolineare che l'epoca da lui vissuta (la stessa di Caffaro: non dimentichiamo che anche negli *Annali* si verifica la convergenza tra la verità affermata da Caffaro, testimone, e quella ricavata dai documenti) è quella del passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*, da un documento cioè in cui la maggiore credibilità ed affidabilità riposa sulle firme dei testimoni, a un altro che vede la sua autorità consacrata dalla *publica fides* del notaio rogatario, decisamente vincitore: non a caso lo stesso Alessandro farà seguire subito al prologo *ut fides nostro operi plenissime exhiberetur*, quasi si trattasse delle *solemnitates* o *publicationes* di un documento, l'indicazione del tempo di inizio dell'opera (novembre 1143), e i nomi del papa, dell'imperatore, dell'arcivescovo, dei consoli. Ha inizio di qui la storia della documentazione ecclesiastica genovese.

*Il secondo registro della curia arcivescovile.*

Edizione: *Secondo registro.*

È un codice membranaceo di 219 carte, di dimensioni variabili (mm. 270/250 x 190/160), distribuite in 28 fascicoli di consistenza diversa, ma

prevalentemente di 8 cc., non numerati e privi di parole d'ordine. La cartulazione secentesca, in numeri arabi, apposta nell'angolo superiore destro, ripete i nn. 14 e 46; tra le cc. 79-80 e 85-86 è stato aggiunto un frammento cartaceo<sup>26</sup>; tra le cc. 15-16 e 23-24 è stata inserita una striscia di pergamena<sup>27</sup>. La composizione del registro, si presenta come segue:

- 1) cc. 1-8: 1173, 1175-79, notai diversi.
- 2) cc. 9-15 (ripetuto il n. 14): 1172-74, *Arnaldus iudex*.
- 3) cc. 16-23 (in origine di 10 cc.: tagliate la IV e l'V III): 1174-77, 1180, 1182, notai diversi.
- 4) cc. 24-31: 1167-71, *Arnaldus iudex*.
- 5) cc. 32-39: 1172-73, *idem*.
- 6) cc. 40-46 bis (ripetuto il n. 46): 1180-83, notai diversi.
- 7) cc. 47-54: 1186-88, *Wilielmus Cassinensis*.
- 8) cc. 55-62: 1186, 1188-90, *idem*.
- 9) cc. 63-70: 1194-98, notai diversi.
- 10) cc. 71-78: 1190-95, 1199-1200, notai diversi.
- 11) cc. 79-86: 1153, 1200, 1203-06, notai diversi. Il doc. del 1153 è in copia autentica del maggio 1207.
- 12) cc. 87-94: 1175, 1182, 1184-86, 1192, 1194, 1203, notai diversi.
- 13) cc. 95-102: 1195-1201, *Albinus* e notai diversi.
- 14) cc. 103-108: 1193, 1200-01, 1203, notai diversi.
- 15) cc. 109-118: 1192-95, 1201-03, *Albinus* e notai diversi.
- 16) cc. 119-124: 994 c., 1194-95, 1200-01, 1203, notai diversi. Il doc. del 994 è in copia semplice.
- 17) cc. 125-136: 1197, 1201-06, notai diversi. Il doc. del 1197 è in copia autentica del 3 novembre 1206.
- 18) cc. 137-144: 1037, 1205-09, notai diversi. Il doc. del 1037 è in copia autentica dell'agosto 1207.
- 19) cc. 145-152: 1215-16, 1218, 1228, notai diversi.
- 20) cc. 153-160: 1143, 1204, 1210, 1216-18, 1226-27, 1236, notai diversi. Il doc. del 1143 è in copia autentica priva di data, quello del 1204 in copia autentica del 17 dicembre 1322.
- 21) cc. 161-162: 1214-15, 1219, notai diversi.
- 22) cc. 163-170: 1198, 1201, 1209-12, 1216, 1218, notai diversi. Il doc. del 1198 è in copia autentica del maggio 1216.
- 23) cc. 171-178: 1142, 1220, 1225-26, 1228, notai diversi. Il doc. del 1142 è in copia autentica del 1324.

<sup>26</sup> *Secondo registro*, doc. 157 (relativo ai beni della mensa arcivescovile in Saltarana del sec. XIII).

<sup>27</sup> *Ibidem*, docc. 31-32 (due lodi consolari del dicembre 1171, il primo dei quali acefalo).

- 24) cc. 179-186: 1240-43, 1246, notai diversi.  
 25) cc. 187-198: 1253-57, 1272-74, notai diversi.  
 26) cc. 199-206: 1254, 1256-57, notai diversi.  
 27) cc. 207-214: 1175, 1224-25, 1227-28, copie semplici.  
 28) cc. 215-217: 1308, *Leonardus de Garibaldo* e un frammento legislativo quattrocentesco relativo alla città di Capodistria (su una carta incollata).

La legatura è ottocentesca; lo stato di conservazione è generalmente buono se si esclude qualche danno arrecato dai tarli su poche carte; i fascicoli 19° e 20° devono essere rimasti piegati in quattro per lungo tempo prima di venire rilegati nel registro, come risulta dai segni della piegatura, tuttora evidenti; qualche sbiaditura dell'inchiostro non pregiudica la lettura del testo; tracce di squadratura e lineatura a secco. Sono bianche le cc. 70v, 15v, 79r, 103r, 107v, 108v, 109v, 134v, 135r, 142r, 153v, 154r, 158r, 174r, 178r-v, 184v-186v, 198v, 206r-v, 217v.

Il registro contiene 388<sup>28</sup> documenti (364 originali, 9 copie autentiche, 15 copie semplici e docc. mutili) che coprono gli anni 994-1322; in realtà una certa continuità cronologica si riscontra solo per il periodo 1167-1274: i documenti anteriori al 1167 si riducono a 5, tutti in copie redatte in epoca più tarda<sup>29</sup>, mentre solo due sono posteriori al 1274<sup>30</sup>; si riferiscono per la maggior parte alla gestione del patrimonio della mensa vescovile, in misura minore al ministero e alla giurisdizione dell'ordinario diocesano.

Le scritture, tutte notarili più o meno sincrone ai documenti a partire dal XII secolo, sono in genere abbastanza curate; nei primi sei fascicoli si dispongono su due colonne, ad eccezione della c. 23v che, come il resto del codice, si presenta a piena pagina. Le rubriche sono scritte in inchiostro rosso.

La successione dei documenti non osserva strettamente l'ordine cronologico, meglio rispettato, sia pure con molte eccezioni, nell'ambito dei singoli fascicoli; non sarebbe stato difficile, in taluni casi, in sede di legatura, variando la successione degli stessi, dare alla documentazione una più rigorosa sequenza temporale<sup>31</sup>, tenuto conto che l'attuale distribuzione non

<sup>28</sup> Oltre ai tre docc. di cui alle note 26 e 27.

<sup>29</sup> *Secondo registro*, docc. 239 (994 c.), 270 (1037), 350 (1142), 316 (1143), 167 (1153).

<sup>30</sup> *Ibidem*, docc. 390 (1308), 163 (1322).

<sup>31</sup> Il quarto e il quinto fascicolo, contenenti l'uno documenti degli anni 1167-1171, l'altro del 1172-73, e probabilmente anche il secondo (1172-74), tutti compilati da un unico

appare dettata da qualche particolare raggruppamento dei documenti per materia, territorio, etc.

Due documenti relativi a donazioni e privilegi accordati alla chiesa e agli abitanti di San Remo dall'arcivescovo Siro il 19 ottobre 1153<sup>32</sup>, e al monastero di *Valle Christi* di Rapallo dall'arcivescovo Ottone il 29 aprile 1204<sup>33</sup> sembrano proporre due diverse procedure seguite dagli arcivescovi nella convalidazione di privilegi concessi dai loro predecessori. Il primo ci è tramandato in copia autentica da Guglielmo Cassinese, eseguita nel maggio 1207, dietro mandato dei consoli dei placiti, su richiesta dell'arcivescovo Ottone. Tale copia deriva direttamente dall'originale, del quale ripete la sottoscrizione di Siro (*Ego Syrus, Dei gratia Ianuensis archiepiscopus, subscripsi et confirmavi*), la *completio* e due altre sottoscrizioni degli immediati successori di Siro, Ugo e Bonifacio, perfettamente uguali a quella del primo arcivescovo di Genova, aggiunte con ogni probabilità, in epoche diverse, direttamente sull'originale.

Il secondo è riportato nel registro due volte, in copia autentica: la prima, del 12 maggio 1204, è dovuta al notaio Oliverio, che la desume dall'originale a richiesta delle destinatarie e per ordine dell'arcivescovo; la seconda è stata eseguita il 17 dicembre 1322 *ad eternam rei memoriam*, dietro mandato dell'arcivescovo Bartolomeo, da Leonardo de Garibaldo che la deriva da una copia autentica della precedente, redatta il 15 luglio 1264 dal notaio Giacomo *Bonacursi*.

Mentre nel primo caso la volontà degli arcivescovi si manifesterebbe esplicitamente attraverso la sottoscrizione apposta sull'originale del privilegio del loro predecessore, nel secondo invece tale volontà emergerebbe implicitamente dalla triplice successiva ripetizione dello stesso documento nel registro della curia.

---

notaio, *Arnaldus iudex*, avrebbero trovato migliore collocazione all'inizio del manoscritto, davanti all'attuale primo fascicolo (1173-1179); la loro posizione interrompe infatti una certa continuità tra il terzo (1174-82) e il sesto fascicolo (1180-83).

<sup>32</sup> *Secondo registro*, doc. 167.

<sup>33</sup> *Ibidem*, docc. 163, 315; cfr. *Liguria monastica* 1979, p. 88.

## CAPITOLO DI SAN LORENZO

*Registri PA e PB* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, nn. 307-308).

Edizione: *Liber Privilegiorum*.

Appare superfluo ripetere in questa sede la dettagliata descrizione dei due manoscritti eseguita dal curatore dell'edizione, la cui impostazione invece, più strettamente storica e meno attenta ai problemi diplomatici, rende necessario soffermarsi meglio sulla composizione dei registri e sulla natura diplomatica della documentazione contenuta nella seconda parte del ms. PA (la prima parte, infatti, cc. 1-62 contiene esclusivamente copie semplici).

La composizione della seconda parte del volume si presenta come segue:

- 9) cc. 61-64: 1193, 1221, 1292, notai diversi. A c. 62v, con il doc. del 1193, termina la prima parte del registro. Il doc. del 1221 è in copia autentica del 27 gennaio 1246.
- 10) cc. 65-69: 1206, 1225, 1232, 1238, 1245-46, 1270, 1279, notai diversi. Il doc. del 1206 è in copia semplice.
- 11) cc. 70-77: 1230, 1233, 1235, 1237, 1244, 1246, 1248, 1252, 1255-56, 1259, 1262-65, 1268, 1273, notai diversi.
- 12) cc. 78-83: 1168, 1227, 1261-62, 1268-71, 1278, notai diversi. I docc. del 1168, del 1227 (2) e del 1268 sono in copie autentiche rispettivamente del 7 marzo 1274, 23 luglio 1271, 3 novembre 1282, 26 giugno 1274.
- 13) cc. 84-88: 1249, 1260, 1278, 1281-82, notai diversi. I docc. del 1249 e del 1260 sono in copia autentica, la prima senza indicazione di data, la seconda del 1° ottobre 1281.
- 14) cc. 89-92: 1205, 1304, 1311, notai diversi. Il doc. del 1205 è estratto *in publicam formam* da un notaio diverso dal rogatario dopo il 31 luglio 1303 (mandato).
- 15) cc. 93-101: 1205, 1281-82, 1284, 1291-92, 1300, 1302, 1311, notai diversi. Il doc. del 1205 è estratto *in publicam formam* da un notaio diverso dal rogatario dopo il 31 luglio 1303 (mandato).
- 16) cc. 102-105: 1248, 1250, 1252, 1254-56, 1326, 1387, 1412, 1415, 1564, 1583, notai diversi. I docc. degli anni 1326-1415, aggiunti in un secondo momento, sono in registro; quelli degli anni 1564 e 1583 sono in copia semplice.

Questa seconda parte contiene 91 documenti (55 originali, quattro dei quali estratti da notai diversi dal rogatario, 20 copie autentiche, 16 copie semplici e docc. mutili).

Sul codice PB, copia autentica di PA<sup>34</sup>, sono stati aggiunti, da c. 64 a c. 72, copie semplici di alcune disposizioni canoniche degli anni 1215-16 e di altri diversi documenti, per lo più di epoca moderna, due originali del notaio

<sup>34</sup> Cfr. *Liber Privilegiorum*, pp. XXI-XXV.

Leonardo de Castello di Leivi, del 1326, e la copia autentica di un documento, privo di data, eseguita da Baldassarre di Coronata il 7 aprile 1512.

*Registro A* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, n. 309).

È un codice membranaceo di 124 carte, di dimensioni variabili (mm. 420/370 x 290/266), distribuite in 18 fascicoli di consistenza diversa, non numerati e privi di parole d'ordine, alle quali ne vanno aggiunte altre 10 cartacee di guardia anteriore. La cartulazione, di epoche diverse, in numeri romani, apposta nell'angolo superiore destro, trascura le prime quattro carte, interamente occupate dall'indice del volume. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1 n.n.-4 n.n.: indice cinquecentesco.
- 2) cc. 1-2: 1290, *Simon de Albario*.
- 3) cc. 3-10: 1259, 1261-65, 1267, 1271, copie autentiche di documenti di notai diversi eseguite da *Deodatus Bonacursi* il 23 luglio 1271.
- 4) cc. 11-18: 1188, 1212, 1257, 1261-64, 1266-70, 1272, *idem* c. s.
- 5) cc. 19-26: 1272-73, 1280-82, 1287, 1312, notai diversi. I due docc. del 1287 e del 1312 sono stati sicuramente aggiunti in un secondo momento in carte rimaste totalmente o parzialmente bianche.
- 6) cc. 27-34: 1277, 1282-85, 1289, notai diversi.
- 7) cc. 35-42: 1285, 1288-89, 1292, 1301, notai diversi. Il doc. del 1301 è stato aggiunto in un secondo momento sull'ultima carta del fascicolo rimasta bianca.
- 8) cc. 43-44: 1295, 1302, notai diversi.
- 9) cc. 45-50: 1302, 1308, 1312, notai diversi.
- 10) cc. 51-54: 1310, 1312-13, 1317, 1327, notai diversi.
- 11) cc. 55-58: 1313, 1317, 1327, 1332, *Antonius de Gregorio de Quarto*, anche come redattore di copie di documenti di altri notai.
- 12) cc. 59-62: 1350, 1352, 1364, 1367, notai diversi.
- 13) cc. 63-72: 1296, 1333-38, *Antonius de Gregorio de Quarto*, ad eccezione dei docc. del 1296 e del 1333, estratti dopo il 12 febbraio 1339 il primo, dopo il 4 settembre 1338 il secondo (mandati) da due notai diversi dai rogatari.
- 14) cc. 73-82: 1265, 1271, 1290, 1300-01, 1316, 1330, 1340, 1342, 1344-45, notai diversi. Gli originali dei due docc. del 1300 (che aprono il fascicolo) sono stati estratti dopo il 1340 (mandato, privo di indicazione del giorno e del mese), quello del doc. del 1290 dopo il 27 maggio 1343 (mandato); è quindi probabile che intorno a quel periodo siano stati redatti gli originali dei docc. degli anni 1265-1316, tutti ad opera di notai diversi dai rogatari che però non indicano la data del mandato.
- 15) cc. 83-92: 1301, 1332, 1334, 1338-40, 1343, notai diversi. L'originale del doc. del 1301 è stato aggiunto dopo il 27 novembre 1339, quello del doc. del 1334 dopo il 15 febbraio 1346 (mandati).

- 16) cc. 93-100: 1329, 1338, 1347, 1350, 1354, 1367, notai diversi. Il doc. del 1329, posto tra uno del 1367, forse aggiunto in un secondo tempo, ed un altro del 1347, è in forma di originale estratto in epoca imprecisabile, mancando l'indicazione della data del mandato, da un notaio diverso dal rogatario dopo la morte dello stesso.
- 17) cc. 101-110: 1317-18, 1340-42, 1344-47, 1355, notai diversi. Due docc. del 1317 e del 1318, tramandati in copia, sono autenticati insieme ad un altro del 1347; il doc. del 1355, ultimo del fascicolo, è stato aggiunto probabilmente in un secondo tempo.
- 18) cc. 111-120: 1333, 1340-41, 1344, 1354, notai diversi. Il doc. del 1333 è estratto in forma di originale da un notaio diverso dal rogatario dopo il 27 febbraio 1344 (mandato); forse la data di redazione dell'intero fascicolo non è molto lontana dal 1344, anno in cui vengono emessi due mandati (oltre a quello già visto, ne viene rilasciato un altro il 12 giugno 1344); fa eccezione un doc. del 1354, aggiunto nell'ultima carta solo dopo il 29 maggio 1376 (mandato).

La legatura, in cuoio, cinquecentesca<sup>35</sup>, reca sul dorso, danneggiato dai tarli, la lettera A in oro. Lo stato di conservazione del ms. è buono, ad eccezione di un numero abbastanza elevato di carte, in genere le prime e le ultime di molti fascicoli, parzialmente o totalmente staccate per lacerazione del foglio lungo la piegatura. Poche carte sparse presentano tracce di squadratura e lineatura a secco o a piombo. Sono bianche le cc. 4 n.n. v, 58r-v, 82r-v, 92r, 110r.

Il manoscritto contiene 185 documenti (132 originali, 21 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 51 copie autentiche, 5 delle quali derivate da atti pubblici, 2 da copie autentiche, le rimanenti da originali, 2 copie semplici) che coprono gli anni 1188-1367, anche se una certa continuità cronologica si ha solo a partire dal 1257<sup>36</sup>. Le diverse mani, che tracciano una scrittura notarile coeva ai documenti, si alternano, variando il numero delle righe e l'ampiezza dei margini da carta a carta, o addirittura nell'ambito della stessa carta, senza alcuna pretesa di eleganza formale.

I documenti rispecchiano la vita economica del Capitolo: si tratta per la massima parte di acquisti (65), concentrati nella seconda metà del secolo XIII, enfiteusi (43), locazioni (11), livelli (17), ai quali si aggiungono

<sup>35</sup> Oltre ai registri che seguono, sono così rilegati i mss. G ed S (nn. 315, 318) cinquecenteschi. S, posteriore a G, è autenticato in blocco nell'ultima carta, il 27 settembre 1561, dal notaio Gerolamo Pallavicini, dagli atti, da lui conservati, del padre, Nicola Pallavicini di Coronata. La legatura dei registri è collocabile quindi dopo tale data. Tutti gli altri livellari del Capitolo sono legati in semplice pergamena.

<sup>36</sup> Antecedentemente si segnalano solo due documenti, del 1188 (c. 15r-v) e del 1212 (cc. 14v, 15r), entrambi in copia autentica.

poche donazioni (2), sporadiche permutate (7) e una quarantina di atti di varia natura<sup>37</sup>.

L'inizio della compilazione del registro si colloca attorno al 23 luglio 1271, quando il notaio Deodato *Bonacursi*, su mandato (probabilmente generale) del giudice ed assessore del podestà di Genova, autentica 35 copie derivate da originali o da copie di documenti rogati da 15 notai diversi negli anni 1188-1269<sup>38</sup>.

La raccolta di questa documentazione rappresenta il primo risultato della volontà dei canonici di San Lorenzo di conservare *ad memoriam imposterum*<sup>39</sup> gli atti relativi alla vita economica del Capitolo su un materiale meno soggetto allo smarrimento e più salvaguardabile dall'usura della pergamena sciolta. Da questo momento in poi il registro, non diversamente dagli altri dello stesso tipo che lo seguiranno, si verrà accrescendo negli anni con successive aggiunte di originali o di rare copie di documenti rogati di volta in volta da notai diversi.

Nell'ambito della norma di affidare ad un notaio il compito di estrarre l'originale di un documento rogato da un suo collega, defunto o impossibilitato a farlo direttamente, un caso particolare è rappresentato da alcuni documenti rogati da Giovannino *de Solegnanno* di Parma, estratti *in publicam formam* dal cancelliere Giovanni *Nicolai de Saulo*, dietro mandato del giudice ed assessore del podestà, ai quali il rogatario ha aggiunto in seguito la propria sottoscrizione<sup>40</sup>:

---

<sup>37</sup> Lodi, procure, giuramenti, tutele, testamenti, quietanze, cappellanie, atti processuali, arbitrati.

<sup>38</sup> Tutte queste copie occupano interamente il terzo e il quarto fascicolo (cc. 3r-18r); lo stesso Deodato *Bonacursi* e Palodino da Sestri hanno sfruttato successivamente alcune carte rimaste bianche (parte di c. 3r, c. 18r-v) per aggiungervi originali di propri documenti.

<sup>39</sup> A c. 16v, per mano di Deodato *Bonacursi*, *ad memoriam imposterum notata sunt infrascripta*: seguono i registri di 4 documenti degli anni 1234, 1251, 1263 (2 docc.) relativi ai precedenti passaggi di proprietà di un terreno acquistato il 26 febbraio 1263 dal Capitolo, come da strumento contenuto nella stessa carta.

<sup>40</sup> Cfr. cc. 93r (9 ottobre 1347), 93v (31 ottobre 1347), 94r (7 novembre 1347), 98v (14 ottobre 1347), 110v (15 ottobre 1347), il primo dei quali relativo ad una procura, il secondo a un compromesso, gli altri alla proroga dello stesso compromesso. Le sottoscrizioni presentano lievi differenze non sostanziali; si riproduce il testo della più completa.

(SN) Ego Iohannes Nicolai de Saulo, apostolica et imperiali auctoritate notarius et cancellarius communis Ianue, supradictum instrumentum ut supra extrasi et in publicam formam reddegi de cartulario instrumentorum compositorum manu Iohannis de Solignano de Parma notarii, habens ad hec speciale mandatum a domino iudice et assessore domini potestatis Ianue, de quo mandato patet in actis curie eiusdem domini iudicis scriptis manu Alberti Beltramis notarii millesimo trecentesimo quadragessimo octavo, die ultima iulii.

(SN) Ego Iohaninus de Solegnanno, publicus imperiali auctoritate notarius, supradictum instrumentum ut supra composui et testavi et quia eram aliis occupatus ita quod extrationi dicti instrumenti superesse non poteram, ideo dictus Iohannes de Saulo, apostolica et imperiali auctoritate notarius, dictum instrumentum de cartulario instrumentorum per me compositorum ut supra extrasi et in dictam publicam formam rededit de mandato domini iudicis et assessoris domini potestatis Ianue scripto in actis curie eiusdem domini iudicis manu Alberti Beltramis notarii, M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XLVIII, die ultima iulii et quia p o s t e a ego dictus Iohaninus dictum instrumentum extractum per dictum Iohannem notarium vidi et legi et concordare inveni cum originali meo scripto in dicto meo cartulario, ideo ad evidentius testimonium premissorum me subscripsi et signum meum consuetum apposui.

Tale sistema di autenticazione ad un primo esame può apparire assimilabile ai casi prodotti dal Torelli e, in epoca più recente, dal Fissore<sup>41</sup>: le autentiche dei documenti, di carattere pubblico e redatti nell'ambito delle cancellerie comunali nei primi anni del XIII secolo, evidenzerebbero una certa supremazia di alcuni notai (e/o cancellieri), che si servirebbero direttamente di altri colleghi con funzioni subalterne di *scriptores*, riscontrabile anche nelle sottoscrizioni di una sentenza del collegio dei giudici di Genova (27 novembre 1355), estratta in *publicam formam* dal notaio Guidotto Bracellis, *mandato et commissione* del cancelliere *Iacobinus de Paniceriis de Varixio*<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Cfr. TORELLI 1980, p. 63 e sgg.; FISSORE 1977, pp. 157 e 160.

<sup>42</sup> « (SN) Nos Iacobinus de Paniceriis de Varixio, filius domini Franzoli, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et cancellarius suprascripti domini capitanei Ianue etc., suprascriptis omnibus et singulis interfui ipsaque mandato predictorum collegii et domini vicarii legi et publicavi et quia multis et variis negociis causa mei officii impeditus et eciam quia infirmus ipsa ad scribendum et in formam publicam redigendum Guidoto de Bracellis, publico notario infrascripto, t r a d i d i e t d e d i meumque signum instrumentorum apponens consuetum.

(SN) Ego Guidotus de Bracellis, imperiali auctoritate notarius, predictum instrumentum ut supra extrasi et in hanc publicam formam reddegi de quodam folio papiri instrumentorum ipsius Iacobini de Paniceriis de Varixio notarii, *mandato et commissione* ipsius Iacobini et signum meum instrumentorum apposui consuetum »: *Liber iurium*, II, doc. CCX [*Libri Iurium* II/2, n. 23].

Nel nostro caso invece – si tratta di documenti di natura privata – è proprio un cancelliere ad estrarre l'originale, dietro mandato della pubblica autorità, senza il previo consenso, quasi all'insaputa, del rogatario stesso, ricorrendo nella completio a un formulario identico a quello comunemente usato per l'estrazione di originali di documenti rogati da altri notai<sup>43</sup>. Il che differenza, nella nostra documentazione, la posizione del rogatario nei confronti del notaio che estrae l'originale anche da quella di Giacomo *Boviculus*, cui si deve la stesura di un documento pubblico astese dell'inizio del XIII secolo, estratto *in publicam formam* da un altro notaio, sempre *precepto ... potestatis Astensis*, ma *voluntate Iacobi Boviculi*, cioè dello stesso rogatario<sup>44</sup>.

*Registro AB* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, n. 310).

È un codice membranaceo di 321 carte, di dimensioni variabili (mm. 390/320 x 265/230), distribuite in 34 fascicoli di consistenza diversa, non numerati e privi di parole d'ordine, alle quali ne vanno aggiunte altre 11 cartacee di guardia anteriore e altrettante di guardia posteriore. La cartulazione, coeva, in numeri romani, apposta nell'angolo superiore destro, trascura le prime 4 cc. occupate dall'indice del volume. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1 n. n.-4 n. n.: indice tre-quattrocentesco.
- 2) cc. 1-11 (in origine di 12 cc.: tagliata la XII prima della cartulazione): 1298-1302, 1305, 1323, 1327-28, notai diversi.
- 3) cc. 12-17: 1332-34, *Iohannes Enrigatii de Vultabio*.
- 4) cc. 18-27: 1297-98, 1303, 1305-07, 1327, notai diversi.

<sup>43</sup> Altro esempio analogo in Archivio privato Pallavicini, *Rezzo*, cassetta C, n. 17: « (SN) Ego Guilielmus Guglerius de Recio, imperiali auctoritate notarius publicus, presens instrumentum extrasi et in publicam formam reddegi de cartulariis Saurgii Thome notarii aliis negociis impediti ex licentia mihi concessa per Dominicum de Herba consulem Recti ut de dicta licentia constat publica scriptura scripta manu Francisci de Thomatis notarii millesimo CCC°LXXXVIII°, indicione sexta, die XI° madii et prout in eis inveni nichil adito vel minuto quod sensum mutet vel variet intellectum signo dicti Saurgii obmisso et meum consuetum apposui et in testimonio premisorum me subscripsi.

(SN) Et ego Saurgius Thomas de Recio, imperiali auctoritate notarius predictus publicus, hiis omnibus interfui et predicta legi et concordare inveni cum autentico meo inde scripto et ad fidem mea propria manu subscripsi aliis occupatus et signum meum consuetum apposui ».

<sup>44</sup> Cfr. FISSORE 1977, p. 157.

- 5) cc. 28-39: 1295-97, 1304, 1306-07, 1348-49, 1351, notai diversi. Nel 1303 i primi cinque docc., tutti del 1296, erano già scritti <sup>45</sup>; gli ultimi quattro (1348-51) sono stati aggiunti nelle ultime cc.
- 6) cc. 40-51: 1289-91, 1293, 1295-96, *Stephanus Conradi de Lavania*.
- 7) cc. 52-61: 1296-97, 1306-07, *Bernabos de Saliceto*.
- 8) cc. 62-73: 1282, 1307-10, notai diversi. Il doc. del 1382 è in copia autentica del 20 novembre 1307.
- 9) cc. 74-83: 1305, 1310-11, *Ugolinus Cerrinus de Recho*, ad eccezione del doc. del 1305.
- 10) cc. 84-95: 1311-13, *idem*, ad eccezione di un doc. del 1313.
- 11) cc. 96-101: 1316-17, *Obertus Pellicia*, che estrae originali di Ugolino Cerrino di Recco.
- 12) cc. 102-112: 1313-15, *Ugolinus Cerrinus de Recho* (gli ultimi due estratti da Oberto Pellicia).
- 13) cc. 113-120: 1315-16, *Obertus Pellicia*, che estrae originali di Ugolino Cerrino di Recco.
- 14) cc. 121-128: 1317, 1326, *idem* c.s., ad eccezione del doc. del 1326, aggiunto in un secondo momento sul verso dell'ultima carta.
- 15) cc. 129-140: 1312, 1322, 1328-31, notai diversi. Il doc. del 1312 è in copia autentica eseguita dopo il 17 maggio 1329 (mandato).
- 16) cc. 141-152: 1313, 1327, 1330-33, notai diversi.
- 17) cc. 153-166: 1287, 1333-35, 1354, notai diversi. Le cc. 162v-165v contengono un altro indice coevo, della stessa mano che ha eseguito la cartulazione. I docc., del 1287 estratto *in publicam formam* dopo il 20 giugno 1352 (mandato), e del 1354 sono stati aggiunti in tempi successivi nell'ultima carta del fascicolo e non sono registrati nell'indice.
- 18) cc. 167-176: 1331-35, 1337, 1354, *Antonius de Gregorio de Quarto*, ad eccezione di un doc. del 1334 estratto in originale da un notaio diverso dal rogatario dopo l'8 luglio 1338 (mandato) e di quello del 1354, aggiunto in un secondo momento nel verso dell'ultima carta, non registrato nell'indice.
- 19) cc. 177-188: 1287, 1289-92, 1304, 1355-56, *Deodatus Bonacursi* e notai diversi. I due docc. del 1355-56 sono stati aggiunti in tempi successivi nelle ultime carte.
- 20) cc. 189-200: 1287, 1290, 1292, 1295, *Deodatus Bonacursi*, ad eccezione del doc. del 1295.
- 21) cc. 201-212: 1278-79, 1282-83, 1285-86, 1291-92, *idem*.
- 22) cc. 213-223 (in origine di 12 cc.: tagliata la XII dopo la cartulazione): 1282-84, 1290-92, 1297, 1302, 1304, 1360, notai diversi.

---

<sup>45</sup> Cfr annotazione a c. 30v: « M<sup>o</sup>CCCIII, die XVIII<sup>o</sup> february. Exhibita in presentia dominorum consulum civitatis per magistrum Accursum de Monticellis, syndicum ecclesie et capituli Sancti Laurentii Ianuensis, contra Lanfrancum quondam Vassallii et Vigolungo de Bavalo in causa quam idem syndicus movet contra dictum Lanfrancum, presente dicto Lanfranco ».

- 23) cc. 225-232: 1283, 1289-92, *Deodatus Bonacursi*.
- 24) cc. 233-240: 1289, 1292, 1299-1300, 1302, 1304, *idem*, ad eccezione del doc. del 1299.
- 25) cc. 241-249 (in origine di 10 cc.: tagliata la VII prima della cartulazione, la IX dopo): 1281-84, 1287, 1289, 1348, *idem*, ad eccezione di un suo doc. del 1283, estratto dal figlio *Ianotus* dopo il 1309 (mandato, privo di indicazione del giorno e del mese), e del doc. del 1348, estratto da un notaio diverso dal rogatario dopo il 12 agosto 1365 (mandato).
- 26) cc. 250-255: 1285, 1288, 1298, 1329, *Antonius de Gregorio de Quarto*, ad eccezione di una copia semplice (1298) e di un doc. del 1329 in copia autentica del 3 marzo 1365.
- 27) cc. 256-259: 1275, 1277, 1299, *Deodatus Bonacursi*, ad eccezione dei suoi docc. del 1277 e del 1299, estratti dal figlio *Ianotus* dopo il 1309 (mandato, privo di indicazione del giorno e del mese).
- 28) cc. 260-269 (in origine di 12 cc.: tagliate la III e l'XI prima della cartulazione): 1275, 1279-82, 1284, 1304, 1325, oltre ad un doc. senza data, perché mutilo, *Deodatus Bonacursi*, ad eccezione del doc. del 1325 (posto nell'ultima carta del fascicolo) estratto da un notaio diverso dal rogatario dopo il 1° dicembre 1333 (mandato).
- 29) cc. 270-277: 1301, 1331, 1335-36, 1340, 1349, 1357, notai diversi. Il doc. del 1301 è estratto da un notaio diverso dal rogatario dopo il 9 gennaio 1362 (mandato); quelli degli anni 1331-49 dopo il 9 marzo 1355 (mandato).
- 30) cc. 278-285: 1317, 1327, 1341, 1346, 1357-59, 1363, notai diversi. I docc. degli anni 1317-46 sono estratti da un solo notaio, diverso dai rogatari, che non indica la data del mandato.
- 31) cc. 286-293: 1359-64, *Felixius de Garibaldo*.
- 32) cc. 294-301: 1308, 1315, 1344, 1358, 1364-65, notai diversi. Il doc. del 1308 è estratto da un notaio diverso dal rogatario dopo il 25 gennaio 1362 (mandato); quelli del 1315 e del 1344 in epoca imprecisata, mancando l'indicazione del mandato.
- 33) cc. 302-311 (in origine di 8 cc.: aggiunto un foglio tra la VI e la VII): 1304, 1308, 1315-16, 1326, 1334, 1345, 1354, 1358, 1363-64, 1367, 1369, notai diversi. I docc. del 1304, 1345, 1354 sono estratti rispettivamente dopo il 18 ottobre 1372, 27 marzo 1348, 1° luglio 1370 (mandati); i docc. degli anni 1308-1334 in epoca imprecisata, mancando l'indicazione del mandato.
- 34) cc. 312-317 (cartulaz. di mano diversa): 1298, 1368-69, notai diversi. Il doc. del 1298 è in copia semplice.

La legatura in cuoio, identica a quella del registro A, reca sul dorso, danneggiato dai tarli, le lettere AB in oro. Lo stato di conservazione del ms. è buono: poche sono le carte parzialmente o totalmente staccate lungo la piegatura del foglio; qualche macchia di umidità non pregiudica la lettura del testo. Molte carte presentano tracce di squadratura e lineatura a secco o a piombo. Sono bianche le cc. 8r-v, 10r, 27r-v, 61v, 185v, 186r 187v-188v, 220r, 223v, 237v, 238r, 240r-v, 249v, 256v, 258v, 259v, 270v, 309v, 313v-314v, 316v-317v.

Il manoscritto contiene 474 documenti (466 originali, 77 dei quali estratti da notai diversi dal rogatario, 5 copie autentiche, 2 copie semplici, un doc. mutilo) che coprono gli anni 1275-1369, integrando così il registro precedente. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A.

La maggior parte dei documenti è relativa ad enfiteusi (377), livelli (41) e locazioni (19); ridotti, rispetto ad A, gli acquisti (18), poche le vendite (3), le permutate (1), le donazioni (4) e gli atti di varia natura (11)<sup>46</sup>.

Il secondo indice si differenzia dal primo più che per completezza e precisione (*nota ut presens librum habet alia pandeta [sic] in cartis CLXII de novo fatam de omnibus in presente libro contentis magis coreta*), per l'introduzione di un maggior numero di elementi: esso infatti elenca i docc. in ordine di successione, indicando inoltre la natura del negozio giuridico di ognuno.

*Registro CD* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, n. 311).

È un codice membranaceo di 194 carte (mm. 430x265/262), distribuite in 22 fascicoli di consistenza diversa, non numerati (ad eccezione dei fasc. 14°-21°, che recano sulla prima carta, in ordine decrescente, i numeri VIII-I) e privi di parole d'ordine, alle quali ne vanno aggiunte altre 11 di guardia anteriore e altrettante di guardia posteriore. La cartulazione, più o meno coeva, in numeri romani, apposta nell'angolo superiore destro, salta il n. 190. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1-8: 1303, 1363, 1366, 1371, notai diversi. Il doc. del 1303 è estratto da un notaio diverso dal rogatario dopo il 9 marzo 1355 (mandato).
- 2) cc. 9-16: 1366, *Felixius de Garibaldo quondam Leonardi*, ad eccezione dell'ultimo doc., di *Antonius Panizarius*.
- 3) cc. 17-24: 1366-67, *Antonius Panizarius, Felixius de Garibaldo*.
- 4) cc. 25-32: 1367, *Felixius de Garibaldo*.
- 5) cc. 33-40: 1341, 1367-68, *idem*. Il doc. del 1341 è in copia autentica del 24 ottobre 1367.
- 6) cc. 41-48: 1368, *idem*, ad eccezione di un documento.
- 7) cc. 49-54: 1368-69, *idem*.
- 8) cc. 55-62: 1369, *idem*, ad eccezione di un documento.
- 9) cc. 63-70: 1369-70, *idem* c.s.

<sup>46</sup> V. sopra, nota 37.

- 
- 10) cc. 71-78: 1370-71, *idem*.  
 11) cc. 79-84: 1371-72, *idem*.  
 12) cc. 85-96: 1372-73, *idem*, *Antonius Folieta de Sexto, quondam Francisci*.  
 13) cc. 97-106: 1373-76, notai diversi.  
 14) cc. 107-118: 1367, 1375-76, *Felixius de Garibaldo*. Il suo doc. del 1367 è estratto da Antonio Foglietta.  
 15) cc. 119-130: 1376-78, *idem*, *Petrus Nicolay de Albertis de Magdalena*.  
 16) cc. 131-142: 1376-78, *Petrus Nicolay de Albertis de Magdalena*.  
 17) cc. 143-150: 1375, 1378-79, *Antonius Folieta, Felixius de Garibaldo*.  
 18) cc. 151-160: 1306, 1379-82, *idem*, ad eccezione del doc. del 1306, in copia autentica del 3 giugno 1377.  
 19) cc. 161-168: 1365, 1382-83, *idem*.  
 20) cc. 169-178: 1367, 1382-84, *idem*.  
 21) cc. 179-188: 1384-85, *idem*.  
 22) cc. 189-194 (saltato il n. 190): indice coevo, anteriore comunque al 1408 se le ultime carte, dopo l'indice, contengono un documento di Antonio Foglietta, del 1382, estratto dal figlio Bartolomeo dietro mandato del 9 febbraio 1408.

La legatura in cuoio, identica a quella dei volumi precedenti, reca sul dorso le lettere CD in oro. Lo stato di conservazione del ms. è buono; l'unica carta bianca è la 37v. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A.

Il manoscritto contiene 268 documenti (264 originali, 3 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 3 copie autentiche, 1 copia semplice) che coprono gli anni 1366-1385 senza soluzione di continuità; pochi altri si riferiscono agli anni 1303, 1306, 1341, 1363.

Come nei mss. precedenti, la maggior parte dei documenti è relativa a enfiteusi (216), locazioni (26), livelli (15); un unico acquisto e una sola vendita, oltre a 9 documenti di varia natura<sup>47</sup> completano il quadro.

*Registro BC* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, n. 312).

È un codice membranaceo di 232 carte di dimensioni variabili (mm. 410/395 x 290/280), distribuite in 26 fascicoli, di 8 o 10 cc., non numerati e privi di parole d'ordine, alle quali ne vanno aggiunte 11 di guardia anteriore e altrettante di guardia posteriore. La cartulazione, più o meno coeva, in numeri romani, apposta nell'angolo superiore destro, trascura le prime cin-

---

<sup>47</sup> V. sopra, nota 37.

que carte, contenenti l'indice del volume, e ripete il n. 99. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1 n. n.-5 n. n. (in origine di 6 cc.: tagliata l'ultima): indice cinquecentesco.
- 2) cc. 1-10: 1356, 1383-86, notai diversi.
- 3) cc. 11-20: 1383-84, 1386-87, notai diversi.
- 4) cc. 21-28: 1356, 1387-88, 1392, 1394, *Antonius Folieta*, ad eccezione del doc. del 1394.
- 5) cc. 29-38: 1386-89, *idem*.
- 6) cc. 39-48: 1386, 1389-91, *idem*, ad eccezione del doc. del 1386 e di uno del 1391.
- 7) cc. 49-58: 1367, 1378, 1382, 1387, 1390-91, 1398-1400, notai diversi.
- 8) cc. 59-68: 1326, 1391-93, *Antonius Folieta*. Il doc. del 1326 è in copia autentica del 1401.
- 9) cc. 69-78: 1393-96, *idem*.
- 10) cc. 79-88: 1396-98, *idem*.
- 11) cc. 89-98: 1302, 1324, 1352, 1387, 1398-1401, *idem*, ad eccezione di un doc. del 1398. I docc. degli anni 1302-1387, in copia autentica, sono stati redatti dopo il 2 settembre 1401 (mandato).
- 12) cc. 99-107 (ripetuto il n. 99): 1402-03, *idem*.
- 13) cc. 108-117: 1403-05, *idem*.
- 14) cc. 118-127: 1405-06, *idem*.
- 15) cc. 128-137: 1399, 1406-07, *idem*. Gli originali dei docc. del 1407 sono estratti dal figlio Bartolomeo dopo il 9 febbraio 1408 (mandato).
- 16) cc. 138-147: 1407-09, notai diversi.
- 17) cc. 148-155: 1403, 1409-11, *Simon Francisci de Compagnono*, ad eccezione del doc. del 1403 rogato da Antonio Foglietta ed estratto dal figlio Bartolomeo dopo il 9 febbraio 1408 (mandato).
- 18) cc. 156-163: 1411-13, *idem*.
- 19) cc. 164-171: 1413, *idem*.
- 20) cc. 172-179: 1414-16, *idem*.
- 21) cc. 180-187: 1415-17, *idem*, *Bartholomeus Folieta quondam Antonii*.
- 22) cc. 188-195: 1416-18, *Bartholomeus Folieta*, ad eccezione del doc. del 1416.
- 23) cc. 196-203: 1418-22, *Rolandus de Laneriis de Uvada*.
- 24) cc. 204-211: 1419-24, *idem*.
- 25) cc. 212-219: 1424-26, *Bartholomeus Folieta*, ad eccezione di un doc. del 1426.
- 26) cc. 220-226: 1387, 1424-27, *idem*, *Rolandus de Laneriis de Uvada*. Il doc. del 1387 è in copia semplice.

La legatura in cuoio, identica a quella dei volumi precedenti, reca sul dorso, danneggiato dai tarli, le lettere BC in oro. Lo stato di conservazione del ms. è buono. Alcune carte presentano tracce di squadratura a secco. Sono bianche le cc. 1 n.n. r, 1v, 153r, 226v. Nella c. 1r sopravvive l'ultima parte di un indice quattrocentesco contenuto in un fascicolo precedente caduto.

Il ms. comprende 447 documenti (433 originali, 50 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 11 copie autentiche, 3 copie semplici) che coprono gli anni 1382-1427 senza soluzione di continuità; pochi altri si riferiscono agli anni 1302, 1326, 1344, 1352, 1356, 1367, 1378. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A.

La maggior parte dei documenti è relativa ad enfiteusi (305), locazioni (64) e livelli (25); seguono 4 donazioni, un solo acquisto e 48 documenti di varia natura<sup>48</sup>.

*Registro E* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, n. 313).

È un codice membranaceo di 218 carte (mm. 410/405 x 260 c.), distribuite in 28 fascicoli di 8 o 6 carte (escluso il 20°, di 10), non numerati e privi di parole d'ordine, alle quali ne vanno aggiunte altre 11 cartacee di guardia anteriore e altrettante di guardia posteriore. La cartulazione, cinquecentesca, in numeri romani, apposta nell'angolo superiore destro, coincide con un'altra, coeva alla compilazione del volume, in numeri romani, parzialmente caduta per rifilatura delle carte in sede di rilegatura; trascura le prime 6 cc., che contengono l'indice, e salta i nn. 182, 210, 211. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. I-VI, 1-2: indice quattrocentesco (cc. I-VI); 1427-28, *Bartholomeus Folieta*.
- 2) cc. 3-10: 1428-31, *idem*.
- 3) cc. 11-18: 1428, 1430-34, *idem*, anche come redattore di originali estratti dai cartulari di altri notai.
- 4) cc. 19-26: 1434-35, *idem*.
- 5) cc. 27-34: 1430, 1432-33, 1435, 1437-38, *idem*, *Baptista de Calestano*.
- 6) cc. 35-42: 1439-40, 1443, notai diversi.
- 7) cc. 43-50: 1437, 1441, 1443, 1445, *Baptista de Calestano*, *Andreas de Cario quondam Nicolai*.
- 8) cc. 51-58: 1441-43, 1446-48, *Andreas de Cario*, ad eccezione del doc. del 1448.
- 9) cc. 59-66: 1448, *idem*.
- 10) cc. 67-74: 1448-49, *idem*.
- 11) cc. 75-82: 1448-51, *idem*.
- 12) cc. 83-90: 1449, 1451-53, notai diversi.
- 13) cc. 91-98: 1452-53, *Andreas de Cario*, ad eccezione del doc. del 1453.

<sup>48</sup> V. sopra, nota 37.

- 14) cc. 99-106: 1452-53, *idem*.  
 15) cc. 107-114: 1442, 1446, 1452-55, notai diversi e copie semplici.  
 16) cc. 115-122: 1444, 1454-55, due originali di *Iohannes Bernardi de Logia* e copie semplici.  
 17) cc. 123-130: 1441-45, copie semplici.  
 18) cc. 131-132: 1445-46, copie semplici.  
 19) cc. 133-138: 1448, 1457-58, copie semplici.  
 20) cc. 139-152 (fase, di 10 cc. + 4 inserite dopo la I): 1454, 1458-59, 1461, copie semplici, ad eccezione del doc. del 1461, di *Iohannes Bernardi de Logia*.  
 21) cc. 153-160: 1454, 1457-59, *Andreas de Cario*.  
 22) cc. 161-168: 1459-60, *idem*.  
 23) cc. 169-176: 1460-61, 1463-64, *idem*, ad eccezione di un doc. del 1463.  
 24) cc. 177-184 (saltato il n. 182): 1463-65, *idem*.  
 25) cc. 185-192: 1465, *idem*.  
 26) cc. 193-200: 1465-66, *idem*.  
 27) cc. 201-206: 1446, 1452, 1466, 1472, 1490, notai diversi. I docc. del 1446 e del 1452 sono in copia semplice.  
 28) cc. 207-212 (saltati i nn. 210, 211): 1336, 1465. Il doc. del 1336 è in copia autentica dell'8 marzo 1464 eseguita da *Andrea de Cario*, quello del 1465 è in copia semplice.

La legatura, in cuoio, identica a quella dei volumi precedenti, reca sul dorso, molto danneggiato dai tarli, la lettera E in oro. Lo stato di conservazione del ms. è buono; si segnalano solo alcuni restauri pergamenacei lungo la piegatura dei fogli che risalgono alla legatura cinquecentesca. Molte carte presentano tracce di squadratura a secco. Sono bianche le cc. 6 n.n. v, 35v, 151v, 152r, 208r-209v, 212r-v. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A.

Il manoscritto contiene 334 documenti (270 originali, 11 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 1 copia autentica, 63 copie semplici) che coprono gli anni 1427-66 senza soluzione di continuità; un doc. è del 1336.

Le enfiteusi (245) rappresentano la maggior parte dei documenti, insieme ai livelli (26) e alle locazioni (14); seguono 2 permutate, 1 acquisto e 46 documenti di varia natura<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> V. sopra, nota 37.

*Registro FF* (Archivio capitolare di S. Lorenzo, n. 314).

È un codice membranaceo di 214 carte, di dimensioni variabili (mm. 435/415 x 325/290), distribuite in 26 fascicoli di consistenza diversa, non numerati e privi di parole d'ordine (fanno eccezione i fasc. 7°, 9°, 10°, 12°-16°, 24°), alle quali ne vanno aggiunte 3 cartacee di guardia anteriore e 11 di guardia posteriore. Presenta una doppia cartulazione, apposta nell'angolo superiore destro: quella in numeri romani, alla quale si fa riferimento in questo lavoro, cinquecentesca, salta i nn. 149 e 166; quella in numeri arabi, più tarda, ripete i nn. 36 e 96. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1-10: 1468, 1474-76, *Petrus de Vernacia* e copie semplici.
- 2) cc. 11-18: 1458, 1467-68, 1476-77, *Andreas de Cario*, *Petrus de Vernacia*.
- 3) cc. 19-28: 1458, 1468, 1482, 1488, notai diversi e copie semplici.
- 4) cc. 29-38: 1469-72, *Petrus de Vernacia*.
- 5) cc. 39-48: 1469-70, 1472-73, *idem*.
- 6) cc. 49-58: 1468-69, 1471-74, *idem* e copie semplici.
- 7) cc. 59-66: 1488-89, 1491-92, *Baldasal de Coronato*, *Urbanus Granellus*, che estrae documenti rogati dal padre Manuele.
- 8) cc. 67-76: 1489-90, 1493-94, *Urbanus Granellus*, che estrae documenti rogati dal padre Manuele.
- 9) cc. 77-86: 1493-96, *Ieronimus de Ripalta*, *Baldasal de Coronato*, e copie semplici.
- 10) cc. 87-96: 1474-75, 1477-78, *Petrus de Ripalta*.
- 11) cc. 97-106: 1478-79, *idem*.
- 12) cc. 107-114: 1479, *idem*.
- 13) cc. 115-122: 1479-81, *idem*.
- 14) cc. 123-130: 1481, *Baldasal de Coronato*, che estrae documenti rogati da Pietro di Rivalta, e copie semplici.
- 15) cc. 131-138: 1481-82, *Ieronimus de Ripalta*, che estrae documenti rogati dal padre Pietro.
- 16) cc. 139-148: 1482-85, *idem* c.s.
- 17) cc. 150-159 (saltato il n. 149): 1485, 1490, 1496-97, notai diversi.
- 18) cc. 160-168 (saltato il n. 166): 1481-85, *Manuel Granellus*. L'ultimo doc. del fascicolo, rogato dallo stesso notaio, è estratto dal figlio Urbano il 15 febbraio 1497.
- 19) cc. 169-176: 1485-86, *Urbanus Granellus*, che estrae documenti rogati dal padre Manuele.
- 20) cc. 177-184: 1486-87, *idem* c. s.
- 21) cc. 185-190: 1493, 1495-96, *Baldasal de Coronato*.
- 22) cc. 191-200: 1468-69, 1471, 1473-74, *Petrus de Ripalta*.
- 23) cc. 201-206: 1492, 1495, *Baldasal de Coronato*.

- 24) c. 207: 1492, *idem*.  
 25) cc. 208-213: 1492, 1497, 1500-01, 1503, *idem*, ad eccezione del doc. del 1503. Un doc. del 1492 è in copia autentica del 31 luglio 1517.  
 26) cc. 214-216 (tre cc. sciolte): indice cinquecentesco, oltre alla parte finale di un doc. del 23 maggio 1481, cancellato con tratti obliqui (c. 214r).

La legatura, in cuoio, identica a quella dei volumi precedenti, reca sul dorso, danneggiato dai tarli, le lettere FF, in oro. Lo stato di conservazione del ms. è buono; ampi restauri pergamenacei nei margini. Alcune carte presentano tracce di squadratura a secco. Sono bianche le cc. 24v-28v, 159r-v, 216r-v. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A.

Il manoscritto contiene 275 documenti (233 originali, 76 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 41 copie semplici, 1 copia autentica), che coprono gli anni 1467-1503 (senza soluzione di continuità fino al 1497); due documenti appartengono al 1458.

Ancora una volta le enfiteusi (207) precedono largamente le locazioni (9), i livelli (5) e 53 documenti di varia natura<sup>50</sup>.

#### MONASTERO DI SANT'ANDREA DELLA PORTA

*Diritti e interessi in Genova* (Archivio di Stato di Genova, ms. LXX)<sup>51</sup>.

È un codice membranaceo di 123 carte (mm. 295/290 x 205), distribuite in 13 fascicoli di consistenza diversa, non numerati e privi di parole d'ordine. Già cartulato (tracce di una precedente cartulazione erasa si osservano a partire da p. 43), è stato paginato con numeri arabi nel Seicento. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1-12: 1224-26, 1255-56, copie autentiche di documenti dei notai *Bartholomeus Lamberti*, *Obertus de Cerredo*, *Salmonus*, *Anselmus de Castro* e *Bartholomeus de Brolio*, eseguite da *Iacobus de Albario* dopo il 13 aprile 1310 (mandato).  
 2) cc. 13-21 (in origine di 12 cc.: cadute le ultime 3): 1219, 1255-56, 1311, 1334-35, copie autentiche di documenti dei notai *Bartholomeus de Brolio* e *Iacobus Taraburlus*, eseguite da *Iacobus de Albario* dopo il 13 aprile 1310 (mandato) e del notaio *Petrus Grullus de Saona*, eseguite da *Nicolaus Vivaldi de Porta*, due originali (1334-35) di *Nicolaus Beltramis*.

<sup>50</sup> V. sopra, nota 37.

<sup>51</sup> Cfr. *Liguria monastica* 1979, p. 144 [*Sant'Andrea*].

- 3) cc. 22-29: 1279, 1281-83, *Vivaldus de Porta*.
- 4) cc. 30-37: 1283, 1294, 1300, *idem*.
- 5) cc. 38-49: 1306, *idem*.
- 6) cc. 50-61: 1306-07, 1310-11, *idem*.
- 7) cc. 62-73: 1279, 1306, 1309, 1312-14, *idem*.
- 8) cc. 74-79: 1276, 1315, 1326, *Ansaldus de Campis* e documenti di *Vivaldus de Porta* ed *Enricus de Porta*, estratti da *Nicolaus Vivaldi de Porta*.
- 9) cc. 80-91: 1212, 1332-33, *Zinus Vivaldi de Porta*, *Nicolaus Beltramis*. Il doc. del 1212, rogato da *Oliverius Iohannis*, è in copia autentica eseguita da Zino di Vivaldo *de Porta*.
- 10) cc. 92-99: 1283, 1286, 1321, 1323, *Vivaldus de Porta*. Il primo doc. del fascicolo (1321) è acefalo, l'ultimo è mutilo della parte finale e privo di data.
- 11) cc. 100-109: 1212, 1302, 1337-38, 1341, 1349, *Zinus Vivaldi de Porta*, anche come redattore della copia di un documento rogato da *Oliverius Iohannis* (1212), *Nicolaus Vivaldi de Porta*, che estrae un documento rogato dal padre (1302), *Ianotus Beffignanus*.
- 12) cc. 110-111: 1356, un documento acefalo, senza data, *Benedictus Vicecomes*, *Damianus de Ortis de Varagine*.
- 13) cc. 112-123: 1357-59, 1362, *Anthonius Turchus*, *Damianus de Ortis de Varagine*, *Anthonius Panizarius de Sexto*, *Iohannes Quilici de Mezano*, che estrae un documento rogato da *Manuel Carmaniararius*.

La legatura, in cartone verde, con il dorso marmorizzato, è moderna. Lo stato di conservazione è buono; la c. 21v è bianca. Le scritture sono notarili trecentesche.

Il manoscritto contiene 106 documenti (70 originali, 4 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 34 copie autentiche, tutte derivate direttamente dagli originali, 2 mutili) che coprono il periodo 1212-1362.

Tutti i documenti sono connessi alla vita economica e all'amministrazione del patrimonio fondiario del monastero: analogamente a quanto rilevato dai registri del capitolo di San Lorenzo, il numero dei livelli, corredati spesso, come qualche locazione, dalla ratifica arcivescovile, è elevato (64); seguono le enfiteusi (9) e le locazioni (5), due donazioni, una vendita, un testamento e 4 documenti di varia natura<sup>52</sup>.

L'inizio della compilazione del manoscritto potrebbe seguire di poco la data del mandato (13 aprile 1310), rilasciato al notaio Giacomo di Albaro, di redigere copie di documenti del secolo XIII riguardanti il monastero. Alcuni fascicoli devono essere caduti: ne fornisce la prova il fascicolo 10° il cui primo documento è acefalo (caso analogo nel fase. 12°), mentre l'ultimo è mutilo della parte finale.

---

<sup>52</sup> V. sopra, nota 37.

## MONASTERO DI SAN SIRO

*Laudes et instrumenta de decimis monasterii Sancti Syri* (Biblioteca Universitaria di Genova, ms. B.III.30)<sup>53</sup>.

È un fascicolo membranaceo di 7 carte (l'ottava è stata tagliata), di mm. 275 c. x 190/180, non numerate, completamente scritte, alle quali ne vanno aggiunte due cartacee, una di guardia anteriore, una di guardia posteriore, applicate in sede di legatura, moderna, in similpelle rossa; presentano tracce di squadratura e lineatura a secco. Lo stato di conservazione è buono; l'ampio taglio di c. 5 è precedente alla scrittura; qualche sbiaditura dell'inchiostro non pregiudica la lettura del testo. La scrittura è una notarile coeva ai documenti.

Il fascicolo contiene 11 documenti degli anni 1206, 1208-09, 1211, relativi alle decime del monastero (9 sono lodi consolari), tutti in forma di originale, dei notai *Iohannes de Donato*, *Guilielmus Casarinus*, *Iacobus*, *Oli-verius Iohannis*, *Iohannes de Galitia*.

È probabile che il fascicolo sia stato redatto nel quadro di un disegno più ampio, inteso a raccogliere la documentazione relativa alle decime del monastero, come indurrebbe a credere l'annotazione di c. 1r, in inchiostro rosso, di mano ducentesca: « ✕ In nomine Domini amen. In presenti volumine continebuntur laudes et instrumenta publica de decimis monasterii Sancti Syri, Ianuensis episcopi felicitis memorie, incepto per Iohannem de Donato notarium », l'ipotesi non contrasta con quella che vorrebbe far dipendere la redazione del ms. da vicende giudiziarie nelle quali sarebbe stato coinvolto il monastero, sulla base di un'altra annotazione (ma quante altre dello stesso genere è possibile rintracciare nei nostri manoscritti ...) di c. 3r che riferisce: *Die II septembris exhibita, parte adversa presente*<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> Cfr. *Carte di San Siro*, p. LX [*San Siro*, I, p. XXI]. Non figura schedato in *Liguria monastica* 1979, p. 141. Altri manoscritti del genere dovevano essere presenti nell'archivio del monastero; cfr. la *completio* alla copia autentica di un doc. del 21 maggio 1330 (ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 643): « (SN) Ego Nicolaus de Sancta Iulia de Clavaro, sacri imperii notarius, supradictum instrumentum locacionis ut supra extrasi et in hanc publicam formam redegei de quodam instrumento publico scripto et signato manu Petri Ruffini notarii, scripto in quodam quaterno diversorum instrumentorum dicti monasterii Sancti Syri, mandato domini vicarii domini archiepiscopi Ianuensis et hoc M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXVIII<sup>o</sup>, die XVIII augusti ».

<sup>54</sup> *Carte di San Siro*, p. LX.

## MONASTERO DI SANTO STEFANO

*Frammento di poliptico di Santo Stefano* (Biblioteca civica Berio di Genova, ms. I.4.15)<sup>55</sup>.

È un codice membranaceo di 53 carte, di dimensioni variabili (mm. 290/275 x 195/190), distribuite in 9 fascicoli di consistenza diversa, non numerati e privi di parole d'ordine. La cartulazione, coeva, in numeri romani, apposta al centro del margine superiore, trascura le prime due carte (bianche, ad eccezione di c. 1r, nella quale sono contenute alcune annotazioni, tra cui, di particolare interesse, *Isti sunt livelli monasterii Sancti Stephani de Ianua*), ripete il n. 8 e salta i nn. 16, 23, 29, 30 (ma forse alcuni vuoti sono addebitabili a cadute di carte)<sup>56</sup>. La composizione del registro si presenta come segue:

- 1) cc. 1-2: annotazioni di vario tipo.
- 2) cc. 3-10: 1120, 1150, 1156, 1161, 1193, 1197-98, 1200-01, 1206-07, 1247, *Wilielmus Cassinensis*, *Iohannes Vegius*. Di molte copie semplici sono indicati in calce o nel margine i nomi dei rogatari: *Obertus*, *Ottobonus*, *Bonus Vassallus*, *Iohannes*, *Arnaldus iudex*, *Marchio iudex*.
- 3) cc. 11-18: 1202, 1210-14, 1217-18, *Oliverius*, anche come redattore di un originale di Bonvillano, *Iohannes quondam Guiberti*, *Aço*, *Raimundus Medicus*, *Lanfrancus Papiensis*.
- 4) cc. 19-24 (in origine di 8 carte: cadute la prima e l'ultima): 1218-19, 1247, 1252, 1254, 1256, *Iohannes Vegius*, *Guilielmus Vegius*, *Iohannes Enrici de Porta*, come redattore di originali di documenti di *Ogerius Fornarius* (1218-19), eseguiti dopo il 1° marzo 1280 (mandato).
- 5) cc. 25-26: 1043, 1107, 1148, 1224-25, *Iohannes Vegius*, come redattore di copie autentiche di documenti di *Guilielmus* (1043) e di *Iohannes* (1107), eseguite dopo il 1248 (mandato, privo di indicazione del giorno e del mese), di *Marchio* (1148) e di *Alexander* (1224-25) in data imprecisata.
- 6) cc. 27-29 (caduta la IV carta): 1224-25, 1236, 1239, *Iohannes Vegius*, come redattore di copie autentiche di documenti di *Alexander* (1224-25) e di *Petrus de Musso* (1236, 1239).

<sup>55</sup> Cfr. *Liguria monastica* 1979, p. 144 [*Santo Stefano*, II, pp. XVIII-XXX]. Da questo manoscritto derivano le copie autentiche di due documenti dell'11 agosto 1187 e del 9 settembre 1189, redatte da *Fulcho Fallacha* con mandato dell'11 agosto 1281, estratte *ab autenticis scriptis in pergamenis in quodam libro per manum Guillelmi Cassinensi* [sic]: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1510, n. 259 [*Santo Stefano*, I, nn. 178, 183]. Dalla parte perduta dello stesso manoscritto (o da altro non pervenutoci) Damiano da Camogli estrae *ab autentico publico scripto in libro dicti monasterii* (30 novembre 1262, rogato da Guglielmo Vegio) una copia autentica con mandato del 1° luglio 1309 (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1510, n. 219ter [*Santo Stefano*, III, n. 659]).

<sup>56</sup> Data l'irregolarità della cartulazione originale, si è preferito utilizzare in questa sede quella più recente, a matita.

- 7) cc. 30-37: 1218, *Oliverius, Ogerius*. Alle cc. 30v-33r, 34v-37v sono annotati regesti di molti documenti del 1218 e del 1221.
- 8) cc. 38-45: 1179, 1187, 1192, 1195-97, 1201, 1209-10, *Wilielmus Cassinensis, Oliverius*. Di molte copie semplici sono indicati in calce o nel margine i nomi dei rogatari: *Marinus de Guidone, Benaduxi de Portuvenenis, Vasallus Vicecomes, Albinus, Ogerius, Iohannes quondam Guiberti, Oliverius Iohannis*. Un frammento di pergamena incollato tra le cc. 40 e 41, contiene la parte finale di un lodo consolare del 15 giugno 1209, redatto da *Oliverius Iohannis* e completato dalle firme dei pubblici testimoni.
- 9) cc. 46-53: 1131, 1161, 1170, 1187, 1189, 1194, 1196, 1198, *Wilielmus Cassinensis*. Di molte copie semplici sono indicati in calce o nel margine i nomi dei rogatari: *Arnaldus iudex, Obertus, Octobonus, Bonusvillanus, Marchio iudex, Ogerius*.

La legatura è in marocchino rosso, moderna. Lo stato di conservazione del ms. è buono; la pergamena è di qualità rozza. Sono bianche le cc. 1v-2v, 24r, 29v, 36r. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A di San Lorenzo.

Il manoscritto contiene 85 documenti (50 originali, 3 dei quali estratti da notai diversi dai rogatari, 11 copie autentiche, tutte derivate direttamente dagli originali, 24 copie semplici) che coprono gli anni 1043-1256, anche se una certa continuità cronologica inizia solo dall'ultimo decennio del XII secolo. Sono presenti anche alcuni regesti che riferiscono gli elementi fondamentali dell'istrumento: il nome del contraente (l'altra parte è naturalmente il monastero stesso), la natura del negozio giuridico con l'indicazione specifica dei beni cui si riferisce, la data e i nomi dei testimoni.

I documenti si succedono nel disordine cronologico più completo, forse dovuto alla casualità dei ritrovamenti. Si ha l'impressione che, nell'ultimo decennio del XII secolo e nel primo del seguente, la mente che presiede alla compilazione del manoscritto sia quella di Guglielmo Cassinese<sup>57</sup>, che, oltre ad estrarre *in publicam formam* i propri documenti, scrive di suo pugno quelli rogati da altri notai, aggiungendo in calce, o più spesso nel margine, i nomi dei rogatari e, quando si tratta di lodi consolari, quelli dei pubblici testimoni; lo spazio bianco tra un documento e l'altro dimostra il progetto (irrealizzato per motivi che ci sfuggono, non tutti addebitabili alla morte dei rogatari) di far aggiungere in seguito le autentiche. Successivamente, verso la metà del secolo XIII, tale compito fu ripreso da Giovanni Vegio che intorno al 1250 redige numerose copie autentiche di scritture di altri notai, anche di due secoli prima.

<sup>57</sup> A conferma v. le decine di pergamene da lui scritte nello stesso periodo: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano*.

I documenti riguardano prevalentemente la vita economica del monastero, anche se non mancano alcuni atti più strettamente connessi ad attività di carattere religioso: la maggior parte di essi è costituita dagli acquisti (28), lodi consolari (10), livelli (6), locazioni (5); poche sono le donazioni (3) e le vendite (2); seguono un testamento, una permuta, un enfiteusi, oltre a 28 documenti di varia natura (cessioni di diritti, accoglimento di conversa, comunità di Sanremo, chiesa di S. Croce di Sarzano<sup>58</sup>, scelta di delegati per l'elezione dell'arcivescovo, quietanze, etc.).

*Secondo frammento di Santo Stefano* (A.S.G., Archivio Segreto, *Abbazia di Santo Stefano*, n. 1510/242).

È un fascicolo membranaceo di 8 carte, di mm. 295 x 205, non numerate, che presentano tracce di squadratura e lineatura a secco. La mancanza di legatura ha fatto sì che le carte siano molto danneggiate lungo i margini con caduta di parti del testo, soprattutto in corrispondenza dell'angolo superiore esterno. Qualche sbiaditura dell'inchiostro rende impossibile la lettura in alcuni punti. Sono bianche le cc. 7r-8v; nella c. 7 è stato praticato un ampio taglio quadrato.

Il fascicolo contiene 8 documenti degli anni 1103, 1161, 1210, 1211, 1223, 1275, relativi a controversie, lodi consolari, censi, vendite. I documenti del 1103 e 1161, rogati da Ogerio, sono in copia autentica di Ambrogio Vegio del 24 febbraio 1272, quelli del 1210, 1211 e 1223, rogati rispettivamente da *Salmonus*, Guglielmo e Oberto sono redatti in copia autentica da Guglielmo Vegio con mandato del 5 marzo 1275. I tre documenti del 1275 sono originali di Ambrogio Vegio, Guglielmo Vegio ed Enrico de Porta. Per quanto riguarda la scrittura valgono le osservazioni relative al registro A di San Lorenzo.

È probabile che il fascicolo fosse destinato a far parte del manoscritto conservato alla biblioteca Berio (la differenza delle dimensioni delle carte è dovuta alla rifilatura delle stesse in sede di legatura del secondo), o comunque a qualche altro registro del monastero non pervenutoci.

Per quanto riguarda le fasi e i modi attraverso i quali i diversi registri si sono venuti formando, possiamo subito notare come all'attenzione rivolta dalla curia, dal capitolo di San Lorenzo o dai vari enti ecclesiastici, in un

<sup>58</sup> Sui quali v. BOLDORINI 1962.

determinato momento della loro esistenza, al recupero e alla salvaguardia della documentazione relativa alla vita economica e, secondariamente, all'attività religiosa e spirituale, che li riguarda, corrisponda l'intervento di uno scriba o direttamente di un notaio che, su richiesta dell'ente e dopo aver ottenuto un mandato dagli organi competenti, laici o ecclesiastici, si occupa di raccogliere nel registro, per sottrarlo al pericolo della dispersione e del deterioramento, il materiale già presente presso gli interessati che dovevano possedere gli originali di molti documenti fatti redigere in passato.

Così il notaio Deodato *Bonacursi* il 23 luglio 1271, su mandato del giudice ed assessore del podestà di Genova, trascrive, direttamente dagli originali, sul registro A del Capitolo, in forma di copia autentica, 34 documenti rogati da notai diversi negli anni 1188-1269<sup>59</sup>; allo stesso modo Giacomo di Albaro, su richiesta della badessa del monastero di Sant'Andrea e dietro mandato del vicario del podestà, del 13 aprile 1310, trascrive sui primi due fascicoli del registro del monastero, in forma di copia autentica, 31 documenti di notai diversi, rogati negli anni 1219-56, derivandoli dagli originali. Lo stesso compito doveva essere stato affidato a Guglielmo Cassinese che, come abbiamo visto, scrive nel *Frammento di poliptico* del monastero di Santo Stefano, di propria mano, i documenti di molti notai, annotandone in margine o in calce il nome e lasciando lo spazio bianco per la sottoscrizione che non è stata più apposta.

Destinati ad essere autenticati erano anche i documenti trascritti alle cc. 5-62 del codice PA da un ignoto notaio, esemplati dagli originali, dei quali riproducono la sottoscrizione o, se si tratta di documenti papali, i caratteristici artifici cancellereschi, compresa la rota e il monogramma. Tale documentazione, relativa agli anni 980-1218, è stata raccolta nel registro tra il 1218 e il 27 gennaio 1246, data della copia autentica del primo documento aggiunto a c. 63<sup>60</sup>. Analogamente gli atti tramandati dal primo registro della curia sono in copia semplice, sebbene lo spazio bianco lasciato tra un documento e l'altro faccia pensare all'intenzione, non realizzata, di apporre le autentiche in un secondo momento<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> Cfr. *Registro A*, fasc. 1-2.

<sup>60</sup> Cfr. *Liber Privilegiorum*, doc. 123. Il termine *ante quem*, del 1221, proposto dall'editore (*ibidem*, p. XII) sulla base della data del documento, va posticipato al 1246, data di redazione della copia autentica.

<sup>61</sup> Diversamente dal *Codice Pelavicino*, scritto da diverse mani, ed autenticato in blocco solo nel 1487, con una procedura a dir poco insolita, per autorità papale, dietro richiesta del

Dopo questa prima fase tutti i registri, tenuti per comodità in fascicoli sciolti e rilegati solo successivamente, si vengono accrescendo con l'aggiunta dei documenti che via via i diversi notai rogano e di cui l'ente interessato fa redigere l'originale direttamente sul registro. Non sempre però l'estrazione *in publicam formam* avviene a breve distanza dall'imbreviatura, soprattutto se i rogatari sono i notai che lavorano abitualmente per la curia, il capitolo di San Lorenzo o per i vari monasteri, o addirittura gli scribi della curia. Questi infatti non fanno l'originale di ogni documento di volta in volta, ma ogni tanto, quando hanno una certa quantità di materiale, si recano presso l'ente e in una sola volta estraggono *in mundum* dal loro cartulare tutti i documenti richiesti dagli interessati; non è anzi da escludere che il notaio, o lo scriba che lavora per lui, esegua per maggior comodità il lavoro in studio, su fascicoli fornitigli dai richiedenti o provvisti da lui stesso<sup>62</sup>.

A questo proposito possiamo notare come abitualmente i notai, soprattutto quando devono stendere molti documenti, si servano di un collaboratore incaricato della loro redazione finale nei registri, dichiarandolo esplicitamente nell'autentica (*per alium scribi feci aliis meis negociis occupatus*)<sup>63</sup>; è

---

vescovo Tommaso, timoroso che ai documenti contenuti nel ms. «fidem adhiberi non debere ... pro eo quia contenta in eodem non fuerunt cum solemnitatibus forsitan requisitis in talibus transumpta ...»: PISTARINO 1957, p. 7.

<sup>62</sup> Basta esaminare la composizione dei registri per osservare come capitò frequentemente di trovare interi fascicoli dovuti allo stesso notaio, sia come rogatario, sia come redattore di originali o di copie di documenti di altri notai, disposti in ordine cronologico pressoché regolare e scritti tutti in un unico momento, che in qualche caso è possibile indicare approssimativamente: cfr. ad es. il 13° fase, del *Registro A*, sul quale il notaio Antonio de Gregorio di Quarto ha estratto gli originali di propri documenti degli anni 1334-38 (19 in tutto), probabilmente non molto tempo dopo la data dell'ultimo atto, dal momento che alla fine del fascicolo troviamo l'originale di un doc. di Leonardo de Garibaldo, estratto da Antonio de Inghibertis de Castro, con mandato del 4 settembre 1338, e un originale di Deodato Bonacursi, eseguito da Gregorio Boccaccio con mandato del 12 febbraio 1339. Una serie di fascicoli di dimensioni minori rispetto al resto del registro, dovuti quasi interamente alla mano dello stesso Deodato (cfr. *Registro AB*, fasc. 19-25, 27-28), fa pensare che il notaio si sia servito di fascicoli propri e non dei soliti forniti dal Capitolo.

<sup>63</sup> Sull'argomento v. anche PRATESI 1979, p. 52. Che tale collaborazione sia affidata ad un altro notaio (COSTAMAGNA 1961, pp. 26-27) è possibile (nelle sottoscrizioni alle copie autentiche di due docc. del 1435, rogati da Battista de Calestano, redatte all'epoca dell'arcivescovo Giacomo Imperiale – 1439-52 –, il notaio Giacomo Bonvino, scriba della curia arcivescovile, definisce il rogatario ora come *olim scribam meum ad dictam curiam*, ora come *olim collegam meum ad dictam curiam*: ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 680), ma la nostra documentazione registra solo la presenza di «un altro», al massimo parla di un coadiutore (cfr. *Regi-*

probabile che spesso questo compito sia riservato a qualche giovane che si sta avviando ad esercitare la professione di notaio e che in questo modo incomincia ad impraticarsi non solo della tecnica scrittoria, ma anche della terminologia e dei formulari utilizzati per i diversi tipi di documenti<sup>64</sup>. Questo « giovane di studio » può in qualche caso essere identificato con un figlio dello stesso notaio, che si prepara a seguire le orme del padre e a succedergli<sup>65</sup>: se il confronto tra la scrittura di Andrea, figlio di Felisio de Garibaldo<sup>66</sup> e quella dello scriba che d'abitudine stende materialmente i documenti rogati da Felisio sui nostri registri<sup>67</sup>, non ci dà la certezza che in quest'ultimo sia da riconoscere lo stesso Andrea<sup>68</sup>, non lascia invece alcun dubbio l'identificazione della scrittura dell'aiutante di Antonio Foglietta con quella del figlio Bartolomeo, che con un mandato del 1408 incomincia, almeno per quanto riguarda i livellari del capitolo di San Lorenzo, a svolgere autonomamente la sua attività<sup>69</sup>.

---

*stro E*, c. 91r: *extrabi feci per coadiutorem meum ...*; Biblioteca privata Durazzo, *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, n. 57: *... per alium confidentem meum ...*), mai indica un notaio in funzione di *scriptor*.

<sup>64</sup> Sulla formazione professionale del notaio cfr. COSTAMAGNA 1970, cap. III, e in particolare p. 105 e sgg.

<sup>65</sup> È il caso di Giacomo de Pineto che collabora all'attività paterna: « Ego Badasal Nicolay de Pineto, imperiali auctoritate notarius et communis Ianue cancellarius, predictis omnibus interfui et rogatus de ipsis hoc publicum instrumentum composui, quod in isto pergamene exemplari feci per Iacobum de Pineto, filium meum, dum forem aliis plurimum occupatus ... » (*Registro BC*, c. 7v, 29 marzo 1384).

<sup>66</sup> V. *Appendice prima, sub nomine*.

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Anche la mano di Giacomo *Lanfranci de Monella* (v. *Appendice Prima, sub nomine*), che tra l'altro estrae docc. dal cartulare dello stesso Felisio, ancora vivente, appare molto simile a quella del suo collaboratore. Va tuttavia osservato che le scritture di Giacomo, di Andrea e del collaboratore appaiono vicinissime a quella dello stesso Felisio, fino a confondersi con essa, a conferma di un solido legame di lavoro tra i tre (o i quattro) che affonda le radici in una lunga consuetudine.

<sup>69</sup> Bartolomeo Foglietta, figlio di Antonio, comincia a lavorare per conto del capitolo di San Lorenzo dopo la morte del padre (avvenuta tra il 5 dicembre 1407 e il 9 febbraio 1408: cfr. i registri *BC*, c. 139r-v, *CD*, c. 194v), estraendo in *publicam formam* numerosi documenti rogati dal padre nell'anno precedente. L'inizio della sua attività professionale non può essere anticipato di molti anni, se si tiene conto dell'età minima prevista, vent'anni, per accedere alla nomina (cfr. PUNCUH 1966, p. 283) e che nel 1382 Bartolomeo non era ancora nato, se il suo nome non figura in un elenco di figli di notai in lista di attesa dei futuri posti vacanti: cfr. PETTI BALBI 1962.

Nei casi in cui i notai affidano ad un'altra persona l'incarico di scrivere il testo, d'abitudine appongono la propria sottoscrizione a tutti i documenti contemporaneamente. Ciò risulta evidente da alcuni errori addebitabili a sviste nello scorrere le carte dei fascicoli per trovare gli spazi bianchi destinati all'autentica: capita ad esempio di trovare la *completio* prima della parte finale del documento<sup>70</sup> o in calce a una carta dove lo stesso margine inferiore, più ampio del solito, poteva trarre in inganno, mentre il documento prosegue nella carta successiva<sup>71</sup>, o addirittura copie rimaste semplici perché al notaio è sfuggito lo spazio bianco e ha dimenticato così la sottoscrizione<sup>72</sup>; talvolta quello preventivato non è sufficiente e allora l'autentica notarile si presenta scritta in caratteri minuti, a lettere e parole addossate o addirittura termina in calce alla carta<sup>73</sup>. In altri casi, pur accorgendosi che il documento non è ancora stato scritto integralmente, ma manca della parte finale, il notaio lo autentica ugualmente, lasciando un po' di spazio destinato alla parte mancante, che però a volte non viene più completata<sup>74</sup>.

L'ordine cronologico con il quale i documenti sono disposti (nei nostri registri non sono mai raggruppati per argomento o territorio), risulta più rigido,

---

<sup>70</sup> Cfr. *Registro CD*, c. 50r: il notaio Felisio de Garibaldo autentica un doc. del 12 ottobre 1368 senza accorgersi che non era stato ancora completato; successivamente (il colore dell'inchiostro è diverso rispetto al resto del testo) il suo *scriptor* aggiunge la parte mancante dopo la *completio*.

<sup>71</sup> Cfr. *Registro CD*, c. 160r-v: Felisio de Garibaldo autentica, in calce a c. 160r, un doc. del 14 marzo 1382 che terminava a c. 160v dove era stato lasciato lo spazio per la sottoscrizione; *Registro E*, c. 160r-v: il notaio Andrea de Cario, autenticando un doc. del 23 novembre 1459, ha commesso lo stesso errore, ma, accortosene, ha annotato in calce a c. 160r: «verte retro a tergo et vide complementum et finem huius instrumenti quod incipit "confitentes" quia hic errore signatum per me fuit hac mea subscriptione que in fine apponi debebat. Andreas de Cario», e alla fine del documento, a c. 160v: «hic cadit signum et subscriptio mea retroposita. Andreas de Cario notarius suprascriptus».

<sup>72</sup> Cfr. *Registro CD*, c. 172v: il documento termina proprio in fondo alla carta, senza lasciare spazio sufficiente alla *completio* di Felisio de Garibaldo che la omette, pur autenticando regolarmente i documenti precedenti e seguenti, tutti scritti, come questo, dal suo aiutante.

<sup>73</sup> Cfr. *Registro BC*, c. 165v: i troppi errori commessi dal copista, annotati scrupolosamente dal rogatario, Simon Francisci de Compagnono, in una *completio* che risulta quindi più lunga del solito, gli impongono una scrittura più minuta e addossata, fino a costringerlo a ricorre al margine inferiore (dopo l'inizio di un altro documento) per un'aggiunta all'autentica.

<sup>74</sup> Cfr. *Registro AB*, c. 78r: si tratta di un'enfiteusi mancante della parte finale (delle *publicationes*), ma il notaio Ugolino Cerrino di Recco ha ugualmente apposto la propria sottoscrizione, lasciando un ampio spazio per il completamento.

pur tollerando qualche eccezione, qualora, come abbiamo visto, un intero o interi fascicoli siano dovuti ad un unico notaio, anche se la frequente abitudine di lasciare carte bianche, forse nella eventualità di dover fare delle integrazioni, o che l'ente richieda successivamente l'originale di altri documenti non previsti per il momento<sup>75</sup>, induce spesso un notaio a ricorrere a quelle carte per inserirvi l'originale di un proprio documento, rogato magari a distanza di anni dalla compilazione del fascicolo, alterando così l'ordine cronologico<sup>76</sup>.

La successione temporale è naturalmente molto meno rigorosa, fino ad arrivare al disordine più completo, in quei fascicoli nei quali molti notai, richiesti, magari a notevole distanza di tempo dal rogito, di estrarre il relativo originale nel registro, si alternano continuamente. Questo si rileva soprattutto dai livellari del capitolo di San Lorenzo: non di tutti i contratti stipulati i canonici erano interessati a possedere l'originale; restava sempre la possibilità di farlo estrarre in un secondo tempo o di richiedere una copia dello stesso redatto per la controparte. Anche nel Secondo registro della curia si incontrano con frequenza copie autentiche fatte eseguire a distanza di tempo dalla stesura del mundum, perché l'arcivescovo e la curia non ne possedevano l'originale<sup>77</sup>. In molti casi tuttavia il disordine cronologico trova una sua

<sup>75</sup> Il notaio Antonio Foglietta estrae *in publicam formam*, dal cartulare del defunto Felisio de Garibaldo, gli originali di due docc. degli anni 1367 e 1378, benché lo stesso Felisio ne avesse già estratti 28 del 1367 (*Registro CD*, fasc. 3°-5°) e 6 del 1378 (*ibidem*, fase. 7°). Cfr. anche *Registro A*, c. 77r-v: Giannotto, figlio di Deodato *Bonacursi*, estrae l'originale di un doc. del 1290 dal manuale del padre ormai morto, mentre lo stesso Deodato aveva estratto nel *Registro AB* alcuni originali di propri documenti dello stesso anno.

<sup>76</sup> Cfr. *Registro AB*, fase. 9°, alle cc. 76r-77r, dove il notaio Domenico Durante ha estratto l'originale di un proprio doc. del 1305, mentre tutto il resto del fase, è dovuto a Ugolino Cerreno di Recco ed è relativo agli anni 1310-11. In qualche caso, anche in fascicoli compilati da notai diversi, dove si incontrano frequentemente carte rimaste bianche, si nota l'attenzione prestata da alcuni di essi che, dovendo inserire un proprio documento, cercano di collocarlo il più vicino possibile ad altri dello stesso periodo; cfr. anche *Registro AB*, c. 2r-v, dove il notaio Pagano Durante inserisce un doc. del 29 agosto 1298, che si colloca perfettamente in ordine cronologico tra il precedente e i seguenti; lo spazio a sua disposizione è però talmente limitato che si vede costretto ad apporre, in caratteri più minuti, il *signum* e la sottoscrizione immediatamente di seguito al documento, invece che a capo come di consueto.

<sup>77</sup> Cfr. *Secondo registro*, doc. 260: il notaio Guglielmo di Bongiovanni dichiara di aver eseguito la copia *quia cum dominus archiepiscopus et eius palacium exlegatarius esset et de eo* [il doc.] *plurimum indigeret ...; ibidem*, doc. 270: il notaio Oliverio dichiara di aver redatto la copia « quoniam cum quedam mulieres ... primam cartam haberent et ad curiam domini archiepiscopi pro censu ecclesie spectaret et ille cartam primam archiepiscopo dare nollent ... ».

spiegazione se si considera non tanto la data del documento quanto quella del mandato di estrarre l'originale o di redigere la copia di un instrumento rogato da un altro notaio o, infine, la data della copia stessa<sup>78</sup>. Più difficile naturalmente conoscere il momento in cui un originale è stato eseguito sul registro se a farlo è lo stesso rogatario, che quindi non ci fornisce nessuna data di redazione, o qualora il documento sia tramandato in copia semplice.

L'ordine cronologico, se si considerano non tanto i fascicoli singolarmente o a gruppi, ma piuttosto gli interi registri o più registri, risulta ulteriormente compromesso: sembra infatti che spesso, in sede di legatura, i fascicoli siano stati distribuiti in maniera del tutto casuale<sup>79</sup>, non solo nell'ambito di un registro, ma anche tra volumi diversi<sup>80</sup>. La legatura dei fascicoli deve essere stata eseguita poco dopo la loro redazione (la cartulazione e gli indici, in genere più o meno coevi, ne sono la prova)<sup>81</sup>: è quindi evidente che da parte dei vari organismi ecclesiastici non vi era alcun interesse a conservare la documentazione che li riguardava ordinata per materia o cronologicamente; era infatti sufficiente poter rintracciare con relativa facilità i contratti ricorrendo agli indici, compilati in ordine alfabetico sotto il nome della controparte.

Si è visto come un certo numero di originali sia stato estratto *in mundum* nei nostri registri da notai diversi dai rogatari (249 su un totale di 2351 originali). Di questa prassi, già documentata nel XII secolo, almeno per quanto riguarda l'estrazione di documenti dai cartulari dei rogatari defunti, depositati presso un altro notaio<sup>82</sup>, gli stessi registri attestano un'unica applicazione fino alla prima metà del Duecento; altri sporadici casi ci provengono dai cartari di San Siro e di Santo Stefano<sup>83</sup>, mentre non ce ne è conservato alcun esempio nelle carte dei

---

<sup>78</sup> Per rendersene conto è sufficiente verificare la composizione dei fascicoli. Sulla disparità tra la data dei rogati e la loro redazione sui registri cfr. anche a PISTARINO 1965, pp. XXXI-XXXII.

<sup>79</sup> Per il *Secondo Registro* abbiamo già visto come l'ordine cronologico potesse facilmente essere ricostituito in sede di legatura. Lo stesso si può dire per molti altri registri: cfr. la composizione dei fascicoli.

<sup>80</sup> I *Registri A e AB* coprono praticamente lo stesso arco cronologico; in entrambi si ritrovano documenti degli stessi notai.

<sup>81</sup> Sono privi di indici solo i due registri della curia arcivescovile e i tre monastici.

<sup>82</sup> Cfr. a questo proposito COSTAMAGNA 1961, p. 27; COSTAMAGNA 1970, p. 217.

<sup>83</sup> *Frammento di poliptico*, cc. 11v-12r (un testamento del 18 luglio 1202 [*Santo Stefano*,

monasteri di Sant'Andrea della Porta, San Benigno di Capodifaro, Sant'Eustachio, San Venerio del Tino e del capitolo di Santa Maria delle Vigne.

Nella seconda metà del secolo il ricorso a tale procedura si fa sempre più frequente e, a partire dagli anni Sessanta, si intensifica l'estrazione di originali rogati nel cinquantennio precedente<sup>84</sup>, o addirittura alla fine del se-

---

II, n. 275]): « (SN) Ego Oliverius notarius transcripsi et exemplificavi hec ut supra de cartulario quondam Bonvillani notarii qui obierat, iussu tamen et auctoritate consulum placitorum Enrici Malloni, Bonifacii de Guidone, Idonis Stanconi et Martini Tornelli qui laudaverunt quecumque exinde transcriberem et exemplarem eandem vim haberent ac si idem Bonusvillanus viveret et propria manu sua scripsisset, millesimo ducentesimo quinto, indictione septima, mense ianuarii ». Il formulario richiama quello usato dal notaio Pietro *Rufi* nella *completio* agli originali di cinque documenti degli anni 1226-1227, estratti durante la podesteria di Guifredo de Pirovano (cioè nel 1228: cfr. *Leges Genuenses*, col. 1008), su due pergamene, dal cartulare « quondam magistri Bartholomei Lamberti ... statuit et laudavit quod quecumque exinde transcriberem et exemplarem eandem vim et robur per omnia haberent et obtinerent ac si dictus quondam magister Bartholomeus Lamberti notarius viveret et sua manu propria scripsisset » (cfr. ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 223, 229 [*San Siro*, II, nn. 354, 368]; COSTAMAGNA 1961, p. 27, nota 75); esempi analoghi in ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 279 (30 aprile 1238, estratto con mandato del 28 giugno 1239 [*San Siro*, II, n. 440]), 282 (20 aprile ..., senza indicazione d'anno, con mandato del 2 luglio 1239 [*San Siro*, II, n. 439]); ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1509, n. 165 (21 dicembre 1206, estratto nel novembre 1209 [*Santo Stefano*, II, n. 301]).

<sup>84</sup> Cfr. *Santa Maria*, nn. 100, 107, 108: gli originali di un doc. del 1223 e di uno del 1228 sono estratti nel 1272, quello di un altro doc. del 1228 con mandato del 1270; *San Venerio*, II, nn. II (doc. del 1200 estratto *in mundum* con mandato del 1268), XVII (doc. del 1214 estratto con mandato del 1308), XIX, XXIII (docc. del 1217 e del 1219 estratti con mandato del 1261); ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 247 (15 maggio 1230, estratto con mandato del 23 dicembre 1271 [*San Siro*, II, n. 393]), 287, 291, 319 (rispettivamente del 23 marzo e 11 luglio 1240 e del 23 settembre 1245, estratti il 19 settembre 1281 [*San Siro*, II, nn. 447, 451, 489]), 301 (25 giugno 1242 estratto il 12 gennaio 1262 [*San Siro*, II, n. 460]); ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1510, nn. 212bis, 226, 252, 245 (16 settembre 1218, estratto con mandato del 1254; 18 aprile 1228, estratto con mandato del 1275; 26 marzo 1233, estratto il 23 luglio 1277; 11 settembre 1250, estratto con mandato del 1274 [*Santo Stefano*, II, nn. 391, 488, 504, 575]); Archivio capitolare di S. Lorenzo, *S. Eustachio di Chiavari*, pergamene, nn. 3 (3 giugno 1205, estratto con mandato del 12 settembre 1266), 5 (9 dicembre 1241, estratto nel 1266); *Liber Privilegiorum*, nn. 185, 198 (10 e 12 dicembre 1205, estratti con mandato del 31 luglio 1303); a questo proposito cfr. COSTAMAGNA 1961, p. 28, nota 77. Un esempio particolare è rappresentato dalla *completio* di Deodato *Bonacursi* a un doc. del 1207, nella quale non viene indicato il nome del rogatario: « (SN) Ego Deodatus Bonacursi, notarius sacri imperii, predictum instrumentum ut supra extraxi et in hanc publicam formam redegei pro dicto monasterio de mandato generali dominorum capitaneorum communis et populi Ianue. MCCLXXX, die XXIII decembris » (cfr. *Carte di San Siro*, n. 178 [*San Siro*, I, n. 251]).

colo XII<sup>85</sup>, da notai ormai defunti. Lo stesso formulario che d'ora in poi troveremo abitualmente nella *completio*, semplificato rispetto a quello usato in precedenza, sebbene più ricco di elementi, rivela come tale procedura sia ormai stabilmente entrata nell'uso<sup>86</sup>, estendendosi anche all'estrazione di originali di notai impossibilitati perché assenti o malati<sup>87</sup>. Nello stesso periodo incominciano a comparire sporadici mandati generali, che nella prima

<sup>85</sup> Cfr. *San Venerio*, III, n. LXXI: si tratta di un doc. rogato nel 1189, il cui originale è estratto con mandato del 1268; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1510, n. 259 (docc. dell'11 agosto 1187 e del 9 settembre 1189 estratti su un'unica pergamena con mandato dell'11 agosto 1281 [*Santo Stefano*, I, nn. 178, 183]).

<sup>86</sup> Nella *completio* i notai indicano abitualmente il nome del rogatario del doc., l'autorità che ha emesso il mandato (non sempre viene indicato il nome della persona) e la relativa data (che in qualche caso è omessa) e, a differenza degli esempi analoghi della prima metà del Duecento, denunciano il nome del richiedente. In qualche caso è anche aggiunta l'indicazione del notaio che ha steso il mandato ed eccezionalmente la data di estrazione in *publicam formam*. Cfr. ad es. un caso particolarmente completo: « (SN) Ego Nicolaus de Sancta Iulia de Clavaro, sacri imperii notarius, supradictum instrumentum ut supra extrasi et in publicam formam reddegi de cartulariis instrumentorum compositorum manu quondam Stephani Conradi de Lavania notarii, mandato mihi generaliter facto a domino vicario domini archiepiscopi, ut constat in actis curie archiepiscopalis scripto manu Antonii de Ingebertis de Castro notarii, M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXVIII<sup>o</sup>, die XXVII novembris, ad ipsius capituli et canonicorum instandam et hoc M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXX<sup>o</sup>, die XXVIII<sup>o</sup> septembris » (*Registro A*, c. 87r, 24 ottobre 1301). Esempi analoghi in COSTAMAGNA 1961, p. 28.

<sup>87</sup> Cfr. ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1511, n. 289bis, 4 marzo 1313: il doc. è estratto in data imprecisata da Francesco *Morrucius de Quinto, de manuali instrumentorum compositorum manu Lanfranchini de Nazario notarii absentis de Ianua, ad hec habens mandatum generale* [*Santo Stefano*, IV, n. 1146]. Il fatto che spesso i notai non indichino come *quondam* il rogatario fa pensare che egli sia ancora vivente, tanto che in qualche caso (cfr. *Registro A*, cc. 93r-94v, 98v, 110v: v. anche sopra, pp. 164-166) questi aggiunge in un secondo tempo la propria autentica. Qualora il rogatario, pur malato, dia egli stesso l'incarico ad un notaio di redigere il *mundum* di un proprio documento non sembrerebbe necessario il rilascio del mandato: « (SN) Ego Antonius Follieta quondam Francisci ... presens instrumentum rogatum per Felisium de Garibaldo notarium per alium, quia dictus Felisius infirmatur, fideliter de cartulario instrumentorum per ipsum Felisium rogatorum aliis meis negociis occupatus extrahi et summi feci et cum autentico originali ascultavi ad requisitionem dicti Felisii infirmantis et quia cum autentico concordare inveni me subscripsi » (*Registro BC*, c. 51r-v, 13 settembre 1387); sebbene in altri casi, pur operando con il consenso, anzi per volere del rogatario, il notaio che estrae il doc. abbia regolare mandato: « (SN) Ego Anthonius de Castro Novo presens instrumentum estrassi de manuali instrumentorum Iohannis de Sancto Petro notarii de mandato domini consulis Burgi michi concesso hoc anno, die XX marcii, presentibus testibus ... Actis [sic] dictis millesimo et die ad postulacionem dicti monasterii et de mandato et voluntate dicti Iohannis de Sancto Petro » (ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 611-613, del 30 gennaio, 4 giugno e 3 luglio 1311 [*San Siro*, IV, nn. 972, 974, 977]).

metà del secolo XIV diventeranno predominanti rispetto a quelli non meglio specificati o allo speciale *mandatum* che alcuni notai dichiarano di aver ricevuto<sup>88</sup>. È probabile che quello generale sia relativo alla licenza di estrarre in *mundum* qualsiasi documento dal cartulare di un solo particolare notaio, depositato o meno presso il destinatario della stessa<sup>89</sup>.

<sup>88</sup> Cfr. *Registro A*, cc. 95v, 120r: ... *habens ad hec speciale mandatum*; *Registro AB*, c. 306r: ... *de mandato ... mihi specialiter facto ...* A partire dai primi anni del Trecento compare sempre più frequentemente la semplice indicazione *habens ad hec generale mandatum*, senza specificazione né dell'autorità emanante, né della data.

<sup>89</sup> Il mandato generale non sembra riferirsi alla possibilità di estrarre da cartulari di notai diversi a richiesta degli interessati: ad es. Antonio *de Inghibertis de Castro* estrae gli originali dai cartulari di Leonardo *de Garibaldo* (*Registro A*, cc. 70v, 71r) e da quelli di Stefano *Conradi* di Lavagna (*ibidem*, cc. 73r-74v) in forza di due mandati generali diversi; allo stesso modo Nicolò di Santa Giulia di Chiavari estrae docc. rogati da Stefano *Conradi* di Lavagna (*ibidem*, c. 87r) e da Leonardo *de Garibaldo* (*ibidem*, cc. 112r-113r). Non è possibile invece sapere sulla base di quale o di quali mandati Benvenuto *de Bracelli* estragga gli originali dai cartulari dei notai Antonio *de Gregorio* di Quarto, Ugolino Cerrino di Recco e Nicolò di Santa Giulia di Chiavari, dal momento che dichiara semplicemente *habens ad hec generale mandatum*, senza indicarne gli estremi cronologici (*Registro AB*, cc. 280r-282v).

Quanto poi alla presenza del cartulare presso il notaio che ne estrae i documenti, questo sembra da escludersi, almeno stando al fatto che dietro due mandati del 1340 due diversi notai, Antonio *de Inghibertis de Castro* e Nicolò di Santa Giulia di Chiavari, estraggono originali rogati da Stefano *Conradi* di Lavagna e lo stesso fanno, sebbene i mandati siano stati rilasciati a distanza di tempo l'uno dall'altro (nel 1338 al primo, nel 1343 al secondo) per i documenti di Leonardo *de Garibaldo*, dai cui cartulari estrae gli originali anche Pellegrino *de Bocha* con mandato dell'8 luglio 1338, dello stesso anno cioè in cui viene rilasciato anche ad Antonio *de Inghibertis* (*Registro AB*, cc. 175v, 176r); in taluni casi il cartulare poteva essere momentaneamente affidato al notaio incaricato di estrarre gli originali: il notaio Pietro *Rufi* estrae un originale dal cartulare di *magister Bartolomeus Lamberti*, dietro mandato del podestà, *qui ex tenore capituli sive statuti communis Ianue, dicta cartularia mihi committens statuit et laudavit ...* (ASGe, Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro, nn. 223, 229 [San Siro, II, nn. 354, 368], docc. del 1226-1227).

Gli originali dei docc. rogati da Deodato *Bonacursi* vengono estratti da quattro notai diversi (Gregorio Boccaccio: *Registro A*, c. 72r-v, con mandato del 1339; Giovanni *Conradi*, *defensor ad custodiam cartulariorum defunctorum*: *ibidem*, cc. 74v, 75r, senza indicazione del mandato; Paolo *Sovranus*: *Registro AB*, cc. 270v, 301v, 305r-v, con mandato del 1362; Stefano Mazzurro: *ibidem*, c. 311v, con mandato del 1372), oltre che dai due figli (Giannotto *Deodati*: *Registro A*, cc. 77r-v – *ad modum et formam aliorum similium livellorum dicte ecclesie et capituli* –, 79v, 80r; *Registro AB*, cc. 247r-v, 258v, 259r, con mandati del 1309, 1342 e 1343; Raffo *Deodati*: *ibidem*, c. 166 r., con mandato del 1362). Dal che si dedurrebbe che qualsiasi notaio, purché munito di regolare mandato, potesse accedere agli archivi notarili per estrarne originali; il fatto che negli anni Quaranta del sec. XIV, ai quali potrebbe risalire la compilazione del fascicolo in cui è contenuto un originale di Deodato estratto da Giovanni *Conradi*, i cartulari

In quanto alle autorità preposte al loro rilascio, queste possono essere indifferentemente civili (il podestà, il suo vicario, i consoli dei placiti, il console *burgi* o quello *civitatis* etc.) o ecclesiastiche (l'arcivescovo o il suo vicario) anche se è ipotizzabile che l'intervento di queste ultime fosse limitato ai casi in cui i cartulari dai quali si dovevano estrarre i documenti appartenessero a notai che avevano rogato abitualmente per la curia o a scribi della stessa<sup>90</sup>; molti dei loro protocolli erano depositati presso quell'archivio: se nel caso del defunto Giovanni *de Cario*, già scriba della curia arcivescovile, dal cui *foliatio instrumentorum ... ad presens existente penes me*, Bartolomeo Foglietta estrae un documento del 26 giugno 1433, con mandato dell'anno seguente, può rimanere qualche dubbio, facilmente superabile se si considera che il Foglietta era scriba della curia, e, soprattutto alla luce di un passo di *Simon Francisci de Compagnono*, anch'egli al servizio della stessa, che in un documento del 6 giugno 1415 parla di atti della curia conservati *penes me dictum Simonen*, la conferma definitiva ci viene comunque dalla sottoscrizione di Antonio Foglietta ad un originale estratto *de cartulario instrumentorum rogatorum per quondam Felixium de Garibaldo, scribam dicte curie, apud dictam curiam existente*<sup>91</sup>. Il

---

dello stesso fossero ormai depositati nell'archivio dei notai defunti (sugli archivi notarili cfr. COSTAMAGNA 1970, cap. VI) induce a pensare che i due figli di Deodato, Giannotto e Raffo, siano diventati notai ben oltre i due anni dalla morte del padre, perché in caso contrario i cartulari di Deodato avrebbero potuto essere affidati a loro, a meno che tale norma non fosse ancora presente nella legislazione genovese (cfr. COSTAMAGNA 1970, p. 223; *Leges Genuenses*, coll. 639-40). Sulla conservazione dei cartulari v. nota 91.

<sup>90</sup> Antonio *de Inghibertis de Castro* e Nicolò di Santa Giulia di Chiavari estraggono originali dal cartulare di Stefano *Conradi* di Lavagna, con mandato del vicario dell'arcivescovo (*Registro A*, cc. 73r-74v, 87r; Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 36); gli stessi (v. nota 89), oltre a Pellegrino *de Bocha*, estraggono originali dal cartulare di Leonardo de Garibaldo, *scribe domini archiepiscopi Ianuensis*, sempre dietro mandato dello stesso i primi due, *habens ad hec generale mandatum ut patet in actis curie archiepiscopalis Ianuensis* il terzo (*Registro AB*, c. 176r). Bartolomeo Foglietta estrae gli originali di Giovanni *de Cario* (*Registro E*, cc. 16v, 17r), *scribe dicte curie archiepiscopalis Ianuensis*, e di Rolando *de Laneris* di Ovada, *curie archiepiscopalis Ianuensis scribe* (*ibidem*, cc. 17r-18v) con mandato del vicario arcivescovile.

<sup>91</sup> *Registro E*, c. 16v; ASGe, *Notai Antichi* 110, c. 365v; Biblioteca privata Durazzo, *Codice diplomatico di S. Andrea della Porta*, n. 46 (25 giugno 1370 [*Sant'Andrea*, n. I/71]). Quanto ai cartulari di Pietro di Rivalta, anch'egli scriba della curia arcivescovile, questi, dopo la sua morte, passarono al figlio Gerolamo, che ne estrasse diversi originali (*Registro FF*, fase. 15°-16°), e quindi, dopo la morte di quest'ultimo, rimasero (non sappiamo per quanto tempo) presso la sua vedova Longina, stando alle sottoscrizioni di Baldassarre di Coronata a quattro originali estratti nel 1518 *de protocollis instrumentorum compositorum per condam Petrum de Ripalta notarium existentibus penes Longinam, uxorem condam Ieronimi de Ripalta, filii dicti condam Petri* (*ibidem*, cc.

che non esclude la competenza dell'autorità civile ad emettere mandati relativi all'estrazione dai cartulari degli stessi notai<sup>92</sup>.

Che l'attenzione dei notai si affissi più sulle caratteristiche di autenticità che non su quelle di originalità del documento del quale si apprestano a fare un *exemplum*, come evidenziano chiaramente le sottoscrizioni dei cancellieri che hanno operato per la compilazione dei *libri iurium* genovesi e che dichiarano di aver trascritto i documenti traendoli dagli autentici degli stessi, nei quali si possono facilmente riconoscere gli originali<sup>93</sup>, risulta evidente anche dalla nostra documentazione.

Le sottoscrizioni di Deodato *Bonacursi* alle copie dei documenti redatti sui primi fascicoli del *Registro A* ci permettono di fare alcune considerazioni, grazie all'abitudine del notaio di riportare prima della propria sottoscrizione anche quella dell'originale o della copia dalla quale sta trascrivendo il documento. Tralasciando i casi in cui dichiara di aver estratto l'*exemplum* ora *de instrumento publico*<sup>94</sup>, ora *ab auctentico publico instrumento*<sup>95</sup>, nei quali è chiara la derivazione da un originale, si può constatare come spesso egli non operi alcuna distinzione nella *completio* qualora derivi direttamente da un originale o da un'altra copia: in entrambi i casi infatti egli scrive di averli esemplati *ab auctentico publico*<sup>96</sup>, sottolineando esclusivamente il carattere di autenticità e di fede pubblica di cui è dotato l'*exemplar* o la copia dai quali

---

128r-131r). Cfr. anche (ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1514) un doc. del 1° marzo 1470, estratto il 10 marzo 1517 dal notaio Vincenzo Molfino, scribe della curia arcivescovile: « extractum est ut supra ... de foliatis seu prothocollis instrumentorum compositorum per condam Andream de Cario notarium, existentibus penes me, dictum notarium », che in tale contesto si presenta nella doppia veste di scribe e di archivista della stessa curia.

<sup>92</sup> Dai cartulari di Felisio *de Garibaldo*, Giacomo Lanfranci di Moneglia (*Registro BC*, cc. 8r-11r), Antonio Foglietta (*ibidem*, cc. 52v-54v) e Bartolomeo Foglietta (*ibidem*, c. 28v) estraggono alcuni originali su mandato del podestà. Lo stesso Bartolomeo Foglietta ne estrae altri dal cartulare del padre Antonio, scribe dell'arcivescovo e della curia (*Registro BC*, cc. 131r-139v, 150r), con mandato dello stesso.

<sup>93</sup> Cfr. COSTAMAGNA 1984.

<sup>94</sup> Cfr. *Registro A*, cc. 3r-14v.

<sup>95</sup> Cfr. *Liber Privilegiarum*, docc. 133, 151, 168.

<sup>96</sup> *Registro A*, cc. 14v-15v: Deodato *Bonacursi* trascrive le copie di due documenti del 2 agosto 1188 e del 12 gennaio 1212, rogati rispettivamente da *Aço* e da *Ottobonus*, derivandole da una copia autentica del 1262 di mano di Guglielmo Vegio, e li autentica con un'unica sottoscrizione, usando, nelle carte immediatamente successive, la stessa terminologia per le sottoscrizioni delle copie (*ibidem*, cc. 15v-18r) derivate da originali.

trascrive, tanto che, se non conoscessimo anche la precedente sottoscrizione, non saremmo in grado di determinare l'esatta posizione della copia del nostro notaio nei confronti dell'originale.

Nel corso del secolo XIV, dopo la morte di Felisio *de Garibaldo* che a lungo aveva lavorato in ambito ecclesiastico, anche come scriba della curia arcivescovile, alcuni notai si alternano nell'estrarre *in publicam formam* sui registri del capitolo di San Lorenzo suoi documenti, dichiarando talvolta di averli estratti *de cartulario instrumentorum rogatorum per ipsum*, talaltra *de cartulario livellorum canonicorum et capituli ecclesie Ianuensis scriptorum et receptorum manu dicti Felisii*, aggiungendo tuttavia in entrambi i casi di aver collazionato *presens extractum cum originali dicti instrumenti*, o, nel caso abbiano fatto scrivere il testo da un collaboratore, *cum auctentico originali ascultavi*:

(SN) Ego Andreas Felisii de Garibaldo, imperiali auctoritate notarius, supradictum instrumentum dicti livelli fuit ut supra extractum de cartulario livellorum canonicorum et capituli ecclesie Ianuensis, recepto et scripto manu dicti Felisii, presensque extractum vidi, legi, correxi et de verbo ad verbum cum originali dicti instrumenti et quia utrunque ...<sup>97</sup>.

Tralasciato, per il momento, il problema suscitato dalla doppia terminologia adoperata per identificare le scritture di Felisio, l'attenzione si rivolge invece all'«originalità» che in questi casi sembra essere attribuita al cartulare<sup>98</sup>, quasi che Genova, sulla fine del Trecento e nella prima metà del

<sup>97</sup> Doc. del 12 ottobre 1386: *Registro BC*, cc. 14v, 15r. Altro esempio *ibidem*, c. 51r-v, doc. del 13 settembre 1387 («SN Ego Antonius Follia quondam Francisci ... presens instrumentum rogatum per Felisium de Garibaldo notarium ... fideliter de cartulario instrumentorum per ipsum Felisium rogatorum ... extrahi et summi feci et cum auctentico originali ascultavi ...»). V. anche il caso di Giovannino *de Solegnano* di Parma (sopra, p. 164). Altri esempi analoghi in *Registro BC*, cc. 139v, 140r, doc. del 14 febbraio 1408 («SN Ego Simon Francisci de Compagnone ... predictis omnibus interfui et rogatus scripsi licet per alium extrahi fecerim aliis intentus negociis et quia cum auctentico concordare inveni ...»); Archivio privato Pallavicini di Genova, *Rezzo*, cassetta C, nn. 21B, 28, 33, docc. dei 4 settembre 1420, 5 aprile 1444, 31 dicembre 1457 («SN Et ego Cristoforus Thomas ... hiis omnibus interfui et hanc cartam rogatus scripsi, licet per alium extrahi fecerim ... cum suo originali auctentico vidi, legi et diligenter ascultavi et quia utrumque concordare reperii, me subscripsi in premissorum testimonium et signum meum instrumentorum consuetum apposui»).

<sup>98</sup> Apparirebbe azzardata e scarsamente affidabile l'ipotesi che in questi «originali» o «auctentici» si possa identificare un altro *mundum*, col quale sarebbe stata eseguita la collazione: che senso avrebbe infatti, nel caso di estrazione *in publicam formam* dal cartulare (e qui si tratta proprio di questo, anche nei casi in cui non è esplicitamente richiamato, perché la for-

Quattrocento, non fosse del tutto insensibile al dibattito dottrinale sul valore da attribuire all'imbreviatura sul cartulario; forse ai notai genovesi non giungevano echi del pensiero di Baldo (equivalenza di termini come *originale, prothocollum, matrix, scriptura et pontalis scriptura*) o di Bartolo<sup>99</sup>, ma non possiamo sottrarci alla suggestione che queste incertezze terminologiche, affiorate nei pochissimi esempi prodotti, non siano il riflesso di un certo malessere generale che investe l'istituto notarile.

Ben più rilevante invece, nella prospettiva di un'indagine che intenda proiettarsi oltre i limiti del presente lavoro per cogliere le testimonianze di una struttura cancelleresca ecclesiastica, è l'altro aspetto terminologico, la cui ambiguità abbiamo già avuto occasione di segnalare altrove, sia pure nel contesto di una cancelleria laica<sup>100</sup>.

Escluso che nel *cartularium livellorum*, dal quale i notai estraggono i documenti di Felisio, possa identificarsi qualcuno dei nostri registri, chiamati anche livellari nell'attuale ordinamento dell'archivio capitolare di San Lorenzo, gli stessi cioè nei quali sono redatti i documenti in questione, restano da chiarire le ragioni per cui uno stesso cartulario viene definito diversamente; che si tratti di un *unicum*, non di due diversi, emerge dalla seguente sottoscrizione di Antonio Foglietta:

(SN) Ego Antonius Folieta ... instrumentum rogatum per quondam Felisium de Garibaldo notarium, per alium fideliter de cartulario livellorum ecclesie Ianuensis rogatorum per ipsum Felisium ... extrahi et summi feci et facta collatione cum protocollo dicti Felisii huic me subscripsi ...<sup>101</sup>.

dove per *unicum* intendiamo un complesso di documentazione posta in essere da uno stesso notaio nell'ambito della propria attività professionale autonoma e/o subordinata, documentazione che può essere disposta in diverse sezioni di un unico cartulare o in più cartulari.

---

mula dell'«estrazione» rinvia inequivocabilmente ad esso) ricorrere ad un altro esemplare per la collazione?

<sup>99</sup> Cfr. COSTAMAGNA 1984.

<sup>100</sup> *Maona di Chio*, pp. 52, 53.

<sup>101</sup> *Registro BC*, cc. 52v-54r, docc. del 16 dicembre 1367 (ripetuto nel *Registro CD*, c. 112v dallo stesso notaio, sia pur con una variante: *de cartulario livellorum et locationum*) e dell'8 marzo 1378. V. Anche gli esempi di nota 97.

Mentre infatti Stefano *Conradi* di Lavagna<sup>102</sup> e Antonio Foglietta<sup>103</sup>, il primo nel secolo XIII, il secondo nel XIV, stendono nei loro cartulari *acta e instrumenta* di varia natura, sempre comunque in ambito ecclesiastico, senza raggruppare gli stessi in sezioni diverse, a seconda della tipologia dei documenti, *Simon Francisci de Compagnono*<sup>104</sup>, agli inizi del secolo XV, opera una modesta ma significativa separazione, anche all'interno degli stessi atti della curia, entro i quali distingue in sezioni specifiche, o in cartulari diversi, le collazioni di benefici dalle registrazioni di particolari documenti di cui sia incaricato di fare copia o da altri atti di natura pubblica o privata.

Non diversamente doveva tenere il suo o i suoi cartulari, oggi perduti, Felisio *de Garibaldo*: si spiegherebbe così la doppia terminologia con la quale questi sono definiti dai notai dell'epoca<sup>105</sup>.

Gli atti di *Simon Francisci* del cartulare 110 si possono dividere in tre gruppi, due dei quali sicuramente riconducibili alla categoria degli *acta* e come tali definiti dallo stesso notaio.

Nel primo caso si tratta di registrazioni di documenti di particolare importanza di cui gli interessati (enti o privati), temendo *de earum* (o *eorum*) *amissione*, chiedono *transcribi et registrati in actis curie archiepiscopalis Ianuensis*, vale a dire proprio nei cartulari del nostro notaio che, d'altra parte, d'ordine del vicario della curia, dovrà curarne un *publicum instrumentum sigilli curie archiepiscopalis Ianuensis appensione munitum*, anzi, a maggior cautela, anche la registrazione nel cartulare sarà convalidata non solo dalla sottoscrizione dello scriba della curia (ed è già insolito trovare un'autentica con *signum* notarile nel cartulare), ma anche di altri due notai.

<sup>102</sup> ASGe, *Notai Antichi* 110, I parte (cfr. *Cartolari notarili genovesi* 1956-1961, I, pp. 186-188; II, pp. 135-136) [*Stefano di Corrado di Lavagna*].

<sup>103</sup> ASGe, *Notai Antichi* 468/1, II, 469/1, II (Antonio Foglietta), anni 1386-87, 1389, 1400-1402.

<sup>104</sup> ASGe, *Notai Antichi* 110, II parte (cfr. *Cartolari notarili genovesi* 1956-1961, I, pp. 189-192, II, p. 131 [*Simone di Francesco de Compagnono*]). Questo cartulare è il risultato del riordnamento seguito al bombardamento del 1684 (cfr. BOLOGNA 1984); in esso sono contenuti frammenti più o meno consistenti di diversi notai ecclesiastici (Stefano *Conradi* di Lavagna, Nicolò di Santa Giulia di Chiavari, Antonio *de Inghibertis de Castro* [*Stefano di Corrado di Lavagna; Nicolò di Santa Giulia; Antonio de Inghibertis*], oltre a *Simon Francisci*, di cui lo stesso archivio conserva anche una filza, sempre di carattere ecclesiastico, degli anni 1402-1415) e 'laici' (Antonio Bono e Antonino de Bonincontro da Rapallo, qui entrati probabilmente per l'affinità dei loro particolari documenti – registrazioni effettuate nell'ambito della curia del giudice del podestà – con quelli di *Simon Francisci*).

<sup>105</sup> Esempio analogo nella pandetta *Notariorum combustorum* dell'ASGe (cfr. BOLOGNA 1984) dove tra i cartulari di Pietro di Rivalta figura un libro « livellorum ».

Si tratta di due momenti distinti, il primo dei quali relativo alla vera e propria registrazione, il secondo alla redazione di una copia *in publicam formam*<sup>106</sup>, esempi della quale sono presenti anche nei nostri registri<sup>107</sup>. Ad evitare confusione tra i due momenti valga il seguente passo:

Venerabilis vir ... vicarius generalis ... electi Ianuensis ... precepit et iniunxit michi Felixio de Garibaldo notario et scribe dicte curie dicti domini electi quatenus quandam apodixiam in actis curie registrari debeam et ipsam registractam in publicam formam reddigam et reddigere debeam ut vim et robur obtineat publici instrumenti et eidem fides adhibeatur tanquam apodixie predictae<sup>108</sup>.

Ne risulta così confermata un'ipotesi avanzata non molto tempo fa<sup>109</sup> che il cartulare di *Simon Francisci* sia non tanto un protocollo notarile, quanto un registro di atti della curia arcivescovile; tanto più che la stessa procedura appare praticata anche presso gli uffici del giudice del podestà, il cui notaio, Antonio Bono, a metà del Trecento, introduce così, in quello che doveva essere un apposito registro, o fascicolo distinto<sup>110</sup>, le sue registrazioni: *hoc est exemplum et registracio cuiusdam instrumenti* (o *publice scripture, testamenti* etc.) *in pergamento scripti, manu notarii infrascripti*. Il

<sup>106</sup> Esempio dei due momenti in *San Venerio*, III, docc. XXXI-XXXII: la registrazione in ASGe, *Notai Antichi* 468/1 (Antonio Foglietta), anno 1386, cc. 101r-102v; la copia autentica in Torino, Archivio di Stato, *Abbazia San Venerio Tino*, mazzo IV (25 agosto 1316, 5 settembre 1316). Da notare in particolare, alla p. 53, il *preceptum* relativo alla triplice sottoscrizione e alla sigillatura.

<sup>107</sup> Altri esempi di registrazioni (*Registro BC*, cc. 59r-60r) *in actis dicte curie* di due originali tratti da *uno libro cartarum membranarum cum postibus ligneis recondito in sacristia ecclesie Ianuensis* (il registro PB; per i documenti cfr. *Liber Privilegiorum*, docc. 219-220); (*ibidem*, cc. 96v, 99r) *in actis dicti domini vicarii*, ASGe, *Notai Antichi* 468/1 (Antonio Foglietta), anno 1386, c. LXVI, anno 1387, cc. L-LVI, LXXXIXv-XCIr. Cfr. anche *Registro CD*, c. 36r-v: *hoc est exemplum sive registratio cuiusdam publici instrumenti scripti manu Georgii de Framura, notarii ... registrati et exemplati in curia archiepiscopali Ianuensi ...*, con triplice autenticazione di Felisio de Garibaldo e di altri due notai.

<sup>108</sup> Cfr. *Registro A*, c. 99v: va osservato che si tratta di un documento pubblico emanato dalla cancelleria del comune, registrato lo stesso giorno della sua emissione (18 novembre 1350). Altro esempio in Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 77: Antonio de Inghibertis de Castro, su mandato del vicario capitolare, durante la vacanza della sede vescovile, registra e trascrive un documento del 25 settembre 1336, emanato dal governo genovese ed estratto da Corrado di Credenza, cancelliere del Comune, con la seguente sottoscrizione: ... *supradictum instrumentum registratum ut supra extrasi de cartulariis prefate curie ...*

<sup>109</sup> PUNCUH in *Mostra storica* 1964, pp. 146-148.

<sup>110</sup> ASGe, *Notai Antichi* 110 (v. nota 104); cfr. anche COSTAMAGNA in *Mostra storica* 1964, pp. 66-67.

formulario è lo stesso delle copie autentiche, ma la registrazione avviene nel registro pubblico, vale a dire negli atti dello stesso giudice. Così infatti il notaio Antonino *de Bonincontro* da Rapallo, nei pochi frammenti superstiti delle sue scritture, dichiara: *scripsi et extensi ac registravi in a c t i s c u r i e d o m i n i i u d i c i s*<sup>111</sup>; così un altro notaio, questa volta in una copia autentica, scrive: *publicavi, registravi, scripsi et extendi in actis publicis curie domini iudicis et assessoris*<sup>112</sup>.

Nel secondo caso si tratta di collazioni di benefici (1409-1415) concessi dall'arcivescovo di Genova, Pileo de Marini, il cui formulario (*Vite ac morum honestas ... etc.*) ricalca in genere, pur con varianti, quello della curia papale.

Anche in questo caso il carattere cancelleresco della documentazione è esplicitamente dichiarato; riferiamo un esempio del 3 dicembre 1409: «in cuius rei testimonium presentes in actis nostre curie scribi et publicari fecimus per Simonem notarium nostrum infrascriptum nostrique pontificalis sigilli appensione muniri»<sup>113</sup>. Superfluo aggiungere che gli estremi cronologici sono introdotti dal *datum* anziché dall'*actum*.

Oltre al formulario, la cui derivazione da quelli papali è già stata segnalata<sup>114</sup>, alla *roboratio* di cui sopra (altro elemento cancelleresco, benché, ovviamente, non derivato dal documento papale che ne è privo) e al *datum*, altro motivo di interesse è il sigillo vescovile, del quale sfortunatamente possediamo troppo pochi esemplari per uno studio specifico.

Il terzo caso è rappresentato da una serie di documenti di varia natura (1408-13), disposti in ordine cronologico, in un registro (o parte di esso) cartulato dalla stessa mano del notaio. La natura degli atti contenutivi (tutti rogati o redatti per conto del clero regolare e secolare), in massima parte riconducibili al documento privato, identificherebbe nel registro un vero e

<sup>111</sup> ASGe, *Notai Antichi* 110, c. 233r e sgg. (v. anche nota 104).

<sup>112</sup> Si tratta della copia autentica di un doc. del 22 maggio 1313 a suo tempo estratto in originale da Nicola f. di Vivaldo de Porta dal cartulare di Parentino da Quinto, redatta l'8 dicembre 1352 da Damiano *de Orti*: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1511, n. 290bis. Altri esempi in *Maona di Chio*, pp. 68-77. Cfr. anche la registrazione savonese del 1205 di un doc. napoletano del 5 maggio 1204 (il cui dettato, a dir poco sconcertante, dimostra la scarsa dimestichezza del notaio savonese con la scrittura dei curiali napoletani) ... *in hoc cartulario* (identificato come *liber communis* da PUNCUH 1965, p. 11): *Martino*, pp. 416-418.

<sup>113</sup> ASGe, *Notai Antichi* 110, c. 346v. [*Simon Francisci de Compagnono*, n. 134].

<sup>114</sup> *Carteggio di Pileo*, p. 11.

proprio cartulare del notaio, se in questa sezione non fossero presenti anche documenti emessi dalla curia del vicario o dell'amministratore apostolico<sup>115</sup>; collazioni di benefici, conferimento degli ordini sacri, sentenze, dispense etc., che sicuramente non rientrano nell'ambito del documento privato.

In definitiva, nel cartulare di *Simon Francisci de Compagnono* si dovrebbero riconoscere i frammenti di tre registri diversi, i primi due sicuramente atti della curia, il terzo invece di natura composita, riconducibile a modelli già praticati dagli altri notai ecclesiastici citati, risalenti al XII secolo<sup>116</sup>.

Il carattere pubblico di tale documentazione era ben noto ai contemporanei se già nei più antichi inventari dell'archivio notarile i registri di molti notai erano distinti in *acta e instrumenta*<sup>117</sup> e se soprattutto essa era conservata dagli scribi della curia arcivescovile, quindi nella stessa<sup>118</sup>.

La Chiesa genovese aveva ormai perfezionato un organismo in grado di porre in essere la propria documentazione e di assicurarne la custodia. Negli scribi della stessa (mai qualificati come cancellieri nella documentazione da noi esaminata), confluiscono così le due istanze fondamentali di una cancelleria, le cui origini dovrebbero collocarsi agli inizi del Trecento, quando troviamo il primo notaio che si dichiara scriba della curia o dell'arcivescovo<sup>119</sup>. È probabile tuttavia che notai come Stefano *Conradi* di Lavagna e Deodato *Bonacursi* abbiano ricoperto, già nel secolo precedente, funzioni analoghe, senza una vera e propria ufficializzazione, tanto più che all'inizio dello stesso secolo risalgono alcuni documenti vescovili ad impronta cancelleresca, anche se ancora appoggiati alla convalidazione notarile. Si segnala in particolare il

<sup>115</sup> Nominato dal papa avignonese Benedetto XIII a seguito della deposizione dell'arcivescovo de Marini: *ibidem*, p. 13.

<sup>116</sup> È ben noto infatti come i cartulari di Giovanni scriba (*Giovanni Scriba*) e del savonese Arnaldo Cumano (*Arnaldo Cumano*) contengano senza distinzione documenti di natura privata e pubblica; cfr. anche COSTAMAGNA 1970, cap. IV.

<sup>117</sup> È il caso di Pietro di Rivalta: alcuni dei suoi registri sono indicati come *acta (curie ecclesiastice, curie archiepiscopalis)*, analogamente quello dello stesso Pietro e di Manuele Granello (anch'esso *curie archiepiscopalis*): v. BOLOGNA 1984. Nella stessa pandetta *Notariorum combustorum*, che riflette comunque un'inventariazione più antica, sono indicati *acta e instrumenta* di alcuni notai ecclesiastici ben conosciuti come *Simon Francisci*, *Leonardo de Garibaldo*, *Andrea de Cario* etc. Significativo che di alcuni notai che non sembrano tenere distinti i diversi tipi di documenti (Stefano *Conradi* di Lavagna, Antonio Foglietta) si parli solo di *instrumenta*.

<sup>118</sup> V. sopra, p. 191 e nota 91.

<sup>119</sup> *Petrus Grullus*: cfr. *Appendice seconda, sub nomine*.

documento del 1204 dell'arcivescovo Ottone<sup>120</sup> in favore del monastero di *Valle Christi*, in forma di privilegio, dove, dopo la sottoscrizione notarile (*Ego Girardus iussu mandatoque domini Ottonis Dei gratia Ianuensis archiepiscopi hanc paginam scripsi*) seguono un particolare *signum* e le sottoscrizioni dei canonici di San Lorenzo disposte su due colonne: a sinistra, sotto la firma dell'arcivescovo, quelle dei canonici preti, a destra quelle dei diaconi, aperte da quella dell'arcidiacono.

Tale *signum*, un rettangolo (o un quadrato) diviso da una croce in quattro quadranti entro i quali si colloca di norma il nome proprio dell'arcivescovo, disposto in sillabe, o eccezionalmente, in caso di sede vacante, il titolo *vi-ca-ri-us*<sup>121</sup>, potrebbe essere stato ispirato, in origine, dalla *rota* papale: il più antico esempio conosciuto infatti, contenuto nel già citato documento del 1204, giuntoci purtroppo in copia (il che impedisce di verificare se il nome dell'arcivescovo è autografo) è posto con un certo rilievo al centro della pergamena tra la duplice serie di sottoscrizioni, mentre nei due quadranti superiori (nei due inferiori si colloca il nome dell'arcivescovo *Ot-to*) la scritta *Al-ω* (alfa-omega), che, alludendo al principio e alla fine di ogni cosa, si carica di simbolismo, richiama l'uso del motto della stessa *rota*.

L'ipotesi, suggestiva, non è verificabile attraverso la scarsa documentazione posteriore finora rintracciata. All'unico documento del XIII secolo attestante la presenza di questo *signum* si contrappongono, nel secolo XIV, esempi diversi<sup>122</sup> sia per l'uso dello stesso *signum* che si estende ben oltre gli atti di maggior solennità per ridursi a strumento di convalidazione di ogni tipo di documento arcivescovile, sia perché nei quadranti del rettangolo si colloca ora solo il nome proprio dell'ordinario, accompagnato, all'esterno, dal suo titolo (*archiepiscopus Ianuensis*), sempre disposto su due righe, e

<sup>120</sup> *Secondo registro*, doc. 163.

<sup>121</sup> *Registro BC*, c. 58v (10 dicembre 1400): *vi-ca-ri-us*. Antecedentemente, il 26 maggio 1358, un decreto del vicario capitolare, firmato da Felisio *de Garibaldo*, era stato convalidato con sigillo applicato, del quale restano solo poche tracce: Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 121.

<sup>122</sup> *Pergamene della Biblioteca Berio*, p. 61 (2 aprile 1327), ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1511, nn. 310, 319 (9 settembre 1329 e 17 settembre 1330), *Santa Maria*, doc. 182 (12 luglio 1331): *Bar-tho-lo-meus*; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1513, n. 375 (12 gennaio 1357), *Registro A*, c. 100v (9 aprile 1354): *Ber-tran-d-us*; Biblioteca privata Durazzo, ms. D.X.1, n. 84 (12 maggio 1378): *Lan-fra-n-cus*; *ibidem*, nn. 49, 84 (4 maggio 1360 e 18 gennaio 1364): *G-u-i-do*; *Registro BC*, c. 130v (22 marzo 1399): *Ia-co-b-us*.

dalla firma dello scriba della curia, priva del *signum* personale del notaio. Il che ridurrebbe il significato di tale forma di autenticazione avvicinandola alle numerose altre in uso presso i vari uffici del comune di Genova<sup>123</sup>. Segnaliamo infine alcuni documenti nei quali il carattere allungato conferito alle lettere del nome proprio del notaio assume particolare rilievo cancelleresco<sup>124</sup>; non si tratta di una consuetudine strettamente locale, poiché se ne trovano tracce anche in documenti della curia di Savona<sup>125</sup>, anche se il vescovo savonese non sembra ricorrere agli stessi simboli (rettangolo o quadrato) usati dall'arcivescovo di Genova.

Da tutta la documentazione genovese esaminata emerge un dato di fondo: nella coscienza dei contemporanei gli atti emessi dalle curie ecclesiastiche sono considerati sempre « pubblici », che si tratti di *foliata litterarum et sententiarum*, di atti della curia del vicario o di un giudice delegato etc.<sup>126</sup>; d'altra parte, sia per l'autorità che li ha emanati (provvista di giurisdizione propria o delegata), sia per le caratteristiche formali che abbiamo considerato, essi sembrano perfettamente assimilabili a quelli pubblici, anche se permangono vaste zone d'ombra e casi di altalenanza tra pubblico e privato<sup>127</sup> che rendono incerto il giudizio e la loro esatta collocazione<sup>128</sup>.

Il discorso non è quindi chiuso, né potrebbe esserlo se non passando attraverso un'ampia indagine (già avviata), specificamente indirizzata al documento vescovile, esaminato nel suo sviluppo e nelle sue peculiarità intrinseche.

<sup>123</sup> Esempi dei quali in COSTAMAGNA 1970, pp. 145-148.

<sup>124</sup> Cfr. i docc, del 1327 firmato da Leonardo *de Garibaldo*, e del 1329-1331, da Leonardo di Castello di Leivi, già citati alla nota 122, oltre ad una sentenza (di un giudice delegato), del 7 febbraio 1342 (*Santa Maria*, doc. 187) di Nicolò di Santa Giulia di Chiavari.

<sup>125</sup> Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, nn. 117-119, docc. del 13 e 19 luglio 1357 scritti da *Antonius Tornator, scriba curie episcopallis Saonensis*.

<sup>126</sup> ... *sumptum et extractum est ut supra de actis publicis curie episcopallis Saone ...* (cfr. docc. di cui alla nota 125); ... *de actis publicis dicti domini abbatis et delegati ...*; *de actis publicis curie archiepiscopalis Ianuensis ...* (cfr. docc. citati alla nota 124); ... *de actis publicis curie domini ... vicarii* (cfr. *Santa Maria*, docc. 169-170, del 26-27 settembre 1318) oltre a quanto detto a proposito della documentazione di *Simon Francisci de Compagnono*.

<sup>127</sup> È il caso di non poche collazioni di benefici nelle quali la presenza dei testimoni prevale sulle forme tipiche del documento pubblico: ASGe, *Notai Antichi* 110, cc. 351v, 353r etc. [*Simone di Francesco de Compagnono*, nn. 149, 156].

<sup>128</sup> Sull'argomento cfr. PRATESI 1979, p. 30.

## APPENDICE PRIMA

*Indice dei notai presenti nei registri inediti di San Lorenzo*<sup>1</sup>.

- Albertus Beltramis* (1339-40): A, cc. 85v-86v, 87v.
- Albertus de Casali* (1264): A, c. 6r-v.
- Ambrosius de Rapallo* (1298-1312): A, cc. 42v, 43v-45v, 49v-51v; AB, cc. 1r-2r, 3v, 4r, 5r-6r, 25v, 26r, 36r, 37r-v, 63v, 64r, 183r-184r, 219r-v, 222r-v; CD, c. 151 r.
- Ambrosius Vegius* (1280): A, c. 23r-v.
- Andreas de Cario qn. Nicolai* (1441-68): E, cc. 49r-54r, 55r-87r, 92r-109v, 113r-115r, 153r-172v, 173v-203v; E, cc. 212v-213v; FF, cc. 11r-v, 13v-20v.
- Andreas Felixii de Garibaldo* (1399\*): BC, cc. 14v-19r, 21r-27v.
- Ansaldus de Campis* (1322): AB, c. 129r-v.
- Anthוניus Canevarius de Framura* (1321): A, cc. 51v, 52r.
- Antonius Folieta de Sexto, qn. Francisci* (1373-1407): CD, cc. 92v, 93r, 95v, 98v-99v, 112v, 143v-146v, 151v-154r, 161r, 167r-170v, 176r-183v, 185r-v, 193v-195 r; BC, cc. 6v, 7r, 11r-12r, 13r-14r, 27v, 28r, 29r-47v, 49r-51v, 52v-58r, 59r-95r, 96r-139v, 150r, 225v, 226r.
- Antonius Gallus* (1368): CD, c. 47v.
- Antonius de Gregorio de Quarto* (1317-44): A, cc. 55r-57r, 63r-70r, 85r, 92v, 95r-v; AB, cc. 10v-11v, 26 v, 128v, 130r-138r, 140v, 144v-160r, 167r-175v, 251r, 252r-255v, 271r-273r, 280r-v, 282r-v;., 306v-307v; BC, c. 97r-v.
- Antonius de Inghibertis de Castro* (1336-40\*): A, cc. 70v, 71r, 73r-74v; E, cc. 212v, 213v.
- Anthוניus Loxii de Clavaro* (1364): A, c. 62r; AB, c. 306r-v.
- Antonius Panizarius de Sexto* (1366): CD, cc. 5v, 6r, 8v, 9r, 16r-18v.
- Anthוניus de Podenzolo qn. Iacobi* (1356): AB, cc. 186v, 187r, 247v-249r.
- Anthוניus Tavanus* (1341): A, cc. 115v, 116r.
- Aço* (1212): A, cc. 14v, 15r.
- Badasal Nicolai de Pineto* (1384): BC, c. 7v.
- Baldasari de Coronato* (1491-97): FF, cc. 59r-60r, 80 r-86v, 128r-131r, 155r-v, 185r-190v, 201r-210r, 213r.
- Baptista de Calestano* (1437-49): E, cc. 31v-45r, 90r-91r.
- Bartholomeus de Bennato qn. Nicolai* (1323\*-29): AB, cc. 129v, 130r, 269r-v.
- Bartholomeus Folieta qn. Antonii* (1408\*-35): CD, cc. 193v-195r; BC, cc. 28v, 131r-139v, 150r, 183v-187v, 188v-195v, 206v-218v, 219v-223r; E, cc. 1r-30v.

<sup>1</sup> Gli asterischi rinviano alla data dei mandati, di estrazione o di redazione in copia autentica.

- Bartholomeus Villanovensis* (1348): cc. 247r-249r.
- Belmustus de Pelio* (1267): A, cc. 13v, 14r.
- Benedictus de Bargalio* (1341): CD, c. 36r-v.
- Benedictus de Campis qn. Antonii* (1377): CD, c. 151r.
- Benevenuto de Bracellis* (1302-44)<sup>2</sup>: A, c. 95r-v; AB, cc. 280r-282v, 298v-299v, 306v-308v, 310r-311r; BC, cc. 96v, 97v.
- Bernabos de Saliceto* (1296-1307): AB, cc. 20v-25r, 52r-61r.
- Bernardinus de Monterubeo, Bernardinus condam Petri de Monterubeo* (1354): A, cc. 119v, 120r; AB, c. 176v.
- Bertholinus de Mezano* (1297): AB, cc. 4r-v, 18r-19r.
- Brignonus Mazullus* (1272): A, c. 21v.
- Conradus de Credentia* (1336): E, cc. 212v-213v.
- Constantinus de Albertis* (1399): BC, c. 55r.
- Deodatus Bonacursi* (1271\*-1308): A, cc. 3r-18r, 19v-21r, 22r-v, 24r, 27v, 28r, 32v-34v, 43r, 72r-v, 74v-75r, 77r-v, 79v, 80r; AB, cc. 19r-v, 35r-v, 63r, 161v, 162r, 166r, 177r-182v, 189r-198v, 200r-218v, 222v-233v, 234v-247v, 251r, 252r-253r, 256r-268v, 270r, 301v, 305r-v, 311v.
- Dominicus de Alphyano* (1354): A, c. 100v.
- Dominicus Antonii Fomdegarii* (1340-43): A, cc. 75v, 76r, 80v, 81r, 90v.
- Dominicus Durantis* (1305): AB, cc. 76r-77r.
- Dominicus Iohannis de Finario* (1396): BC, cc. 95v, 96r.
- Dominicus Murrus qn. Conradi* (1383): BC, c. 6r.
- Dominicus Panizarius qn. Thome de Sexto* (1377): CD, c. 151r.
- Enricus Guillelmi Rubei* (1262-63): A, cc. 8v, 9r, 16v.
- Enricus de Recho* (1305-12): AB, cc. 7v, 130r-v.
- Felixius de Garibaldo qn. Leonardi* (1355-94): A, cc. 62v, 94v, 99v, 100r; AB, cc. 39v, 184v, 185r, 220v-221v, 255r-v, 275r-280r, 283r-298r, 300v, 301r, 302r-304v; CD, cc. 2r-5v, 6v-16r, 19r-36v, 38r-47r, 48r-61v, 62v-64r, 65r-95r, 96r-98v, 101r-124v, 146v-151r, 154r-167r, 170v-175v, 183v-188v; BC, cc. 2r-5v, 8r-11r, 12r-v, 13v, 14v-19r, 21r-27r, 28v, 51r-v, 52v-54r; E, cc. 212v-213v.
- Filipus de Sauro* (1261): A, c. 17r-v.
- Franciscus Grillus de Clavaro* (1386): BC, c. 48v.
- Fulco Fallacha* (1282): A, cc. 24r-26r, 30v-32r.
- Gabriel Beffignanus* (1350-54): A, cc. 59r-62r; AB, c. 166v.
- Georgius de Framura* (1341): CD, c. 36r-v.

---

<sup>2</sup> Gli estremi cronologici si riferiscono alle date dei documenti di altri notai, estratti in *publicam formam* da Benvenuto de Bracelli dietro mandato generale del quale non viene riferita la data di emissione.

- Georgius Oddoardi de Clavaro* (1368-69): AB, cc. 312r-v, 315r-316r.  
*Gregorius Bocacius* (1339\*-45): A, c. 72r-v; AB, cc. 308v, 309r.  
*Guilielmus Bocacius* (1348): AB, cc. 308v, 309r.  
*Guilielmus Caravellus* (1262): A, c. 12r.  
*Guilielmus Caballus* (1277): A, c. 32v.  
*Guilielmus Osbergerius* (1303): AB, cc. 19v, 20r; CD, cc. 1v, 2r.  
*Guilielmus Thome de Rapallo* (1323): AB, c. 9r-v.  
*Guilielmus Vegius* (1257-65): A, cc. 3r-5r, 10r, 12v-13v, 14v-16r, 81v.  
*Iachinus Nepitella de Bisanne* (1306-08): A, cc. 48v-49v; AB, cc. 36v, 37r.  
*Iacobus de Albario* (1288): A, c. 35v.  
*Iacobus Bonacursus* (1267-69): A, cc. 5r-6r, 12v.  
*Iacobus Bonvinus Iohannis* (1443-52): E, cc. 38r, 87v, 88r.  
*Iacobus Insembardi* (1264): A, c. 11r-v.  
*Iacobus Lanfranci de Monelia* (1386\*): BC, cc. 8r-11r.  
*Iacobus de Maizana* (1302): AB, c. 6v.  
*Iacobus Quartani* (1264-68): A, cc. 8r, 11v, 12r.  
*Iacobus de Travi* (1262): A, cc. 10r-11r.  
*Ianotus Beffignanus* (1356): A, c. 109r-v.  
*Ianotus Deodati Bonacursi* (1309-43)\*: A, cc. 77r-v, 79v, 80r; AB, cc. 161v, 162r, 258v, 259r, 268v.  
*Ieronimus de Ripalta* (1496-97): FF, cc. 78v-80r, 131r-150v, 155v-156v.  
*Iohaninus de Solegnanno de Parma* (1347): A, cc. 93r-94r, 98v, 110v.  
*Iohannes Amici de Susilia* (1283): A, cc. 28v, 29r.  
*Iohannes Andree de Camulio* (1440): E, c. 39r-v.  
*Iohannes Bayrus* (1400): BC, c. 58v.  
*Iohannes Bernardi de Logia* (1454-61): E, cc. 115r-116r, 150v, 151r.  
*Iohannes de Calignano qn. Francisci* (1399): BC, cc. 54v, 55r.  
*Iohannes de Cario* (1432-43): E, cc. 16r-17r.  
*Iohannes Cerexia de Zoalio* (1338): A, cc. 83r-84v.  
*Iohannes Conradi* (1271<sup>3</sup>): A, cc. 74v, 75r.  
*Iohannes Enrigacii de Vultabio* (1332-35): AB, cc. 12r-17v, 160r-161r.  
*Iohannes Gallus* (1331): AB, c. 274r-v.  
*Iohannes Iacobi de Spigno* (1416): BC, c. 188r-v.

---

<sup>3</sup> Data del documento di altro notaio, estratto *in publicam formam* da *Iohannes Conradi*, dietro mandato generale del quale non viene riferita la data di emissione, posteriore comunque al 1339 in quanto si accenna all'autorità dogale.

- Iohannes de Luco* (1492): FF, c. 213r.
- Iohannes Mastracius qn. Oberti* (1363): BC, cc. 97v, 98r.
- Iohannes Nicolai de Saulo* (1347): A, cc. 93r-94r, 96r-v, 110v.
- Iohannes de Novis Rufini* (1463-72): E, cc. 173r-v, 204v, 205r.
- Iohannes de Recho qn. Dominici* (1449): E, cc. 90r-91r.
- Iohannes de Savignono* (1300): AB, c. 6r.
- Iohannes de Solario* (1315): AB, c. 308r-v.
- Iohannes de Valletari qn. Stephani* (1448): E, cc. 54v, 55r.
- Lanfrancus de Susilia* (1264): A, c. 9r-v.
- Laurentius de Luco* (1508\*): E, c. 110r-v; FF, cc. 213r.
- Leonardus de Castello de Levi, Leonardus de Levi de Clavaro* (1309-32): AB, cc. 71r, 143r-144v, 310r-v; BC, cc. 59r-60r.
- Leonardus de Garibaldo* (1312-34): A, cc. 19v, 54r-v, 56r-57v, 70v, 71r, 91r-v, 112r-113r; AB, cc. 141r-142 r, 175v, 176r.
- Leonardus de Via* (1354): A, c. 100v.
- Lodixius de Andoria* (1370\*): AB, cc. 305v, 306r.
- Lodisius de Bozolo qn. Luce* (1453): E, c. 89r-v.
- Luchinus Roddulfus* (1350): A, cc. 99v, 100r.
- Manuel Granellus* (1481-94): FF, cc. 60v-76r, 160r-184v.
- Michael de Telia de Rapallo* (1390): BC, c. 52r-v.
- Nicolaus Beltramis* (1338): A, cc. 99r-v.
- Nicolaus Cioli de Foxdenova* (1363-65): AB, c. 255r-v; E, cc. 212v-213v.
- Nicolaus Mafonus* (1283): A, c. 27r-v.
- Nicolaus Mastracius qn. Oberti* (1352): BC, cc. 97v, 98r.
- Nicolaus qn. Mathei de Porta* (1391): BC, c. 48r.
- Nicolaus de Sancta Iulia de Clavaro* (1340-46): A, cc. 76v, 77r, 87r, 88r-90r, 101r-108v, 112r-114v, 116v-119v, AB, cc. 281v, 298v, 299r.
- Nicolaus Vivaldi de Porta* (1330\*): A, cc. 52v-54v, 76r, 81v, AB, cc. 142r-144v.
- Obertus Folieta qn. Blasii* (1452-53): E, cc. 91v, 109v, 110r.
- Obertus Folieta de Sexto* (1383): BC, cc. 19v, 20r.
- Obertus Osbergerius* (1269): A, c. 14r-v.
- Obertus Pellicia* (1317\*): AB, cc. 96r-101v, 111bisv-128r.
- Ogerius Osbergerius* (1264): A, c. 7r-v.
- Ottobonus* (1188): A, c. 15r-v.
- Paganus Durantis* (1299): AB, cc. 2r-3v.
- Palodinus de Sesto* (1270-73): A, cc. 18v-19v.

- Pascalis de Monterubeo* (1318): A, c. 108r-v.  
*Paulus Sovranus* (1362\*): AB, cc. 270r, 301v, 305r-v.  
*Pelegrinus de Bocha* (1313-38\*): AB, cc. 89v, 175v, 176r.  
*Petrus Folieta qn. Oberti* (1426): BC, cc. 218v-219v.  
*Petrus Nicolay de Albertis de Magdalena* (1376-77): CD, cc. 99v-100v, 124v-143v, 151r.  
*Petrus de Platea de Monelia* (1348-51): AB, cc. 37v-39r.  
*Petrus de Reza* (1350): A, c. 99v.  
*Petrus de Ripalta qn. Augustini* (1468-90): E, c. 206r-v; FF, cc. 21v-22v, 87r-121r, 128r-150v, 155v-156v, 191r-200v.  
*Petrus de Vernatia qn. Venerii* (1468-76): FF, cc. 1v, 2r, 8v-10v, 11v-13r, 29r-52r, 55v-58v.  
*Philippus Noytoranus* (1354): AB, cc. 305v, 306r.  
*Quilicus de Naa de Sexto* (1341): CD, c. 36r-v.  
*Raffael de Bargono* (1369-87): CD, cc. 61v, 62v, 64r-65r; BC, cc. 98r-99r.  
*Raffael Benevenuti de Bracellis* (1355\*): AB, cc. 271r-274v; CD, cc. 1v, 2r.  
*Raffus Deodati* (1350-52\*): A, c. 100r; AB, c. 166r.  
*Raphael de Ponsono* (1503): FF, c. 212v.  
*Raphael de Zoalio* (1363): CD, c. 1r-v.  
*Ricobonus Coxanus* (1259): A, cc. 6v, 7r.  
*Ricobonus Paiarinus* (1266): A, cc. 17v, 18r.  
*Roffinus de Gualtiero de Vultabio* (1332): A, c. 85r.  
*Rolandus de Laneriis de Uvada* (1418-31): BC, cc. 196r-206r, 223r-225v; E, cc. 5r-v., 17r-18v.  
*Rollandinus de Manarolia* (1339-49): A, cc. 83r-84v; AB, cc. 273v, 274r.  
*Simon de Albario* (1283-90): A, cc. 1r-2v, 26r-v, 29v, 30r, 35r-40v, 41v, 42r.  
*Simon Francisci de Compagnono* (1408-17): BC, cc. 139v-183v.  
*Symoninus Peregrini de Monterubeo* (1344\*): A, cc. 115v, 116r.  
*Stefanus Mazurrus qn. Guillelmi* (1372-76)\*: A, cc. 119v, 120r; AB, c. 311v.  
*Stephanus Conradi de Lavania* (1289-1302): A, cc. 41r, 42r-v, 73r-74v, 87r; AB, cc. 7r, 28r-34v, 40r-51v, 234r-v, 313r; BC, cc. 96v, 97r.  
*Ugolinus Cerrinus de Recho* (1307-25): A, cc. 46r-v, 52v-53v, 55r-v, 76r, 107r-108r; AB, cc. 62r, 63r, 64v-70v, 71v-75v, 77v-89r, 90r-128r, 142r-143r, 269r-v, 281r, 299r-v, 311r.  
*Urbanus Granellus* (1496-97): FF, cc. 60v-76r, 151r-155r, 156v-158v, 168v-184v.  
*Valentinus de Statali* (1331): AB, c. 139r-v.  
*Vivaldus de Aneto* (1295): AB, c. 199r-v.  
*Zinus Vivaldi de Porta* (1344-45): A, cc. 78r-79v, 91r-v, 111r-v, 114v, 115r.

## APPENDICE SECONDA

*Indice degli scribi della curia o dell'arcivescovo*<sup>1</sup>.

- Andreas de Cario, clericus Ianuensis, scriba archiepiscopi, scriba curie* (1449-77): E, cc. 69v, 70r, 203 r-v; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1514.
- Antonius Folieta, scriba archiepiscopi, scriba curie* (1378-1407): BC, c. 139r-v; Biblioteca Durazzo, ms. D.X.1, n. 84; CAMBIASO 1939, p. 90. Forse già in funzione nel 1377 quando autentica gli atti del sinodo dell'arcivescovo della Torre: *ibidem*, p. 88.
- Antonius condam ser Guillelmi de Conticulo, Lunensis diocesis, nunc scriba archiepiscopi et curie Ianuensis* (1366 o 1367)<sup>2</sup>: ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1513, n. 400. Chiamato a Genova dall'arcivescovo Guido Sette (1358-68), di famiglia originaria della Lunigiana?
- Antonius de Inghibertis de Castro, scriba curie* (1334-36): Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 77; ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1511, n. 335.
- Antonius Pilosus de Sancta Victoria, scriba archiepiscopi* (1345-47): Archivio capitolare di San Lorenzo, pergamene, n. 87; ASGe, *Notai Antichi* 110, c. 201v. Probabilmente a Genova al seguito dell'arcivescovo Giacomo di S. Vittoria (1342-49).
- Baldasari de Coronato, clericus Ianuensis, scriba curie* (1497): FF, c. 155r-v.
- Baptista de Calestano, scriba curie* (1435-43): E, cc. 31v-45r; ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 680.
- Bartholomeus Folieta, scriba curie* (1432-33): Biblioteca privata Durazzo, *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, n. 56; VIGNA 1888, p. 478.
- Dominicus de Alphyano, condam Manfredi, scriba curie* (1353-54): A, c. 100v; Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 109. Arrivato a Genova al seguito di un collettore apostolico: *ibidem*.
- Dominicus de Montefalione, scriba curie* (1348): ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 660.
- Felixius de Garibaldo, scriba curie, scriba archiepiscopi* (1356-86): CD, c. 96r-v; Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 112; ASGe, *Archivio Segreto, Santo Stefano* 1513, nn. 386, 387; *San Venerio*, III, p. 44.
- Franciscus Zacharengus, scriba curie* (1318): Archivio capitolare di S. Lorenzo, pergamene, n. 54.
- Fredericus de Ughetis de Corgnato, scriba vicarii* (1318): *Santa Maria*, p. 202.
- Iacobus Bonvinus, scriba curie* (1442-52): E, cc. 87v, 88r; VIGNA 1889, p. 30.

<sup>1</sup> I nomi e gli estremi cronologici sono provvisori, basandosi esclusivamente sui registri illustrati in questa sede e sulla documentazione indicata a pp. 151-152.

<sup>2</sup> La pergamena è rovinata in corrispondenza della parte finale dell'anno, che potrebbe riferirsi agli anni Sessanta come agli anni Settanta; l'indizione quarta tuttavia rinvia al 1367 se computata secondo l'uso genovese, al 1366 se normale.

- Iohannes de Bado de Recho, scribe curie* (1439): Biblioteca privata Durazzo, *Codice diplomatico del monastero di S. Andrea della Porta*, n. 52.
- Iohannes Bernardi de Logia, scribe curie* (1454-55): E, cc. 115r-116r.
- Iohannes de Cario, scribe curie* (1432-33): E, cc. 16r-17r.
- Leonardus de Castello de Levi, scribe archiepiscopi* (1329-31): ASGe, *Archivio Segreto, Abbazia di S. Stefano* 1511, nn. 310, 319; *Santa Maria*, p. 213.
- Leonardus de Garibaldo, scribe archiepiscopi* (1308-32): *Secondo registro*, p. 349; *Carte di San Siro*, p. 17.
- Leoninus Grullus de Spigno, scribe curie* (1311): ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, n. 614 [*San Siro*, IV, n. 978].
- Luchinus Rudulfus, scribe curie* (1350): A, cc. 99v, 100r. Parente del vicario arcivescovile *Hugo Rodulfus iurisperitus: ibidem*.
- Manuel Granellus, scribe curie* (1481-89): FF, cc. 160r-168v; Biblioteca della Società Ligure di Storia Patria, pergamene, cartella 329, n. 47.
- Melchio de Diano, scribe curie* (1345): *ibidem*, cartella 329, n. 21; *Pergamene della Biblioteca Berio*, p. 102.
- Nicolaus Cioli de Foxdenova, scribe curie* (1360-65): AB, c. 255r-v; Biblioteca privata Durazzo, ms D.X.1, n. 84. Chiamato a Genova dall'arcivescovo Guido Sette (1358-68), di famiglia originaria della Lunigiana?
- Nicolaus de Sancta Iulia de Clavaro, scribe archiepiscopi, scribe curie* (1338-47): A, e. 109r; AB, cc. 175v, 176r.
- Pelegrinus de Bocha, scribe curie* (1344): A, cc. 112r-113r.
- Petratius de Musso*<sup>3</sup>, *notarius archiepiscopi* (*Dominus Otto Ianuensis archiepiscopus, precepit michi notario suo ...*), *notarius aule imperialis et palatii Ianuensis* (in un doc. dell'arcivescovo Ottone) (1227-33): ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 256-257 [*San Siro*, II, nn. 407, 408]; *Secondo registro*, p. 350; *Santa Maria*, p. 131.
- Petrus Grullus, scribe archiepiscopi, scribe curie* (1303-32): ASGe, *Diritti e interessi in Genova*, cc. 19v, 20r [*Sant'Andrea*, II/33, 35, 89]; ASGe, *Archivio Segreto, Pergamene dell'abbazia di S. Siro*, nn. 588-589 [*San Siro*, IV, nn. 922-932, 933-938].
- Petrus de Ripalta, clericus Ianuensis, scribe curie* (1488-90): E, c. 206r-v; FF, cc. 21v-22v.
- Petrus de Vernatia, scribe curie* (1468-75): FF, cc. 8v, 9r, 55v-56v.
- Rolandus de Laneriis de Uvada, scribe curie* (1418-27): BC, cc. 199r-206r, 223r, 225v.
- Simon Francisci de Compagnono, scribe curie* (1408-15): ASGe, *Notai Antichi* 110 [*Simon Francisci de Compagnono*].

---

<sup>3</sup> La qualificazione di *scribe palatii*, insolita nella documentazione presentata, ci rende dubbiosi sulle funzioni di scribe della curia.

## *I «libri iurium» dell'Italia comunale*

Nel 1915, nel noto saggio sulla diplomatica comunale, Pietro Torelli scriveva: « I cartulari del Comune, dei quali solo alcuni tra i più noti furono espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero uno studio d'assieme »<sup>1</sup>.

Effettivamente gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi anni del nostro, che avevano visto gli interessi degli editori di fonti indirizzarsi sempre più verso i cosiddetti *libri iurium* comunali, attraverso studi specifici e numerose edizioni<sup>2</sup> – grazie soprattutto all'iniziativa della Deputazione subalpina e della Società omonima – potevano alimentare la speranza per uno studio complessivo e globale, anche se agli occhi del diplomatista pare oggi un po' azzardato ed ottimistico il giudizio del Torelli sulla reale consistenza degli studi relativi all'origine e alla formazione di alcuni tra i più noti. Nelle stesse edizioni, quando non si tratta addirittura di semplici regesti, molto raramente vengono affrontati i problemi connessi all'origine dei *libri iurium*, alle ragioni che ne hanno determinato l'esistenza, alle procedure seguite nella

---

\* Pubblicato in: *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988, Genova 1989 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II), pp. 157-199.

<sup>1</sup> TORELLI 1915, p. 87.

<sup>2</sup> Per l'edizione dei *libri iurium* cfr.: *Liber iurium* ([*Libri Iurium*, I/1-8] per i documenti fino al 1202 v. anche *Codice diplomatico*); *Codex Astensis*; *Liber Potheris*; *Rigestum comunis Albe*; *Liber instrumentorum di Mondovì*; *Chartarium Dertonense*; *Libro Verde di Fossano*; *Libro Rosso di Osimo*; *Libro Verde d'Asti*; *Libro Rosso di Chieri*; *Pacta et Conventiones di Vercelli*; *Caleffo Vecchio*; *Biscioni I/I-II*, *Biscioni I/III-II/I*; *Liber instrumentorum di Ceva*; *Registrum privilegiorum Mutinae*; *Liber Grossus Regii*; *Registrum Vetus di Sarzana*; *Liber communis Parmae*; *Registrum Magnum di Piacenza*; *Registri della Catena*; *Liber privilegiorum Mantue*; per Noli e Terni v. note 25 e 62.

Edizioni parziali: *Carte diplomatiche fabrianesi*; *Codice diplomatico laudense*; *Carte diplomatiche Iesine*; *Documenti del comune di Firenze*; *Liber di Fermo* (documentazione prevalentemente ecclesiastica).

Sono pubblicati in regesto: *Capitoli del comune di Firenze* (voll. I-XVI, relativi ai secoli XIV-XV); *Libri Commemoriali*; *Libro Rosso di Camerino*; *Liber Censuum Pistorii*; *Margarita Cornetana*.

loro realizzazione, mentre viene prevalentemente considerata l'importanza storica dei singoli documenti, studiati come unità a sé stanti, tanto da ridurre il *liber* ad un semplice contenitore, non molto diverso da un armadio o da un sacco nel quale erano conservate le pergamene sciolte. Per non parlare poi di quanto travisino il reale significato di queste raccolte quelle edizioni che privilegiano l'ordine cronologico rispetto alla scansione reale dei documenti, trattando il manoscritto alla stregua di un fondo pergameneo, al quale si deve dare una sistemazione razionale, e non come una aggregazione di documenti voluta in quella determinata configurazione da chi ha trasmesso l'ordine di realizzarla o da chi materialmente l'ha elaborata.

Ancora più ottimista appare tuttavia il Torelli quando auspica per essi uno « studio d'assieme ». Ad oltre mezzo secolo di distanza non solo manca ancora un lavoro complessivo, ma non è stato nemmeno approntato un inventario dei *libri iurium* esistenti in Italia<sup>3</sup>, mentre per quanto riguarda le edizioni, nel corso di questo secolo gli studiosi – tranne poche eccezioni – non hanno tenuto nella giusta considerazione queste fonti di primaria importanza non solo per la storia del Comune italiano, ma anche per i notevoli risvolti diplomatici e istituzionali che essi presentano.

Voglio quindi subito premettere che questo non vuole essere, ne potrebbe esserlo, vista la sede, uno studio definitivo, che richiede tempi di elaborazione ben più lunghi di quelli che ho avuto a disposizione, anche se nel mio lavoro sono stata facilitata da un'iniziativa ad ampio raggio, promossa dal mio Istituto, con la collaborazione di altre sedi universitarie e degli Archivi di Stato, indirizzata al censimento dei *libri iurium* dell'Italia comunale, ad edizioni critiche, a studi complessivi dei singoli libri e a saggi sugli aspetti diplomatici e istituzionali che da essi nel loro insieme emergeranno.

Quanto esporrò rappresenta quindi solo il primo risultato di una ricerca volta a considerare tali raccolte nel loro insieme, un tentativo di individuare gli elementi ideali e materiali che al di là della molteplicità e della pluralità delle realizzazioni portate a termine nei diversi Comuni o dei tentativi in essi compiuti raccolgano sotto un unico denominatore le diverse esperienze, pur senza trascurare gli elementi qualificanti e peculiari delle singole realtà cittadine. Scopo ultimo di questa ricerca dovrebbe essere quello di rendere 'leggibili' questi libri anche al di là di quanto i loro ideatori e redattori hanno

---

<sup>3</sup> Per i *libri iurium* francesi e inglesi, rappresentati in massima parte da cartulari ecclesiastici, cfr. rispettivamente: STEIN 1907; DAVIES 1958; v. anche BARTOLI LANGELI 1988, p. 19.

voluto che noi vi leggessimo, anzi proprio di scoprire in essi, in quanto dicono, o forse ancora di più in quanto tacciono, alcuni aspetti della vita politico-istituzionale dei nostri comuni, e di individuare, attraverso i mezzi usati per garantire valore giuridico e forza di prova a quelle particolari raccolte documentarie, i rapporti intercorrenti tra queste e gli organi comunali che le hanno poste in essere.

Abbiamo fin qui parlato di *libri iurium*, ma che cosa sono? La domanda non è tanto oziosa o retorica come potrebbe apparire a prima vista se ancora nel 1986, in una recensione all'edizione del Caleffo Vecchio di Siena si legge: «Per quanto invece riguarda il contenuto, occorre osservare che i caleffi non sono “libri iurium” o, ad eccezione forse di quello dell'Assunta, “copiari”, ma come già fu messo in luce da Lodovico Zdekauer e da Fedor Schneider, si tratta di registri (o filze legate?) formati da fascicoli contenenti atti originali, a seguito dei quali sono stati spesso copiati o aggiunti atti che con i primi avessero riferimento»<sup>4</sup>.

La manualistica, almeno la più nota<sup>5</sup>, non ha mai riservato molto spazio a queste raccolte, se non per raccomandare la massima cautela nella loro utilizzazione: l'attenzione degli studiosi si è infatti indirizzata verso un tipo di documentazione (rotoli, *libri censuales*, politici, *libri traditionum*, cartulari monastici), prevalente nei territori transalpini, che trarrebbe origine da ambienti ecclesiastici. Le modificazioni e le alterazioni del dettato – volute o meno – apportate ai testi dai copisti, fino ad arrivare alle falsificazioni intenzionali, di cui questi cartulari – contenenti esclusivamente documenti in copia – abbondano<sup>6</sup>, hanno indotto negli studiosi una particolare diffidenza, che emerge manifestamente nelle opere dei diplomatisti tedeschi e francesi fino ad influenzare lo stesso Paoli, che pure rileva come quelli comunali siano più fededegni perché condotti d'autorità pubblica, convalidati dai notai o comunque perché scritti da personale di cancelleria<sup>7</sup>.

Nei manuali si avverte inoltre un certo disagio là dove si è tentato di classificare questi manoscritti, identificandoli ora con i registri ora con i

<sup>4</sup> PRUNAI 1986, p. 350.

<sup>5</sup> BRESSLAU 1889, pp. 94-103; GIRY 1894, pp. 28-36; DE BOUARD 1929, I, pp. 213-218; PAOLI 1942, pp. 278-286.

<sup>6</sup> Esemplare a questo proposito *Regesto di Farfa*; cfr. anche BRUEL 1875.

<sup>7</sup> PAOLI 1942, p. 285.

cartulari-copiari<sup>8</sup>. In realtà non è possibile, almeno per quanto riguarda i *libri iurium* dell'Italia comunale, farli rientrare né nell'una né nell'altra categoria, pur partecipando essi di entrambe. Non si possono definire registri in quanto non contengono solo la documentazione prodotta dal Comune, ne si possono identificare con i cartulari nei quali dovrebbero essere contenuti solo i documenti dei quali il Comune è destinatario, anche se qui, come nei cartulari veri e propri, i documenti ricevuti sono quasi sempre tramandati – per forza di cose – in copia. Le compilazioni realizzate nell'ambito dei comuni italiani vennero di volta in volta chiamate dai contemporanei *liber* o *registrum comunis* o *instrumentorum*, *libri pactorum*, *cartularium*, *memoriale*, *instrumentarium*, titolari, o, sulla base della legatura o di altri caratteri estrinseci, *Liber rubeus*, *viridis*, *Crucis*, Biscioni, *Registrum magnum*, *parvum*, *vetus*, *antiquum*, o con altri nomi legati a situazioni locali Caleffi, *Margarite* etc. In questa sede verranno sinteticamente chiamati *libri iurium*, ma in relazione al loro contenuto potrebbero meglio denominarsi *libri iurium, privilegiorum, conventionum et aliarum rerum pertinentium comuni*. A questo proposito sembra paradigmatico il brano di una riformazione del comune di Firenze nel quale vengono elencati i tipi di documenti che dovevano essere inseriti nel libro dei Capitoli:

« Inter alia (*dice la riformazione*) pro infrascriptis causis, videlicet: pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castris seu loci: emptione alicuius terre, castris seu loci seu iurisdictionis: accomandisia, fine vel remissione ..., declaratione confinium ..., compromisso, laudo, conducta ..., promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine communis, vel ab aliquo pro communi, concessionibus vel privilegiis ipsi communi factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallate forent ... »<sup>9</sup>.

I *libri iurium* sono quindi quelle raccolte nelle quali i comuni hanno v o l u t o<sup>10</sup> inserite quei documenti che rappresentavano – per dirla col Torelli – « le prove scritte delle ragioni formali o giuridiche della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente »<sup>11</sup>, privilegiando quelli che meglio rispondevano alla realtà politica del momento,

<sup>8</sup> In particolare BRESSLAU 1889, p. 103, nota 2, avverte la confusione terminologica pur raccomandando l'uso linguistico proprio. Eco di tale problematica anche in FALCONI 1984, pp. 15-16.

<sup>9</sup> *Capitoli del comune di Firenze*, p. VIII.

<sup>10</sup> Cfr. FALCONI 1984, p. 5.

<sup>11</sup> TORELLI 1915, p. 87.

ed escludendone a volte altri che, pur di determinante importanza storica, non producevano più effetti giuridici, sia perché scaduti (e penso in particolar modo ai trattati limitati nel tempo), sia perché superati da altri documenti<sup>12</sup> o perché, soprattutto per quelli che comportavano imposizioni onerose (è il caso della convenzione imposta nel 1202 da Genova ai Savonesi<sup>13</sup>), nuove circostanze o eventi straordinari potevano alimentare la speranza di limitarne, se non di annullarne, la portata.

E si deve ad una scelta determinata ancora una volta dalle condizioni storiche nelle quali il manoscritto ha preso corpo il prevalere ora di una certa tipologia documentaria, ora di un'altra, così come non è discriminante il fatto che ci sia una prevalenza di originali o di copie, fino ad arrivare al limite di un *liber* composto quasi esclusivamente di originali da una parte, tutto di copie semplici dall'altra.

Sono oltre quaranta le città o i piccoli comuni dell'Italia centro-settentrionale nei quali sono stati compiuti tentativi, riusciti o meno, di raccogliere in uno o più libri la documentazione comunale<sup>14</sup>: almeno stando alle inda-

---

<sup>12</sup> A Genova si rileva che su 176 documenti dei secoli X-XII, conservati nella serie « Privilegi, concessioni e trattati » (Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto*, cfr. LISCIANDRELLI 1960, 82 sono confluiti nei *Libri iurium*, mentre 26 non riguardano il Comune. Dei 68 restanti 19 sono trattati limitati nel tempo o contingenti (quindi scaduti quando si redigeva il volume del 1229). Degli altri 49, 11 (12 se consideriamo uno contingente già computato sopra) riguardano i rapporti con l'Impero d'Oriente che potrebbero anche rientrare nella categoria precedente tenuto conto dei mutati rapporti tra Genova e l'Impero latino d'Oriente al momento in cui si redigevano i *libri iurium* pervenutici, anche se per questi documenti non è da escludere l'esistenza di un *liber* apposito, analogamente a quanto avvenuto a Venezia nel secolo XIV, dove la documentazione relativa alle regioni orientali è contenuta nel *Liber Albus*, mentre quella relativa all'occidente occupa il *Blancus*: cfr. TAFEL - THOMAS 1885, in particolare p. 25; MONTICOLO 1890, p. 212 e sgg. Sui 38 che restano e su quelli dei secoli seguenti l'indagine è ancora in corso. Per quanto riguarda Siena, la rubrica CCCXXIII degli Statuti stabilisce che nel Caleffo Vecchio si debbano trascrivere tutti quegli atti che abbiano una validità di oltre 10 anni: cfr. *Caleffo Vecchio*, p. VIII.

<sup>13</sup> *Libri iurium*, I, n. CCCXLVI [*Libri Iurium*, I/3, n. 466]; *Codice diplomatico*, III, n. 83; cfr. anche *Registri della Catena*, I, p. XXX.

<sup>14</sup> Alba, Alessandria, Ascoli Piceno, Assisi, Asti, Bologna, Brescia, Camerino, Ceva, Chieri, Città di Castello, Como, Corneto, Cortona, Cremona, Fabriano, Fermo, Ferrara, Firenze, Positano, Genova, Gubbio, Imola, Ivrea, Jesi, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Mondovì, Noli, Orvieto, Osimo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ponzò, Reggio Emilia, Rimini, Sarzana, Savona, Siena, Spoleto, Todi, Terni, Tortona, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo. Altre compilazioni (Aosta, Portovenere, Rapallo e quelle dell'Italia Meridionale, in particolare le pugliesi)

gini condotte fino a questo momento, basate in gran parte su repertori archivistici, ma il numero aumenterà sicuramente quando sarà possibile effettuare una ricerca capillare non solo negli archivi e nelle biblioteche minori, ma anche negli istituti più noti, dove frammenti, piccole raccolte o abbozzi subito abbandonati possono essere finora passati inosservati. Un attento esame dei ‘Diplomatici’ e degli inventari o di fonti di altra natura – annali-stiche e statutarie in particolare – permetterà poi se non di recuperare ciò che il corso della storia ha cancellato, almeno di rintracciarne la memoria.

È probabile che all’origine di molte compilazioni sia da porre l’intervento della pubblica autorità, anche se relativamente pochi sono i mandati con i quali i *libri iurium* si aprono, ricordati nei prologhi che talvolta precedono la raccolta o nelle sottoscrizioni di alcuni notai, mentre è possibile che in qualche caso non ci sia pervenuta traccia di mandati pur esistenti o di disposizioni verbali ai notai posti al servizio della cancelleria.

Spesso è il podestà che impartisce l’ordine di procedere alla redazione (ad Alba<sup>15</sup>, Alessandria<sup>16</sup>, Rimini<sup>17</sup>, Siena – almeno per quanto riguarda il Caletto Vecchio<sup>18</sup> – Iesi<sup>19</sup>, Lodi<sup>20</sup> e Genova – per il perduto volume del

non rientrano nella tematica che ci siamo proposti; si tratta in gran parte di raccolte di gaurentigie e immunità nell’ambito di un’organizzazione ‘statuale’ più ampia.

<sup>15</sup> *Rigestum comunis Albe*, p. 1. Qui il podestà agisce sulla base di una disposizione statutaria.

<sup>16</sup> *Liber Crucis*, p. 3.

<sup>17</sup> *Liber instrumentorum comunis Arimini*, Rimini, Biblioteca Civica « Gambalunga », sc. ms. 1160, c. 1r: *Iste est liber instrumentorum comunis Arimini exemplorum tempore domini Bernardi de Cornaçano potestatis Arimini de eius mandato et voluntate*. Ringrazio per la segnalazione Donatella Frioli.

<sup>18</sup> *Caleffo Vecchio*, I, pp. 3-4.

<sup>19</sup> *Carte diplomatiche Iesine*, pp. XLI-XLIII. Il notaio agisce *de mandato ipsius potestatis secundum formam capituli et dispositionem consilii dicte terre*. Per la documentazione marchigiana ringrazio per la collaborazione Giuseppe Avarucci e il personale degli Archivi di Stato.

<sup>20</sup> *Liber iurium civitatis Laude*, Lodi, Biblioteca civica, Manoscritti 28.A. 6.6, c. 1r: *In nomine sancte et individue Trinitatis. Pax Constancie, P[rivilegia impe]ratorum et regum, concessionones, ymmunitates comuni Laude da[ta et concessa] per eos, instrumenta, paces et iura multa que comune Laude habe[nt in civitate], episcopatu et districtu et iurisdictione, scripta et reducta in hoc regi[stro per An]selmum de Mellese notarium, precepto nobilis viri, domini Lott[i de Aleis] de Florentia militis et doctoris legum honorabilis potestatis Lau[de, ad ple]nam memoriam retinendam et ut facilius predicta possint reperiri, s[ub anno] Domini millesimo ducesimo octogesimo quarto, inditione duodeci[ma].*

1229<sup>21</sup>), in altri casi egli agisce unitamente al Consiglio (Chieri<sup>22</sup>, Perugia<sup>23</sup>) o, in base a delibere prese dal Consiglio, commissiona ad uno o più notai il lavoro (è il caso di Genova per il cosiddetto *Vetustior*<sup>24</sup>, Noli per il frammento del 1290<sup>25</sup>, Reggio Emilia<sup>26</sup> e Savona<sup>27</sup>), oppure l'ordine viene emesso dal Consiglio stesso (a Ceva<sup>28</sup>, Genova – i codici A e *Duplicatum*<sup>29</sup> – Siena – per il Caleffo dell'Assunta<sup>30</sup> – e Todi<sup>31</sup>), o dal Capitano del Popolo e dagli Anziani (Firenze<sup>32</sup>), mentre talvolta si procede alla redazione sulla base di norme statutarie (a Bologna per il *Registrum Novum*<sup>33</sup>, ad Alba<sup>34</sup>, Fabriano – limitatamente al *Liber Registri*<sup>35</sup> – forse a Piacenza – dove il po-

<sup>21</sup> *Liber iurium*, I, n. DCLXXXI [*Libri Iurium*, I/2, p. 3; *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 43-55].

<sup>22</sup> *Libro Rosso di Chieri*, p. 3. All'azione del podestà e del Consiglio si accompagna anche quella del massaro del comune Uberto *dicti operis inventoris*.

<sup>23</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, p. CIII. Su richiesta del podestà il Consiglio delibera che vengano redatte ben cinque copie del *liber*, affidando l'incarico ad altrettanti notai. Ci sono pervenute due delle cinque copie realizzate: *Sommissioni 2* e *Sommissioni 4*.

<sup>24</sup> *Liber iurium*, I, n. DCCCCLIV [*Libri Iurium*, I/1, p. 3].

<sup>25</sup> *Documenti nolesi*, p. 556; *Un restauro* 1979, p. 20, nn. 39-40; v. anche nota 62.

<sup>26</sup> *Liber Grossus Regii*, I, pp. 187, 285-286; II, p. 321; III, p. 295; V, pp. 132-133.

<sup>27</sup> *Registri della Catena*, II/1, pp. 71-72.

<sup>28</sup> *Liber instrumentorum di Ceva*, pp. 1-2.

<sup>29</sup> *Liber iurium*, I, pp. XIV, XVI [*Libri Iurium*, Introduzione, pp. 110-131].

<sup>30</sup> PAOLI 1886, pp. 61-62.

<sup>31</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, p. LXXII.

<sup>32</sup> *Capitoli del comune di Firenze*, pp. III-IV; *Documenti del comune di Firenze*, pp. XI-XII, nota 1.

<sup>33</sup> ORLANDELLI 1963, pp. 145-146. Sebbene gli Statuti risalcano al 1259 e il *Registrum Novum* al 1257, l'Orlandelli ritiene che i capitoli relativi a tali disposizioni siano anteriori di almeno due anni alla data della raccolta statutaria e che possano essere messi in relazione con questo registro. Il riferimento agli statuti è d'altra parte esplicito nel prologo dello stesso registro redatto *secundum formam statuti populi et comunis Bononie* (*ibidem*, p. 147) e nell'autentica alla prima parte del registro: *Et ego Bernardinus quondam Petri de Stilglatico, imperiali auctoritate notarius et officialis ad hunc librum registrarum componendum et scribendum et ex forma statuti populi et comunis Bononie electus tempore dominorum Bonacurxii de Surixina potestatis et Gregorii Frigidii capitanei populi Bononie ...* (Bologna, Archivio di Stato, *Registrum novum*, c. 368v. Ringrazio Giorgio Tamba per la segnalazione del brano).

<sup>34</sup> V. nota 15.

<sup>35</sup> *Liber Registri Comunis et Terre Fabriani*, Fabriano, Archivio storico comunale (presso la Biblioteca comunale), c. 1r.: *In nomine Domini amen. Hic est liber registri comunis et terre*

destà già nel 1220 *iuramento tenebatur in libro comunis facere scribi*<sup>36</sup> –, Posano<sup>37</sup>, Pistoia<sup>38</sup>).

Si da così il via alla compilazione, secondo modalità più o meno complesse e tempi diversi da luogo a luogo.

Alcuni *libri iurium* sembrano essere il risultato di una semplice operazione di ‘travaso’ nel volume della documentazione in pergamena conservata nell’archivio o comunque in possesso del Comune e la stessa organizzazione del materiale – qualora vi sia – riflette probabilmente l’ordinamento dell’archivio stesso e non è da attribuirsi al redattore del *liber*. In altre esperienze, unitamente al lavoro di trascrizione della documentazione già conservata, si procede alla ricerca di altri documenti prodotti nella stessa città e in particolare nei cartulari dei notai, forse non ancora estratti *in mundum*, o redatti altrove e di cui il Comune non possedeva ancora o non possedeva più perché perduto il relativo originale: è il caso di Savona, dove al notaio Giacomo Testa, prima del mandato di redigere il Secondo Registro della Catena, era stata rilasciata procura *ad petendum, habendum et recipiendum pro comuni Saone omnia instrumenta omnesque scripturas pertinentia seu pertinentes ipsi comuni a quacumque persona* e il notaio per rintracciare queste scritture dovette recarsi anche fuori città<sup>39</sup>; o di Perugia, dove nel libro di Bonaccorso *Thomasi* vengono inserite copie di *dicta* di un notaio romano che il Comune non possedeva, ma che si era temporaneamente procurato allo scopo di riprodurli; mentre nel Registro b, oggi perduto, erano tramandati documenti riguardanti Perugia e relativi a Todi e Cagli che non hanno

---

*Fabriani, factus, conditus et ordinatus per magnificos dominos priores artium populi dicte terre secundum formam statutorum populi dicti comunis de privilegiis et indultis hactenus factis et concessis et de cetero fiendis et concedendis comuni Fabriani per summos pontifices eorumque delegatos et de omnibus sententiis territorii et confinium districtus Fabriani nec non de omnibus aliis et singulis sententiis, instrumentis et iuribus facientibus pro comuni predicto que reperiuntur non registrata in antiquo regegistro (sic) comunis signato .C., scriptus et publicatus per me Franciscum Iuliani de Fabriano notarium deputatum ad huiusmodi opus peragendum et inceptus tempore regiminis populi et nobilis viri Iohannis Christofori de Margantibus de Fulgineo, honorabilis potestatis terre, fortie et districtus Fabriani, sub anno Domini millesimo CCCC°LII°, indictione XIII°a, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape Vti, die XXII mensis Iulii, in palatio dominorum priorum artium populi Fabriani.*

<sup>36</sup> *Registrum Magnum di Piacenza*, I, p. LXXV.

<sup>37</sup> *Libro Verde di Fossano*, p. XIX.

<sup>38</sup> *Liber Censuum Pistorii*, pp. XIV-XV.

<sup>39</sup> *Registri della Catena*, I, pp. XX-XXI.

tradizione perugina, ma che probabilmente erano stati rintracciati *in loco* dal notaio Matteo appositamente delegato<sup>40</sup>.

Una significativa spia del lavoro di preparazione e di ricerca del materiale che precede la redazione ci è offerta dal Caleffo Vecchio del comune di Siena, che inizia con un repertorio degli atti redatti in copia autentica nelle prime 56 carte del manoscritto: mentre non vi compaiono documenti pur compresi in queste carte, ve ne sono invece segnati due che non figurano nel *liber*, ma per i quali alle carte corrispondenti è stato lasciato lo spazio bianco<sup>41</sup>. È quindi probabile che tale repertorio rappresenti un lavoro di scelta e di ricerca della documentazione da riprodurre e che servisse da guida per chi doveva compilare il volume, fatta salva la libertà di aggiungere documenti non contemplati in esso, ma considerati di rilevante interesse, rintracciati magari in un secondo tempo.

La stessa ricerca e preparazione è stata effettuata probabilmente in altre città, ma solo un attento confronto tra i documenti riportati nel registro, le pergamene ancora esistenti e i pochi inventari superstiti permetterà in qualche caso di trovare indizi che confermino questa ipotesi: sarebbe importante, ad esempio, rintracciare pergamene che tramandino documenti, in originale o in copia, scritti su mandato della stessa autorità comunale che ha predisposto la realizzazione del *liber* e dalle quali derivi la redazione sul volume. È possibile infatti che si ricorresse spesso, per motivi di ordine pratico, ad una redazione intermedia su pergamena, anche se ancora scarse sono le tracce di questo uso. Tale redazione sembra invece da escludersi nella realizzazione dei *Pacta et conventiones* di Vercelli, le cui modalità, se sono chiare da un punto di vista formale, presuppongono un lavoro materiale preliminare veramente notevole e che lascia perplessi: questi volumi raccolgono infatti i documenti divisi per materia e per aree geografiche e all'interno delle singole sezioni disposti in ordine cronologico piuttosto preciso; non solo, ma conservano una stragrande maggioranza di documenti in originale (349 su 394); il che presuppone l'uso da parte dei notai redattori di un gran numero di minute o di cartulari, nei quali non solo doveva essere stata operata una scelta del materiale da inserire nel *liber*, ma questo doveva essere già stato preliminarmente ordinato per essere poi

---

<sup>40</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. XCVIII, CI.

<sup>41</sup> *Caleffo Vecchio*, I, p. XIII.

trasferito nei volumi con quell'ordine logico e con quella precisione redazionale così singolari<sup>42</sup>.

In molte città vengono anche nominate apposite commissioni di savi o giurisperiti, ai quali è affidato il compito di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire nella raccolta e di sovrintendere al lavoro: a Todi viene designata una commissione di cinque supervisor, tra i quali due giurisperiti<sup>43</sup>; a Siena una di tre savi per procedere alla compilazione del Caleffo dell'Assunta<sup>44</sup>, mentre, sempre nella stessa città, alla redazione del Caleffo Vecchio collabora, accanto ai *discreti et fidi iudices et notarii*, anche lo stesso *camerarius* del podestà, Ranerio Bernardini<sup>45</sup>; a Firenze troviamo sei ufficiali *positi et deputati ad iura communis procuranda et recuperanda*<sup>46</sup>; a Reggio Emilia i *privilegia* e gli *instrumenta* da esemplare nel perduto volume del 1228 vengono consegnati al notaio da due esperti designati dal Comune<sup>47</sup>; mentre in alcune sottoscrizioni del *Liber potheris* di Brescia viene richiamato l'intervento di due giudici *super libro registri electorum*<sup>48</sup>. Una rubrica degli statuti bolognesi del 1259 fa riferimento all'obbligo di eleggere una

---

<sup>42</sup> Sempre a Vercelli sembrano rappresentare copie intermedie utilizzate per la redazione dei Biscioni gli antighi del n. CXCI (*Biscioni*, I/I-II), eseguito il 15 luglio 1337 – quindi nello stesso periodo in cui si redigevano i Biscioni –, su mandato del podestà *ad instar syndici communis Vercellarum*, e dei nn. CCXXIX-CCXXXVIII (*ibidem*), tutti documenti papali o imperiali in favore della Chiesa di Vercelli, estratti in copia autentica nel 1338 da notai della diocesi, su mandato del vescovo, *ad petitionem comunis et hominum Vercellarum*. A Perugia in *Sommissioni 4* le copie di tre documenti derivate non direttamente dagli originali, ma da altre copie, due delle quali eseguite da Nicolò di Gianni *Carlecti*, fanno intravedere in quest'ultimo un collaboratore di Tiberio, redattore del volume, e nelle copie da lui prodotte redazioni intermedie (cfr. *Codice diplomatico di Perugia*, I, p. CXIV). Ancora ad atti preparatori riportano a Genova i sei originali estratti dal notaio Ambrogio dal cartulare di Granario *de Pina-sca* consegnategli per l'occasione da Oberto Doria e Guglielmo Malocello, dai quali il notaio Lantelmo trarrà le copie autentiche nel perduto *liber* del 1229. A questo proposito v. nota 50.

<sup>43</sup> MAZZATINTI 1897-1907, III, p. 137.

<sup>44</sup> PAOLI 1886, p. 61.

<sup>45</sup> *Caleffo Vecchio*, I, p. 6.

<sup>46</sup> *Capitoli del comune di firenze*, p. V: i sei ufficiali chiedono alla Signoria che faccia approvare nei Consigli del Popolo e del Comune *quod ipsi officiales possint eisque liceat in actis seu registro dicti comunis registrar, poni et scribi facere scripturas, instrumenta et iura eiusdem comunis et ad ipsum comune pertinentia*.

<sup>47</sup> *Liber Grossus Regii*, I, p. 1.

<sup>48</sup> *Liber Potheris*, nn. CLXI, CLXII, CLXIV, CLXVII, CLXVIII.

commissione di due giudici e tre notai, questi ultimi *de melioribus et legalioribus ... tales qui optime sciunt scribere*, col compito di cercare *omnia iura et privilegia ubicumque fuerint*<sup>49</sup>. Anche a Genova intorno al 1233 doveva essere in funzione una commissione analoga; di essa facevano parte Oberto Doria, Carbone Malocello e altri *socii*, come si legge nelle sottoscrizioni ad alcuni documenti<sup>50</sup>. Risulta tra l'altro dalla stessa documentazione che Oberto Doria, nonno dell'annalista Iacopo, ricopriva l'incarico ufficiale di custode delle chiavi dell'archivio pubblico. Questi elementi permettono di vedere in Oberto Doria non quel raccoglitore di vecchie carte 'nell'archivio familiare' come lo aveva stilizzato l'Imperiale<sup>51</sup> che, travisando il significato di una sottoscrizione, parla di un dono del documento in questione fatto da Oberto Doria al Comune, identificando arbitrariamente nei *socii* i 'consorti' della famiglia<sup>52</sup>, ma un uomo che le vecchie carte raccoglieva e conservava sì, ma al servizio del Comune. Sempre a Genova la funzione di supervisore dei due volumi denominati A e *Duplicatum*, che si devono all'opera del notaio Rolandino *de Riccardo*, è invece affidata nel 1301 dal Consiglio a Porchetto Salvo<sup>53</sup>. A Vercelli autore della raccolta e dell'ordinamento dei documenti esemplati nei Biscioni è un *legum professor*, giudice del podestà, stando ad un'annotazione vergata sulla prima carta del primo volume *Huius operis et*

<sup>49</sup> ORLANDELLI 1963, pp. 145-146.

<sup>50</sup> Lantelmo, nel perduto volume iniziato nel 1229, dichiara di avere esemplato, su mandato del 1233, *de quodam privilegio mihi dato a domino Oberto Aurie et sociis super privilegiis inquirendis (o ad privilegia inquirenda) a comune Ianue constitutis* (cfr. *Codice diplomatico*, I, nn. 73-74; *Liber iurium*, I, nn. XXXVIII-XXXIX [*Libri Iurium*, I/3, n. 497]). Nel 1233 il notaio Ambrogio estrae *in mundum* su due pergamene sei documenti dal cartulare di Granario *de Pinasca quem mihi dederunt Obertus Aurie et Carbonus quondam Guillelmi Malocelli et quem eis reddidi*. Lantelmo, dopo averne fatto copia nel volume del 1229, nell'autentica dichiara: *extraxi et exemplavi de duobus pergamenis in quibus exempla supernominata scripta inveni et exemplificata per dictum Ambrosium et mihi data et consignata per dominum Obertum Aurie, privilegiorum comunis claves tenentem* (cfr. Genova, Archivio di Stato, *Libri Iurium, Vetustior*, cc. 176r-177r; *Liber iurium*, I, nn. CCCCLVI, CCCCLX-CCCCLXIV [*Libri Iurium*, I/3, nn. 574, 576-580], dove però non vengono riportate le sottoscrizioni). Ancora, il notaio Vassallo, sempre nel 1233, estrae alcuni originali su pergamena (poi riportati in copia da Lantelmo nel volume del 1229) *de cartulario quondam Ugonis de Castelletto notarii quem mihi dederunt Obertus Aurie et Carbonus Guillelmi Malocelli et quem eis reddidi* (cfr. *Libri iurium, Vetustior*, cc. 177v-178r, *Liber iurium*, I, nn. DX-DXI [*Libri Iurium*, I/3, nn. 582-583]).

<sup>51</sup> *Annali genovesi*, V, p. XXXV.

<sup>52</sup> *Codice diplomatico*, I, p. 93, nota 1.

<sup>53</sup> *Liber iurium*, I, pp. XIV, XVI [*Libri Iurium*, Introduzione, pp. 119-120].

*libri formam et ordinem dedit laudabilis vir dominus Hugolinus de Scovalachis de Cremona, legum professor*, al quale si affianca il podestà che in questa occasione dà mandato al notaio di redigere i volumi solo dopo avere constatato di persona, sempre coadiuvato dallo stesso giudice, l'integrità e l'autenticità dei documenti<sup>54</sup>. Il mandato dello stesso podestà al notaio Bartolomeo de Bazolis è scritto da un altro notaio che lo termina così: *quorum instrumentorum tenor sequitur per ordinem ut infra*, con esplicito riferimento, ancora una volta, al lavoro anche materiale di ordinamento operato dal giudice del podestà al quale il notaio doveva attenersi<sup>55</sup>.

Questa preventiva organizzazione e preparazione del materiale potrebbe anche spiegare, oltre al fatto che quasi tutta la documentazione è tramandata in copia autentica, perché molti documenti imperiali e papali sono trascritti nei Biscioni da copia e non direttamente dagli originali, forse perché rintracciati in sedi diverse, dalle quali non si volevano asportare, o per evitarne il deterioramento che un uso frequente connesso a tale ordinamento avrebbe comportato.

La ricerca e la raccolta in volume del materiale documentario relativo alla 'storia' più remota o più prossima del Comune rappresentano la prima fase di redazione dei *libri iurium* e in qualche caso ne costituiscono anche l'unica<sup>56</sup>. In genere tuttavia, dopo questo nucleo iniziale, i volumi si vengono accrescendo nel tempo con un ritmo più o meno regolare, segnando a volte pause di diversa durata seguite da successive riprese. La cesura tra la prima e la seconda parte è nettamente segnata a c. 57 del Caleffo Vecchio di Siena, che si può considerare esemplare a questo proposito, da una lettera del podestà Bartolomeo Rinaldini, lo stesso che aveva promosso l'iniziativa, nella quale, constatando il vantaggio di questa compilazione, esorta i suoi successori a proseguire l'opera<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> *Biscioni*, I/I-II, I, pp. 1, 33-34.

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 34.

<sup>56</sup> Ad Asti, Mondovì, Tortona, Camerino, Siena – per il Caleffo dell'Assunta, che rappresenta tuttavia un caso a sé, perché la sua funzione di raccogliere in ordine di materia solo la documentazione prodotta fino a quel momento è enunciata nello stesso prologo (cfr. PAOLI 1886, p. 61) – Fabriano, con il *Liber Registri* che però è mutilo, Orvieto, con i codici Catalano, Galluzzo B e Savello I (cfr. *Codice diplomatico di Orvieto*, pp. XXXIV, XXXV), Cremona con i Libri A, *Iesus* e Croce (cfr. *Carte cremonesi*, pp. XV-XX).

<sup>57</sup> *Caleffo Vecchio*, I, p. 6; v. anche p. 123.

Casi particolari, anche se non infrequenti, rappresentano quelle raccolte in cui il nucleo iniziale è formato dalla trascrizione integrale di un più o meno antico manoscritto, che spesso non ci è pervenuto, mentre le modalità di redazione della seconda parte sono identiche a quelle degli altri volumi<sup>58</sup>.

Tra i due momenti sono riscontrabili differenze abbastanza significative.

Anzitutto, riguardo alla tradizione dei documenti, si può constatare come mentre nella prima sezione, la cui redazione si deve a uno o comunque a pochi notai, prevalgono le copie, in genere autentiche, mentre in minor numero sono gli originali – spesso estratti da notai diversi dai rogatari –, viceversa nella seconda parte – nella quale mani diverse si alternano continuamente – si ha un rapporto inverso, limitandosi a volte le copie solo a quei documenti più antichi che sono stati inseriti accanto ad altri che con essi avevano connessione di materia<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> In particolare una simile procedura viene seguita con regolarità a Genova: il nucleo centrale del *Vetustior* è la copia del perduto volume del 1229, quello del Settimo la copia di *Vetustior*, quello di A la copia di Settimo. A Perugia *Sommissioni* 2, 3 e 4 derivano da un *Liber contrattuum sive instrumentorum comunis Perusii* (il perduto registro a), e, mentre *Sommissioni* 3 continua poi autonomamente, *Sommissioni* 2 e 4 derivano ancora da un'altra compilazione (il perduto registro b): cfr. *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. XCII-XCVI. Il *Liber Grossus Antiquus* di Reggio Emilia deriva per la parte più antica da un perduto registro del comune, compilato presumibilmente intorno al 1228: *Liber Grossus Regii*, I, p. XIV.

<sup>59</sup> Una particolare cautela deve però usare l'editore dei *Libri iurium* nel classificare come tali originali e copie autentiche, senza avere proceduto ad un confronto grafico con la scrittura dello stesso notaio su altre pergamene. Ciò non significa che i documenti tramandati in volume siano da considerare con più sospetto di quelli redatti su pergamena, ma è possibile che apparenti originali o copie autentiche siano in realtà copie semplici, che avrebbero forse dovuto essere autenticate – e con ciò sarebbe venuta meno ogni ambiguità – nelle quali l'estensore ha riprodotto anche il *signum* notarile e la sottoscrizione dell'antigrafo, ma non con l'intento di fare un falso. Cfr. a questo proposito *Margarita Cornetana*, p. 22, dove Paola Supino, attraverso il confronto grafico, riconosce una copia apparentemente autentica come copia semplice da copia autentica. Appurato ciò non credo che gli originali, presenti talvolta in alta percentuale, debbano essere chiamati 'secondi originali' (*Registrum Magnum di Piacenza*, pp. LXXIV-LXXVIII; FALCONI 1984, p. 6; *Codice diplomatico di Perugia*, I, p. XCIX e sgg.), non potendo sicuramente il numerale significare un minor grado di originalità da attribuire a quel testimone, né una successione temporale, essendo raramente possibile stabilire se la redazione sul *liber* sia la prima, la seconda o altra successiva; analogamente mi sembra improprio definirli 'originali multipli' (*Liber Privilegiorum*, p. XIII; sull'argomento v. anche ROVERE 1984, p. 141 e sgg.) perché nulla ci può rendere certi che quella non sia l'unica redazione *in mundum*, mentre pleonastico sembra chiamarli « originali » del registro, anche perché tutte queste specificazioni indurrebbero a pensare che i documenti contenuti nei registri facciano parte di una categoria a

Tale distinzione è puntualmente confermata dalla scrittura: ad una grafia in genere posata ed accurata, che raggiunge talvolta ottimi esempi di *textualis* formata della prima parte, fanno seguito scritture più o meno corsiveggianti, spesso trascurate ed affrettate, che rientrano nel grande filone delle notarili.

Altro elemento di diversità tra le due parti, anche se non sempre esistente o avvertibile, è la disposizione dei documenti: nella prima può esserci – a volte appena si intravede – un’organizzazione per materia, per aree territoriali, per tipologia documentaria, oppure una successione cronologica più o meno rigorosa; nella seconda non solo manca una divisione razionale, ma spesso viene meno lo stesso ordine cronologico anche se ciò può apparire strano visto l’accrescimento progressivo nel tempo che dovrebbe rappresentare – esso stesso – un fattore d’ordine, ma che si può spiegare con una concorrenza di ragioni diverse: talvolta attorno a un documento, come abbiamo già avuto modo di dire, si costituisce una specie di piccolo *dossier* su un determinato argomento attraverso l’inserimento di atti stipulati in epoche diverse, talaltra documenti più antichi, rintracciati alla spicciolata, vengono inseriti in maniera più o meno casuale, oppure altri più tardi trovano spazio in carte o frazioni di carte rimaste bianche, o ancora lo stesso notaio redige in un unico momento atti da lui rogati in un arco di tempo prolungato, estraendoli dal proprio cartolare: tutte ragioni, che insieme a tante altre, più o meno avvertibili – non ultima delle quali il fatto di lavorare su più fascicoli contemporaneamente –, possono concorrere ad alterare una sequenza temporale alla quale i redattori dei *libri iurium* non sembrano attribuire particolare importanza, così come nella maggior parte dei casi non si preoccupano di dare alcun ordinamento razionale al materiale.

Infine, anche elementi più propriamente codicologici contribuiscono significativamente a distinguere i due diversi momenti: si tratta soprattutto delle caratteristiche dei fascicoli, che nel nucleo più antico sono di identiche dimensioni, spesso costituiti da un uguale numero di carte, quadrati e lineati in modo omogeneo, talvolta numerati e/o contrassegnati dalle parole di richiamo, mentre nella prosecuzione tendono a variare le dimensioni e il numero delle carte, lo specchio di scrittura e il numero delle righe nelle singole carte, la numerazione dei fascicoli e le parole di richiamo scompaiono,

---

sé stante e debbano essere considerati su un piano diverso rispetto ai « più classici » originali su pergamena. Su tale problematica v. anche *Registrum Magnum di Piacenza*, p. CXV.

rimanendo al massimo le ultime limitate a quei casi in cui il documento si trova a cavallo tra due fascicoli.

I fascicoli rappresentano inoltre unità che meritano una particolare attenzione.

Va preliminarmente sottolineato come spesso essi siano rimasti a lungo sciolti (una cosa era scrivere direttamente su registri, talvolta di notevole spessore, altra su fascicoli sciolti), come a Firenze, dove i Capitoli furono riuniti in volume solo alla fine del XV secolo, con le conseguenze che si possono immaginare e che derivano anche da una rilegatura piuttosto affrettata e casuale, tanto da destare l'impressione che i fascicoli siano stati tirati fuori dagli armadi nello stesso ordine – o meglio disordine – in cui si trovavano, senza procedere ad alcun controllo e la confusione è tale che addirittura alcuni documenti iniziano all'interno di un volume e terminano in un altro <sup>60</sup>.

Anche a Viterbo, per le *Margarite*, si seguì questa procedura, come si apprende dall'inventario del 1283, dove i singoli fascicoli, chiamati sempre *registrum sive quaternum*, perché un registro prima o poi dovevano formare, sono sempre identificati con precisione attraverso l'indicazione del numero delle carte, degli *incipit* e delle date <sup>61</sup>.

In alcuni casi questi fascicoli non vennero mai rilegati ed andarono così facilmente incontro alla dispersione, come dimostrano i frammenti, rappresentati da un fascicolo di Terni e da tre di epoca diversa di Noli, unici superstiti di raccolte sicuramente più vaste <sup>62</sup>. Per non parlare poi di quanto siano

<sup>60</sup> *Capitoli del comune di Firenze*, pp. XVIII-XX; *Documenti del comune di Firenze*, p. X.

<sup>61</sup> *Margarite Viterbesi* e Inventario del 1283 in Archivio Storico del Comune, depositato presso la Biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Altro esempio della tenuta in fascicoli sciolti sono il perugino Libro di Tiberio (*Sommissioni 4*), che, nonostante le indicazioni del notaio, che numerò i fascicoli, ma a blocchi, fu rilegato disordinatamente (*Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. CXIII, CXVIII) e il Libro di Andrea (*Sommissioni 2*), dove le ultime carte dei fascicoli sono state lasciate in bianco (*ibidem*, p. LI). Per le *Margarite* e gli altri documenti viterbesi ringrazio Dino Puncuh e Cristina Carbonetti per le informazioni fornitemi.

<sup>62</sup> Per Terni cfr. ANGELONI 1878, Appendice, p. 537 e sgg.; *Alcuni documenti*, pp. 369-370; per Noli, oltre ai due spezzoni conservati presso l'archivio comunale, che passano sotto il nome di cartulari del notaio Secondo del 1217 e del notaio Montanario del 1290 (per la bibliografia v. nota 25), ci è pervenuto un frammento di registro dei primi anni del Trecento: Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto, Paesi* 354. Anche a Venezia sono rintracciabili fascicoli sciolti, come ad esempio quello conosciuto col nome di *Pacta patriarche Aquilegensis* (Venezia, Archivio di Stato, *Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2, n. 56) o quelli della se-

soggetti allo smarrimento prima della legatura quei registri in cui l'unità minima è rappresentata da singoli fogli, come avviene ad Assisi e, in parte, a Città di Castello e Viterbo, che tra l'altro condividono con altre esperienze (Todi, Orvieto – i codici A, Caffarello e Galluzzo –, Cortona – almeno nella parte del 1255 – Cremona – per il *Liber Iesus* e i primi 36 fascicoli del *Liber A* –) la consuetudine di presentare fogli scritti solo dal lato carne della pergamena<sup>63</sup>.

Un esempio significativo della prolungata conservazione in fascicoli sciolti o della possibilità che registri già formati siano stati smembrati e abbiano subito una diversa destinazione è il *Registrum Magnum* del comune di Piacenza, che non è affatto una costruzione unitaria, sia pure prolungata nel tempo, bensì il risultato della confluenza in un nucleo primitivo, vero e proprio contenitore, di altri due gruppi di fascicoli, ben distinti tra loro e nei confronti del primo registro dalle parole di richiamo e da due diverse serie di numerazione degli stessi. La redazione del primo gruppo deve risalire agli anni 1228-1230, quella del secondo al periodo 1277-1292<sup>64</sup>; ciò potreb-

---

conda metà del secolo XIII, contenenti documenti degli anni 1253-1275, posti di seguito ai *Pacta Ferrariae* (*ibidem*, Secreta, Patti). Devo l'informazione, come altre relative a Venezia, a Marco Pozza, che ringrazio sentitamente.

<sup>63</sup> Per i cartulari toско-umbri v. *Codice diplomatico di Orvieto*, pp. XXXIV, XXXV; *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. LXIX-LXXI, LXXV; BARTOLI LANGELI 1988, p. 16; per quelle cremonesi *Carte cremonesi*, pp. XV-XX.

<sup>64</sup> Il primo gruppo di fascicoli, smembrati e disposti in ordine diverso rispetto all'originaria dislocazione, è facilmente identificabile attraverso la numerazione degli stessi e le parole di richiamo, che, nell'attuale disposizione non sempre corrispondono all'inizio del fascicolo seguente, ma la cui corrispondenza è perfetta se si ricostituisce l'ordine primitivo. Si trattava forse di un piccolo *liber* di dieci fascicoli (mancano i fascicoli I, II e V), scritti dallo stesso notaio, ad eccezione delle ultime carte del decimo, e non è da escludere che avesse dimensioni anche maggiori, ma sia stato utilizzato solo in parte per l'inserimento nel nuovo registro, come non è da escludere che altri fascicoli dello stesso *liber* siano confluiti nell'attuale, ma non siano più identificabili perché privi dei numeri d'ordine e delle parole di richiamo. Tre fascicoli del *liber* originario non compaiono quindi nel *Registrum Magnum*, ma tra i fascicoli trentesimo e trentunesimo di esso (numerati originariamente quarto e terzo) devono essere andati perduti alcuni fascicoli, come risulta dal *Registrum Parvum*, che del *Magnum* è copia fedele e che proprio in questo punto tramanda materiale mancante nel *Magnum*. Ora, se si considera che la somma delle carte del *Parvum* corrispondenti ai fascicoli 29, 30 e 31 del *Magnum* (i primitivi sesto, quarto e terzo) ammonta a 14 e che parimenti a 14 ammonta il numero delle carte del *Parvum* recanti il materiale perduto del *Magnum* e, tenuto conto che tutti i fascicoli del *liber* in esso confluito sono di otto carte e scritti dalla stessa mano, se ne può facilmente dedurre che i fascicoli perduti del *Magnum* dovevano essere tre e che dovevano corrispondere ai fasci-

be indurre a ritenere che il *Registrum Magnum* abbia raggiunto la sua attuale configurazione proprio negli anni immediatamente precedenti la sua trasposizione nel *Parvum*.

Questa duplicazione del *liber* piacentino, accanto alla quale si può porre, sempre per l'Emilia, quella del Registro Grosso di Reggio, copia di una precedente raccolta, ora perduta, iniziata nel 1228 e proseguita fin quasi agli anni 1269-1270, quando ebbe inizio la nuova, sposta il discorso verso un'altra consuetudine comune a tutte le aree di diffusione dei *libri iurium*, dove frequenti sono gli esempi di doppie o triple redazioni: a Genova (il *Vetustior* è copia del perduto manoscritto del 1229, il Settimo è copia del *Vetustior*, mentre il Codice A riprende integralmente il testo del Settimo), a Vercelli (i *Pacta et Conventiones* e i Biscioni, redatti entrambi in duplice esemplare), a Firenze (dai Capitoli compilati nel 1216 vennero tratte due successive copie negli anni 1252-1254), a Pistoia (il Nicchio Rosso deriva dal *Liber censuum*), a

coli primo, secondo e quinto della compilazione in esso confluita. Un'altra considerazione conforta questa ipotesi. I fascicoli 30 e 31 e parte del 29 (i primitivi quarto, terzo e sesto) e la parte del *Parvum* che riporta il materiale perduto nel *Magnum* (quindi i primi 5 e parte del sesto fascicolo secondo la primitiva sequenza) tramandano documenti relativi al monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia: gli altri fascicoli contengono invece documenti non divisi per argomento, né disposti in rigoroso ordine cronologico. La redazione di questi fascicoli deve risalire agli anni 1228-1230: al 1228 infatti appartengono i documenti più recenti, compreso un originale dello stesso Oberto Buccadepecora, alla cui mano si deve la stesura quasi integrale dei primi nove fascicoli, ad eccezione appunto di alcuni documenti risalenti al 1230 aggiunti posteriormente. L'opera del Buccadepecora si interrompe invece dopo le prime carte del decimo fascicolo, dove notai diversi aggiungono documenti fino al 1242; questo renderebbe plausibile l'ipotesi, già formulata in precedenza, che, cessata l'opera unitaria del Buccadepecora, non siano più state apposte le parole d'origine e i numeri ai fascicoli, che potrebbero essere confluiti nel *Registrum Magnum* senza nessun elemento estrinseco che ci permetta di identificarli. Oscure rimangono le ragioni che hanno condotto a questa compilazione: non si può pensare ad un abbozzo di registro per argomento, dal momento che, a parte i fascicoli dedicati al monastero di San Pietro in Ciel d'Oro, la disposizione del materiale non segue alcun disegno preciso, e altrettanto incerto rimane il momento in cui è entrato a far parte dell'attuale registro, certo prima degli anni 1295-1308, quando presumibilmente ebbe inizio la redazione del *Parvum*. E a questo proposito sarebbe interessante ricostruire il luogo di conservazione del *Registrum Magnum* nei diversi tempi (il Falconi riporta un solo dato relativo al secolo XIV) per stabilire se nel *librum sive registum* dal quale nel 1264 viene tratta una copia autentica di un documento tramandatoci in originale nel decimo fascicolo del *liber* primitivo e conservato in *secretaria maioris ecclesie Placentie* sia da identificarsi già il *Registrum Magnum* oppure proprio quel diverso *liber* non ancora in esso confluito (cfr. *Registrum Magnum di Piacenza*, III, p. 64, n. 681). L'altro spezzone è invece entrato a far parte del registro nel suo ordine primitivo, come indica la numerazione dei fascicoli, e dovrebbe risalire agli anni 1277-1292.

Città di Castello (con i due libri neri), a Orvieto (il Codice Galluzzo discende dal Caffarello; del Catalano venne eseguito un apografo nel 1286), a Perugia (dove il Consiglio decretò la redazione di cinque *volumina registro-rum* da depositare presso ciascuna porta), a Jesi (il Libro Rosso I – nella parte più antica – e il secondo contengono gli stessi documenti, ma con varianti tali da far sospettare tradizioni diverse), a Brescia (le due copie del *Liber Potheris*, che potrebbero anche derivare da un comune antografo), a Venezia (il *Liber Factorum* II è in gran parte copia del primo), mentre a Bologna la disposizione statutaria già ricordata, che prevedeva una triplice redazione, non sembra avere mai trovato applicazione.

Abbozzi di duplicazioni si riscontrano anche nel *Memoriale comunis* I di Spoleto, formato dall'unione di due manoscritti, redatti da una unica mano e riproducenti più o meno la stessa documentazione, seppur disposta in ordine diverso, a Orvieto dove, oltre alle copie integrali di cui si è detto, le ripetizioni di documenti sono frequenti nelle molte raccolte prodotte dal comune, e a Viterbo, le cui quattro *Margarite* presentano redazioni doppie o quadruple degli stessi fascicoli (a due fascicoli uguali scritti da un notaio, fanno riscontro altri due, uguali ai precedenti, ma opera di un altro notaio), presenti spesso nello stesso codice a causa di una legatura che parrebbe priva di qualsiasi logica.

Quasi sempre queste redazioni multiple (che rendono difficoltoso lo studio della tradizione), dopo una sezione uguale per tutti gli esemplari, continuano ciascuna per proprio conto, con una stratificazione successiva del materiale.

Due, e fortemente interconnesse, appaiono le ragioni di questa pluralità di realizzazioni identiche o quasi: la necessità pratica di poter disporre in luoghi diversi della stessa documentazione (è il caso già rilevato di Perugia), e il timore dello smarrimento o della distruzione a cui era soggetto il volume unico. Entrambe le motivazioni sono espresse lucidamente nel mandato, rilasciato intorno al 1252-1253 dal Capitano del Popolo e dagli Anziani del comune di Firenze al notaio Belcaro di eseguire copie di una precedente raccolta: *ut possint communis instrumenta, in locis pluribus conservari, nec iura et rationes communis existentes in eisdem possint vel valeant de facili deperire*<sup>65</sup>; analogamente il Consiglio Generale senese, nel deliberare la redazione del

---

<sup>65</sup> *Capitoli del comune di Firenze*, p. III; *Documenti del comune di Firenze*, pp. XI-XII, nota 1.

Caleffo dell'Assunta, rilevava l'inconveniente di conservare i documenti pubblici in un'unica sede, soggetti pertanto al rischio di un incendio<sup>66</sup>. Che tale evento non fosse molto remoto (i roghi degli archivi, si sa, sono una costante della storia) e che fosse opportuno correre rapidamente ai ripari è attestato altresì da una delibera genovese del 1301: essendo stato distrutto nel 1296 il volume *ad usum continuum deputatum* (identificabile col *Vetustior*, riapparso in seguito, in epoca imprecisata) *ignis flamma aut opera perversorum hominum sine spe recuperationis*, si provvide a far eseguire una copia del Settimo<sup>67</sup>.

L'esigenza di conservare più esemplari degli stessi volumi in sedi diverse doveva essere generalizzata, anche se ancora scarse sono le informazioni sulla loro ubicazione. A parte il caso perugino (un volume per ogni porta), quello di Siena, per la quale furono ricostruiti gli spostamenti cui andarono soggetti i Caleffi<sup>68</sup>, di Pistoia<sup>69</sup> e quello anomalo di Bologna, i cui statuti prescrivevano la destinazione dei tre volumi da redigere – e mai realizzati – (nella sacrestia della chiesa di San Domenico, in quella di San Francesco e nella masseria comunale<sup>70</sup>), per le altre città siamo in possesso solo di dati parziali: una copia dei Biscioni di Vercelli, quella miniata, era racchiusa nel 1345 in uno scrigno posto nella chiesa di San Paolo, le cui chiavi erano affidate al podestà e al priore dei predicatori<sup>71</sup>, ma nulla sappiamo dell'altro esemplare, forse destinato all'uso della cancelleria comunale; della vasta

<sup>66</sup> PAOLI 1886, p. 61.

<sup>67</sup> L'ultimo documento del *Vetustior* risale infatti al 1295 ed è certo – come vedremo in seguito – che Rolandino de Riccardo nel 1301 si servì per la redazione di A del Settimo. Cfr. anche CALVINI 1957, p. 31.

<sup>68</sup> Il Caleffo Vecchio risulta conservato dal 1262 al 1316 nella sacrestia dei Domenicani, dal 1341 al 1454 in quella dei Francescani, in seguito nel capitolo dell'Ospedale; il Caleffo dell'Assunta e il Caleffo Nero risultano, rispettivamente dal 1355 e 1360, fino al 1368 in San Domenico, dal 1371 al 1373 nel capitolo dell'Ospedale, poi nel palazzo del comune; il Caleffo Rosso risulta sempre presente nel capi-tolo dell'Ospedale: cfr. *Caleffo Vecchio*, I, pp. X-XIII.

<sup>69</sup> Una norma statutaria stabilisce che il *liber seu registrum* che entro due mesi si dovrà preparare (il *Liber Censuum*) sia conservato nella chiesa di S. Zenone. Sempre lo stesso *Liber Censuum* è citato in tre successivi inventari dell'Opera di S. Iacopo del 1300, 1328 e 1337: *unum registrum comunis Pistorii in tabulis in quo diverse scripture et instrumenta et iura comunis Pistorii scripta sunt*. In un inventario della stessa opera di S. Iacopo del 1346 troviamo invece citati entrambi i volumi (il *Liber Censuum* e il Nicchio Rosso): cfr. *Liber Censuum Pistorii*, pp. XIV-XV.

<sup>70</sup> ORLANDELLI 1963, p. 146.

<sup>71</sup> *Biscioni*, I/I-II, p. XIX.

produzione orvietana conosciamo solo la destinazione del codice Savello che doveva essere conservato «nell'archivio e cancelleria»<sup>72</sup>; quanto a Piacenza, mentre siamo informati che sul finire del secolo XIV il *Registrum Magnum* era depositato nell'archivio comunale, nulla sappiamo del *Parvum* per il quale il Falconi ipotizza con buone ragioni una conservazione presso gli uffici comunali<sup>73</sup>.

Anche a Genova a una pluralità di esemplari dovevano corrispondere destinazioni diverse. Se Iacopo Doria, *custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registrarum et aliarum scripturarum comunis*, appuntò le sue annotazioni non sul codice *Vetustior* ai suoi tempi più completo, ma sulla sua copia (il cosiddetto Settimo), pare probabile che ciò sia dipeso dal fatto che il codice più antico era conservato in cancelleria, quello più recente nell'archivio comunale, affidato alle cure del Doria, e non a causa della sparizione del primo, avvenuta come si è detto nel 1296. Le sue annotazioni infatti, seguendo le convincenti osservazioni dell'Arnaldi, sono databili intorno al 1280<sup>74</sup>: lo stesso Doria, negli annali del 1281, ricorda che ad opera sua fu rintracciato in quell'anno il privilegio di Innocenzo IV in forza del quale la città di Genova non poteva essere sottoposta ad interdetto senza esplicito consenso del papa. Poiché tale documento è presente in entrambi i manoscritti, se ne può arguire che esso sia stato rintracciato durante la redazione dell'indice per materia, premesso dallo stesso archivista al codice del 1267 (il Settimo) e che i due volumi avessero destinazione ed uso diversi.

A parte le rare eccezioni di volumi tutti di copie semplici<sup>75</sup>, la maggior parte delle raccolte tramanda i documenti in forma di originali, copie autentiche e semplici, con rapporti diversi tra gli uni e le altre, ma in genere con una scarsa percentuale di copie semplici.

Per quanto riguarda le caratteristiche della *completio* gli originali non si discostano dalla coeva produzione su pergamena se non per essere più frequentemente estratti da notai diversi dai rogatari.

Le forme di autenticazione delle copie si presentano invece molto varie, sia per l'intervento di uno o più notai, sia per i formulari, sia per la presenza

<sup>72</sup> *Codice diplomatico di Orvieto*, p. XXXV.

<sup>73</sup> *Registrum Magnum di Piacenza*, I, pp. CVIII-CIX.

<sup>74</sup> ARNALDI 1984, pp. 613-614.

<sup>75</sup> Sono in copia semplice le raccolte di Asti, Fossano e Ceva.

o meno di un regolare mandato della pubblica autorità, elementi tutti che tendono a variare non solo a seconda delle diverse esperienze comunali, ma anche nell'ambito degli stessi volumi e talvolta nello stesso periodo di tempo.

Si evidenzia così tutta una gamma di procedure che vanno da quelle più complesse di Viterbo, dove il momento fondamentale del processo di autenticazione è rappresentato dalla lettura del documento *coram iudice, presentibus, legentibus et videntibus viris litteratis*, assai prossima a quella in cui l'*exemplum insinuatum fuit domino* (o *coram domino*) ... *vicario domini potestatis*, oppure *coram iudice* o *potestate*, che corrisponde ad una forma di notifica o di presentazione della copia alla pubblica autorità, di cui troviamo esempi a Savona<sup>76</sup> e a Siena<sup>77</sup>, dove l'intervento di altri notai, oltre all'esemplatore, corrisponde forse alla presenza dei *virii litterati* viterbesi, per giungere fino a quelle semplificate al massimo dei documenti savonesi scritti da cancellieri, che in forza della carica ricoperta si limitano alla dichiarazione *Ego ... notarius et cancellarius communis Saone*, seguita talvolta da *registravi, extraxi o scripsi*<sup>78</sup>.

Così varia da luogo a luogo e in qualche caso da notaio a notaio l'attenzione riservata alla descrizione delle fonti da cui traggono i redattori delle raccolte, soprattutto se si tratta di antigrafii muniti di sigillo: a Genova in particolare la loro descrizione è minuziosa e accurata<sup>79</sup>, come, seppure con minor regolarità, a Firenze, Pistoia, Fabriano (il notaio Riccardello)<sup>80</sup>. Ancora a Genova, quando si tratta di fare copia di una *charta partita* si segnala addirittura se tale elemento di convalidazione non appare menzionato nella

<sup>76</sup> *Registri della Catena*, I, pp. XLIV-XLVI.

<sup>77</sup> *Caleffo Vecchio*, II, pp. 806-807, 812, 820; III, pp. 1279, 1290, 1374; IV, pp. 1575-1576, 1602, 1607, 1612-1613, 1690, 1731.

<sup>78</sup> *Registri della Catena*, I, pp. XLVII-XLVIII.

<sup>79</sup> *Codice diplomatico*, I, pp. 44, 50, 58, 107, 178, 209, 239, 393, 404.

<sup>80</sup> Per Firenze cfr. *Notaio* 1984, p. 71; per Pistoia *Liber Censuum Pistorii*, nn. 369, 379, 380; per Fabriano SANTONI 1967, p. 27: *Et ego Riccardellus, auctoritate imperiali notarius, predicta quatuor privilegia inter alia in hoc quaterno per me in predictam formam redacta, videlicet: unum domini Manfredi regis, aliud Percivalli, aliud comitis Gualterii et aliud de Acçi, marchio-nis Estensis in quo privilegio domini Manfredi erat bulla pendente cera rubea cum quadam ymagine pendente seu sedente, in privilegio Percivallis erat quedam ymago leonis, in privilegio domini Gualterii erat quedam ymago destructa, in alio vero erat aquila prout inveni in autenticis, ita hoc per ordinem fideliter esemplavi; in quibus bullis erant lictere circumdantes ipsis ymaginibus que legi non possunt ...*

*corroboratio* o, al contrario, se elementi particolarmente significativi, indicati in essa, siano stati trascurati nella copia<sup>81</sup>; in molti casi inoltre i notai genovesi si dimostrano guardinghi quando non sia ben chiara la natura dell'antigrafo (*ex quadam scriptura ...*), non diversamente dai notai fiorentini e dallo stesso redattore del *liber* modenese, il notaio Degoldeo, che parrebbero sottoscrivere solo quei documenti già regolarmente autenticati in precedenza, che si tratti di originali o di copie autentiche<sup>82</sup>.

Un particolare scrupolo filologico è avvertibile ad esempio a Perugia, in *Sommissioni* 2, dove talvolta il notaio Andrea, oltre a lavorare sull'esemplare di copia, si serve anche di un esemplare di collazione, probabilmente dell'originale, e dove compare un supervisore che integra qualche testo redatto dallo stesso Andrea, con lezioni desunte da una diversa tradizione<sup>83</sup>; o a Genova, dove il notaio Rolandino de Riccardo, nella compilazione dei codici

<sup>81</sup> *Codice diplomatico*, II, pp. 17, 131; cfr. anche *Libri iurium*, *Vetustior*, c. 75r (*Liber iurium*, I, n. DXIV [*Libri Iurium*, I/1, n. 346], che però deriva da altro testimone), nella cui autentica si legge: *et ne aliquis moveretur de subscriptione rubea quam dicit predictus dominus rex factam de propria manu sua eo quod non est sub hoc exemplo, sciat quod eam ideo non hic feci quia non erat sub autentico latino, licet in eo inde mentio fiat, sed erat sub autentico Armenico a quo autenticum latinum fuit translatum pergamenio pariter in eodem.*

<sup>82</sup> *Codice diplomatico*, I, nn. 73, 74 (*de quodam pergamenio mihi dato et consignato a domino Oberto Aurie*: manca la sottoscrizione dell'antigrafo), 145 (*de quadam papiro*); *Libri iurium*, I, nn. DXXVIII, DLXXXI, DLXXXII, DLXXXVI, DCIX, DCX [*Libri Iurium*, I/3, nn. 509, 502, 501, 504, 510, 511] (per la sottoscrizione cfr. Genova, Archivio di Stato, *Libri iurium*, *Duplicatum*, membr. n. LXXXVI – il manoscritto C degli editori dei *Monumenta Historiae Patriae* –, cc. 287v, 218v, 281v, 281r, 282r, 288r, 289r): *de quodam foliatio quod dicebatur esse scriptum manu Marchisii ...*; *ibidem*, II, n. LXV [*Libri Iurium*, I/6, n. 1095] (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium*, *Duplicatum*, c. 395r): *infrascriptum enim exemplum scriptum erat in quadam papiru sine signo et sine aliqua publicatione et ideo me non subscripsi* (annotazione del notaio Rolandino de Riccardo in calce al documento); *ibidem*, II, n. CLIV [*Libri Iurium*, I/7, n. 1240] (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium*, *Duplicatum*, c. 458r): *de quadam scriptura scripta in pergamenio mihi tradita per dominum Petrum de Hugolinis, tamen non erat signata signo alicuius notarii nec etiam publicata*. Sembra inoltre significativo che i documenti privi di autentica originale, aggiunti da Nicolò di San Lorenzo nelle prime 48 carte di *Vetustior* manchino (tranne poche eccezioni) della sua autentica. Analogamente sembrano procedere i redattori del *liber* di Alba: cfr. *Rigestum comunis Albe*, n. XVII, p. 53: *... hec omnia antescrpta vidi et legi in quodam scripto invento in scrineo comunis cum cartulis et aliis scripturis comunis, et istud ad exemplum illius propria manu scripsi ...*; *ibidem*, n. LXXXIII, p. 163: *... scriptum unum predictum vidi et legi in quo nomina predictorum hominum erant scripti* (sic) *et in isto autentico propria manu ad exemplum illius scripsi ...* Per Firenze cfr. *Documenti del comune di Firenze*, p. X.

<sup>83</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. LI, CVI.

A e *Duplicatum*, ricorre spesso direttamente agli originali, pur potendo facilmente attingere a copie degli stessi documenti presenti in raccolte precedenti, e a Città di Castello, dove la maggior parte dei documenti sono tramandati nel Libro Nero II in copia autentica e sottoscritti da un redattore e da un collazionatore<sup>84</sup>.

Frequenti e comuni ad un gran numero di esperienze sono le autentiche riferite a gruppi di documenti, caratteristiche in particolare della duplicazione di volumi più antichi e delle raccolte o di parti di esse, dovute all'opera di pochi notai, in cui i redattori si limitano a porre la sottoscrizione dopo una parte del lavoro effettuato, prima di cedere il posto ad un altro notaio o dopo avere completato uno o più fascicoli – a Perugia nei registri a e b, a Reggio Emilia nel *Liber grossus*, dove tra l'altro i notai indicano gli *incipit* di ogni fascicolo, e in parte nel Libro Rosso di Fabriano – mentre nelle raccolte esemplate da un unico notaio questi ogni tanto (spesso senza un'apparente ragione, forse alla fine di una giornata di lavoro) si ferma ad autenticare una parte della documentazione riprodotta – così si comporta Nicolò di San Lorenzo nel codice *Vetustior* di Genova, mentre i compilatori del Settimo, che da questo deriva, pongono le loro autentiche in coincidenza con quelle del predecessore – o addirittura si limita ad un'unica autentica valida per tutto il volume nel *Registrum Novum* di Bologna e nel Libro Rosso di Camerino.

Al di là di questa varietà di forme di autenticazione, si avanza l'ipotesi che, almeno in alcune esperienze comunali, il *liber* rappresenti di per sé, nella sua globalità, un *autenticum*. Ne ho già parlato in altra sede, almeno per quanto riguarda Ceva, Genova, Savona e Siena<sup>85</sup>: mi limiterò quindi all'essenziale. I prologhi ai volumi di queste città (per Siena anche gli Statuti) fanno esplicito riferimento al valore pari all'originale che deve attribuirsi a tutto ciò che nel *liber* è contenuto, anzi al *liber* stesso, affiancandogli l'attributo di *autenticus*. Ciò è confermato – almeno per Savona – dall'estrazione di copie autentiche da copie semplici contenute nel Primo Registro della Catena, in una delle quali il notaio dichiara di averla estratta *de originali registro privilegiorum* e di averla collazionata *cum originali predicto*. Analogamente per Genova pare significativo che nelle copie estratte dai diversi volumi si denunci solamente la derivazione *ex registro comunis Ianue*, senza che si dichiarino esattamente da quale, e, più ancora, che ben presto vengano omessi

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. LXVI.

<sup>85</sup> *Registri della Catena*, I, pp. XXXVII-XLII.

sia l'autentica precedente, sia lo stesso nome del notaio redattore del volume, bastando evidentemente la sola presenza del documento nel *liber* a garantirgli piena credibilità<sup>86</sup>.

Per Corneto questo concetto di autenticità globale da attribuirsi alla *Margarita* emergerebbe dalla sottoscrizione di un documento scritto *in presenti Margarita autentico registro* e dal *Registrum cleri Cornetani*, dove es-

---

<sup>86</sup> L'esame della serie « Privilegi, concessioni e trattati » cit., nn. 2720-2729, ha consentito di rintracciare alcune copie autentiche particolarmente significative estratte dai *libri iurium*: 2724, nn. 5, 9 (cfr. LISCIANDRELLI 1960, nn. 323, 324, 326-328), copie autentiche di documenti relativi ai rapporti tra Genova e Pisa redatte il 3 marzo 1276 da Giovanni *de Castro*, che, omettendo le autentiche, presenti sia in A che in *Duplicatum*, dichiara semplicemente di averle tratte *de autentico libri seu registri convencionum comunis Ianue*. Altro caso di rilievo, che connetterebbe, come già ipotizzato per Savona (*Registri della Catena*, I, pp. XXXVII-XLII), l'autenticità dei *libri iurium* nel loro insieme alla redazione ad opera di notai o cancellieri espressamente incaricati dal comune: 2724, n. 39 (LISCIANDRELLI 1960, n. 355), copia autentica del secolo XIV da altra copia autentica redatta su mandato del 1267, priva delle sottoscrizioni precedenti, che fa riferimento al *registro comunis Ianue ubi conventiones, privilegia et instrumenta pertinentia comuni Ianue scripta sunt per manum publicam*, concetto che si mantiene inalterato anche nei secoli seguenti: 2727, nn.11, 69 (LISCIANDRELLI 1960, nn. 511, 600) copia autentica del 1534 tratta *ex volumine publico et autentico scripturarum ac privilegiorum excelsi comunis Ianue*; 2727, n.10 (LISCIANDRELLI 1960, n. 510), altra copia autentica del 1595 tratta *ex libro privilegiorum et iurium Reipublice Genuensis esistenti in publico archivio ipsius Reipublice, in quo conservantur publice et authentice scripture sub clavibus et custodia mei cancellarii*. Altre copie significative sono presenti negli stessi *libri iurium*: *Liber iurium*, I, n. XXVII [*Libri Iurium*, I/1, n. 142] (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium*, *Vetustior* cit., c. 23r), ove Nicolò di San Lorenzo autentica un gruppo di documenti dichiarando di averli derivati *ex autentico scripto manu Guillelmi de Columba notarii ... et omnibus sicut inveni in registro comunis*; *ibidem*, I, n. DCXXXIX [*Libri Iurium*, I/2, n. 351] (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium*, *Vetustior* cit., c. 76v): lo stesso notaio estrae *ab illo quod scriptum est in registro comunis*; *ibidem*, I, n. DCCCCXVI [*Libri Iurium*, I/1, n. 1] (per la sottoscrizione cfr. *Libri Iurium*, *Duplicatum* cit., c. 6v), dove Rolandino de Riccardo dichiara: *suprascripta instrumenta, laudes et omnia que superius continentur extraxi et exemplavi ex registris comunis Ianue scriptis per manus diversorum notariorum*; cfr. anche *Libri Iurium*, *Duplicatum*, c. 74r [*Libri Iurium*, I/6, n. 1085]: lo stesso Rolandino deriva *de autentico libro conventionum comunis Ianue*, mentre altrove parla genericamente di derivazione *ex registro veteri comunis Ianue* o *ex autentico registro comunis Ianue* (su questo argomento v. anche nota 108). Il particolare valore giuridico attribuito alle copie nei *libri iurium* è ribadito ad Asti: *Dominus ... potestas Astensis ... precepit mihi ... omnia privilegia et instrumenta comunis Astensis et eiam ea que sunt in libro sive secretario comunis Astensis autenticarem et in formam publicam redigerem ut vim et robur et efficaciam plenius obtineant firmitatem, videlicet tantam quantam habent prima et principalia et ea que in ipso libro sunt contenta* (cfr. *Codex Astensis*, I, p. 10).

sa viene definita *Liber et originalis communis Corneti*<sup>87</sup>, non diversamente da Venezia dove una copia del 21 febbraio 1383 è tratta da un antigrafo *quod reperitur in archivio publico, scilicet cancellaria comunis Venetiarum in quodam libro autentico et antiquo ...*<sup>88</sup>. Ma solo uno spoglio completo delle pergamene comunali, come è stato fatto per Genova e per Savona, consentirà di estendere eventualmente queste conclusioni anche ad altre località.

Considerate l'area di diffusione dei *libri iurium* e le procedure seguite nella loro realizzazione, rimane ancora da esaminare quando nelle diverse aree geografiche si è diffuso quest'uso e quali motivazioni ne stanno all'origine.

Le più antiche raccolte pervenuteci sono il *Registrum Magnum* di Piacenza, il cui inizio, secondo il Falconi, è da collocarsi negli anni 1184-1198<sup>89</sup>; il codice A e il registro *Iesus* di Cremona, dell'ultimo quarto del secolo XII, sempre stando al Falconi<sup>90</sup>, che porrebbero l'area padano-veneta in posizione di avanguardia, unitamente a Venezia<sup>91</sup>, in tale esperienza.

Nella prima metà del secolo successivo queste raccolte comunali si diffondono a macchia d'olio ancora in Emilia Romagna: a Modena (1218-1219), Rimini (1230 circa) e Bologna (terzo decennio del secolo); in Piemonte: ad Alessandria e Tortona, dove si ha un probabile avvio rispettivamente nel 1205 e nel 1211, ad Alba nel 1215, a Vercelli con i *Pacta et Conventiones* intorno al 1224, a Ivrea nel 1225; in Liguria: a Savona (poco prima del 1221) e a Noli (il frammento scritto dal notaio Secondo risale al 1217) e in Toscana: a Siena (il Caleffo Vecchio del 1203) e a Firenze, dove il più antico volume dei Capitoli risale al 1216. Tale prassi sembra invece consolidarsi nelle Marche, in Umbria e nel Lazio solo dopo la metà del XIII secolo, a parte i primi sporadici approcci a Osimo (il Libro Rosso I è del 1208, il secondo probabilmente del 1225), Assisi (nel 1209), Città di Castello (nel 1223), Orvieto (il codice è del 1239), a Perugia (*Sommissioni 3* è iniziato dopo il 1° maggio 1236), come pure alla seconda metà del secolo appartengono le raccolte lombarde, nonostante la precocità delle compilazioni cremonesi.

<sup>87</sup> *Margarita Cornetana*, pp. 27, 31.

<sup>88</sup> MONTICOLO 1890, p. 209.

<sup>89</sup> *Registrum Magnum di Piacenza*, I, p. XCII.

<sup>90</sup> FALCONI 1986, pp. 460-461.

<sup>91</sup> Contrariamente alle ipotesi più accreditate (per le quali cfr. MONTICOLO 1890, pp. 203-209), Marco Pozza, che ne sta curando l'edizione, anticipa giustamente l'inizio della redazione del *Liber pactorum I* agli anni 1197-1198.

Ma nella ricerca delle più profonde radici di questa esperienza comunale non si può non tener conto anche di quei volumi dispersi, integralmente o parzialmente confluiti in raccolte più recenti, di cui troviamo anche solo traccia in registri superstiti o di cui abbiamo notizia da fonti di altro tipo. In alcuni casi si tratta di compilazioni più antiche, ma che non spostano di molto i termini della questione. A Perugia, ad esempio, i perduti antigrafii dei volumi delle *Sommissioni*, i registri a e b, precedono forse solo di pochi mesi il primo la redazione di *Sommissioni 3* e di meno di un trentennio entrambi le altre<sup>92</sup>. Anche il Registro Grosso non è la più antica raccolta bolognese, esistendo già nel 1214 un *liber communis* dal quale attinge il Grosso, la cui redazione è tuttavia posteriore solo di una decina d'anni, anche se l'inizio della raccolta più antica potrebbe forse essere anticipato<sup>93</sup>.

In altre situazioni è possibile risalire indietro di tempi anche considerevoli: ad esempio il codice astigiano pervenutoci risale alla metà del XIV secolo, ma deriva da uno sicuramente terminato nel 1292, quando venne emesso il mandato di eseguirne una copia: il codice Alfieri, del quale rimane solo un frammento di 21 carte<sup>94</sup>; il *Liber Grossus* di Reggio Emilia, iniziato negli anni 1269-1270, è in parte copia di un altro del 1228, il cui mandato di redazione figura all'inizio del registro più recente<sup>95</sup>; a Mondovì il *Liber instrumentorum* del 1351 è copia di un altro risalente al 1291<sup>96</sup>. Per Lucca, i cui Capitoli hanno inizio alla fine del secolo XIII, si hanno notizie di un registro precedente, ma difficilmente collocabile nel tempo: i Capitoli superstiti contengono infatti copie di documenti molto antichi (1084-1105, 1155, 1166) che si trovavano

<sup>92</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. XCV, CIII, CVIII-CIX.

<sup>93</sup> Nel 1214 il notaio Martino de Urbino trascrive, *mandato domini Rodulfi Guidonis Bergognonis comitis potestatis Bononie et domini Musarelli et domini Yvani, procuratorum communis Bononie* (nel secondo semestre 1214), in un *liber comunis*, dal quale poi passano nel Registro Grosso (c. 23), due atti rogati da Guido, *tabellio regis*, il 28 e 29 maggio 1165. Ma si può forse identificare con lo stesso *liber comunis* quel *liber* nel quale il notaio Guido Faffi, su mandato del podestà Guglielmo da Pusterla, che ricopre tale carica nel 1204, riporta una sentenza del 1203, poi ritrascritta nel Registro Grosso (c. 103): cfr. TAMBA 1991; ringrazio l'Autore per avermi messo a disposizione il dattiloscritto. Sull'argomento cfr. anche HESSEL 1907, pp. 110-111.

<sup>94</sup> *Codex Astensis*, p. 8; cfr. anche *Rigestum comunis Albe*, pp. X-XI, *Libro Verde d'Asti*, p. XII; *Libro Rosso di Chieri*, p. 21, doc. n. XV.

<sup>95</sup> *Liber Grossus Regii*, I, p. 1.

<sup>96</sup> *Liber instrumentorum di Mondovì*, pp. VI-VII.

in *Registro Lucani comunis quod erat in camera comunis* ed esemplato da un notaio che si denomina *librorum et registri Lucani comunis pro Lucano comune custos*. Sempre ad un antico *registrum civitatis* o *comunis Lucensis* accennano gli annali del Fiadoni, databili tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, e gli statuti del 1308, tutte fonti troppo tarde per permettere di stabilire un sia pur approssimato periodo di redazione della raccolta ricordata<sup>97</sup>. Per Piacenza non trova riscontro in altre fonti la notizia riferita dalla cronaca del Musso, ma assente in quella più antica del Codagnello, che nel 1164 il podestà imperiale Arnaldo Barbavara, al momento della partenza dalla città, avrebbe portato via con sé il *registrum comunis ... cum multis privilegiis*<sup>98</sup>.

Il caso più clamoroso è comunque sicuramente quello genovese<sup>99</sup>: la più antica raccolta esistente è il codice *Vetustior*, nel quale il notaio Nicolò di San Lorenzo nel 1253 inglobò anche la copia di un più antico *liber*, quello iniziato nel 1229 su iniziativa del podestà Iacopo de Balduino (o Baldovini), insigne giurista bolognese, integrando la documentazione in esso contenuta e limitata agli 'affari esteri'<sup>100</sup> del comune genovese, con documenti di 'politica interna' di maggior spessore politico<sup>101</sup>.

Dal *Vetustior*, aggiornato con apporti di altri notai fino al 1295, deriva il volume Settimo, del 1267, così denominato dal posto che occupa nella serie dei 9 volumi (oltre a tre duplicati) in cui si articola la raccolta genovese che giunge, come altre seppur limitate esperienze, fino ad epoca moderna<sup>102</sup>. Da

---

<sup>97</sup> *Inventario* 1872, pp. 50-51. Ad una raccolta più antica, ma allo stato attuale delle ricerche non databile, rimandano anche alcune sottoscrizioni del *Liber privilegiorum Mantue*, pp. 146, 313, 314, 318.

<sup>98</sup> RACINE 1984-1986p. XV.

<sup>99</sup> Sulla raccolta genovese e sulle sue vicende v. SIEVEKING 1907; *Società Ligure* 1930 (relazioni di C. Imperiale di Sant'Angelo e M. Brunetti); IMPERIALE DI SANT'ANGELO 1935; CALVINI 1957. Per le vicende del trasferimento a Parigi e della restituzione cfr. VITALE 1927; VITALE 1953; COSTAMAGNA 1953; CALVINI 1953.

<sup>100</sup> *Libri iurium*, I, n. DCLXXXI [*Libri Iurium*, I/2, p. 3].

<sup>101</sup> *Ibidem*, I, n. DCCCLIV [*Libri Iurium*, I/1, p. 3]. L'opera del notaio Nicolò di San Lorenzo si arresta alla c. 236.

<sup>102</sup> Il Settimo, eseguito per disposizione del podestà Guidotto *de Rodobio*, dai notai *Guibertus de Nervio* e Guglielmo di San Giorgio, copia della parte redatta da Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior* e degli apporti anteriori al 1267, contiene altri dieci documenti aggiunti in epoca posteriore a tale anno. Sull'intera serie dei *Libri iurium* genovesi, oggi all'Archivio di Stato di Genova, v. nota 99.

quest'ultimo manoscritto discende il codice chiamato A dagli editori dei *Monumenta Historiae Patriae*, eseguito dal notaio Rolandino *de Riccardo* su mandato del 1301, *scriptum et exemplatum de verbo ad verbum ad exemplum primi registri*<sup>103</sup>. Questo primo registro non è però il *Vetustior*, nel quale è invece da riconoscere, come abbiamo già detto, il volume disperso durante i tumulti del 1296<sup>104</sup>, ma appunto il Settimo<sup>105</sup>. Ancora da quest'ultimo deriverebbe infine il *Duplicatum* (il manoscritto C dell'edizione torinese), redatto, sempre su mandato del 1301, dallo stesso Rolandino, nel quale i documenti vennero suddivisi per materia, dietro suggestione dei criteri espressi da Iacopo Doria nell'indice da lui approntato per il Settimo<sup>106</sup>.

Sfortunatamente gli editori (e non solo quelli dei *libri iurium* genovesi) hanno troppo spesso trascurato le formule di autenticazione, privandoci così di una fonte indispensabile di indagine storico-diplomatica, mentre in particolare quelle del *Duplicatum* si stanno rivelando fondamentali per la tradizione della raccolta genovese.

In quest'ultimo manoscritto il notaio Rolandino *de Riccardo* aggiunge molti documenti derivandoli da originali, copie autentiche, cartulari notarili,

<sup>103</sup> Genova, Biblioteca Universitaria, ms. B.IX.2: *Liber iurium*, I, pp. XIV-XV.

<sup>104</sup> V. sopra p. 227.

<sup>105</sup> La derivazione dal Settimo è dimostrata sia dall'esclusione in A di tutto il materiale aggiunto nel *Vetustior* dopo il 1267, anno di redazione del Settimo, sia dalla successione dei documenti, identica nei due manoscritti più recenti, ma alterata nel Settimo, e quindi anche in A, rispetto al *Vetustior* dall'errata collocazione di un fascicolo in sede di legatura (l'attuale fascicolo XXXII del Settimo dovrebbe essere il XXXV), sia per la diversa tradizione di alcuni documenti (*Liber iurium* 1854-1857, I, nn. – in ordine di collocazione nel *Vetustior* – DCCLXXXIV, DCCCCLXXII, DXIII, DCCCCLXXXVI, DCCCCLXXXIV, DCCCCLXXXI, DCCCCLXXXII, DCCCCLXXXVIII, DCCCCLXVIII-DCCCCLXXI, DCCCCLXXIII, DCCCCLXXVIII, DCCCCLXXIX, DCXV, DCCCCL, DLXXV, DCCCXI, DCCCCLXXXVI; II, nn. XXIII, XXVI, LXI; I, nn. DCCCCLXIII, DCCCCLXII, DCCCCLXIV) [*Libri Iurium*, I/5, nn. 834, 837, 841-844, 846, 863-869, 882, 891, 893.896, 902, 903, 905, 907, 906, 908], redatti nel *Vetustior* dopo il 1267 e inseriti da Rolandino *de Riccardo* tra altri da lui stesso aggiunti nella seconda parte di A: *Infrascripta conventiones, privilegia, laudes, instrumenta, et multa diversorum negotiorum instrumenta generum acta fecit addi et poni in registro nobilis vir Porchetus Salvaigus quondam Guillelmi* (sui compiti affidatigli dal Consiglio del comune v. *Liber iurium*, I, p. XV) *per Rollandinum de Richardo notarium, que quidem non erant in registro, sed ipsas invenit in sacrestia communis et in aliis diversis locis ac etiam in cartulariis plurium notariorum civitatis Ianue*: Codice A cit., c. 293r.

<sup>106</sup> Per l'indice di Iacopo Doria cfr. IMPERIALE DI SANT'ANGELO 1935, pp. 17-27.

come aveva già fatto nella seconda parte del codice A, e da registri nei quali sono facilmente identificabili quelli già noti (la raccolta del 1229 e il Settimo), ma trae anche da altri volumi che sicuramente non si possono confondere con quelli pervenutici, ma che non è facile distinguere gli uni dagli altri identificati come sono da Rolandino soltanto attraverso generici riferimenti all'*antiquo* o *veteri* o *autentico registro* e ai nomi dei notai che alla primitiva redazione avevano partecipato<sup>107</sup>. Ma le costanti annotazioni in merito ad un registro antico scritto da Guglielmo *de Columba*, Guglielmo Caligepalio, Bertoloto Alberti e Bonvassallo Caligepalio<sup>108</sup>, tutti attivi nell'ordine tra la metà del secolo XII e i primi decenni del XIII, ci riportano indietro nel tempo, permettendoci di disegnare i contorni di un manoscritto a cui si diede sicuramente il via intorno alla metà del XII secolo e che fu continuato almeno fino

<sup>107</sup> Cfr. ad esempio *Libri iurium, Duplicatum*, cc. 6v, 41v, 48r, 58v, 60v, 65r, 232v etc.

<sup>108</sup> *Liber iurium*, I, nn. CLVI, CLVII [*Libri Iurium*, I/1, nn. 128, 129] (*Libri iurium, Duplicatum*, c. 258r: *de quadam scriptura in registro comunis Ianue manu Guillelmi de Columba*), CLXVIII, CLX [*Libri Iurium*, I/1, nn. 86, 87] (*Libri iurium, Duplicatum*, c. 317r: *hec exempla scripta manu Guillelmi de Columba ... de registro antiquo*), documenti presenti anche in una pergamena del secolo XII-XIII (Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto* 2720, nn. 23-25, 28-30: LISCIANDRELLI 1960, nn. 32-34, 38-40, 42) insieme ad altri documenti (*Liber iurium*, I, nn. CXLII, CXLIV, CXLI [*Libri Iurium*, I/1, nn. 106, 108, 110]) *esemplati de registro comunis Ianue in quo prescripta iuramenta, conventiones, venditiones et pacta conscripta sunt per manum Guillelmi de Columba, o ... sicut in eodem registro per manum eiusdem Willelmi notarii publici reperitur conscriptum. ibidem*, nn. CCCXVIII, CCCXIX [*Libri Iurium*, I/1, nn. 245, 250] (*Libri iurium, Duplicatum*, c. 42r: *de registro autentico scripto manu Guillelmi Caligepalii*), CCCXIV [*Libri Iurium*, I/1, n. 256] (*Libri iurium, Duplicatum*, c. 240r: *de quadam scriptura seu originali instrumento manu Bertoloti Alberti scripto in registro comunis Ianue*), CCCXIV nota [*Libri Iurium*, I/1, n. 257] (*Libri iurium, Duplicatum*, c. 240r: *de quadam scriptura in registro comunis Ianue manu Bonivassalli Caligepalii scripta*) etc.

A registri precedenti rimanda anche Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior*: a c. 45v (*Liber iurium*, I, n. CCCCLXVIII [*Libri Iurium*, I/1, n. 266]), riporta un'autentica precedente di Bertoloto Alberti che recita: *cum sententia ipsa scripta esset per manum ... precepto suprascripti Iacobi <de Vistarino, mandato dell'8 maggio 1204> in registro scripsi*; a c. 48r [*Libri Iurium*, I/1, n. 275] si rifà *ab exemplari in registro comunis scripto manu Bonivassalli Caligepalii*; a c. 23r [*Libri Iurium*, I/1, n. 142] autentica un documento, privo di sottoscrizione precedente, *ex autentico scripto manu Guillelmi de Columba ... et omnibus sicut inveni in registro comunis*. Ancora all'antico registro ci richiama *Liber iurium*, I, n. CCCXIX [*Libri Iurium*, I/1, n. 250], estratto nel *Duplicatum* (c. 42r) *de registro autentico scripto manu Willelmi Caligepalii*, mentre in *Vetustior* fa parte di un gruppo di documenti così autenticati da Nicolò a c. 41v [*Libri Iurium*, I/1, n. 252]: *... omnes laudes, conventiones et instrumenta per manus Guillelmi notarii ut supra continetur scripta atque composita ...*

ai primi decenni del successivo, quasi a ridosso della nuova iniziativa del 1229, quella che finora appariva la più antica.

A dimostrare l'esistenza di una simile raccolta già nel XII secolo concorrono d'altra parte anche i frequenti richiami a un *registrum comunis* presenti sia negli scritti di Caffaro sia in quelli dei suoi più immediati successori<sup>109</sup> e se, per quanto riguarda gli Annali, potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di interpolazioni posteriori, un'ulteriore conferma dell'esistenza di un manoscritto del XII secolo ci è fornita da espliciti riferimenti presenti in documenti coevi<sup>110</sup>. Ma accanto a questo se ne possono isolare altri: non si può infatti riconoscere in esso un altro *registrum vetus* documentato da Rolandino de Riccardo, perché in questo il notaio Lantelmo, continuatore, negli anni 1233-1235, della raccolta del 1229 (sempre che si tratti della stessa e non di un nuovo *liber*<sup>111</sup>), aveva trascritto, sempre in base alla testimonianza dello stesso Rolandino, documenti estratti dal *vetus* del secolo precedente<sup>112</sup>; il registro più recente potrebbe essere stato continuato nel tempo fino a

<sup>109</sup> Cfr. *Annali genovesi*, I, pp. 46, 48, 74, 121, 128, 166, 205, 229; II, p. 132; IV (ma siamo già nel secolo XIII inoltrato) pp. 5, 10.

<sup>110</sup> *Liber iurium*, I, nn. CXIX, CXLIX, CLXXXIX, CXCII, CCCXXIX, CCCCLVI (quest'ultimo del 1202) [*Libri Iurium*, I/1, nn. 97, 141, 32, 57, 204; I/3, nn. 574-575]. Se l'ipotesi, remota peraltro, d'interpolazione (si tratta di documenti pervenutici tutti solo attraverso la redazione nei *libri iurium*) potrebbe valere anche per essi, bastino ad escluderla *ibidem*, I, nn. CCXL [*Libri Iurium*, I/1, n. 196], del 1162 (... *laudantes ut firmum esset et stabile et ita in registro inscriberetur*), CCLXI [*Libri Iurium*, I/1, n. 200], del 1168 (*quod ideo factum est quoniam per emendatores brevium qui pro comuni totius civitatis electi fuerant et consuetudinem civitatis reformaverant, iuramento coacti fuerunt – i consoli – secundum modum et tenorem superius diffinire, laudare et in registro hoc tacere scribere et testari*), DLXXII [*Libri Iurium*, I/2, n. 442], del 1222 (*hec omnia predicta scribantur in statuto sive registro comunis Ianue*); DCXVII [*Libri Iurium*, I/1, n. 275], del 1225 (... *laudem inde fieri et in registro comunis Ianue poni et scribi iussit*). Cfr. anche l'annotazione coeva a due pergamene del 1197 e del 1198 in Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto* 2721, nn. 48, 50 (*Liber iurium*, I, nn. CCCCXII, CCCCXVI [*Libri Iurium*, I/3, nn. 617, 618]): in entrambe una stessa mano ha scritto in calce: *exemplatum est in registro*; e anche quanto detto all'inizio della nota 108.

<sup>111</sup> È questo un tema al quale cercherò di dare risposta in un altro lavoro specificatamente dedicato ai *libri iurium* genovesi.

<sup>112</sup> Cfr. *Liber iurium*, I, nn. CCCCXIV e nota [*Libri Iurium*, I/1, n. 256] (per le sottoscrizioni cfr. *Libri iurium, Duplicatum*, c. 240r e v [*Libri Iurium*, I/1, n. 51], dove Rolandino de Riccardo deriva ex veteri registro, scripto manu Lantelmi, il quale a sua volta nell'autentica denuncia in entrambi i casi la dipendenza da *quadam scriptura in registro comunis Ianue manu ora Bertoldi Alberti ora Bonivassalli Caligepalii*).

comprendervi quei documenti che Nicolò di San Lorenzo riproduce anche in *Vetustior* e che, come denuncia nella sottoscrizione, falsamente interpretata come autentica conclusiva dell'intero volume dall'Imperiale, *per manum meam in alio registro comunis scripta sunt*<sup>113</sup>.

Che Lantelmo e successivamente Nicolò di San Lorenzo abbiano lavorato sullo stesso o su due distinti volumi sta di fatto che oltre alla raccolta più antica ne esistevano sicuramente altre due. Infatti, in una annotazione posta in calce alla carta 116 del Settimo, Iacopo Doria, a proposito di alcuni documenti relativi ai giudici cagliaritani della seconda metà del XIII secolo, assenti nello stesso codice (e quindi anche nell'antigrafo, cioè il *Vetustior*), ricorda che essi erano conservati *in armario de Sardinea* (gli originali ovviamente) *et in alio registro. Item sunt in registro parvo*<sup>114</sup>. Non essendo questi documenti contenuti nei manoscritti più antichi, ma solo nelle due redazioni di Rolandino *de Riccardo*<sup>115</sup>, e quindi nemmeno nella raccolta del 1229 dalla quale tutti derivano, è provata l'esistenza di altri due volumi, uno dei quali, forse il *parvum*, tale probabilmente per il formato e non per lo spessore, ammontando esso – sempre stando ad altre annotazioni dello stesso Doria – ad almeno 605 carte<sup>116</sup>, potrebbe rappresentare la continuazione di quello

<sup>113</sup> IMPERIALE DI SANT'ANGELO 1935, pp. 14-15.

<sup>114</sup> *Libri iurium*, Settimo, c. 116 [*Libri Iurium*, I/2, n. 417]: *Nota quod plura scripta sunt de iudicibus Kalaritanis que non inveniuntur in hoc libro set sunt in armario de Sardinea et in alio registro. Item sunt in registro parvo in DLXXVII<sup>a</sup>, DLXXVIII<sup>a</sup>...*

<sup>115</sup> I documenti a cui allude Iacopo Doria dovrebbero essere quelli corrispondenti a *Liber iurium*, II, n. XIV [*Libri Iurium*, I/6, n. 1052]; I, nn. DCCCLXXXII, DCCCLXXXIII, DCCCLXXXV, DCCCXCII, DCCCLXXXVI, DCCCXCIII, DCCCLIX, DCCCLXXXIV, DCCCLXXXIX, DCCCCII [*Libri Iurium*, I/6, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062], che si trovano in quest'ordine in A a c. 341 e sgg., in *Duplicatum* a c. 108 e sgg. Il n. DCCCLXXXIII [*Libri Iurium*, I/6, n. 1054] in entrambi i manoscritti è estratto da Rolandino *ab autentico registro comunis Ianue exemplato et scripto manu Guillelmi Mafoni a privilegio eius manu scripto*.

<sup>116</sup> *Libri iurium*. Settimo, c. 277 [*Libri Iurium*, I/4, n. 763]: *Hic debet poni quod est in registro parvo in DLXXXV et in cartis VIII sequentibus, scilicet de sentenciis datis super hec per comune Florentie et in DLXXXVIII et DLXXXVIII et in DC, DCI, DCII, DCIII, DCIII, DCV*. I documenti richiamati da Iacopo Doria dovrebbero corrispondere a *Liber iurium*, I, nn. DCCCLVI, DCCCLV, DCCCLVIII, DCCCLVII, DCCCLXI, DCCCLXXVIII, DCCCLXVII, DCCCLXVI, DCCCLXXX, DCCCLXXXVII, DCCCLXXXVIII, DCCCXC, DCCCXI, DCCCXCIX [*Libri Iurium*, I/6, nn. 1022-1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037], trascritti da Nicolò di San Lorenzo (i primi sei) su mandati del 17 gennaio e 29 marzo 1255, da Vivaldo *de Suxilia* (altri tre) con mandati del

stesso sul quale operarono Lantelmo e Nicolò di San Lorenzo, sempre ammesso che di uno unico si tratti.

In conclusione: è sicuramente attestata l'esistenza della raccolta più antica e di quella del 1229, quella avviata da Iacopo de Balduino, la cui opera viene così ridimensionata: più che ispirare l'iniziativa, egli l'avrebbe fatta proseguire o meglio riorganizzare, in coincidenza con la sua attività legislativa<sup>117</sup>; mentre accanto ad esse è documentata la presenza di altri volumi, da un minimo di due ad un massimo di quattro, che attestano, insieme ad altri, un'opera di raccolta del materiale documentario di interesse comunale molto vasta e complessa e portata avanti con assiduità nel corso del tempo.

Resterebbe da chiederci se in quei registri antichi, o almeno in alcuni di essi, non siano da identificarsi quei manoscritti ufficiali (*consulatus / potestarie / iteragentium*)<sup>118</sup> che si configurerebbero, stando al Costamagna, come veri e propri esemplari di *acta*<sup>119</sup>, ma ogni dubbio in proposito cade di fronte alla precisa terminologia dei *libri iurium* che li richiamano sempre, anche attraverso l'indicazione degli anni, come *cartulari* di ben definiti consolati o podestarie, non assimilabili terminologicamente a quelli notarili, designati invece attraverso il nome del rogatario<sup>120</sup>.

---

17 e 18 gennaio 1255, da Giovanni de Prementorio (gli ultimi quattro) su mandato del 20 novembre 1256 (i primi tre dal suo cartolare, l'ultimo dall'originale del notaio pisano). In *Duplicatum* (c. 115 e sgg.) Rolandino de Riccardo ne denuncia l'estrazione di registro *veteri comunis Ianue scripto per manus diversorum notariorum*, mentre in A (c. 325 e sgg.) *de registro parvo o de autentico registro* i primi nove, dei restanti i primi quattro dagli originali scritti in una sola pergamena, l'ultimo dall'originale del notaio pisano.

<sup>117</sup> Sul Baldovini e in particolare sulla sua opera legislativa durante la podesteria genovese v. la voce di ABBONDANZA 1963; PIERGIOVANNI 1980, pp. 17-26; PIERGIOVANNI 1983, pp. 27-38 e bibliografia ivi citata.

<sup>118</sup> *Liber iurium*, I, nn. CCXXXIV, CCCCLV, CCCCLIX, CCCCLXV, CCCCLXX, CCCCLXXII, CCCCLXXIII, CCCCLXXXIII, CCCCLXXXVIII, CCCCXCIV, CCCCXCVII, DXVII, DXXV, DLXXVII, DXCIV, DCXCII, DCCCL; II, n. XIX [*Libri Iurium*, I/4, n. 704, I/3, nn. 533, 645, 531, 532, 478, 512, 513, 523, 572, 573, 595, 546, 496, 570, 571, 460, I/4, n. 718]. Cfr. anche in *Codice diplomatico*, II, n. 45, l'annotazione di Iacopo Doria: *set de predictis non inveni aliquam scripturam autenticam, unde inquiratur in actis scribarum qui erant tempore illius consulatus ... et debent esse in cartulariis de iteragentium qui sunt penes duos de ratione e Annali genovesi*, II, p. 132: *secundum tenorem scripture facte in registro et cartulario maris*.

<sup>119</sup> COSTAMAGNA 1964, p. 113; PUNCUH 1965, p. 9.

<sup>120</sup> Fa eccezione il solo caso di un documento del 22 ottobre 1268 (assente però da tutte le redazioni dei *Libri iurium*), in copia autentica del 31 ottobre 1270 (Genova, Archivio di

Lo spazio riservato al caso genovese non è casuale o dipendente, come potrebbe apparire a prima vista, da una forma di campanilismo o da una migliore conoscenza della situazione locale; esso assume invece un valore emblematico nell'ambito dell'origine e della fortuna dei *libri iurium*.

La sua precocità (e non c'era da dubitarne se già nel 1143 la Chiesa genovese produceva il primo registro della Curia<sup>121</sup>) discende direttamente dall'organizzazione, anch'essa precoce, di un sistema di cancelleria che Caffaro, ben conscio dell'importanza dell'evento *pro utilitate rei publice*, colloca nel 1122<sup>122</sup>; come non può non risentire della sistemazione giuridica che attraverso i due brevi, dei consoli del 1143 e della Compagna del 1157, veniva connotando la nuova realtà comunale<sup>123</sup>. Ma su tutto potrebbe risultare preponderante, come è già stato ipotizzato per l'opera di Caffaro<sup>124</sup>, la presenza inquietante del primo imperatore svevo, che sarebbe all'origine dei più antichi *libri iurium*, risultato, anch'essi, del processo di formazione della coscienza cittadina e comunale, finalizzati a produrre quei titoli di una *longa consuetudo libertatis* e di autonomia, sia pur limitata agli *usus* e alle *consuetudines*, acquisiti dagli imperatori o dalla feudalità, che costituivano, agli occhi dei loro ideatori « la prima legittimazione dell'autonomia cittadina »<sup>125</sup>. Non è un caso quindi se il Registro Grosso di Bologna si apre col diploma di Enrico V del 1116 (il che indurrebbe a spostare indietro nel tempo il suo probabile antigrafo), che Genova e Savona diano inizio alle loro raccolte ufficiali coi diplomi di Berengario (958) la prima, di Ottone III (998) la seconda, che i registri di Reggio Emilia e di Lodi collochino in prima posizione, quello di Modena in seconda, ma dietro un diploma di Enrico IV, la *pax Constantie*, per non parlare dei casi analoghi che un'indagine sulla stratificazione e distribuzione dei documenti nei registri pervenutici potrà ancora svelare, almeno là dove sono documentate raccolte più vetuste<sup>126</sup>.

---

Stato, *Archivio Segreto* 2724, n. 46: v. regesto in LISCIANDRELLI 1960, n. 362) estratta *de cartulario in quo scripta sunt instrumenta comunis Ianue*.

<sup>121</sup> Cfr. ROVERE 1984, p. 114.

<sup>122</sup> *Annali genovesi*, I, p. 18.

<sup>123</sup> Sulla storia istituzionale genovese v. PIERGIOVANNI 1980 e PIERGIOVANNI 1983.

<sup>124</sup> PUNCUH 1974; PUNCUH 1982, p. 67 e sgg.

<sup>125</sup> Su tale tematica sono largamente debitrice a BORDONE 1987, pp. 130-141.

<sup>126</sup> Su tale argomento v. anche *Liber privilegiorum Mantue*, p. 15.

La stessa fortuna dei *libri iurium* nell'età del secondo Federico non sposta l'assunto, come non lo spostano raccolte più tarde, che potranno diventare più 'leggibili', nel loro insieme, anche e soprattutto se si terranno ben presenti, caso per caso, quelle motivazioni ideali che ne stanno alla base.

Non posso infine tralasciare un'altra domanda, alla quale, allo stato attuale degli studi, non sono ancora in grado di fornire una risposta, a proposito dell'origine di queste compilazioni: esiste una qualche interconnessione tra le diverse esperienze, riferibile magari alla consuetudine dei podestà itineranti cui potrebbe ascrivere la loro irradiazione<sup>127</sup>, oppure possiamo parlare di origine poligenetica, cioè di un processo spontaneo motivato dalle ragioni che abbiamo addotto? A fronte della portata di queste motivazioni appaiono infatti troppo limitate quelle ufficiali enunciate dai molti prologhi (pericolo di dispersione e di deterioramento cui erano soggette le pergamene sciolte e migliore consultabilità, decisamente opinabile, vista la distribuzione dei documenti nei registri, quasi costantemente privi di indici coevi).

Ancora una volta siamo posti di fronte alla necessità di misurare la distanza che separa le fonti dalla realtà, di scoprire cioè (per dirla col Duby<sup>128</sup>) le deformazioni (ma preferirei parlare in questo caso di silenzi) di cui la pressione dell'ideologia, o meglio il clima politico, può essere stato responsabile.

---

<sup>127</sup> È il caso di Giaccone dei Giacani da Perugia, podestà prima a Spoleto, dove fu promotore, nel 1274, della realizzazione del *Memoriale comunis*, ad opera del notaio *Symon de Rainis* di Parma, al quale lo stesso podestà aveva affidato la compilazione di una cronaca di Spoleto, poi a Todi, dove nel 1281, durante il suo podestariato, si diede inizio al *Registrum vetus instrumentorum*: cfr. NESSI 1983; NESSI 1984, p. 183.

<sup>128</sup> DUBY 1988, p. 113.

## *I «libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*

Negli archivi di molte città italiane, accanto a cartulari e manuali notari, sono conservati volumi contenenti raccolte documentarie realizzate in epoca comunale o signorile, definiti dai contemporanei *libri* o *registri comunis* o *instrumentorum*, *pactorum* oppure *cartularium*, *memoriale*, *instrumentarium*, o ancora *liber rubeus*, *viridis*, *crucis*, *registrum magnum*, *parvum*, *vetus*, *antiquum*, *biscioni*, etc., denominazioni, queste ultime, legate a particolari caratteristiche della legatura, alle dimensioni o ad altri caratteri estrinseci.

Si tratta di quelle raccolte che noi oggi chiamiamo *libri iurium* (il genitivo singolare *iuris* adottato da qualche studioso non ha alcun senso) e delle quali ho già avuto modo di parlare in altra sede<sup>1</sup>, per cui vorrei scusarmi se molte delle cose che dirò non saranno del tutto nuove.

Tale tipo di documentazione sembra trarre le proprie origini da cartulari monastici, *libri traditionum*, politici, *libri censuales*, diffusi soprattutto oltralpe in ambienti ecclesiastici. Questa filiazione, più o meno diretta, ha reso molti diplomatisti, soprattutto francesi e tedeschi, guardinghi nei confronti dei *libri iurium* delle città italiane, così come le falsificazioni operate proprio attraverso i cartulari monastici, unitamente allo scarso rispetto del genuino dettato dei documenti, caratteristico di queste raccolte contenenti esclusivamente copie, inducono ad essere rispetto a questi ultimi<sup>2</sup>.

In realtà i *libri iurium* delle città italiane, come avremo modo di vedere più dettagliatamente in seguito, se ne differenziano profondamente sia per una più rigorosa aderenza agli antigrafici, sia, e questo sembra l'elemento discriminante, per essere redatti da cancellieri o comunque da notai che agiscono su mandato e sotto il diretto controllo dell'autorità pubblica, che, anche

---

\* Pubblicato in: *I protocolli notarili tra Medioevo ed Età Moderna*. Atti del Convegno, Brindisi, 12-13 novembre 1992 (« Archivi per la Storia », VI, 1993), pp. 79-94.

<sup>1</sup> ROVERE 1989 e bibliografia ivi citata.

<sup>2</sup> Cfr. a questo proposito *Regesto di Farfa*; BRUEL 1875.

attraverso la conservazione nell'ambito degli uffici che alla stessa fanno capo – archivio o cancelleria –, ne garantisce l'integrità e la genuinità.

Le stesse caratteristiche sembrano contraddistinguere, almeno per alcune esperienze, i *libri iurium* ecclesiastici italiani, generati più o meno contemporaneamente alle esperienze cittadine, nell'ambito delle sedi vescovili, che esercitano, nella persona dell'arcivescovo o del vicario, un'azione di promozione e di controllo strettamente paragonabile a quella delle autorità laiche. Per fare un esempio: il momento di inizio del più antico *liber* comunale genovese, purtroppo non pervenutoci, collocabile intorno al 1146 (il che lo rende il più antico finora conosciuto) è più o meno contemporaneo a quello del « Primo Registro della Curia », iniziato nel 1143 e nel quale si riscontra il diretto intervento dell'arcivescovo<sup>3</sup>.

Essendo mio compito in questa sede individuare le problematiche connesse all'analisi dei *libri iurium*, dovrò innanzitutto mettere in evidenza quali sono le caratteristiche che permettono di individuarli come tali e che a ben guardare si riducono ad una sola: il contenuto, strettamente collegato alle finalità, sia a quelle di ordine pratico – pericolo di dispersione e di deterioramento, più agevole consultazione –, sia e soprattutto a quelle ideali. Per fare questo mi servirò di un brano di una riformazione del comune di Firenze che elenca i tipi di documenti da inserire nei Capitoli, cioè i *libri iurium* della città:

« Inter alia pro infrascriptis causis, videlicet pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castri seu loci: emptione alicuius terre, castri seu loci seu iurisdictionis: accomandisia, fine vel remissione ..., declaratione confinium ..., compromissio, laudo, conducta, promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine comunis, vel ab aliquo pro comuni, concessionibus vel privilegiis ipsi comuni factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallata forent ... »<sup>4</sup>.

Da ciò risulta evidente la volontà dei comuni di raccogliere e conservare quei documenti che rappresentano, per ripetere un'espressione del Torelli « le prove scritte delle ragioni formali e giuridiche della vita del comune, dei rapporti col di fuori, del diritto sul territorio dipendente »<sup>5</sup>, definizione che bene sottolinea verso quali temi si appuntasse l'interesse delle autorità cittadine intese a salvaguardare, garantire e soprattutto a giustificare giuridicamente

<sup>3</sup> Cfr. *Registro della curia*.

<sup>4</sup> *Capitoli del comune di Firenze*, p. VIII.

<sup>5</sup> TORELLI 1915, p. 87.

l'esistenza del Comune. Nei *libri iurium* troviamo quindi privilegi e lettere papali, diplomi imperiali, trattati e documenti che riguardano i rapporti del Comune con altri comuni e città e con i territori da esso dipendenti, atti quindi relativi per così dire alla politica estera, documenti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione interna del Comune stesso, in qualche caso brani statutari, evenienza, quest'ultima, che ha fatto ipotizzare che almeno alcune delle più antiche raccolte, delle quali in molti casi abbiamo solo notizia, contenessero indistintamente documenti e disposizioni statutarie, a sottolineare ancora di più l'esigenza di conservare e ribadire, attraverso queste raccolte, i fondamenti giuridici dell'esistenza e della vita dei comuni<sup>6</sup>.

Naturalmente in ogni singola esperienza si potranno cogliere caratteristiche peculiari derivanti da interessi contingenti nei confronti di argomenti che rappresentano motivi di particolare rilievo per la vita di quel determinato Comune, ed ecco che, per fare un esempio, i *Registri della Catena* del comune di Savona dedicano oltre 80 carte a documenti relativi al grande bosco che si trovava alle spalle della città<sup>7</sup>.

Ma se il prevalere di una particolare tematica non snatura una raccolta di questo tipo, come dobbiamo considerare, e qui ci troviamo di fronte al primo problema, quei volumi – e penso in particolare al *Liber comunis Parmae iurium puteorum salis*<sup>8</sup> o al cosiddetto *liber privilegiorum* della stessa città –, dedicati esclusivamente ad un unico argomento, nei casi specifici i pozzi del sale l'uno, l'acquisto di aree cittadine l'altro?

Se infatti non possiamo non considerare *libri iurium* il *Liber Albus* e il *Liber Blancus* di Venezia, due volumi contenenti la documentazione relativa all'Occidente il primo, all'Oriente il secondo<sup>9</sup>, perché fanno parte, insieme ad altre raccolte, di un unico *liber* ideale e la divisione in più registri parrebbe dovuta a ragioni di ordine pratico, non così agevole risulta invece classificare

<sup>6</sup> Quanto ipotizzato da E. Milano (*Rigestum comunis Albe*, pp. VII-IX), circa la possibilità che in tutti i Comuni subalpini i *libri iurium* e i codici statutari derivino da un registro più antico che comprendeva brani statutari e documenti, sembra intravedersi anche a Genova, dove gli abitanti di Ventimiglia chiedono che un documento del 1222 venga scritto « in statuto sive in registro comunis Ianue »; a tal proposito cfr. *Liber iurium*, I, n. 572 [*Libri Iurium*, I/2, n. 442].

<sup>7</sup> *Registri della Catena*, I, nn. 35-266, 400-520.

<sup>8</sup> *Liber communis Parmae*.

<sup>9</sup> Cfr. TAFEL - THOMAS 1885, in particolare p. 25; MONTICOLO 1890, p. 212 e seguenti.

altre raccolte settoriali, come appunto i due manoscritti parmigiani, che solo se, come nel caso veneziano, si potrà dimostrare che erano parte di un progetto più ampio e le cui finalità collimano con quelle caratteristiche dei *libri iurium* potranno essere considerati tali, ma se il loro unico intento era quello di raccogliere, ad esclusivo scopo di conservazione e di uso pratico, documenti relativi ad un argomento di particolare interesse per il Comune tali non sono sicuramente.

Se le ragioni che hanno portato alla realizzazione di queste raccolte, così diffuse nell'Italia centro-settentrionale, sembrano essere comuni a quasi tutte le esperienze, peculiari ed uniche, o limitate comunque ad aree ben definite ed omogenee, ad esempio la zona padana, saranno invece le situazioni politiche contingenti che hanno generato la necessità di dare ad esse vita in momenti diversi nelle diverse località e che dovranno essere individuate caso per caso, senza sottovalutare particolari evenienze, quali ad esempio la presenza dei podestà itineranti, che potrebbero averle veicolate da una zona all'altra.

Esaminato il contenuto si comprende comunque immediatamente come queste raccolte non possano essere considerate né registri né cartulari, tramandando esse non solo la documentazione di cui il Comune è l'autore, caratteristica dei registri, ma anche quella di cui è destinatario, propria dei cartulari, ma partecipino dell'una e dell'altra categoria, il che ha provocato negli studiosi non poche incertezze terminologiche<sup>10</sup>.

Abbiamo detto che solo il contenuto può essere un elemento discriminante: infatti non ci possono venire in aiuto elementi diplomatistici né codicologici.

Dal punto di vista diplomatistico le caratteristiche formali dei documenti possono variare anche di molto a seconda delle diverse esperienze: solitamente infatti constatiamo una compresenza di originali, copie autentiche e copie semplici, in rapporto numerico diverso a seconda dei casi, ma non sono infrequenti volumi esclusivamente di copie semplici, mentre esistono rari esemplari che tramandano tutta la documentazione in originale.

E veniamo ora all'aspetto codicologico. Fino a questo momento abbiamo parlato di volumi, quindi sembra evidente che una caratteristica fondamentale sia la forma di codice, in realtà nei nostri archivi si trovano fascicoli sciolti, che in piccolo o parzialmente rispecchiano le caratteristiche contenutistiche sopra elencate: l'abitudine di tenere a lungo i fascicoli sciolti prima della legatura ha

---

<sup>10</sup> Su questo argomento cfr. ROVERE 1989, p. 163.

fatto sì che in alcuni casi questi non abbiano mai raggiunto la forma di codice e siano così andati più facilmente incontro alla dispersione nel passato, all'oblio oggi, dimenticati e ignorati tra altre carte. Mentre infatti nel caso dei volumi il censimento e l'identificazione sono ormai a buon punto, almeno per i grossi centri, è probabile che fascicoli destinati a far parte di un *liber* o che rappresentano essi stessi un *liber iurium*, una miniraccolta di un piccolo Comune, non siano ancora stati riconosciuti ed identificati come tali<sup>11</sup>.

Definito così l'oggetto del nostro studio, restano ora da individuare le linee di ricerca da seguire e conseguentemente i problemi da affrontare nell'analisi di queste fonti, che si prestano a chiavi di lettura diverse a seconda dell'interesse specifico di chi se ne occupa: si tratta infatti di fonti di primaria importanza dal punto di vista storico, paleografico, diplomatico, giuridico e codicologico. Il nostro approccio dovrà essere necessariamente limitato all'aspetto diplomatico e, ma solo per alcuni riscontri, a quello giuridico, toccando marginalmente l'area codicologica.

Volutamente non ho limitato il mio intervento ad un arco cronologico definito e ad un'area geografica ben precisa. Le metodologie di analisi sembrano infatti essere comuni a tutte le raccolte, a qualsiasi epoca appartengano – quindi a partire dalla metà del secolo XII fino ad arrivare all'epoca moderna – o per quanto a lungo nel tempo si protraggano, anche se, naturalmente, in ogni esperienza si potranno cogliere aspetti particolari che andranno affrontati caso per caso.

Per quanto riguarda invece l'estensione territoriale, pur essendo il fenomeno dei *libri iurium* propriamente detti tipicamente comunale, e per questo finora ho parlato quasi sempre di Comuni riferendomi agli enti promotori, ritengo tuttavia che le metodologie di analisi e le problematiche che ne derivano siano, almeno in buona parte, comuni anche ai cosiddetti *libri rossi* o *privilegiorum*, caratteristici dell'Italia meridionale, ma anche di alcune località quali Aosta, Portovenere, Rapallo<sup>12</sup>, che, analogamente alle città del *Regnum*, non godevano di piena autonomia politica e legislativa, e

---

<sup>11</sup> Ad esempio per Noli cfr. *Documenti nolesi*, p. 556; *Un restauro* 1979. I due spezzoni conservatici presso l'archivio comunale (un terzo si trova nell'Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto, Paesi* 354) passano sotto il nome di cartulari del notaio Secondo, del 1217, e del notaio Montanario del 1290 ai quali si deve la scritturazione.

<sup>12</sup> *Livre Rouge; Libro Rosso di Rapallo*; per il *Liber privilegiorum Portus Veneris* cfr. MANFRONI 1900, pp. 10-11.

che dagli *iurium* si differenziano proprio, a quanto risulta dalla mia esperienza, dal punto di vista contenutistico e per le diverse, ma a ben guardare forse non molto, finalità ideali, presentando tuttavia con essi punti di contatto per quanto concerne le modalità di redazione, pur in un contesto notaio-autorità, raccolta-autorità radicalmente diverso.

Non mi è quindi sembrato fuor di luogo, quando Franco Magistrale mi ha gentilmente invitato a parlare dei *libri iurium* (e di questo lo ringrazio molto), portare la mia esperienza, limitata sostanzialmente a produzioni proprie dell'Italia centro-settentrionale, a confrontarsi con quella di chi opera su prodotti di un clima politico-istituzionale profondamente diverso, nella certezza che, al di là delle differenze, si possano trovare punti di contatto soprattutto sul modo di affrontare queste raccolte e sui filoni di ricerca che è possibile seguire, pur emergendo sicuramente dalle due diverse esperienze problematiche proprie.

È fondamentale per la conoscenza di raccolte di questo tipo cercare di studiarne le modalità di redazione e lo sviluppo nel tempo.

All'origine vi è quasi sempre un mandato della pubblica autorità, di cui, nei casi fortunati, veniamo a conoscenza attraverso il prologo o le sottoscrizioni notarili che ne fanno menzione: podestà, podestà e consiglio, consiglio, Capitani del Popolo, Anziani etc., oppure una disposizione statutaria.

In genere a questo fa seguito una fase di raccolta del materiale, talora limitata alle carte già conservate presso l'archivio, talaltra completata con la ricerca di documenti di particolare interesse in altre città, operazioni che in molti luoghi vengono affidate a commissioni di saggi e giurisperiti o comunque ad una persona che sovrintenda al lavoro del notaio. Elementi paleografici, diplomatistici e codicologici permettono di enucleare il risultato di questa ricerca e raccolta iniziali dal resto del manoscritto: la scrittura è più curata e posata – troviamo ottimi esempi di testuale italiana – in qualche caso tutta dovuta alla stessa mano, i documenti sono in genere tramandati in copia, spesso autentica, rappresentando una netta minoranza gli originali, quasi sempre dei documenti più recenti, e sono stati frequentemente ordinati cronologicamente o per materia; i fascicoli si presentano omogenei per dimensioni, numero di carte, squadratura e lineatura, specchio di scrittura, parole di richiamo, numerazione<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> In qualche caso questa fase di « travaso » nel volume della documentazione in pergamena conservata nell'archivio o comunque già in possesso del Comune, che spesso è com-

Qualora poi la compilazione venga continuata nel tempo, la prosecuzione presenta caratteri estrinseci completamente diversi: le mani cambiano più frequentemente e le scritture rientrano nel filone delle notarili, tracciate con *ductus* più o meno rapido, c'è una netta prevalenza di originali, non vi si intravede più alcun ordinamento e anche quello cronologico, che sembrerebbe consequenziale all'accrescimento nel tempo, è spesso spezzato da documenti rintracciati in un secondo momento o dall'aggiunta di più antichi accanto ad altri relativi allo stesso argomento, i fascicoli sono spesso variabili per dimensioni e numero delle carte, lo specchio di scrittura e il numero delle righe, mentre quasi sempre scompaiono la numerazione e le parole d'ordine.

Per quanto invece riguarda lo sviluppo nel tempo, in primo luogo è fondamentale cogliere il momento di inizio, compito che in qualche caso risulta agevolato dalla presenza di un prologo, nel quale generalmente, oltre alle ragioni che hanno portato alla realizzazione – e sono quasi sempre quelle di ordine pratico –, vengono indicati il nome delle autorità che hanno emesso il mandato e la data del mandato stesso, che sarà più o meno coincidente con l'inizio della compilazione. In mancanza del prologo possono venirci in soccorso le sottoscrizioni e le autentiche notarili nelle quali si fa riferimento al mandato ricevuto.

In assenza di indicazioni dirette è necessario ricorrere a congetture basate sulla possibilità, spesso abbastanza remota, di conoscere il periodo di attività dei notai che hanno partecipato alla redazione, sempre che la parte più antica della compilazione non sia, come spesso avviene, in copia semplice, nel qual caso due elementi ci possono essere di aiuto: le caratteristiche della scrittura, che però ci forniranno, nella migliore delle ipotesi, solo l'indicazione di un ventennio-venticinquennio nel quale collocare questo momento, e le date dei documenti.

Gli atti più recenti del nucleo iniziale rappresentano infatti un punto di riferimento che, se confermato dalle caratteristiche grafiche, potrebbe essere abbastanza prossimo al momento di inizio. Nel caso invece ci sia pervenuta

---

pletata con la ricerca e la raccolta del materiale documentario relativo alla 'storia' più remota o più prossima del Comune in altre sedi (cartulari notarili, archivi comunali di altre città), rappresenta l'unico momento, non essendo il volume aggiornato nel tempo con aggiunte successive: questo avviene ad esempio ad Asti, Mondovì, Tortona, Camerino. Inoltre in alcune raccolte il nucleo iniziale è formato dalla trascrizione integrale di un precedente manoscritto, che spesso non ci è pervenuto.

solo una copia della più antica raccolta l'unico elemento da prendere in considerazione è la data dei documenti.

Stabilito così, con maggiore o minore precisione, il momento di avvio e isolato il nucleo iniziale, le date dei mandati richiamati nelle copie autentiche o negli originali estratti da notai diversi dai rogatari, o la data degli stessi originali, che, sempre che non si tratti di un *liber* in copia semplice, sono abbastanza frequenti nella seconda parte, permetteranno di studiare i ritmi di redazione e di evidenziare così momenti di attività e periodi, talvolta anche abbastanza prolungati, di stasi, mentre attraverso un esame contenutistico dei documenti si potranno cogliere eventuali deviazioni, dovute in primo luogo a cambiamenti del clima politico e che si verificano spesso dopo lunghi periodi in cui il *liber* viene abbandonato, da quei temi verso i quali si erano appuntati gli interessi degli ideatori della raccolta.

Solo esaminando attentamente, tenendo nel debito conto e combinando tutti gli elementi di cui si è appena parlato, senza dare nulla per scontato, si potranno mettere in luce aspetti particolari che sfuggono ad un'analisi più frettolosa e superficiale.

Un tipico esempio è rappresentato dal *Registrum Magnum* del comune di Piacenza<sup>14</sup>: gli editori non hanno prestato attenzione alla presenza di due serie di numerazioni di alcuni fascicoli sparsi nel manoscritto e di altrettanto sporadiche parole di richiamo, che, nell'attuale configurazione non coincidono con l'inizio del fascicolo seguente e che sono invece spie eloquenti che la definitiva struttura del *liber* congloba in sé, totalmente o parzialmente, due precedenti raccolte, smembrate e inglobate nella più recente, per meglio adattarsi alla disposizione che il redattore del nuovo *liber* aveva voluto dare ai documenti.

Comunque, indipendentemente da ciò, un'analisi dei tempi e delle modalità di redazione avrebbe permesso di cogliere queste anomalie e di ricostruire con l'ausilio degli elementi codicologici l'esatta composizione del volume, enunciando le raccolte più antiche, da studiarsi poi a loro volta separatamente.

Le *completiones* e le autentiche notarili rappresentano un altro elemento di considerevole importanza sia per ricostruire il panorama delle fonti alle quali i redattori attingono, non ultime eventuali raccolte più an-

---

<sup>14</sup> *Registrum Magnum di Piacenza*; per una più dettagliata descrizione della struttura del registro cfr. ROVERE 1989, pp. 178-179.

tiche e oggi perdute, sia e soprattutto per cogliere l'atteggiamento dei notai e dei cancellieri nei confronti della redazione su *liber* rispetto a quella su pergamena.

Sulla base dell'esperienza acquisita sembra evidenziarsi tutta una gamma di procedure: da quelle più complesse di Viterbo, dove il momento fondamentale del processo di autenticazione è rappresentato dalla lettura del documento « coram iudice, presentibus, legentibus et videntibus viris litteratis », e di Savona e Siena dove l'« exemplum insinuatum fuit domino (o coram domino) vicario domini potestatis », oppure « coram iudice o potestate », che corrisponde ad una forma di notifica o di presentazione della copia alla pubblica autorità, per giungere a quelle semplificate al massimo dei documenti savonesi scritti da cancellieri, che, in forza della carica che ricoprono, si limitano alla dichiarazione, priva del *signum* tabellionale « Ego ... notarius et cancellarius communis Saone », seguita talvolta da « registravi, extraxi o scripsi ».

Ogni *liber* andrà quindi esaminato sotto questo aspetto, sia allo scopo di evidenziare omogeneità o disomogeneità tra notai, pur regolarmente muniti di mandato, e cancellieri nei confronti della raccolta, riscontrabile soprattutto attraverso le procedure di autenticazione, sia per cogliere eventuali variazioni del rapporto tra notaio e cancelliere e il *liber*, sempre attraverso i mutamenti dei processi di autenticazione, che devono in ogni caso essere confrontati con la coeva produzione su pergamena allo scopo di accertare che non si tratti di un'evoluzione più generale nella prassi notarile e cancelleresca.

Si potranno così cogliere gradi di maggiore o minore libertà anche variabili nel tempo nell'ambito della stessa raccolta, strettamente connessi con la figura dei redattori e con le diverse garanzie di genuinità e di autenticità che il registro, proprio per essere compilato per volere della pubblica autorità e conservato in luoghi che ne garantivano l'integrità, offriva rispetto alle pergamene sciolte.

E proprio in rapporto a queste ultime, pur conservate anch'esse negli archivi comunali, il *liber* gode di una diversa considerazione. Si è infatti già evidenziato in altra sede come per alcune località – Savona, Genova, Ceva, Siena, Corneto – esso rappresenti nella sua globalità un *autenticum*; ciò emerge non solo dai riferimenti presenti nei prologhi al valore pari all'originale che deve attribuirsi a tutto ciò che nel *liber* è contenuto, quindi in qualsiasi forma – originale, copia autentica, copia semplice – sia tramandato, ma anche dall'estrazione di copie autentiche da copie semplici in essi conte-

nute<sup>15</sup>, il che tra l'altro evidenzia l'importanza delle indagini nei *Diplomatici* conservati negli archivi e di cui parleremo più dettagliatamente in seguito.

E che il *liber* rappresentasse una fonte indiscussa di garanzia anche per quegli atti che vi erano conservati in copia semplice è dimostrato ad esempio per Genova dalla protesta presentata nel 1170 dal marchese Enrico di Savona<sup>16</sup> in seguito al mancato inserimento nel registro di alcune clausole della convenzione da lui stipulata con i Genovesi nel 1155, in esso riportata in copia semplice<sup>17</sup>.

Questa particolare considerazione nella quale il *liber* era tenuto, strettamente connessa alle garanzie di genuinità e integrità di cui abbiamo appena parlato, apre la via ad un filone di ricerca ancora tutto da affrontare. Sembra infatti da alcuni indizi che queste raccolte rappresentino per così dire una fonte privilegiata di copie, assimilabile, sotto questo aspetto e con le dovute cautele, ai protocolli notarili, matrici di originali.

Così come la *publica fides* del notaio garantiva ai cartulari conservati presso di lui e, alla sua morte, presso un altro notaio o in un particolare archivio, piena credibilità e la possibilità di estrarne in qualunque momento originali, anche ad opera di un altro notaio, sempre dietro diretto mandato della pubblica autorità, allo stesso modo le massime istituzioni cittadine e il particolare luogo di conservazione offrivano ampie garanzie a tutto ciò che era conservato nei *libri iurium*, ai quali si poteva attingere per trarne copie perfettamente autentiche pur da copie semplici in essi tramandate.

Un'ulteriore conferma di questo parallelismo è rappresentata dall'annotazione nel *liber iurium* IX di Genova, del XV secolo, tutto in copia semplice, che ammonisce, a proposito di un documento, «nemini fiat copia huius sentencie donec corrigatur»<sup>18</sup> e da quattro documenti relativi ad una controversia tra il comune di Genova e il marchese Antonio del Carretto del 1280, redatti

---

<sup>15</sup> In particolare questo si verifica a Savona, dove copie autentiche vengono estratte da copie semplici contenute nel Primo Registro della Catena, in una delle quali il notaio dichiara di averla estratta «de originali registro privilegiorum» e di averla collazionata «cum originali predicto» (cfr. *Registri della Catena*, I, n. 120 e note introduttive allo stesso).

<sup>16</sup> Cfr. *Libri Iurium*, I/1, n. 222: «Quod ideo factum est quoniam cum inde marchio ante predictos consules querimoniam fecisset, allegans quod in registro hec minus scripta fuerant de conventionem quam ei consules comunis fecerant atque firmaverant».

<sup>17</sup> *Ibidem*, n. 180.

<sup>18</sup> Cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, p. 165.

in forma di originale, nel cosiddetto codice *Vetustior*, il più antico *liber iurium* genovese pervenutoci, e cassati con linee oblique. In margine ad ognuno è ripetuta in forma praticamente identica l'annotazione, preceduta dalla data: « Cassatum est dictum instrumentum (o dictus processus) de mandato dominorum Oberti Spinule et Oberti Aurie, capitaneorum comunis et populi Ianuen(sis), ex forma instrumenti seu laudis, scripte manu Benedicti de Fontanegio notarii », seguito dalla data e dai nomi dei testimoni<sup>19</sup>. In questa circostanza non era quindi sufficiente la semplice cassatura ad opera del notaio, come nei casi di errori materiali dello stesso, ma, analogamente a quanto spesso si riscontra nei cartulari notarili, uno specifico mandato della pubblica autorità, riportato, sia pure in forma sintetica, accanto a ciascun documento cassato, si rendeva necessario per annullarne gli effetti giuridici, così come un analogo mandato ne aveva determinato l'inserimento nel registro.

Abbiamo parlato dell'atteggiamento dei notai e cancellieri nei confronti del *liber*, ma la loro figura deve essere studiata anche sotto altri aspetti per i quali però l'indagine si presenta piuttosto complessa e per questo finora raramente affrontata.

Innanzitutto risulta difficile, anche se è un tentativo che dovrà essere fatto, spiegare le ragioni per cui in alcuni luoghi la redazione viene affidata a notai, in altri a cancellieri, o a cancellieri che si alternano a notai o ancora in un primo tempo a notai, poi a cancellieri, così come solo l'eventuale conservazione dei cartulari dei notai impegnati nella realizzazione dei *libri iurium* potrà permettere di constatare se essi operavano abitualmente per il Comune, anche al di là di questo compito specifico, mentre sarebbe importante riuscire a definire i rapporti che li legavano alle istituzioni cittadine, in particolare un rapporto funzionale.

Ma viene spontanea un'altra domanda circa l'operato di questi compilatori, notai o cancellieri che siano: qual'era il grado di libertà con il quale potevano operare? E in particolare a chi era affidato il compito di scegliere la documentazione da inserire?

Per alcune città siamo a conoscenza di apposite commissioni di saggi e giurisperiti, nominati con il compito di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire nella raccolta e di sovrintendere al lavoro. Questo avviene sicuramente a Firenze, Siena, Genova, Brescia, Reggio Emilia e Todi,

---

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 67.

mentre a Bologna della commissione facevano parte, sulla base di una disposizione statutaria, due giudici e tre notai, gli stessi ai quali era affidata la scritturazione, e che dovevano essere «de melioribus et legalioribus», ma anche «tales qui optime sciant scribere»<sup>20</sup>. Per Siena in particolare era stato preparato un repertorio degli atti da inserire nella prima parte del *Caleffo Vecchio*, collocato all'inizio del manoscritto. In esso però non compaiono documenti, pur presenti in questa parte, mentre ve ne sono segnati due che non vi figurano, ma per i quali alle carte corrispondenti era stato lasciato lo spazio bianco. È quindi probabile che tale repertorio rappresenti il risultato di un lavoro di scelta e di ricerca della documentazione da riprodurre e che servisse da guida a chi doveva compilare il volume, fatta salva la libertà, forse però ancora una volta non del redattore ma della commissione, di aggiungere documenti non contemplati in esso<sup>21</sup>.

Non sempre però il compito dei notai e dei cancellieri si riduceva a quello, puramente formale, di trascrizione e convalida dei documenti, la cui organizzazione e disposizione era suggerita da altri. Già abbiamo visto che a Bologna gli stessi notai facevano parte della commissione e una certa autonomia sembra avere avuto a Genova, dove pure nel 1233 aveva operato una commissione, Nicolò di San Lorenzo, il notaio al quale, nel 1253, era stato affidato il compito di scrivere in un unico volume ciò che si trovava disperso in molti; anche se il prologo indica nel notaio un semplice scriba «ad que scribenda magister Nicolaus de Sancto Laurentio, sacri palatii notarius, fuit constitutus», la sua occasionale dichiarazione in un'autentica «ab illis que inveni scripta»<sup>22</sup>, sembra rivelare una partecipazione diretta alla ricerca e alla scelta dei documenti ancora 'attuali', rispondenti cioè alla realtà politica del momento, tramandati dalle più antiche raccolte.

Ancora una volta emerge quindi l'importanza non solo di leggere con attenzione le autentiche, soprattutto in presenza di pluralità di registri o di raccolte perdute, e di prendere in considerazione elementi interni, ma anche di estendere la ricerca ad altre fonti.

E tra i vari tipi di fonte di particolare importanza per il nostro scopo sono sicuramente quelle statutarie, in qualche caso quelle annalistiche e

---

<sup>20</sup> ROVERE 1989, p. 171.

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 169-170.

<sup>22</sup> Cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, schema generale e *Libri Iurium*, I/4, n. 667.

cronachistiche, ma soprattutto i *Diplomatici*. Essenziale, anche se sicuramente faticosa, risulta un'indagine completa in questi fondi per approfondire in più direzioni la conoscenza delle nostre raccolte.

Un confronto tra i documenti tramandati nel registro e le pergamene, nei casi fortunati anche gli inventari medievali delle stesse, potrà evidenziare eventuali omissioni, che, se troveranno una spiegazione, che vada oltre la banale dimenticanza, aiuteranno a meglio comprendere gli interessi e le finalità particolari di coloro che hanno voluto e guidato la compilazione<sup>23</sup>.

È poi possibile rintracciare documenti in originale o in copia scritti su mandato della stessa autorità che ha dato il via al *liber* e dai quali derivi l'esemplare sul registro: si tratta di redazioni intermedie su pergamena, dettate da motivi di ordine pratico, utili per comprendere i processi attraverso i quali si arrivava alla stesura definitiva.

Questo quindi per quanto sta a monte delle raccolte, ma attraverso le autentiche delle copie su pergamena da esse derivate nei secoli successivi potremo raccogliere un buon numero di dati circa i luoghi di conservazione, dei quali ci possono fornire notizia anche disposizioni statutarie, le denominazioni attraverso le quali erano identificati e che spesso sono variabili nel tempo, la loro utilizzazione, sulla base dei nomi e delle funzioni di coloro che hanno rilasciato il mandato di fare le copie, infine, e ne abbiamo già parlato, sulla considerazione in cui erano tenuti, soprattutto attraverso le estrazioni di copie autentiche da copie semplici nel *liber*.

E in ultimo, la derivazione da *libri iurium* di copie di documenti non presenti in quelli pervenuti o che presentino varianti talmente significative da consentire l'individuazione di una diversa tradizione, permetterà di scoprire almeno l'esistenza di raccolte ormai perdute, tracce delle quali è possibile trovare anche in fonti cronachistiche e annalistiche, sempre attraverso i riferimenti a documenti presenti *in registro comunis*.

Da quanto si è detto risulta tanto più evidente, se mai ve ne fosse bisogno, l'importanza di pubblicare questi manoscritti e soprattutto di farne un'edizione corretta. Nel passato infatti troppo spesso sono stati di prefe-

---

<sup>23</sup> L'esame degli inventari medievali conservati a Savona ha permesso non solo di meglio ricostruire le diverse fasi e i successivi momenti di redazione, ma anche di accertare quali documenti, pur presenti nell'archivio al momento della redazione, non sono stati presi in considerazione: cfr. *Registri della Catena*, I, pp. XXIV-XXV, XXVII-XXIX.

renza studiati i singoli documenti come unità a sé stanti, svincolati dal *liber*, trattato alla stregua di un semplice contenitore, paragonabile ad un armadio o ad un sacco nei quali erano conservate le pergamene a cui attingere, e le stesse edizioni integrali, quando non si è trattato di una semplice raccolta di regesti, hanno frequentemente privilegiato l'ordine cronologico rispetto alla successione che i documenti avevano nella raccolta, trattando così il manoscritto alla stregua di un fondo pergameneo, al quale dare una sistemazione razionale e non come il prodotto di complesse situazioni politiche e istituzionali che avevano determinato in particolari momenti scelte ben precise.

L'edizione deve invece rispettare rigorosamente la successione che i documenti hanno nel manoscritto, senza estrapolare, come avviene nei codici diplomatici, gli inserti, che potranno tuttavia essere evidenziati ad esempio mediante spazi bianchi che, nel corpo del documento, segnino l'inizio e la fine di ogni inserto. Per una migliore consultabilità sarà poi opportuno ricostituire l'ordine cronologico attraverso un repertorio nel quale troveranno posto anche i regesti degli inserti e le notizie dei documenti non più rintracciabili.

Al di là di queste differenze trovano piena applicazione le consuete norme comunemente rispettate nelle edizioni documentarie, con una particolare attenzione alla tradizione e all'apparato critico del documento<sup>24</sup>.

Solo attraverso uno studio globale del *liber*, che individui eventuali derivazioni, non dichiarate, da raccolte precedenti o da particolari fonti, quali i *libri consulatus*, *potestatie* etc. si sarà in grado di collocare ciascun testimone nella giusta posizione nei confronti dell'originale, fermo restando il problema, che, se si presenta in qualsiasi edizione, si fa però tanto più pressante in quelle di questo tipo, delle copie semplici, alle quali spesso attribuiamo una sigla solo convenzionale [B], non essendo il più delle volte possibile ricostruirne l'esatta posizione.

---

<sup>24</sup> Cfr. PRATESI 1957; PRATESI 1979, pp. 99-109, Non ci sembra del tutto convincente una proposta recente – *Progetto di norme* 1984, in particolare p. 499 – almeno per quanto riguarda i « cartulari, libri privilegiorum, registri », soprattutto per la proposta di riduzione delle note di commento della tradizione e delle stesse osservazioni introduttive, che invece costituiscono, anche per questa tipologia di fonti, uno degli aspetti fondamentali; appare inoltre di difficile applicazione, anche in considerazione dei costi tipografici, porre la « numerazione progressiva, la data e un brevissimo regesto in corpo minore sul margine esterno delle pagine ». La brevità del regesto inoltre rischierebbe, a nostro parere, di compromettere la necessaria completezza: su questo cfr. anche PUNCUH - ROVERE 1989.

La produzione documentaria sui *libri iurium* deve poi essere esaminata con maggior cautela rispetto a quella su pergamena, soprattutto in presenza di copie semplici nelle quali sono stati riprodotti anche i *signa* e le sottoscrizioni notarili dell'antigrafo, con il rischio per l'editore di considerare questi testimoni come originali o copie autentiche, qualora manchi il confronto tra l'esemplare tramandato nella raccolta e altre testimonianze grafiche dello stesso notaio.

Nei casi in cui tale confronto non possa essere effettuato per mancanza di pergamene o anche di cartulari dello stesso notaio, si dovrà ricorrere ad elementi interni: il confronto può essere effettuato tra documenti dello stesso notaio variamente dislocati nel manoscritto, ci possono venire in aiuto le stesse autentiche delle copie nelle quali in qualche caso viene fatto riferimento alla scritturazione *in registro*; ultimo elemento, sia pure scarsamente affidabile, per dichiarare l'autenticità di un testimone è il variare della mano rispetto ai documenti precedenti e seguenti.

Naturalmente si tratta sempre di esemplari all'apparenza regolarmente muniti di *completio* o autentica dal momento che, e forse non è superfluo ricordarlo alla luce di recenti edizioni, anche se sembra ovvio, non si può considerare autentica una copia, priva di elementi formali di convalidazione sulla base del riconoscimento della mano del notaio che l'ha scritta, attenzione cioè a non confondere autenticità con autografia.

Per quanto riguarda l'apparato critico, occorre sottolineare che nell'edizione di queste raccolte si pubblica « un testo ben preciso ed individuato, che tramanda una propria lezione che potrà anche divergere dall'originale »<sup>25</sup>: ne consegue che, a differenza delle consuete edizioni, nelle quali, qualora manchino gli originali, l'editore deve sforzarsi di ricostruire la lezione genuina, in questo caso il testo « autentico » è lo stesso registro e pertanto le varianti degli altri testimoni, quindi anche dell'originale, devono figurare in apparato.

In conclusione, sembra evidente che edizione e studio globale di un *liber* siano strettamente connessi fino al punto che una buona edizione non potrà prescindere da un esame completo, così come alcuni aspetti della raccolta emergeranno esclusivamente dall'edizione: in particolare solo attraverso l'apparato critico si evidenzieranno con chiarezza eventuali derivazioni da

---

<sup>25</sup> PUNCUH 1984, p. 219.

altri testimoni, registri o pergamene che siano, e soprattutto sarà possibile mettere in luce un minore o maggiore rispetto del dettato dei documenti da parte dei singoli redattori.

A questo punto, nel ringraziarvi per la pazienza con la quale mi avete ascoltato, mi auguro di non avere scoraggiato più che stimolato lo studio di queste particolari fonti della nostra storia.

## *Tipologia documentale nei Libri iurium dell'Italia comunale*

Il mio intervento potrebbe aprirsi con l'elencazione delle tipologie documentali prevalenti e costanti nei *libri iurium* comunali italiani: diplomi imperiali e regi, privilegi o lettere papali, patti e convenzioni tra comuni o con istanze di potere, atti di sottomissione compiuti da signori o comunità del territorio, investiture di tipo feudale, cittadinatici, acquisizioni patrimoniali da parte del comune, locazioni di beni immobili, quietanze di pagamento, tipologie accanto alle quali se ne possono poi trovare altre tipiche delle singole esperienze.

E qui, fino a non molti anni or sono, il discorso apertosi subito si sarebbe chiuso, anzi forse non si sarebbe neppure arrivati ad identificare le tipologie documentali, essendosi a lungo limitata l'utilizzazione dei *libri iurium* al documento o a gruppi di documenti su un determinato argomento o periodo storico.

Ai *libri iurium* hanno infatti prestato la loro attenzione, molto prima dei diplomatisti, gli storici, che hanno rivolto il loro interesse a questo tipo di fonti e le hanno abbondantemente utilizzate alla stregua di qualsiasi altro fondo documentario, trascurando così il valore e la portata, anche dal punto di vista storico, della documentazione tramandata nella sua globalità: non si è studiato un documento accanto all'altro e all'altro ancora e poi un gruppo di documenti accanto all'altro o dopo un altro per cercare, se ve ne sono, le ragioni che hanno portato a dare alla documentazione quel particolare assetto, né si sono analizzate le spinte che hanno privilegiato l'inserimento di questo e l'esclusione di quell'atto.

Di qui tutta una serie di edizioni che hanno restituito ai documenti la successione cronologica che nei *libri iurium* era stata trascurata, e che spesso hanno completamente tralasciato, come elemento superfluo e senza importanza, le sottoscrizioni notarili e le formule autenticatorie.

---

\* Pubblicato in: *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*. Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER - TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000, pp. 417-436.

È piuttosto recente l'interesse degli storici per il documento/monumento<sup>1</sup>, quindi per il documento in se stesso, indipendentemente dalle notizie che tramanda, come espressione della società che lo ha messo in essere, e di conseguenza per i 'cartulari' come documenti/monumenti per eccellenza.

Riferendosi ad essi Toubert afferma:

« Meritano senza dubbio la qualifica di monumento in forza del lavoro di costruzione unitaria che è andata di pari passo con la selezione e la trascrizione meditata di documenti di grande diversità tipologica. Tuttavia è chiaro che oggi i cartulari superano la definizione consueta della diplomatica, che vede in essi dei *Kopialbücher*, semplici raccolte di copie di atti costruite a vantaggio e per iniziativa di una persona fisica o morale. Tale definizione, oltre al fatto che dovrebbe comportare uno studio accurato – in realtà condotto raramente – dei criteri che hanno guidato il trascrittore nella scelta dei documenti, passa sottogamba il carattere spesso composito di un cartulario e quindi il fatto fondamentale che esso è già, nella sua struttura, un documento in se stesso il cui interesse differisce dalla somma degli interessi particolari di ogni documento trascritto »<sup>2</sup>.

Di pari passo hanno proceduto ultimamente i diplomatisti, affiancando alle edizioni dei *libri iurium*, piuttosto frequenti in questi anni, studi accurati sulle caratteristiche delle raccolte oggetto dell'edizione, illustrate sotto ogni aspetto, e tentativi di analisi globale di questo tipo di fonti<sup>3</sup>.

Condurre un discorso sulle tipologie documentali dei *libri iurium* nel loro insieme, avendo a disposizione delle edizioni che non sempre forniscono tutti gli elementi utili, pur sulla base di un'analisi delle raccolte inedite, tuttavia non esaustiva, stante la necessità di conoscere a fondo la storia e le vicende archivistiche di ogni comune per cogliere anche i più labili collegamenti tra strutture politiche e forme documentarie, risulta praticamente impossibile. Ciò che invece potrò fare in questa sede, avendo presenti nella loro totalità i *libri iurium* prodotti nei diversi comuni italiani nelle loro caratteristiche generali, grazie anche ad una ormai annosa frequentazione, è tracciare delle linee di ricerca, individuare delle metodologie da applicare, fino

<sup>1</sup> LE GOFF - TOUBERT 1977, pp. 38-39.

<sup>2</sup> TOUBERT 1995, p. 7.

<sup>3</sup> Il primo ad occuparsi dei libri iurium fu TORELLI 1915, pp. 87-89 (rist. anast., insieme alla prima parte, del 1911, in TORELLI 1980, p. 183-185); recentemente BARTOLI LANGELI 1988; ROVERE 1989; CAMMAROSANO 1991, pp. 144-150; CARBONETTI VENDITTELLI 1996. Per un progetto di repertoriazione ed edizione su scala nazionale v. PUNCUH - ROVERE 1989.

a spingermi ad alcune considerazioni ed ipotesi meritevoli e bisognose di approfondimenti e di verifiche.

Prioritaria ed imprescindibile per poter fare qualsiasi discorso di tipo contenutistico è la conoscenza delle caratteristiche strutturali dei registri: è infatti indispensabile comprendere se la raccolta in esame ci è pervenuta nella sua primitiva configurazione e, nel caso non sia così, distinguere la parte originaria dalle aggiunte e dalle sovrapposizioni di materiale spurio o più tardo, casuali o volute, per ricostruire, ove possibile, l'esatta successione che la documentazione aveva nel registro originario, il che ne permette una corretta interpretazione, ed identificare eventuali smembramenti con perdita dei fascicoli o di carte della parte originaria.

E già ci si trova di fronte ad una prima sorpresa: si può dire che i *libri iurium*, in gran parte, non ci sono pervenuti nella struttura originaria, e su ciò potrebbe avere influito più di una causa, anche se le alterazioni sono di diverso tipo e gravità al fine del nostro discorso.

Innanzitutto – e non a caso la cito per prima per i problemi che ha comportato – l'abitudine di procedere nella redazione su fascicoli sciolti, metodo sicuramente pratico, ma che ha fatto sì che in alcuni casi questi non siano poi stati legati tempestivamente, ma solo a distanza di tempo, o non lo siano mai stati: per questo di alcune raccolte ci è pervenuto solo qualche fascicolo, come i tre di Noli di epoca diversa, che danno l'impressione di non essere mai stati rilegati<sup>4</sup>, e l'unico superstite di Terni<sup>5</sup>, mentre a Venezia sono conservati fascicoli sciolti, probabilmente destinati a qualche raccolta documentaria della città<sup>6</sup> e alcuni che si presentano molto simili a quelli del *Codex Tarvisinus*, e probabilmente ad esso destinati, fanno attualmente parte di un manoscritto miscelaneo contenente gli *Acta comunitatis Tarvisii*<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> *Documenti nolesi*, p. 556; Genova, Archivio di Stato, *Archivio Segreto, Paesi* 354.

<sup>5</sup> MANESSEI 1875, pp. 369-371; ANGELONI 1878, Appendice, p. 537 e sgg. Si dovrebbe trattare del primo fascicolo, interamente dedicato ai documenti papali e imperiali, mentre nel seguito erano sicuramente contenuti degli *instrumenta*, come si legge in un breve prologo: *Exemplum quorundam privilegiorum et instrumentorum ...*

<sup>6</sup> Vedi ad esempio il fascicolo denominato *Pacta patriarche Aquilegensis* (Venezia, Archivio di Stato, *Miscellanea atti diplomatici e privati*, b. 2, n. 56) e quelli della seconda metà del XIII secolo, contenenti documenti degli anni 1253-1275 (*ibidem, Secreta, Patti*).

<sup>7</sup> ROSSO 1992, pp. 32-33. È possibile che in questo caso i fascicoli siano stati volutamente scartati al momento della legatura, per ragioni che ci sfuggono.

Anche per Alba è ipotizzabile che a lungo i fascicoli siano stati tenuti sciolti: secondo il Gabotto infatti

« un primo corpo del codice attuale fu messo insieme al più tardi verso la prima metà del Cinquecento (la raccolta risale al 1215), poi, cinquanta o sessant'anni dopo, verso il 1600, vennero aggiunti gli altri fogli e quaderni, cioè tutti quelli che si trovavano ancora a quel tempo nell'archivio del comune »<sup>8</sup>;

così come per Jesi si procedette ad una prima legatura solo nel secolo XIV, mentre la raccolta risale al 1256<sup>9</sup>: qui il ritardo nella legatura pare abbia provocato solo l'inversione di due fascicoli, ben diversamente da quanto è avvenuto per alcuni volumi dei *Capitoli* di Firenze nei quali la tardiva e affrettata rilegatura (fine del secolo XV) ha provocato un tale disordine da fare addirittura sì che alcuni documenti inizino all'interno di un volume e terminino in un altro<sup>10</sup>.

Sempre alla conservazione in fascicoli sciolti può essere attribuita la sopravvivenza di sole ottanta carte del *liber* spoletino<sup>11</sup>, anche se in quest'ultimo caso alla depauperazione potrebbe avere contribuito un secondo elemento di turbamento della struttura originaria: le vicende archivistiche e le successive legature a cui i registri andarono incontro nel corso degli anni. Così avvenne sicuramente per Margheritella, tutto ciò che rimane del registro di Viterbo, iniziato nel 1240, che ha subito nel tempo tre successivi ricondizionamenti<sup>12</sup>, per il *Liber A* di Cremona, nel quale sono ancora riconoscibili le tracce dell'antica legatura che unisce alcuni fascicoli della parte originaria, mentre altri sono andati perduti e altri ancora furono aggiunti in epoca successiva tra quelli preesistenti, alterando anche l'ordine della parte originaria<sup>13</sup>, e per il *Liber censuum* di Pistoia, alcuni fascicoli del quale sono caduti e l'attuale condizionamento presenta l'inserimento di bifoli legati separata-

---

<sup>8</sup> *Rigestum comunis Albe*, p. 6. La legatura cinquecentesca avrebbe spostato i fascicoli dal loro ordine disponendoli a casaccio, tanto che un documento si interrompe a c. 196v per riprendere e terminare a c. 256r. Considerata l'aggiunta posteriore di fascicoli che originariamente non facevano parte del registro, è possibile che gli statuti e bandi che vi compaiono non ne facessero parte in origine, ma formassero una raccolta a sé stante.

<sup>9</sup> *Carte diplomatiche fabrianesi*, p. XLI.

<sup>10</sup> *Capitoli del comune di Firenze*, I, pp. XVIII-XX.

<sup>11</sup> NESSI 1983, p. 248 e sgg.

<sup>12</sup> *Margheritella*, pp. X-XI.

<sup>13</sup> *Codice A di Cremona*, pp. VII-XXX.

mente nel codice o cuciti insieme arbitrariamente a formare un fascicolo, tanto che spesso un documento inizia in una carta e non termina nella successiva, ma nella corrispondente del bifolio<sup>14</sup>. Così solo successivamente alla redazione del *liber iurium* di Parma furono aggiunti alcuni fascicoli non ad esso destinati e conservati a lungo ripiegati in due<sup>15</sup>, mentre nel Codice B di Orvieto sono stati inseriti bifoli o fascicoli, di formati diversi, che in origine non ne facevano parte<sup>16</sup>, analogamente Sommissioni 4 – il Libro di Tiberio – di Perugia « ci è giunto mutilo, mal legato, unito ad altro materiale più tardo, parzialmente smembrato »<sup>17</sup> e incompleto si presenta anche il *Liber Grossus* di Reggio Emilia<sup>18</sup>.

Alterazioni, in genere di minore entità, sono poi intervenute in momenti difficilmente individuabili, anche se, in qualche caso, è possibile che ciò sia imputabile alla prima legatura, come per Gubbio, dove gruppi di documenti esemplati dallo stesso notaio nel 1262 si trovano collocati in punti diversi del registro, alternati con altri gruppi consistenti di copie eseguite alcuni anni dopo<sup>19</sup>, mentre qualche disordine nella successione dei fascicoli è riscontrabile anche a Fabriano<sup>20</sup>. È probabile che proprio al momento della legatura iniziale risalga anche la fusione in un unico registro, il *Registrum Magnum* di Piacenza, di fascicoli, nati già inizialmente per farne parte, con altri due gruppi, il primo dei quali aveva costituito o era destinato a costituire una piccola raccolta a sé, contenente in gran parte documenti relativi ai rapporti del comune con il monastero di San Pietro in Ciel d'Oro<sup>21</sup>.

<sup>14</sup> *Liber Censuum di Pistoia*, p. 5 e sgg.

<sup>15</sup> *Liber iurium Parme*, pp. XXVII, XLIV. Si tratta dei fascicoli VII-XI, tra loro omogenei e contenenti « promisiones et securitates » degli anni 1242-1245 (i più antichi documenti in originale del *liber*) dei possessori di terre salifere dell'episcopato.

<sup>16</sup> *Codice diplomatico di Orvieto*, p. XXXV; MAZZATINTI 1897-1907, II, p. 15.

<sup>17</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, pp. CVIII-CIX, ha potuto accertare che almeno un fascicolo è andato perduto, mentre è probabile che anche altri abbiano subito la stessa sorte.

<sup>18</sup> *Liber Grossus Regii*, I, p. XIII.

<sup>19</sup> Perugia, Archivio di Stato, Sezione di Gubbio, *Libro Rosso*. Purtroppo ho potuto vedere il manoscritto solo in microfilm, quindi non mi è stato possibile effettuare controlli sulla fascicolazione. Tuttavia il fatto che si tratti di gruppi consistenti di copie fa scartare l'ipotesi di inserimenti posteriori in carte rimaste bianche.

<sup>20</sup> *Libro Rosso di Fabriano*, I, p. 45 e sgg.

<sup>21</sup> *Registrum Magnum di Piacenza*. Questi fascicoli sono facilmente riconoscibili, anche se l'editore non se ne è reso conto, attraverso la numerazione progressiva e le parole di richiamo. Si-

Per altre raccolte i danni provocati dalle successive legature e condizionamenti sono stati di minore entità: perdita di alcune carte o di qualche fascicolo, come a Lodi<sup>22</sup>, Vercelli, Chieri, Alessandria e, probabilmente, Fossano<sup>23</sup>.

Ben diverso si presenta invece il caso savonese del Secondo Registro della Catena, sebbene, analogamente ad alcune delle raccolte precedenti, si possa constatare l'inserimento di fascicoli in epoca posteriore alla redazione originaria: alla fine del XIV secolo, durante il periodo della dominazione francese nella città ne furono infatti aggiunti tre all'inizio della raccolta. La circostanza particolare è l'aver voluto porre in *pole position* la convenzione tra Savona e Luigi d'Orléans, alla quale viene dato risalto attraverso l'uso di inchiostro rosso per la rubrica, per le lettere iniziali e per i piccoli trattini aggiunti ad alcune lettere nell'ambito del testo, quasi a voler mettere in evidenza, con questi artifici, che gli danno immediatamente un carattere di maggior solennità rispetto a quello che è il vero inizio del registro, che questo documento doveva idealmente, e non solo materialmente, aprire la raccolta in quel preciso momento storico, alterando così non tanto e non solo la struttura materiale quanto la stessa impostazione ben precisa che al registro originario si era voluto dare<sup>24</sup>.

Analogamente a motivi ideali si deve l'assenza nel Caleffo Vecchio di Siena dei documenti degli anni del passaggio al guelfismo, spiegabile – se una attenta analisi codicologica confermasse l'ipotesi avanzata dallo Schneider – con l'asportazione dal codice di un fascicolo «allo scopo di obliterare un periodo di lacerazione politica della città»<sup>25</sup>.

Un'esperienza particolare rappresentano i codici cosiddetti acarnari, che, disponendo la scrittura solo sul lato carne, alternano due facciate bianche a due scritte. Di essi, limitatamente alla produzione viterbese, si è occupata

---

curamente il codice aveva già l'attuale configurazione negli anni 1295-1308, quando ne venne fatta una copia, il *Registrum Parvum*. Su questo argomento v. anche ROVERE 1989, pp. 178-179.

<sup>22</sup> *Liber iurium de civitate Laude*, pp. 3, 6 e sgg.: nel *liber*, risalente per la parte iniziale al 1284, risultano mancanti due fascicoli.

<sup>23</sup> *Pacta et Conventiones di Vercelli*, p. V; dalla numerazione risultano mancanti 20 carte [su questa raccolta si veda ora DEGRANDI 2002]; *Libro Rosso di Chieri*: a c. 174, al termine di una serie di acquisti, investiture e donazioni, l'ultimo documento è mutilo e nei fascicoli seguenti cambia la qualità della pergamena; *Liber Crucis*: al codice manca un fascicolo; *Libro Verde di Fossano*, p. XV, sostiene che sono andati persi i primi otto fogli sulla base di alcune indicazioni di eruditi settecenteschi e per essere il primo documento acefalo.

<sup>24</sup> *Registri della Catena*, I, pp. XIX-XX.

<sup>25</sup> CAMMAROSANO 1988, p. 69.

recentemente Cristina Carbonetti, che ha esteso le sue conclusioni anche ad analoghe esperienze di Orvieto e di Siena<sup>26</sup>, appurando un condizionamento in codice di epoca moderna, mentre in origine avrebbero costituito un intervento parallelo ai *libri iurium*, con la duttilità e la mobilità che li caratterizza e che viene loro assicurata dalla perfetta autonomia di ogni singolo foglio, contenente un unico documento, il che permette un continuo aggiornamento sia con l'aggiunta, sia con la sottrazione di fogli. Il non essere però nati originariamente per essere destinati alla rilegatura in codice non ne farebbe dei veri e propri *libri iurium*: un'indagine approfondita in questo senso andrebbe estesa anche a tutti i codici costituiti totalmente o in parte da fascicoli di questo tipo, come quelli di Assisi<sup>27</sup>, di Cremona<sup>28</sup>, di Treviso<sup>29</sup>, per citare solo i casi di cui sono a conoscenza, allo scopo di accertare se anche per questi si può prefigurare un'origine analoga e un condizionamento in questa forma solo tardivo.

In assenza di elementi certi sull'effettiva integrità di un *liber*, quali la numerazione coeva delle carte e dei fascicoli, è perciò legittimo rimanere dubbiosi, qualora manchino documenti che a buon diritto dovevano fare parte, se ciò non sia imputabile alla caduta di qualche fascicolo o di qualche carta.

Altro elemento importante allo scopo di una corretta interpretazione del contenuto documentario delle raccolte comunali è l'identificazione del momento di inizio: determinanti a questo scopo, in assenza di prologhi, in genere datati o databili, le autentiche delle copie, che, attraverso l'indicazione del mandato, ci forniscono dei termini cronologici piuttosto precisi. Ciò permette di capire in quali circostanze e sotto la spinta di quali situazioni contingenti il comune abbia sentito la necessità di raccogliere in registro la propria documentazione. Diverse e talora fortemente contrapposte sono le situazioni che favoriscono tali iniziative: da un lato momenti di ripresa economica, di equilibrio politico e di pace interna del comune, quindi fasi di ripensamento, come per il *Registrum cohoptum de partito rubeo* di Viterbo e la conseguente interruzione della raccolta precedente – Margheritella –, che non era più adatta a mettere in risalto la nuova posizione negli schieramenti politici assunta dalla

---

<sup>26</sup> CARBONETTI VENDITTELLI 1996, pp. 107-121.

<sup>27</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, I, p. LXV.

<sup>28</sup> Il *Codice A*, in particolare p. IV: sono scritti solo sul lato came i primi 33 fascicoli, formati, per la maggior parte da bifoli. Anche il *Codice Iesus* ha le stesse caratteristiche: *ibidem*, pp. II-III.

<sup>29</sup> *Acta comunitatis Tarvisii*, p. XXXVI.

città, divenuta papale<sup>30</sup>. In altre occasioni la spinta a queste iniziative è invece determinata da situazioni di difficoltà, che rendono tanto più evidente la necessità di conservare adeguatamente la documentazione attestante i diritti del comune: così nascono il *Libro Rosso* di Fabriano, collegabile alla vertenza tra il comune ed il Rettore pontificio della Marca, del 1287-1288, che metteva in discussione le prerogative politiche e giurisdizionali e la sovranità del Comune, in particolare la libera elezione del podestà<sup>31</sup>, ed il *Codex Tarvisinus*, conseguente all'assedio di Cangrande della Scala<sup>32</sup>.

È anche possibile che talora sia invece proprio il collegamento tra le vicende del comune ed il contenuto delle raccolte ad offrire spunti per la datazione: il primo Registro della Catena del comune di Savona non fornisce infatti alcun elemento cronologico, essendo privo di prologo e, per la parte originaria, in copia semplice, tuttavia l'assenza della convenzione con Genova del 1202 si può giustificare collegando l'inizio della compilazione con un'epoca di rapporti più distesi tra i due Comuni, sicuramente anteriore alla rivolta e disfatta savonese degli anni 1226-1227<sup>33</sup>. Sempre collegabile ai rapporti con Genova, ma in una fase di tensione, l'origine del Secondo Registro dello stesso comune, che invece si apre proprio con la convenzione con Genova del 1251, il che spiega anche l'abbandono della più antica raccolta che non corrispondeva più al mutato quadro politico<sup>34</sup>.

Altrettanto importante, anche se più difficile, ricostruire le tappe successive, i momenti di pausa e di ripresa, per identificare in quali circostanze il Comune abbia attribuito una particolare importanza alla salvaguardia e alla valorizzazione del proprio patrimonio documentario e per evidenziare eventuali deviazioni rispetto agli interessi e alle finalità della raccolta. E faccio un esempio per tutti: la *Margarita* cornetana, iniziata nell'ultimo decennio del secolo XIII e continuata poi, dopo una pausa, con successivi inserimenti a partire dagli anni 1358-1360, contiene nella parte originaria documenti relativi alla vita interna del Comune, mentre i fascicoli aggiunti conservano

<sup>30</sup> *Margheritella*, pp. XII-XIV.

<sup>31</sup> *Libro Rosso di Fabriano*, pp. 23-29, 36-39.

<sup>32</sup> ROSSO 1992, pp. 28-29: « Evidentemente – sottolinea Stefania Rosso – la costituzione in libro del complesso dei suoi *iura* era ritenuta altrettanto importante che la difesa militare della propria sopravvivenza ».

<sup>33</sup> Per la datazione della raccolta vedi *Registri della Catena*, I, pp. XXVII-XXXI.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pp. XXXII-XXXV.

soprattutto materiale sui rapporti di Tarquinia con la Chiesa e in particolare con la curia del Patrimonio, motivabile con la progressiva perdita di autonomia da parte del Comune ed il suo conseguente impoverimento a favore della Chiesa, a partire dai primi decenni del XIV secolo<sup>35</sup>.

I non frequenti prologhi accennano in qualche caso alle ragioni di ordine pratico che hanno presieduto alle raccolte: pericolo di dispersione di un patrimonio documentario di fondamentale importanza per il comune, rischio di deterioramento a cui erano soggette le pergamene sciolte per l'uso frequente e migliore consultabilità<sup>36</sup>. Più spesso si fa invece – o anche – riferimento alla intenzione di procedere alla realizzazione di una raccolta documentaria *ad utilitatem* o *ad usum et utilitatem*, *ad comunem utilitatem*<sup>37</sup> o ancora, con riferimento alla funzione di memoria storica e celebrativa, *ad tractandum et manutenendum honorem et comodum iam dicti comunis*<sup>38</sup>, *ad ipsius comunitatis honorem, statum et conservacionem*<sup>39</sup>, *ad futuram rei memoriam et evidentem utilitatem reipublice*<sup>40</sup>, *ad eternam rei memoriam et comunis ... decus, gloriam et salutem*<sup>41</sup>, *ad memoriam venturorum*<sup>42</sup>, *ad eternam memoriam retinendam*<sup>43</sup>, ponendo l'accento da una parte sull'utilità per la

<sup>35</sup> Margarita Cornetana, p. 27.

<sup>36</sup> *Libro Rosso di Chieri*, p. 3; *Registri della Catena*, II/I, pp. 71-72, che mutua il prologo dal genovese *liber Verustior (Libri Iurium, I/1, p. 3)*. Sempre per Genova vedi il breve prologo di Settimo (*ibidem*, p. 76).

<sup>37</sup> *Documenti del comune di Firenze*, I, p. XI: si tratta del prologo al volume XXIX, dove si fa cenno all'intento di procedere *ad utilitatem comunis Florentie, ma anche ut possint comunis instrumenta in locis pluribus conservari, nec iura et rationes comunis existentes in eisdem possint vel valeant de facili deperire*; *Carte diplomatiche Iesine*, p. XLI; *Liber Crucis*, pp. 3-4, dove viene anche ricordato come *ipsa instrumenta possent deperdi et perire cum difficilium sit dispersa custodire quam congregata tenere et conservare*; *Caleffo Vecchio*, I, p. 6: l'accenno si trova nella lettera del podestà Bartolomeo Renaldini.

<sup>38</sup> *Libri Iurium*, I/2, p. 3.

<sup>39</sup> *Liber instrumentorum di Ceva*, p. 1.

<sup>40</sup> MAZZATINTI 1897-1907, III, p. 137: si tratta del prologo del *Registrum vetus instrumentorum comunis Tuderti*.

<sup>41</sup> ROSSO 1992, p. 25.

<sup>42</sup> *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 119, 128: i due prologhi del *Liber A* e di *Duplicatum*, identici nella prima parte, sono interamente incentrati sul valore di memoria storica e di punto di riferimento delle raccolte per i posteri.

<sup>43</sup> *Liber iurium de civitate Laude*, p. 11.

città di una simile iniziativa, dall'altra sulla memoria storica, sul decoro e la gloria che il *liber* procurava, salvaguardava e tramandava: di questo non dovettero però tenere gran conto i contemporanei ed i discendenti più prossimi, almeno stando alla scarsa utilizzazione che dei documenti, anche su libro, è stata fatta dai cronisti<sup>44</sup>.

L'iniziativa di procedere alla compilazione di un *liber iurium* è allora solo una mera operazione di tipo archivistico? Si ha infatti l'impressione, per quanto fin qui emerso, che, pur sotto la spinta di diverse situazioni storiche, come abbiamo visto, alla base di tutto vi sia il timore del rischio di dispersione e deterioramento dei documenti, a cui si cerca di rimediare, non solo con la messa a libro, ma anche attraverso la frequente duplicazione o triplicazione delle raccolte, realizzate o almeno previste, che avrebbero reso il materiale più facilmente disponibile e, attraverso la conservazione in luoghi diversi, meno soggetto al rischio di depauperamenti o peggiori di distruzione<sup>45</sup>.

Fino a che punto quindi i *libri iurium* sono collegati o collegabili con il riordinamento dell'apparato documentario e con l'organizzazione archivistica, quindi con il nascere di una generica attenzione alla custodia dei documenti e rappresentano perciò nient'altro che un modo di conservazione alternativo a quello archivistico?

Parallelismo tra riorganizzazione globale di tutte le attestazioni scritte della vita del comune e *libri iurium* sono rintracciabili qua e là.

L'iniziativa del Caleffo Vecchio di Siena è stata messa in relazione con uno « sforzo veramente nuovo di organizzazione centralizzata dell'attività documentaria del comune », a cui fa però riscontro una situazione archivistica caotica, evidenziata da « un materiale documentario ancora mal strutturato, in assenza di una tradizione di rigoroso ordinamento archivistico », alla quale sono riconducibili un certo disordine del Caleffo e l'assenza di documenti pur sicuramente presenti nella città, tanto che del periodo da questo abbracciato mancano ben 400 documenti recuperati nel successivo Caleffo dell'Assunta<sup>46</sup>,

<sup>44</sup> CAMMAROSANO 1995: solo a Genova, Reggio Emilia, Spoleto, Asti e Venezia si possono recuperare tracce di un nesso tra *libri iurium* e narrazione storica.

<sup>45</sup> Sulla duplicazione delle raccolte v. ROVERE 1989, pp. 179-182. La collocazione di un volume per ogni porta voluta a Perugia dal Consiglio può rispondere ad un'esigenza di rendere in qualche modo 'pubblica' la documentazione.

<sup>46</sup> CAMMAROSANO 1988, pp. 52-55. La linea di lettura più serrata che il Caleffo consente rimane quella dell'espansione del dominio senese e del relativo gioco di alleanze.

mentre contemporanea alla decisione di procedere alla realizzazione di un *liber* fu a Treviso quella della salvaguardia e conservazione degli *istromenta hotentica* in una *arca bona et sicura* da collocarsi *in camera comunis* e della contestuale redazione di un inventario<sup>47</sup>.

Parallela ad una organizzazione del materiale statutario e ad una sua riforma è la redazione del *liber* genovese iniziato nel 1229, per volontà del podestà Iacopo Baldovini, molto attivo anche in ambito legislativo<sup>48</sup>, così come per Vercelli sia le tre raccolte del XIII secolo, sia quella del XIV – I Biscioni – sarebbero correlati alla riforma degli statuti<sup>49</sup>.

E sicuramente interconnessioni tra *libri iurium* e raccolte statutarie si riscontrano in più di un'esperienza, dando talora addirittura l'impressione che gli uni e le altre siano complementari.

L'esempio più eclatante è forse quello di Parma, nel cui *liber*, del 1269, spicca l'assenza totale di diplomi e privilegi o, più in generale, di documenti di autorità politiche superiori, quella pressoché assoluta di atti attestanti i rapporti con altri comuni o realtà al di fuori del *districtus* e con gli *homines* del contado, documenti presenti invece negli statuti cittadini: il che potrebbe spiegare questa assenza così clamorosa, essendo forse considerati il volume statutario e il *liber* o i *libri iurium* parti di un unico corpo o comunque complementari<sup>50</sup>.

Ma a questo si possono affiancare altri esempi: due documenti relativi alla Lega Lombarda sono derivati nel *liber* di Lodi da copie contenute negli statuti<sup>51</sup>; nel *Rigestum* di Alba sono riportati brani statutarî e bandi *que potestas tenebatur facere poni in libro qui vocatur Regestum*<sup>52</sup>; nel 1221 il notaio Vassallo, su mandato del vicario del podestà di Alessandria, inserisce nel *Liber Crucis* un *capitulum* nel quale si legge che il podestà ed i consoli sono

---

<sup>47</sup> *Acta comunitatis Tarvisii*, pp. XXXI-XXXII.

<sup>48</sup> Sul Baldovini e sulla sua opera legislativa v. in particolare ABBONDANZA 1963; PIERGIOVANNI 1980, pp. 17-26; PIERGIOVANNI 1983, pp. 27-38.

<sup>49</sup> *Biscioni*, I/I, p. X.

<sup>50</sup> *Liber iurium Parme*, p. XXIII.

<sup>51</sup> Si tratta del giuramento di pace dei Milanesi ai Lodigiani, del 1199 (*Liber iurium de civitate Laude*, n. 123; *Statuta Vetera*, Lodi, Biblioteca comunale, c. 35r) e degli impegni dei Milanesi e dei Lodigiani alla pace stipulata il 28 dicembre 1198 (*Liber iurium de civitate Laude*, n. 115; *Statuta Vetera*, c. 33r).

<sup>52</sup> *Rigestum comunis Albe*, nn. 86, 234.

tenuti a farlo autenticare in *libro comunis clavato*<sup>53</sup>, così come brani statutari sono presenti nella raccolta di Ferrara<sup>54</sup> e due degli anni 1242 e 1258 sono stati trascritti nella parte finale della raccolta di Reggio Emilia del 1228, dalla quale deriva il *Liber Grossus*<sup>55</sup>, mentre per Modena si ha notizia di una disposizione in base alla quale *dicti iudices et consilium coram eo volunt radere de libris comunis omnia statuta cassata*, spia della conservazione in un perduto codice del 1219 di brani statutari che venivano continuamente aggiornati<sup>56</sup>.

Arduo tentare di dare una spiegazione a queste commistioni senza avere, da una lato, ben presenti le vicende di ogni località, senza considerare, dall'altro, caso per caso, se gli inserimenti di documenti negli statuti e viceversa siano funzionali, ovvero se siano stati dettati dalla comodità di avere a disposizione documenti a cui si faceva riferimento negli statuti o di affiancare alla documentazione capitoli ad essa collegati<sup>57</sup>.

Uno stretto rapporto con l'archivio manifestano alcune raccolte, proprio nella disposizione del materiale: per Fabriano è stato sottolineato come l'opera dei redattori si sia limitata a riversare nel registro le carte, così come si trovavano nell'archivio, senza alcuna organizzazione preventiva: ciò emerge soprattutto dalla presenza di più trascrizioni dello stesso documento (in ben 24 casi), che non trova altra spiegazione se non in una pedissequa copiatura di tutto ciò che vi era nell'archivio<sup>58</sup>; lo stesso sembra essere avvenuto per il perduto libro di Boverino e Bartolomeo, conservatoci in copia, e per i quaderni di Suppolino, Benintende, Meliorato e Matteo di Perugia<sup>59</sup>.

Quest'esperienza spinge Attilio Bartoli Langelì ad affermare che «qualora nei libri iurium si riscontri una qualche organizzazione tematica, ciò dipenda non tanto dal redattore – cioè da una sua opera di sistemazione

<sup>53</sup> *Liber Crucis*, n. CXVII.

<sup>54</sup> Modena, Archivio di Stato, Archivio Segreto Estense, *Serie dei catasti delle investiture*, registro n. 2, *Liber iurium*, c. 64r: *De usibus antiquis civitatis Ferrarie*.

<sup>55</sup> *Liber Grossus Regii*, II, nn. 389, 401.

<sup>56</sup> *Registrum privilegiorum Mutinae*, II, n. 145-147.

<sup>57</sup> Questi collegamenti non sembrano da porsi in relazione, come a suo tempo aveva ipotizzato il Gabotto per i comuni subalpini (*Rigestum comunis Albe*, pp. VIII-IX), con un più antico registro «che comprendeva insieme alla rinfusa disposizioni statutarie, documenti diplomatici ed atti vari».

<sup>58</sup> *Libro Rosso di Fabriano*, pp. 62-63.

<sup>59</sup> *Codice diplomatico di Perugia*, p. XCVII e sgg.

preventiva del materiale da trascrivere – quanto da preesistenti fattori di tipo archivistico » e a concludere: « Se è così risulta inutile ogni tentativo di razionalizzare una successione che razionale nel nostro senso non è né doveva essere »<sup>60</sup>. Conclusione piuttosto disperante, che chiuderebbe qualsiasi discorso di tipo contenutistico, ma che deve essere verificata.

È vero che molte raccolte, soprattutto le più antiche, danno proprio quest'impressione: così quelle di Alessandria, Brescia, Tarquinia, il Primo Registro della Catena di Savona e la genovese del XII secolo, se quanto rimane nella trasposizione in *Vetustior* conserva la struttura originaria, e se ne potrebbero citare altre, per le quali si ha l'impressione dell'archivio travasato in registro.

L'unico spunto di indagine dal punto di vista contenutistico, in questi casi, rimane il confronto tra ciò che è contenuto nel *liber* e quanto ancora conserva l'archivio, sempre che quanto temuto dai reggitori dei comuni medievali non si sia effettivamente verificato e l'archivio risulti talmente depauperato, inventari compresi, da impedire ogni confronto, come nel caso di Treviso, per cercare almeno di verificare se è stata fatta una qualche scelta e, in caso affermativo, quale e di identificarne le motivazioni.

Questo rimane anche l'unico filone di ricerca per le raccolte caratterizzate da documenti organizzati in ordine cronologico più o meno rigoroso, e sono decisamente poche: il Registro Grosso di Bologna, pur nell'ambito delle sezioni dei diversi notai, e il *Liber Iesus* di Cremona, più rigoroso all'interno dei singoli fascicoli<sup>61</sup>, che se rivelano un tentativo di scansione degli atti, offrendocene una lettura molto semplificata, ci privano nel contempo della possibilità di interpretare la successione e l'eventuale strutturazione degli stessi.

Alla luce di questo andrebbe a mio avviso sfumata l'importanza che nel *Registro Grosso* di Bologna viene attribuita al diploma di Enrico V del 1116, per il fatto di essere collocato in prima posizione. È pur vero che in esso si riconosce l'atto di fondazione del comune di Bologna, tuttavia la preminenza gli deriva semmai dall'essere il documento più antico della raccolta e dall'assenza di tutto il materiale preesistente – del quale andrebbero però valutate consistenza e portata – forse giudicato superfluo a fronte di quello che viene considerato « primo e fondamentale punto d'appoggio per la costruzione

---

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. CVII.

<sup>61</sup> *Carte cremonesi*, p. XVII; FALCONI 1986, p. 461.

ardita di un sistema di diritti territoriali, esenzioni ed autonomie giurisdizionali peculiari della civitas »<sup>62</sup>.

Un indizio certo di una scelta della documentazione da inserire, se non di una sua organizzazione, viene dalle notizie sull'esistenza di commissioni di esperti, che dovevano procedere alla raccolta dei documenti: questo avviene ad Alba, ma limitatamente, sembrerebbe, ai diritti del comune *in Trecio* e in altre località<sup>63</sup>, a Brescia<sup>64</sup>, a Bologna<sup>65</sup>, a Reggio Emilia<sup>66</sup>, a Genova per il *Liber A* e per *Duplicatum*<sup>67</sup>, a Todi<sup>68</sup>, a Firenze<sup>69</sup>, a Siena<sup>70</sup>, mentre in altre città era lo stesso podestà ad occuparsi di inserire determinati documenti

<sup>62</sup> FERRARA 1984, pp. 151, 161.

<sup>63</sup> *Rigestum comunis Albe*, p. XXIII. La notizia si desume dall'introduzione ad un documento (n. 449) contenuto in un libretto a sé, legato tra i fascicoli della continuazione del *Rigestum*, che poteva anche in origine far parte di un piccolo codice monotematico: ... *reperitum est per Willelmum de Pruneto et Clocham notarium, executores comunis Albe ad querendum, secundum tenorem Albensis capituli, iura que comune Albe habet et habere videbatur in Treci o ...* (segue l'elenco delle località).

<sup>64</sup> *Liber Potheris*, nn. CLXI, CLXII, CLXIV, CLXVII, CLXVIII: viene richiamato l'intervento di due giudici *super libro registri electorum*.

<sup>65</sup> Gli statuti bolognesi del 1259 stabiliscono l'obbligo di eleggere una commissione di due giudici e tre notai, con il compito di cercare *omnia iura et privilegia ubicumque fuerint*: ORLANDELLI 1963, p. 145-146.

<sup>66</sup> *Liber Grossus Regii*, I, p. IX: i quattro notai che procedono alla redazione appaiono insigniti ufficialmente della funzione di raccoglitori e trascrittori degli atti del comune.

<sup>67</sup> *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 119-121: il compito viene affidato a Porchetto Salvago.

<sup>68</sup> MAZZATINTI 1897-1907, III, p. 137. Nel prologo si legge: *bonitate, sollicitudine et industria discretorum virorum ... iudicum iuris civilis ... qui ad predicta deputati fuerunt per consilium civitatis eiusdem ...*

<sup>69</sup> A Firenze nel 1296 troviamo sei ufficiali *positi et deputati ad iura comunis procuranda et recuperanda*, che chiedono alla Signoria che provveda e faccia approvare nei Consigli del Popolo e del Comune *quod ipsi officiales possint eisque liceat in actis seu registro dicti comunis registrarri, poni et scribi facere scripturas, instrumenta et iura eiusdem comunis et ad ipsum comune pertinentia*: *Capitoli del comune di Firenze*, p. V.

<sup>70</sup> *Caleffo Vecchio*, I, p. 6: alla sua realizzazione, accanto ai *discreti et fidi iudices et notarii* collabora il *camerarius* del podestà. Spia del lavoro di ricerca e di scelta è il repertorio degli atti redatti in copia autentica nella prima parte del manoscritto, compilato all'inizio della raccolta: in esso non compaiono tuttavia documenti che pure vi erano compresi, mentre ve ne sono segnalati due che non vi figurano, ma per i quali alle carte corrispondenti è stato lasciato lo spazio bianco, mai riempito perché questi documenti, il cui inserimento era previsto, forse non sono stati più rintracciati.

nei *libri iurium*, come a Savona, dove egli era tenuto per statuto a far scrivere nel Secondo Registro della Catena tutti gli atti relativi al bosco e, più in generale, *omnia alia instrumenta pertinencia comuni Saone*<sup>71</sup>, oppure erano il Capitano e gli Anziani del Popolo, che a Pistoia, in base ad una disposizione statutaria del 1274, dovevano far ricopiare in un *liber sive registrum* tutti i *privilegia, cartas et instrumenta* riguardanti i diritti del comune<sup>72</sup>.

In alcuni casi però gli stessi incaricati procedono ad una strutturazione del materiale per *dossier* tematici: a Treviso, dove, nella delibera delle curie degli Anziani e dei Consoli dell'8 ottobre 1317 con la quale si formalizza l'iniziativa di dar vita al *Codex* e ad altre due raccolte, oggi perdute, oltre ad essere nominati due *officiales* e nove notai, si stabilisce anche che le scritture debbano essere trascritte *seriatim et per ordinem, ut de ipsis scripturis ordo sit et possint, cum expederit, facilius inveniri*<sup>73</sup>; a Vercelli dove nel 1337-1345 *Huius operis et libri* (i Biscioni) *formam et ordinem dedit laudabilis vir dominus Hugolinus de Scovalochis de Cremona legum professor*<sup>74</sup> e a Siena: qui per il Caleffo dell'Assunta, vennero nominati tre savi che raccolsero e divisero in gruppi i documenti (molti dei quali si trovavano anche nel Caleffo Vecchio), che nel 1334 consegnarono per la copia ai notai della Signoria<sup>75</sup>.

Che dietro alla compilazione di altre raccolte stiano parimenti degli esperti, di cui non ci è rimasta traccia, o che questo tipo di intervento sia stato talvolta affidato direttamente ai notai redattori e fors'anche responsabili di alcuni *libri iurium*, sta di fatto che sono abbastanza numerosi i casi che rivelano una qualche organizzazione, della quale non sempre è chiaro se

<sup>71</sup> *Statuta antiquissima Saonae*, p. 160.

<sup>72</sup> *Breve et ordinamenta Pistorii*, libro II, rubrica 94.

<sup>73</sup> ROSSO 1992, p. 25. All'interno dei singoli fascicoli, che rappresentano le unità compositive, i documenti sono tendenzialmente disposti in ordine cronologico.

<sup>74</sup> *Biscioni*, I/I, p. 1. A parte una serie di documenti relativi ai rapporti con Milano gli altri riguardano quelli con il contado.

<sup>75</sup> Così si legge nel prologo, a c. 1v del codice PAOLI 1886, p. 62); la stessa disposizione si legge però già negli statuti del 1262, nei quali sembra essere « riportata in gran parte una legislazione più antica », dove al capitolo 319 veniva prescritto che tre *boni homines* dovessero ricercare i diritti del Comune sulle terre del contado, i censi e le entrate demaniali e farli trascrivere in un libro (il Caleffo Vecchio), che doveva essere custodito dal cancelliere: *Guida inventario* 1951, pp. V-VI. Il Caleffo dell'Assunta è diviso in 22 materie non sempre però nettamente distinte.

sia originale o se rispecchi quella dell'archivio, il che non esclude tuttavia un lavoro di selezione e scelta.

Probabilmente riflettono la situazione archivistica quei registri caratterizzati da nuclei documentari omogenei per argomento, mescolati ad altri blocchi in cui invece è più difficile riconoscere una logica, come per il *Liber A* di Cremona, per le raccolte di Ferrara, di Chieri<sup>76</sup>, di Fossano, di Ivrea, di Camerino<sup>77</sup> e di Pistoia.

Ad intenti di strutturazione in ottica archivistica rispondono le compilazioni monotematiche, quale ad esempio il *Liber comunis Parmae iurium puteorum salis*<sup>78</sup>. La scelta di procedere a raccolte separate o di condizionare così la documentazione è probabilmente determinata da ragioni di ordine pratico, per poter cioè disporre dei documenti con estrema facilità, contrariamente alla scelta di altre città che conglobano tutto in un unico registro, nel quale alcune parti diventano però predominanti e costituiscono dei nuclei a sé stanti, come nel caso del Secondo Registro della Catena di Savona, per i documenti relativi al grande bosco, che occupano circa ottanta carte, o dei quasi trecento riguardanti assegnazioni di terre del comune raccolti nel *Registrum Magnum* di Piacenza, esempi ai quali se ne potrebbero aggiungere altri<sup>79</sup>, oppure hanno, all'interno delle raccolte stesse, un'intitolazione particolare, come la serie di acquisti, investimenti, donazioni, fatti dal comune di Chieri nel 1290-1291, inseriti nei Libro Rosso<sup>80</sup>, il *Liber refutationum factarum de debitis ecc.*, che inizia a c. 43 del Codice B di Orvieto, o il *Liber factus de confinibus plebeiorum et terrarum* della stessa città, che fa parte del *Codice de Bustulis*<sup>81</sup>, il *Liber solutionum et iurium comunis Pistoriensis*, il *Liber rationum et iurium comunis*

---

<sup>76</sup> *Libro Rosso di Chieri*. Il registro non contiene documentazione papale o imperiale, ma riguarda soprattutto i rapporti con il vescovo e con il territorio dipendente. Una scelta preventiva ben precisa deve essere comunque stata fatta: il Gabotto (*ibidem*, pp. V) sottolinea infatti che non tutti i documenti essenziali ancor oggi conservati nell'archivio comunale sono stati trascritti nel *liber* e, in particolare, sottolinea l'assenza della dedizione del Comune alla casa di Savoia del 1347, pur facendovisi cenno in molti documenti inseriti nella raccolta.

<sup>77</sup> SANTONI 1885.

<sup>78</sup> *Liber communis Parmae*.

<sup>79</sup> V. anche i circa cento documenti relativi all'acquisto di mulini da parte del comune di Reggio Emilia: *Liber Grossus Regii*, nn. 277-373.

<sup>80</sup> *Libro Rosso di Chieri*, pp. 199-238.

<sup>81</sup> Per entrambi i registri v. *Codice diplomatico di Orvieto*, pp. XXXV-XXXVI.

*Pistoriensis* e il *Liber ... census comitis Alberti et nunc comunis Pistoriensis*, che ha dato il nome alla raccolta che li contiene<sup>82</sup>: veri e propri libri nei libri. Quindi per esperienze come quella parmense si potrebbe dire che il vero *liber* virtuale sia quello costituito dall'insieme delle raccolte: il *Liber puteorum salis* appunto e il cosiddetto *Liber iurium comunis Parmae*, completati dai documenti contenuti negli statuti, al di là della collocazione e configurazione materiali ad essi data, perfettamente rispondenti, nel loro insieme, all'immagine tradizionale, almeno dal punto di vista contenutistico, dei *libri iurium*.

Sia nella costituzione di registri monotematici, sia nell'inserimento di grossi nuclei documentari relativi allo stesso argomento si rivelano particolari situazioni di possibile debolezza del comune, molto attento alla conservazione di tutti i documenti sugli aspetti più delicati della sua vita, per poter disporre di una fonte di certezza giuridica da opporre in ogni caso di contestazione. Quindi è sempre utile rivolgere molta attenzione alle tipologie e agli argomenti dominanti rispetto ad altri e collegarli con le vicende socio-politiche della città. E veniamo invece ora a quelle raccolte che rivelano chiaramente nella articolazione interna un intervento ordinatore ben preciso.

Non sono poi molte: quella genovese del 1229, non pervenutaci, ma conservata nella trasposizione in *Vetustior*<sup>83</sup>, in cui gli atti sono disposti in ordine abbastanza rigoroso, il perduto registro viterbese del 1240, ricostruibile attraverso il repertorio analitico del 1282<sup>84</sup>, il Registro Nuovo di Bologna, del 1258<sup>85</sup>, i *Vetera Monumenta* di Como, degli anni '80/'90 del Duecento<sup>86</sup>, il *Liber pri-*

<sup>82</sup> *Liber Censuum Pistorii*, p. 16: sono contenuti rispettivamente nei fascicoli XIV, XXX, XXXIV.

<sup>83</sup> *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 45-55. Gli atti sono disposti in ordine abbastanza rigoroso: documenti pontifici, imperiali, di re, principi, conti e baroni d'oltremare, mentre per la produzione documentaria relativa ai rapporti con signori, comuni e città viene privilegiato l'ordine geografico, partendo da Occidente, verso Oriente, attraverso l'Oltregiogo; viene invece tralasciato tutto ciò che riguarda la vita interna del comune.

<sup>84</sup> *Margheritella*, pp. XI-XIV: il registro iniziava con due diplomi di Federico II, proseguiva con due concessioni dell'arcivescovo Cristiano di Magonza, legato di Federico I in Italia, quindi dopo un'interruzione durata circa quattro anni riprendeva con dieci lettere pontificie e con atti riguardanti la vita interna del comune e i suoi rapporti con il territorio.

<sup>85</sup> Bologna, Archivio di Stato, *Registrum novum*, che dispone in ordine cronologico i documenti dei diversi gruppi tematici: imperiali, papali, atti riguardanti i rapporti con altri comuni, con il territorio dipendente e infine *de diversis et variis emptiõibus*.

<sup>86</sup> Como, Archivio di Stato, *Vetera Monumenta*, I. 1 documenti sono divisi in tre distinti blocchi: una ventina di diplomi imperiali, che rivelano immediatamente la posizione del co-

*vilegiorum* di Mantova, del 1291<sup>87</sup>, ai quali si potrebbe aggiungere il Libro Rosso di Gubbio, almeno per la parte dovuta al notaio Pietro del 1262<sup>88</sup>.

Tutti questi registri seguono rigorosamente la successione delle diverse tipologie documentarie, ordinandole quasi secondo una scala gerarchica: viene data priorità ai documenti imperiali, ai quali fanno seguito quelli papali – nel solo caso genovese risultano invertiti – per passare agli atti relativi ai rapporti con altri Comuni e con il territorio, spesso privilegiando per questi l'ordine geografico, e la politica interna.

Se si considerano le date di redazione si può subito notare come, ad eccezione di Genova, che però rivela una notevole precocità con una prima compilazione negli anni Quaranta del XII secolo, e Viterbo, per la quale è stata ricostruita un'attività di raccolta e conservazione dei documenti molto vivace e matura<sup>89</sup>, tutti gli altri *libri* di questo tipo si collocano nella seconda metà del XIII secolo, così come sempre ad un periodo relativamente tardo risalgono quei registri in cui la documentazione è organizzata in modo più o meno rigoroso o che talvolta costituiscono redazioni successive rispetto ad altre dove questa è disposta in maniera disordinata e caotica, come i *Pacta et Conventiones* di Vercelli, del 1224, posteriori, a mio parere, anche se di poco al volume degli Acquisti, che, sulla base delle date dei documenti contenutivi non va oltre il 1220 e che prende il titolo dalla tipologia documentaria che occupa le prime venti carte circa della raccolta, presentando però nel seguito in tutto e per tutto le caratteristiche di un qualsiasi *liber iurium*, disordinato e informe, il Caleffo dell'Assunta di Siena (1334-1336), dopo il Caleffo Vecchio, i *Libri Albus* e *Blancus* di Venezia (posteriori al 1345), destinati rispettivamente ad accogliere i documenti relativi ai rapporti con l'Oriente e con l'Occidente, che fanno seguito ai volumi dei *Libri Pactorum*<sup>90</sup>, per citare solo le raccolte principali.

---

mune nello schieramento politico, atti relativi ai rapporti con gli altri Comuni, acquisti, vendite e permute di terre e beni.

<sup>87</sup> *Liber privilegiorum Mantue*, che dopo i documenti imperiali e papali pone quelli relativi ai rapporti con gli altri comuni, privilegiando così ampiamente la politica estera.

<sup>88</sup> Perugia, Archivio di Stato, Sezione di Gubbio, *Libro Rosso*: il notaio fa seguire ai diplomi imperiali documenti relativi ai rapporti con gli altri Comuni.

<sup>89</sup> CARBONETTI VENDITTELLI 1996.

<sup>90</sup> Nella lettera del doge Andrea Dandolo, per disposizione del quale si dà il via alle due raccolte, premessa ad esse, si legge infatti a proposito del lavoro di riordinamento del materiale: *privilegia, iurisdictiones et pacta sanctissime urbis nostre diversis temporibus a predecessoribus nostris et nobis honorabiliter procurata vigili perquirentes examine invenimus ea per multa libro-*

Si possono quindi distinguere, dal punto di vista contenutistico, due diverse generazioni di *libri iurium*, espressione già usata da Paolo Cammarosano<sup>91</sup>, con un significato diverso tuttavia da quello che io intendo ad esse attribuire.

*Libri iurium* della prima generazione possono infatti essere considerati quelli che si inseriscono in un programma più generale di riorganizzazione e salvaguardia del patrimonio documentario – e sono in genere, ma non sempre, quelli più antichi – che non sono caratterizzati da alcuna strutturazione tematica e se una qualche logica qua e là vi si intravede questa è probabilmente riferibile alla coeva collocazione archivistica.

Ad una generazione successiva appartengono invece quei registri che costituiscono un'evoluzione rispetto ai precedenti e in molti casi una seconda esperienza nell'ambito dello stesso comune: ben presto ci si rende infatti conto, soprattutto per le città che avevano una produzione documentaria molto ricca, in forza della loro dinamica socio-politica e dello sviluppo economico – e penso in particolare a Genova, Venezia, Bologna – della difficoltà di rintracciare i documenti in quel farraginoso ammasso che anche il *liber*, non diversamente dall'archivio, offriva. Si procede allora all'elaborazione di nuove raccolte con caratteristiche tali da rendere più facilmente recuperabili i documenti: a tal fine si ricorre in molti casi all'opera di esperti, che compaiono solo tardivamente nelle esperienze delle città italiane, incaricati di scegliere quanto era ancora attuale, di fare quindi una cernita, e in qualche caso si stabiliscono anche delle norme, come quella della validità almeno decennale<sup>92</sup>, che si riferiscono agli atti da prendere in considerazione.

Cambiano le modalità di inserimento dei documenti, ma non sembra cambiare la sostanza: si ha l'impressione che anche tali raccolte, né più né meno delle precedenti rappresentino solo un modo alternativo o parallelo a

---

*rum volumina, rerum locorum vel temporum discretione non habita, incertis sed impropriis verius sedibus pervagari*, con chiaro riferimento proprio ai *Libri Pactorum*: v. CARILE 1965, p. 180.

<sup>91</sup> CAMMAROSANO 1997, p. 61, considera tra i libri della prima generazione quelli elaborati in epoca podestarile, tra la fine del XII secolo e gli inizi del Duecento, in Toscana e nell'Italia del Nord, a parte il precocissimo caso genovese, tra quelli della seconda, oltre al *Libri censuum* di Pistoia, quelli delle città italiane, soprattutto del Nord, realizzati in contesti politici sia signorili che popolari.

<sup>92</sup> *Caleffo Vecchio*, I, p. VIII: la rubrica CCCXXIII degli Statuti stabilisce che nel *Caleffo Vecchio* si debbano trascrivere tutti quegli atti che abbiano una validità di oltre dieci anni.

quello archivistico di conservazione. In genere infatti, in questi casi, l'interesse è mirato ad atti relativi alla vita interna del comune, al suo instaurarsi e rafforzarsi sul territorio, in qualche caso ai rapporti con gli altri Comuni, mentre sembrano del tutto assenti o scarsamente rappresentati i rapporti con le autorità superiori, che, se presenti, lo sono soprattutto per quanto riguarda situazioni contingenti ben precise.

Da queste si differenziano invece nettamente quelle raccolte, numericamente limitate, che si strutturano, al pari delle precedenti, per argomento, ponendo però in posizione di rilievo gli atti costitutivi del comune come istituto giuridico e, più in generale, tutta la documentazione attestante le tappe attraverso le quali esso ha raggiunto la sua connotazione definitiva, quindi in particolare i diplomi imperiali. Non si tratta infatti in questi casi di una scelta dettata solo da motivi pratici di conservazione ed utilizzazione, ma la raccolta assume un significato diverso, divenendo spia della presa di coscienza del Comune, del suo riconoscere in quei documenti i fondamenti della propria costituzione – della quale vengono così affermati i presupposti giuridici – e della volontà di consegnare ai posteri, attraverso il *liber*, la propria memoria storica.

Anche redazioni che non articolano in modo particolarmente organizzato la documentazione possono rivelare, più o meno apertamente, una determinata finalità o connotazione, al di là dei puri interessi archivistici, soprattutto nella scelta dei documenti a cui dare risalto attraverso una posizione preminente.

Un esempio particolarmente efficace mi sembra quello delle raccolte dei Comuni padani aderenti alla prima Lega Lombarda, aperte dalla *pax Constantie*, in funzione di cardine, di presupposto dell'autonomia cittadina, e penso ai *libri* di Lodi, Mantova, Reggio Emilia, mentre stranamente è assente in quello di Ferrara e nei *libri iurium* superstiti di Cremona<sup>93</sup>.

Diversamente si connota il Secondo Registro savonese della Catena, del 1265, voluto dal podestà, il genovese Simone Doria<sup>94</sup>, che, mutuando

---

<sup>93</sup> Sarebbe anche interessante procedere ad un confronto tra i documenti relativi alla Lega stessa contenuti nei registri dei Comuni che ad essa avevano aderito per individuare le scelte operate da ciascuno.

<sup>94</sup> Già il 6 maggio 1264 un altro podestà di origine genovese, Obertino Spinola, aveva dato mandato a Giacomo Testa *ad petendum, habendum et recipiendum pro comuni Saone omnia instrumenta omnesque scripturas pertinentia seu pertinentes ipsi comuni a quacumque persona ...* (*Registri della Catena*, II/I, n. 15).

alla lettera il prologo del *liber* genovese del 1229<sup>95</sup> e aprendosi con la convenzione tra Genova e Savona del 1251, seguita dalla ratifica da parte di Innocenzo IV<sup>96</sup>, rivela chiaramente la volontà della Dominante, di evidenziare con immediatezza la posizione di inferiorità della città rivierasca nei suoi confronti, affinché tutto il registro sia da questa improntato<sup>97</sup>.

Non tutti i casi sono però di facile lettura. E ritorniamo così all'affermazione iniziale che lo studio di ogni registro va affrontato nella sua globalità, senza trascurarne alcun aspetto: solo così si potrà interpretare correttamente anche il dettaglio in apparenza più insignificante e collocarlo adeguatamente nel contesto socio-politico che lo ha prodotto. Solo quando tutti i *libri iurium* saranno stati adeguatamente studiati si potrà tentare un vero studio d'insieme, già auspicato dal Torelli<sup>98</sup>, per coglierne i punti di contatto e le peculiarità e tentare magari di seguire eventuali percorsi attraverso i quali quest'esperienza, tipica dei Comuni italiani e anche delle città dell'Italia meridionale, pur in un contesto politico-istituzionale profondamente diverso, può essersi diffusa.

Con l'auspicio che questo tipo di indagine susciti sempre più l'interesse degli studiosi, come sembra stia avvenendo in questi anni, concluderei, ricordando il *colophon* della parte originaria del Libro Rosso di Ivrea, attraverso il quale il notaio *Rubeus* sembra tirare un respiro di sollievo al termine della sua opera: *Qui scripsit hunc librum ducatur in Paradisum*<sup>99</sup>. E un angolino di Paradiso lo hanno certamente meritato coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e forse anch'io che ho tentato di addentrarmi nel labirinto di queste molteplici esperienze la cui ricchezza e pluralità è tanto interessante quanto disarmante.

---

<sup>95</sup> *Ibidem*, pp. 71-72; *Libri Iurium*, I/2, p. 3.

<sup>96</sup> *Registri della Catena*, II/I, nn. 9-10.

<sup>97</sup> Devo con ciò parzialmente rettificare quanto avevo affermato in sede di Introduzione dei Registri (*ibidem*, I, pp. XXXIII-XXXIV). Allora infatti, non avendo collegato i diversi elementi (*podestà* genovese, identità del prologo), avevo interpretato la posizione di primo piano della convenzione come un atto di ossequio, che sottintendeva però una sottile polemica.

<sup>98</sup> TORELLI 1911, p. 87.

<sup>99</sup> *Libro Rosso d'Ivrea*, p. 189.



## *Privilegi ed immunità dei marchesi di Gavi: un «Liber» del XIV secolo*

Tra i manoscritti e i fondi documentari genovesi portati in Francia in epoca napoleonica e ritornati a Genova solo nel 1866, dopo una sosta cinquantennale negli archivi del Regno di Sardegna<sup>1</sup>, c'era anche un piccolo registro di documenti relativi ai rapporti tra Genova e i marchesi di Gavi, che però in Liguria non ha più fatto ritorno, essendo attualmente conservato nell'Archivio di Stato di Torino<sup>2</sup>.

La sua permanenza a Genova anteriormente all'inizio del XIX secolo è attestata dal cenno che nel '700 ne dà Bernardo Poch nella sua *Miscellanea*<sup>3</sup>, indicandone la collocazione (cantera 31), i dati che egli ritiene importanti di alcuni documenti, con riferimento alle carte in cui si trovano, e il nome del notaio redattore: quanto basta per identificare agevolmente il *volume in 4 in pergameno di Gavi*, visto dal Poch, con il registro torinese<sup>4</sup>. E che il

---

\* Pubblicato in: *Studi e Documenti di Storia Ligure in onore di Don Luigi Alfonso per il suo 85° genetliaco*, Genova 1996 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVI/II), pp. 95-130.

<sup>1</sup> Sull'argomento v. in particolare *Annali genovesi*, I, pp. XLII-XLVIII; COSTAMAGNA 1953; CALVINI 1953.

<sup>2</sup> Torino, Archivio di Stato, *Paesi per A e B, Genova G*, mazzo 5, n. 1. Sono grata al prof. Rodolfo Savelli che mi ha segnalato il manoscritto.

<sup>3</sup> Genova, Biblioteca civica Berio, B. POCH, *Miscellanea di Storia Ligure*, mr. IV.5. 7-14, IV, p. 54.

<sup>4</sup> Più dubbia è invece l'identificazione del nostro manoscritto con quello elencato tra i «Libri e scritture» facenti parte del lascito del Federici alla Repubblica (Genova, Archivio di Stato – ASGe –, ms. 762), indicato al n. 48 come *Scripturae Gavii, Pallodii, Tagioli et Lemae in cartina autentiche legate con cartone in carte 26*. Le varie località indicate compaiono solo occasionalmente nel nostro manoscritto in documenti riguardanti Gavi, ma la coincidenza del numero delle carte sembra tuttavia portare ad esso. Inoltre l'assenza di documenti relativi a Gavi nell'inventario secentesco delle cantere (*ibidem*, n. 328), peraltro piuttosto sommario, in corrispondenza della cantera 31, nella quale secondo il Poch doveva essere conservato nel XVIII secolo il nostro manoscritto, rafforza l'ipotesi che effettivamente esso fosse in possesso del Federici e che lo fosse ancora al momento della compilazione dell'inventario, la cui redazione sarebbe quindi da porre in epoca anteriore al 1647, quando il materiale documentario in suo possesso venne depositato nell'archivio della Repubblica.

percorso attraverso il quale è giunto al capoluogo piemontese sia proprio quello parigino è confermato dall'essere la cantera 31, in cui, secondo il Poch, il manoscritto era conservato, compresa nell'elenco del materiale inviato a Parigi<sup>5</sup>.

Il registro in questione è un membranaceo di 26 carte (mm 280/284 x 222/224), recanti traccia di squadratura ad inchiostro, composto da tre fascicoli di otto carte e da un bifolio, privi di parole di richiamo, mentre le tracce di numeri romani rifilati che si intravedono al centro del margine superiore sembrano indicarne la numerazione progressiva. Presenta una cartulazione in numeri arabi coevi nell'angolo superiore destro. Macchie di umidità hanno danneggiato soprattutto le prime e le ultime carte, ma interessano sporadicamente tutto il manoscritto, rendendo in qualche punto difficoltosa la lettura.

Lo specchio di scrittura è di mm 205/210 x 146. Il redattore, il notaio Andriolo, figlio di Simone di Oledo, che traccia una notarile piuttosto posata, distribuisce la scrittura su un numero di righe variabili da 26 a 30; l'inchiostro è nero e i documenti non sono preceduti da alcuna rubrica. La legatura è moderna, in cartone marmorizzato con dorso in pelle.

La raccolta si apre con una sorta di prologo limitato all'elencazione dei principali argomenti trattati nei documenti in essa contenuti: *acta et gesta dominorum marchionum de Gavio erga comune Ianue*, che vengono poi dettagliatamente specificati *et inter cetera quedam precepta facta ex parte ipsius comunis ipsis dominis marchionibus, iuramentum Compagne nove ecc.*<sup>6</sup>.

Il redattore inizialmente aveva forse previsto un'autentica per ogni documento, lasciando lo spazio bianco necessario tra l'uno e l'altro, mentre al termine del lavoro ha optato per un'autentica globale, molto dettagliata, nella quale è stato affiancato dai notai Andriolo e Quirichino, figli di Bertolino, che con lui si sono sottoscritti.

---

<sup>5</sup> Cfr. CANALE 1857, p. 13. Non è chiaro tuttavia da dove il Canale abbia ricavato l'indicazione relativa alle cantere, assente nell'inventario del materiale inviato a Parigi nel 1812 (ASGe, ms. 326), che doveva però essere di epoca più recente rispetto a quello della prima spedizione del 1808 e quindi anche del nostro. Purtroppo non esiste alcun inventario della spedizione del 1808, essendo stati sostituiti proprio in quell'anno i due archivisti con «il signor de Ferrari», come ricorda un'annotazione su un foglio sparso conservato nello stesso manoscritto.

<sup>6</sup> V. p. 286.

Dall'autentica veniamo a conoscere il momento di redazione della raccolta (anteriore al 30 marzo 1346, data dell'autentica stessa), l'autorità che ha rilasciato il mandato (il vicario del podestà di Genova) e il nome del richiedente (Odoardo, marchese di Gavi)<sup>7</sup>, mentre non vengono denunciati le motivazioni e gli scopi che hanno determinato la decisione di procedere ad essa. Il notaio dichiara esplicitamente di avere derivato il materiale documentario raccolto nel manoscritto *a quodam libro et instrumentis in pergameno scriptis* ed effettivamente i 35 documenti che compongono la raccolta si possono dividere sostanzialmente in due gruppi. Una prima parte, di 25 documenti, degli anni 1130-1207 (cc. 1-18), deriva dal *liber iurium* genovese iniziato nel 1229 per volere del podestà Iacopo Baldovini e continuato negli anni seguenti (almeno fino al 1236), oggi perduto, ma il cui contenuto è stato tramandato, almeno in parte, dai due codici più recenti *Vetustior* e *Duplicatum*<sup>8</sup>.

Purtroppo il tardivo rinvenimento della raccolta ha impedito il completamento della tradizione dei documenti già compresi nel primo volume dell'edizione dei *libri iurium* genovesi<sup>9</sup>.

La collazione ha rivelato la dipendenza diretta della raccolta torinese dal *liber iurium* iniziato nel 1229, dal quale deriva, per gli stessi documenti anche *Duplicatum*, mentre *Vetustior*, per quelli contenuti nelle carte già edite, dipende dalla perduta raccolta documentaria comunale del XII secolo<sup>10</sup>, facendo invece parte i rimanenti, che saranno compresi nel terzo volume della suddetta edizione, della sezione che anche in *Vetustior* deriva dal registro del 1229.

La successione dei documenti è identica nel nostro manoscritto e in *Duplicatum*, mentre presenta alcune differenze rispetto a quella di *Vetustior*. La perfetta corrispondenza tra le due raccolte apre la strada a diverse possibilità: o entrambe hanno un comune antigrafo o la più recente, ovvero il registro di Gavi, è copia della più antica. Tuttavia la dipendenza da *Duplicatum* è da escludere, mentre si può essere certi di quella diretta dalla raccolta del 1229, oltre che per un buon numero di significative varianti, anche per la presenza nel no-

<sup>7</sup> Su richiesta dello stesso marchese era stata redatta il 26 gennaio 1339 dal notaio Giovanni de *Mauro* la copia autentica di un documento del 19 dicembre 1338, dalla quale deriva quella sul registro (v. n. 31).

<sup>8</sup> Su questi registri v. *Libri Iurium*, Introduzione, capitoli III, IV, VII.

<sup>9</sup> Cfr. *Libri Iurium*, I/1, nn. 141, 128, 129, 260-263, 265, corrispondenti ai nostri nn. 1-8, 20.

<sup>10</sup> Sulla quale cfr. *Libri Iurium*, Introduzione, pp. 19-42.

stro di un documento in duplice redazione: una derivata da una copia autentica, redatta dal notaio Lantelmo nel 1233 nella raccolta voluta dal Baldovini, che presenta la stessa tradizione anche in *Duplicatum*, l'altra da un originale estratto sempre dal notaio Lantelmo dal cartulare di Bertolotto *Alberti* nello stesso registro e nello stesso anno, assente nei *libri iurium* genovesi pervenutici<sup>11</sup>.

I documenti di questa prima parte, che non rispettano l'ordine cronologico, rispecchiando fedelmente la struttura dell'antigrafo – come dimostra la perfetta corrispondenza tra il nostro registro e *Duplicatum* –, dove erano raggruppati per argomento, ma senza una particolare attenzione alla successione temporale, riguardano genericamente i rapporti tra Genova e Gavi, con un occhio di riguardo tuttavia per i problemi legati all'esazione di dazi e gabelle.

L'annotazione che si legge a c. 2v, relativa alla destinazione dello spazio lasciato bianco all'inserimento *de quadam carta remissionis ...*, che il notaio Lantelmo aveva estratto dal cartulare di Bertolotto *Alberti*, forse contenuta nello stesso registro dal quale derivano gli altri documenti di questa parte<sup>12</sup>, può essere stata inserita più che per ricordare ciò che qui andava inserito per giustificare, al momento dell'autentica, quando ormai il notaio era certo che quel documento non sarebbe più stato recuperato, lo spazio lasciato bianco. L'annotazione è stata infatti scritta di seguito al documento precedente e non a margine e in scrittura più minuta, come avviene in genere quando deve solo ricordare al notaio ciò che dovrà essere inserito.

La seconda parte, derivata, come ha dichiarato lo stesso notaio nell'autentica, da pergamene sciolte, in cui i documenti sono estratti generalmente da atti pubblici (*de foliatio sententiarum*, *de actis publicis curie predictae* ossia *callegarum*, *de actis publicis curie consulum callegarum*, *de cartulario officii protectorum <comperarum et capituli>*), comprende dieci documenti, degli anni 1295-1344 (cc. 19-25), disposti in rigoroso ordine cronologico e riguardanti i rapporti tra Genova e i marchesi di Gavi, ma limitatamente ai

<sup>11</sup> Cfr. n. 6. Il registro di Gavi ha ommesso tre documenti, presenti invece in *Duplicatum*, due dei quali, degli anni 1172 e 1216 (cfr. *Libri Iurium* 1992, schema generale, nn. 546, 648), derivano sicuramente dalla stessa raccolta del 1229 e sono di argomento affine a quelli compresi nel nostro manoscritto. Ovvìa è invece l'assenza del terzo documento, del 1198 (*ibidem*, n. 974), che il notaio Rollandino *de Richardo*, redattore di *Duplicatum*, ha tratto da una pergamena.

<sup>12</sup> È possibile che questo documento corrisponda a quello a cui si fa cenno nel documento del 25 settembre 1202 (*Libri Iurium*, I/1, n. 262) – *sicut continetur per omnia in carta finis et remissionis ... et quam cartam composuit Bertholotus scriba* –, ma che non trova corrispondenza con alcuno di quelli contenuti nei *libri iurium*.

diritti di esazioni di dazi e gabelle, che questi ultimi rivendicavano nei confronti del comune di Genova, come viene specificato a c. 19r<sup>13</sup>: in particolare si tratta di sentenze in materia di esenzioni fiscali emesse dalle diverse istituzioni genovesi competenti in materia.

Questo manoscritto può quindi essere assimilabile a particolari *libri iurium* familiari monotematici e finalizzati, come le analoghe raccolte genovesi dei Da Passano<sup>14</sup>, a dimostrare, attraverso la convenzione stipulata con il comune di Genova, i documenti ad essa collegati e le diverse sentenze, i diritti della famiglia ad alcune esenzioni, e, nel contempo ad evidenziare la discendenza da quei marchesi che avevano stipulato la convenzione e che in passato avevano goduto di tali esenzioni.

Essendo tutti i documenti della prima parte presenti nei *libri iurium* genovesi si è ritenuto sufficiente fornirne il regesto, la tradizione (anche per completare quella dei documenti già editi nel primo volume dei *libri iurium*, in cui, come abbiamo già detto, non sono stati presi in considerazione i testimoni presenti in questa raccolta) e i riferimenti bibliografici alle edizioni e ai regesti, mentre per quelli della seconda parte, del tutto inediti, viene data anche l'edizione.

#### FONTI MANOSCRITTE CITATE IN FORMA ABBREVIATA

- Vetustior* = Genova, Archivio di Stato, *Libri iurium*, I, *Vetustior*.  
*Settimo* = Genova, Archivio di Stato, *Libri iurium*, VII.  
*Duplicatum* = Genova, Archivio di Stato, *Duplicatum*, mbr. LXXXVI.  
*Liber A* = Genova, Biblioteca Universitaria, *Libri iurium*, I, B.IX.2.  
*Liber di Gavi* = Torino, Archivio di Stato, *Paesi per A e B, Genova G*, mazzo 5, n. 1.

---

<sup>13</sup> Il notaio Andriolo fa precedere la seconda parte del manoscritto da un breve discorso introduttivo nel quale enuncia che in essa sono contenute *sententie super immunitatibus dictorum dominorum marchionum diversis temporibus promulgate*.

<sup>14</sup> Sui quali v. GIORDANO 1994.

(c. 1r) In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Liber iste continet acta et gesta dominorum marchionum de Gavio erga comune Ianue et inter cetera quedam precepta facta ex parte ipsius comunis dictis dominis marchionibus, iuramentum compagne nove per ipsos dominos marchiones prestitum, conventio inita inter comune Ianue et ipsos dominos marchiones, remissiones et absoluciones fidelitatum et iuramentorum facte per ipsos dominos marchiones, confirmacio et ratificacio facte per eosdem, sententie super eorum inmunitatibus diversis temporibus promulgate ac nonnulle atestaciones testium per quas quod aliqui nunc viventes de prefactorum antiquorum dominorum marchionum genealogia etiam probaverunt.

1

1130, &lt;febbraio 2 - settembre 23&gt;

*I consoli del Comune impongono al marchese Alberto di Gavi di proteggere, nell'ambito della sua giurisdizione, i Genovesi e gli uomini di Voltaggio, Fiaccone e Montaldo, di non congiurare contro questi tre castelli, ma anzi di aiutare i Genovesi a recuperarli in caso di perdita e di rinunciare contestualmente con i suoi eredi a qualsiasi diritto vantato sugli stessi, di non imporre pedaggi se non quello, non superiore a 18 denari per salma, sulla strada di Gavi, che dovrà essere vigilata, insieme a quelle della valle Scrivia e di Marcarolo e, infine, di obbligare i suoi vassalli ad ottemperare alle stesse disposizioni.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 23r, dal registro del XII secolo; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 23r, da C; c o p i a autentica [D'], *Duplicatum*, c. 258r, da copia autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di C; c o p i a autentica [D''], *Liber di Gavi*, c. 1r, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 23r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 26; *Novi e Valle Scrivia*, n. 27; *Codice diplomatico*, I, n. 55; *Libri Iurium*, I/1, n. 141.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 41.

&lt;1150, gennaio, Genova&gt;

*Il marchese Alberto di Gavi e i suoi figli giurano fedeltà al comune di Genova. Il figlio Manfredo si impegna inoltre a prendere dimora in Genova.*

C o p i a semplice [B], del secolo XII-XIII, ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 23, dal registro del XII secolo; c o p i a autentica [B'], *Vetustior*, c. 22r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C], *Settimo*, c. 21v, da B'; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 258v, da copia autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a autentica [C''], *Liber di Gavi*, c. 2r, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 21v, da C.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 156; *Novi e Valle Scrivia*, n. 52; *Codice diplomatico*, I, n. 209; *Libri Iurium*, I/1, n. 128.

R e g e s t o: DESIMONI 1896, p. 16; *Documenti per la storia di Gavi*, p. 42; LISCIANDRELLI 1960, n. 38.

1150, gennaio, Genova

*Il marchese Alberto di Gavi rinuncia alla riscossione del pedaggio di Gavi sugli uomini della diocesi di Genova.*

C o p i a semplice [B], del secolo XII-XIII, ASGe, *Archivio Segreto* 2720, n. 23, dal registro del XII secolo; c o p i a autentica [B'], *Vetustior*, c. 22r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C], *Settimo*, c. 21v, da B'; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 258v, da copia autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a autentica [C''], *Liber di Gavi*, c. 2r, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 21v, da C.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 157; *Novi e Valle Scrivia*, n. 52; *Codice diplomatico*, I, n. 209; *Libri Iurium*, I/1, n. 129.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 42; LISCIANDRELLI 1960, n. 38.

Spacium est dimissum pro quadam carta remissionis loco<sup>a</sup> Gavii quam fecit Berth(olotus) notarius et Lantelmus redegit in publicam formam.

<sup>a</sup> *Di lettura incerta.*

4

1202, settembre 16, Genova

*Convenzione stipulata tra Alberto, Guglielmo e Raniero, figli di Giovanni, marchesi di Gavi e il comune di Genova.*

C o p i a semplice [B], *Vetustior*, c. 43r, dal registro del XII secolo; c o p i a semplice [C], *Settimo*, c. 43r, da B; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 259r, da copia autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 3r, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 43r, da C.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 448; *Novi e Valle Scrivia*, n. 178; *Libri Iurium*, I/1, n. 260.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 49.

5

1202, settembre 16, Genova

*Guiffredotto Grassello, podestà di Genova, precisa che i marchesi di Gavi non hanno compreso nelle rinunce di cui al n. 4 i crediti da loro vantati nei confronti di coloro che abitano al di qua dello Scrivia.*

C o p i a semplice [B], *Vetustior*, c. 44v, dal registro del XII secolo; c o p i a semplice [C], *Settimo*, c. 44v, da B; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 261r, da copia autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 6v, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 44v, da C.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 448; *Novi e Valle Scrivia*, n. 178; *Libri Iurium* 1992-2002, I/1, n. 261.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 49.

6

1202, settembre 25, Gavi

*I marchesi di Gavi cedono al comune di Genova il castello e il borgo di Gavi con tutte le loro dipendenze e diritti al di qua dello Scrivia, riconfermando la convenzione di cui al n. 4.*

C o p i a semplice [B], *Vetustior*, c. 44v, dal registro del XII secolo; c o p i a autentica [B'], *Liber* di Gavi, c. 8r, da originale del notaio Lantelmo dal cartulare di Bertolotto Alberti in registro, del 1233; c o p i a semplice [C], *Settimo*, c. 44v; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 261r, da copia autentica in registro, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a autentica C''), *Liber* di Gavi, c. 7r, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 44v, da C; c o p i a autentica [D'], ASGe, *Archivio Segreto, Paesi*, n. 349, da C'.

Lantelmo sottoscrive così l'originale da cui deriva B': « (ST) Ego Lantelmus, notarius sacri palatii, hoc exemplum extraxi et exemplavi de cartulario instrumentorum Bertoloti Alberti notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu poncto absque ula mutatione, corruzione seu diminuzione dictionum vel sensus et ut de cetero vim et robur obtineat firmitatis iusu domini Pegoloti predicti propria manu subscripsi ».

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 451; *Novi e Valle Scrivia*, n. 182; *Libri Iurium*, I/1, n. 262.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 50.

## 7

1202, settembre 27, Alessandria

*I marchesi di Gavi sciogliono gli Alessandrini dagli obblighi di fedeltà cui erano tenuti nei loro confronti, trasferendoli, a norma della convenzione di cui al n. 4, al comune di Genova.*

C o p i a autentica [B], *Vetustior*, c. 45r, dal registro del XII secolo; c o p i a autentica [C], *Settimo*, c. 45r, da B; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 261v, da copia autentica in registro, del 1233, tratta dalla stessa fonte di B; c o p i a autentica [C''), *Liber* di Gavi, c. 7v, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 45r, da C.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 452; *Novi e Valle Scrivia*, n. 183; *Libri Iurium*, I/1, n. 263.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 51; *Cartario Alessandrino*, n. 224.

## 8 = 6

1202, settembre 18, Genova

*Guglielmo e Raniero, marchesi di Gavi, delegano il fratello Alberto ad esigere i giuramenti di fedeltà dagli uomini di Alessandria, dai burgenses di Gavi e dagli altri vassalli e a trasferire il possesso di Gavi e di tutte le sue pertinenze e gli obblighi di fedeltà al podestà di Genova, a norma della convenzione di cui al n. 4.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 162r, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *ibidem*, c. 203v, da copia autentica in registro, del 1234; c o p i a autentica [C''], *Duplicatum*, c. 261v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C'''], *Liber* di Gavi, c. 9r, dalla stessa fonte di C; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 162r da C; c o p i a autentica [D'], *ibidem*, c. 203v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 162r, da D; c o p i a semplice [E'], *ibidem*, c. 203v, da D'.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 449; *Novi e Valle Scrivia*, n. 179; *Libri Iurium*, I/3, n. 527.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 50.

1202, ottobre 27, Genova

*Vermiglio di Novi accusa ricevuta di dieci lire pavesi versategli dal comune di Genova, al quale presta nel contempo giuramento di fedeltà, e di venti lire versategli dallo stesso comune per la cessione dei propri diritti su una casa in Gavi.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 162r, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 262r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 9r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 162r, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 162r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 458; *Novi e Valle Scrivia*, n. 184; *Libri Iurium*, I/3, n. 528.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 51.

11

1202, ottobre 27, Genova

*Guiffredotto <Grassello>, podestà di Genova, si impegna a versare dieci lire a Vermiglio di Novi.*

Copia autentica [C], *Vetustior*, c. 162r, da copia autentica in registro, del 1233; copia autentica [C'], *Duplicatum*, c. 262r, dalla stessa fonte; copia autentica [C''], *Liber di Gavi*, c. 9v, dalla stessa fonte; copia autentica [D], *Settimo*, c. 162r, da C; copia semplice [E], *Liber A*, c. 162r, da D.

Edizione: *Liber iurium*, I, n. 458; *Novi e Valle Scrivia*, n. 184; *Libri Iurium*, I/3, n. 529.

Registro: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 51.

12

&lt;1204&gt;

*Elenco dei vassalli della curia di Gavi.*

Copia autentica [C], *Vetustior*, c. 162v, da copia autentica in registro, del 1233; copia autentica [C'], *Duplicatum*, c. 262r, dalla stessa fonte; copia autentica [C''], *Liber di Gavi*, c. 9v, dalla stessa fonte; copia autentica [D], *Settimo*, c. 162v, da C; copia semplice [E], *Liber A*, c. 162v, da D.

Edizione: *Liber iurium*, I, n. 451; *Novi e Valle Scrivia*, n. 182; *Libri Iurium*, I/3, n. 530.

Registro: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 50.

13

1204, aprile 5, &lt;Gavi&gt;

*Giuramento di fedeltà di Guglielmo Tonso, figlio di Guido di Lerma, al comune di Genova.*

Copia autentica [C], *Vetustior*, c. 162v, da copia autentica in registro, del 1233; copia autentica [C'], *Duplicatum*, c. 262v, dalla stessa fonte; copia autentica [C''], *Liber*

di Gavi, c. 11r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 162v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 162v, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 465; *Novi e Valle Scrivia*, n. 199; *Libri Iurium*, I/3, nn. 531, 532.

## 14

1203, maggio 31, Genova

*Alberto, marchese di Gavi, dichiara che Guglielmo, marchese di Parodi, era vassallo di Gavi. Rosso dalla Volta, Giovanni Balbo di Savignone e Lanfranco Bastardo dichiarano di essere stati presenti al giuramento di fedeltà.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 163r, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 263r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C''], *Liber di Gavi*, c. 11v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 163r, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 163r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 455; *Novi e Valle Scrivia*, n. 194; *Libri Iurium*, I/3, n. 533.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 51.

## 15

1192, luglio 14, Genova

*Guglielmo, marchese di Gavi, dona al comune di Genova una casa in Gavi, riservandosene l'usufrutto vita natural durante, e cede allo stesso i diritti che egli rivendica nei confronti di Guglielmo de Feregala.*

C o p i a autentica [B], *Vetustior*, c. 163r, da originale in registro, del 1233; c o p i a autentica [B'], *Duplicatum*, c. 263r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [B''], *Liber di Gavi*, c. 11v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C], *Settimo*, c. 163r, da C; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 163r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 402; *Novi e Valle Scrivia*, n. 127; *Codice diplomatico*, III, n. 23; *Libri iurium*, I/3, n. 534.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 45.

16

1192, novembre 17, Genova

*I fratelli de Plumbeto, Guido di Lerma giudice e Giovanni prete, riducono da quindici a dodici lire pavesi la quota di loro pertinenza sul pedaggio di Gavi.*

C o p i a autentica [B], *Vetustior*, c. 163r, da originale in registro, del 1233; c o p i a autentica [B'], *Duplicatum*, c. 263r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [B''], *Liber* di Gavi, c. 12r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C], *Settimo*, c. 163r, da C; c o p i a semplice [D], *Liber A*, c. 163r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 406; *Novi e Valle Scrivia*, n. 124; *Codice diplomatico*, III, n. 30; *Libri Iurium*, I/3, n. 535.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 45.

17

1200, luglio 8, Genova

*Guglielmo Ficomatario e Ogerio Pevere, arbitri eletti dal comune di Genova e da Caput Vetelli di Savignone e dai suoi nipoti, per dirimere una vertenza insorta tra loro in merito al pedaggio di Gavi sulle merci che transitano per la strada di Tortona, emettono sentenza favorevole al comune di Genova.*

O r i g i n a l e [A], ASGe, *Archivio Segreto* 349. C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 163v, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 263v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 12v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 163v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 163v, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 435; *Novi e Valle Scrivia*, n. 153; *Codice diplomatico*, III, n. 70; *Libri Iurium*, I/3, n. 536.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 48.

18

1203, aprile 12, Gavi

*Vermiglio di Novi vende al comune di Genova un prato, sito in località Campus Iustonus, per dieci lire pavesi, ricevendolo contestualmente in feudo da Guiffredotto Grassello, podestà di Genova.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 163v, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 263v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 13v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 163v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 163v, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 454; *Novi e Valle Scrivia*, n. 191; *Libri Iurium*, I/3, n. 537.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 51.

19

1204, aprile 12, Gavi

*Formula del giuramento prestato dagli uomini di Gavi al comune di Genova.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 164r, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 264r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 14r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 164r, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 164r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 467; *Novi e Valle Scrivia*, n. 201; *Libri Iurium*, I/3, n. 538.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 51.

20

1204, ottobre 13, Genova

*Alberto, già marchese di Gavi, anche a nome dei nipoti, figli del fratello Guido, rilascia quietanza al comune di Genova della somma di lire 583 1/3, a*

*saldo delle 3200 lire dovute ai marchesi di Gavi a norma della convenzione di cui al n. 4, e dichiara di avere investito tale somma residua nell'acquisto di terreni in Genova, nella contrada di San Matteo, da Nicolò Doria, che conferma, unitamente ad Alberto, la regolarità dell'operazione, avvenuta senza alcuna frode o pregiudizio nei confronti del Comune.*

C o p i a autentica [B], *Vetustior*, c. 164v, da originale in registro, del 1233; c o p i a autentica [B'], *Duplicatum*, c. 264v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [B''], *Liber* di Gavi, c. 15r, dalla stessa fonte; c o p i a semplice [C], *Vetustior*, c. 45r, dal registro del XII secolo; c o p i a autentica [C'], *Settimo*, c. 164v, da B; c o p i a semplice [D], *ibidem*, c. 45r, da C; c o p i a semplice [D'], *Liber A*, c. 164v, da C'; c o p i a semplice [E], *ibidem*, c. 45r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 474; *Novi e Valle Scrivia*, n. 203, *Libri Iurium*, I/1, n. 265.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 52.

21

1206, gennaio 14, Gavi

*Enrico Detesalve, Ottobono de Cruce e Porco, castellani di Gavi, assegnano al comune di Genova un sedimen in Gavi confiscato a Guercio Tignoso.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 165r, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Duplicatum*, c. 265r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [C''], *Liber* di Gavi, c. 16v, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 165r, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 165r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 479; *Novi e Valle Scrivia*, n. 207; *Libri Iurium*, I/3, n. 541.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 52.

22

1207, giugno 26, Genova

*I consoli del comune di Genova concedono all'abbazia di Tiglieto di utilizzare il bosco detto Roboretum per quanto è necessario alle esigenze collegate ad una casa della stessa abbazia, sita in località Bosco.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 165r, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Liber* di Gavi, c. 17r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 165r, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 165r, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 479; *Documenti per la storia di Gavi*, p. 12; *Novi e Valle Scrivia*, nn. 23, 128; *Codice diplomatico*, III, n. 29; *Libri Iurium*, I/3, n. 542.

23

<1204>

*Guglielmo de Girardo di Gavi rescinde il contratto di livello di un mulino, stipulato con i castellani di Gavi, in favore del comune di Genova, contro il pagamento di nove lire pavesi.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 165v, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Liber* di Gavi, c. 18r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 165v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 165v, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 473; *Novi e Valle Scrivia*, n. 202; *Libri Iurium*, I/3, n. 543.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 52.

24

<1204>

*Giacomo calderarius di Gavi rescinde il contratto di locazione di un orto in Gavi in favore del comune di Genova, contro il pagamento di dieci lire pavesi.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 165v, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C'], *Liber* di Gavi, c. 18r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 165v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 165v, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 473; *Novi e Valle Scrivia*, n. 202; *Libri Iurium*, I/3, n. 544.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 52.

1204, settembre 7, Genova

*Guiffredotto Grassello, podestà di Genova, affida per un anno a Rubaldo de Canali una terra in Monte Rotundo, in località Montecellus.*

C o p i a autentica [C], *Vetustior*, c. 165v, da copia autentica in registro, del 1233; c o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 18r, dalla stessa fonte; c o p i a autentica [D], *Settimo*, c. 165v, da C; c o p i a semplice [E], *Liber A*, c. 165v, da D.

E d i z i o n e: *Liber iurium*, I, n. 473; *Novi e Valle Scrivia*, n. 202; *Libri Iurium*, I/3, n. 545.

R e g e s t o: *Documenti per la storia di Gavi*, p. 52.

(c. 19r) Infrascripte sententie super inmunitatibus dictorum dominorum marchionum diversis temporibus promulgate tenore infrascriptorum in presenti libro et rescripto exemplantur nec non capitulum de<sup>a</sup> conventionione et concordia dictorum dominorum marchionum etc.

<sup>a</sup> *Segue espunto i*

1295, novembre 10 &lt;Genova&gt;

*Giovanni Bozullus, giudice del podestà di Genova Cavalcabove de Medicis, in conformità al parere dei giudici Marino de Marino ed Enrico Illionis, esenta i marchesi di Gavi dal pagamento della gabella del grano, contro le pretese avanzate da Ideto Maniavacha, appaltatore della stessa.*

C o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 19 r.

Super questione que vertitur inter Idetum Maniavacham, emptorem introitus tolte grani, ex una parte, et Grimaldum, marchionem Gavii, Ga-

brielem iudicem, Precivalem et Andriolum, marchiones Gavii, pro se et aliis marchionibus Gavii, ex altera, occasione dicti introytus<sup>a</sup>, videlicet super eo quod dictus emptor petebat et requirebat ad<sup>b</sup> eisdem marchionibus dictum introytum tolte grani pro grano empto per ipsos marchiones pro eorum usu, consilium Marini de Marino iudicis, de consilio Enrici Illionis de Arenzano iudicis, a quo partes voluerunt consilium haberi, visis conventionione facta per comune Ianue marchionibus Gavii et se<n>tenciis duabus super eodem negocio latis et tempore quo diu tali immunitate usi fuerunt, tale est, videlicet quod predicti marchiones a petitione dicti emptoris pro dicto introytu sive a prestacione dicti introytus absolvantur et ipsum introytum tolte grani solvere non teneantur.

Millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, die decima novembris, inter primam et terciam. Dominus Iohannes Bozullus, iudex et assessor domini Cavalcabovis de Medicis, Ianue civitatis potestatis, secutus formam dicti consilii, pronunciavit ut supra, presentibus predictis / (c. 19v) Grimaldo, Gabriele iudice, marchionibus Gavii, et Lanfrancho Cazzanno, procuratore dicti Ideti Maniavache, et presentibus testibus Guillelmo de Caponibus, Iacobo de Albario notariis et Petro Caxola scriba.

(ST) Ego Francischus de Pontili de Sancto Donato, notarius sacri Imperii, ut supra sumpsit et exemplificavi ab autentico dicte sententie sive pronunciationis predicte quod est in foliaco sententiarum sive pronunciationum factarum supradicto millesimo per supradictos dominos potestatem et eius iudicem.

<sup>a</sup> *Corr. su* introifus      <sup>b</sup> *così* C.

1315, novembre 14, Genova

*Borborino da Pontremoli, giudice super calegis et aliis introitibus communis Ianue, esenta Franceschino, marchese di Gavi, dal pagamento della gabella del grano, contro le pretese avanzate da Lucheto Enrici de Porta, appaltatore della gabella stessa.*

C o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 19 v.

In nomine Domini amen. Super questione vertenti inter nobilem virum dominum Franceschinum, marchionem Gavii, ex una parte, et Luchetum Enrici de Porta, collectorem et tamquam collectorem introytus tolte gombeti anni presentis de M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XV<sup>o</sup>, ex altera, super eo videlicet quod dictus Luchetus requirebat a dicto domino Franceschino introytum predictum de certa quantitate grani quam dictus dominus Franceschinus defferri fecit de partibus Scicilie Ianuam, in ligno Ianuyni Clavariciae, de anno et mense presentibus, asserens dictum dominum Franceschinum teneri ad solvendum introytum predictum. Qui dominus Franceschinus, negando se teneri ad solutionem dicti introytus, dicebat se esse immunem tam a prestatione dicti introytus quam a qualibet alia dacita, collecta et exactione comunis Ianue, racione conventionis / (c. 20r) inite inter comune Ianue, ex una parte, et marchiones de Gavio, ex altera, nos Borborinus de Pontremulo, iudex super callegis et aliis introytibus comunis Ianue constitutus, cognitor dicte questionis, auditis requisicione dicti Lucheti et responssione dicti domini Franceschini et vissa forma vendicionis dicti introytus et clausulis omnibus appositis in dicta vendicione dilligenter examinatis nec non v<i>ssis et examinatis conventionibus vigentibus inter comune Ianue et marchiones Gavii, productis per dictum dominum Franceschinum per quas nobis plene constitit dictum dominum Franceschinum esse immunem tam a prestacione dicti introytus quam a quacumque alia prestacione, exactione et dacita comunis Ianue et etiam visso termino et precepto facto per nos dictis partibus de producendo iura sua et allegationes quitquid allegare vollebant in questione premissa, quem terminum dicte partes non aceptantes dixerunt coram nobis se in dicta questione nichil ulterius dicere vel allegare velle, ymo quod omnino procederemus ad diffinitionem questionis predictae et etiam auditis omnibus que dicte partes coram nobis dicere, proponere et allegare voluerunt, matura deliberatione premissa, Christi nomine invocato, sedendo pro tribunali dicimus, sententiamus, pronunciamus et per sententiam declaramus dictum dominum Franceschinum exemptum et immunem esse a solutione dicti introytus gombeti et absolvendum esse et ipsum absolvimus a petitione et requisicione dicti Lucheti. Lata et pronunciata ut supra per dictum dominum iudicem, sedentem pro tribunali, presentibus dictis dominis Franceschino et Lucheto. Ianue, in palacio de Mari, ubi regitur curia callegarum, anno dominice nativitatis M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XV<sup>o</sup>, indictione XIII<sup>a</sup>, die XIII<sup>o</sup> novembris, circha vespervas, presentibus testibus Petro Caxola et Symone de Baiono notariis, Galvano Iacobi de Finario, Thome de Ulmo et Iohanne de Carvari, executore dicte curie.

(ST) Ego Henricus Vegius, sacri Imperii notarius et scriba curie callegarum, predictam sententiam ut supra estrasi de actis publicis curie predicte.

<sup>a</sup> indictione XIII: *in calce al documento con segno di richiamo.*

28

1327, novembre 10, Genova

*Ottolino de Sancto Syllo di Cremona, giudice callegarum del comune di Genova, esenta Gabriele, marchese di Gavi, dal pagamento della gabella del vino, contro le pretese avanzate da Andreolo de Mari, appaltatore della gabella stessa, e dai suoi soci.*

C o p i a autentica [C], *Liber di Gavi, c. 20 v.*

In Dei nomine amen. Super questione vertenti inter Belemgerium Marocellum, procuratorem et procuratorio nomine Andrioli de Mari, emptoris et participis introytus vini de soldis quinque pro metreta, anno de M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXVI<sup>o</sup>, et Andrioli de Ricio, participis dicti introytus, Sorleoni de Iacop, Gabrielis Marocelli, Enrici de Carpina notarii, domini Lanfranci de Casale et Manuelis Lomelini, participum dicti introytus, et Andrioli Rubei de Levanto, Francisci Lomelini, Iohannis de Travi, Benevenuti Schalie, Lanfranci Opizonis de Monelia notarii, Gandulfi de Podio, Guillelmi Borri-  
ni et Oberti Borrini, participum dicti introytus et Pauli Vegii, Gabrielis de Albara et Iacobi Venerosi, emptorum et participum dicti introytus dicti millesimi, de quibus procuracionibus plenius apparet quodam publico instrumento, scripto manu Iohannis de Claparia notarii, suis locis, temporibus et testibus, ex parte una, et dominum Gabrielem de Gavio seu de marchionibus Gavii, iudicem, et Obertum de Gavio, eius procuratorem, de qua procuracione apparet publico instrumento, scripto manu Iohannis Italie de Clavaro notarii, M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXVII<sup>o</sup>, die VII<sup>o</sup> madii, ex altera parte, coram nobis occasione tolte vini anni de M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXVI<sup>o</sup> quantum pro metretis triginta septem et dimidia vini, nos Ottolinus de Sancto Syllo de Cremona, iudex callegarum anni presentis, cognitor dicte questionis, vissis primo dictis instrumentis procuracionis dicti Belemgerii et dicti Oberti et vissis interrogationibus factis coram nobis ad instanciam dicti Belemgerii dictis nominibus

et responsionibus factis super ipsis interrogationibus per dictum Obertum dicto procuratorio nomine seu dictum dominum Gabrielem vel aliquem eorum et visso precepto facto dicto Oberto dicto procuratorio nomine seu dicto domino Gabrieli et vassis produciomnibus factis per dictum Obertum, dicto procuratorio nomine, tam de dicto instrumento procuracionis ipsius quam eciam de conventionem inita per comune Ianue, ex parte una, et marchiones de Gavio, ex parte altera, et de quadam littera domini regis Roberti, sigillata sigillo pendenti magno de quadam cera rubea, cum ymagine regis ab utraque parte et pluribus capitulis et scripturis aliis productis per eum et vissa vendicione dicti introytus dicti millesimi et vassis poxicionibus factis in dicta questione pro parte dicti domini Gabrielis per dictum Obertum dicto nomine et responsionibus factis per dictum Belemgerium dictis nominibus super eis et vassis et auditis que dicte partes dicere et allegare voluerunt super predictis verbo et in scriptis et omnibus actis dicte questionis diligenter inspectis et examinatis que coram nobis acta fuerunt et super predictis omnibus habita diligenti deliberacione, Christi nomine invocato, pronunciamus et per sententiam declaramus in hiis scriptis pro tribunali sedendo dictum dominum Gabrielem / (c. 21r) non teneri ad solucionem dicti introytus dicti millesimi pro dictis metretis triginta septem et dimidia vini, de quibus erat questio inter dictas partes coram nobis, sed ipsum esse immunem quantum pro dictis metretis triginta septem et dimidia vini a solucione dicti introytus pro dicto anno. Lacta et pronunciata ut supra per dictum dominum iudicem, pro tribunali sedentem. Ianue, in palacio de Mari ubi regitur curia ipsius domini iudicis, presentibus dicto Belemgerio dictis nominibus et dicto Oberto dicto nomine, anno dominice nativitatis M° trecentesimo vigesimo septimo, indicione decima, die decima novembris, circha terciam, testes Manuel Yllionis, Raffus de Cogoleto et Iacobinus de Castelliono, serviens dicti domini iudicis.

Extractum et exemplatum est ut supra de actis publicis dicti domini iudicis callegarum per me Anthonium de Ulmo, notarium et scribam ipsius domini iudicis, ad postulacionem dicti Oberti de Gavio dicto procuratorio nomine ut supra in publica forma requirentis predicta.

Iudex callegarum      (SC)      Anthonius de Ulmo notarius.

1336, luglio 1, &lt;Genova&gt;

*Cosma, cintraco del giudice callegarum del comune di Genova, dichiara di avere notificato a Maencia di Gavi, vedova di Gabriele, marchese di Gavi, l'ingiunzione di pagamento entro otto giorni della somma corrispondente alla tassa relativa al vino importato a Genova nei mesi di ottobre e novembre a Enrico Spinola, console e appaltatore della gabella del vino, fatta salva la possibilità di presentare ricorso entro tre giorni.*

C o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 21r.

Millesimo CCCXXXVI<sup>o</sup>, die primo iullii.

Cosme, cintrachus, nuncius dicti domini iudicis callegarum, retulit se hodie se die heri I<sup>a</sup> iunii, de mandato ipsius precepisse et denunciassse personalmente domine Maencie de Gavio, uxori quondam domini Gabrielis de <marchionibus> Gavii iuris periti quod ipsa infra dies octo proxime venturos debeat solvisse Enrico Spinule, consuli et collectori introytus de soldis II et denariis VI pro qualibet metreta vini anni de M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXV, occasione vini delacti in Ianuam dicto anno, de mense octubris et novembris, omne id et totum quod dare et solvere debet et tenetur et si senserit / (c. 21v) se gravatam, compareat coram dicto domino iudice infra diem terciam, alioquin dictus dominus iudex faceret consequi solucionem in bonis mobilibus et immobilibus suis, eius absencia non obstante.

1336, dicembre 16, Genova

*Gerardo di Santo Stefano, giudice ad callegas del comune di Genova, in conformità al parere espresso da un sapiente secreto, esenta Maencia, vedova ed erede di Gabriele, marchese di Gavi, dal pagamento della gabella del vino importato a Genova, contro le pretese avanzate da <Enrico Spinola>, appaltatore della stessa.*

C o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 21v.

In nomine Domini amen. Super eo quod queritur consilium a sapiente secreto per dominum iudicem callegarum in questione vertenti coram dicto domino iudice inter collectores tolte vini anni de M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXV<sup>o</sup> et anni de M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXVI<sup>o</sup>, videlicet tolte soldorum IIII<sup>or</sup> pro qualibet metreta qui colliguntur a defferentibus seu a defferri facientibus vinum per mare vel per terram in Ianuam vel districtum vel in portum Ianue, ex una parte, et dominam Maenciam, uxorem quondam domini Gabrielis de marchionibus Gavii iuris periti sive nepotem et heredem dicti quondam domini Gabrielis, ex altera, et qui introytus petitur ab ea sive a dicto nepote et herede per dictos collectores ex eo quod asserunt dictam dominam Maenciam sive dictum heredem defferri fecisse vinum Ianuam, pro quo tenetur seu tenentur ad solutionem dicti introytus et dicta domina Maencia, nomine suo et heredis quondam dicti domini Gabrielis, dicit se non teneri nec dictus heres ad solutionem dicti introytus ex eo quod dictum vinum dicit natum fore in terra propria dicti quondam domini Gabrielis, vassis et diligenter examinatis iuribus et allegacionibus dictarum parcium et scripturis eidem sapienti secreto presentatis pro parte dicti domini iudicis callegarum in quodam saculo et super omnibus habita diligenti et matura deliberatione, Dei nomine invocato et habendo pre oculis, consulit sapiens secretus, cui dicte scripture presentate fuerunt pro parte dicti domini iudicis callegarum quod per dictum dominum iudicem pronuncietur dictam dominam Maenciam et heredem dicti quondam domini Gabrielis non teneri ad solutionem dicti introytus seu dictorum introytuum.

In nomine Domini amen. Nos Gerardus de Sancto Stephano, iudex ad callegas comunis Ianue deputatus, pro tribunali sedentes ad solitum banchum iuris nostre curie in hiis scriptis per sententiam declaramus et pronuntiamus secuti<sup>a</sup> formam dicti consilii in omnibus et per omnia et prout et sicut in dicto consilio plenarie continetur et quod de cetero et in perpetuum dicta domina Maencia et heredes dicti quondam domini Gabrielis per dictos collectores dictorum introytuum molestari seu inquietari non possit occasione introytuum predictorum. / (c. 22r) Lata et pronunciata ut supra per dictum dominum iudicem, in palacio de Mari de dugana comunis Ianue, ad solitum banchum iuris curie dicti domini iudicis, anno dominice nativitatis millesimo CCC<sup>o</sup>XXXVI<sup>o</sup>, indictione IIII<sup>a</sup>, die XVI decembris, presentibus partibus. Testes Nicolaus de Caneto notarius, Bartholomeus de Bracellis notarius, Petrus Bissia, Spinula Bissia, hora circha terciam.

Extractum est ut supra de actis publicis curie dicti domini iudicis per me Bonifacium de Gnochis de Vultabio, notarium et scribam curie prefacte.

Iudex callegarum (SC) B(onifacius) de Gnochis de Vultabio notarius.

<sup>a</sup> *Corr. su secutus*

31

1338, dicembre 19, Genova

*Gerardo di Santo Stefano, giudice ad callegas del comune di Genova, in conformità al parere dei giurisperiti Rollando de Castelliono e Leone di Gavi, esenta Oddoardo, marchese di Gavi, dal pagamento dell'introitus maris, contro le pretese avanzate dai consoli del mare.*

C o p i a autentica [D], *Liber di Gavi*, c. 22r.

Hoc est exemplum cuiusdam scripture publice sive sententie late et pronunciate per dominum iudicem callegarum comunis Ianue contra consules maris sive expedicamenti, cuius tenor talis est:

In nomine Domini amen. Super questione vertenti inter consules maris sive expedicamenti anni presentis de millesimo CCC°XXXVIII° dicto consulario nomine, ex una parte, et Odoardus de marchionibus Gavii, ex altera, occasione eius quod dominus Oddoardus navigare intendebat ad partes ultramarinas sive ad pellagus cum certis rebus et mercibus suis et per dictos consules dicto nomine requirebatur solvi dictum introytum maris sive expedicamenti de dictis rebus et mercibus suis et dictus Oddoardus pretenderet et assereret se immunem vigore conventionis / (c. 22v) olim inite inter comune Ianue, ex una parte, et marchiones de Gavio, ex altera, et que questio commissa fuit dominis Rollando de Castelliono et Leoni de Gavio iuris peritis per dominum iudicem callegarum, hoc anno, die XVII novembris cognoscenda et consulenda, vissis tenore dicte conventionis, de qua apparet publico instrumento manu Bartholoti Alberti notarii, anno Domini millesimo CCII°, die XVI septembris <sup>1</sup>, commissione facta dictis dominis Rollando et

<sup>1</sup> V. n. 4.

Leoni nec non allegatis in dicta causa oretenus et in scriptis et super predictis omnibus habita deliberacione matura et collacione et examinatione cum domino vicario dominorum capitaneorum comunis et populi Ianue de partis utriusque voluntate et in infrascripto consilio concordanti, Deum semper habendo pre oculis, consulunt dicti domini Rollandus et Leo pronunciantum esse per dictum dominum iudicem dictum Oddoardum esse immunem vigore dicte conventionis a prestacione dicti introytus denariorum maris siue expedicamenti et ad ipsius solucionem non teneri.

Dominus Gerardus de Sancto Stephano, iudex ad callegas comunis Ianue deputatus, secutus formam dicti consilii, pronunciauit in omnibus et per omnia prout in dicto consilio continetur. Lata et pronunciata ut supra per dictum dominum iudicem pro tribunali sedentem in pallacio dugane comunis Ianue, ad suum solitum banchum ubi ius redditur per eum et lecta et publicata per me Nicolaum de Levanto, notarium et scribam curie ipsius, presente Georgio de Vivaldis, unus<sup>a</sup> ex consulibus denariorum maris anni presentis, et dicto Oddoardo et absentibus Babilano de Auria et Berardo de Pardis de Gavio, duobus ex consulibus denariorum maris dicti anni, tamen legitime citatis per Petrinum de Mediolano, nuncium domini iudicis ut retulit, anno a nativitate Domini M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXVIII<sup>o</sup>, indictione VI<sup>a</sup>, die XVIII decembris, post terciam, presentibus testibus Bartholomeo Alberico, Bonifatio de Cazana notario et Iohannino de Via notario quondam Bonifacii ad hec vocatis specialiter et rogatis.

Extractum est ut supra de actis publicis curie domini iudicis callegarum.

Iudex callegarum (SC) Nicolaus de Levanto notarius.

(c. 23r) (ST) Ego Iohanes de Mauro, sacri Imperii notarius publicus, ut supra estrasi et exemplavi ab autentico originali, scripto in pergameno manu Nicolai de Levanto, notarii et scribe curie iudicis callegarum, de mandato domini vicharii dominorum capitaneorum comunis et populi Ian(ue) michi facto M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXVIII<sup>o</sup>, indictione VI<sup>a</sup>, die XXVI ianuarii et hoc ad instantiam et requisicionem nobilis viri domini Oddoardi de marchionibus Gavii, presentibus testibus Petro Cisno, notario et cancellario comunis Ianue, domino Leone de Gavio iudice et domino Benedicto de Castellione iudice.

<sup>a</sup> unus: *cosi D.*

1341, giugno 13, 15

*Matteo de Meliaduxiis di Parma, giudice e officialis gabellarum et introytuum del comune di Genova, esenta Oddoardo, marchese di Gavi, dal pagamento di tutte le gabelle, disponendo la restituzione allo stesso di quanto già versato, contro le pretese avanzate dagli appaltatori expedicamenti seu denariorum maris. Segue la notifica dello stesso giudice agli appaltatori delle gabelle ai tolterii e ai collectores relativa all'esenzone di Oddoardo da ogni gabella e tolta del comune di Genova.*

C o p i a autentica [C], *Liber di Gavi*, c. 23r.

M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXXI<sup>o</sup>, die XXII iunii, in cartulario diversorum negociorum curie domini iudicis callegarum inter cetera continetur ut infra:

In nomine Domini amen. Nos Matheus de Meliaduxiis de Parma, iudex et officialis gabellarum et introituum comunis Ianue, cognitor et decisor questionis et cause vertentis et que vertebatur inter dominum Oddoardum de marchionibus Gavii petentem, ex una parte, et conductores sive emptores expedicamenti seu denariorum maris, ex altera, super eo quod predicti emptores et collectores introitus predicti petebant et exigere volebant totam et cabellam pro certis mercibus et rebus a predicto domino Oddoardo, quam recusabat dare et solvere predictus dominus Oddoardus emptoribus et collectoribus dicti introitus, asserens et affirmans se fore franchum, immunem et liberum ab omnibus et singulis toltis, gabellis et introitibus, quibuscumque nomine vocabulo censeantur seu nuncupentur, racione convencionis et franchixie inite et facte inter comune Ianue et dominos de marchionibus Gavii, allegate et producte per predictum dominum Oddoardum, / (c. 23v) coram nobis scripta, manu Bertholoti Alberti notarii, M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup> secundo, die XVI decembris<sup>1</sup>, unde vassis ac dilligenter inspectis et examinatis supradicta conventionione et quampluribus sentenciis lactis et factis in favorem predictorum dominorum marchionum de Gavio per plures sapientes et vissa empcione predictorum dominorum emptorum dicti expedicamenti seu denariorum maris et auditis et vassis allegacionibus quas dicte

<sup>1</sup> L'indicazione del mese è errata: v. n. 4.

partes facere voluerunt et in predictis et super predictis omnibus habita diligenti et deliberatione matura, insuper colloquio et communicato consilio cum sapienti et discreto viro, domino Matheo de Bechadelis, iudice et vicario domini ducis comunis Ianue, Christi nomine invocato, habendo Deum pre oculis et in mente, talem sententiam dicimus, declaramus, in hiis damus et proferimus, videlicet in hunc modum quia dicimus et sententiamus predictum dominum Oddoardum et eius bona franchum et immunem esse et fuisse ab omnibus et singulis cabellis et toltis quibuscumque et pro franco, libero et immune tractari et haberi debere et ipsum dominum Oddoardum et eius bona absolvendum esse et absolvi debere ab omnibus et singulis cabellis et toltis comunis Ianue et omne depositum factum per dictum dominum Oddoardum vel alius eius nomine penes consulum maris vel ipso factore vel collectore occasione alicuius cabelle seu introitus restituendum esse et relaxari debere predicto domino Oddoardo et eius procuratori pro eo. Lata et pronunciata ut supra per dictum dominum iudicem, sedentem pro tribunali, ad banchum curie ipsius domini iudicis, anno Domini nativitatis M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXI, indictione VIII<sup>a</sup>, die XIII iunii, in vespere, presente Castrucio de marchionibus Gavii, procuratore dicti domini Oddoardi, et absente Nicolao de Castello notario et Odoardo Dulzano, consule maris anni presentis, tamen citatis ut in actis continetur, presentibus testibus Alberto de Capella de Clavaro et Ans(aldo/elmo) de Zoalio notario.

Die XV iunii.

In nomine Domini amen. Pateat evidenter universis et singulis presentem cedulam seu paginam inspecturis quod Oddoardus de marchionibus Gavii et alii marchiones sunt franchi et liberi et immunes totaliter ab omnibus et singulis toltis, cabellis et drictis comunis Ianue, quibuscumque nomine noncupe<n>tur, et pro franchis, liberis et exemptis habent et tractari debent sine aliqua excepcione seu molestia secundum formam convencionis eorum inite et composite inter nobile comune Ianue, ex parte una, et predictos marchiones de Gavio, / (c. 24r) ex altera, ut evidenter apparet per publica documenta exhibita et ostenssa coram sapiente et discreto viro domino Matheo de Meliaduxiis de Parma, iudice et officiale cabellarum, toltarum<sup>a</sup> et introytuum comunis Ianue et sic sententiatum et pronunciatum fuerit et sit per dictum eumdem dominum Matheum, iudicem antedictum, de consilio quamplurium sapientum iuris peritorum comunis Ianue. Qui dominus Matheus iudex et officialis antedictus, predictis omnibus inspectis et diligenter examinatis, mandat et precepit universis et singulis cabelleriis

et tolteriis et ipsorum collectoribus quod molestare non debeant nec agravare predictum dominum Oddoardum nec eius bona occasione aliquarum cabellarum seu toltarum comunis Ianue pena et banno librarum decem ianuinarum pro quolibet et qualibet vice contrafaciente et precepit michi Guillelmo Vache, notario dicti iudicis et curie palacii maris, ut facerem et scriberem presentem cedulam et scripturam.

Iudex callegarum (SC) Guillelmus Vacha notarius

<sup>a</sup> toltarum: *nel margine interno con segno di richiamo.*

1343, dicembre 15, <Genova>

*Nicolò Anioynus e Giovanni de Favali, consoli callegarum et introytuum del comune di Genova, in conformità al parere di Saddo Salvago e in forza delle convenzioni vigenti, dichiarano i marchesi di Gavi esenti da ogni gabella imposta dal comune di Genova, ad eccezione di quelle sulle doti delle mogli e nuore genovesi.*

C o p i a autentica [C], *Liber di Gavi*, c. 24r.

In nomine Domini amen. Super eo quod queritur haberi consilium per dominos consules callegarum ab infrascripto iudice de collegio iudicum Ianue occasione immunitatis quam pretendunt se habere marchiones de Gaudio, vigore cuiusdam convencionis olim inite inter comune Ianue, ex parte una, et dictos marchiones, ex altera, a collectis inpositis per comune Ianue, / (c. 24v) vissis dicta conventione, tenore eius contenta in publico instrumento scripto manu Bertholoti Alberti notarii M<sup>o</sup>CCII, die XVI septembris<sup>1</sup>, unaa cum quampluribus sentenciis per olim iudicem callegarum lactis de consilio certorum iudicum Ianuensium, consilium mei Saddo Salvaygui, consultoris assumpti super predictis per dictos dominos consules per ea que producta sunt per dictos dominos consules coram me que solum sunt supranominata instrumenta seu iura absque aliquibus allegacionibus

<sup>1</sup> V. n. 4.

requisitis sepius tamen ab eis per me dictum consultorem, est quod dicti marchiones esse et esse debere inmunes vigore dicte convencionis ab omnibus collectis Ianue seu impositis per comune Ianue, excepto de doctibus uxorum et nurium suarum et earum descendencium que fuerint de Ianua aut que doctes sint de illo posse quo alii cives soliti sunt dari collectas.

In nomine Domini amen. Nos Nicolaus Anioynus et Iohannes de Favalì, consules callegarum et introytuum comunis Ianue, sedentes pro tribunali, secuti formam dicti consilii, dicimus, sentenciamus, declaramus et pronunciamus in omnibus et per omnia prout in dicto consilio plenius continetur. Lata et pronunciata ut supra per dictos dominos consules, sedentes pro tribunali Ianue, in dugana comunis, ad banchum ubi curia eorum regitur, presente Oddoardo et Castruncio de marchionibus Gavii et presentibus Andriolo de Savignonis et Philipo Amorosso, consulibus introytuum carniū et casei, Iulliano Ususmaris, consule introytus vini, Marcheto de Paverio et Salvoto de Vernacia, consulibus introytus soldi I vini pro qualibet metreta vini venditi ad minutum, et quampluribus aliis consulibus et collectoribus introituū comunis Ianue et presentibus testibus Dominicho Bochanigra, Leonardo et Anthonio Astaguerra, anno dominice natiuitatis M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXIII<sup>o</sup>, indictione XI<sup>a</sup>, die XV decembris, circha terciam.

Extractum est ut supra de actis publicis curie consulū callegarum et introytuū comunis Ianue, scriptis per notarium infrascriptum

Consules callegarum (SC) Franciscus de Canicia notarius et canzelarius.

1344, aprile 20, <Genova>

*L'ufficio dei protettori comperarum et capituli del comune di Genova, in forza delle convenzioni vigenti e in conformità al parere di alcuni giurisperiti, dichiara Oddoardo, marchese di Gavi, e i suoi consortes esenti da ogni imposta del comune di Genova, ad eccezione di quelle sui beni immobili siti nel territorio genovese portati loro in dote, imponendo nel contempo l'osservanza di tali disposizioni ai consoli callegarum e ai collectoribus introytuū dello stesso comune.*

C o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 25r.

Exemplum et rescriptum cuiusdam declaracionis aut sententie protectorum comperarum et capituli comunis Ianue tenoris infrascripti:

M<sup>o</sup>CCCXXXIII, die XX aprilis.

In Christi nomine amen. Officium protectorum comperarum et capituli comunis Ianue in quo interfuit sufficiens et legitimus numerus ipsorum, nomina quorum sunt hec: dominus Anthonius de Podio bancherius, Luchinus de Nigro, Darius Ricius, Raffus de Gentilibus, Guillelmus de Casubtana, Lanzarotus de Castro et Carboninus de Travi, audita requisicione Oddoardi de marchionibus Gavii, pro se et consortibus suis, requirentis et asserentis quod ipsi marchiones et consortes ipsius debent esse liberi et immunes ab omnibus exacionibus, dacitis et collectis per comune Ianue imponendis de eorum peccuniis et possessionibus ex eis aquisitis et de pedagogiis et aliis eorum bonis, excepto quam de doctibus uxoris et nurium suarum vel earum descendencium que fuerint de Ianua aut que doctes sint de illo posse de quo alii cives soliti sunt dare collectam, prout hec late patent ex serie eorum convencionis eidem officio exhibite et producte, et quod non obstante convencione predicta ipse Odoardus et consortes per collectores introytuum comunis Ianue molestantur de peccuniis que dicuntur date fuisse in dotem marchionibus antedictis, vissa conventionem<sup>a</sup> predicta et habito super ea consilio dominorum Andree, Bonaventure, Georgii de Nigro et Georgii de Carmayno, iuris peritorum atque sapientum comperarum et capituli ad infrascriptam deliberationem concordancium, declevit, declaravit et ordinavit quod ipse Oddoardus et consortes sint liberi et immunes secundum tenorem et seriem convencionis predictae, salvo quod de rebus immobilibus in dotem datis, que sint infra territorium comunis Ianue vel in aliquo alio loco, de quibus possessionibus consueverit colligi dacita vel collecta per alios cives, collectas et dacitas solvere teneantur, pro peccuniis autem in dotem datis nullo modo ad dicta honera intelligantur astricti. Et ita mandant observari per consules callegarum et alios quoscumque collectores introytuum comunis Ianue qui nunc sunt vel pro tempore fuerint. / (c. 25v)

Extractum est ut supra de cartulario officii protectorum per me Guillelmum Vacham notarium et scribam dicti officii, dicto millesimo, die XXVI aprilis.

Officium protectorum (SP) Guillelmus Vacha notarius.

<sup>a</sup> *Segue depennato pro*

1344, &lt;Genova&gt;

*Formula dell'impegno all'osservanza delle convenzioni stipulate con i marchesi di Gavi da parte del podestà di Genova.*

C o p i a autentica [C], *Liber* di Gavi, c. 25v.

De convencione et concordia marchionum de Gavio

Convencionem et concordiam marchionum de Gavio secundum quod continetur in instrumentis et convencionibus inde factis et scriptis manu publica per bonam fidem observare tenebor et non contravenire et subsequenti potestati post me hec eadem observanda relinquam et ipse similiter relinquat aliis observandis et illi aliis usque terminum convencionis ipsius pretereaque commoniti fuerint marchiones in potestacia domini Guiffredi quod de suo debito solucionem susciperent et ipsi suscipere recusarunt occasione carte quam inde habebant vel aliqua demum occasione nil eis proficuo dabo vel solvam seu permitam aliquo modo conveniri ab eis vel ab aliqua persona pro eis tantum de sorte.

Extractum est ut supra de libro tercio magni voluminis capitulorum civitatis Ianue M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXXIII<sup>o</sup>.

(SP) Meriadux Paonensis de Corvaria notarius. / (c. 26r)

(ST) Ego Andriolus quondam Simonis de Oledo notarius presentem librum actorum et gestorum dictorum dominorum marchionum erga comune Ianue in presenti libro contentorum et inter cetera quedam precepta facta ex parte ipsius comunis dictis dominis marchionibus, iuramentum compagne nove per ipsos dominos marchiones prestitum, conventionem initam inter comune Ianue et ipsos dominos marchiones, remissiones et absolutiones fidelitatum et iuramentorum factas per ipsos dominos marchiones, confirmacionem et ratificacionem factas per eosdem, sententias super eorum inmunitatibus diversis temporibus promulgatas et omnia hinc retro scripta a quodam libro et instrumentis in pergameno scriptis manu notariorum prescriptorum prout in ipsis libro et instrumentis vidi, legi et ascultavi una cum Andriolo et Quilichino de Mezano notariis infrascriptis se subscribentibus, in hanc publicam formam redegì, exemplavi et scripsi, nil ad-

dito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, set forte lictera, poncto vel sillaba, substancia tamen in aliquo non mutata et hoc de mandato domini Iohannis magistri Angelli de Gualdo, vicarii domini potestatis Ianue, pro tribunali sedenti in palacio novo comunis Ianue, ad banchum iuris ipsius domini vicarii, qui laudavit, statuit et pronunciavit dictum presens librum, exemplum et rescriptum eundem<sup>a</sup> vim habere et obtinere debere prout obtinent et obtinebant supradicte scripture predictorum prescriptorum notariorum a quibus dictum presentem librum per me dictum Andriolum scriptum et exemplatum est. Anno dominice nativitatis M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXXX<sup>o</sup>VI<sup>o</sup>, indictione XIII<sup>a</sup> secundum cursum civitatis Ianue, die XXX<sup>o</sup> mensis marcii, circha terciam, presentibus testibus ad hec voc(atis) specialiter et rogati<s> Michaele Malono<sup>b</sup>, Iacobo<sup>c</sup> de Castro condam domini Ansaldi, Favarello de Perlis quondam Ianuyni et Iohanne de Fondico condam Guillelmi de Ast, venditori grani<sup>d</sup>, ad postulacionem nobilis viri domini Odoardi de marchionibus Gavii.

(ST) Ego Andriolus de Mezano quondam Bertholini, sacri Imperii notarius, supradicta exempla precepti, convencionum, remisionum, absolucionum, fidelitatum et iuramentorum, confirmationis et ratificationis ac sententiarum in plegameno scriptarum vidi, legi et fideliter ascurtavit<sup>e</sup> cum autenticis supradictis unaa cum Andriolo de Oledo et Quirichino de Mezano publicis notariis supradicto et infrascripto et quia utrumque concordare inveni, de dicti domini vicarii mandato me in testem subscripsi et signum meum instrumentorum apposui<sup>f</sup> consuetum. / (c. 26v)

(ST) Ego Quirichinus de Mezano quondam Bertholini notarius supradicta exempla convencionum, remissionum, absolucionum, fidelitatum et iuramentorum, confirmacionis et ratificacionis ac sententiarum in pergamento scriptarum vidi, legi et fideliter ascultavi cum autenticis supradictis unaa cum supradictis Andriolo de Oledo et Andriolo de Mezano notariis publicis et quia utrumque concordare inveni de dicti domini vicarii mandato me in testem subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum.

<sup>a</sup> eundem: *così*      <sup>b</sup> *corr. su Michael Malonus*      <sup>c</sup> *corr. su Iacobus*      <sup>d</sup> grani: *in calce alla sottoscrizione con segno di richiamo*      <sup>e</sup> ascurtavit: *così*      <sup>f</sup> *corr. su apposit*



# QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Stefano Gardini

## COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -  
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -  
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA  
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ [redazione.sls@yaho.it](mailto:redazione.sls@yaho.it)

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA  
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ [storiapatria.genova@libero.it](mailto:storiapatria.genova@libero.it)

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-78-9 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-79-6 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)

---

*finito di stampare ottobre 2022*

*Status S.r.l. - Genova*

ISBN - 978-88-97099-78-9 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-79-6 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)